STORIA CIVILE

DELLA TOSCANA

DAL MDCCXXXVII AL MDCCCXLVIII

DI

ANTONIO ZOBI

TOMO SECONDO

FIRENZE
PRESSO LUIGI MOLINI
1850.

STORIA CIVILE
DELLA TOSCANA

LIBRO QUARTO

STORIA CIVILE

DELLA TOSCANA

LIBRO IV. — CAPITOLO I.

SOMMARIO

§. 1. Leopoldo I assume il governo della Toscana. — 2. Giuramento. — 3. Provvedimenti a riguardo della Maremma Senese. — 4. Transazione colla Corte di Vienna. — 5. Formazione dei Ministeri supremi. — 6. Carestìa frumentaria e lavori pubblici. — 7. Studi statistici. — 8. Leggi annonarie e libertà di Commercio.

§. 1.

Leopoldo I assume il governo della Toscana.

Colle gesta di Principe famoso imprendiamo adesso a narrare ciò che di più utile e sublime seppe produrre la risorgente civiltà italiana nel secolo XVIII, a ristoro dei moltiplici mali che da lunga età opprimevano i popoli, di troppo scaduti dall' antica dignità e grandezza. Inveterati errori e nuovi pregiudizi ad

ogni passo cospiravano nel frapporre ostacoli alle migliorìe sociali: nullameno essa fece stupendi e rapidi progressi, per opera principalmente di Leopoldo I Granduca di Toscana. Di sua nascita ed avvenimento al trono già toccammo nel libro antecedente: ora diremo, come il suo governo fosse saggio, splendido, ammirabile; e nel tempo stesso anderemo indicando quali e quanti monumenti di civile sapienza egli edificar potesse, opportunamente afferrando i principj informatori dell' incivilimento ideale del suo secolo. Imperocchè, noteremo come le idee dalle menti e dagli scritti dei filosofi penetrassero nel gabinetto di questo rarissimo Principe, e come di là ne sortissero vestite del venerando manto di leggi salutari e benefiche. Coerente allo spirito adottato dal governo del padre suo, con maggior solerzia e lumi però egli attese alla riforma dello Stato; impresa alla quale s' accinse con forze più gagliarde, concentrate e dirette, per cui ne raccolse brillantissime palme, che l' invidia e ree passioni alleate con sordidi interessi invano tentarono d' oscurare. Egli resse la Toscana per formare la felicità dei popoli; e veramente le fu apportatore d' immensi benefizi, dei quali tuttavia ne rimangono intatti e saldi non pochi a solenne testimonio del suo alto senno politico. Diverso dai granduchi Medicei, che regnarono come sogliono regnare i tiranni, cioè valendosi della sovranità per tenere i popoli soggetti nell' ignavia e nel servaggio, di questa usò per infrangere gli antichi ceppi e catene, onde comparire il principale autore della rigenerazione dei Toscani. Ma non sempre però colse nel dritto segno;

chè anzi dato gli venne talvolta inciampare in falli di non lieve momento, che noi, siccome corre obbligo all'ufficio assunto, rappresenteremo con tutta imparzialità. Se non che, per poter degnamente trattare un tema così vasto e complicato, richiederebbesi certo lo acume del Machiavelli, la grave e ponderata sentenza del Guicciardini, ed il severo e fulminante dettato di Tacito. Ma a fronte che di simili eccellentissime prerogative ci conoschiamo destituti, non pertanto vogliamo arrestarci dal proposito nostro, tirati come siamo dall' importanza della materia, la cui bella dovizia sì ne alletta da persuadere, che in parte almeno supplirà alla nostra insufficienza nell' arte del dire. Lasciamo a' biografi la cura di raccogliere gli aneddoti della vita privata dell' illustre monarca, essendochè in veruna maniera si colleghino col civile procedimento della nazione, nostro precipuo scopo d' esporre; laonde, le sole sue gesta che al principato pertengono, ci facciamo a descrivere (1).

Fa d' uopo però anticipare alcune avvertenze necessarie per formarsi un giusto criterio sull' essenza

(1) Il famigerato avv. Aldobrando Paolini, autore di varie opere legali ed economiche, mancato ai viventi nel 1840, al quale portiamo indelebile affezione, più volte ci affermò aver intrapreso un esteso lavoro sulle riforme Leopoldine, che si compiaceva intitolare: « *Il mio secolo di Leopoldo.* » Però non vedemmo mai quello scritto; ma per quanto egli ne diceva, possiamo supporre che consista più in *dissertazioni storico-filosofiche*, anzi che in un vero e proprio racconto istorico. Cessato di vivere l' infelice Autore, insorse contenzione giuridica fra l' erede ed una legataria sulla proprietà del medesimo, della quale ignoriamo l' esito. Sarebbe però desiderabile che comparisse alla luce, poichè essendo stato il Paolini testimone dei fatti, recar ci dovrebbe su quel Principe preclaro interessanti particolarità.

istorica degli ordinamenti e riforme Leopoldine. Era questo Principe dotato più di buona volontà di beneficare i suoi sudditi, che fornito fosse da natura di straordinari talenti. Nondimeno possedeva finissimo tatto per discernere gli uomini più adattati ad effettuare i suoi divisamenti, qualità se essenziale in tutti i sovrani, nei riformatori specialmente indispensabile. Conversava frequentemente coi personaggi più profondi ed esercitati nelle materie politiche, legislative ed amministrative, che allora fiorissero; e con sagacità pari al suo forte volere, ne ritrasse sane massime di buon governo. La qual cosa congiunta all' avvedutezza nella scelta dei ministri, gli guadagnò gloriosa reputazione. E per avventura uomini abilissimi nelle teoriche e nella pratica che formano la scienza del governo degli stati, non scarseggiavano in Toscana all' epoca del suo arrivo. Strinse di buon' ora con essi famigliare domestichezza, ritraendone appunto quei lumi filosofici ed economici, di cui ebbe pregio esser felice nell'applicazione tutte volte che non spinse il rigore dei principj a gradi eccessivi, i quali se in tutte le umane faccende nocevoli, nei pubblici negozi tanto più perniciosi. Pompeo Neri, Giulio Rucellai, Angelo Tavanti, Francesco Gianni, ai quali la Toscana deve tanta riconoscenza, furono i consiglieri confidenti del diciottenne Granduca. Discendevano questi da una scuola venuta meno con loro; laonde non è a maravigliare se dappoi vi è stata penuria d' uomini ugualmente forniti delle necessarie discipline per elevarsi all'altezza del sapere richiesto a timoneggiare lo Stato in modo cauto e dignitoso. I soprannominati, compreso che

ebbero di qual sincero e veemente amore fosse Leopoldo acceso a riguardo del paese, non larghi ma prodighi gli furono di consigli e di cooperazione nell' impresa che poco stette ad intimare. Ottimi semi sparsi in ferace terreno furono questi, essendochè producessero piante vigorose ed ubertose di generosi e salutiferi frutti. A sì benagurata combinazione debbonsi adunque quelle portentose operazioni governative che illustrarono i primi anni del regno Leopoldino, le quali un nuovo ordine di cose iniziarono nel Granducato. Ed alla magnanima impresa fu dato principio con tale apparato, che se da un lato spronava l' ardore, dall' altro presedeva l' aggiustatezza e la ponderazione dei concetti, resultato di lunghi, profondi e maturi studi. Ciò nonostante 25 anni d' operosa e tranquilla dominazione non bastarono a perfezionare la riforma della Toscana, nè a condurre le condizioni politiche a quel punto giudicato necessario per rinnovellare il patto sacro fra principe e popolo, patto altra volta dai Medici calpestato per insania di signorìa dispotica (2).

Allorquando Leopoldo assunse il governo del Granducato non aveva ancora compiuta l' età minorenne, per cui Maria Teresa, madre affettuosa, procurò mettergli a fianco il conte Francesco di Thurn ed il Marchese Botta-Adorno, acciocchè il primo gli fosse moderatore in Corte, ed il secondo scorta nel reggere lo Stato. Il Thurn presto uscì di vita (3); per

(2) Vedasi quanto già dicemmo nel tomo I, lib. I, cap. II, §. 1.

(3) Il Thurn morì nel febbraio del 1766 in concetto di uomo dabbene e di cavaliere compitissimo.

buona sorte il Botta-Adorno non incontrò il favore del giovane signore, già informato delle querele contro di lui inalzate dalle popolazioni; tanto più che non andavagli a grado di riguardarlo qual ministro necessario. Incontratolo in Bologna, ove si era recato per fargli riverenza, più che con freddi, con austeri modi lo accolse. Afflitto, sbalestrato, avvilito rimase pertanto il superbissimo Maresciallo; dall' altra parte i popoli ne ritrassero argomento di gioia. Tale è sempre il tramonto dei tristi e codardi, quando vengono loro meno i regj favori, che riescono più esperti in usurpare che in conservare (4). Nel far l' ingresso in Firenze, colle proprie orecchie udì il Granduca, che le imprecazioni all' antico capo della Reggenza s' alternavano coi lieti evviva cagionati dal suo arrivo. Decise pertanto di congedarlo prontamente (5). E sebbene educato in corte cesarea, nel cuore di Leopoldo non era penetrata l' adulatrice e falsa idea, che le anime dei principi nascono per se stesse capaci di regnare, che illuminate sono senza studi, virtuose senza prove e contrasti, saggie senza esperienza. Ma dalla lettura della storia aveva imparato anzi quanto funesto sia pei popoli e pericoloso pei principi ostinarsi nel mantenere in carica funzionari pravi ed odiosi. E nel meditare sulle vicende dei

(4) Oltre i torti addebitati al Botta-Adorno nel libro antecedente, dobbiamo aggiungere; che incaricato dal defunto Granduca di formare il personale di Corte per l' Arciduca Leopoldo, stimolato egli dalla propria insaziabile venalità, ne vendè le cariche, in ciò servendosi di sordido turcimanno, e di libertina donna arbitra del suo durissimo cuore.

(5) Ciò accadde il dì 13 settembre 1765.

regni, gli errori dei regnanti, e le rivoluzioni dei popoli, apprese ancora quali siano i mezzi più sicuri ed efficaci per riordinare gli stati caduti e sfiniti sotto il peso di mal regolato governo. Spinse gli studi più innanzi: aprì commercio d'idee coi più dotti nazionali e stranieri, e nella discussione delle materie che loro proponeva, non altra superiorità riserbavasi che quella d'essere il primo interessato nell'investigazione del vero. E siccome sapeva che la verità sempre timida e modesta non osa penetrare nelle reggie, trattenuta dall'impudente sfrontatezza che riveste l'errore, egli stesso risolse andarne in traccia; cosicchè, la menzogna e la calunnia, vedette delle corti, rimaste deluse, le virtù perseguitate ed il sapere negletto, trasse per mano ai meritati onori. Con un Principe di questa tempra il risorgimento della Toscana non poteva farsi attender gran fatto, poichè le anime voltate a benevolenza ascrivono a colpa l'indugio fra la percezione dell'idea e la realizzazione delle medesime. L'irrazionale edificio di tempi calamitosi, e di perfidi ed inetti principi, venne così ad esser diroccato da un monarca liberale ed umano.

I consueti atti di clemenza pei disertori e delinquenti, tranne gli omicidi ed incendiari, segnalarono il fausto avvenimento, nel concetto che l'indulto avrebbe contribuito a richiamare i traviati al sentiero del dovere (6); ma simili perdonanze, indizio del mite animo dei concedenti, se usate troppo di frequente, pregiudicano all'universale, perchè i mal-

(6) Editto del dì 19 settembre 1765.

vagi lusingati dal perdono più facilmente trascorrono ai misfatti. Anco la carità per l'indigenza trovò posto nel petto del Granduca, largitore di copiosi sussidi ai derelitti nell' istante che Toscana dee annoverare fra l'epoche sue più memorabili (7). Non dimenticò tampoco lo estremo ufficio di pietà verso l'estinto genitore; nella Metropolitana gli furono celebrate solennissime esequie, ed il P. Negri ne le disse lodi. Reso accorto che l'esempio dei cortigiani assai influisce sulla moralità dei costumi in generale, e considerato che la istruzione religiosa è il più saldo fondamento all' ordine pubblico, prescrisse che tutti i suoi addetti santificar dovessero rigorosamente i dì festivi, dandone egli primo l'esempio (8). Ed infatti era di grave momento che la soda pietà religiosa riprendesse il dominio sulle coscienze traviate dal bigottismo e dal libertinaggio Mediceo. La Reggenza aveva date provide disposizioni per il miglioramento dei costumi; ma il clero non le aveva secondate a dovere, attesa l'avversione concepita alle riforme che lo riguardavano. Laonde fu bello il principio del nuovo

(7) Due mila scudi furono distribuiti ai poveri della capitale per mezzo dei *Buonomini di S. Martino*, ed altre copiose elemosine vennero largite agli indigenti delle provincie. Nella Zecca di Firenze fu coniata una medaglia ad onore, e colla effigie di Leopoldo, ove al fiume Arno simboleggiato allude la seguente iscrizione: *Exultat in regno suo. Ann. publ. felic.* 1766.

(8) Nei giorni festivi tutti i cortigiani dovevano andare insieme colla famiglia reale alla spiegazione del Vangelo, ed al Catechismo dal parrocchiano; e perchè quelli venuti col Granduca da Vienna non rimanessero privi d'istruzione religiosa, il gesuita P. Summating predicava loro nell' idioma tedesco.

regno contrassegnato da atti di clemenza, di carità, di morigeratezza e di pietà.

Continui disordini e litigi, spesso con risse, accadevano per fraudolenze doganali fomentate dalle vessazioni e durezze degli appaltatori delle regalìe. Nonostante che il Granduca fosse avversissimo al sistema degli appalti, non poteva approvare i frodi e le violenze che si commettevano, in specie dalla gente di più elevata condizione. Al quale oggetto fece bandire, che le leggi avrebbero da quindi in poi imperato ugualmente per tutti in dritto ed in fatto, e diede anco facoltà ai gabellieri ed esattori di visitare i propri equipaggi, ed imporre le robe tassabili che vi avessero rinvenute (9). La massima virtù delle leggi si è di vegliare su tutti e per tutti; ed all'incontro, le eccezioni di dritto o di fatto sono enorme vizio dissolutore delle politiche società. I servi dell'antica corte Medicea s'erano resi invisi e proverbiali per audaci ed impunite insolenze e birberìe; la qual cosa suonava tanto male a Leopoldo, che sottopose i propri domestici ad un Foro particolare necessario, non per indurre a favor loro privilegio di sorte, ma per esser più a portata del contegno che usavano, giacchè esigeva essi fossero i più esatti e scrupolosi osservatori delle leggi (10). In cotal guisa i privati

(9) Editto del dì 2 dicembre 1765.

(10) L'Editto del dì 16 dicembre 1765 fissò il Magistrato Supremo per le cause civili, ed il tribunale degli *Otto* pei reati criminali compromittenti gl'impiegati di corte. La farragine dei tribunali speciali in allora esistenti, suggerì tal compenso, posteriormente abolito, perchè reso superfluo dal migliore sistema giudiciario introdotto.

cittadini vennero ad essere avvertiti, che il Principe vegliava per guarentirli dagli arbitrii e sevizie di coloro, che in passato eransi fatti scudo coll'immunità del sovrano favore; e così l'uguaglianza civile ricevette un notabile impulso per avviarsi a tornare verso il suo necessario equilibrio. Con siffatte ordinazioni preluse il novello Granduca dal soglio; il che fu arra di sapiente carriera legislativa, la quale tanta gratitudine e celebrità a lui meritò, quanti furono i benefizi ai popoli arrecati. L'adulazione dispensa sovente esagerati e mendaci encomi ai sovrani viventi; ma la fredda posterità più spesso gli revoca e converte in biasimi, se negli ordini da loro fondati non trova virtù feconde d'utilità reali, solide e durevoli. Di Leopoldo I echeggia tuttora chiarissimo il nome, perchè appunto negli ordinamenti suoi risplendono le bellissime virtù che alla giustizia, all'umanità ed alla filosofia preseggono.

Lusinghiera prevenzione accompagnò questo Principe al paterno soglio, prevenzione da esso in molte parti bellamente giustificata; laonde presto salì in altissima fama. Portatosi a visitare le provincie dello Stato, fu ovunque festivamente accolto dalle popolazioni fervide nel far voti alla comune prosperità. Voti più sinceri e meglio appagati di questi Toscana non vanta mai. Gli uomini dotti gli plaudivano per incoraggiarlo alle riforme: gli plaudivano i volgari e gl'indotti, perchè dopo lunga serie d'anni pieni di peripezie e d'avversità, irrompeva ora il bisogno d'abbandonarsi a liete speranze, balsamico conforto dei cuori tribolati ed afflitti: gli plaudiva

tutta la gente sensata e dabbene per l'autonomia che il paese riprendeva fra le nazioni, e perchè la presenza del sovrano arrecava per se stessa due considerabili vantaggi, cioè, il danaro spedito annualmente a Vienna adesso rimaneva nel Granducato, ed i funzionari forestieri che avevano sovrastato ai nazionali, dovevano a questi uguagliarsi. E più specialmente gli plaudivano i Fiorentini, che come abitatori della capitale erano più a portata di risentir vantaggi dalla presenza della corte, in ciò adescati anche da nascoso sentimento di municipale orgoglio. Non per mera curiosità, o per far pomposa mostra di se intraprese il Principe simiglianti visite, ma sivvero per studiare d'appresso i bisogni delle provincie, che già sapeva essere innumerevoli. Tutte le città gareggiarono in dimostrazioni giulive, alle quali unitamente alla Granduchessa, con amorevoli maniere corrispondeva; sebbene più si compiacesse dell'agresti accoglienze dei villici, che dei misurati ed artificiosi inchini delle cittadinanze. In quelli sapeva albergare ruvidi sì ma schietti sentimenti, e non lasciarsi mai trasportare a false dimostrazioni; come non ignorava che queste agiscono talora per interessati fini, ed umani rispetti, orpello di pensieri diversi. Dava partecipazione il Granduca agli altri sovrani del suo avvenimento al trono nelle forme consuete; ma al Pontefice romano (Clemente XIII), che colla Toscana se la passava accigliato ed iroso, scrisse lettera richiedendolo che di buon grado cooperar volesse all'incremento della religione mediante la concordia, ed all'aumento del bene reciproco dei fini-

timi stati. Papa Rezzonico, che di natura aspra ed inflessibile era, e facile a lasciarsi troppo accendere negl' impegni assunti, non pertanto rimesse dal contegno ostile addimostrato dopo la espulsione del Vescovo Piccolomini da Pienza, di cui più innanzi narreremo altre stravaganze ed i casi finali (11).

§. 2.

Giuramento.

Tutti i sovrani della Toscana da Cosimo I in poi avevano formalmente ricevuto il *giuramento* di fedeltà e d' obbedienza dai corpi costituzionali dello Stato preordinati sin dal 1532. Ed anche il Granduca Francesco II, sebbene di stirpe diversa, aveva richiesto e ricevuto questo *giuramento* per mezzo del principe di Craon appositamente delegato (12); il che nettamente importa riconoscimento della *costituzione*. Invitato il Senato dei 48, il Consiglio dei 200, e le principali magistrature di Firenze a convenire nella sala maggiore del *Palazzo Vecchio*, presente il Granduca assiso in trono, fu letto l' istrumento col quale il trapassato sovrano aveva proclamato esser la Toscana secondogenitura di sua famiglia, ma affatto

(11) La lettera indirizzata dal Granduca al Pontefice, che abbiamo estratta da copia esistente nel R. Archivio di Corte a Torino, è riportata nell' *Appendice* al N. 1.

(12) Vedasi quanto abbiamo detto in proposito nel tomo I, lib. II, cap. III, §. 1., e quanto ancora ne dice il Cantini nel tomo XXV della *Legislazione toscana illustrata*.

separata e indipendente dagli altri stati della Casa Austriaca (13); quindi fu letta l'adesione e renunzia dell'imperator Giuseppe II, fratello primogenito di Leopoldo. Il luogotenente del Senato, Ottavio Mannelli, pronunziò discorso analogo alla circostanza; posciachè il consigliere Pompeo Neri sciolse in simili accenti: « L'alta impressione di dolore che in voi rav-« viso, clarissimi Senatori, fedelissimi Cittadini, sic-« come dal volto vi trasparisce, abbastanza manife-« sta i grati sentimenti del vostro cuore sorpreso ed « angustiato dall'inaspettata e funesta morte dell'Au-« gusto Imperator Francesco Granduca di Toscana « nostro clementissimo sovrano di sempre gloriosa « memoria, Principe magnanimo, giusto e benefico, « che a gran ragione risvegliò negli animi vostri « teneri sensi di riconoscenza, perchè, quantunque i « destini d'Europa il tenessero da noi lontano, mai « trascurò di promovere il nostro bene, e tra le « tante sue beneficenze, la Provvidenza in questo « giorno faustissimo ci rappresenta il più illustre frutto « dei suoi pensieri, il più caro pegno del suo paterno « amore per noi, la nostra perpetua consolazione, il « sospirato oggetto delle nostre speranze nella per-« sona di un sovrano presente, in S. A. R. il Sere-« nissimo Arciduca Leopoldo Granduca di Toscana « nostro unico Signore, preparato dal cielo a regnare « sopra di noi colle virtù, dal padre colle rispettabili « alleanze, e con i lieti auspicj di una reale Sposa

(13) I corpi costituzionali di Siena non erano soliti intervenire a questa funzione, ma spedivano un deputato a complimentare il nuovo Granduca a nome del *Popolo e Stato Senese*.

« scelta a perpetuare l'influsso della nostra presente
« felicità, e preparato con lunga serie di quelle pru-
« denti disposizioni che onorano l'umanità, donde
« dipende in Europa l'unione dei regi a gran fortuna
« dei popoli, e donde ne nasce la nostra. È giunto
« adunque il tempo, clarissimi Senatori, fedelissimi
« Cittadini, è giunto il tempo d'aprire al cospetto del
« Sovrano libero corso agl'impulsi del vostro cuore,
« e tra i lieti plausi di Toscana tutta, alla generale
« acclamazione dei popoli aggiungere solenne testi-
« monianza di fedeltà e d'obbedienza, qual ci pre-
« giamo professargli, e che dal giuramento vostro
« ansioso attende d'acquistarsi quell'autentica ed in-
« delebile dimostrazione che possa tramandare ai po-
« steri la memoria del propizio avvenimento, soddi-
« sfare al dover nostro, ed appagarne l'animo, ed
« incontrare il benigno gradimento di un Principe
« erede della paterna saviezza, che sarà per acco-
« gliere con piacere e riconoscenza nel nostro zelo
« la fervente espressione dei voti della Nazione per
« la prosperità del suo regno, per la gloria del suo
« nome, per la prolungazione della sua reale prosa-
« pia, e per la comune esaltazione. » Appena che
il Neri ebbe finito il sermone, tutto l'uditorio pro-
ruppe in esultanze, mentre i Senatori, i Cittadini ed i
Magistrati, stesa la mano sui santi Vangeli, sempre
Leopoldo presente, gli giurarono fedeltà ed obbedienza
secondo l'antico rito (14).

(14) La descritta ceremonia ebbe luogo nel dì 31 marzo 1766. Il discorso del Neri esiste fra i *trattati e carte diplomatiche delle Riformagioni*.

Nonostante che detta funzione fosse può dirsi ridotta a semplice cerimonia inaugurale dei sovrani della Toscana, ella però richiama alla memoria, che un *patto costituzionale in diritto* esisteva fra principe e popolo, a fronte che i Medici l'avessero *col fatto conculcato* sin dal suo nascimento. Ma la inosservanza loro gli aveva portati ad essere spergiuri, poichè tanto è mancatore di fede chi la riceve, quanto chi la dà, qualora non vi concorra il consenso reciproco delle parti legalmente espresso. I Toscani furono sempre passivi alle violazioni Medicee, e non vi acconsentirono mai; nè allegare si può la prescrizione, giacchè il *giuramento costituzionale* prestato ad ogni sovrano, influiva a confermare l'antica *costituzione* non mai abolita. Vero è che la costituzione fiorentina era uno strano accozzo di repubblicanismo e d'assolutismo al segno, che la di lei pratica applicazione avrebbe prodotto madornali inconvenienti, ed una lotta gravissima fra i poteri dello Stato, se lo astuto genio dispotico del primo Cosimo non l'avesse posta da banda in sul cominciare. Quella senese, non elaborata come la precedente in *parlamento*, ma sortita dal privato gabinetto di Cosimo, foggiata comparve più alla monarcale: se non che ambedue portavano in se il gran *peccato originale* della irresponsabilità dei ministri primari; onde gli stessi principi che le accettarono o diedero, poterono farsene facilmente violatori a loro talento. Difetti intrinseci nel meccanismo costituzionale vi erano pur troppo; ma il riformarli e correggerli doveva esser l'opera, o almeno dipendere dal consenso delle parti contraenti. I Medici

però assetati d'assoluto impero, non si curarono della *costituzione* dopo che aveva servito a far montar loro l'ultimo gradino del trono: crederono così di farsi più grandi e temuti, ed invece divennero deboli, odiosi e spregiati, ed in un con essi resero miseri ed avviliti i popoli soggetti. Eccitati dall'orgoglio dinastico edificarono sontuosa mole ricoperta di pietre preziose lavorate con industre magistero, acciocchè pur dopo morte le ceneri albergar potessero in più che regio delubro. Non pertanto i loro vizi e colpe, e la mancata fede, cessa d'addebitarli la storia; mentre i gemmati sepolcri (15), ed altre non poche magnificenze dettate dalla vanità e dal fasto, gli accusano anzi di superbia e d'estorsione. La storia tien conto soltanto con note d'encomio dei personaggi virtuosi, integri e benefici, e singolarmente si compiace additar quelli che la data fede conservarono ad ogni costo. Noi siamo d'avviso, che se i regnatori tenessero sempre fisso lo sguardo al futuro sulle ali della storia, essa avrebbe tanti meno falli da registrare, ed assai più lealtà da commendare. Leopoldo I trovò la Toscana monarchia costituzionale, ed egli medesimo tale la riconobbe: importava è vero cangiarla di forme e d'essenza; ma unicamente parve che si disponesse a farlo, sia che il tempo gli mancasse, od altri segreti motivi lo distogliessero, certo è che la nuova costituzione non fu data, e la porta a nuovi

(15) È facile accorgersi che qui vogliamo alludere alla *gran cappella sepolcrale Medicea presso la Basilica Laurenziana*, monumento d'ingente spesa, di barocco stile, e di smodato lusso per l'uso mortuario a cui è destinato.

mali e rivoluzioni lasciò così spalancata a gran sventura dei sopravvenuti.

§. 3.

Provvedimenti a riguardo della Maremma Senese.

In lacrimevole condizione giaceva la Maremma di Siena all' arrivo di Leopoldo nel Granducato, sebbene il padre suo avesse date disposizioni intese a ristorarla. Miserandi rapporti di là pervenivano a Firenze continuamente. Ora il giusdicente di Sovana informava, che la polizia sanitaria era talmente negletta da esservi per fino in alcune chiese tombe mancanti di coperture, con evidente pericolo dei fedeli che le frequentavano, e che per difetto d' assistenza i lavoratori febbricitanti durante la mietitura, morivano, restando insepolti sulle pubbliche vie; orrido spettacolo al passeggiero, e pasto agli animali immondi e carnivori (16). Ora il senator Del Riccio faceva noto: che a cagione della malsanìa dell' aria, soli 3 coloni lorenesi rimanevano in vita a Sovana, e 32 a Massa, e questi soli avanzi dei 1000 circa venuti di fuori esser in stato talmente infelice, da non poter altrimenti sostenere le fatiche del lavoro (17). Stefano Bertolini auditor generale dello Stato di Siena inter-

(16) Nella filza prima della Segreteria di Stato esiste la relazione di Giuseppe Giomanelli giudice di Sovana nel 1765, nella quale si leggono queste e simili nefandità.

(17) In detta filza della Segreteria di Stato è pure il citato rapporto del senatore Del Riccio.

pellato riferiva, *che la somma dei mali della Maremma era più dipendente dal vizio dell' uomo che dal clima* (18). Il Bertolini aveva attentamente perlustrato la Maremma sin da quando la Reggenza lo aveva nominato capo di una speciale Deputazione incaricata di proporre un piano di bonificazione, ed a nome della medesima così parlò: « Abbandonati i « grandiosi progetti, che l' esperienza di più secoli « ha dimostrato non aver avuto di certo e di si- « curo che una grandiosa inutile spesa, conviene « fissare il principio fondamentale, che un regola- « mento generale può soltanto giovare a detta pro- « vincia. Il quale abbracci il buon ordine e la sanità « degli abitanti, il bonificamento delle campagne, la « giustizia, ed i giusdicenti destinati ad amministrarla, « ed i metodi amministrativi delle Comunità onde « poter supplire alle spese in tutto ciò occorrenti. » Passò quindi a dimostrare storicamente l' inefficacia degli antichi parziali provvedimenti, e poscia conchiuse: « Che rimarranno pur sempre inefficaci, se i « nuovi mancheranno dell' unità necessaria, e se non « saranno regolati da un solo e particolare po- « tere (19). »

Commosso il Granduca dal desolante quadro dei mali che tormentavano la Maremma, e penetrato dalle ragioni espresse nella surriferita proposizione, pose sua gloria nell' incominciare la riforma dello Stato

(18) Vedasi nella precitata filza l' informazione fatta dal Bertolini sul prefato rapporto del giudice Giomanelli.

(19) Così conchiudeva la predetta informazione lo stesso auditor generale Bertolini.

di là dove più grande ed urgente n'appariva il bisogno. Laonde ordinò che l'antico territorio senese fosse in due provincie spartito, inferiore e superiore, sottoponendo immediatamente a se stesso il governo della prima in ogni rapporto amministrativo, politico e giudiciario (20). Per la qual disposizione la Maremma venne ad esser sottratta alle ferree leggi di conquista introdotte nello Stato senese dai granduchi dell'estinta dinastia, che a guisa di colonia servile costantemente lo riguardarono. Il soggiorno nella Maremma era divenuto talmente incomodo e pericoloso, da esser considerato pena condegna pei delinquenti di gravi misfatti (21). Nominata una deputazione specialmente incaricata di presedere agli affari della provincia inferiore, deliberò Leopoldo di procedere alla sanazione della medesima con particolari cure distinte per energia ed esclusività virtuale (22). Propose detta

(20) In sequela del motuproprio 10 novembre 1765 fu fatta la demarcazione delle due provincie, e separati gl'interessi a cura di Girolamo Pannilini, Ansano Landucci e Bernardino Savini, operazione sanzionata coll'altro motuproprio del 18 marzo 1766.

(21) La commutazione della pena dei ferri, e dell'estremo supplizio, era considerata una piccola grazia quando consisteva nella rilegazione in Maremma, a motivo del clima micidiale colà dominante.

(22) Componenti questa Deputazione creata nel marzo 1766 furono il Botta-Adorno, il conte di Rosemberg, il barone di Saint-Odile, il consiglier Pompeo Neri, il senator Gio. Federighi, l'auditor Gio. Venturini, l'auditor Michele Ciani, il conte Stefano Bertolini auditor generale dello Stato di Siena, e Cristiano Miller computista in quella città. Detta Deputazione non ha nulla che fare con quella composta dal prenominato Bertolini, Guillermin de Cornes e Francesco Banci-Andreucci più anni prima per autorità della

Deputazione d'affidare al gesuita Leonardo Ximenes la direzione del bonificamento fisico della regione grossetana, che già l'arcidiacono Bandini aveva insegnato dover principalmente consistere nei rimedi derivanti dalla civile legislazione, e da un'avveduta e saggia amministrazione economica. Ma prima di inoltrarsi avanti è d'uopo premettere, che sin dal 1741 il Granduca Francesco II aveva esternato il pensiero d'asciugare la palude di Castiglione per togliere la causa della malsanìa nella pianura di Grosseto. Però la Reggenza disse ignorare se tanto fosse stato facilmente eseguibile ed espediente: ad ogni modo mancare i mezzi pecuniari occorrenti (23). Nondimeno, pare che la sovrana intenzione non posasse, essendochè nel 1758 Giuseppe Montucci ingegnere senese riferiva al Governo sulla possibilità e convenienza di prosciugare quella palude (24). La qual cosa peraltro non ebbe effetto, forse per mancanza di danaro: come non ebbero successo le *proposizioni* avanzate da una compagnia rappresentata da Pompeo Neri, che nel 1763 s'offerse di ridurre

Reggenza. Essa formulò un piano o regolamento in 170 articoli diretto a migliorare la sorte della Maremma, presentato a' reggenti nel 1762, e rimasto irresoluto, il quale si conserva nel predetto Archivo, filza 780.

(23) Nella filza 44 dell'Archivio medesimo esistono i relativi dispacci.

(24) La relazione e perizia del Montucci indirizzata ad un'*eccellenza anonima*, ma probabilmente al Botta-Adorno, è nella filza 260 del predetto Archivio. A motivo delle varie e curiose notizie in essa contenute, abbiamo creduto non esser fuori di luogo il produrla al N.° II. dell'*Appendice*.

a sue spese coltivate e meglio popolate le maremme toscane dietro certe condizioni privative. Ma il Neri, conosciuto il sentimento del novello Granduca inclinato a far risorgere quelle derelitte contrade mediante l'azione sovrana, pose da banda il suo progetto, e con calore s'appigliò ad altri consigli (25).

Prescelto il Ximenes a perito idraulico del bonificamento, concepì il piano in modo che tutta l'operazione dovesse consistere nella fisica riduzione dell'agro grossetano. Insorse però il Bertolini a propugnarlo colle stampe, ed il Neri coi ragionamenti nel gabinetto del Principe (26). La contesa divenne vivissima, e spinse gli atleti a dell'esagerazioni in maniera, che Bertolini voleva risanare la Maremma colle sole leggi civili e coi provvedimenti economici, mentre pur l'idraulica vi doveva avere la sua parte. Quando gli uomini sono entrati negl'impegni perdono

(25) Le *proposizioni* del Neri le riportiamo al N.° III., siccome documento vergato da dotto giurisperito ed economista, le quali possono essere non destitute affatto d' interesse anche odiernamente. Esse sono nella filza 259 del predetto Archivio insieme con altre analoghe scritture.

(26) Nel 1769 dette fuori il Ximenes il libro della — *Fisica riduzione della Maremma Senese.* — Nel 1773 comparve l' — *Esame di un Libro sopra la Maremma di Siena,* — che quantunque *anonimo* appartiene certamente al conte Bertolini, il quale nel 1774 ne fece una seconda edizione colla data di Colonia, arricchita di molti documenti storici. Già sin dal 1770 e 71 erano comparse due *risposte ai dubbi del Ximenes*, scritture di Antonio Falleri. Quindi lo stesso Ximenes nel 1775 pubblicò l' altro libro intitolato: — *Esame dell' Esame di un Libro sopra la Maremma senese.* — Qui primeggia più l' artificiosa animosità contro i suoi oppugnatori, che la ricerca del vero coll' ajuto delle teorie scientifiche.

facilmente di vista l'obietto principale, e trasformano la discussione incominciata per la ricerca del vero in una causa personale. Così accadde nel caso in discorso. Spiacque a Leopoldo l'ostinatezza del Bertolini; gli fecero nausea i frateschi artifizi del P. Ximenes, il quale non andò guari che perse di credito e d'influenza; tanto più che le opere da esso proposte riuscirono di poco profitto, com'ebbe poi a dichiarare solennemente il Granduca medesimo: « Dei « tanti e diversi vantaggi asserti per sicuri nei re« spettivi progetti che mossero ad eseguire gl'indi« cati lavori, alcuni in poco tempo sono quasi af« fatto svaniti, perchè di un'apparente e passeggiera « utilità; altri non si sono potuti verificare neppure « momentaneamente; e la minor parte alla fine si è « realizzata in quelli sperimentati stabilmente van« taggiosi (27). » Non ci tratterremo a descrivere quali fossero questi lavori, poichè altri già il fecero modernamente con assai diligenza (28), tanto più che oggidì non ne rimangono quasi vestigia. Diremo bensì che costarono all'erario intorno a 250 mila scudi (29), e che i piccolissimi resultamenti ottenuti furono troppo lungi dal corrispondere ai frutti sperati. Severi bandi vennero promulgati contro i danneggiatori delle Ximeniane opere idrauliche, bandi

(27) Vedi il — GOVERNO DELLA TOSCANA SOTTO LEOPOLDO I., — Firenze, 1790, pag. 35, nota *a*. Questo è documento officiale redatto per ordine del prefato Monarca.

(28) Vedansi le — *Memorie del bonificamento delle Maremme toscane del cav. Ferdinando Tartini*. Firenze, 1838, pag. 44 e seguenti.

(29) Vedi il GOVERNO o *Rendiconto* sopraccitato, nel quale si fa ascendere la spesa a Lire 1,700,474.

pur troppo necessari alla preservazione di quelle; ma dall'altra parte però pregiudicevolissimi alla *pastorizia*, risorsa importantissima delle dette maremme (30). La *pastorizia* che ottenuti aveva esorbitanti privilegi dalle antiche leggi senesi, avrebbe ora meritato che dalla limitazione dei medesimi fosse incominciata la cura della Maremma, perchè ciò avrebbe subito favorito l'interesse dei possidenti locali, espediente infallibile per associarli all'impresa del bonificamento.

Pompeo Neri, che un tesoro di cognizioni aveva raccolto dagli errori commessi sotto il precedente Governo rispetto alla Maremma, riuscì a persuadere Leopoldo, che per incamminare quella provincia alla sospirata rigenerazione, sopra ad ogni altra cosa occorreva dotarla di sapiente legislazione economico-politica. Imperocchè, rallentati i lavori idraulici, tutto lo studio fu riposto intorno a questo essenzialissimo cardine; infatti alcune buone leggi vidersi comparire. Può a buon dritto fra di esse annoverarsi l'editto concedente la libera e piena proprietà dei terreni paludosi spettanti alle Comunità ed allo Stato a chiunque li avesse asciugati e coltivati (31), insieme con diversi privilegi ed esenzioni concernenti cose e persone. Laonde, estesi campi furono da agricoltori nazionali e forestieri liberati dall'invasione di acque limacciose, e di piante salvatiche e parasite; ma gli antichi vincoli esistenti sulle terre medesime a favore della *pastorizia* inceppavano tuttavia l'*agricoltura* senza giovare

(30) Editti del dì 8 aprile e 30 giugno 1767.

(31) Editto del dì 9 febbraio 1769.

a quella, poichè tutto quanto offende la libertà negli altri, torna in fine di pregiudizio pure a se medesimi. Fu provveduto più tardi a simile inconveniente; ma il tempo utile era scorso, cioè l'impresa bonificatoria si trovava infiacchita di mezzi operativi, e scaduta nell' opinione. La qual cosa ci richiama a breve disquisizione sopra a tale argomento, dietro la scorta di Giammaria Ortes scrittore contemporaneo. Pone per tesi il prenominato economista: « Che il « meglioramento dell' aria in Maremma dee conseguire la popolazione, e non mai precederla; e « un' aria infetta rimarrà sempre infetta, se prima « non vi concorra popolazione per cui sia resa mi- « gliore. » Se non che con più acume e senno pratico aveva detto il Bertolini; *che il bonificamento maremmano doveva essere concentrico, e non eccentrico, cioè, doversi incominciare a cinque miglia al di là di Siena e finire al mare.* Ma per raggiungere lo intento con questo sistema più razionale di quello allora adottato, avrebbe fatto di mestieri che tutto lo Stato senese fosse compreso nelle migliorìe che aveva diritto d' attendere, dopo due secoli e più di ferreo e stolto servaggio.

Il sopraccitato Ortes, e con esso altri moderni economisti sono di parere, che la popolazione non può aumentare in quelle provincie, le quali non siano fiancheggiate da regioni che abbiano già ottenuto esuberante incremento d' abitatori. E tale incremento, siccome essenzialmente dipende dalla libertà civile fermamente stabilita in un'intera società, non doversi pertanto aspettare che la Maremma torni ad

essere popolata sino a che le contrade cui la contornano non abbondino di gente necessitata ad emigrare per trovare mezzi di sussistenza. Ogn' altro compenso essere inefficace, frivolo, illusorio. Dando una filosofica occhiata alla patria storia, noi vediamo tutta Toscana doviziosa e ripiena d' abitatori sotto il regime repubblicano, quantunque ognora agitata da guerre interne ed esterne, mentre nella quiete forzata e servile procuratale dai Medici, scemò industria, ricchezze, abitanti. La ragione ne è semplicissima: l' uomo ha bisogno di libertà per esercitare la sua azione industriale, e di sicurezza che gli guarentiscono i prodotti della industria; le quali condizioni o non esistono, o sono troppo precarie ove impera l' arbitrario. Rigetta l' Ortes anche il compenso della libertà eccezionale rispetto alla Maremma; e ben a ragione sostiene che la libertà civile dev'essere uguale in tutto lo Stato, e guarentita da leggi generali, acciocchè le popolazioni siano sicure della loro conservazione e stabilità. « Il Granduca, egli scrive, con-
« siderandosi qual è sovrano della Maremma di Sie-
« na, fa il possibile per migliorarla e popolarla, come
« cosa sua, e di alcuni suoi sudditi, e per ciò pro-
« cura pur quivi convocare più altri di questi, e di
« chiamarne d' altrove, promettendo loro libertà, fa-
« vori, eccezioni, sovvenimenti ancora, e mezzi per
« occuparsi ad acquistare beni e ricchezze. Nientedi-
« meno alcuno si vale di simile libertà, e la lasciano
« tutta al Granduca colle sue esenzioni, sovvenimenti
« ed altro, ed ancorchè miserabili non si curano di la-
« sciare i luoghi migliori ove si trovano meno liberi

« per passare a questi peggiori ove sarebbero più li-
« beri. Che se alcuni pure vi sono indotti per sedu-
« zione, per inganno o per forza, vedonsi poi in
« breve languire, e quivi perire miseramente, anzichè
« migliorare di condizione, come si sarebbe creduto.
« E ciò perchè la libertà loro conceduta non è la
« comune, ma è la particolare del Sovrano, acco-
« modata alla costituzione vigente in Toscana; la
« qual libertà particolare o accidentale, stante la
« costituzione medesima, come è data un giorno
« così può esser tolta un altro, e perciò non è cu-
« rata ed accettata dai popoli, ed accettata ancora,
« riesce inutile all' effetto inteso per lasciarli nella
« soggezione, nella dipendenza, ed insomma nella
« costituzione di prima (32). » Le paludi venete
furono un tempo disabitate, incolte, malsane; di-
vennero poscia popolose e fiorenti per opera di co-
loro che presero a stabilirvisi per godere del benefi-
zio della libertà, senza che nessuno loro dasse impulso,
favore, assistenza. « Per popolare una provincia de-
« serta, seguita a dire il citato economista, più che
« alla salubrità e felicità dei terreni, deesi aver di
« mira alla libertà comune di quelli che si portano
« ad abitarla; la qual libertà comune dall'altra parte
« non cerca e non cangia terreno o soggiorno, se

32 Vedansi le tre *lettere* di Giammaria Ortes scritte all' auditor Michele Ciani nel 1777, inserite nel tomo 23 degli *Economisti Italiani* raccolti dal baron G. Custodi. Merita pure di esser consultata l' altra Opera del medesimo autore, — *Riflessioni sulla popolazione delle Nazioni rapporto all' Economia nazionale*, cap. 14 e 15. tomo 24 della *raccolta* suddetta.

« non si trova soverchiamente insultata e persegui-
« tata dalla particolare. » Infatti la Svizzera e l'Olanda sotto l'egida della libertà sono paesi popolatissimi anche nei siti più infermi ed infruttuosi per effetto della permanente libertà che vi domina, nonostante che la prima sia sterile ed alpestre, e la seconda paludosa e malsana. « Per popolare più la Toscana, riprende
« l'Ortes, basterebbe che il Granduca le desse la li-
« bertà, ed allora crescendo la popolazione in tutta la
« provincia, stenderebbesi ancora alla Maremma; e l'ar-
« cidiacono Bandini, che a'suoi giorni conobbe molte
« verità, conobbe forse anco questa, sebbene non
« osasse accennarla. Diversamente, le Maremme di
« Siena saranno sempre Maremme, e quell'aria sarà
« sempre malsana ed infetta. » Il veneto scrittore aveva forse meglio d'ogni altri afferrato il principio filosofico che guidar doveva a far risorgere la Maremma in un coll'insieme del Granducato.

§. 4.

Transazione colla Corte di Vienna.

La repentina morte dell'Imperator-Granduca Francesco avendo inalzato l'Arciduca Leopoldo alla sovranità, prima che il fratello maggiore possedesse stati in signoria assoluta ed indipendente, ingenerò forse nel petto di questi gelosia, per modo che avanzò pretesa di esser unico erede delle paterne sostanze (33).

(33) Fin che visse Maria Teresa l'imperator Giuseppe ebbe soltanto l'onorifico titolo di correggente dei regni materni, ma non il governo; e come Imperatore di Germania era il presidente della Dieta, e non l'assoluto Sovrano di alcun territorio della Confederazione.

E tra i beni pertinenti al defunto genitore si vollero comprendere i danari esistenti nelle regie casse in Toscana, i generi dei pubblici magazzini, ed i crediti coi particolari accesi al giorno della morte. Tutto calcolato ammontò alla somma di lire 12,083,629. Dolse altamente a Leopoldo l'ingiusta pretensione: *disse appartenere al Pubblico e non al Principe quei capitali* (34): pregò, scongiurò fossero lasciati a prò del pubblico, ch'estremo bisogno ne aveva a cagione della carestia che nuovamente l'affamava. Ogni pratica e rimostranza riuscì vana: l'imperator Giuseppe volle tutto il danaro contante dell'erario, e fu di mestieri mandarglielo quando appunto estrema necessità se ne aveva nel Granducato. Ventiquattro anni dopo amarissima ricordanza ancor ne portava Leopoldo, e pubblicamente se ne lamentava, abbenchè un atto di transazione fosse già intervenuto a canonizzare la prepotente ed insigne estorsione, che peraltro aveva a lui riserbato il frutto della somma spedita a Vienna (35). Ignorasi se fra le opposizioni addotte dal Granduca alla corte imperiale vi fosse quella dei crediti anteriori, che l'erario toscano aveva con essa pei titoli già enunciati al §. 10 del cap. IV, lib. II. Ai quali dovevansi ora aggiungere quelli dipendenti dalla distrazione dei feudi e crediti posseduti dai Medici nel reame di Napoli, sa-

(34) Vedasi il citato *Rendiconto*, pag. 2, nota *a*, nel quale si leggono le precise parole di sopra riportate.

(35) La Convenzione stipulata a Vienna nell'idioma tedesco la riportiamo in italiano qual si trova nell'*Archivio delle Riformagioni*, sotto al N.° IV dell'*Appendice*.

cra proprietà della nazione toscana, che in alcun modo diretto o indiretto consentì, nè minimamente profittò di tal distrazione (36). Di far compensazioni non era questo il caso, perchè in ultima analisi i capitali spettavano alla stessa persona morale. Ma ciò che non può revocarsi in dubbio si è, che lo invio di quel residuo di danaro a Vienna, gettò la Toscana in preda ad ulteriori disastri, ed i patimenti e dolori delle fameliche turbe s'esasperarono viemaggiormente.

§. 5.

Formazione dei Ministeri supremi.

L'arrivo del giovine Principe nel Granducato portò seco lo scioglimento della Reggenza, di quella Reggenza cioè che ai tempi del conte di Richecourt tanti benefizi seppe procurare alla Toscana, e che durante la supremazia del Botta-Adorno, pochi beni e molti mali aveva consigliati ed indotti. Sebbene il Granduca detestasse il Maresciallo generalmente inviso, per riguardo all'augusta genitrice gli fu di mestieri

(36) Le sostanze possedute dai Medici nel reame di Napoli, mediante la convenzione coll'Elettrice divenute proprietà dello Stato toscano, consistevano in cinque feudi, cioè Capestrano, l'Amatrice, ed altri minori castelli. E di più esisteva un credito proveniente dalla Casa d'Urbino, assicurato sulla Dogana di Foggia, ascendente a ducati 2,122,466, che ragguagliano a scudi toscani 1,516,047. Detti feudi e capitali furono dalla Corte di Vienna distratti per convenzioni passate con quella di Napoli, senza che la Toscana n'abbia risentito alcun vantaggio, indennizzo o compensazione.

tollerarlo un anno circa nella carica di primo ministro. Frattanto, informata Maria Teresa dell'avversione del figlio e dei popoli contro costui, procurò di far cadere la scelta del successore sul conte Francesco Orsini di Rosemberg, personaggio fornito esuberantemente di probità, capacità ed attitudine a dirigere gli affari con saggezza e moderazione, ed al Granduca affezionatissimo. Destinato il Botta-Adorno alla fastosa e poco autorevole carica di *vicario imperiale* in Pavia sua patria, nascosamente si partì dalla Toscana, portando seco l'odio universale, ed una pingue quanto immeritata pensione (37). Disciolta la Reggenza che in se concentrava tutti i rami del supremo potere esercitato all'ombra del sovrano, occorse provvedere al disbrigo degli affari, ed alla sorte dei reggenti. In quattro superiori dicasteri fu la pubblica amministrazione distinta, cioè per gli affari esteri, per quelli interni, della guerra e delle finanze. Prima il Botta-Adorno e poi l'Orsini di Rosemberg tennero le relazioni estere. Il Neri, l'Alberti ed il Pecci già membri della Reggenza vennero deputati a dirigere gli altri dipartimenti. Gli affari ecclesiastici restarono affidati all'egregio senator Rucellai, ed a miglior soggetto non potevano esser certo raccomandati. I negozi di giustizia e grazia seguitarono ad esser di competenza della Consulta. Il senator Francesco Gianni provveditore dell'*Arte della Seta*, giovane pieno di

(37) Ottantaquattromila lire ebbe il Botta-Adorno in pensione vitalizia sull'erario toscano. I motupropri che riguardano la sua elezione e dimissione portano la data del dì 19 settembre 1765, e 2 ottobre 1766.

ingegno e di spirito, sommamente accetto al Granduca, fu eletto alla soprintendenza dell' Ufficio dei Sindaci, ed all'amministrazione economica della Corte, impieghi che per molti anni esercitò con straordinaria intelligenza e plauso universale.

Non andò guari che il conte Orsini di Rosemberg s' accorse che la sua presenza riusciva molesta al Granduca, il quale aveva in fastidio tutti coloro che mantenevano dirette corrispondenze colla corte di Vienna, giacchè Maria Teresa poco amava le innovazioni, ed ei voleva secondare il bisogno d' innovare. Chiese il Conte licenza accordatagli incontanente, ed al suo posto venne meritamente inalzato l' illustre Pompeo Neri (38). Fu allora formato un *Consiglio* detto *di Stato*, ma più propriamente doveva chiamarsi di ministri, con il Neri alla presidenza senza speciale dicastero. Il conte Tommaso Piccolomini venne promosso a ministro degli affari esteri, il cavalier Francesco Siminetti agl' interni, il conte Vincenzo Alberti alla guerra, Angelo Tavanti alle finanze, ed il senatore Ferdinando Incontri a consiglier supplente. Tranne il Neri ed il Tavanti, gli altri sunnominati erano di vaglia comune. In questa occasione rimasero con più accertatezza definite le respettive attribuzioni ministeriali. Nel tempo stesso il Granduca già fatto esperto nel governo della cosa pubblica così parlò a' suoi popoli: « Per riparare a « qualunque aggravio che contro le nostre inten« zioni venissero i nostri sudditi a ricevere dai tri-

(38) Motuproprio del dì 28 dicembre 1779.

« bunali e ministri, abbiamo risoluto d'accordar loro
« una volta la settimana la nostra udienza, che pure
« li accorderemo in qualunque altro tempo in cui
« non siamo occupati nelle adunanze dei consigli,
« e nella regolata spedizione degli affari; ma es-
« sendoci principalmente a cuore di prevenire i la-
« menti, che sono i più frequenti, del ritardato
« corso degli affari in pregiudizio della giustizia e
« del buon servizio pubblico, e della non retta ese-
« cuzione delle nostre risoluzioni, abbiamo autoriz-
« zato i *direttori delle segreterie* a prendere sopra
« ai medesimi qualunque più efficace provvedimento,
« e ad obbligare anco direttamente gl' impiegati nei
« tribunali ed i ministri subalterni ad adempire con
« prontezza e fedeltà al loro dovere. E volendo inol-
« tre che i *direttori* ne rispondino per il respettivo
« dipartimento a noi medesimi, abbiamo stabilito,
« ch' essi coi segretari alla fine di ciaschedun mese,
« in una sessione che aduneranno avanti di noi, ed
« alla quale interverrà ancora il primo *auditore di*
« *Consulta* per le materie ed ispezioni legali, ci diano
« conto di tutti gli affari pendenti, per qual ragione
« lo siano, dell' adempimento delle commissioni ed
« ordini nostri, e dei reclami che contro qualunque
« tribunale o ministro gli fossero pervenuti, all' ef-
« fetto di porci in grado di prendere quelle risolu-
« zioni che l' assistenze dovute ai nostri sudditi esi-
« gessero da noi (39). » Saggi e memorabilissimi pre-

(39) Queste bellissime parole son estratte dal precitato motuproprio a stampa del dì 28 dicembre 1770.

cetti contengonsi nel surriferito discorso, degno di stare sempre innanzi agli occhi dei rettori degli stati, i quali abbiano cura del proprio buon nome, e interessati siano a procurare il benessere dei sudditi. Quindi non è a maravigliarsi se con queste norme il primo Leopoldo raggiunse e l'uno e l'altro intento.

§. 6.

Carestia frumentaria e lavori pubblici.

La carestia di vettovaglie che già descrivemmo nel cap. VIII. del lib. III., tornò ancora una volta ad imperversare sulla Toscana subito che fu assunto al trono Leopoldo I., ed il suo ricomparire riuscì più doloroso e funesto, abbenchè il Granduca si desse tutto l'impegno possibile per mitigarne gli effetti. Le leggi che dall'ignoranza economica erano state dettate per procurare un'abbondanza fittizia, vigevano tuttavia, e facevano, come far dovevano, funzione d'affamare le popolazioni tutte volte che si verificavano scarse raccolte di frumenti. Esse inceppavano quella libertà commerciale che è il migliore espediente per far affluire le granaglie forestiere sopra quei punti in cui accidentali circostanze ne abbiano occasionata penuria. E quelle leggi vigevano nonostante che nella carestia del 1764 si fosse fatta esperienza, che la loro sospensione era il mezzo più efficace per procacciarsi i generi mancanti. Anche nel caso presente ebbesi ricorso a simile espediente

ridondato ugualmente salutare (40). L'erario pubblico era stato vuotato affatto di pecunia, conforme testè avvisammo, e gli scrigni dei particolari erano totalmente esausti; dimodochè questa seconda carestia minacciava calamità ed estermini maggiori. Al cospetto di tanto guaio rimase impietosito l'animo del Principe, il quale concluse sollecitamente un prestito di 600,000 scudi con capitalisti genovesi per erogarsi in acquisto di granaglie forestiere, ed in lavori pubblici (41). Nulladimeno i patimenti che sofferse il popolo toscano a cagione della fame, furono grandissimi, e tali, che dal pensiero rifugge l'idea d'angustiarne i lettori con la loro descrizione. E sa-

(40) Colla Notificazione del dì 7 aprile e 4 agosto 1766 fu tolto ogni vincolo, dazio e gabella a riguardo dei generi frumentari stranieri da durare a tutto luglio 1767.

(41) Questi 600,000 scudi poterono esser ben presto restituiti mediante la parsimonia introdotta nello Stato dal Granduca, siccome egli stesso afferma nel suo *Rendiconto*. L'Ufizio dell'*Abbondanza*, a cui spettava far le provviste dei grani, mancava ora dei capitali che ne formavano la dote. Nella carestia del 1764 fu per cura di detto Magistrato fatto acquisto di molti grani a Venezia, e di 7 bastimenti da esso noleggiati per effettuarne il trasporto, uno solo arrivò in salvo a Livorno. Il primo fu predato dai Tripolini: il secondo dai *Pastrovici*, razza di gente dalmata che si divise il carico col comandante veneto di Cattaro. Gli altri quattro capitarono alle mani di predatori sudditi napolitani. Venezia pagò il grano preso da' suoi; ma il Governo di Napoli, sebbene ne fosse alla testa lo illustre Tanucci toscano, relultò lungamente a soddisfarne l'importare; per cui arrivata la nuova carestia mancarono all'*Abbondanza* i mezzi per fare almeno le consuete compre. È da avvertirsi, che dal 1748 in poi, epoca del trattato fra la Toscana e la sublime Porta, tutti i Governi d'Italia avevano concepito estrema gelosia del commercio di Livorno, che cercavano d'angariare per ogni verso.

rebbero stati anche più funesti, se la previdenza governativa non avesse avuto ricorso a tutti quei compensi che l' imponenza del caso suggeriva per attenuarli. Depositi di grani e biade forestiere furono fatti in diversi siti per comodo dei consumatori, ed ognuno fu autorizzato a panizzare e vendere il *pane venale* senza limite di prezzo, di quantità e di luogo. E per conseguenza i dazi e tasse regie e comunitative sulla panizzazione rimasero abrogate, insieme colle privative che ne formavano il triste corredo (42). Ai grani fu permessa la libera circolazione e contrattazione pur nell' interno; e così la Toscana incominciò sin d' allora a provare i benefizi di quella libertà dalla quale aborriva, mentre essa sola era capace di formare la sua stabile felicità rispetto alla sussistenza.

A cagione dell' antecedente carestia serpeggiavano per la Toscana in questi tempi delle malattie, che simili all' epidemiche, mietevano molte vittime. Secondo che ci narra un celebre medico a noi più prossimo (43), le febbri petecchiali sviluppatesi in alcuni palazzi signoriali, e molto più nelle misere e mal custodite casipole della plebe, furono in principio rare e sporadiche, e si suscitarono spontanee in certuni, massime poveri, che avevano lungamente

(42) Editto del dì 15 settembre 1766. Altre disposizioni nel medesimo senso furono date colle *circolari* del dì 24 del suddetto mese, e del dì 26 marzo 1767.

(43) Intendiamo alludere al — *Commentario sul morbo petecchiale dell' anno* 1817 *del dottor Gaetano Palloni*, — in cui è citata una *relazione sull' epidemia del* 1767 dei medici Hafenorhl, Collini e Targioni Tozzetti.

patito di fame e di stento, e che albergarono in ristretti e sordidi abituri. In quelle miserabili stanze naturalmente fetide e malsane, morte invèi ancora più acerbamente dopo i digiuni sofferti in sequela della replicata penuria. Particolarmente in Siena e suo territorio la mortalità fu più vistosa, come maggiori furono gli spaventi e le disperazioni prodotte dalla morìa e dalla fame. Per buona sorte però, sedevano al governo dello Stato uomini che al molto sapere accoppiavano estrema benevolenza e forte volere. La benevolenza addimostrarono colla larghezza dei sussidi elargiti ovunque l'umanità si mostrasse languente; mentre il sapere adoprarono per rintracciare efficaci rimedi onde tanta calamità non dovesse rinnovarsi in futuro (44). Anche la folla dei mendicanti accrebbe a dismisura, fino al punto che la metà e più della popolazione era ridotta a questuare, giacchè il commercio e tutte l'industrie si trovavano paralizzate. Non mancò peraltro chi proponesse al Principe di far leggi repressive contro il pauperismo, come se discacciando i poveri campagnoli dalle città, ed i forestieri dallo Stato, venissero ad aprirsi loro sorgenti di sussistenze. Queste leggi, tutto al più non fanno che confinare o allontanare la miseria dalla ricchezza. Passata la proposizione sotto gli occhi di

(44) Nelle filze 673 e 74 dell'Archivio della Reggenza esistono i rapporti officiali dei malati e morti in Siena dal gennaio all'ottobre del 1767. Le spese sanitarie occorse in questi tempi furono enormi, poichè col *bando* del dì 22 gennaio 1765 era stata imposta una nuova tassa detta *dei poderi* di 60,000 scudi annui per due anni, poscia confermata per altri bienni.

Pompeo Neri ministro filosofo di umanissimo Sovrano, gli fece in primo luogo riflettere: « Che la « questua è un incomodo necessario dei luoghi po« polati ed opulenti, perchè il povero conviene che « viva in vicinanza del ricco, giacchè questa è legge « di natura; e non può esser altrimenti (45). » Laonde non doversi, nè potersi discacciare i poveri dalle città in simili frangenti, senza offesa della carità sociale e religiosa.

« Per impedire la mendicità » riprese a dire il Neri « bisogna accrescere la sussistenza pubblica; « per accrescer questa in un governo pacifico che « non speri conquiste, non ci è altro espediente che « accrescere la ricchezza dei possessori, e dar loro « il modo di far maggiori spese, giacchè il richia« mare i possessori a fare una nuova e più uguale « divisione delle ricchezze, è un progetto restato « sempre chimerico. La ricchezza dei possidenti non « si può accrescere che per mezzo di nuovi incre« menti all' agricoltura, alla pesca, alle arti inser« vienti al commercio esterno, che sono i soli espe« dienti che portano al paese una produzione di « nuovo alimento, di nuova ricchezza, e che met« tono in grado la classe dei possessori d'accrescersi « di numero e di forze, di richiamare gli oziosi alla « classe dei giornalieri, e di poter pagare tutto quel

(45) Il Neri diceva queste cose al Principe col *voto* del dì 13 settembre 1767, che si trova nella filza 46 della Segreteria di Stato. Per illustrare un ministro potrebbe per avventura bastare questo solo scritto, in cui la scienza e l'umanità trionfano dell'ignoranza e della crudeltà.

« maggior numero d'operai che abbisogna al co-
« modo di detti possessori, al loro lusso, ed alle loro
» medesime intraprese d'agricoltura, di pesca e di
« commercio. Sicchè, tutti i provvedimenti che il
« Governo darà per dilatare e favorire i detti tre
« oggetti, saranno opportunissimi per estirpare dalla
« radice le cause della mendicità. Tutto ciò che si
« allontana dai predetti tre oggetti, si riduce ad un
« buon desiderio che non toglie mai le cause del
« male, ma che gli fa unicamente mutar luogo, figura
« ed accidenti, conservando sempre l'istesso vizio or-
« ganico. » Questo vero e profondo ragionamento produsse favorevole effetto nell'animo penetrativo del Granduca, il quale rigettata la proposta legge, tutto il pensiero rivolse a medicare il pauperismo con fomentare l'aumento delle sussistenze. Già aveva deliberato di sovvenire alla povertà mediante le mercedi retribuibili al lavoro, e di non dispensare soccorsi gratuiti se non agl'invalidi derelitti. Di qui ne procedè, che mentre imperversava la carestia sanzionasse appunto più e diversi lavori pubblici.

Il più grandioso di tutti quelli portati ad esecuzione, eccetto il tentativo di bonificare la pianura grossetana, fu la gran strada detta dell'*Abetone*, che da Pistoia traversando l'Appennino mena a Modena. Tal comunicazione formava un antico desiderio che rimonta al 1225, anno in cui i comuni di Pistoia e di Modena fecero trattato di commercio, e divisarono aprire un cammino sugli Appennini che stanno framezzo alle due città. Sotto il regime repubblicano, quanto nel principato Mediceo, varie volte ne fu ven-

tilato il piano rimasto sempre ineseguito. Nel 1698 gli Estensi invitarono Cosimo III. ad accordarsi per la costruzione di una via rotabile, che dal canto loro protrassero fino a Fanano, castello propinquo agli Appennini. Non si trattava di bigotterie, per cui quel Granduca non se ne curò. Ma Gio. Gastone nel 1732 spedì l'ingegner Fantasia all'*Abetone* per tracciare la strada pel tratto compreso nel Granducato; se non che il depauperamento dell'erario pubblico ne impedì l'esecuzione. Nel 1741 il Granduca Francesco II. ordinò alla Reggenza di riassumere il progetto, essendochè assai gli premesse aver comunicazione fra la Lombardia e la Toscana senza toccare il territorio pontificio; ma nel medesimo anno ne sospese l'esecuzione con rammarico delle popolazioni, e con rincrescimento del conte di Richecourt, il quale nonostante fece tracciare dal lorenese *Jadot* un piccolo cammino per le bestie a soma che riuscì d'insignificante utilità. Il governo pontificio avendo successivamente imposti straordinari dazi e balzelli sulle mercanzie che transitavano dalla Toscana per Bologna e Ferrara avviate oltre-po e viceversa, divenne più ancora necessaria una comunicazione che ne fosse indipendente. Furono in precedenza avanzate officiali lagnanze alla romana corte sul proposito delle tasse di transito, che soltanto produssero subdole ed evasive risposte, solito compenso di quel gabinetto per tenere a bada e seguitare intanto nei proponimenti suoi (46). Correva l'anno 1763

(46) Le notizie che riguardano la strada dell'*Abetone* le abbiamo ricavate dalle *illustrazioni* fatte dal Cantini ai due editti del 28 agosto

allorquando la Reggenza, assicurata che Roma non desisteva dalle sopraddette improntitudini, inviò sulla montagna pistoiese Anastasio Anastagi ingegnere, per convenire con Gio. Batta. Giardini speditovi dal Duca di Modena. L'Anastagi si pronunziò per la linea di Boscolungo che sbocca a Fiumalbo, mentre il Giardini era fermo nel preferire quella per la foce dell'Acquamarcia conducente a Fanano. Tal disparere mandò per le lunghe la risoluzione definitiva, intanto che la morte sopraggiunse al Granduca Francesco, onde la Reggenza si sciolse (47).

La Corte di Roma perdurava nell'adottato sistema daziario pur quando Leopoldo I incominciò a regnare: per questo motivo, e per provvedere di pane a prezzo di lavoro i poveri montagnoli nella contingenza della carestia, deliberò il Granduca di realizzare il secolare pensiero. Monsignor Arcangeli vescovo di Pescia propose, che la nuova strada sboccar dovesse nella valle della Nievole, e non a Pistoia; ma la linea da esso proposta fu rigettata dal Ximenes gesuita e matematico incaricato di simile impresa. Lieto e frettoloso s'era trasferito padre Leonardo dalla Maremma alla montagna pistoiese; e prescelta la linea detta di Boscolungo, sotto la sua sorveglianza,

1767, e dalle carte che formano il corredo del dispaccio della Reggenza al Granduca in data 25 luglio 1763 esistenti nella filza 91 dell'Archivio di detta Reggenza.

(47) Il Governo di Roma non poteva darsi pace delle controversie ecclesiastiche esistenti colla Toscana, ed ogni giorno più astiava il fiorente commercio di Livorno; in guisa che, di tanto in tanto s'abbandonava a delle puerili rabbiuzze, che in fine tornavano a suo danno.

il prefato Anastagi ed il Giardini costrussero quell' ampia e regia strada, che su plaghe scoscese, erte e dirupate principalmente ammirano i viandanti per i ponti di monumentale magnificenza traversanti la Lima ed il Sestajone. Bologna pertanto provò una notabile diminuzione di commercio; ed il gabinetto romano fu preso di stizza, senza accorgersi però, che i capricci e le indebite rappresaglie finiscono col danno di chi le commette. Un' altra strada che con quella dell'*Abetone* corrisponde fu aperta onde mettere in più comoda comunicazione Pistoia con Lucca per Serravalle (48). Intorno a Firenze vidersi sanati i terreni, e continuato il viale d'esterna circonvallazione fra le Porte di S. Gallo e il Prato; ed altri non pochi tronchi di strade in provincie diverse furono o restaurati o di nuovo costrutti, al duplice oggetto di dar lavoro ai poveri stremanti di pane, e d'apprestare maggiori e migliori veicoli all' agricoltura ed al commercio. E così la saviezza del Governo, nel mentre secondava i nobili impulsi della carità, sapeva ritrarre dalla calamitosa contingenza stupendo profitto con convertire i mali del presente in scaturigini d'utilità pel futuro.

(48) L' importare della strada dell'*Abetone* ascese a L. 2,612,895, e di quella di Serravalle a L. 1,000,882. Per supplire a tali spese fu imposta straordinaria gravezza del 3 per % sull'*Estimo del Dominio Fiorentino* da durare un biennio, siccome apparisce dall'editto 28 agosto 1767. In seguito prorogata più volte, divenne imposizione permanente in forza della legge 18 novembre 1775. Ma le nuove strade aperte regnante Leopoldo I, oltre quelle nominate, importarono ben due milioni di lire, come può riscontrarsi dettagliatamente nel suo *Rendiconto* a pag. 22 e 23.

§. 7.

Studi statistici.

I bisogni ai quali di sovente va la misera umanità sottoposta, furono sempre, e saranno ognora, gli stimoli più potenti ed efficaci per vincere la pigrizia e la spensierataggine, che rendono l'uomo poco previdente ed ostinatamente attaccato alle pratiche antiche. Le leggi annonarie toscane erano pessime; ma perchè antiche e generalmente osservate, erano dai più, anzi quasi da tutti considerate provvide e buone, sebbene la loro sospensione nel 1764 avesse prodotta la salvezza del desolato paese. E similmente accadde nella seconda carestia, della quale abbiamo testè parlato. Venne quindi risoluto nel gabinetto del Principe di cambiare totalmente la legislazione economica, nonostante che le moltitudini ne udissero con fremito l'annunzio. Al Bandini spetta l'originalità dell'idea; al Neri la pratica dimostrazione; a Leopoldo I il vanto di averla convertita in legge providenziale. Ma prima di porre la mano in cosa di tanta importanza faceva d'uopo conoscere a fondo le condizioni del paese in tuti i suoi rapporti industriali, agricoli e commerciali, e d'investigare le forze produttive del medesimo, per poi adottare le misure più idonee ed efficaci a farlo risorgere. Con questo spirito fu creata una speciale deputazione composta dei senatori Gio. Batta Uguccioni, e Gio. Federighi, di Antonio Serristori, Francesco Gianni,

Filippo Neri, Giuseppe Gavard, preseduta da Francesco Pecci direttore delle Finanze, e con a Segretario Angelo Tavanti (49). « L'oggetto dei lavori di « questa Deputazione, notò un valentuomo, consisteva « nel presentare al Granduca con precisione e sto- « rica fedeltà lo stato di fatto dell'agricoltura, e di « tutte le arti del commercio interno ed esterno; « degli ostacoli al loro progresso; degli aiuti neces- « sari al loro incremento; delle consumazioni spe- « ciali di generi nostri e stranieri; degli avanzi delle « derrate toscane al consumo ordinario; del transito « per la Toscana delle merci forestiere; del numero « delle persone esercenti l'agricoltura o addette alle « speciali arti o industrie non agrarie; ed infine dei « capitali in circolazione a sostegno delle arti e del « commercio (50). » Se noi riguardiamo all'epoca in cui fu fatto questo passo, non lo ritroviamo soltanto singolare e gigantesco, ma sivvero un'emanazione del genio della statistica. E senza di questo non sarebbero state le grandi riforme economiche posteriori; o se state, non ugualmente giuste, sicure e feconde di prosperità materiale alla Toscana, e di magistrale esempio ai popoli colti.

Penetrata la Deputazione antedetta dell'oggetto a cui era richiamata dal Principe, e di continuo stimolata dalla sua attività, che ogni settimana voleva i rapporti de' di lei lavori, col mezzo dei

(49) Motuproprio 25 novembre 1766.

(50) Vedasi la nota 11 dell'*Elogio di Domenico Nelli-Ciani* scritto dall'avv. A. Paolini inserito nel tomo IX degli *Atti* dei Georgofili, anno 1835.

vescovi si rivolse ai parrochi, acciocchè si prestassero all'esatta raccolta dei dati che aveva d'uopo. Il senator Rucellai formulò le istruzioni e module per agevolare loro l'incarico, e per appagare le plausibili brame del Governo (51). Conveniva far comprendere alla generalità il vero scopo delle ricerche, poichè la credula ignoranza dei volgari facilmente s'allarma quando vede i governi voltati a conoscere gl'interessi dei privati. Il censimento della popolazione altre volte eseguito dagli stessi parrochi, se da una parte aveva assuefatti i Toscani ad esser indifferenti a siffatte enumerazioni, potevano dall'altra diventargli di leggieri odiose, se accorti si fossero, che ora avevano in mira oggetti statistici. Imperocchè, in dette istruzioni fu avvertito: « Procureranno i « parrochi d'insinuare colla loro prudenza ai respet- « tivi popolani, che tutte queste ricerche non sono, « nè debbono essere giammai dirette ad altro fine, « che a mettere in grado il nostro Sovrano di poter « fare colla sua paterna clemenza quei regolamenti « che stimerà più opportuni per beneficare i suoi fe- « delissimi sudditi; e perciò quanto più complete ed « esatte saranno queste notizie, tanto maggiore sarà « il vantaggio che da esse potrà ricavarne l'univer- « sale dello Stato, al cui bene ognuno è tenuto di « contribuire in quanto è possibile. » E per ottenere il desiderato intento fu ordinato ai *cancellieri comunali* di coadiuvare i parrochi nella laboriosa opera-

(51) Nel febbraio di questo anno 1767 furono circolate le istruzioni e module a stampa che dovevano servire a tale operazione.

zione, la quale doveva servire di base ad un nuovo sistema economico-governativo (52). Non crediamo che possa riuscire inutile, nè affatto discaro il gettare adesso un rapido sguardo sulle diverse operazioni statistico-censuarie eseguite in varie epoche dai Fiorentini nei trascorsi tempi, onde formare la capitazione, e conoscere ancora del possesso e dell'industria nazionale.

I più antichi nostri cronisti ci assicurano, che sin dal principiare del secolo XIII praticavasi registrare molte delle cose inservienti alla consumazione umana; che tenevasi nota delle produzioni industriali e manifatturiere, e dei morti e dei nati per avere il censo dei viventi in città, e ciò a cura degli ufficiali del Comune. Ma quei registri perirono nell'incendio promosso da popolare sollevazione nel 1343. Nondimeno, se seguitiamo il Villani, la popolazione di Firenze nel 1280 sappiamo che ascendeva a 90,000 anime; se non che ci sembra desunta da un dato incerto e fallace, cioè dal consumo delle granaglie in città. E la fallacia di questo dato si rende di leggieri manifesta riflettendo, che il medesimo cronista afferma esser in detto anno morte di peste 80,000 persone, mentre nel 1340 egli fa ascendere la popolazione a 120,000 abitanti. In soli 60 anni non è possibile così vistoso aumento, ammeno che non voglia supporsi l'arrivo di gente forestiera, da nessun istorico accennata; laonde o sono sbagliate le prime o la seconda cifra. È più probabile che l'er-

(52) *Circolare* del dì 9 marzo 1767.

rore stia nelle prime che nella seconda, essendochè in questa convengono pure il cronista Morelli e l'istorico Machiavelli (53). Nel 1350 furon rifatti i libri censuari di tutto il *Dominio Fiorentino*, colla indicazione delle strade, piazze e case della città, e colla nota dei capi di famiglia. Attesa la pestilenza del 1348, quella tanto pateticamente descritta dal Boccaccio, fu trovato che gli abitanti di Firenze erano scemati fino a 54,590. Arrivati al 1427, anno famoso per la legge del *catasto*, approvata dalla Repubblica e difesa da messer Gio. de' Medici, venne intrapreso un nuovo censo della popolazione fatto per nome, età, professione e ricchezza. Ogni capo di famiglia fu obbligato dalla legge a denunziare i suoi averi mobili ed immobili, e ad esporre il proprio stato attivo e passivo, all'oggetto che il Comune potesse devenire alla tassazione dei capitali, deliberata insieme colla gravezza che colpiva l'*estimo* (54). Quindi potè esser compilata una statistica esatta, che

(53) È da osservarsi che il Machiavelli desume il suo calcolo dalla rassegna degli uomini atti alle armi; ma in quei tempi pieni di tumulti, d'energia e di virtù patrie, ogni cittadino non cadente dagli anni o infermo, gloriavasi esser ascritto alle compagnie della gente d'arme, per poterle impugnare tutte volte che la patria fosse stata in pericolo.

(54) Dalle *portate* originali che tuttora si conservano nell'Archivio detto delle *Decime Granducali* apparisce, che ogni capo di famiglia denunziò, oltre il numero e la condizione dei componenti la medesima, i beni stabili, i bestiami, i crediti e debiti, i capitali impiegati nei traffici, le corresponsioni ed obblighi fissi di fronte ai terzi, e le macchine opificiarie che possedeva. Nella statistica generale del *Dominio* classificata per parrocchie, fu anco tenuto conto dei nuovi venuti e dei popolani partiti.

sebbene fosse ordinato ripetersi ogni tre anni, abbiamo motivo di credere, che almeno in parte, andasse in disuso. Trovammo ricordanze che gli abitatori di Firenze fossero allora ridotti a soli 37,225, numero incredibile, se vogliasi prendere a considerare la quantità grande degli artieri dedicati alle manifatture che tanto fiorivano, fino al punto da esser impiegati 30,000 operai nelle sole fabbriche dei Medici, siccome più accreditati storici asseriscono. Nella testè riportata cifra è probabile che figurino i soli cittadini ammessi al godimento delle cariche pubbliche, ossia i componenti le famiglie ascritte alle corporazioni delle arti, e quelle che pagavano le gravezze. Nel 1470 troviamo la popolazione cresciuta a 40,523 anime; intorno a che milita la medesima osservazione fatta di sopra, la quale tanto più vien corroborata dal sapersi, che le case della città erano 9051 (55).

Ma il più esatto e preciso computo della popolazione di Firenze e di tutto lo Stato è quello fatto per ordine di Cosimo I nel 1550. La capitale aveva 26,938 maschi, e 32,619 femmine, in tutto 59,557 abitanti (56). Questo censo pare che fosse ripetuto sei volte sotto la dominazione Medicea; ma per amore

(55) Le notizie fin qui riferite son ricavate da delle *memorie censuarie* compilate da anonimo autore nel 1810, le quali esistono nell'Archivio delle *Riformagioni*.

(56) Il *censo* della città di Firenze ordinato dal Duca Cosimo fu eseguito da Antonio di Filippo Gianetti, *alias del Mucione*, nel 1551, ma appella al 1550, ed è così diviso: — maschi tra grandi e piccoli 24,161; donne tra grandi e piccole 26,471; servitori 2777; serve 6148. I *fuochi* erano 9556. L'originale esiste nelle *Riformagioni*, sezione II, al N.° 443 fra le carte provenienti dal *Monte Comune*.

di brevità omettiamo parlarne, come non ci occuperemo delle variazioni subìte dalla popolazione del Granducato regnante Francesco II; avvegnachè nel documento num. XXXVII dell'*Appendice* al primo tomo, ne abbiamo già date sommarie indicazioni. Ci duole però che la nostre diligenze e premure non siano arrivate a scoprire i resultati generali che la sopraddetta Deputazione statistico-censuaria dee aver ottenuto dalle preordinate investigazioni. Sarebbe questo un documento preziosissimo per l'istoria nostra, quanto onorevole al Governo Leopoldino ed a' suoi collaboratori. La scienza economica applicata all'arte di governare gli stati, siamo di parere, che ritrarre ne potrebbe utilissimi insegnamenti, come noi avremmo potuto assai meglio illustrare le celebri leggi che donarono la libertà al commercio ed all'industria nazionale. Ma per non defraudare gli studiosi di quanto ci è venuto fatto raccogliere su tale argomento, offriamo loro un *saggio* nel dettagliato *prospetto delle occupazioni nella città di Firenze*, quali erano appunto in detto anno 1766, (57). Da questo *saggio* parziale è facile accorgersi lo interesse che presenterebbe il *quadro generale*, attesi i confronti

(57) Tal *prospetto*, che colle *memorie censuarie* già citate nella *nota* 55 esiste nell'*Archivio delle Riformagioni*, può esaminarsi in tutte le sue particolarità nell'*appendice* al N.° V. La popolazione totale nel 1765 ascendeva a 945,063, conforme può riscontrarsi nel *documento* XXXVII dell'*appendice* antecedente. Il cav. A. Zuccagni-Orlandini rese già pubblico il detto *prospetto* nel tomo I della *Statistica del Granducato*; ma poichè abbiamo riscontrato esser mancante di alcune parti che debbono collegarsi col *prospetto generale*, lo riproduciamo nella sua integrità.

e le deduzioni che verrebbero ad istituirsi non solamente rispetto alla Toscana, ma nei rapporti della scienza universale. Se la sorte però ci guidasse a rinvenirlo prima che i futuri libri di questa storia veggano la luce, saremo ben lieti di farne dono ai benevoli lettori. Intanto noteremo che la popolazione di Firenze nel predetto anno ascendente a 78,635 abitanti, venne distinta in due grandi categorie, cioè degli *occupati* e dei *disoccupati*. Nella prima furono compresi 4428 individui d' ambo i sessi addetti alla Chiesa: 2962 fra militari ed impiegati civili stipendiati: 1360 nelle arti liberali: 812 nella coltura dei terreni (58): 25,570 esercitati nelle manifatture esistenti in città: 2507 nei traffici: 10,013 dedicati ad uffici diversi in servizio di particolari, 8569 dei quali con stipendio, e 1854 gratuitamente. La categoria dei *disoccupati* ammontò a 32,973 quasi tutti benestanti, poichè soli 761 trovavansi in bisogno di mendicare.

Non ci fermeremo qui a parlare degli artieri e manifattori, dei quali terremo più opportunamente proposito quando esporremo la legge che i corpi delle arti ed i respettivi statuti soppresse. Osserveremo però, che il numero della gente di Chiesa era veramente strabocchevole; essendochè 2134 monache e 917 tra monaci e frati, assorbivano la maggior parte del patrimonio ecclesiastico a carico del clero

(58) Questi sono i lavoratori del suolo non fabbricato, compreso dentro il cerchio delle mura urbane, i coltivatori dei giardini di piacere, ed alcuni contadini suburbani.

secolare ascendente a 1377 individui. Laonde rimane evidentemente dimostrato quanto altrove enunciammo, cioè che il dovizioso *clero contemplativo* pregiudicava a quello *operativo* mal provvisto e negletto. La somma dei pubblici stipendiati ne sembra assai tenue, essendo formata da soli 1627 militari, e 1335 funzionari civili, nonostante che la farragine degli uffici e tribunali in allora esistenti fosse immensa. Il lusso degl' impiegati posteriormente introdotto nei dipartimenti amministrativi e giudiciari, sì per la quantità delle persone che delle provvisioni, osta colla modicità resultante dal suddivisato *prospetto.* Tenuissima poi comparisce la cifra degli esercenti *arti liberali*, avvegnachè non più di 1360 fossero tra architetti, ingegneri, scultori, stimatori, pittori, disegnatori d' ambo i sessi, incisori vari, avvocati, procuratori, notari, scritturali, copisti, medici, chirurghi, maestri di vario genere, e suonatori diversi. Pure i trafficanti erano in piccolissimo numero, indubitata prova dello scaduto commercio. Stavano però in quella vece le molte migliaia di *disoccupati* e dei *servi* ad essi addetti per renderne più molle e fastosa l'inerzia fisica e morale. Qual degradante cangiamento è mai questo di un popolo che aveva saputo esser grande quando le sue leggi, e più i suoi costumi, obbligavano ogni cittadino ad esercitare un' arte o un traffico per godere i diritti della cittadinanza, ed i sommi onori della Repubblica! L'operosità individuale in quella età schiudeva la via ai maestrati del Comune, il quale ai soli benemerenti accordava le insegne equestri, purchè fossero fab-

bricanti o mercanti, e mai le compartì agli antichi nobili, ed a chi aveva l' unico vanto nella ricchezza. La turba dei codardi declami pure a sua posta contro quella età che produsse Farinata, Giano della Bella, Arnolfo, Dante, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Brunellesco, Donatello, Niccolò da Uzzano, Pier Capponi, Leonardo da Vinci, Machiavelli, Michelangelo e mille altri eccelsi cittadini,

« *Alla cui fama è angusto il mondo.* »

Quella turba irosa osa pronunziare il sacro nome di Galileo: — sì Galileo, figlio di se stesso, che per riverenza pose la memoria dei Medici sulle celesti costellazioni, per esser poi da essi abbandonato ai furori del S. Officio. — Ma poichè non siamo potuti pervenire a conoscere il *quadro generale* della statistica del Granducato di detto anno 1766, omettiamo qui ogni ulteriore disquisizione, e riprendiamo il filo degli avvenimenti.

§. 8.

Leggi annonarie e libertà di Commercio.

La carriera legislativa del primo Leopoldo segna ora il passo cardinale ai grandi miglioramenti economici gradualmente introdotti in Toscana; e nel tempo stesso si fa ad annunziare al mondo un gran principio scientifico ridotto alla pratica di governo. Lo illustre quanto modesto arcidiacono Bandini aveva mostrato e raccomandato questo principio molti anni

addietro, ma la difficoltà delle circostanze lo aveva ristretto alla cognizione del gabinetto granducale. Il Neri prese a professarlo sin da quando il Bandini gliene fece comunicazione, ed ebbe la destrezza di insinuarlo al giovane Granduca nel momento che più addolorato si mostrava dei patimenti cagionati dalla carestia, e che più forte sentiva il desiderio d'impedirne la rinnovazione. Per due volte furono sospesi gli antichi e funesti regolamenti annonari, ed in ambedue le occasioni rimase la Toscana approvvisionata coi cereali forestieri affluiti ad alleviare l'interna penuria. La libertà conceduta temporaneamente al commercio dei medesimi fu l'unica e semplice cagione dell'istantanea affluenza. Facile n'era la logica deduzione; ed il Granduca fu sollecito di pubblicare quello editto, che il suddetto principio Bandiniano rispetto alla libera commerciabilità dei grani, addusse in legge fondamentale dello Stato. Ma pochissimi accolsero con buon viso simil legge, che anzi dai più ebbe biasimi e maledizioni senza fine. Gl'ignoranti crederono andare incontro a morte per fame, sebbene le recenti esperienze provassero il contrario: i monopolisti ed i patentati deploravano in cuore la perdita dei lucri resultanti dai privilegi cui erano in possesso. Quindi la contrarietà fu generale, e la voce dei pochi uomini veramente saggi ed illuminati restò soffocata dagli schiamazzi degli scioli faccendoni, soliti mettersi sempre innanzi alle pubbliche bisogne per dominarle e guastarle. A nulla giovava il dire, che la libera esportazione dei grani avrebbe fomentato l'aumento di produzione mediante il dissodamento dei

terreni incolti, per cui il consumo interno non avrebbe risentito alcun danno, siccome la Maremma ne offriva un chiaro esempio dopo la *libera tratta* già menzionata al §. 9 del cap. III, lib. II. Ed a nulla parimente giovava l'additare i freschi e salutari effetti apportati dalla libera introduzione del frumento forestiero in supplenza alle scarse raccolte. I contrari declamavano a tutta possa, ed i popoli s'infiammavano; ma la voce degli scioli declamatori qualunque siansi, dura poco, ed a similitudine dell'eco muore, mentre la vera scienza ed il sodo sapere, tardi sì, ma pur trionfano alfine. Il Governo frattanto fu irremovibile, e per quanto vive fossero le querele, le supplicazioni, ed anche i popolari commovimenti suscitati ad arte, non si lasciò scuotere e procedè innanzi.

Pompeo Neri zelantissimo promotore del mutamento ebbe a sostenerne la discussione in contraditorio a quelli che l'avversavano, e n'uscì vittorioso (59). Saremmo posti nel caso d'allargar troppo il nostro tema se prendessimo ad analizzare tutte le ragioni che consigliarono la legge promulgata il dì 18 settembre del corrente anno, anco perchè prima d'ora, e più opportunamente ciò facessimo (60). Noteremo

(59) Nell'appendice ai *Provvedimenti annonari* del cav. Gio. Fabbroni merita di esser letta la dotta *memoria* composta dal Neri a difesa della sua proposizione.

(60) Intendiamo alludere al nostro *Manuale*, che non per vanità citiamo, ma per non ripetere quanto altra volta dicemmo sopra a questo argomento Ci facciamo pregio però di raccomandare sul medesimo tema i due libri del chiar. avv. Aldobrando Paolini sulla — *Legittima libertà del Commercio*, — opera mancante del terzo che mai vide la luce.

peraltro come il Granduca s' avanzasse cauto agli ultimi termini della libertà commerciale in questo essenzialissimo ramo della pubblica economia. Col prefato editto restò fissato il limite dei prezzi, al di là dei quali veniva permessa l' introduzione e l' estrazione delle granaglie dal Granducato; fu data piena libertà al trasporto delle vettovaglie da una provincia all' altra nell' interno, e abolite le tasse e privative imposte per la fabbricazione e vendita del pane. Quattro anni dopo fu tolta la gabella o dazio d' introduzione sui cereali che dall' estero entravano nel Granducato qualunque ne fosse il prezzo (61). Ma le vedute del Governo trovavano ad ogni passo inciampi anco per parte di quelli ai quali incombeva preciso dovere di secondarle, vale a dire, degl' impiegati subalterni, i quali per via di cavilli e pretesti studiavansi, in disprezzo di quello, di favorire i desideri nascenti dagli errori popolari (62). Poche ma risentite parole dette dal Granduca all' *Auditor Fiscale* capo della polizia valsero a mettere un termine alle scandalose scene che i detti funzionari provocavano. E le contrarietà non s' elevarono soltanto da questa parte; ma reputatissimi uomini di scienza insorgevano pure a combattere il principio dell' assoluta libertà del commercio dei grani. Il conte Gian Rinaldo Carli scriveva su tal proposito un' epistola al Neri, opponendo inge-

(61) Motuproprio del 25 febbraio 1771.

(62) La *Circolare* del 18 agosto 1772 svela questa cancrena; ed in verità il malore era grandissimo, perchè i giusdicenti per mezzo dei *birri* ed altri loro agenti segreti, erano i fomentatori degli ammutinamenti che spesso insorgevano sui pubblici mercati.

gnose sì ma erronee obiezioni all'illimitata libertà, ed il commercio dei grani avrebbe voluto ridurre ad un semplice affare amministrativo (63). Sbagliava il Carli, per altri titoli economista stimabilissimo, poichè la piena libertà del detto commercio, forma uno dei più gelosi fondamenti delle teoriche sul libero scambio. Se il Neri rispondesse a quella epistola nol sappiamo; ed in verità bastava inviargli la detta *memoria* edita dal Fabbroni per guadagnare la palma, alle ragioni della quale interamente ci riportiamo.

Tutte queste contrarietà e discussioni peraltro servirono ad infervorare sempre più Leopoldo I nell'intrapresa via; come infatti ne diede luminosissima prova coll'editto consacrato al perfezionamento del commercio dei grani (64). Colle memorabili parole che seguono, non mai abbastanza ripetute, rivolgevasi il legislatore ai popoli: « Avendo noi con altri « editti stabilita la libertà del commercio interno ed « esterno dei grani, biade ed altri generi frumen- « tari, e della fabbricazione e vendita del pane, come « il più efficace mezzo di promovere ed accrescere « l'agricoltura, origine e fondamento di tutte le classi « del popolo, di assicurare la sussistenza dei nostri « sudditi, mediante la concorrenza dei venditori e « compratori; ed avendo ormai anco l'esperienza fatto « conoscere, che quanto insufficienti, anzi dannosi « sono riusciti in addietro i regolamenti e le previ- « denze dei Magistrati, altrettanto è stata salutare anco

(63) L'epistola citata scritta il dì 2 settembre 1771, è inserita nel tomo XIV degli *Economisti Italiani.*

(64) Porta questo editto la data del dì 24 agosto 1775.

« negli ultimi anni d'infelici raccolte, la libertà da
« noi stabilita in questo genere. Ci siamo determinati
« pertanto d'abolire e sopprimere la Congregazione
« dell'Annona, e tutte le altre Magistrature a tal uopo
« create nei passati tempi etc. (65). » Così finì ogni residuo di vincoli in Toscana rispetto al commercio delle granaglie, che colle apparenze della protezione lo avevano anzi tiranneggiato per lunga età, e molte volte gettato il paese nelle più disperate angustie. Così l'agricoltura nazionale ricevette un possente impulso a sorgere, siccome in realtà progredì vistosissimamente; e così disparvero le carestie. Questo fu il trionfo compiuto e solenne riportato dal gran principio formulato pel primo dall'economista senese, 14 anni dopo la sua morte, principio che quantunque santissimo aveva procurato l'epiteto di folle e di pazzo all'ottimo Arcidiacono per parte di ministri ignorantissimi, oggigiorno rammentati soltanto per dileggio. Il Neri principalissimo cooperatore di sì bel trionfo ottenne quell'ineffabile guiderdone che altamente ambiscono le anime elevate, cioè di vedere coronati i loro sforzi coll'avanzamento del benessere sociale. A sommo onore di Leopoldo I riferiremo una tradizione appoggiata ad un fatto. Avvenuta la divulgazione dell'ultimo prefato editto, vuolsi che il Granduca dicesse al Neri: *l'opera sul commercio dei grani è compita; il pubblico ed i po-*

(65) La Congregazione dell'*Annona* era stata creata dal Granduca medesimo coll'editto del 29 ottobre 1768 sulle rovine degli antichi *abbondanzieri*, che facevano l'ufficio d'*affamare*, e ciò per procedere grado a grado a quella totale libertà sempre pericolosa se conceduta tutta ad un tratto.

steri sappiano a chi renderne pel primo le grazie; la scrittura del Bandini sia stampata a nostre spese (66). I lettori decidano se il merito maggiore s' appartenga all' inclito Arcidiacono, o al Monarca magnanimo.

Ma non pertanto andarono affatto in dileguo le contrarietà; l' errore si nascose finchè Leopoldo I rimase in Toscana; ma subito che se ne allontanò, i pregiudizi ricomparvero animati d' insensato furore, conforme anderemo narrando nei futuri libri. Gli errori ereditati dai padri non se ne vanno che col rinnovarsi delle generazioni educate con massime migliori. E coloro che gli professano sono poi accortissimi nel saper profittare delle occasioni e dei falli degli avversari per esercitare reazioni, come accadde nel caso in discorso. La gente dabbene additava con compiacenza le lande già incolte ora coltivate e fiorenti; mostrava le case rurali accresciute di numero e di comodità per gli aumentati agricoltori; segnalava il pauperismo quasi scomparso; il furto reso rarissimo, e la carestia divenuta insensibile anche nelle annate di scarse raccolte. Non si potevano impugnare tali fatti, ma ad altre cause s' attribuivano. Non mancarono tampoco personaggi dottissimi e chiari, che a cagione di particolare riverenza non nominiamo, i quali lasciassero scritto, che tutto ciò

(66) Per il corso di quasi 40 anni rimase la preziosa scrittura inedita, essendochè non comparisse alla luce prima del 1775 pei tipi della *Stamperia Granducale*, per cui acquista credibilità la surriferita tradizione. La celebre opera del Galiani sul commercio dei grani, se fu stampata prima, fu scritta certamente dopo, poichè il Bandini presentava il suo *Discorso* al Granduca Francesco II nel 1739, epoca in cui il brillantissimo scrittore napolitano aveva soli 11 anni d' età.

dipendeva dal danaro che altrimenti non veniva spedito a Vienna. É verissimo che dopo la somma di cui abbiamo fatto cenno di sopra, cessarono le spedizioni pecuniarie, ma il paese a quell' epoca era totalmente esausto. Chi richiamò il danaro in Toscana se non lo spezzamento dei vincoli che inceppavano il commercio in generale? Chi favorì l' agricoltura se non l' abolizione degli ostacoli che impedivano la contrattazione delle terre, e che incatenavano la libera vendita dei loro prodotti? Sotto il principato Mediceo non si estraeva danaro dal Granducato per detto titolo; nullameno l' agricoltura languiva ogni giorno più, ed il commercio s' era quasi spento, giacchè la causa discendeva dalla pessima legislazione economica. Un guaio terribile era sopravvenuto regnante Francesco II ad aggravare le condizioni del paese colla concessione in appalto delle pubbliche rendite, guaio che adesso formava una barriera incompatibile colla libertà d' azione occorrente ai principi riformatori.

CAPITOLO II.

SOMMARIO

§. 1. Abolizione dell'Appalto delle Finanze. — 2. Morte di Clemente XIII., ed elezione di Ganganelli al pontificato. — 3. Nuova prammatica sulle Manimorte. — 4. Polizia Ecclesiastica. — 5. Soppressione dei tribunali delle Arti, e formazione della Camera di Commercio. — 6. Bonificamento della Val-di-Chiana. — 7. Provvedimenti a favore dell' Agricoltura. — 8. Ordini relativi al Debito Pubblico.

§. 1.

Abolizione dell' Appalto delle Finanze.

I mutamenti già operati nelle massime e nel sistema economico rispetto al commercio dei grani, e tutti quelli che volevansi operare relativamente alle industrie in generale, andavano di fronte ad urtare nello scoglio che presentava l' appalto delle Finanze. Con note di biasimo raccontammo questa improvvidenza suggerita da imperiose circostanze.

e fomentata da ingordi usurai al Granduca predecessore (1). Importava ora rescindere in tronco il contratto, siccome n'era riserbata facoltà al sovrano: imperciocchè, Leopoldo, con un tratto di penna liberò lo Stato dall'inciampo che più contrariava le migliorie che aveva in animo di promulgare a vantaggio dei dilaniati popoli, e della stessa Finanza (2). Da quell'epoca in poi l'entrate erariali sono state amministrate per conto diretto dello Stato; e così andarono a cessare le vessazioni usate dagli appaltatori, che infinito malcontento avevano ingenerato. Le popolazioni ne rimasero oltremodo soddisfatte, e la stima e l'affetto pel Principe crebbero al segno da diventar ben presto il sovrano più popolare e celebrato d'Italia. Anche le avversioni di molti renitenti alle leggi annonarie infiacchirono o caddero totalmente in sequela di simigliante graditissima risoluzione; e la parola *libertà*, come suona nel senso civile, incominciò allora a sentirsi pronunziare senza timori e critiche da un numero ragguardevole di persone che in addietro l'avevano in aborrimento. I vantaggi resultati da sì lodevole misura li anderemo svolgendo nel processo di questi libri: intanto avviseremo, che fu d'uopo creare uno speciale dicastero, che sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze presedesse alla direzione ed

(1) Vedi §. 6., cap. IV, lib. II. del tomo I di questa Storia.

(2) Col motuproprio del 26 agosto 1767 restò disdetto l'Appalto cessato di fatto col cadere dell'anno medesimo, nonostante che il contratto scadesse alla fine del 1771. L'annuo canone ascendeva a lire 6,286,133. Per tal rescissione ottennero però gli appaltatori congrua indennità.

esazione delle rendite indirette redente dall'appalto (3). La *Camera Granducale*, tribunale comparso insieme con gli appaltatori per decidere delle cause che potevano insorgere fra essi ed i contribuenti, non andò subito a cessare, ma rimase anzi a far numero nella folta selva dei tanti Uffici e Magistrati che stavano ad imbarazzare l'andamento regolare e spedito della cosa pubblica. Ciò forse dipese dalle diverse attribuzioni, che dopo la istituzione erano state a detta Camera conferite; la sua esistenza però non fu di lunga durata (4).

§. 2.

Morte di Clemente XIII, ed elezione di Ganganelli al pontificato.

La notte del dì 2 al 3 di febbraio del 1769 rese l'anima al Creatore Carlo Rezzonico, che col nome di Clemente XIII fu papa per lo spazio di anni 10, mesi 6 e giorni 26. Oppresso dall'età, dal peso inerente alla tiara, e dalle affannose brighe che s'attirò dilungandosi troppo dalle orme segnate dall'ultimo suo predecessore, virtuoso e pio quanto

(3) Vuolsi qui alludere all'*Amministrazione Generale delle Regie Rendite* affidata a tre deputati, cioè, a Giuseppe Gavard savoiardo, Niccolò Siminetti ed Antonio Serristori, uno dei passati appaltatori.

(4) La *Camera Granducale* fu soppressa nel 1777, e le poche ingerenze che le erano restate, furono conferite all'*Auditore delle Regalie e Possessioni*, magistrato che odiernamente tampoco esiste.

i pontefici del cristianesimo antico, prudente e mansueto quanto i nuovi tempi esigevano, vacò Clemente all' Apostolica Cattedra, lasciandola da ogni banda attorniata da bollenti umori minaccianti convertirsi in fiere procelle. Ebbe anch' esso virtù non poche, ma gli mancò quella essenzialissima per un superiore ecclesiastico di saper infondere l' amore della pace e della carità reciproca nei petti umani, e di guidare a concordia i figli spirituali. L' immoderata dilezione che portava alla *Società* che temerariamente da *Gesù* s' appella, *Società* che dalle massime cardinali da Gesù nel Vangelo insegnate ognora più disertava, *Società* salita in odio ai re ed ai popoli, tal dilezione lo trascinò in guai ed ambascie, che potevano riuscire fatali alla Chiesa, se improvvisamente non avesse finito di vivere. Il giorno 3 del suddetto mese di febbrajo dovevano i cardinali ragunarsi in concistoro, ove fama corse che sarebbe stata pronunziata la soppressione della gran Compagnia; avvegnachè il Papa, suo malgrado, non potesse altrimenti reggere alle pressature che principi potentissimi gliene facevano, ed ecclesiastici segnalati per dottrina e pietà con calore gli raccomandavano. In quel medesimo giorno egli era freddo cadavere in Vaticano (5). I Gesuiti sommessamente dissero ai loro devoti, che Iddio negl' imprescrutabili suoi decreti lo aveva tratto a se per ricompensarlo dell' amore ad essi portato: i credenzoni

(5) L' immortale Canova effigiò il decimoterzo Clemente in modo che ancor par vivo sul bellissimo sarcofago ad esso inalzato nel maggior tempio dell' orbe. L' osservatore che si fa attentamente a contemplare la portentosa testa del pontefice, vi scorge un vero così

sel crederono come se fosse stato articolo di fede. Gli avversari all' opposto sparsero, che i Loioliti non fossero estranei al suo improvviso morire. L'Eterno solo sa il vero: ma certo è, che nelle pagine della Storia stanno registrate altre scelleraggini, nelle quali vari padri gesuiti figurano colle mani intinte nel sangue. I principj da essi professati circa al regicidio, ne accrescono i sospetti. Torti immensi loro addebitarono i filosofi, che giustificare non potevano, e che nessuno potrà mai imprendere a scusare senza incorrere irremissibilmente nella taccia di uomo falso, corrotto ed ipocrita. Colle repubbliche di Genova e di Venezia (sebbene Rezzonico veneziano fosse), e coi re di Portogallo, di Spagna, Francia e Napoli, e col duca di Parma, appiccò controversie clamorosissime papa Clemente XIII, che di per se troppo tenace delle prerogative romanesche, era poi fatto in esse ostinatissimo dalla natura risentita ed aspra del cardinal Torrigiani suo segretario di stato. Tenne alto contegno anche con Casa d'Austria, ma non ne venne mai alle rotte, nonostante che per gli affari ecclesiastici risguardanti la Toscana, più volte al punto vi ci si mettesse. E ciò vuolsi più ascrivere alla prudente fermezza di Francesco imperator-granduca, alla pietà di Maria Teresa, ed al senno dei ministeri loro, che alle qualità del gabinetto romano.

animato, che è costretto ad esclamare, *aver l' arte superata sua possa*, tanta è la vita che lo artefice insigne seppe infondere in quella statua atteggiata alla preghiera, la quale senza dubbio formerà la meraviglia di tutte l' età.

L'inaspettato annunzio della morte di Clemente fece sull' istante risolvere i due giovani fratelli Austriaci, Giuseppe e Leopoldo, di visitare la sede del cattolicismo, l'antica capitale del mondo, la residenza dei Cesari, in tempo appunto che il seggio di Piero mancava del gran pastore. Il dì 6 marzo arrivò in Roma il Granduca; nel dì 15 vi giunse l'Imperatore. Questa comparsa produsse meraviglia in molti, e particolarmente indusse sorpresa nel sospettoso collegio dei cardinali adunati in conclave per l'elezione del futuro papa. Feste, luminare, onoranze d'ogni specie ordinarono gli eminentissimi che agli ospiti augusti fossero rese; le quali splendidissime riuscirono, ed in ciò furono largamente assecondati dalla nobiltà e borghesia romana. Alle magnificenze e pompe di città avvezza a veder le cose fatte con imponenti formalità, contrastava la semplicità filosofica dei due principi, i quali senza sdegnare un fasto che col fatto disapprovavano, alle ceremonie ed agli sfarzi mostravansi di gran lunga superiori per la squisitezza delle gentili maniere, e più per lo interesse ed intelligenza che ponevano nell' osservare le bellezze degli stupendi monumenti, e dei capidopera che Roma rendono città unica al mondo. Le porte del Conclave vennero ad essi aperte, e Cesare ai cardinali congregati favellava eleggessero pontefice qual era stato lo insigne Lambertini (6). Il cielo volle che il savio consiglio non andasse a vuoto, onde ne uscì papa fra Lorenzo Ganganelli. Ma prima che ciò accadesse, il

(6) Ciò narra il Botta nel libro 48. della *Storia d'Italia in continuazione al Guicciardini*. Ivi riferisce ancora i donativi consistenti in

Granduca se ne tornò da Roma a Firenze, e l'Imperatore fatta una breve visita alla sorella regina di Napoli, pur esso in Toscana se ne venne. Imperciocchè, la elezione del nuovo pontefice, siccome in se racchiudeva la combattuta esistenza o la morte dell'Ordine Ignaziano, fu protratta sino al dì 18 del mese di maggio, giacchè i due partiti che dividevano i cardinali vollero prima far prova di proprie forze per prevalere; ma quando videro esser l'assoluta prevalenza non che difficile impossibile, si decisero portare i voti sulla testa di uno fin allora neutrale. Così la dignità pontificia andò conferita ad un umile Francescano, umilmente nato in S. Arcangelo, grossa terra vicino a Rimini.

Chiaro nome riscuoteva Ganganelli allorachè ascese al soglio papale; sia che come frate nel chiostro prendasi a riguardare; sia che come impiegato in uffici rilevantissimi nella romana curia lo seguitiamo; sia che come cardinale vogliasi considerare: essendochè in questi diversi stati sempre si diportasse da uomo retto, integro, illibato, savio, circospetto, e di peregrina e solida dottrina e carità doviziosamente ripieno. La sua elezione fu causa d'universale ed estrema gioia nella Chiesa, alla quale seppe ben presto ridonare quella tranquillità che aveva in molte

robe mangiative presentate al Granduca in nome del sacro Collegio; ne abbiamo tralasciata la descrizione, come di particolarità estranea al nostro intendimento. Quelli che bramano conoscere minutamente il *diario* di Leopoldo I, possono rivolgersi alle *Memorie di Modesto Rastrelli* stampate nel 1792, anno di sua morte, lavoro nel suo genere accuratissimo.

parti perduta. La scelta a suo primo ministro del cardinal Pallavicino, personaggio accetto ai potentati che più si dolevano dell' antecedente pontificato, indusse grandissimo ammorzamento nei risentimenti loro. Scrisse alle corti cattoliche lettere amorevoli e concilianti, e ad onta dell'invalsa consuetudine, omesse ripetere la promulgazione della bolla *In Coena Domini*, cotanto odiosa ai principi ed ai filosofi anco più ortodossi. Ciò gli attirò riconoscenza, affetto e venerazione, ed i principi s' affrettarono a stringersi intorno a lui. La buona disposizione degli animi è il più abile mediatore per venire a capo delle pubbliche bisogne: ad essa soprattutto dee attribuirsi la pronta restituzione di Benevento e Pontecorvo per parte del re di Napoli, e d' Avignone dal canto della Francia, che occupate avevano per rappresaglia regnante Rezzonico, che in nessun modo gli era stato possibile recuperare. A Clemente XIV vennero rese quelle pontificie provincie anche prima che sul negozio dei Gesuiti fossesi pronunziato, e del quale tratteremo più innanzi. Ora basti accennare, che l' ottimo Ganganelli sempre coerente a se stesso, ed uguale con tutti i principi cristiani, pur colla corte di Toscana non indugiò a comporre i dissidi insorti col suo predecessore.

§. 3.

Nuova prammatica sulle Manimorte.

Profittò il Granduca della vacanza della romana sede per mandare ad effetto la *prammatica* da più anni ventilata, che apportar dovea le reclamate modificazioni alla *costituzione sulle Manimorte* emanata nel 1751 (7). Detta *costituzione* redatta dal conte Vincenzo Alberti portava in se un errore, del quale tenemmo proposito là dove esponemmo il pregiudizio recato agli stabilimenti pii laicali, dall'essere stati compresi nel divieto d'acquistare nuovi beni, ad onta che la Reggenza gli avesse proposti esenti (8). E parimente già avvisammo, come il Neri ed il Rucellai con eccellenti ragioni combattessero la troppo lata estensione della legge, senza che però ne ritraessero sensibili frutti (9). Anche la pratica applicazione delle disposizioni in essa contenute riuscì nei primi anni

(7) Questa *prammatica* data il dì 2 marzo 1769 fu segnata due giorni prima che il Granduca partisse per Roma.

(8) Il dispaccio della Reggenza al Granduca Francesco sulla *costituzione* del 1751 non lo conoscevamo allorquando venne stampato il primo tomo, e perciò lo riportiamo al N. VI del presente in Appendice, qual si è rinvenuto nella filza 60 dell'Archivio della Reggenza medesima.

(9) I prenominati giureconsulti, quantunque appoggiati dalla Reggenza, non poterono ottener altro dal sovrano, che l'esenzione delle *Corporazioni Municipali*, *della Congregazione di S. Gio. Battista* e dei *Buonomini di S. Martino* dal divieto di fare acquisti, conforme può riscontrarsi nella *circolare* del dì 17 agosto 1759, e nel *motuproprio* del 18 settembre 1763.

incerta e malagevole, in guisa che comparve indispensabile un regolamento che opportunamente vi provvedesse. Colle *istruzioni* compilate dal Neri furono troncate le invalse dubbiezze e timori, che la fortuna dei patrimoni, ed il passaggio dell' eredità dovesse più dipendere dall' arbitrio del sovrano, che dal ministero della legge (10). Mirò inoltre il summenzionato giureconsulto a tracciare una marcata distinzione fra le manimorte ecclesiastiche e le laicali, acciocchè venisse rigorosamente applicata la legge alle prime, e sempre proposta la grazia alle seconde. Nonostante rimaneva ancora molto a desiderare per raggiungere quel grado di perfezione desiderato in così importante materia. La gravità della medesima non sfuggì all' occhio penetrativo di Leopoldo, che andatone inteso col dottissimo Rucellai, questi gli rassegnò tosto un' elaborata scrittura storico-critica sulla *costituzione* del 1751, e sul bisogno di riformarla (11). Vogliamo qui di passaggio notare che tra il prefato Rucellai ed il Neri esistevano delle divergenze relative alla pratica applicazione di quanto rimaneva a farsi, e perciò la nuova prammatica soffrì ritardo sino al presente anno (12). Vi contribuì anche una certa repugnanza

(10) Vedi la sopraddetta *circolare* del dì 17 agosto 1759.

(11) La citata memoria del Rucellai del dì 4 marzo 1766, esiste nella filza 80 della Segreteria di Stato; avremmo desiderato pubblicarla nell'*Appendice*, se la sua lunghezza non ci avesse dissuasi.

(12) Per ordine del Granduca il progetto del Rucellai fu circolato ai professori Leopoldo Guadagni e Giuseppe Paribeni celebri legisti dell' Università di Pisa, i quali confermarono il Principe nella convenienza di promulgare la prammatica, che con i loro lumi giovarono a rendere in alcune parti più chiara, equa e perfetta.

a promuovere ulteriori controversie col defunto Pontefice, nonostante che l' estensore della medesima avesse prevenuto: « Che appunto vi aveva incluso « tutto quello che disponeva la legge Austriaca, « compatibilmente alle condizioni della Toscana, e « di avervela nominata espressamente nel proemio, « ond' evitare nuove querele per parte di Roma, che « certamente non si sarebbero fatte, sempre che potesse temere di far causa comune. »

La *prammatica* che prendiamo adesso ad esporre nel senso storico-economico soltanto, avvegnachè egregio giurisperito già lo svolgesse ampiamente nei rapporti forensi e giuridici (13), quantunque stabilisca che la parola *manomorta* comprende tutti i corpi morali ecclesiastici e laicali, e tutte quelle persone imaginarie che per esistere debbono necessariamente esser rappresentate da esecutori, o amministratori, nullameno indusse tali e tante distinzioni ed eccezioni, da raggiungere l' intento bramato. E perchè non fosse questo in nessuna maniera eluso, tutti i regolari professi vennero dichiarati civilmente morti, e per conseguenza incapaci di possedere beni di qualsiasi specie, escluso ogni titolo e pretesto. Ma nel fissare il severo principio ebbesi però i dovuti riguardi all' umanità ed ai vincoli del sangue, al cospetto dei quali ogni finzione legale sparisce. Laonde fu permesso ai regolari d' ambo i sessi di ricevere per una sola volta legati e pensioni vitalizie non ec-

(13) Intendiamo riferire all' applaudito « *Saggio sul sistema livellare toscano di Girolamo Poggi*, » insigne trattatista di questa parte di giurisprudenza.

cedenti cento scudi pagabili in danaro, sempre che provenissero da congiunti fino al terzo grado di parentela inclusive. E similmente nell' atto di professare esser loro lecito riserbarsi un' annua rendita vitalizia di scudi cento sui beni dei quali pertanto spogliansi, a condizione che tal riservo non ecceda la vigesima parte del patrimonio, cui è altresì permesso donare a proprio talento, meno che a manimorte. Gli ecclesiastici secolari non rimasero compresi nella *prammatica* pei beni patrimoniali; ma per impedire che servissero d' intermediari a schermirla in riguardo a corpi morali, fu saviamente statuito, che non potessero essere eredi fiduciari, esecutori testamentari ed amministratori di chicchessia. Fraudolenti testamenti s' andavano facendo in disprezzo delle affezioni legittime, del dovere, e dei vincoli del sangue, per far appunto passare, mediante simili fiducie, vistose ricchezze in opulenti monasteri. Ad ognuno peraltro fu conservata la libertà d' adempire ai sentimenti di pietà e di devozione individuale; essendochè i legati di messe, le feste sacre ed i suffragi espiatori, ottennero privilegio dentro certi limiti d' estensione e di durata, sempre esclusa l' ammortizzazione di beni stabili, scopo supremo della *prammatica.*

« Tutti i più nobili e generosi sentimenti, « scrive l' avv. Girolamo Poggi, ebbero larga parte « nel sistema *Leopoldino d' ammortizzazione;* l' utile « economico era giustamente temperato coi giusti « riguardi dovuti all' utile morale e religioso; il fa- « vore del commercio e dell' agricoltura col rispetto « dovuto ai vincoli del sangue e della parentela; la

« pietà e beneficenza pubblica colla protezione alla « religione dello Stato, col culto esterno, e perfino « col rispetto a quel sentimento interno di religione « che ogn' uomo porta scolpito dentro di se. » La facilità spiegata da questa *prammatica* nell' ammetter temperamenti al rigido principio sanzionato dalla *costituzione* del 1751, si cangia però in altrettanta severità pei casi di trasgressioni diretti all' ammortizzamento dei beni stabili, ed a far passare ulteriori ricchezze nelle mani del chiericato. A tal effetto in essa figurano sagaci comminazioni penali a guarentigia della di lei osservanza; e di meno non ci voleva per inalzare un riparo valido ed insormontabile all' avidità di coloro, che mentre predicano povertà e carità, di tutto fanno per attrarre a se smodate ricchezze in disprezzo di quella evangelica carità che impone a' credenti di rifiutarle a sollievo dell' indigenza. La *costituzione* del 1751, e la *prammatica* della quale ora parliamo, meriterebbero di essere scolpite in bronzo per opera di coloro che a Dio servono di vero cuore, onde eternare il trionfo legale della filosofia evangelica sull' ignoranza, sul pregiudizio, sulla falsa pietà, e sopra a santimonie corruttrici. La credulità che le colpe della vita siano redente lasciando dopo morte i propri beni alle chiese e conventi, spezza nei ricchi ogni freno morale al mal fare; poichè, ad onta delle offese recate alla divinità ed all' umanità, rimane loro la speranza del perdono, donando a monache e frati ciò che ad ogni modo non possono ulteriormente godere. I granduchi Francesco e Leopoldo tagliarono gli artigli alla mascherata ipocrisia in Toscana, e

ne abbiano le mille benedizioni da Dio e dalla riconoscenza degli uomini. Sappiamo pur troppo che queste incolte ma sincere nostre parole suoneranno acerbe e sgradite nei claustri, e nei convegni di tutta quella farisaica gente, che con pio gergo di melate frasi spaccia devozioni e nenie, ed in cambio succhia sostanze e sparge errori nel mondo. Le ire loro peraltro non ci sgomentano nè in terra, nè in cielo; avvegnachè, ancor quando i mondani interessi ci tribolassero tuttavia quaggiù, dalla divina giustizia dobbiamo attendere la ricompensa del rampognare che facciamo a viso aperto ipocrisie e avidità riprovate dal Nazareno.

La *costituzione* del 1751 difettava principalmente nell' impedire agl' istituti pii di ricevere in dono beni stabili dalla carità privata; e sotto questo punto di vista era meritevole di correzione, e fu corretta. Fra le disposizioni contenute nella *prammatica* del 1769 avvi pur quella che tempera detto principio posteriormente ridotto tassativo (14). Ma anche il generoso ed ineffabile sentimento filantropico, che spinge talvolta a degli atti caritativi in sollievo dei pubblici dolori per mero impulso di vanagloria e d' ambizione, sente il bisogno di esser moderato, specialmente negli animi deboli e non educati a sode ed illuminate virtù, acciocchè i più sacri doveri, ed i venerandi vincoli del sangue non rimangano insoddisfatti. A tal effetto, venne fatta la distinzione tra le persone che hanno, e non hanno agnati e cognati fino al terzo grado di

(14) Vedansi le *Istruzioni ai Notari* sulla *prammatica* antedetta, e la *lettera circolare* del di 19 aprile dell' anno 1769.

parentela inclusive, permettendo alle prime di poter liberamente disporre delle proprie sostanze a favore di opere pie, e limitando alle seconde la sola vigesima parte dell' asse patrimoniale. Nell' uno e nell' altro caso però rimase determinato, che la somma legata non dovesse oltrepassare i cinquecento scudi; e che se costituita fosse in beni stabili, rilasciati venissero in enfiteusi a' laici entro lo spazio di un anno; e così le opere di pubblica carità poterono esser soccorse dalla pietà privata, senza nuocere alla commerciabilità dei fondi. In quanto ai patrimoni costituiti a favore di persone certe onde promoverle al sacerdozio, fu sancito: che siccome la Chiesa toscana è bastantemente provvista di benefizi, esser necessaria la grazia sovrana, perchè neppure il clero secolare si moltiplicasse di soverchio. Ma in pari tempo venne annunziato, che la grazia sarebbe intervenuta tutte volte che speciali e giustificate circostanze l' avessero consigliato. Donde ne procede dal fin qui detto, che la prammatica in discorso può riguardarsi un vero monumento di sapienza economico-politico-morale, che altamente illustra chi la compilò, e chi gli diede forza di legge. Roma, tra perchè era sede vacante quando fu promulgata, tra la cognizione che avevano i romanisti del buon accordo delle corti di Firenze e di Vienna, e tra il sublime animo del nuovo Pontefice, tacque e non mandò lamento alcuno. Quindi, altre ordinazioni furon fatte per prosciogliere i vincoli che da lunga età inceppavano la commerciabilità dei beni già in possesso dei corpi morali, i quali at-

tesa la loro indefettibile natura non muoiono mai, e quanto acquistano fermamente ritengono, e non senza grandissime solennità e formalità lo rilasciano al comune commercio degli uomini.

Il patrimonio che complessivamente fruiva il clero toscano a quest' epoca era esuberantissimo al mantenimento dei ministri di religione, ma la sua distribuzione riusciva sproporzionata ed ingiusta, perchè i regolari contemplativi ne godevano la massima parte, ed i sacerdoti operativi la minima. Imperocchè, molti preti secolari, non escluso buon numero di parrochi, si trovavano nella necessità per vivere d' abbandonarsi ad occupazioni indecenti, che agli occhi della moltitudine degradavano il loro venerabile ministero. Altri, o sfruttavano di soverchio i fondi beneficiari, o per povertà gli lasciavano troppo deperire. Da ciò ne conseguivano disordini e mali morali ed economici rilevanti, che offendevano la ragione pubblica e privata. Pensò il governo a rimediarvi; ed infatti in questo medesimo anno emanò editto che frattanto impedisse il progresso del male, per poscia sanare il già esistente, siccome narreremo a suo luogo (15). Ed in coerenza del principio consacrato dalla suddivisata *prammatica* di francare i fondi posseduti dalle manimorte, fu poco dopo risoluta l' alienazione enfiteutica dei beni posseduti dallo *Spedale di Bonifazio*, abbenchè fosse manomorta lai-

(15) Colla *circolare* dei *Nove Conservatori* del dì 17 marzo 1769 fu dichiarato: 1. Che le sostanze creditarie degli ecclesiastici fossero obbligate pei risarcimenti dei fondi beneficiari, e che fossero sequestrate dai *Cancellieri comunitativi* occorrendo: 2. Che i preti i quali

cale (16). Siffatta alienazione soddisfece pienamente ai tre oggetti ricercati, vale a dire: rese commerciabili i beni sin allora inalienabili del luogo pio; gli fece passare nelle mani di persone interessate a rendergli fruttiferi al più possibile; e guarentì la conservazione del patrimonio spettante alla pubblica miseria. Questo è il primo saggio di quella sapiente operazione amministrativa, che dappoi estesa a molti altri istituti di beneficenza, è ridondata sommamente proficua agl' istituti medesimi, d' incremento notabile all' agricoltura, e di sviluppo a molte altre industrie nazionali. Al Neri appartiene il merito di simile proposizione, che ridotta alla pratica, è riuscita salutarissima; essendochè siansi formate nuove fortune patrimoniali con i soli miglioramenti subìti dai beni livellari, ed i pii istituti abbiano maggiore e più certa rendita dai canoni che ne ritraggono. E col Neri cospirava il Rucellai ad inalzare le sorti della Toscana. Lei fortunata che personaggi dottissimi e benevoli entrassero nei consigli del Principe; e più fortunata ancora che Principe benevolente i loro consigli adottasse, poichè è più frequente il caso che i buoni consigli siano dati ai principi, che da questi siano accolti e realizzati.

Nella scrittura storico-critica del Rucellai che abbiamo di sopra citata, fra le molte cose che contiene, avvi il seguente passo sul tema del pauperismo, del quale crediamo non dover defraudare i nostri lettori: « Se in Firenze si facesse un assegnamento di 20 mila

avessero preso la consegna di tali fondi fossero tenuti risarcirgli del proprio, e non altrimenti.

(16) Editto del dì 20 dicembre 1769.

« scudi annui per distribuirsi a'poveri in limosine ma-
« nuali, crescerebbe nell' istante il numero dei mendi-
« canti più di quello che importi l' assegnamento, per-
« chè ciò invita i poco industriosi a rivestire la livrea
« della povertà, facile fingersi per esservi compresi;
« essendo più che sicuro, che la mendicità, nel si-
« stema *cattolico romano*, per disgrazia politica, è
« ridotta un mestiere, e le persone che la compon-
« gono crescono il loro patrimonio a misura che la
« moltiplicano. Questa proposizione parrà un para-
« dosso, ma non lo è in sostanza; a ciò anzi devesi
« se le città ogni giorno più si riempiono di pove-
« raglia. Oltre il cattivo uso che se ne fa dagli am-
« ministratori, vizio più delle persone che degli sta-
« bilimenti, avvi grandissima difficoltà per ottenere
« la giusta repartizione ed applicazione delle limosine
« di simil genere. Questo appunto è il cardine più
« interessante e difficile della pubblica economia.
« Tal proposizione resta provata col fatto del Luogo
« Pio detto dei *Ceppi* a Prato. Le sue rendite assai
« considerabili in proporzione di quella Città, fino a
« che il passato Granduca non ne destinò porzione
« per lo Spedale degl' *Invalidi Militari* colà eretto,
« erano sin dall' origine dissipate in tal genere di
« limosine. La Città era ricoperta di mendicanti va-
« lidi ed oziosi, che si moltiplicavano fra loro in
« veduta di queste limosine. S'empì nell'istante tutto
« il paese di clamori; e quantunque tal provvedimento
« desse luogo a continui processi, perchè nella so-
« stanza era giusto, e per se stesso politico, ha pro-
« dotto l' effetto di diminuire il numero dei mendi-

« canti, senza diminuire la popolazione, a segno che « oggigiorno appena ve ne sono in confronto del « tempo passato, e che quelli i quali vi restano son « forse l'effetto delle limosine che si distribuiscono « ancora, e proporzionali alla loro quantità. Laonde, « se i poveri sono diminuiti e la popolazione è piut- « tosto cresciuta, è evidente che quelli i quali ozio- « samente vivevano su questo assegnamento, o sono « divenuti artefici che nutrisconsi colla propria indu- « stria, ovvero si è surrogata una popolazione utile « allo Stato ad una inutile e perniciosa. Ciò è tanto « vero, che tutti quelli del paese, che non è dei « meno commercianti, i quali non hanno pregiudizi « confessano, che non vi è stato provvedimento più « odioso e bestemmiato dal popolo, nè di questo più « giovevole al pubblico. Un esempio sì chiaro mi ha « convinto esser verissimo il sentimento dell'*Autore « dello Spirito delle Leggi*, che tutti i provvedimenti « propensi ad impedire la mendicità, sono politici ed « utili. Che tutti quelli tendenti a mantenere i poveri, « sono pregiudiciali allo Stato, e producono un effetto « contrario, perchè in luogo d'abolire la mendicità, « la propagano, e con essa il mal costume, sua prima « e necessaria conseguenza. »

Con questo grave ragionamento avvertiva il senator Rucellai, che il miglior compenso per combattere il pauperismo, e per forzare l'uomo valido alla fatica di piegarsi a lavorare, si è quello di metterlo nel caso di provare il dolore della fame, o altrimenti di non trovare gratuite elemosine. Ma perchè i poveri provvisti solo di braccia, e sforniti affatto

di capitali possano quelle utilmente esercitare, esser di mestieri che vi sia chi ne offra l' impiego. Questo potersi e doversi trovare nell' aumento d' industria che avrebbe cagionato lo spezzamento e l' alienazione dei fondi in possesso delle manimorte, che pur sotto tal punto di vista proponeva utilissimo. E là dove afferma essere il *cattolicismo romano* fonte di povertà, non deve intendersi altro che nel senso del possesso dei beni materiali troppo acerrimamente sostenuto dai romanisti. Con molta aggiustatezza e verità egli adduce l' esempio di Prato, giacchè dal 1744 in poi erano scemati i mendicanti in quel paese e cresciuta l' industria, in proporzione che l' elemosine dei *Ceppi* furono gradualmente diminuite (17). Anco in processo di tempo quella città è divenuta più fiorente per industrie e popolazione. Tali cose il senator Rucellai scriveva molti anni prima che Lodovico Ricci modenese mandasse alla luce la sua prezioza opera sulla *riforma degli stabilimenti pii* di Modena, che è forse la prima pubblicata in Italia sopra a questo argomento interessante la religione, la morale, l' economia e la politica (18). Imperciocchè, nuovo fregio di merito dobbiamo noi appendere alla memoria di personaggio cotanto benemerito della patria sua.

(17) Fu nel 1744 che gl' *Invalidi Militari* principiarono a gravare sul *Luogo pio de' Ceppi* con grandissima querela dei Pratesi, che così deploravano il loro bene.

(18) La scrittura del Rucellai è del 1766; e la bella e dotta opera di Lodovico Ricci fu pubblicata nel 1787.

§. 4.

Polizia Ecclesiastica

Sotto un governo che poneva cotanta attenzione allo svincolamento dei beni posseduti dal clero, non poteva andar disgiunta la polizia ecclesiastica, che tanta parte occupa nel reggimento civile degli stati. La giurisdizione ecclesiastica formò pertanto lo scopo di sue provvisioni, come da gran tempo aveva formato l' oggetto di sue meditazioni. Nel 1750, istigata la Reggenza dalle molestie e disturbi promossi dagli avvenimenti narrati nel tomo antecedente, propose al sovrano di ridurre a legge certa i diritti e le consuetudini veglianti rapporto alla cognizione degli atti emanati dalla Corte romana, e dalle autorità clericali interne riguardanti i nazionali (19). Ma sebbene il desiderio dei reggenti fosse appoggiato ad eccellenti ragioni di diritto e di fatto, nullameno l' Imperator-Granduca s'astenne dal sanzionare il progetto di legge inviatogli, e si limitò a raccomandare che con ogni diligenza fosse atteso al mantenimento delle discipline in vigore su tal proposito (20). Riguardi meramente politici che allora giovava alla corte di Vienna d' usare a quella di Roma, persua-

(19) Noi crediamo prezzo dell' opera pubblicare nell' *Appendice* al N. VII il *parere* rassegnato dalla Reggenza al Sovrano intorno a questo tema, qual si trova nella filza 62 del di lei Archivio.

(20) Il relativo dispaccio Cesareo estratto dalla filza 110 dell' Archivio della Reggenza vien prodotto nell' *Appendice* al N. VIII

sero Francesco a contenersi in cotal guisa. Le dette discipline risalgono all' età più gloriosa della Repubblica, vale a dire al 1415, epoca del famoso *Statuto fiorentino* Due rubriche sono in esso a ciò dedicate; la prima proibisce ai sudditi di ricorrere a qualsiasi giurisdizione straniera, e la seconda fa divieto ai tribunali del dominio d'eseguire atti non emanati da autorità dipendenti dal Comune di Firenze, senza l'espresso consenso della *Signoria*. (21). Il sovrano *Exequatur* agli atti della Corte di Roma, e delle autorità ecclesiastiche dello Stato, era adunque canonizzato dall' antico Statuto, e da Roma anticamente e solennemente ammesso e riconosciuto. Ed allorquando ad essa premeva far accettare il *Concilio di Trento* anche alla Toscana, non si contentò dell' approvazione e pubblicazione fattane da Cosimo I, ma richiese inoltre la formalità che passato fosse fra gli atti del Senato, siccome avvenne (22). La qual cosa fornisce luminosissima prova all' incontestabile diritto che ha il Governo toscano di apporre o negare l' *Exequatur* alle bolle, brevi, decreti ed a tutti gli atti insomma dell' autorità ecclesiastica concernenti i popoli del Granducato. La necessità dell' *Exequatur* è comune a tutti i governi, ed è una prerogativa indivisibile dalla sovranità stessa, inalienabile ed indefettibile,

(21) Vedi la *rub.* 82 - *De poena declinantis Iurisdictionem etc.*, e la 83 - *De poena offitialis etc.*, del lib. III. di detto *Statuto*.

(22) A dì 14 novembre 1560 diede Cosimo I l'*Exequatur* al Tridentino; ma attese nuove istanze pontificie, il Senato dei 48 fece *provvisione* confermatoria sotto il dì 28 novembre 1564, come può riscontrarsi dalla filza 3. di provvisioni di detto Senato dal 1562 al 1582.

perchè inerente al diritto pubblico delle nazioni. Ma la Corte romana però ha disconosciuto questo diritto tutte volte che ha potuto farlo vittoriosamente; e con costante accortezza si è maneggiata in modo da confondere insieme le faccende spirituali colle temporali, per aver adito ad ingerirsi nei negozi degli altri stati. Ed ancor quando ha dovuto tirarsi indietro, si è appigliata ai ripieghi o di tacere, o figurare di concedere spontaneamente quanto le sarebbe stato di troppo pericolo negare, colla veduta, variate le circostanze, di tornare sul pretendere o a revocare. Sagacissima e destra nel saper profittare degli errori dei governi, e delle popolari passioni, è di suprema importanza che vi siano leggi adattate a farle fronte nei casi emergenti.

Il perchè non esitò Leopoldo I a dichiarare, che tutti gli atti pubblici e privati, e i documenti di qualunque sorta dipendenti da estranea giurisdizione abbisognassero del *Regio Exequatur* per esser portati ad esecuzione (23). Più tardi accortosi che il negare l'approvazione alle dispense canoniche, per lo più abusivamente ottenute da Roma, cagionava fastidi e brighe senza fine, risolse mettervi riparo prescrivendo ai sudditi di non rivolgersi a quella senza preventiva licenza dal ministro del *Regio Diritto* (24). Diversi altri ordini furono dati su tal materia, all'oggetto di sempre più migliorare le condizioni di questa parte delicatissima di civile legislazione; ed il

(23) Vedi le *circolari* del 20 luglio e 19 agosto 1769. Con l'ultima particolarmene vengono inflitte delle pene ai contravventori.

(24) *Circolare* 10 ottobre 1777.

Rucellai procurò che fosse tenuto il prudente sistema di non far leggi clamorose che urtassero di troppo la facile suscettibilità del chiericato. Sussisteva tuttora l'abusiva pratica degli *asili ecclesiastici*, della quale abbiamo in vari passi fatto cenno: ogni giorno più ingrossava la folla dei malviventi ricovrati in luoghi immuni a gran detrimento della religione istessa, della morale e della giustizia. Clemente XIII aveva rigettata la proposta abolizione; ed il successore, benchè fosse più mite e pieghevole, faceva dubitare che per non dispiacere alla Curia romana, avrebbe frapposti indugi che non si volevano ammettere. Quindi vennesi sulla deliberazione di far da se, siccome accadde. Date segrete istruzioni ai ministri dei tribunali criminali, in una medesima notte furono estratti tutti i delinquenti refugiati nei santuari ed altri luoghi immuni del Granducato. Il Divino Maestro aveva dato l'esempio di discacciare i profanatori del tempio col flagello. Ciò eseguito, venne ingiunto a Saint-Odile ministro granducale a Roma, di darne partecipazione al Papa: il savio e giustissimo Clemente XIV, che come pontefice non voleva mettersi in aperta opposizione coi suoi curiali, e che come uomo pio non poteva disapprovare la presa deliberazione, nulla disse, e lo avvenimento passò totalmente inosservato. Dopo di che il Principe prese a spiegarsi in questi termini: « Aver « aboliti gli asili ecclesiastici per ovviare alle scanda- « lose profanazioni che i delinquenti, ritirati nelle « chiese per starvi al coperto dalle ricerche dei tri- « bunali criminali, colà commettevano a discapito « della venerazione dovuta ai sacri templi, e ad of-

« fesa della giustizia mondana (25). » Contemporaneamente l'occhio indagatore del Governo dovette spingersi nelle *carceri claustrali* erette a bella posta dai cenobiti per rendersi indipendenti delle autorità sovrana ed episcopale. Sovente venivano in esse ristretti coloro che erano saliti in sospetto ai maggiorenti di voler disertare all'Ordine, o che svelar potessero importanti segreti, e duramente vi erano trattati. Circolavano fra le moltitudini vociferazioni di barbari ed inauditi patimenti, ed anche d'innocenti vittime cadute sotto il furore di fratine vendette. Che Leopoldo I amasse i frati non è credibile; ma amava l'umanità e la giustizia, e perciò le carceri claustrali volle parificate alle pretoriali, e poste nella dipendenza dei giusdicenti locali in un coi prigionieri in esse custoditi (26). Eccellenti saggi in verità furon questi di quel filosofico fervore che consigliò porre la mano alle riforme di polizia ecclesiastica, fervore però che in processo di tempo assunse uno zelo non comportato dal secolo.

(25) Tanto leggesi in una *circolare* del 10 novembre 1769 inserita nella *raccolta di leggi e bandi veglianti in Toscana* stampata in Siena nel 1774. Altre due *circolari* son ivi riportate sul medesimo argomento in data 21 e 22 del suddetto mese ed anno.

(26) Editto del dì 2 giugno 1770.

§. 5.

Soppressione dei tribunali delle Arti, e formazione della Camera di Commercio.

L'esistenza delle antichissime università o corporazioni delle arti, e dei respettivi statuti e tribunali, era d'ostacolo potentissimo al risorgimento delle manifatture nazionali, sebbene nei trascorsi secoli avessero mirabilmente servito alla loro prosperità. Le particolari circostanze che avevano reso buono il sistema regolamentario nell'età che chiameremo municipale, s'erano dileguate coll'estendersi dei traffici e del commercio dalle città italiane ad altre più compatte nazioni. Tali regolamenti conservati in Toscana con immoderata affezione, avevano precipitato il paese dall'opulenza alla miseria; in guisa che era quasi scomparso dal gran mercato universale, in cui toccato aveva l'apice della grandezza. E tal supremazia non poteva esser certamente duratura a fronte della civiltà che di mano in mano diffondevasi fra gli altri popoli; ma nientemeno se ne poteva attenuare lo scadimento se vi fosse stato provveduto a tempo debito. I pregiudizi al solito, e le contrarietà alle innovazioni, esservisi accanitamente attraversate. I molti oppugnatori della libertà osservavano essere stati i regolamenti sorgente benefica degli antichi miracoli manifatturieri e commerciali, e doverlo essere ancora. Costoro tenevano d'occhio soltanto al passato, e non

guardavano al presente. I fautori della libertà industriale replicavano: grandissima essere stata la potenza mercantile della Repubblica fiorentina e delle consorelle, in tempi però che nessuna europea nazione aveva ancor pensato a mettersi in concorrenza con gli arditi municipj italiani. Da ciò provenire quella superiorità che l'Italia aveva sciaguratamente dovuto perdere subito che mancò di essere donna di se stessa, in conseguenza delle funeste divisioni politiche a cui soggiacque per colpa delle gelose cupidigie straniere, e delle ambizioni romanesche. La Toscana in specie non aver più alcun peso nella bilancia dei maggiori potentati d'Europa, e mancare del naviglio necessario per rivaleggiare coll'estere flotte che ricoprivano i mari. Quindi esser costretta contentarsi dei vantaggi resultanti dalla rotazione generale del commercio nel suo seno, allettato coll'offerta di stabile ed illimitata libertà. Livorno essersi fatta ragguardevolissima piazza mercantile, appunto perchè sin dal suo nascimento venne posta sotto l'influenza di tal libertà: dover parimente le toscane manifatture risorgere, o nuove industrie scaturire, se la libertà si fosse estesa a tutto il Granducato. Ma queste ragioni, per quanto giuste e gagliarde fossero, non convertivano i pregiudicati, i quali sempre fidenti nei vecchi regolamenti sopportavano il martirio della miseria, anzi che arrendersi; se non che dissimili dai martiri della religione, che soffrivano rassegnati i patimenti, questi mandavano imprecazioni stoltissime, non d'altro figlie che della propria ostinatissima ignoranza.

Il Principe generoso assistito dai consigli di Angelo Tavanti, non che di Pompeo Neri, troncò di sua autorità la questione sopprimendo i *Sei della Mercanzia*, magistrato supremo delle Arti, insieme con gli statuti e tribunali dei *Mercanti*, della *Lana*, della *Seta*, dei *Medici* e *Speziali*, de' *Vaiai* e *Cuoiai*, e de' *Fabbricanti* e *Lanaioli*, creando in quella vece la Camera di *Commercio*, *Arti e Manifatture* (27). Fu ad essa conferita la sopravveggenza ai traffici e mercatura toscana, ristretta però all'ispezione delle manifatture e manifattori, all'oggetto di proporre aiuti a questi ove occorressero, e di ventilare le misure più idonee a far riprendere vigore a quelle. Imperciocchè, ella ebbe ufficio di libero protettorato, insieme colla nobile qualità di consiglio speciale privato del sovrano nei negozi alla mercatura ed ai traffici attinenti (28). La giurisdizione civile, criminale e mista, attribuita dagli antichi statuti ai giudici delle respettive Università, venne in prima istanza trasferita ad un *Auditore* di detta *Camera*, mentre gli appelli furono devoluti ai tribunali ordinari. Ciò fu adottato per procedere in questa colle medesime cautele osservate nelle altre riforme, essendo ognora prudente avviso di effettuarle gradualmente. Infatti, breve sussistenza ebbe questo *Auditore* e la sopraddetta *Camera* (29). Frattanto dobbiamo avvertire, come in

(27) Editto del dì 1 febbraio 1770.

(28) Vedi l'articolo 4 del citato editto.

(29) La *Camera di Commercio, Arti e Manifatture* restò abolita coll'editto del 29 maggio 1781, e le venne sostituito un *Provveditore* posteriormente soppresso anch'esso.

questo medesimo anno restassero abolite tutte le tasse, corresponsioni ed aggravi posanti sugli artieri e fabbricanti fiorentini e pisani, e levato via il sistema delle *patenti dette d'esercizio* (30). Donde ne provenne che cessarono i monopoli ed angherie che i manifattori e mercanti cittadini commettevano a pregiudizio degli artefici campagnoli, e a danno dell'industria agraria. La qual cosa congiunta al benefizio apportato dalla predetta soppressione dei tribunali privilegiati, riuscì di molto momento per l'economia nazionale, e per la politica ancora; essendochè l'esistenza dei fori privilegiati, altera sempre l'uguaglianza civile tanto necessaria per mantenere l'ordine morale nella società. Fedele il Governo alla promessa di sussidiare gli artefici e fabbricanti bisognosi, elargì loro non indifferenti somme a carico del pubblico erario, anzi che balzellargli come in passato (31). E con simile intendimento tolse la tassa detta *dei pesi e misure*, che affliggeva specialmente i rivenditori di generi a minuto (32). In una parola, prosciolse in poco d'ora mille altri vincoli, che l'ignoranza amministrativa, e la venalità fiscale degli antecedenti governi s'era studiata introdurre a danno delle industrie manifatturiera, commerciale ed agricola, onde

(30) L'editto del 3 febbraio esonerò dalle tasse e dall'obbligo delle patenti gli artieri di Firenze; e l'altro del dì 26 maggio soppresse l'Università de' *Setaioli* che i Pisani avevano potuto conservare per grazia speciale all'epoca della loro sottomissione.

(31) Nel citato *Rendiconto* si legge, che le somme elargite a vari negozianti fiorentini ammontarono a lire 504,627, e 97,823 ad altri negozianti di Pisa, Siena ed Empoli.

(32) Vedi i *bandi* del 30 giugno 1767, e 7 dicembre 1770.

ricavarne meschinissimi prodotti, i quali però avevano lentamente spossato il paese (33).

Dal complesso delle innovazioni sin adesso raccontate, le quali senza dubbio costituiscono il fondamento del sistema economico Leopoldino, non tardarono a scaturirne i miglioramenti sperati da chi le aveva suggerite, e che necessariamente dovevano emergerne, perchè appoggiate al vero ed alla ragione naturale disconosciuta da qnelli che l'avversavano. Di qui adunque prese la mossa più significante il risorgimento delle industrie agraria e manifatturiera, e di mano in mano che queste aumentavano d'attività, pure i traffici e la mercatura in generale si rianimarono in modo superiore alle speranze ed ai preconcetti desideri. Rimaneva però ancor molto da fare per condurre la grand'opera a compimento; faceva d'uopo estenderla e svilupparla convenientemente nelle sue singole parti, e poi armonizzarla nell'insieme. I parziali sviluppi non si fecero attendere: tinte più o meno armonizzanti furono sopra diverse facce dell'edificio impresse; ma questo edificio mancò del cemento che poteva renderlo maggiormente solido e durevole. Fu sciagura per il Granduca, fu sommo infortunio per la Toscana, che in

(33) Rimandiamo i nostri lettori agli editti del 2 giugno 1767; 9 dicembre 1768; 4 aprile, 10 settembre, 25 ottobre, 5 e 9 dicembre 1771; 21 gennaio e 9 maggio 1772; 18 gennaio, 20 febbraio, 17 marzo, 26 aprile, 14 giugno 1773; non che ad altre notificazioni intorno a questi tempi pubblicate per abolire o modificare dazi e gabelle offendenti ugualmente le industrie e le naturali produzioni.

luogo del Neri, del Tavanti e del Rucellai, non subentrassero, o non vi fossero da far subentrare ministri ugualmente profondi ed esperti nel governo della cosa pubblica. Quindi l'amministrazione Leopoldina, quantunque abbia il pregio della continuità de' principj, ed in molti casi della coerenza, è nondimeno pur troppo vero, che dopo la morte dei prefati personaggi scemò di consistenza e gravità. Certe parziali mosse vennero talvolta spinte fino al punto che fa precipitare nell'opposto pendìo, come più acconciamente diremo in seguito. Indubitato è peraltro, che gli ordini dati fin qui sono della più alta importanza, perni della nostra rigenerazione. Infatti, se i lettori istrutti dell'estensione cui ebbe l'industria manifatturiera dei Fiorentini nell'età municipale, che conoscono qual è di presente, e che si facciano a considerare quale apparisce dal *prospetto* riportato al N.° V. dell'*Appendice*, potranno formarsi una giusta idea dell'immenso scadimento subìto dalle arti fino a Leopoldo I, e quanto esse abbiano per lui recuperato. Non più di 1018 individui erano occupati nella manifattura della *lana* l'anno 1766, mentre nell'età municipale la sola famiglia Medici per ragione di traffici e mercatura teneva a salario molte migliaia di operanti impigati nei *lanifici* e nei *banchi*. Ed il lanificio, specialmente in Firenze, è altresì vero non esser risorto dopo la libertà industriale proclamata da Leopoldo I, perchè il rimedio fu applicato troppo tardi; ma in quella vece, più e diverse nuove industrie sono comparse, per modo che il popolo presenta aspetto più agiato che in qualsiasi altra parte d'Italia. Fra le manifatture che hanno

risentito maggiore incremento noteremo, che a detta epoca erano soli 60 gli stampatori, i quali nel 1841 erano 376, ed ora sono molti più, conforme sarà debito nostro rilevare allorachè esporremo lo slancio che per effetto della libertà ha preso l'industria manifatturiera nel secolo presente.

§. 6.

Bonificamento della Val-di-Chiana.

In questo medesimo anno avventurato per imprese di molta importanza, diede il Granduca incominciamento alla bonificazione della Val-di-Chiana, non più ricorrendo al Ximenes, ma a Tommaso Perelli, matematico ed idraulico peritissimo (34). Una dotta scrittura tre volte ristampata, nella quale l'antica e moderna istoria di detta contrada, e la scienza delle acque non hanno nulla da desiderare, ha già esaurito il tema in ogni sua parte, laonde poco più ci rimane che di raccomandarne la lettura (35). L'autore, idraulico anch'esso di rara valentia, e scrittore neppur discaro alle Muse, in tal modo prese a compendiare gli effetti della non mai abbastanza en-

(34) Leopoldo I assistè di persona alla *visita* fatta dal Perelli alla Chiana, e con motuproprio 25 aprile 1770 ordinò l'esecuzione dei lavori prestabiliti dal sullodato matematico.

(35) È facile accorgersi che vogliamo alludere alle *Memorie idraulico-storiche sopra la Val-di-Chiana compilate dal conte Vittorio Fossombroni*, libro interessantissimo sotto tutti gli aspetti. Prima di Fossombroni era stato autore di un *Ragionamento istorico sulla Chiana* il P. Odoardo Corsini scolopio meritevole di esser consultato dagli eruditi.

comiata bonificazione, di cui dopo Perelli era stato continuatore:

« *Qui l' onde accolte agli arator fan parte*
« *Di quanto limo al giogo alpin rapiro;*
« *Qui arride il lusso agreste, e dispariro*
« *Stagni infetti e capanne umili e sparte* (36).

Così poetava Vittorio Fossombroni, del quale avremo frequenti occasioni discorrere nei futuri libri come scienziato e ministro, e più nella seconda che nella prima qualità. Nessuna esagerazione poetica è nei surriferiti versi, perchè è un fatto innegabile, che col limo dilavato dalle pioggie sui gioghi montani fiancheggianti la Chiana siano stati rialzati i suoi bassi piani al segno, che ove in addietro erano terreni paludosi ed improduttivi, oggigiorno s'ammirano campi asciutti, fertili, coltivati, ripieni d' abitatori e di vita. Coloro che non ignorano qual fosse l' antico stato di questa valle, e che di presente si fanno a percorrerla nella sua linea longitudinale di 60 miglia circa, restano maravigliati, che nello spazio di men che 80 anni abbia potuto compiere la trasformazione da malsano marazzo all'invidiabile grado di floridezza e di salute a cui è attualmente salita. Ciò è dipeso dall' efficacia virtuale della scienza favorita dalle circostanze locali; perocchè le funzioni di questa non debbono andar trascurate da noi che scriviamo la storia della patria nostra dilettissima, non per va-

(36) Vedi il *sonetto* dedicato dal Fossombroni al Granduca Ferdinando III, riportato in testa alla terza edizione di dette *Memorie* impresse a Montepulciano nel 1835.

ghezza di plausi effimeri e passeggieri, ma sibbene per rendere ad essa alcun servigio ove il possiamo.

Le teoriche informatrici della bonificazione idraulica della Val-di-Chiana sono più antiche di Perelli e di Fossombroni, essendochè il modo di colmare le bassure coi dilavamenti montani è cosa naturale e remotissima. Nuovo però può dirsi il sistema pratico da essi tenuto per raggiunger l'intento (37). E che un'operazione così ardua e vasta sia riuscita tanto prospera e spedita, se non unico, è almeno rarissimo esempio. La giudiziosa applicazione delle teoriche dell'arte essere stata è vero la prima causa della sanazione; la quale dall'altra parte poteva facilmente fallire, se propizie circostanze particolari a quella provincia non le avessero somministrati i validi ed acconci mezzi indispensabili per raggiungere il bramato intento. I numerosi corsi d'acque affluenti nel comune recipiente della Chiana, e la giacitura del suolo, resero spedita la colmazione dei territori palustri, atteso il sistema artificiale introdottovi. Ritrovato dalla scienza il compenso di dare una sola pendenza al Canale Maestro, fu abbattuto l'ostacolo che aveva più volte smarriti periti esperti e sapienti. Dimodochè, il rialzamento delle palustri bassure è

(37) Anche l'ingegnere Giuseppe Salvetti fece una *relazione* sul bonificamento della Chiana nel dì 10 luglio 1778 esistente nell'Archivio della Segreteria di Stato. Dalla medesima comparisce procedere celeremente il prosciugamento per colmate; se non che egli era di parere si dovessero regolare in maniera, che i punti più elevati delle sezioni bonificabili fossero i primi sottoposti all'azione delle torbe.

stato il resultato combinato del tempo e delle ingenti spese impiegate per convertire un'inferma regione in ridente giardino. Ma a sì brillante resultato ha immensamente contribuito la peculiare circostanza, che i poggi e colline adiacenti erano ripiene d'abitatori bisognosi d'estendersi per procurarsi la sussistenza; in guisa che i lavori idraulici non difettarono mai di braccia, e le terre colmate dalle torbe furono immediatamente invase dall'aratro e dalla falce di robusti agricoltori. Quindi le coltivazioni hanno progredito a misura che il sistema delle colmate ha ristrette le acque già stagnanti nei canali preparati dall'arte per farle regolarmente scolare. La circostanza che la maggior parte dei terreni sanabili fossero proprietà dello Stato, e dell'Ordine di S. Stefano dipendente dal Granduca, assai giovò alla speditezza delle opere idrauliche, come fu di sommo giovamento alla pronta coltivazione la rigurgitanza dei lavoranti terrieri nei siti limitrofi. (38).

La qual cosa evidentemente prova la verità delle proposizioni avanzate dal Bertolini e dall'Ortes rispetto alla Maremma grossetana, già enunciate nel §. 3. del capo antecedente. Disperava il primo del buon esito del buonificamento maremmano, perchè vedeva non esservi le braccia preste alle lavorazioni idrauliche; e tanto meno per attendere all'agricoltura ed

(38) Col motuproprio 2 maggio 1771 furono invitati i particolari possessori di terreni palustri in Val-di-Chiana, a volerli bonificare nel loro privato e nel pubblico interesse: alcuni aderirono, altri patteggiarono la cessione temporaria dei fondi, e così la sanazione fu rapida e generale.

alle congeneri industrie, da cui debbesi aspettare la ricompensa economica di simili dispendiose intraprese. Dimostrava il secondo, come l'esenzioni e privilegi amplissimi conceduti per richiamare genti e coltura in Maremma, non potevano addurre verun resultato favorevole; giacchè la sola libertà comune ad un intero popolo può far cangiare la faccia ai paesi. Infatti, gli agricoltori prossimi alla Val-di-Chiana essere scesi spontanei e frettolosi dai poggi nativi ai bassi piani, senza gli adescamenti dei privilegi, i quali dall' altra parte nulla valsero a richiamarne stabilmente in Maremma. (39). Le città e castella che coronano la predetta valle aver offerti vantaggi considerabili al buon esito del prosciugamento, poichè ivi ricovrarono i lavoratori prima che l' aria fosse nelle bassure salubre, ed ivi si consumano e si contrattano i prodotti dell' agricoltura. Mercè adunque le teoriche della scienza felicemente applicate alla pratica, e mercè il concorso delle circostanze locali, senza tema di sbagliare può affermarsi, che la Val-di-Chiana modernamente, oltre il bello aspetto, sia il granaio della Toscana. Il nome di Perelli, di Fossombroni, di Leopoldo I qui vivrà splendidissimo fino a tanto che le lettere non mancheranno al debito loro di tramandare ai nipoti la memoria delle gene-

(39) Noi siamo d' avviso che il bonificamento della Val-di-Chiana trattenesse non indifferente numero d' abitatori nella parte montagnosa della Toscana di trasmigrare per la Maremma, preferendo quella a questa. Le spese pel bonificamento della Chiana furono per la massima parte sostenute dall' Ordine di S. Stefano; cosicchè quelle che sotto questo titolo figurano nel *Rendiconto Leopoldino*, son molto lontane dal vero.

rose imprese. Sia questo il premio conceduto a virtù male apprezzate, e talora vilipese dai contemporanei.

§. 7.

Provvedimenti a favore dell' Agricoltura.

Sin dai primordj del regno di Leopoldo I emanarono leggi dirette a fomentare l' incremento dell'agricoltura, sorgente inesauribile e costante di benessere pubblico. Da lunga età i predj rustici posseduti dalle monache erano segnalati per lo stato di trascuratezza e squallore in cui giacevano, ad onta che la Reggenza, avesse dati ordini per migliorarne la manutensione. Vista l' inefficacia di quelli, risolse il Granduca d' adottare misure più energiche ed autorevoli, nel mentre che le dimenticate prammatiche di Cosimo I richiamava in pieno vigore (40). Animato dal medesimo spirito comparve l' editto che tolse la gabella o tassa delle *doti* dette *tenui*, espressamente deliberata per favoreggiare i matrimoni fra gli agricoltori e gli artigiani (41). Conoscevasi che feracissime terre erano incolte per difetto di lavoratori; sapevasi che più arti

(40) I disordini nascenti dall' eccessivo numero delle Monache mossero il Medici a mettervi riparo col bando del dì 17 aprile 1545, richiamato all' osservanza da Leopoldo colla notificazione del 3 luglio 1766. In due parti si distingue la prammatica Cosimiana; risguarda la prima all' onestà delle *suore*, e la seconda all' amministrazione dei beni loro; ciocchè fa supporre non fossero troppo esemplari, nè savie amministratrici.

(41) Coll' editto del 19 dicembre 1768 restò abolita la gabella sulle doti al di sotto dei 300 scudi, e contemporaneamente furono date disposizioni per facilitare la contrattazione dei capitali censiti.

e mestieri languivano per mancanza d'operai, e non essendo sperabile che i corrotti nell'ozio volessero divenire attivi e laboriosi, non rimaneva adunque altro salutare compenso, che di facilitare i matrimoni fra i braccianti occupati ed onesti. L'aggiustatezza di simil pensiero, se potè sembrare allora una vanità, è altrettanto patente ai giorni nostri, che osserviamo le industrie agraria e manifatturiera sviluppate ad alto segno. Venne in appresso abrogata la *servitù* detta *dei pini*, rinnovata da Cosimo I nel territorio pisano ad offesa del dritto di proprietà, e ad inceppamento dell' agricoltura. La Repubblica di Pisa ed i Medici avevano indotta e confermata tal servitù, all' oggetto di valersi dei *pini* nelle costruzioni navali; ma ora che la marina nazionale era quasi scomparsa, non altrimenti si prestava allo scopo politico, mentre impediva il diboscamento di terreni eccellenti per le coltivazioni domestiche (42). Rancidi statuti vietavano pure il trasporto delle materie atte a rendere più feconde le terre da un distretto all' altro; e similmente era vietata la locomozione dei legnami per le costruzioni murali. Donde ne procedeva, che l'industria agraria ed i comodi necessari agli agricoltori risentivano notabili pregiudizi; divieti levati via dal primo Leopoldo (43).

(42) Cosimo I col *bando* del dì 6 settembre 1559 rimesse in vigore certe leggi del Comune di Pisa, le quali inibivano il taglio dei *pini* nelle foreste delle sue colline, per servirsene nella costruzione delle galere di S. Stefano. La legge del dì 3 marzo 1769 abolì questa *servitù*, e l'ubertoso olivo odiernamente vegeta rigoglioso, ove per lo addietro erano selve e macchie quasi sterili.

(43) Vedansi le notificazioni del 25 giugno e 13 dicembre 1770.

Ma un solenne atto di giustizia lungamente sospirato e reclamato fu quello di sottoporre i beni tutti, qualunque ne fosse il proprietario reale o morale, alle pubbliche gravezze. Le possessioni rurali ed urbane dello Stato, quelle del Fisco, dell'Ordine di S. Stefano, e di vari altri corpi morali e magistrati, che formavano una massa immensa di beni, erano affatto esenti dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie, che pertanto andavano a colpire con maggior pesantezza gli stabili dei privati proprietari. In non poche Comunità verificavasi, che le imposte gravavano sulla parte minore dei fondi, giacchè la maggiore n'era esente; il che non accade dire quanto offendesse la ragione civile, e fosse di nocumento allo sviluppo agrario, a motivo che spossati i particolari proprietari dall'esorbitanza delle imposte, non gli rimanevano mezzi per esercitare le industrie all'uopo necessarie. Il Leopoldino Governo considerati questi inconvenienti, ed i benefizi che ne sarebbero derivati removendoli, soppresse alacremente qualunque privilegio ed esenzione di simil sorte. Ondechè tutti i beni componenti le *Regie Possessioni*, il patrimonio del Fisco, dei vari magistrati, dell'Ordine di S. Stefano, delle università ed altri corpi morali, furono da quindi in poi soggetti alle medesime imposte perequate, come i fondi dei privati cittadini (44). Ma oltre lo scopo apparente di render meno sensibili le pubbliche gra-

(44) L'editto del dì 28 marzo 1770 pose fine all'ingiustissima esenzione indotta dai Medici a favore del loro patrimonio privato, che s'erano per lo più formati colle pubbliche espilazioni, e colle confiscazioni politiche. E questi sono quei Medici, che pur tuttavia

vezze, ebbe la legge anco un fine più recondito, vale a dire, di togliere al chiericato ogni pretesto d'esimersi dal pagamento delle contribuzioni, la qual cosa aveva più volte tentato in addietro. Ottimo e sagace provvedimento fu questo, di canonizzare legalmente un diritto così giusto e naturale, in modo da non poter esser più eccezionato, nè controverso (45).

Non mancammo più fiate di dire, come lo Stato di Siena fosse dai Medici governato con ferree leggi generate dalla conquista: è debito nostro adesso narrare, come e quanto Leopoldo I restasse commosso nell'osservare le rovine e la desolazione apportatevi

non manca svergognata gente, che colla massima impudenza osa decantare splendidi e munifici. Innanzi alle splendidezze e munificenze sta la giustizia.

(45) Da un documento esistente nella filza 780 dell' Archivio della Reggenza, che sembra appartenere all'anno 1772 resulta, che 321 erano i conventi di frati allora in Toscana coll'annua rendita di scudi 554,421, dei quali 375,478 dipendenti da beni stabili, e 179,013 da elemosine, a forma delle denunzie fatte dai regolari medesimi. Gl'individui dimoranti in detti conventi erano 6020, classati come segue: 3423 sacerdoti, 1651 conversi, 946 servi laici. Le diverse regole fratesche erano così distinte: Gesuiti conventi N. 10; Domenicani 16; Camaldolensi 11; Cappuccini 34; Riformati 16; Conventuali 38; Minori Osservanti 39; Certosini 4; Scolopi 6; Vallombrosani 19; Olivetani 11; Agostiniani 49; Agostiniani Scalzi 3; Serviti 16; Minimi 5; Carmelitani 9; Carmelitani di Mantova 7; Carmelitani Scalzi 5; Cassinensi 3; Teatini 2; Canonici Lateranensi 2; Filippini 1; Celestini 1; Di S. Gio. di Dio 2; Ministri degl'Infermi 1; Missionari 1; Canonici di S. Antonio 1; Barnabiti 4; Della Pace 1. Capitalizzando al 3 per % la rendita che avevano i frati dai beni stabili da essi posseduti ne viene, che il loro patrimonio fruttifero oltrepassava il valore di scudi 12,500,000, che però in effetto doveva esser di gran lunga superiore. Quindi era di somma importanza che tutti i fondi del chiericato pagassero le contribuzioni.

dall' ambizione di Cosimo, e dalla barbara ferocia del Marignano. Le ville, i borghi e le castella dei repubblicani senesi ridotte macerie; le vigne e gli oliveti inselvatichiti; i campi graniferi pasture per armenti vaganti e quasi sterili. Ecco l' orrido quanto fedele quadro presentato a detta epoca da un paese, i cui generosi abitanti seppero mandare l' ultimo forte ruggito di libertà in Italia! I partigiani dei Medici ripongano ancor questa fra le turpi gemme di loro corona; che noi siamo lieti di poterne additare ben altre sul serto glorioso di Leopoldo I. Apprezzata la mostruosità che nel Granducato vi fossero legislazioni diverse, prescrisse in primo luogo, che le nuove leggi comprendessero ambo gli stati; cosicchè pur la provincia superiore senese (non tocchiamo della inferiore già distaccata) venne a profittare degli ordinamenti dei quali abbiamo ragionato. Ma le sue condizioni eccezionali esigevano pel momento soccorsi e provvedimenti particolari. Fu data facoltà alla *Balìa* d' eleggere un cittadino di sua intera fiducia, che animato e guidato da vero zelo ed amore di patria, facesse direttamente conoscere al Principe, risedendo presso di esso, i bisogni della provincia, e liberamente promover potesse ogni maniera di miglioramenti possibili (46). In quanto agli effetti politici derivati dallo invio di simil *deputato* a perorare in Corte di Firenze, accaderà far motto più innanzi: adesso accenneremo però, che fu seriamente applicato alla restaurazione delle strade, ad infonder nuovo vigore

(46) Editto del 20 settembre 1772.

alle smorte istituzioni antiche, ad essiccare una palude prossima alla città (47), ad eccitare i cittadini possidenti ad attendere all' agricoltura ed alla pastorizia, e gli artieri al perfezionamento delle manifatture. Il territorio senese è ben lungi dall' aver recuperata la floridezza dei tempi repubblicani; ma in grazia del primo Leopoldo Lorenese si è notabilmente redento dai vandalismi Medicei.

§. 8.

Ordini relativi al Debito Pubblico.

Alla mente sagace del Leopoldino Governo non sfuggì la cura della cancrena che più nel vivo feriva i visceri dello Stato, cancrena resa formidabile durante la dominazione Medicea, sebbene generata nella decadenza della Repubblica. Un atto di rara equità preluse la serie delle operazioni che dovevano portare allo scioglimento della enorme massa del *debito pubblico*, che appunto è la cancrena economico-finanziera alla quale intendiamo riferire (48). L' avara sete del Go-

(47) Nel *Rendiconto Leopoldino* tante volte citato si legge: « A benefizio della provincia superiore Senese è stato eseguito il prosciugamento del Padule del Pian del Lago, e restituito il terreno ai « respettivi particolari con la somma di Lire 293,465. » L' opera idraulica eseguita per essiccazione mediante un emissario, appartiene al famigerato Perelli.

(48) La cifra totale del *debito pubblico*, qual si legge nel *Rendiconto*, ascendeva in questi tempi a Lire 87,589,775, cifra enormissima in confronto della tenuità delle risorse possedute allora dalla Finanza.

verno Mediceo l'aveva trasportato a dichiarare *infognite* le partite, delle quali per lungo corso di anni non fosse stato dimandato o esatto il frutto corrispondente (49). Le somme per questo ingiustissimo titolo ricadute a favore dei *Monti* ascendevano ad una cifra rilevantissima; nondimeno, considerato che la giustizia è la più sublime ed essenziale virtù dei governi, accolse Leopoldo I l'idea d'accordare il ravvivamento delle *partite infognite*, fosse pure da un secolo e più (50). Politiche vicende e privati sdegni avevano sbalestrato fuori di patria una parte dei creditori montisti, gli eredi dei quali dal magnanimo Leopoldo vennero ammessi al benefizio di fruire alcun vantaggio dalle peripezie degli avi. E perchè la reintegrazione fosse completa, vennero liquidati i frutti decorsi e cumulativamente al capitale resi fruttiferi alla ragione del tre per cento. In pari tempo fu stabilito per massimo termine in avvenire, che i crediti iscritti fossero fruttiferi non oltre i 36 anni; ma che il capitale non restasse mai *infognito*, ed esatti i frutti decorsi, tornasse ad essere fruttifero. Chi tacciar ci volesse di troppo minuti e diffusi espositori, noi siamo parati ad anticipare la risposta, che le virtù rare nella storia debbono essere rappresentate colla maggiore accuratezza possibile, acciocchè siano più facilmente comprese ed apprezzate.

(49) Chiamavansi *infogniti* i crediti, che quantunque regolarmente accesi sui libri dei *Monti*, per qualsiasi cagione non era stato esatto il frutto da lunga stagione. Tutto al più potevasi dichiarare cessato il frutto, non mai perento il credito originario.

(50) Vedi l'editto del dì 15 novembre 1768, irrefragabile documento d'illibatezza governativa.

Altra non meno equa misura venne comandata coll' editto divulgato in questo presente anno, in cui si legge: « Che il bene universale dei sudditi ri- « chiedeva dover pensare ad estinguere, o almeno « diminuire i debiti pubblici, i frutti dei quali assor- « bivano in gran parte le regie entrate, all' oggetto « di poter supplire alle urgenze dello Stato senza im- « porre nuove gravezze, e piuttosto facilitarne la di- « minuzione (51). » Il lettore già conosce la falcidia portata sui crediti dei *Monti* nei decorsi anni, avendone tenuto discorso al §. 2. del cap. V. lib. II. Ma Leopoldo I fu ben lontano da imitare quello esempio per ottenere il lodevole scopo testè enunciato. Ordinò la restituzione dei capitali ai creditori forestieri, ed ai nazionali ancora, appartenenti alla categoria fruttifera al tre e mezzo per cento (52, lasciandoli però in libertà di trapassargli nell' altra categoria del tre per cento (53). I mezzi occorrenti per effettuare simili restituzioni furono trovati nel rinvestimento del prezzo realizzato dalle vendite dei beni di suolo spettanti alle amministrazioni regie e comunali, agl' isti-

(51) Editto del 1. marzo 1770.

(52) Le somme restituite ai creditori montisti della prima categoria dal 1770 al 72, ascese a Lire 6,279,000, conforme si rileva da varie notificazioni inserite nel corpo della patria legislazione. I creditori forestieri appartenevano a diverse nazioni; se ne trovavano a Genova, Venezia, Milano, Roma, Malta, in Svizzera, in Portogallo, e per fino in Polonia.

(53) I capitali che dalla prima trapassarono alla seconda categoria per spontanea elezione dei creditori, o perchè erano vincolati in modo da non potersi esigere, ammontarono a Lire 3,130,525. Il sistema dei rinvestimenti fu imaginato per poter poi più facilmente discendere allo scioglimento del debito.

tuti di beneficenza, e coll'impiego della pingue *dote* portata dalla Principessa consorte al Granduca (54). Ondechè la massa del debito pubblico subì in effetto piccola diminuzione sui registri del *Monte Comune*, e di *Pietà;* ma il debito medesimo fu circoscritto ai nazionali, e per la maggior parte con aziende dipendenti dallo Stato. Due vantaggi economici ne resultarono: primo, che sborsato una volta il capitale, andò a cessare l'estrazione annuale della pecunia necessaria al pagamento dei frutti; secondo, che molte terre mal coltivate, e diremo anche quasi ammortizzate, vennero ad essere restituite al commercio ed all'industria dei particolari, sempre più attivi e vigilanti dei pubblici amministratori. Tal contegno restò praticato sin verso all'anno 1780, cioè fino a quando fu seriamente voltato il pensiero alla liquidazione e scioglimento totale del debito pubblico, recato ad effetto più anni dopo sulle norme ideate dal senator Gianni, scioglimento in seguito disdetto a proposizione d'insensati che avrebbero voluto distruggere tutto quanto di buono aveva operato il Leopoldino Governo, siccome racconteremo a suo luogo.

(54) Del rinvestimento degli assegnamenti dotali della Granduchessa in *Luoghi di Monte*, è fatta menzione alla pagina 53 del *Rendiconto.*

CAPITOLO III.

SOMMARIO

§. 1. Riforma dell'amministrazione giudiciaria Civile e Criminale. — 2. Casi finali di Mons. Piccolomini. — 3. Soppressione della Compagnia di Gesù. — 4. Polizia Ecclesiastica. — 5. Morte di Clemente XIV. e di Lorenzo Ricci ex-preposito generale dei Gesuiti — 6. Polizia Civile. — 7. Infedeltà del barone di Saint-Odile.

§. 1.

Riforma dell' amministrazione giudiciaria Civile e Criminale.

Il bisogno di riformare l'amministrazione della giustizia civile e criminale in Toscana era da remotissimo tempo sentito dai popoli, e conosciuto dal Governo stesso, ma sempre procrastinato a danno della morale economia politica della nazione. Nel 1744 la Reggenza vi applicò con ardore, e poi nulla fece (1). Il *discorso*

(1) Dai dispacci di detto anno apparisce essersi molto preoccupata la Reggenza di tale argomento, preoccupazione andata a svanire negli andirivieni d'interminabili lungaggini. Pompeo Neri era portatissimo per la riforma, onde compose quella scrittura che abbiamo raccomandata alla pagina 263 del primo volume.

politico-storico sui giudizi, che vide la luce colla fiorentina edizione del celebre libro dei *Delitti e delle Pene* di Cesare Beccaria, ha dato una chiara idea dell'organismo giudiciario toscano allorquando vennero meno i Medici (2); quindi passeremo incontanente a dire come più efficacemente vi fosse applicato regnante Leopoldo I. La Maremma fu la prima a gustarne gli effetti: il compartimento de' suoi tribunali venne riordinato, e la gerarchia giudiciaria semplicizzata subito che fu separata dalla provincia superiore di Siena (3). La più comoda ubicazione dei capiluoghi delle giusdicenze, e la mite tariffa degli atti processali colà introdotta, riuscì di qualche sollievo agl'infelici abitanti. Tra i disordini della Maremma notati dal Bandini è espresso ancor questo in siffatta maniera: « Nei troppi tribunali che là sono, si mantiene « il Potestà, il Giudice, il Sere, la Corte, dove quei « pochi miseri abitanti che vi sono, non possono mai « aver tra loro altra lite che dei luridi cenci. Eppure « tutti costoro debbono ritrarre da quei luoghi me- « schini, tutto il loro alimento, e se per vivere non « basta lo stipendio che ricevesi dal Pubblico della « Comunità, non v'è altro rimedio per tirare avanti « senza strapazzare alcuno, che il farsi troppo ben- « volere con saper chiuder gli occhi a tempo, ven- « dere le impunità a chi voglia comprarle, e dimo- « strare segni di gratitudine a chi aggiunga qualche

(2) Il *discorso* del Paolini è inserito nel tomo VI della edizione del Beccaria fatta in Firenze dal Pezzati nel 1821.

(3) Editto del 10 dicembre 1766.

« cosa allo scarso alimento (4). » Fatto questo primo passo, e vedutone i buoni resultati, risolse il Granduca d'estendere la riforma a tutto il Granducato; ed a tale oggetto nominò una *Giunta* composta del presidente Neri, del senator Piccolomini, dell'auditor Querci, e di Giuseppe Pelli segretario, incaricandola di presentargli un piano di compartimenti provinciali meglio adattato alla collocazione dei tribunali di giustizia per servire al comodo delle popolazioni (5). Contemporaneamente le prescrisse di prendere in considerazione il numero dei ministri necessari al disimpegno delle ingerenze pei nuovi tribunali, di fissarne le attribuzioni, gli obblighi, i salari e gli emolumenti.

Nelle istruzioni date dal Principe a detta *Giunta* avvi questa di più rimarchevole: « Nell' esecuzione delle « predette incombense avrà principalmente in mira il « vantaggio dei nostri amatissimi sudditi; e se nel « mettere in pratica le cose da noi colle presenti « istruzioni ordinate, troverà che possa farsi qualche « progetto di più grande o più generale utilità, avrà

(4) Ad otto sole *potesterie* fu ridotta la Maremma col sopraccitato editto, cioè Grosseto, Massa, Castiglione della Pescaia, Scansano, Arcidosso, Pitigliano, Manciano, ed Isola del Giglio. Conviene peraltro avvertire, che rimasero i *vicari feudali* nei respettivi distretti, e che allora non facevan parte, come adesso, della provincia grossetana, il *Principato di Piombino*, e quella porzione dello *Stato detto dei Presidj* situata in terraferma. La competenza degli appelli da questi tribunali di prima cognizione, seguitò ad essere nei magistrati superiori di Siena.

(5) Motuproprio del 31 marzo 1771 esistente nella filza N. 112. della Segreteria di Stato, insieme col quale si trovano le *istruzioni correlative*.

« sempre tutta la libertà di rappresentarcelo, con
« sicurezza d' incontrare il nostro sovrano gradi-
« mento. » E frattanto che la *Giunta* andava in ciò occupandosi, comparve l'editto che apportò un totale cangiamento nella elezione dei giusdicenti ed attuari provinciali, in addietro eseguita per *tratta*, conforme dicemmo nel §. 1. del cap. II, lib. I, sistema riprovevolissimo; ed all'opposto si statuì che previo esame, venissero inalzate al sacerdozio della giustizia, persone probe, intelligenti e versate negli studi delle leggi civili e criminali (6). In tal modo cessarono i privilegi costituzionali dei cittadini fiorentini e senesi; ma questa violazione all'*antico patto* indusse il vantaggio, che gl' impieghi furono conferiti al merito e non altrimenti alla nascita. Donde ne resultò, che l' amministrazione della giustizia venne ad essere regolata con maggior rettitudine e dignità. La morale pubblica fece così un passo gigantesco, perchè nulla più corrompe e sdegna le popolazioni dell' inonestà ed ignoranza dei regi funzionari. È da tenersi però in conto, che la violazione al *patto costituzionale*, ancorchè fatta per cagione di bene pubblico, non è lecito farsi senza un equipollente che riesca di soddisfazione alle parti interessate. Indi a poco comparve l' altro editto che indusse significanti variazioni nei procedimenti osservati nel trattare le cause davanti ai magistrati della Curia Fiorentina, resa famosa dai molti giurisperiti profondissimi in essa fioriti. I *giudici elettivi* non furono ulteriormente ammessi per questo

(6) Legge del dì 10 luglio 1771.

editto, che spogliò i litiganti della soddisfazione nascente dai giudizi pronunziati da uomini confidenti, e gli sottopose ai *giudici necessari*, talvolta pregiudicati per interessi e passioni personali. Però il *giudice necessario* se reso indipendente da qualunque potere superiore, noi siamo d'avviso esser il magistrato che riveste la più forte presunzione possibile in quanto alla rettitudine e libertà dei giudizi (7).

Compito che ebbe la prefata *Giunta* il suo piano, restò ben presto sanzionato dal Principe, prima per il *dominio fiorentino*, e poscia per la *provincia superiore senese* (8). Ritennti i tribunali supremi esistenti in Firenze ed in Siena, la gerarchia delle giusdicenze provinciali venne distinta in vicariati maggiori e minori, ed in potesterie parimente maggiori e minori (9). I *vicariati feudali* andarono però esenti dalla generale riforma; se non che i feudatari furono obbligati eleggere i *vicari* dalle liste degli abilitati ai tribunali regi, e sottoposti ai medesimi sindacati annuali che questi. La *Giunta* si manifestò propensa a sottoporre tutti i feudi compresi nel territorio toscano all'autorità diretta ed immediata del

(7) Legge del 30 dicembre 1771.

(8) Nella filza 134 della Segreteria di Stato esiste il piano della *Giunta* pel *dominio fiorentino*, convertito in legge nel dì 30 settembre 1772; e nella filza 161 trovasi quello relativo alla provincia superiore senese, promulgato il dì 2 gennaio 1774.

(9) Fra l'uno e l'altro stato, non comprese le 8 potesterie della Maremma, 46 furono le giusdicenze decorate del titolo di vicariati, e 83 le potesterie. I vicariati istituiti dalla Repubblica Fiorentina nel 1423 erano soli 3, cioè Scarperia, Certaldo, e S. Giovanni in Val-d'-Arno.

Principe, ed in simil guisa prese a ragionarne. Queste piccole signorie esser avanzi degli *allodii longobardici*, lungamente possedute dai respettivi dinasti con piena giurisdizione sopra gli abitanti e coloni tenuti in condizione servile. Tali signorie essere state peraltro subordinate alla sovranità dei re Longobardi, ed obbligate al servizio militare finchè il longobardico regno ebbe sussistenza. Ugualmente essere accaduto sino a che durarono le *diete* di Pavia, ove per lunga serie d' anni la nazione mantenne il costume d' adunarsi per via di deputati in corpo politico. Ma dopo la morte di *Carlo il Grosso*, sfasciato totalmente il regno d' Italia, le suddette piccole signorie restarono senza capo, e non avendo sufficienti forze da costituire buoni e validi governi in se stesse per difendersi e conservarsi, dovettero necessariamente piegare o accedere alla crescente potenza dei prossimi municipj. Il Comune di Firenze esser stato sollecito nel far disparire le più infeste signorie del contado, parte con la forza delle armi, altre per dedizioni spontanee dei popoli disgustati dal malgoverno dei dinasti, ed alcune per accomandigie richieste dagli stessi signori, i quali per origine e per costituzione avevano sempre riconosciuto una sovranità maggiore. Le contrattazioni e passaggi di simili signorie non differire in nulla da ciò che suol avvenire dei terreni e case de'privati, alcune delle quali caddero pur nelle mani degli ecclesiastici, salvo l'obbligo del servizio militare, e della soggezione alla sovranità maggiore, a cui erano naturalmente sottoposte, non mai interrotta, nè perenta. Di qui trarre

origine il dominio del Vescovo di Fiesole sopra la contea di Turicchi, di quello d'Arezzo su Cesa, dell'Arcivescovo di Siena a Murlo, dei Monaci di Settimo allo Stale, e d'altri ancora che è superfluo nominare.

Alcuni degli antichi dinasti esser rimasti nel pacifico possesso delle baronie, attesa la loro fedeltà al Comune; ed altre averne create i Medici; ma quelle e queste esser veri e propri feudi, e per conseguenza non doversi confondere i diritti di sovranità, colla giurisdizione territoriale locale, e colla potestà feudale determinata dalla patria legge del 1747. Simiglianti baronie, secolari o ecclesiastiche che fossero, non pertanto essere state mai indipendenti, nè essere in verun modo capaci d'indipendenza per natura loro. Così, diceva la *Giunta*, doversi considerare il feudo di Vernio subordinato alla Corona di Toscana da qualunque potentato indipendente, perchè d'origine *longobarda*, e null'affatto *imperiale*, come pretendevasi che fosse. Piero de' Bardi aver comprato Vernio dai conti di Mangona l'anno 1335 per 10,000 fiorini d'oro col consenso della Repubblica fiorentina. Le ragioni tutte dei signori di Mangona esser pienamente pervenute nel Comune di Firenze l'anno 1340, e Mangona ed altri simili feudi essere appunto residui degli *allodii longobardici*. Lo stesso ragionamento doversi applicare alle contee di Carpegna, Montauto, Sorbello, Apecchio, Monte S. Maria ed altri distretti feudali, dei quali il Governo toscano non è stato troppo diligente d'impossessarsi quando gli se n'è presentato il destro. Attesi i diritti di sovra-

nità ed alto dominio alla Corona di Toscana competenti, e considerato l'immenso benefizio che ne sarebbe ridondato all'universale dello Stato, proponeva la *Giunta* l'abolizione assoluta, immediata e totale dei feudi, non esclusi quelli impropriamente detti *imperiali;* ma il Granduca non vi aderì per eccesso di riguardi alla Corte di Vienna, non che a quella di Roma. I troppo delicati riflessi che gli suggerirono questo atto di soverchia circospezione non mancarono di produrgli molestie e pentimenti.

Temperato Leopoldo alle dolci riforme, accolse però la proposta del Neri di rendere meno insalubri le carceri, che in alcuni tribunali rassomigliavano più a fetidi antri di belve, che a soggiorni di uomini i quali potevano sortirne innocenti, o quantunque rei non cessavano di esser uomini. Impose che tutti gl'imputati di delitti criminali fossero difesi da avvocati a cura del Fisco prima della pronunzia della sentenza, se avessero da per se stessi trascurato farlo. Abolì l'uso della carta bollata nei processi criminali, per non aggravar troppo i processati, essendo questa una fiscalità che multava prima della condanna. Per impedire le indebite vessazioni che di quando in quando erano promosse da ministri ed esecutori animosi a pregiudizio di cittadini loro invisi, col pretesto di ricercare gli autori di delitti remoti, fu fissata la prescrizione a cinque e dieci anni senza pregiudizio delle parti lese. Quindi venne riformata la forza civile dei tribunali, ossia le squadre dei *birri,* acciocchè fossero veri esecutori della giustizia e delle leggi, e non ministri arbitrari, capricciosi ed ingiusti. Ec-

cellente fu l' intenzione, ma la proteiforme furbissima *sbirraglia* seppe andare tanto a genio al Granduca, il quale portato a voler saper troppo i fatti privati, ben presto si rese famosa per spionaggi e vessazioni di nuovo genere. Vi fu un Chelotti capo-squadra, prima notissimo per Leopoldini favori; poi infame per concussioni ed altre scelleratezze. Ma sempre umano mitemente lo trattava. Poscia imponeva con tutta sollecitudine che fossero compilati i processi, onde gl'innocenti non soffrissero immeritate reclusioni; ed in tal guisa egli predispose il campo alla promulgazione di quel celebre codice criminale, che dato più anni dopo formò l'ammirazione di tutta Europa. Anche le poche ferie civili conservate dalla Reggenza, furono da Leopoldo I abolite, poichè invece di veder gente corrompersi nell' ozio, compiacevasi osservar persone che sapessero rendersi migliori nelle sociali virtù mediante il lavoro e lo studio (10).

§. 2.

Casi finali di Mons. Piccolomini

La biasimevole condotta del Vescovo di Pienza fu da noi seguitata sino alla sua espulsione dalla Diocesi, conforme può vedersi al §. 2., cap. VIII. del tomo I; ora ci faremo a dirne i casi finali col soccorso di documenti scoperti posteriormente. Accen-

(10) Vedansi le leggi dell' 11 aprile e 2 settembre 1772; 21 settembre 1773; 9 e 21 gennaio, 1 e 13 settembre 1774.

nammo già esser egli stato uno strumento fanatico, una lancia spezzata dei curialisti romani; nè c' ingannammo. La lettera ad esso diretta dal Cardinale Prefetto della Congregazione del Concilio, che riportiamo in testimonio del nostro asserto, dissipa ogni più meticulosa dubbiezza (11). Asserimmo ancora, che in gioventù aveva professato dalla cattedra in Pisa massime opposte a quelle esternate dopo che vide frustrata la sua ambizione, e mons. Fabroni sacerdote specchiatissimo ce ne fa ampia fede (12). Le di lui esorbitanze allorquando fu cacciato dal Granducato avevano talmente indignato la Corte di Vienna, che Cesare non potè trattenersi dal dire le seguenti parole al Nunzio pontificio, mentre gli consegnava il *breve* che il lettore conosce (13): « In quanto a questo lo leggeremo, e secondo il contenuto ci regoleremo a rispondere; ma sappiamo bene che due « Cardinali nostri sudditi (Corsini e Torrigiani) fomentano massimamente ed istigano l' ostinata caparbieria del Vescovo; e sappiamo ancora ugualmente « bene, che potremmo prenderci quella soddisfa-

(11) Questa lettera che riportiamo al N. IX. dell' *Appendice* al tomo presente, è ricavata da esemplare esistente nel R. Archivio di Corte a Torino, probabilmente comunicata al proprio Governo dal Ministro di Sardegna allora residente a Roma.

(12) È da consultarsi il tomo III. pag. 263. della celebrata Storia dell' Università Pisana di mons. Angelo Fabroni.

(13) Il *Breve* al quale intendiamo alludere è quello pubblicato al N. XXXII dell' antecedente *Appendice*. Le parole da Cesare dette al Nunzio e riferite nel testo, le abbiamo estratte da una memoria proveniente da Roma qual si conserva nel precitato R. Archivio a Torino.

« zione che merita l' alta nostra dignità e carattere.
« e che fino ad ora presa non abbiamo per mera
« benignità del nostro generoso cuore; ma se questi
« preti ci stuzzicheranno ancora un poco, ce la pren-
« deremo alla perfine, e sapremo prenderla come si
« conviene. » In quali termini Cesare poi rispondesse
al *Clementino breve* il lettore parimente conosce (14).
Roma ebbe ricorso alle corti europee amiche all' Imperator-Granduca per far rimettere in seggio mons. Piccolomini; ma la loro interposizione a nulla valse per smuoverlo dalla presa deliberazione (15). Intanto il Vescovo ritirato in Acquapendente irritava maggiormente il Governo toscano colla pubblicazione dei *cedoloni* diretti a comprendere nelle *censure ecclesiastiche* il sovrano medesimo (16); poscia partiva per Roma, ove una pensione provvisoria di 80 scudi al mese lo attendeva in premio delle sue non poche, nè lievi pazzie (17). La Reggenza commetteva al senator Rucellai l' esame dei *cedoloni Piccolominei*, ed egli con una dottissima informazione degna del più

(14) Vedi il documento XXXIII dell' *Appendice* al tomo I. Sotto i num. X. ed XI. dell' *Appendice* presente, abbiamo creduto ben fatto di pubblicare la *rappresentanza* della Reggenza ed il *decreto imperiale* che determinarono la espulsione del Vescovo dal Granducato. La *rappresentanza* della Reggenza è nella filza 93, ed il *decreto imperiale* nella filza 123 dell' Archivio della Reggenza medesima.

(15) Ciò si rileva dalla prefata corrispondenza del Ministro Sardo colla propria Corte.

(16) Vedansi i due *cedoloni* dati da Acquapendente sotto i N. XII e XIII. della presente *Appendice*. Gli originali si conservano nella filza 709 del precitato Archivio.

(17) Della pensione assegnata dal Papa al Vescovo è fatto cenno nella sopracitata corrispondenza del Ministro Sardo.

gran giurisperito, canonista e filosofo ad un tempo, replicava esser affatto invalide e nulle le scomuniche in essi contenute (18). E quelle scomuniche non facevano breccia in alcuno; dimodochè passarono inosservate.

Poco stante trapassò da questa vita Francesco II, ed il Piccolomini s' indirizzava al successore, chiedendo, secondo lui diceva, giustizia; ma la giustizia di Leopoldo I era quella stessa del padre, perchè fondata sulla ragione dei fatti, e sui principj del diritto. Rigettò il novello Granduca fin la mediazione della devota genitrice con farle riflettere, che sarebbe stata troppo grave onta alla memoria paterna variandone le risoluzioni. Morto Clemente XIII, parve a Ganganelli di venire ad aggiustamento desiderato pure dal Governo toscano; se non che il Vescovo di Pienza reluttava ad accomodarvisi. Fattogli però sentire che poteva cessargli la pensione provvisoriamente assegnatagli dal defunto Pontefice, che il suo decoro sarebbe stato salvo, e che così era la volontà del Papa regnante, di malincuore si ritrasse dai lunghi ed infausti impegni. Nel concistoro del dì 5 luglio del corrente anno, Clemente XIV promosse il pientino Vescovo all' Arcivescovado di Pirgi nelle parti degl' infedeli; ed in pari tempo pronunziò la unione delle due Chiese di Chiusi e Pienza in un solo pastore (19). Visse ancora oscuramente in Roma sino

(18) Vedi il documento N. XIV. della presente *Appendice*, che può riscontrarsi nella filza citata di sopra.

(19) Fú in questa occasione che il Governo toscano gli assegnò la pensione annua vitalizia di scudi 400 sulle rendite della Mensa di Pienza.

al 1784, epoca in cui finì la sua turbolenta esistenza, nella grave età di anni 89, agitato prima da splendide ambizioni, poi tormentato dalla rabbia di vanità deluse, umiliato in fine da mortificante oblivione. Fine condegna della gente di simil fatta (19 *bis*). Tre vescovi toscani mirarono a far rumore nei tempi da noi sin qui percorsi, ai quali si può aggiungere il priore Cheli di Pescia; e tranne quel di Chiusi, o più timido o più temperante, precipitarono gli altri in errori funesti a se, e di non lieve scandalo alle anime affidate alle loro pastorali cure. Le prave azioni dal sedizioso Dumesnil commesse con perfido intendimento, meritarono a lui il carcere in vita, ed alla Diocesi di Volterra procurarono guai considerabili. Le ambiziose e mal fondate pretensioni del Piccolomini lo condussero al bando perpetuo dalla sede e dalla patria; e la Diocesi di Pienza creata da un suo illustre antenato, oltre i gravi sconcerti che risentì a cagione delle di lui irregolarità e fanatismi, non ebbe più il decoro di esser residenza episcopale. Il prior Cheli attirò sopra di se e de' suoi compatriotti il giusto sdegno del Governo. Mons. Bagnesi all' opposto avendo desistito dalla controversia, e domandatane scusa,

(19 *bis*). Con testamento fatto in Roma nel 1775, legò mons. Piccolomini un reliquiario al Granduca Leopoldo I contenente un *dente di S. Maria Maddalena dei Pazzi*, con preghiera di farne quell' uso che migliore avesse giudicato. Dalle parole della particola testamentaria spira un' amara ironia; la quale tanto più si manifesta dall' ostentate proteste ivi contenute di fedeltà, obbligazione ed obbedienza sempre avuta a riguardo dei Sovrani della Toscana, di cui più volte coi fatti e colle parole aveva disconosciuta la legittima autorità.

fornì esempio di sacerdotale virtù degna di esser laudata, perchè il Divino Maestro riprese quel discepolo che recise con arme l'orecchio a Malco. La storia ecclesiastica di tutti i secoli non addimostra forse abbastanza la sapienza della separazione prescritta dal Vangelo quaggiù, cioè delle due potestà divina ed umana? I sacerdoti cristiani non son forse i ministri della potestà divina, il cui esercizio si limita al tempio sacro a Colui, che fu povero e rifiutò ogni mondana e caduca autorità per la superna celeste? E quanti mai sono stati i mali e disturbi avvenuti nella Chiesa Cattolica tutte volte che i sacerdoti si sono immischiati nelle faccende terrene? Troppo augusto ed elevato è il loro ministero per sopportare di esser degradato alla bassezza delle cose terrene. La ineffabile religione di Cristo, non ammette, nè mai ammetterà quella mistificazione di giurisdizione spirituale e temporale, che falsamente pretesa da alcuni preti, ogni buon ordine morale e politico sovverte nel mondo. Il Vangelo è destinato *ab aeterno* a trionfare di tutte le nuove dottrine in tutte le età; ma il sacerdozio, a cui è commessa la sua esecuzione, per contribuire a simile trionfo, bisogna che si accontenti dell'autorità esercibile nel tempio sulle anime, e che lasci al laicato la cura di quel che rimane al di fuori.

§. 3.

Soppressione della Compagnia di Gesù.

Aveva già varcato più che il mezzo del suo corso il presente anno, allorquando uscì dal Vaticano il gran responso con ardenti e reiterate istanze invocato da principi potentissimi, e della cattolica religione incliti protettori, quel responso cioè, che con impazienza atteso pose finalmente il suggello della riprovazione alla troppo celebre e funesta Compagnia di Gesù. La qual cosa andò di perfetto accordo col pronunziato voto dei savj, e col sentimento della maggioranza, omai stanca e nauseata di una congrega d'astuti intriganti ravvolti in denso mantello intessuto d'ambizione e d'ipocrisia. I seguaci del *Lojola* furono soppressi da un seguace dell'*Assisiense*; ma quel che più monta, l'eccelso Pontefice ne canonizzò i torti moltiplici, ne dedusse i gravami, e di tal soppressione espresse le ragioni, la convenienza ed il fine (20). Nello eminente interesse del cristianesimo, e della vera civiltà sociale, non potranno mai giustificare i gesuiti gli addebiti canonizzati da Clemente XIV in fronte alla Compagnia. Addurre potranno la novella esistenza unicamente dovuta ad umane passioni ed a subdole arti, e non dissimile dalla precedente, altri torti ha

(20) Tralasciamo di riportare fra i documenti il *breve* pontificio della soppressione, omai tante volte ristampato, e che perciò crediamo familiare ai nostri lettori, i quali in ogni caso possono facilmente procacciarselo.

aggiunto agli antichi. Le virtù precettive dall'increata Sapienza dettate nei santi Vangeli, nè prima nè poi hanno rifulso in chi del Nazzareno abusa il simbolico nome, mentre alle faccende mondane, velate con apparenze religiose, hanno sempre atteso per scompigliare i popoli. Scrittori ingegnosissimi raccolsero già i fatti e gli argomenti che militano a repudiare la Compagnia in faccia all' onestà per le offese arrecate alla religione ed alla morale civile, adulterando l'una e l' altra con massime di perversa e corrotta dottrina. Imperciocchè ci ristringeremo all'esposizione dei casi che alla storia di Toscana vanno collegati, i quali sebbene non siano strepitosi, abbastanza però manifestano la consueta natura gesuitica, cupida di ricchezze e di dominio terreno, e tutta intenta ad evirare gli spiriti per sottometterli alle sue voglie.

Questa malefica pianta iberica fu trasportata in Toscana dal P. Jacopo Laynez invitato dalla duchessa Eleonora di Toledo moglie di Cosimo I, al quale il Lojola raccomandò il suo Ordine nascente (21). Al Duca non spiacque il novello istituto, comecchè lo vedesse parato ad accomodarsi con ogni specie di ribalderie se esistenti in personaggi fortunati e potenti. La propria coscienza subordinava Cosimo al Laynez; e qui avveniva un tacito mercimonio di favori da una parte, d'indulgenti assoluzioni dall'altra. A prima giunta s'accorse il Laynez, che oltre la corte, il terreno fiorentino era propizio agl'ignaziani, dei quali

(21) Galluzzi, *Storia del Granducato*, lib. IX., cap. IX. È da consultarsi ancora una *cronichetta ms.* esistente nell'Archivio dello Spedale di S. Maria Nuova fra le *carte gesuitiche*.

i primi dodici venuti posarono in umile casa nel borgo di S. Frediano. Secondo l'antico vezzo dei Fiorentini, particolarmente nobili, pei frati, ad essi si voltarono con trasporto; ed un Alessandro Strozzi si mostrò loro singolare fautore. Adocchiato dai *padri* il comodo monastero di S. Gaetano, ordirono pratiche per spogliarne i *Monaci Olivetani;* ma lo Abate loro scrisse di buono inchiostro, *che mal s' incomincia a servire Iddio mostrando tanta cupidigia della roba altrui* (22). Invece fabbricò per essi a proprie spese la *casa* di S. Giovannino, Bartolommeo Ammannati, il famoso architettore, e nel 1554 vi s'istallarono. Fatto vecchio e povero l' Ammannato, i *padri* dissero non poterlo in verun modo sovvenire nelle di lui bisogne, onde finì suoi giorni allo spedale. Nullameno tanto fanatismo seppero risvegliare nel paese, che poterono acquistare dieci *case* o *collegi*, vale a dire, due in Firenze (S. Giovannino e S. Salvatore), due in Siena (il Collegio Tolomei e S. Vigilio), una a Montepulciano, a S. Sepolcro, Arezzo, Livorno, Pistoia e Prato. Questi dieci *collegi*, s' avverta bene *collegi* e non *case*, all'epoca della soppressione avevano la ragguardevole rendita di lire 146,671 proveniente da fondi e capitali acquistati in soli dugento anni circa (23).

(22) L' Abate degli *Olivetani* sapendo con chi aveva da fare, intese antivenirne le mene comunicando copia della lettera al Granduca, la quale si trova nell' Archivio Mediceo.

(23) Questa è la rendita che avevano i 10 collegi dei Gesuiti in Toscana al momento della soppressione, derivante dai beni che non poterono occultare, conforme apparisce dai libri d'amministrazione in S. Maria Nuova. Ma essi che avevano presentita la burrasca, nascosero preventivamente quante ricchezze poterono.

Dicemmo testè di fare avvertenza alle diversità che i gesuiti fanno passare dalle *case* ai *collegi*, la quale consiste in ciò, che le *case* non possono possedere in conformità dei capitoli scritti nella regola dal Fondatore, ed i *collegi* sì. Quindi rarissime le *case* loro, quanto frequenti i *collegi*. Bel ritrovato in verità per ingannare piamente gli sciocchi. Lo stesso Cosimo I che se gli era sul principio amicati, dovette averli poi in uggia pei coperti fastidi procurati al suo governo; ma il momento era passato; essi erano formidabili in Corte romana; essi erano fatti forti ed audaci dal numeroso proselitismo; essi insomma erano temibili, e non avevano più timore d'alcuno. I principi tutti gli accarezzarono, anco perchè quella loro pieghevolezza nel tribunale della penitenza loro riusciva tranquillante, comoda e soporifera. Dettero allora mano alla missione d'invadere e sovvertire il mondo. Il mondo si rivoltò poscia contro di loro, ma innanzi di cadere non tralasciarono mezzo intentato per metterlo a soqquadro, ed avere il di sopra, e tuttavia procurano di tenerlo agitato. Gli artifizi adoprati in Toscana per raggiungere simile scopo, furono, come è proprio delle sette, quelli usati altrove. Insinuarsi nell'animo dei grandi e dei facoltosi con ogni spece di piaggerie, di morbidezze e di lusinghe: essere i regolatori della educazione ed istruzione pubblica: voler essere superiori a tutti in fatto di scienze, specialmente nelle filosofiche: far guerra ad oltranza a tutti gl'ingegni che si mostrassero da essi alieni o indipendenti, senza badare alla scelta dei mezzi, purchè il fine venisse conseguito. Adopra-

rono infatti la più nera calunnia per avviluppare e perdere il Galileo nelle bolgie dell' Inquisizione (24); soffiarono la discordia fra gli accademici del *Cimento*, per la gelosia appunto di conservare il primato nelle scienze fisiche. Procurarono ognora di deviare il clero secolare dai profondi studi ecclesiastici, per rendersi necessari in tutte le disputazioni teologiche di qualche importanza; e se alcun prete emergeva in fama di dottrina, lo accusavano in segreto a Roma per impedire che salisse ad alti gradi ecclesiastici, e sotto sotto ne fomentavano con calunniosi sospetti il discredito nel pubblico.

Per questa via tennero lontano dall'Arcivescovado di Siena il Piccolomini, del quale abbiamo narrate le molte pazzie, occasionate peraltro dalla delusione procuratagli dai gesuiti Gori e Franchini. Il P. Portinari fu il più intimo consigliere delle furfanterie commesse dal sedizioso Dumesnil; la Reggenza lo seppe, ma non stimò opportuno di farne per allora aperti risentimenti. Seppe pure che a Roma avevano fatto di tutto per assorbire il Collegio toscano che prende

(24) Invidiosi delle scoperte fatte dal genio del Galileo fecero credere ad Urbano VIII, che il *Don Simplicio* introdotto nel suo *Dialogo* fosse lui medesimo, per alienarlo dall'affetto che portava al filosofo: suggerito avevano già a' *Domenicani* l'appiglio per attirarlo al S. Officio, e ordirono trame in corte di Firenze onde venisse da questa rilasciato alle richieste della romana. Posteriormente adombratisi degli studi con tanto fervore e successo istituiti dall' *Accademia del Cimento*, vi gettarono con astuzia il pomo della discordia: le quali cose già provate da molti scrittori, non stimiamo doverci trattenere a citarne alcuno in particolare.

nome dal fondatore *Bandinelli* (25); ma era troppo pericoloso mover passo contro di loro, giacchè il P. Assel era il confessore cesareo a Vienna. Premeva a Cesare di redimere la nobiltà toscana dall' abbacinamento intellettuale in cui la gesuitica educazione la teneva; ed a tal effetto ordinato aveva il trasferimento dell' Accademia di Luneville a Firenze; ma attesi i raffinati artifizi dei *padri*, essa sortì più larva che realtà. Tutte queste cose le conoscevano perfettamente i reggenti, ma non poterono insorgere contro la Compagnia unitamente ai governi di Napoli, di Parma, Francia ec., perchè la Corte di Vienna si pose sul neutrale nella gran contesa fra il predominio gesuitico, e la politica filosofia razionale. Quando però espulsi furono dal Portogallo per sedizioni ed attentati ivi commessi alla vita del re Giuseppe I, rigettati vennero da Livorno, ove in buon numero volevano prendere stanza, ad onta che il P. Giannerini furbescamente si maneggiasse onde fossero rice-

(25) Il *Collegio* fondato in Roma da Bartolommeo Bandinelli ricco mercatante fiorentino a vantaggio di 12 giovanetti oriundi toscani, il cui *patronato* spetta alla Confraternita di S. Gio. Decollato composta pur di Toscani residenti in quella metropoli, dava noia ai gesuiti aspiranti al monopolio educativo. S' insinuarono nell' animo dei *patroni*, ed ottennero che quei giovanetti dovessero frequentare le scuole del Collegio Romano. Scapitarono gli alunni salute ed istruzione, ed i gesuiti bramosi d' incorporare il Collegio, gli accusarono di esser *discoli*, e come tali si studiavano farli comparire. Francesco Signorelli, uno dei *confratri patroni*, ricorreva al conte di Richecourt nel 1742 per impedire questo scempio, siccome apparisce dalle carte esistenti nella filza 855 della Reggenza, la quale peraltro non si credè competente ad interloquire in simil negozio.

vuti (26). Contegno apparentemente passivo furono pur costretti guardare l'Imperator Giuseppe ed il Granduca Leopoldo per deferenza a Maria Teresa, risoluta tenacemente di non s'immischiare nelle pratiche avanzate da molte parti onde la Compagnia fosse alla radice atterrata dall'istesso romano pontefice. La solenne dimostrazione confermatoria mandata fuori da Clemente XIII, turbava i sonni delle coscienze timorate, sebbene non fossero per indole dedite alle gesuitiche dottrine (27). L'Imperatrice-Regina non può dirsi fautrice della Compagnia, ed in verità nessun regnante poteva e dovrebbe mai esserlo, attesi i regicidj ed attentati commessi a danno di re da diversi *soci;* ma dopo la morte del consorte più che mai ella s'era fatta pia, e spesso confondeva gli umani interessi del chiericato con quelli spirituali della religione. Giuseppe e Leopoldo peraltro la pensavano in ben diverso modo, e tal distinzione sapevano fare da veri filosofi, e da principi cattolici. Vuolsi che la loro andata a Roma, appena uscito di vita Rezzonico,

(26) Nel 1759 posti i gesuiti al bando dal Portogallo, nel gennaio del seguente anno 217 di loro si presentarono a Livorno sopra ad una *nave ragusea;* ma la Reggenza diede ordine al marchese del Monte governatore di non lasciarli metter piede a terra, per cui dovettero rivolgere la prora a Civitavecchia, conforme apparisce dalle carte esistenti nella filza 649 dell'Archivio di detta Reggenza.

(27) Rezzonico si lasciò tirare a dir lodi pei gesuiti, ed a confermarli con espressa *bolla* nei primi tempi del suo pontificato; ma invece di giovar loro anzi li recò pregiudizio, essendochè salirono in tanta superbia da perdere il senno, immischiandosi in congiure, in rivolgimenti politici, ad in negoziati secolareschi con maggiore impegno che in passato. Nel tempo stesso quelle lodi e confermazione accesero sempre più gli avversari nel desiderarli umiliati e soppressi.

avesse appunto il segreto oggetto d'indirizzare la scelta del successore sopra ad uno che la Compagnia sopprimesse; e poichè Ganganelli fu dai due principi veduto prima d'entrare in Conclave, vuolsi ancora che dell'animo suo intimamente alieno dai gesuiti s'assicurassero. Mancano le prove irrefragabili, ma i fatti posteriori ne accrescono la verosimiglianza.

Il prolungato indugio di Clemente XIV a pronunziare una condanna, che ogni giorno più istavano le corti per affrettarla, teneva in grandissima sospensione il mondo, ed i due partiti cospiravano in modo, che anche gli uomini più indifferenti a poco a poco si sobbarcarono nel fiero dissidio; e così gli animi da lunga età posati dal parteggiare, tornarono ad accostumarsi al fare delle fazioni e delle sette. Pessimo seme generatore di pessimi effetti nei tempi posteriori, specialmente in Francia ed in Italia. Andarono attorno dicerie che il Papa non volesse l'abolizione della Compagnia, ma solo una riforma; la qual cosa, quanto piaceva ai favorevoli, altrettanto era rifiutata dagli avversari decisi non accettare transazioni di sorte veruna. Si mormorava del buon Clemente, ed il nome del defunto pontefice tornava in voga per quell'affermarsi che facevasi da certuni, che se fosse sopravvissuto l'avrebbe infallantemente abolita. Il genere di sua morte accresceva i sospetti e l'odio pei melliflui *padri*, contro dei quali l'irritazione era giunta a tal segno da non ammettere ulteriore dilazione, allorachè spuntò il giorno 21 di luglio dai cieli destinato a veder compito un atto vindice della religione e del principato, ugualmente conculcati

dalla Compagnia. L'albero colossale dedicato da Paolo III stramazzò per terra volente un suo successore; e tanta era la diversità delle speranze, e così accesi i desideri delle parti, che al primo annunzio del *breve* di soppressione, nessun ci volle prestar fede. I fautori dei gesuiti dicevano essere una fandonia degli avversari; e questi non osavano aprire interamente il cuore alla gioia, finchè il *breve* divulgato non fosse, coi propri occhi il vedessero, e la Compagnia disciolta, ed i *soci* dispersi fossero. Il *breve* intanto per istaffetta andava alle corti: lo riceveva pure il Granduca, e del suo *regio exequatur* incontanente lo muniva per renderlo esecutorio (28). Date le istruzioni opportune, e chiamato a se l'Arcivescovo di Firenze, il pontificio *breve* gli consegnava, perchè senza dilazione ai gesuiti della capitale lo comunicasse, intimando loro di uniformarvisi pienamente. Esitava mons. Incontri ad accettare un incarico che gli riusciva penosissimo, comecchè della Compagnia avesse buon concetto; ma il Granduca assunta con esso insolita severità proruppe in tali accenti: *I vescovi che forse troppe volte invocano esser loro dovere l'obbedienza passiva all'Apostolica Sede, debbono pure in questa occasione obbedire, che i due poteri spirituale e temporale sono legittimamente d'accordo per il bene della Chiesa. Lei Monsignore obbedisca, e subito obbedisca a chi le sta sopra, e ne avrà merito da Dio e dagli uomini; ad ogni modo noi sapremo farci obbedire.* Ciò detto, accomiatò il

(28) Vedi il documento N.° XV dell'*Appendice* estratto dall'archivio dello Spedale di S. Maria Nuova, sezione *Affari Gesuitici*.

vecchio Prelato in modo da non ammettere osservazioni, nè repliche; per cui l'Incontri si dolse fortemente con se stesso, che la sua cattiva sorte lo avesse fatto viver tanto da ritrovarsi a simile contingenza.

Una sola considerazione doveva bastare alla pronta ed alacre esecuzione del *breve*, vale a dire, che da esso dipendeva il dissipamento degl' immensi ed inevitabili sconcerti che sarebbero derivati alla Chiesa se avesse più a lungo tardato a comparire. Di due specie di persone si componeva lo stuolo dei partigiani devoti degl' ignaziani, stuolo non piccolo, nè impotente. Consisteva la prima schiera di quella gente scioperata e credenzona, che senza prendersi mai un pensiero molesto al mondo, vorrebbe star bene in questa e nell' altra vita. L' attività ed abilità dei gesuiti nella trattazione dei negozi temporali esserle pertanto di grandissimo gusto, mentre le riusciva sommamente soddisfacente l' accomodare ogni fallo peccaminoso con dell' elargità alla Compagnia. Questa gente udendone la soppressione si sgomentò, e pianse come prossimo il regno dell' Anticristo. L'altra schiera formata di furbi istrioni giurò vendetta, e senza sgomentarsi tirò a nascondere con cautela tutto quanto avevano i *padri* di più prezioso, prevedendo sin d' allora che sarebbero ripristinati. In verità le piante malefiche e parasite ripullulano più facilmente dei buoni germogli, siccome nel Vangelo si legge che il loglio vince la prova col grano. Il che vuol dire essere i tristi genia più allignaticcia e facile a riprodursi dei buoni. L' Arcivescovo di Firenze

non apparteneva nè all' una, nè all' altra schiera; anzi era uomo pio, virtuoso, dotto; ma nondimeno amava i gesuiti, credendogli operai della Fede utili alla religione ed alla società, errore più dell'educazione che dell' intelletto. Si prestò peraltro alla loro soppressione recandosi ad intimargli il *breve* nelle debite forme il giorno 30 d' agosto, e così fecero tutte le altre autorità ecclesiastiche del Granducato residenti nei luoghi ove i *padri* avevano collegi. Se non che volgente il *carnevale* del prossimo anno alcuni *ex-gesuiti* furono veduti dar pubblicamente esercizi di spirito nelle chiese della capitale. Indignato il Governo scrisse calma sì ma grave epistola di riprensione all' Arcivescovo, facendogli riflettere, che ciò induceva una pretta mancanza *all' ossequio ed al rispetto dovuto al S. Padre, ed al Principe che aveva sanzionato l' atto del Pontefice:* tanto più che la Congregazione cardinalizia istituita per sopravvegliare all' esecuzione del *breve*, sotto il dì 1. settembre aveva emanato *enciclica* proibente a' vescovi d'autorizzare i secolarizzati gesuiti a predicare, confessare ed aver cura d' anime. Quindi tutto l' impegno si desse in avvenire, acciocchè non si rinnovassero simili trasgressioni, e che ben si guardasse da ammetterli a qualunque si fosse impiego ecclesiasiastico, e mai non azzardasse tampoco di domandarne speciali licenze. A questo patto gli fu dato il perdono; ma per prevenire la possibile rinnovazione di simili casi, avvisati vennero i vescovi aventi giurisdizione nel Granducato, che non azzardassero mai concedere agli ex-gesuiti facoltà contrarie alle disposizioni della prefata *enciclica*.

La soppressione dei collegi gesuitici in Toscana avvenne quetamente, ed a forma e tenore delle *istruzioni* date dal Governo (29), vale a dire, con ogni umanità furono i *padri* trattati, e decentemente provveduti dei mezzi di sussistenza (30). Importava però altamente di supplire al vuoto da essi lasciato nel pubblico insegnamento. All' arcivescovo di Pisa Francesco Guidi, a mons. Angelo Fabroni, ed all' auditor Antonio Mormorai fu affidato l'incarico di redigere un piano generale che provvedesse all'istruzione della capitale. Non incontrò peraltro l' approvazione del presidente Neri il progetto da essi presentato di creare una specie di Liceo nel locale di S. Giovannino, perchè a lui sembrava potessero arrivare le Scuole dei *Calasanziani* e dei *Barnabiti* per la istruzione secondaria; ed all' opposto consigliava d' ampliare l' Università Pisana, piuttosto che di formare in Firenze una colonia o scimmia universitaria. Il parere del Neri prevalse nell' animo del Granduca; l' idea dei triumviri fu abbandonata; in S. Giovannino venne apprestata una scuola provvisoria, ed in appresso

(29) Vedi il documento N. XVI. che abbiamo ricavato dal precitato archivio di S. Maria Nuova.

(30) La famiglia gesuitica in Toscana componevasi di 93 sacerdoti professi, 31 laici, e 12 cherici. Ai sacerdoti fu assegnata pensione di 60 scudi all' anno, poi elevata ad 80; ai laici di scudi 48, spinta fino ai 60 per quelli che superavano i 60 anni d' età. I cherici o novizi furono rimandati alle loro case colla pace di Dio. Il P. Ximenes seguitò ad essere Matematico Regio stipendiato; il P. Niccolai Teologo Regio parimente con stipendio, ed il Lanzi fu poi eletto Antiquario della R. Galleria.

v' andarono gli *Scolopi* (31) Esisteva in Siena sin dall'anno 1676 un accreditato Collegio convitto fondato da Celso Tolomei, da cui traeva il nome, quantunque governato fosse dai gesuiti, i quali in S. Vigilio tenevano le scuole ordinarie. Premeva al Granduca di conservare il credito da detto Collegio riscosso appo i nazionali e gli oltramontani; ed a tal effetto pregò gli *Scolopi* che volessero assumerne la direzione, nella lusinga che avrebbero corrisposto alla fiducia ad essi manifestata (32). Lo accettarono, ed i beni

(31) A cura dei prenominati triumviri fu fatto uno stato dei giovani che frequentavano le pubbliche scuole in Firenze nel 1773, il quale era come segue:

Gesuiti.	Alunni N.°	193
Scolopi	«	596
Barnabiti	«	50
Studio Fiorentino	«	86
Scuola di S. Anna	«	30
« dell' Assunta	«	30
« di S. Niccolò.	«	10
TOTALE . . .	N.°	995

Gli *Scolopi* acquistarono in compra la *casa* di S. Giovannino, ove si trasferirono ad abitare dalla *Madonna de' Ricci* nel 1775. Essi che nell'antico locale avevano 596 alunni, ne contano attualmente 1132: e nella *casa* di S. Carlo ove allora stavano i *Barnabiti* con soli 50 scuolari, ne hanno di presente 288, che in tutti sommano a 1420 alunni, divisi nelle varie classi di scienze, di lettere umane e di scuole popolari. Nell' anno 1774 incominciò la sua carriera cattedratica in S. Giovannino l' illustre Lorenzo Pignotti, insegnando fisica sperimentale, che poscia professò nell' Università di Pisa.

(32) Con lettera della Segreteria di Stato del 1. settembre 1774 vennero i Calasanziani invitati a volersi incaricare del Collegio Tolomei, allora frequentatissimo da giovani non solamente d' ogni parte d' Italia, ma di Polonia, d'Ungheria e d' altre remote contrade.

di S. Vigilio furono dal sovrano aggiunti a quello, che tuttora mantengono in lustro. In quanto al Collegio convitto di Prato fondato dal prete Francesco Cicognini l'anno 1696, fu affidato a sacerdoti secolari sotto la dipendenza del canonico Pietro Torracchi, soggetto degno di tale ufficio. E perchè lo istituto potesse maggiormente prosperare, reputò conveniente il Granduca di sopprimere in appresso l'Abbazia delle *Sacca* nelle vicinanze di Prato, incorporandone il patrimonio al Collegio, ed assegnando il cenobio a villeggiatura dei collegiali (33).

Sulle rovine delle scuole gesuitiche sorsero in Pistoia quelle dette *Leopoldine;* similmente in Montepulciano (34), in S. Sepolcro, in Arezzo (35). Le spese di mantenimento furono portate a carico del patrimonio già fruito dai *padri*, e tutte queste rimasero affidate a preti secolari o a laici. In ultimo rivolse il Principe le sue premure all'istruzione della città di Livorno, la quale anche senza la mancanza degl'ignaziani ne provava estremo bisogno. Le condizioni ec-

(33) L'Abbazia della *Sacca* rimase soppressa nel 1775.

(34) La Compagnia s'era qui stanziata sin dal suo nascimento, ed aveva acquistate le più belle possessioni circonvicine, segnatamente le vigne ove fa quello squisito vino che da Montepulciano prende nome.

(35) La casa tenuta dai gesuiti in Arezzo fu venduta ai *Monaci Valombrosani*, a condizione che avrebbero essi forniti i soggetti per le nuove scuole, dietro pattuita retribuzione. Ma tanta era la lassitudine in cui erano caduti gli ordini monastici, che i *Valombrosani* cederono gli stipendi ad altri maestri, contenti essi dell' acquistato locale per oziarvi. L'Abbazia Aretina fu dotata coi beni della Badia di Val-Benedetta, di Castel-Franco di sopra, e di Candeli allora soppresse.

cezionali della popolazione livornese richiedevano, come sempre richiedono e richiederanno, provvedimenti particolari, e più assidue attenzioni. Sarebbe qui fuor di luogo se facessimo una digressione su questo gravissimo tema, già altrove accennato, e che ci riserviamo sviluppare in seguito. Laonde ci limitiamo soltanto a dire, che fatto ampliare il locale dei *Barnabiti*, regolari ugualmente che gli *Scolopi*, dedicati alla pubblica istruzione, ivi riunite furono le due cattedre istituite già da Pietro Sardi a pubblico vantaggio. La ragguardevole somma di scudi ottocento dai principi Medicei assegnata sull' erario per alimentare i gesuiti a Livorno, onde fossero gl' istruttori del popolo, colla soppressione loro intesesi risparmiare; errore che non si potrà mai bastantemente biasimare a fronte della numerosa e crescente popolazione, che non aveva veruno istituto in cui i figli dell' artigiano, del bracciante, del pezzente, apprender potessero i doveri della morale religiosa e civile, e gli elementi che ad essa dischiudono la via. Se il primo Leopoldo avesse pensato a gettare convenienti semi in Livorno, il nipote suo certo che meno amari frutti ne avrebbe raccolti: ma non precorriamo i tempi. C' incombe frattanto di dire come il patrimonio raccolto dai gesuiti fosse dato in cura del conte Federico Barbolani da Montauto, ed a qual uso il Principe lo destinasse, oltre gli assegni testè indicati (36).

(36) Fra le carte del predetto Archivio di S. Maria Nuova è il motuproprio del 20 settembre 1773 portante la nomina del conte da Montauto alle funzioni preindicate, ed in esso son pure date eccellenti disposizioni amministrative, alle quali sempre presiede la maggiore equità governativa sul proposito della spinosa soppressione.

Incominciò dal dichiarare, che i secolarizzati ignaziani recuperati avevano in tutta la pienezza i diritti civili sin dal giorno della loro soppressione, cioè non esser altrimenti soggetti alle leggi delle *manimorte*. Tal dichiarazione li disarmò di uno strale che stavano per imbrandire, onde viemaggiormente infiammare i loro stolti devoti, i tristi clienti (37). Ed acciocchè le ragioni spettanti ai terzi fossero pienamente sfogate, fu assegnato discreto termine a farle valere, chiunque credesse poterne allegare, tanto per atti fra i vivi, quanto di ultima volontà (38). Imperocchè, la più austera giustizia rifulse con imparzialità in tutto questo negozio. I beni stabili urbani e rustici appartenuti alla soppressa Compagnia furono ben presto alienati o in vendita o a livello perpetuo; cosicchè debbesi anco per questo lato aver grata la memoria di Clemente XIV, il quale aperse l'adito a restituire non poche terre al commercio ed all'industria dei privati, ed offerse esempio ai principi di por mano a diradare i conventi dei regolari superflui, o poco edificanti. Le rendite dei capitali da ciò realizzati furono tutte erogate in opere di pubblica istruzione, nel dotare di congrui assegnamenti le parrocchie povere, e nel restaurare cadenti fabbriche consacrate al culto religioso (39). Per la qual cosa, il Governo Leopoldino fu fedele mantenitore di quanto aveva

(37) Tal *dichiarazione*, forse per trascuratezza, non si trova nel corpo delle patrie leggi, ma sivvero negli atti del Magistrato Supremo, e nell' Archivio della Reggenza, filza 379.

(38) Notificazione del 3 settembre 1773.

(39) Nel più volte citato Archivio di S. Maria Nuova esistono i documenti addimostranti la dettagliata erogazione dei beni ex-gesuitici.

espresso nell' *exequatur* accordato al *breve pontificio*. Possedevano i gesuiti toscani capitali impiegati nei *Monti pubblici* a Roma, a Milano, Mantova, Venezia, Modena, Parma e Napoli, per cui il conte da Montauto procurò di far valere il titolo del Fisco per andarne al possesso. Ma il conte di Firmian governatore della Lombardia disse tener ordine da Maria Teresa di rispondere, che mancato il creditore doveva riguardarsi estinto il credito (40). Ed ugualmente replicarono la Repubblica Veneta, e le corti di Napoli, Modena e Parma. Il Governo toscano, che sulle prime aveva adottato diversa massima, e pagati dei capitali alla Città di Ragusa, mutò contegno e denegò alla Repubblica Ligure i crediti che quei gesuiti avevano iscritti sui *Monti* di Firenze. Rispetto a Roma però non volle in veruna maniera transigere per la partita spettante al *Collegio Cicognini* di Prato; ma occorse nullameno che la minaccia di sequestrare le rendite dei benefizi dagli ecclesiastici romani fruite nel Granducato (41). E qui invece fu religiosamente pagato dall' erario il prezzo dei pochi oggetti d' arte e libri, che dalle supellettili gesuitiche vennero prescelti ad arricchire la Galleria delle *Statue* e la Biblioteca *Magliabechiana*.

Dopo 220 anni scomparvero adunque i discepoli del Lojola dalla Toscana, ove profonde radici avevano

(40) Negli archivi summenzionati esistono le carte che fanno di ciò testimonianza.

(41) Dal protocollo N. 23, anno 1781, Archivio della Segreteria di Stato, rilevasi, la somma riguardante il Collegio Cicognini esser ascesa a 18,000 scudi circa; ma nonostante essersi perduti oltre scudi 60,000 colla sola Corte di Roma.

gettate, le quali Dio sa se il tempo abbia tutte disperse. Ben si può dire che le sottilissime mene ognora ordite da' redivivi *soci*, non hanno sortito l'intento da essi bramato, mercè la saggezza del Governo e la decisa avversione esternata dai popoli tutte volte che voci di ripristinazione sono andate attorno. La storia della Compagnia dal 1814 in poi offre nuovi ed ineluttabili argomenti per ben guardarsi da simil lebbra: ma tolga il cielo che noi facciamo onta a chi ci regge, neppur sospettando che gli possa cadere in mente di fare ai Toscani l'infausto dono di riammettere un istituto che le leggi dello Stato proscrivono perpetuamente. E legge dello Stato è il *breve* col quale il santissimo Clemente XIV fulminava la Compagnia, essendochè a tale fosse inalzato dall'*exequatur*, che la sapienza di Leopoldo I v'apponeva, e da noi pubblicato. Ma più del *breve* e dell'*exequatur* valgono, e pur sempre varranno nella ragione dei savi, i motivi che il Ganganelli addusse per annichilarla, previa l'invocazione del Santo Spirito. Due soli ne riferiremo, comecchè bastanti all'intendimento nostro: « Sin quasi dal principio della esistenza della « Società di Gesù, son parole del Papa, vi germo- « gliarono semi di discordia e d'emulazione non solo « tra gli stessi Soci, ma ancora con gli altri Ordini « regolari, col Clero secolare, con le Accademie, « con le Università, colle pubbliche scuole delle « scienze, e sin con gli stessi Principi, nei dominii « dei quali la Società era stata ricevuta (vedi gra- « titudine!). » Poi riprende a dire: « Per tutto il « mondo si sparsero molestissime contese sulla dot-

« trina della Società, che moltissimi tacciarono come
« repugnante alla fede ortodossa, e ai buoni costumi;
« s' accesero anche dissensioni domestiche ed esterne,
« e più frequenti divennero le accuse contro di essa,
« intorno particolarmente all' eccessiva cupidigia dei
« beni terreni. » Quando il Pontefice pronunziava
questi tremendi addebiti, aveva maravigliosamente
compresa la invariabile natura degl'ignaziani, poichè
quali erano stati per lo addietro, tali si sono addimostrati
nei successivi tempi portatissimi ad agitare,
sconvolgere ed invadere il mondo, ed a sovvertire
il retto senso di ogni morale.

Non dobbiamo in fine tacere, che oltre i dieci
collegi summenzionati, avevano anche acquistato i
gesuiti la *casa* detta *degli esercizi* nell'antica Fortezza
sul colle di S. Miniato propinquo a Firenze. Appena
soppressi, quaranta gentiluomini fiorentini con alla
testa il Ginori vescovo di Fiesole, e la *Confraternita
delle Stimate*, supplicarono al Granduca di conservare
quel locale all' uso preindicato. Interpellato il
senator Rucellai rispose, che avendo egli sempre
considerato simil pratica nell' aspetto politico, umanamente
informava; « Che le case degli esercizi si
« erano introdotte nel mondo per opera dei Gesuiti,
« e queste essere state uno dei primi strumenti della
« loro potenza; per cui nel corso di due secoli sono
« arrivati ad esser formidabili ai popoli, non meno
« che a' sovrani. I governi tutti essersi accorti tardi
« d' averle permesse, e perciò non aver mai lasciato
« d' osservarle, ma non essersi però creduti tanto
« forti da poterle abolire. » Ciò posto in genere,

passa in specie a dar notizia della *casa* antedetta.
« Il gesuita Baldigiani molto in moda ai tempi di
« Cosimo III ottenne il locale di S. Miniato, dopo una
« lite colla famiglia della Rena che n'era livellaria,
« per farvi gli esercizi spirituali, e poco prima del
« 1700 principiarono colassù queste pratiche, depu-
« tandovi i gesuiti un Prefetto, che quando disim-
« pegnava bene il suo impiego secondo lo spirito
« della Compagnia, passava ai posti più gelosi in
« Roma; ed insomma nel corso di 70 anni erano
« arrivati a formare in Firenze un corpo di qualche
« migliaia di persone di varie classi ligie in tutto e
« dipendenti dal cenno del Prefetto della casa, che
« è quanto dire dal Generale ed Assistenti di Roma.
« Il conte di Richecourt pensò a disfare questo nido,
« ma poi non si credè in circostanze di poterlo fare
« senza rischio, sebbene di qui derivassero trame
« che assai molestarono il Governo dell'Augusto Geni-
« tore di V. A. R. (42). » Quantunque il ragiona-
mento del sagacissimo senatore fosse stringente, il
Granduca piegò alle istanze dei gentiluomini rappre-
sentati nel consiglio di Stato dal senatore Incontri,
che a spada tratta perorò la causa del proselitismo
gesuitico ricovratosi all'ombra dell'altro Incontri arci-

(42) Così parlava il Rucellai a Leopoldo I nella *rappresentanza* del dì 25 novembre 1775, che può vedersi fra le *carte gesuitiche* nella filza 273 dell'Archivio della Reggenza. Che la setta sperasse nel risorgimento dell'Ordine, lo prova il testamento di Leonardo Ximenes fatto vari anni dopo, col quale istituì le cattedre d'*Astronomia* e d'*Idraulica* in S. Giovannino, da ricoprirsi dagli *Scolopi* fin tanto che non venissero ripristinati in Toscana i gesuiti.

vescovo fiorentino. Arresosi alle loro preghiere, la *Casa degli Esercizi* rimase, ed il prenominato Arcivescovo ne distese i capitoli e la prese in protezione. Sin d'allora il celebre dott. Gio. Targioni propose che il recinto delle smantellate fortificazioni di S. Miniato fosse ridotto a Cimitero, siccome più opportunamente esporremo allorquando cadrà di toccare la materia che alla polizia dei *campisanti* s' appartiene.

§. 4.

Polizia Ecclesiastica.

In questo medesimo anno comparvero diverse ordinanze di polizia ecclesiastica, delle quali accade fare una rapida esposizione. Lo studio portato nel precludere la via alle *manimorte* d'impinguarsi ulteriormente, venne ora esteso ad invigilare che non si facessero distrazioni improvvide e capricciose dal patrimonio necessario al mantenimento del culto, e dei ministri dell' altare. A tal effetto fu sancita la legge che deferì ai tribunali civili la cognizione delle alienazioni, permute ed allivellazioni dei beni spettanti alle corporazioni ecclesiastiche, nessuna eccettuata, solennità resa essenziale dalla legge medesima (43). Quindi fu posta la conveniente moderazione agli emolumenti funerarii, e nel mentre il legislatore disse esser cosa giustissima, *che i parrochi ricavassero il loro onesto mantenimento dall'altare e*

(43) Motuproprio del 7 marzo 1773.

dal popolo cui servivano, mirò altresì a raffrenare l'avidità di quei preti che profittar volessero di dolorosi emergenti per spremere dalla pietà e tenerezza di contristate famiglie troppo laute propine (44). Ed acciocchè i funebri spettacoli non distraessero inopportunamente le popolazioni, venne in pari tempo stabilito il regolamento pel trasporto dei cadaveri dal domicilio alla sepoltura. Pur pei seppelitori, detti *becchini*, restò sanzionato un analogo regolamento (45). Frattanto prese il Governo a meditare sopra ad uno dei più gravi inconvenienti che mai frastornassero il servizio religioso, specialmente nelle campagne, vale a dire sull'ineguaglianza e sproporzione delle rendite esistenti tra i benefizi con cura d'anime. Molte parrocchie nei siti montani e più infelici del Granducato rimanevano lungamente vedove del parroco; e quando uno ne avevano, era d'ordinario ignorante o per altri titoli indegno del sacro ministero, perchè mal provvisto d'assegnamenti. Nei siti migliori peraltro esistevano ricche prebende, agognate e conseguite sovente da preti amanti di scialacquarle nell'ozio e nei divertimenti. Il Granduca intese applicarvi di concerto coi Vescovi, ai quali per mezzo del dicastero giurisdizionale, richiese qual fosse la congrua sinodale per l'ordinazione al sacerdozio nelle respettive diocesi, quanto quella delle chiese parrocchiali, ed il numero in specie delle par-

(44) Motuproprio del 25 marzo 1773.

(45) Con questo regolamento rimasero fissate le mercedi pei *becchini*, e rinnuovati gli ordini di dar nota dei tumulati al magistrato della *Grascia* in questi tempi denominato dell'*Annona*.

rocchie che ne rimanevano al di sotto, avuto anche riguardo ai pesi della cura rispetto alle località, ed al numero delle anime (46). « Si compiacciano adunque, « scriveva il Rucellai a' Vescovi, di formare una « relazione, di dire il loro sentimento in quanto alle « cose che crederanno meritevoli d'attenzione, e di « proporre i provvedimenti che stimeranno più oppor- « tuni per dare la decente sussistenza ai parrochi « che ne mancano. » Ottimo divisamento era questo; ma gli ecclesiastici se ne adombrarono, supponendolo pretesto ad aver cognizione delle loro entrate, sempre gelosi d'esporle ai governi. Non mancavano i mettimale di spargere, che il Principe nutriva il pensiero di togliere alla Chiesa i beni stabili, per sostituirvi rendite assegnate, cosa odiosissima al chiericato.

Imperocchè, le risposte dei Vescovi si limitarono a dare poco più che la nota delle parrocchie minori della congrua, e tacquero sul rimanente. Leopoldo ne rimase indignato; ma la prudenza del Rucellai riuscì a calmarlo facendogli osservare, che se si fosse incominciato a migliorare la sorte di queste, senza toccare le troppo pingui prebende, avrebbesi potuto ammansire la manifestata contrarietà. Suggerì invece di dotare convenientemente il clero secolare colle strabocchevoli sostanze possedute dai regolari superflui; giacchè il ricorrere ad un'imposizione straordinaria, siccome alcuno proponeva, non era conciliabile colle condizioni del paese. Laonde,

(46) Lettera circolare del dì 21 aprile 1773.

incominciò allora la soppressione parziale di quelle tante abbazie e monasteri, che o per la poca edificazione degl'individui, o per il nessun comodo delle popolazioni, compariva utile o indifferente abolire. Ed anco in ciò fu proceduto con grandissimo accorgimento; essendochè innanzi di sopprimere, procuravasi far conoscere al pubblico i disordini esistenti nei conventi designati, ovvero che gli stessi abitanti limitrofi ne facessero domanda. I beni dei soppressi monasteri furono costantemente destinati ad opere di religione, o interessanti la pietà pubblica, siccome anderemo esponendo più acconciamente in seguito. Da antico tempo erano in uso certe *processioni* dette di *penitenza*, che nelle ore notturne venivano fatte dalle confraternite laicali, durante le quali i confratri si davano, o figuravano darsi la *disciplina*. La vera o apparente flagellazione formava uno spettacolo ostante colla sana morale religiosa, e colla civiltà dei tempi, e non infrequentemente esponeva i disciplinanti al dileggio. Gli zerbini profittavano dell'occasione per darsi al mal costume. In alcune diocesi avevano i Vescovi provveduto; e segnatamente a Pisa l'Arcivescovo Guidi, uomo spregiudicato, illuminato, e della religione vero sacerdote, sin dal 1735 proscrisse simili spettacoli. Il pio avviso fu ora ridotto a legge generale dello stato (47). Non andò guari che rimasero pur proibiti i pellegrinaggi, che le dette Confraternite solevano fare ai santuari più rinomati al di fuori del Granducato, con discapito dell'economia,

(47) Circolare del 28 maggio 1773.

e senza guadagno per la devozione (48). Ma stando dall' altra parte a cuore del Principe che fossero rigorosamente santificati i giorni destinati al culto divino, emanò poscia la prammatica che stabilì quali faccende manuali fossero lecite o no nei dì festivi, nella quale pur si leggono savie discipline di polizia ecclesiastica esterna (49). Perfetta intelligenza passava tra il Granduca ed il Rucellai, per cui il genio riformatore di quello era guidato dalla profonda dottrina e consumata esperienza di questo, accordo poco dopo mancato colla morte del benemerito Senatore.

§. 5.

Morte di Clemente XIV, e di Lorenzo Ricci ex-preposito generale dei gesuiti.

Nel giorno 22 di settembre esalò l'anima l'incomparabile Clemente XIV, appena compiti quattordici mesi da che aveva soppressa la famosa Compagnia di Gesù. Immensa era stata la letizia nel mondo per quel grande e forte atto: immenso fu il cordoglio fra le nazioni all'annunzio ferale che l'eccelso Pontefice non era più in vita. Molti e valentissimi scrittori descrissero la sua fatale malattia, ed a cause diverse l'attribuirono, sebbene la generale opinione che ancora regna nelle moltitudini porti a credere,

(48) Circolare del 16 agosto del suddetto anno.

(49) Motuproprio del 27 novembre 1773.

che di veleno morisse, e di veleno propinatogli da quei medesimi gesuiti con esso fieramente adirati. Le loro dottrine, e più i fatti che di regicidj li accusano, accrescono la probabilità della divulgata opinione, che anco di papicidj siano macchiati. Noi però ci attenghiamo ad una relazione officiale, che testualmente trascriviamo: « Una circostanza assai rilevante « ha accompagnato la morte di Clemente XIV, che « forma l'oggetto dei discorsi di tutta Roma. Egli « temeva di essere avvelenato, onde stava timido, « circospetto, specialmente dopo la soppressione dei « gesuiti. Nella Settimana Santa dell'anno corrente, « trasferitosi secondo il solito ad alloggiare nel pa« lazzo Vaticano, dubitò che gli fosse dato veleno « nell'*insalata*. Prima, e più dopo d'allora, incomin« ciarono a scappar fuori e spargersi per Roma e « per tutto lo stato ecclesiastico molte profezie di « *Bizzoche e Pitonesse*, e di certo fra Giorgio laico « Cappuccino morto pochi anni sono in Roma in « concetto di santità, ed insieme ancora vari calcoli « cabalistici, tutti predicenti la morte del Papa den« tro il mese di settembre. Intanto Sua Santità è « andata deteriorando a poco a poco, fino a che « caduto in una estrema debolezza e languore, gli « sopravvenne la febbre, e quindi la morte. Il di lui « cadavere è andato subito in una straordinaria pu« trefazione, nonostante i balsami replicate volte « adoprati per sostenerlo: i capelli e le unghie se « gli sono cascate. Due *vettine* di terra cotta nelle « quali furono riposte le viscere di Sua Santità, « prima l'una e poi l'altra sono crepate per il fer-

« mento delle viscere medesime. In Roma si crede « comunemente, che sia stato avvelenato: i Ministri « delle Corti Borboniche dimostrano di crederlo. Al- « l'incontro tutti quelli che sono affezionati ai gesuiti, « insieme col medico Saliceti che lo ha curato negli « ultimi giorni, lo negano, ed attribuiscono quelli « effetti al continuo timore nel quale viveva il Papa, « ed alli contravveleni dei quali egli segnatamente « ha fatto grande uso. Forse questi temono che si « accolli ai gesuiti e loro amici anche quest' orrendo « delitto, perchè questa voce non possa pregiudicare « al loro partito in Conclave. Il Cardinale de « Bernis, unitamente a questo Ministro di Spagna, « credono di aver prese misure tali rapporto all' ele- « zione del futuro Papa, da essersi assicurati da « ogni sorpresa prima dell' arrivo de' Cardinali che « saranno qui mandati dalle Corti estere al Con- « clave (50). »

In tali espressivi termini scriveva al Granduca l' *agente imperiale* a Roma Brunati, il quale lo teneva di continuo informato delle ingiuriose dicerie che gli amici dei gesuiti andavano spargendo in quella metropoli per denigrare la memoria del defunto Papa. Le più maligne, perverse e nefande contumelie non

(50) La surriferita relazione del Brunati è ricavata dalla filza 347 dell' Archivio della Reggenza. Canova scolpì Clemente XIV sul monumento inalzatogli nella Chiesa dei SS. Apostoli in Roma in atto di solenne maestà. La figura rappresentante il Pontefice sta seduta e tiene la destra prostesa in modo, che all' entrata del tempio sembra che dica ai visitatori: *io son lieto di aver dispersi i gesuiti.*

furono da essi risparmiate, le quali fecero inorridire tutte le anime benfatte, ed indignare quanti onesti le udirono. La temerità di costoro arrivò fino alla perfidia di proclamare il rigido Ganganelli infetto d' eresia. Ma il pubblico non prestò orecchio a simili calunnie, e la ignominia rimase ai calunniatori (51). Oltre il rancore che portavano al buon Clemente per la dispersione della Compagnia, più ancora l' odiavano per aver rinserrato in Castel S. Angelo Lorenzo Ricci già preposito generale dell' estinta congrega. Sortiva il Ricci i natali da nobile famiglia fiorentina, e sin dalla prima gioventù entrò nella legione del Lojola, senza peraltro dar segni d' aspirare ai supremi gradi dell' Ordine; nonostante per volere dei *socj*, e di papa Rezzonico, gli convenne accettarne il maestrato nel 1758, quando appunto stava maggiormente per infuriare la meritata tempesta sopra de' suoi. Seppe difendergli con successo innanzi a quel Pontefice, ma le sue perorazioni a nulla valsero appo il successore; tanto più che il signor Monino conte di Florida Bianca ambasciatore per la Spagna a Roma, aveva trovato il verso di risapere tutto quanto il Ricci diceva a Clemente XIV, e atteso il credito che godeva in

(51) Le calunnie alle quali accenniamo nel testo, erano di mano in mano comunicate dal prefato Brunati alla Corte di Toscana, la quale era dolentissima della morte di sì buon Pontefice. Esso aveva fatto trasportare in *musaico* i ritratti di Giuseppe e Leopoldo dipinti in un sol quadro dal valente artista lucchese Pompeo Batoni allorquando i due principi furono a Roma, nell' occasione del Conclave. Il detto *musaico* arrivò a Firenze pochi giorni dopo la catastrofe di Clemente, ove esposto al pubblico alquanto tempo, fu quindi spedito a Vienna.

corte, gli era lieve voltare le difese in offese (52). Avvenuta la soppressione, fu l'ex-preposito generale detenuto alcuni giorni nel Collegio degl' Irlandesi, e poi trasferito e ben guardato in Castello. Ciò spinse al colmo l'ira di tutti i satelliti dei *padri*, perchè la prigionia del capo gli rendeva sulle prime disorientati e sgregati nei piani e nelle mosse di resistenza che meditavano spiegare contro gli espressi comandamenti del Papa di disciogliersi. Era dunque di somma importanza per loro disfarsi di un Pontefice interessato a reprimere ogni audace progetto, per tentare la sorte di un successore meno avverso, se non amico. Dall' altra parte premeva al Ganganelli, che la temeraria natura dei gesuiti, che a fondo conosceva, nuove turbolenze ed affanni alla Chiesa non potesse suscitare, e perciò del Ricci s' assicurava con rinchiuderlo. La morte di Clemente però non gli fece mutar sorte, e neppur l'esaltazione di Pio VI. gli apportò la sospirata libertà. Le inquisizioni e procedure sopra del ex-preposito generale esercitate, dissesi che non rilevassero alcunchè di criminoso; ma la prolungata prigionia anche dopo l'elezione di Pio VI, gli scemò le forze del corpo in guisa, da sentirsi avvicinare l'ora finale a passi veloci. Quindi vergò di proprio pugno quella *dichiarazione*, che se fatta non fosse da un *gesuita*, nome che suona uomo falso, assai varrebbe ad attenuare il sinistro concetto

(52) Vedi il *Giornale di carteggi e viaggi* dell' abate Clément; Bourgoing, *Memorie storiche e filosofiche*, e l' *Amico della Religione*, tomo XVII, nel quale sono degli articoli esprimenti le cause della soppressione dei Gesuiti.

in cui è tenuta la Compagnia, tanto più che arrivato al momento estremo volle ratificarla nell'atto di ricevere l'Eucaristia (53). Affermano certuni che dei misteri gesuitici sembrano assai informati, esservi fra le loro magagne pur qualche principio di materialismo; nel qual caso la *dichiarazione* del Ricci si convertirebbe in empietà. Gli spassionati ed acuti disquisitori trovano nel procedimento dei *padri* più attaccamento alle scienze mondane che alle spirituali, più solleciti sempre delle cose terrene che delle celesti, più portati all'oro che alla divinità. Donde n'emergerebbe argomenti per credere all'esistenza in loro pur di massime putenti d'ateismo.

Comunque sia, Lorenzo Ricci fece il gran trapasso da questa all'altra vita a dì 22 novembre del 1775 nelle stanze del Castello S. Angelo, e per ordine di Pio VI. gli furono celebrate l'esequie in S. Giovanni de' Fiorentini (54). Il Vescovo di Comacchio ne disse il panegirico come ad un santo martire; e Roma che è solita veder farse, vide anco questa, la quale svegliò la vena lepido-satirica di *Pasquino*, che secondo il suo costume punse morti

(53) Nel libro 48. della *Storia d'Italia* di Carlo Botta può vedersi l'allegata *dichiarazione*, e nel tomo I. del De Potter *Vie de Scipion de Ricci*. Il marchese Caraccioli scrisse la *vita* di Clemente XIV, che è stata più volte ristampata, ed è pregevole per l'imparzialità e verità con cui è dettata, e ciò per la personale conoscenza che passava tra l'autore ed il Pontefice.

(54) Lorenzo Ricci era prossimo parente di Scipione poi rinomato Vescovo di Pistoia e Prato, al quale il morente gesuita legò per testamento un Crocifisso d'argento. Abbiamo trovato citata una *vita* di Lorenzo Ricci come opera del prefato Caraccioli; ma non avendola veduta nulla possiamo dirne.

e vivi. Il partito gesuitico pago della dimostrazione vociferò che il Papa avesse firmato il decreto con cui lo restituiva in libertà, e che se riguardi ad alte potenze non fossero stati, subito assunto al soglio dal carcere l' avrebbe francato. A Breslavia in Prussia fecero i *socj* solenni funerali al loro superiore, ed uno di essi n'esaltò al cielo le virtù, profondendo eziandio enfatiche lodi a Federigo II. che presi gli aveva in protezione. E non era il solo re prussiano che gli proteggesse, poichè l' imperatrice Caterina di Russia fece anco lo stesso. Ma Federigo e Caterina erano eterodossi, e perciò non deve far meraviglia se al *breve* di Ganganelli non s' uniformarono; ma deve però tenersi in gran conto che non vi prestassero obbedienza i *socj* astrettivi dal *breve* medesimo sotto pena di *scomunica.* In quelle regioni non si disciolse la Compagnia, ed i *padri* neppur deposero le divise dell' Ordine; il qual fatto serve per se solo a caratterizzare chi siano, e di che sappiano i gesuiti. L' inclito Clemente XIV, la famosa Compagnia di Gesù, fra Lorenzo Ricci e tutta la setta degl' ignaziani, sono omai al cospetto della posterità; e per quanto anni non pochi siano decorsi dai casi per noi riepilogati, il giudizio su di essi allora portato non ha subìto riforma in alcuna parte, nè la risorta congrega ha cambiato natura, siccome hanno chiaramente dimostrato i recenti avvenimenti. L' Onnipotente possa illuminare popoli e re in modo da far risplendere quel raggio di luce, che in un attimo dissipa le tenebre degli empi, e dei tristi e perversi. !!

§. 6.

Polizia Civile.

Nel mentre che questi gravissimi avvenimenti accadevano al di fuori di Toscana, il Governo granducale proseguiva nelle civili riforme con assiduità ed amorevolezza veramente paterna. L'opera della Reggenza di perseguitare i *vagabondi e birboni* trovava un continuatore indefesso in Leopoldo primo. I *cantimbanchi, cerretani, venditori d'unguenti* e simili sfaccendati abbondavano in questi tempi, attesa la facilità di trasferirsi da un luogo all'altro senza *passaporto*, e per l'autorità discrezionale esercitata dalla *sbirraglia* quasi sempre arbitraria e venale. Interessava dunque fissare più gagliardi freni al disordine, giacchè era insopportabile che licenziosi girovaghi distraessero il popolo dalle sue occupazioni per ascoltare immorali fole, od acquistare olii e sughi nocivi. A tal effetto fu ordinato che questi ridicoli spettacoli diretti a suggere danaro dai gonzi e dagl'idioti non fossero altrimenti permessi (55); già erano state rinnovate le convenzioni esistenti con alcuni governi finitimi per impedire con più solerzia gli andirivieni dei detti vagabondi e malviventi (56). Un migliore regolamento

(55) Circolare dell'Auditor Fiscale ai giusdicenti del dì 3 settembre 1771.

(56) La Convenzione con Modena fu rinnuovata sotto il dì 2 aprile 1767, e poco dopo con gli altri governi conterminanti, se si eccettua lo Stato ecclesiastico sempre più sollecito persecutore dei buoni che dei malvagi.

venne sanzionato per la sistemazione degl' isdraeliti commoranti in Livorno, senza ledere ai privilegi che per cause commerciali avevano precedentemente ottenuti (57). Nonostante le proibizioni e censure pubblicate in addietro per raffrenare il giuoco, il trasporto al medesimo seguitava con crescente calore; quindi risolse il Granduca d' emanare nuova prammatica, nella quale si legge: « Che essendo determinato di riparare alla dissipazione del tempo, « alla rovina delle sostanze ed al mal costume derivante dall' effrenata libertà dei giuochi, » restava pertanto assolutamente proibito nei luoghi pubblici di giuocare con *carte* e *dadi* in qualsiasi modo. E per luoghi pubblici fu dichiarato che si dovessero intendere non solo le strade, piazze, osterie, bettole, botteghe ed alberghi, ma anche i teatri, le stanze di conversazione, i casini, le arcadie, le accademie e simiglianti ridotti (58). Lo che peraltro fu un passo che non stava in armonia collo spirito finanziero, se prender si voglia a considerare, che la vendita delle *carte* formava sempre una *regalìa* (59), ed il giuoco del Lotto era di continuo aperto al pubblico per interesse dell' erario. Donde ne derivò che Leopoldo ebbe suo malgrado a tollerare il giuoco nel *Casino dei Nobili di Firenze* sotto i propri occhi. Più felicemente riuscì nel provvedere alla custodia e cura di quei disgraziati colpiti da alienazione mentale, o da accessi di vera manìa, i quali sovente compromette-

(57) Legge del dì 7 febbraio 1769.

(58) Editto del dì 13 aprile 1773.

(59) Vedi la notificazione del dì 31 dicembre 1771.

vano la propria esistenza, e disturbavano la quiete altrui. Venne stabilito, che di qualunque condizione fossero, dovessero esser rinchiusi e curati nel *Manicomio* di S. Dorotea; se facoltosi pagassero le proprie famiglie, se poveri il carico ne andasse sulle respettive Comunità (60).

§. 7.

Infedeltà del barone di Saint-Odile.

La condotta infedele del barone di Saint-Odile ed altri consorti amareggiò non poco Leopoldo I in questi tempi. Favorito il barone dall'Imperator-Granduca fu inviato ministro austro-toscano a Roma, col grado di consigliere di Reggenza. Colà rimase anco dopo la morte di Cesare; ma fattosi ligio ai prelati romani dimenticò quanto doveva al suo signore, che pose in grave imbarazzo. Poco prima della morte di Ganganelli circolarono per Roma dei libelli di conio gesuitico ingiuriosi alla maestà del Papa, che si dicevano stampati in Toscana, e Saint-Odile ne

(60) Il *Manicomio* di S. Dorotea in via delle Torricelle fu fondato alla metà del secolo XVII dal P. Alberto Leoni mantovano frate del Carmine, e fu questo il primo istituito in Toscana. Nel 1750 la Reggenza lo ampliò, e lo rese capace di 60 individui, dando opportune disposizioni per la cura medica degli alienati. Nondimeno, pochi erano quelli che vi fossero trasportati; laonde Leopoldo I nel corrente anno 1774, ordinò che tutti indistintamente dovessero esser ivi trasferiti. Nel 1785 fu riunito all'amministrazione di S. Maria Nuova, e nel 1788 vennero i dementi traslocati nella fabbrica detta di *Bonifazio* ingrandita per ordine del Granduca medesimo.

accreditò la voce per piacere a quelli che volevano accendere la discordia fra le due corti. Commesse la perfidia d'aprire le lettere dei particolari provenienti dalla Posta di Toscana, di ciò incolpando il Sebastiani ministro postale; e fabbricato un falso processo ne diede comunicazione alle corti estere all'insaputa del proprio governo, il quale frattanto potè averne cognizione da altre parti. Chiamato il Sebastiani a giustificarsi, vi riuscì luminosamente, e tornò all'ufficio; mentre il Saint-Odile veniva destituito in modo notorio, acciocchè il pubblico obbrobrio gli fosse di pena, ed agli altri di remora salutare (61). Non era questo il solo fallo commesso dallo sleale Barone. Un infido *segretario intimo* del Granduca spiava tutti i suoi più reconditi e gelosi affari, dei quali dava celere ragguaglio a Vienna, da dove il Principe spesso riceveva osservazioni dalla madre intorno a materie che non aveva comunicate a veruno. Leopoldo era figlio, ed i genitori hanno grande autorità sui figli: ma Leopoldo era anche sovrano indipendente, ed i sovrani hanno dei doveri coi respettivi stati che superano i vincoli della parentela. Nella testè riferita occasione scoperse che il proprio segretario era colui che mediante una *camerista* teneva di tutto avvisato Saint-Odile, il quale ne rendeva intesa Maria Teresa. Pieno di giusto sdegno il Granduca fatti venire alla sua presenza i due ribaldi servi, e contestata loro l'enormità del misfatto di cui erano colpevoli, li cacciò dalla reggia. Saint-Odile, il segretario intimo

(61) Vedi la filza 237 dell'Archivio della Reggenza.

e la camerista però non erano toscani: da quindi in poi tutte volte che propizia occasione se gli presentava, procurò allontanare da se quello sciame di persone loreno-austriache che s'erano trasferite in Toscana, come gli ebrei nella terra di promissione. E se contemporaneamente egli avesse portato più seria attenzione nell'incamminare alle cariche superiori dello Stato uomini di maggiore ingegno, sodezza e sapere, giacchè i vecchi ministri stavano per soccombere al peso degli anni, avrebbe fatta opera compiuta. Ma il primo Leopoldo, siccome uomo, pagò il tributo all'umana debolezza: credè troppo a se stesso, cosa che se in tutti gli uomini è causa di cecità e di madornali errori, nei principi specialmente riesce quasi sempre fatale.

STORIA CIVILE
DELLA TOSCANA

LIBRO QUINTO

STORIA CIVILE

DELLA TOSCANA

LIBRO V. — CAPITOLO IV.

SOMMARIO

§. 1. Riforma municipale. — 2. Servitù rurali abolite. — 3. Concordato particolare colla S. Sede. — 4. Proibizione della questua e degli eremiti. — 5. Pompeo Neri finisce di vivere. — 6. Soppressione di antiche magistrature.

§. 1.

Riforma municipale.

C'inoltriamo adesso ad esporre la più vitale innovazione che nell' ordine politico interno fosse da Leopoldo I mandata ad effetto, vale a dire, il nuovo sistema municipale per lui introdotto a più riprese, ma ugualmente improntato di liberale ed autonomico carattere. Sarebbe cosa utile all' intelligenza storica se potessimo far precedere al nostro racconto il quadro

delle condizioni in cui si trovavano i municipj toscani a quest'epoca, sì per l'organismo, e sì pei regolamenti che ne malmenavano la pratica applicazione. Donde più chiaramente resulterebbe l'importanza intrinseca e relativa della riforma Leopoldina; ma per quante diligenze abbiamo fatte onde rintracciare i documenti da cui desumere i necessari lumi, anco là dove maggiore avevasi la speranza, siamo però rimasti delusi. Perocchè ci limitiamo ad una rapida idea dell'origine dei municipj, volgarmente detti *comuni*, i quali fra noi discesero fino al regno di Leopoldo colle medesime costituzioni adottate in secoli lontani. La invasione delle orde barbariche, e le feroci rivoluzioni intestine che ne conseguirono, avendo infranti tutti i nessi sociali fondati dai Romani e dagli Etruschi, dispersero ancora le istituzioni municipali tra il ferro dei conquistatori, e la triste pianta feudale che in ogni angolo d'Italia disseminarono. Ma subito che disparvero i barbari, fu incontanente sentito il bisogno di ricostituire i consorzi municipali, perchè l'uomo spogliato della ruvidezza selvaggia non può star solo, e la famiglia è troppo debole e scarsa per poter da se stessa provvedere a tutti i suoi bisogni, e difendersi da ogni possibile emergente. Per la qual considerazione, le famiglie che attesa la vicinanza del domicilio e l'identità de' rapporti avevano maggiore interesse e stimolo di soccorrersi scambievolmente, non indugiarono a collegarsi in consorterie solidali, con fini prestabiliti e con determinati patti. Quindi nel bel mezzo del medio-evo vide l'Italia risorgere i consorzi municipali colla variata denominazione di comuni,

e risorti appena fu loro d' uopo scegliersi analoghe costituzioni, perchè non può esistere società senza leggi. Laonde ogni comunità per quanto piccola fosse, si diede un particolare *statuto*, che in più luoghi e per lungo tempo ha servito di codice universale, cioè fin tanto che la crescente civiltà trasformando i bisogni e le abitudini, obbligò appigliarsi a nuovi espedienti.

Le originarie costituzioni comunali conviene adunque ricercarle nei remoti statuti, mentre in quelli di più fresca data potrà studiarsi l' avanzamento della scienza legale, ed anche le condizioni politiche della società all'epoche dei medesimi. Ma col crescere degli anni venne a formarsi una marcatissima distinzione fra i municipj delle maggiori città, e quelli del contado, che chiameremo rurali. Alcune di esse divenute ricche e popolose a cagione delle manifatture e del commercio, aspirarono ad ingrandimenti territoriali, per cui i comuni rurali dovettero piegare alla forza preponderante delle città, le quali patteggiarono con essi la conservazione degli statuti locali, che da quindi in poi rimasero stazionari. Ma essendosi poscia costituite in repubbliche, perderono il municipio inghiottito dal supremo potere politico; tanto che divenute successivamente mancipio di cittadini che se ne fecero principi, non conservarono propria rappresentanza municipale. I magistrati del principe ne regolarono a loro piacimento ed arbitrio gl' interessi, nel mentre che dispotizzavano pure i municipj rurali, ai quali però di frequente opponevano i patti delle dedizioni o accomandigie, che talora

riuscivano far valere, cioè quando i magnati non se ne adombravano. Sebbene l'esistenza di simili privilegi non fosse senza inconvenienti, nullameno rammentava che deboli simulacri municipali rimanevano in essere nelle campagne, quando erano affatto scomparsi dalle principali città. Dall'altra parte le campagne erano seminate di feudi, ove i vassalli ricevevano trattamento più da schiavi che da sudditi. La qual cosa sturbava pur la quiete e gl'interessi dei *comunelli* limitrofi, che oltre le difformità statutarie esistenti fra essi, avevano anche il guaio di sconcie divisioni ed intersezioni territoriali. E siccome i primitivi consorzi s'erano formati accidentalmente, e per la stretta necessità di provvedere ad imperiosi bisogni, e ad incalzanti pericoli, nessuna ponderazione aveva preseduto a simili aggregazioni. Ma in processo di tempo le variate circostanze ed abitudini creando relazioni nuove, diedero a conoscere quanto la piccolezza dei comunelli fosse d'ostacolo al soddisfacimento delle più sentite esigenze, perchè troppo scarso il numero dei contribuenti. Laonde era di somma importanza creare nuove e meglio scompartite comunità con leggi nuove ed uniformi. Ben vero si è, che una traccia di più late consorterie esisteva nelle cosiddette *leghe delle bande*, e nelle *giusdicenze di contado* (1). Le quali maggiori aggregazioni peraltro

(1) Le antiche *leghe del dominio fiorentino* consistevano in un aggregato di piccoli comuni, pivieri e popoli alleati per difendersi dalle violenze, depredazioni, ruberie ed estorsioni contro di essi intentate dai nemici del Comune di Firenze. Ogni *lega* doveva discacciare dal suo territorio i ribelli, banditi e malfattori, e perse-

facevano viepiù risaltare l'incongruenza ed il disastro dei comunelli, attesa la frequente scissura dominante nelle deliberazioni relative agl'interessi generali della *lega*.

Sotto il peso di simiglianti condizioni gemevano i municipj all'arrivo in Toscana del primo Leopoldo, essendochè i Medici non solamente non v'introducessero alcun miglioramento, ma ognora si studiassero di degradarne anzi la sorte. L'autonomia dei *comuni* perì adunque fra i rostri dei magistrati destinati a soprastar loro (2); come la *costituzione* restò inghiottita nelle fauci di sovrani morti di languore. Ma il magnanimo Leopoldo ispirato dal nobilissimo pensiero di ricomporre l'edifizio politico da capo a fondo, prese di buon'ora a meditare un nuovo sistema municipale, comecchè fosse questa la riforma che doveva servire di fondamento ad altre di più elevata sfera. Ed in Pompeo Neri, che sin dal 1758 aveva sapientemente riordinati i comuni del Ducato di Milano, trovò un consigliere appassionato, un esperto collaboratore. Il principe ed il ministro s'accinsero all'opera con senno

guitarli occorrendo colle genti ascritte alla propria *banda*. Avevano l'obbligo ancora di tener sicure le strade dagli assassini, e se nol facevano, erano i *popoli* tenuti al rifacimento del danno avvenuto. Nacquero queste *leghe* sotto la Repubblica, e si conservarono nel principato; avevano ufficiali e spese in comune, ma però ogni *comunello*, *piviere* e *popolo* sopperiva in particolare alle spese d'interesse locale a norma dei respettivi statuti e partiti. Le *leghe* corrispondevano presso a poco alle giusdicenze o potesterie provinciali.

(2) I magistrati che nello Stato fiorentino e nel senese frastornavano l'azione municipale erano moltissimi, e ne faremo nota di mano in mano che accaderà indicarne la soppressione.

veramente ammirabile ed esemplare. Prelusero alla riforma dettando più analoghe ordinazioni dirette ad estirpare gli abusi passati in consuetudine nella esecuzione dei lavori di ponti e strade, che tanta parte occupano del servizio municipale (3). Discesero quindi a sgombrare la via al risorgimento dei municipi sopprimendo quella selva di magistrati, che il dispotismo aveva inventati per incepparne la libertà originaria e propria di tali corporazioni. Il magistrato e tribunale dei *Capitani di Parte Guelfa* (4), degli *Ufiziali de' Fiumi* (5), e dei *Nove Conservatori del Dominio*

(3) Motuproprio del dì 7 marzo, e lettera circolare del dì 20 luglio 1768.

(4) La istituzione dei *Capitani di Parte Guelfa* risale all'anno 1267, e sin d'allora ebbero amplissima autorità nel civile e criminale relativamente ai cittadini sospetti di *ghibellinismo*. Essi servivano di segreti inquisitori della Repubblica. Ammonivano, bandivano le persone sospette e odiose a *parte guelfa*, ne confiscavano i beni, e talora condannavano nel capo. Nel 1364 gli furono molto accresciute le attribuzioni politico-amministrative, attesa la soppressione di altre magistrature, per cui fu anche appellato il *Magistrato delle cinque cose*. Ma Cosimo I volle confidare l'autorità di polizia al *Fiscale*, e con provvisione del 18 settembre 1549 la tolse ai *Capitani di Parte*, i quali rimasero onninamente rivestiti d'ingerenze amministrative, che però al solito esercitarono con modi assoluti ed arbitrari a danno delle ragioni municipali.

(5) Gli *Ufiziali dei Fiumi* avevano autorità sopra tutti i laghi fatti e da farsi, da rassettarsi o da conservarsi nel contado e distretto di Firenze. I camarlinghi di Camera dovevano loro somministrare il danaro occorrente. Vi era un altro magistrato, emanazione degli antichissimi Ufiziali di Torre, che aveva in cura le *mulina, vie, piazze e ponti del dominio*. Oltre che esisteva pure un magistrato detto degli *Ufiziali del fiume Arno*, che aveva lo speciale incarico di guardarne le ripe dalla porta S. Frediano a Montelupo, e di farvi i ripari giudicati necessari per antivenire le inondazioni.

Fiorentino (6), sparirono di un sol colpo insieme con altri dipartimenti da essi dipendenti, i quali tutti gareggiavano nell' incatenare e suggere le risorse comunali. Invece loro venne istituita la *Camera delle Comunità*, composta di soggetti forniti delle necessarie cognizioni onde meglio valutare l' entrate, le spese e le forze dei comuni, e per dirigerne e tutelarne le amministrazioni con uniformità e costanza di principj (7). Ma per rendere più pronta e meno dispendiosa la spedizione dei negozi comunitativi, non andò guari che fu abrogato l' obbligo di domandare l' approvazione dei partiti e stanziamenti concernenti la elezione degl' impiegati municipali, e delle spese di servizio interno. Nel tempo stesso venne ingiunto ai cancellieri comunitativi di non ingerirsi nelle deliberazioni magistrali, dovendovi assistere come semplici notari, e nei soli casi di contradizione agli statuti locali o d' irregolarità, esser tenuti darne avviso al *soprassindaco* (8). In tal guisa le corporazioni comunali ricuperarono gran parte della perduta indipen-

I componenti questo magistrato potevano risedere a tempo indeterminato, ma negli altri due si cambiavano secondo il sistema generalmente osservato nelle magistrature fiorentine.

(6) Il magistrato dei *Nove Conservatori* fu istituito nel 1559 da Cosimo I riunendo due antiche magistrature, e gli furono date le seguenti attribuzioni: di vegliare alla difesa della giurisdizione, dei confini, patronati, ragioni, beni, proventi e rendite delle Comunità, popoli e terre del dominio, il che diede adito ai *Sigg. Nove* d' opprimere i municipj rurali, nel mentre pretendevano di rappresentare il municipio fiorentino.

(7) Vedi i motupropri del dì 22 giugno, e 27 dicembre 1769.

(8) Notificazione del dì 12 maggio 1772.

denza; e sebbene gl'intrinseci difetti di struttura rimanessero in piedi, gli uomini frattanto s'educavano a più liberi conati.

E mentre che nel gabinetto si stavano maturando le massime che dovevano costituire la base alla generale riforma, non volle il Principe piu ritardare i reclamati provvedimenti a favore delle comunità di Volterra e d'Arezzo (9). Queste città in prima accomandate alla Repubblica fiorentina, e poi sottomesse colla forza, erano avviluppate piu di tutte le altre in una congerie di privilegi e di pastoie, che ne paralizzavano qualsiasi buon movimento. Premesse il legislatore due eccellenti motivi, cioè che la loro minor dipendenza dal Governo superiore avrebbe risparmiato tempo e spese, ond'essersi risoluto d'infrangerne gli antichi vincoli; e poichè i maggiormente interessati ad amministrare con parsimonia e saviezza le rendite comunali dovevano esser i sopportanti le imposte, voler pertanto che essi medesimi ne fossero i dispositori. Nondimeno insensate mormorazioni s'elevarono contro tal novità promosse dagli scioperati, usi biasimare tutto quanto vedono fare, senza ristarsi dal mordere quelli che nulla fanno. Coloro poi che si sentirono tocchi dalla riforma cercarono risvegliare l'orgoglio municipale per gli abrogati privilegi e consuetudini; ma la querela non trovò eco all'orecchio del Granduca, che tirò innanzi alla sua volta. Le dodici comunità componenti il *Vicariato di S. Gio-*

(9) L'editto relativo alla Comunità di Volterra è del 21 settembre, e quello d'Arezzo del 7 dicembre 1772.

vanni nella valle superiore dell' Arno ebbero la sorte di esser indi chiamate a partecipare della riforma in quanto alla *rappresentanza*, al *circondario comunale*, ed al sistema d' imposte (10). La *rappresentanza* venne limitata ad una magistratura composta del *gonfaloniere* e *priori* estratti a sorte dalla classe dei possidenti comunali, e dal *consiglio generale* estratto parimente a sorte dalla classe de' contribuenti tasse personali o famigliari, domiciliati nel distretto comunitativo. I *priori* poter risedere quantunque dimoranti altrove; il *gonfaloniere*, designato dalla sorte col primo estratto, durare un anno in carica. Ad eccezione della facoltà d' alienare e distrarre i fondi patrimoniali, venne restituita alle predette Comunità la libera disposizione dell' entrate e delle spese che le riguardavano. Rispetto ai *circondari comunali* disparvero allora i *comunelli*, *pivieri* e *popoli* delle vecchie *leghe*, insieme con gli *statuti* locali per quanto concerneva l'amministrazione municipale, a che fu sostituito un nuovo ed uniforme regolamento. Alla formazione dei nuovi circondari presedè più il riflesso dei rapporti fra le popolazioni, anzi che il riguardo ai vieti privilegi ed alle tradizioni. Fu procurato di schivare la eccessiva piccolezza, come la soverchia estensione dei territori comunitativi. Le molte e diverse imposte e balzelli che colpivano i contribuenti furono ridotte alla sola tassa detta di *redenzione;* la qual cosa risparmiò tempo e spese d' esazione, e non poche molestie ai tassati. Riuscì soddisfacentissimo

(10) Notificazione del dì 13 febbraio 1773.

lo esperimento; per cui le indebite querele sollevate dalli scioli malcontenti degli aboliti *senati e concistori* di Volterra e d'Arezzo, e degli ufiziali subalterni che abusavano degli antiquati sistemi, rimasero ben presto soffocate dalle lodi al Principe prodigate per cotanto benefizio.

Incoraggiato dal fausto esperimento prescrisse il Granduca che la riforma venisse attivata in tutto il *Contado Fiorentino;* ed infatti comparve quel *regolamento* che deve riguardarsi qual legge organica del sistema municipale, esteso poscia all'intera Toscana (11). Le massime sopraindicate ne costituiscono l'essenza; se non che qui hanno un maggiore sviluppo, e più raffinata elaborazione. Tanto incontrò il genio dei popoli la riforma così a poco a poco introdotta, che supplicarono di esserne generalmente fatti partecipi (12). Accolse il Principe con letizia un voto che era pur quello del suo cuore: ed in verità sublime dev'essere la soddisfazione dei regnanti, quando i sudditi si fanno ad intercedere concessioni da essi maturamente deliberate ed ambite. E che la soddisfazione provata dal Granduca in tale occasione fosse grandissima, ne tragghiamo argomento dal linguaggio tenuto nell'editto che il sistema municipale

(11) L'editto concernente l'attivazione del sistema municipale nel *contado fiorentino* è del 23 maggio 1774, e nel giorno stesso furono emanati i regolamenti particolari per ogni Comunità onde fissarne il numero dei rappresentanti, e per provvedere ai bisogni individuali delle medesime. Nell'archivio dell'*Ufizio di Revisioni e Sindacati* esistono le minute originali di tali leggi.

(12) Questo fatto è asserito dal Granduca istesso nel proemio all'editto del dì 29 settembre del suddetto anno.

recò in atto nel rimanente *Distretto Fiorentino* (13). Il vecchio filosofo del gabinetto granducale, Pompeo Neri, vide con ciò assicurato un monumento di gloria al Governo di cui era il primo ministro; ed Angelo Tavanti e Francesco Gianni indefessi coadiuvatori della riforma, più che mai accelerarono il momento che veder la doveva compiuta. E perchè nulla mancasse a coronare i desideri del Principe, ed i voti della nazione, furono compilate le *istruzioni* ai magistrati comunali, non per frastornarne le concedute franchigie, ma per metterli a portata del vero spirito della legge, e per agevolare i primi passi della vita novella (14). Fra le benefiche sorgenti di prosperità pubblica scaturite dall'emancipazione dei municipj, una si fu quella della vendita enfiteutica o libera dei beni stabili appartenenti alle Comunità, ed agli istituti pii laicali da esse dipendenti, voluta dalla legge medesima. La quale prescrisse ancora, che il retratto prezzo fosse rinvestito in *Luoghi di Monte*, giacchè era stata concepita l'idea di sciogliere più tardi il *debito pubblico*. Per il che, la ricomposizione politica dei municipj offerse il destro di redimere molti fondi da viziose amministrazioni, giovò alla pubblica economia, e predispose mezzi opportuni ad

(13) Col prefato editto del 29 settembre 1774, ed annessi parziali regolamenti, fu estesa la riforma al *distretto fiorentino*, che comprendeva un più ampio territorio del cosiddetto *contado*. L'editto medesimo locupletò altresì la legislazione municipale in quelle parti che l'esperienza ne aveva fatto vedere il bisogno.

(14) Le *istruzioni* ai magistrati oomunali hanno la medesima data del 29 settembre, ed appellano sopra ad ogni altra cosa all'alienazione dei beni stabili.

agevolare l'estirpazione della cancrena divoratrice delle Finanze. Laonde, è forza convenire, che il Governo era entrato nella sua brillante carriera riformatrice con un piano economico-politico preordinato da uomini forniti di vaste cognizioni, di profonda intelligenza e saviezza, nonostante che taluni abbiano osato accagionarlo di sconnessioni e simultaneità. Chi disse ciò, disse sentenza malcreata dalla malignità o dall'ignoranza.

Il sistema municipale Leopoldino se non fosse stato posteriormente ristretto, ed in mille brutte guise sconcio e vulnerato, era può dirsi una vera costituzione economica ed amministrativa. Infatti, nessun funzionario regio poteva ingerirsi nelle materie rilasciate alla cognizione dei magistrati comunali; ed ancor in quelli riservati alla sovrana sanzione, doveva la proposta esser preventivamente discussa dai magistrati medesimi. Colla veduta d'affidare gli Spedali provinciali a chi aveva maggior interesse che fossero bene amministrati, nel 1778, quelli di Pescia, Prato, Cortona, Montepulciano, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Volterra, Colle e S. Gimignano furono subordinati alle respettive Comunità, e tolti dalla dipendenza del *Bigallo* di Firenze, che gli aveva lasciati andare in malora. Presto risorsero, e così fecero tacito rimprovero della pessima direzione dominante nei grandi Spedali regi. Frattanto il popolo toscano riprese quella giusta estimazione di se che nasce dall'uguaglianza civile, poichè i piccoli contribuenti essendo stati ammessi a deliberare intorno alle pubbliche bisogne con voto uguale a quello dei grandi

imposti, spesso avveniva, che il buon senso della maggioranza umiliava la superbia ed i capricci della minorità. E così il Governo penetrò più addentro nella confidenza delle popolazioni, le quali in proporzione che vedevano cadere gli antichi lacci legali, ad esso si univano con vincoli morali, certamente più saldi e durevoli di quelli, essendo questi generati da spontanea devozione. Ondechè, la riforma municipale iniziò in Toscana la maggiore felicità politica a cui possano aspirare le nazioni, vale a dire, l'intimo e sincero accordo fra Principe e popolo, che non può mai mancare tutte volte che una giusta libertà, ed il conveniente equilibrio regnino in tutti i membri dello Stato. Nessun privilegio di foro e d'immunità civile o criminale fu conservata ai *rappresentanti* ed *ufficiali* comunitativi, per non alterare appunto la ricercata uguaglianza. Nonostante i teorici trovarono difettosa la *rappresentanza* ordinata da Leopoldo I, comecchè determinata dal *censo* e dalla *sorte;* ma un erudito quanto pacato scrittore di recente mancato di vita, con molto senno pratico rifletteva: « Nè fu mai questa « una sorgente di mali che non fossero compensati « sovrabbondantemente da altrettanti beni, perchè « difficilmente il proprietario assente potè desiderare « o procurare il danno della consorteria, di cui le « sorti per tanti lati facevansi a lui stesso sensibili « nella sua ricchezza; ed anzi sovente l'assenza di « un socio ricco fu benefica all'indipendenza, senza « danno della forza sociale. E vuolsi qui chiamare in « testimonio i sentimenti popolari della nostra pro- « vincia, i quali nulla dicono contro quest'ordine di

« cose, e piuttosto vi trovano sorgente feconda d'ar-
« monia cittadina, di protezione reciproca delle varie
« unità, e soccorso di lumi, e di personali influenze
« per le singole e più deboli Comunità (15). »

L'operazione riformatrice venne continuata per alcuni luoghi della Val-di-Nievole nel seguente anno 1775 (16); e successivamente fu introdotta nella provincia di Pisa, in quella superiore di Siena, e finalmente nella Maremma grossetana (17). Nel frattempo anche la città capitale ottenne una propria rappresentanza municipale; e nel mentre che gli abitatori di Firenze vidersi francati dalla soggezione in cui la Camera delle Comunità eccezionalmente gli teneva, come se fossero stati men capaci degli altri ad amministrare le rendite comunali, fu fatta la congrua separazione degli stabili e degli oneri fra il Governo ed il Municipio (18. Recata in cotal guisa al suo termine la riforma delle Comunità del Granducato, si sparse la voce, e non senza fondamento, che l'inclito Principe avrebbe dato una novella *costituzione* alla Toscana, avendo già quasi disfatta l'antica. Più che un pensiero fu una realtà il progetto Leo-

(15) Così scriveva l'avv. Giuliano Ricci acerbamente perito nel 1848, nel suo *Saggio sul Municipio considerato come unità elementare*, stampato a Livorno nel 1847.

(16) I regolamenti parziali per le Comunità della Val-di-Nievole sono in data del 23 gennaio del detto anno.

(17) Colla legge del 17 giugno 1776 fu attivata la riforma nel territorio di Pisa; del 2 giugno 1777 nella provincia superiore di Siena, e del 17 marzo 1783 nella Maremma.

(18) L'editto per la formazione della Comunità di Firenze è del 20 novembre 1781, ed ebbe effetto il dì 1 gennaio 1782; così fu definitivamente soppresso il *Consiglio dei dugento.*

poldino di ridonare ai popoli quella forma di governo che più si conviene alle incivilite nazioni, e che maggiormente rende forte, rispettato, durevole e dignitoso il principato. Ma a quest' epoca per somma sventura i fidati consiglieri Neri e Tavanti, non che il Rucellai erano già trapassati da questa vita, ed il solo senator Gianni confortò il Granduca a realizzare il magnanimo divisamento. Ei gli discorreva di quale importanza era il sacrare le fatte riforme con uno statuto inalterabile; qual splendida fama ne sarebbe ad esso derivata in tutte l'età; come i discendenti suoi avrebbero potuto regnare tranquilli e gloriosi riposando all'ombra di stabili leggi, e sull' amore dei sudditi. La sicurezza degli stati ottenersi meglio colle liberalità e con gli atti generosi, anzi che coll'imperare assoluto, e con ordini tirati troppo al dispotico. La storia somministrarne luminosi ed ineluttabili esempi; e dalla storia e dai trattati resultare parimente il dovere, conchiudeva il Gianni, di ripristinare gli ordini costituzionali nella costituzionale Toscana. Il Gianni però era il solo propugnatore della costituzione, mentre i ministri erano avversi a temperare il regio potere per non temperare il proprio, e per non assumere in faccia alla nazione una responsabilità che gli atterriva. Suggerirono al Principe di sentire il parere della Consulta, la quale sotto speciosi e vaghi pretesti si sforzò mostrare l' immaturità dei tempi, sofisticando ancora sul dovere di ripristinare il *patto* fra Principe e popolo. Leopoldo credè che soprastando avrebbe vinte le contrarietà ministeriali, le quali all' opposto si fecero più gagliarde

procurandosi appoggi nella diplomazia estera, e specialmente nel gabinetto spagnuolo. Il Gianni, unico partigiano della costituzione, fu tenuto fuori dal ministero, e quando l'occasione si presentò opportuna ebbe l'ostracismo, sorte comune a molti egregi personaggi suoi pari.

§. 2.

Servitù rurali abolite.

La riforma testè enarrata aperse l'adito ad altre salutari migliorie d'eminente interesse economico. Le servitù del *pascolo*, *macchiatico* e *legnatico*, e mille altri vincoli che offendevano la libertà dell'industria agraria, avanzi della barbarie feudale alimentati dall'ignoranza, schernivano crudelmente il diritto di proprietà, e sotto la finzione del bene pubblico otturavano le fonti della ricchezza pubblica. Tali servitù più o meno esistevano in quasi tutte le provincie toscane; ma la proprietà siffattamente divisa e frastagliata dai diritti di *pascolo*, di *macchiatico*, e di *legnatico*, a che altro si riduceva, osserva un dotto giureconsulto, se non ad una pura astrazione? (19). In alcune parti la *pastorizia* aveva soverchiato l'*agricoltura* in modo, che tre anni di seguito erano dedicati al *pascolo* di bestiami altrui, ed uno alla *sementa del grano* per conto del proprietario del

(19) L'avv. G. Poggi nel tomo I del *Saggio sul sistema livellare*, opera che abbiamo più volte citata.

suolo. Le selve e boscaglie non erano nulla meglio difese dalle devastazioni dei terzi, poichè in molti siti ognuno poteva sfrondare alberi e tagliar legne a suo piacimento. In forza di vecchie leggi Medicee erano obbligati i contadini a tener pulite ed escavate le fosse lunghesso le strade regie e comunali, e di prestare l'opera personale insieme coi propri bestiami e carri a qualunque richiesta o *comandata* delle Comunità respettive (20). Ondechè i lavori agrari nei poderi soffrivano ritardi pregiudizialissimi, e gli agricoltori provavano tuttora un resto del servaggio detto di *gleba.* Francesco I de'Medici aveva fatto divieto ai proprietari delle vigne di *vendemmiare* prima che i giusdicenti locali l'avessero ordinato per via d'editti (21); la qual prescrizione offendeva ugualmente il diritto di proprietà, e pregiudicava all'industria enologica. Un saggio Governo non poteva rimanere indifferente, nè inerte di fronte a queste onerosissime servitù, che impedivano quei liberi respiri dall'arcidiacono Bandini proclamati utilissimi all'esercizio ed avanzamento di tutte le industrie. E siccome l'industria agraria formava la base dell'economia nazionale, non esitò il legislatore a concederle la necessaria libertà, emancipandola dai vincoli che la rendevano impotente a fecondare la terra. Se non che il tema si presentava in aspetto delicatissimo, e molto più complicato di quello relativo all'industria

(20) Vedansi le leggi del dì 18 marzo 1578, e 1580 nella *raccolta* del Cantini.

(21) Nella precitata *raccolta* del Cantini può riscontrarsi la legge sulla vendemmia del dì 15 luglio 1583.

manifatturiera, per cui ne fu alquanto ritardata la soluzione.

E colla massima cautela venne posto mano al proscioglimento di detti vincoli. Sotto la denominazione di *guaimi*, *rumi* e *ruspi* si conoscevano nella montagna di Pistoia le servitù del *pascolo* e della *sementa* dopo fatta la prima raccolta dai proprietari; le quali tanto colassù, quanto nella provincia pisana rimasero totalmente abolite in virtù dei nuovi regolamenti municipali (22). Ma nel tempo stesso furono autorizzati i proprietari d'unirsi in società per tenere i pascoli in comune nel modo che avessero giudicato loro espediente. Assai più intricata era siffatta materia nella Maremma, attese le particolari disgraziatissime condizioni fisiche ed economiche nelle quali languiva. Checchè ne andasse dicendo il Ximenes, nel complesso avevano più deteriorato che acquistato per la semplice ragione di aver intrapreso il bonificamento a rovescio. La *pastorizia* seguitava ad essere la principale risorsa del paese, giacchè le sue spopolate campagne, ed il suolo quasi abbandonato e negletto, non poteva servire che di pascolo agli armenti. La pura e netta abrogazione delle *fide* e delle altre servitù, avrebbe finito di rovinare la derelitta contrada, per cui vennero studiati i mezzi più acconci a consolidare il dominio colla facoltà di disporre liberamente dei frutti della terra. A ciò attaccava il legislatore tanta importanza, da esprimersi in

(22) Ciò accadde mediante le leggi degli 11 marzo e 17 giugno 1776, e 10 maggio 1777.

questi precisi termini; « Che senza questo consolida-
« mento non si sarebbe giammai ottenuto quella
« perfetta cultura d'onde dipende in gran parte il
« ristoramento di detta provincia (23). » Se una simigliante misura fosse stata adottata prima, per attendere poi alla fisica riduzione, non sarebbero andate perdute tante spese già fatte per richiamare genti e coltura in contrade, che oltre il flagello della malsania dell'aria, gemevano sotto il peso d'irragionevoli servitù sancite dal tempo e dalle leggi. Nè tampoco sarebbero andate a vuoto le somme impiegate nei lavori idraulici, i quali dovevano esser eseguiti in proporzione che le genti e la coltura progredivano nel ristabilirvisi in conseguenza d'allettamenti diversi. Quantunque le perniciose servitù fossero finalmente abrogate da Leopoldo I, potrebbe alcuno risponderci, quelle terre neppur dappoi vidersi popolate, nè coltivate. L'intrapresa del bonificamento a quest'epoca, soggiungesi, era demoralizzata per colpa del Ximenes, e l'esperimento riuscito fatale ai primi animosi, faceva ora mancare il coraggio ad ulteriori tentativi. Il fare a rovescio le cose costa almeno il doverle fare due volte, e talora pone in istato di non farle mai più (24).

(23) Fra gli editti risguardanti le Maremme emanati nel dì 11 aprile 1778, vedasi quello che incomincia: *Dopo aver noi con altri nostri editti ec.*

(24) Nel proemio dell'editto colla medesima data che comincia: *Al nostro avvenimento al trono ec.*, si legge » Avendo l'esperienza
» dimostrato che gli accennati provvedimenti (cioè i lavori d'inge-
» gneria) non sono per se soli atti a produrre quel maggior pos-
» sibile ristoramento alla provincia inferiore, che abbiamo sempre

La maniera praticata per raggiungere lo scopo di prosciogliere le indotte servitù, senza di troppo disturbare gl'interessi degli usufruenti, merita somma lode, attesa la sagacità ed equità che da capo a fondo vi presederono. La esecuzione venne confidata alle Comunità incaricate d'assumere l'amministrazione temporanea dei *pascoli*, del *macchiatico* e *legnatico*, che stavano a favore del pubblico, e di farne l'affrancazione coi proprietari de' fondi subito che ne inoltrassero richiesta. Soppresso il Magistrato del *Monte de' Paschi* di Siena (25), restò annullata la tassa, altrimenti *fida*, che esigeva a titolo di *pascolo;* ed in conseguenza ognuno acquistò la libertà di contrattare le *pasture* a piacimento fra i proprietari delle terre ed i padroni delle mandre. Ed acciocchè la *pastorizia* fosse appieno compensata, fu levato il *pedaggio o balzello* d'estrazione e d'introduzione

» avuto a cuore, fatte pertanto le più mature considerazioni sopra
» le particolari circostanze di essa provincia, siamo venuti nella
» determinazione di porre quelli abitanti in grado d'esercitare con
» piena libertà la loro industria in ogni genere di coltivazione ec. »
Da queste parole chiaramente emerge, essersi il Principe accorto della insufficienza dei lavori fatti per il bonificamento maremmano, perchè non preceduti dai necessari provvedimenti economici e legislativi.

(25) Il *Monte de' Paschi* fu fondato in Siena, al dire del Gigli, nell'anno 1623 al duplice oggetto di soprintendere al *Monte Pio*, e d'amministrare i *pascoli* pubblici dello Stato senese, esigendo il provento detto delle *fide*, non che il *pedaggio* imposto sui bestiami che uscivano ed entravano nello Stato antedetto. Leopoldo I con quello editto del suddivisato giorno che principia: *Volendo noi rimuovere ec.*, soppresse il suo magistrato ai soli effetti del *pascolo*; ma il Monte rimase in piedi per l'ingerenza dei *pegni*, ed anche come banco di *depositi* e *prestiti*.

ai confini dello Stato sui bestiami, ed abrogata la tassa di macellazione in tutto il Granducato, eccettuate le città gabellabili (26). I possessori di mandre voltarono allora le *fide* dal *Monte de' Paschi* ai proprietari del suolo; e questi affrancando le terre colle Comunità, le redensero da servitù che ne aumentarono il prezzo. Il retratto dell'affrancazione pose le Comunità in grado di ricompensare i comunisti del diritto di *macchiatico* e *legnatico*, che equivaleva ad una continua devastazione. Altamente saggia ed ingegnosa fu adunque siffatta operazione legislativa per più titoli spinosissima, attesa la diversità d'interessi che abbracciava, i quali però rimasero tutti salvati e protetti. E con l'intendimento di rendere viepiù libere le industrie pastorale ed agraria vennero parimente abolite le antiche leggi che proibivano ai possessori dentro un raggio di 14 miglia da Firenze d'ammettere gli armenti mansionari a pascolare anco nelle proprie terre in autunno, inverno e primavera. Cessò pur l'obbligo che avevano quelli dentro le 5 miglia di denunziare il bestiame pecorino stanziale, nonostante il divieto permanente del *pascolo*. Leopoldo che conosceva quanto simili errori nuocevano, senza nulla produrre di buono, non fu restio a proscriverli (27). Già aveva abolite le *comandate* di sopra men-

(26) Vedi l'editto del summenzionato giorno iniziato colle parole: *La costante persuasione ec.*

(27) Vedansi le leggi del 4 dicembre 1774, e 13 giugno 1780. — In questo anno 1775, una società di dotte persone fece coniare al Granduca la medaglia coll'epigrafe « *Libertàte Frumentaria restituta. Opes Auctae.* » Ne fu coniata altra col motto « *Felicitas Publica* » diversa però nella rappresentazione da quella coniata nel 1768 che porta scolpita eguale leggenda.

zionate, come non andò guari che restituì la libertà naturale alle *vendemmie* (28). Imperciocchè, l'uso ed il godimento della proprietà rurale restarono affrancati totalmente dagli oneri che gli vincolavano ai terzi, e l'industria generale protetta dall'egida della libertà, richiamò l'abbondanza e l'agiatezza nell'avventurosa Toscana. Il famigerato pievano Paoletti, che ben a ragione aveva declamato contro le *tasse* e le *servitù* che distoglievano i contadini dai lavori rurali nei tempi più propizi, rimase siffattamente appagato nei suoi desideri di veder avvantaggiata la sorte della classe più utile e negletta della società.

§. 3.

Concordato particolare colla S. Sede.

L'esaltazione al pontificato del cardinale Gio. Angelo Braschi avvenuta il dì 15 febbraio del corrente anno, indusse il sospetto nell'animo del Granduca, che non sarebbe stato Papa troppo ligio alla sua Casa. Laonde risolse di richiederlo subito di venire alla conclusione di un concordato generale, conforme il suo antecessore s'era manifestato proclive. Tentatone l'animo, lo trovò sostenuto più del dovere, e però abbandonata per allora l'idea di mettere in discussione tutte le materie di disciplina e di giurisdizione controverse e controvertibili, venne inta-

(28) Le *comandate* o servitù personali restarono abolite in virtù dei *regolamenti generali* concernenti l'organizzazione comunale, dei quali abbiamo fatto cenno nell'antecedente paragrafo; e rispetto alle *vendemmie* fu provveduto colla legge del dì 18 Marzo 1786.

volato soltanto l'accordo per le pensioni posanti sui benefizi detti *concistoriali.* S'arrivò presto al termine delle trattative, essendochè nel dì 6 ottobre di questo medesimo anno, Pio VI segnò il *breve del concordato* munito poscia dal Granduca dell'*exequatur regio* per renderlo obbligatorio in Toscana (29). Laonde, la Corte di Roma depose qualunque titolo di pensione sopra i benefizi toscani, eccettuate le Mense di Pisa e d'Arezzo, sulle quali ebbe facoltà d'imporne anche in futuro, sempre che per la metà almeno fossero conferite ad ecclesiastici toscani a proposizione del Granduca. Nel prossimo anno fu partecipato ai Vescovi aventi giurisdizione nello Stato il *concordato* colle condizioni da Roma in esso taciute, sebbene stabilite, all'oggetto d'invitarli a dar nota dei parrochi e cherici più poveri e meritevoli di soccorsi, onde il Principe nel proporre al Pontefice i soggetti da pensionarsi, non incorresse in sbagli per difetto d'informazione (30). L'esito pronto e soddisfacente di questo particolare *concordato*, che tuttora vige, perchè fondato sopra principj moderati e sopportabili, avrebbe meritato di esser imitato in altri posteriori casi per il bene della Chiesa e dello Stato. Pio VI sentiva assai per natura di ciò che i *curialisti romani* appellano *prerogative della Sede Aposto-*

(29) Questo *breve* che riportiamo nell'*appendice* al N.° XVII esiste nel Fascicolo 72 dei documenti originali delle *Riformagioni* provenuti dall'*Archivio Mediceo.*

(30) La *circolare* che accompagnò il *breve* ai vescovi aventi giurisdizione spirituale in Toscana, è del luglio 1776, ma manca della data del giorno.

lica; ma la sua nobile indole lo portava ad esser mite ed equo tutte volte che questi non facevano a tempo d'impressionarlo a loro talento. In tal caso era mansueto, quanto inflessibile nei casi contrari, come sempre avviene con gli uomini della sua tempra. Gli astuti cortigiani gli posero in mala vista le riforme toscane, per cui divenne sommamente diffidente, e spesso ostile al Granduca, il quale persuaso della necessità di riformare la disciplina in molte parti rilassata e corrotta, seguitò pertanto in suo cammino.

§. 4.

Proibizione delle questue e degli eremiti.

Sin dai vecchi tempi del principato Mediceo erano state divulgate leggi severissime contro i questuanti, anche sotto pretesto di religione e di opere pubbliche, colla comminazione pei trasgressori della *frusta* e dei *lavori forzati ad arbitrio* (31). Nondimeno venivano tuttogiorno violate impunemente; tanto che la Reggenza rinnovò i rancidi *bandi*, eccettuandone le compagnie del Sacramento nel circondario della propria parrocchia, e i *frati mendicanti*, se però muniti fossero dell'annuenza episcopale (32). Donde ne procedè che i questuanti autorizzati erano più di quelli che in addietro elemosinavano abusivamente.

(31) Nella raccolta del Cantini possono riscontrarsi i *bandi* del 24 aprile 1591, e 22 giugno 1688.

(32) Legge del dì 25 dicembre 1764.

Leopoldo I attese a mettervi il debito freno, e dichiarò spettare alle Comunità i generi e danari questuati in frode (33). L'egregio Paolotti pievano di Villamagna lo aveva preceduto con gli scritti rapporto alla questua de' *frati*. Sembrava cosa troppo indiscreta al prenominato ecclesiastico, che migliaia di robuste persone se ne vivessero inerti a carico dei devoti, e specialmente dei poveri campagnoli. Il suo ragionamento ridotto a stretti termini consiste in questo: gli ordini regolari utili alla società debbono essere stabilmente e con decenza provveduti dalla società: se altri vi sono che vogliano appartarsi dal mondo, imitino gli antichi cenobiti, vale a dire, contemplino ma vivano del lavoro delle proprie braccia (34). Non pertanto credè il Principe avventurare un colpo che recidesse l'albero alla radice, onde si limitò a disperdere gli *eremiti* o *romiti*, sorte di gente curiosa ed anfibia, che aveva un po' del frate e un po' del secolare (35). Si dicevano *terziari* di S. Francesco, o di altro ordine religioso, mentre però non dipendevano da nessuno, ed isolatamente vivevano in luoghi solitari, e per lo più presso cappelle o tabernacoli in venerazione agli abitanti circonvicini. Campavano d'elemosine, che raccoglievano in quantità per quel loro aspetto lurido, modesto fra il de-

(33) Legge del dì 22 ottobre 1776.

(34) L'opera del pievano Paoletti in cui si leggono queste cose ha per titolo: *Veri mezzi per rendere felici le società*, stampata nel 1772.

(35) L'abolizione dei *romiti* venne comandata col motuproprio del dì 4 novembre 1776, e confermata dalla *circolare* del dì 8 aprile 1777.

voto ed il furbo, che tanto vale ad alloppiare le donnaccole ed i gonzi. Ma nell' interno dei *romitori* mangiavano, bevevano e facevano altre cose assai lautamente. Ospitavano sovente i malandrini, e correvano voci, che talora fossero con essi d' accordo e loro tenessero di mano.

Imperocchè, ben meritò della religione e della patria il Paoletti declamando contro costoro, e da principe eminentemente savio e morale si condusse Leopoldo I ordinandone la distruzione (36). Fatti a tutti deporre i bizzarri abiti che indossavano, i forestieri ebbero il bando perpetuo dal granducato, ed i nazionali, se giovani e validi, obbligati al lavoro, se vecchi o impotenti, tollerati, ma sorvegliati dalla polizia, e senza poter questuare. Qualche avanzo ancora però ne resta nelle parti più recondite ed aspre degli Appennini. In quanto alle questue, quasi nessun effetto in generale produsse l' ordinanza antedetta, per cui in appresso fu di mestieri ingiungere ai vescovi di non autorizzare altrimenti verun istituto religioso a mendicare senza l' espressa licenza sovrana (37). Nonostante l' abuso continuava tuttavia vari anni dopo, fino al punto di dover ricorrere a più severe misure per farlo cessare (38). Riuscì in-

(36) Dalle *notizie censuarie* contenute nel documento XXXVII dell' *Appendice* al tom. I, conosce già il lettore, che nel 1765 il numero dei *romiti* ascendeva a 144; ma da una rappresentanza del senator Rucellai del dì 10 settembre 1776, esistente nella Segreteria di Stato, si rileva esser diminuito a quest' epoca fino a 107, cioè 68 nel *dominio fiorentino*, 18 nel senese, e 21 nella Maremma.

(37) Circolare del dì 12 gennajo 1778.

(38) Vedansi le circolari del dì primo marzo e 19 luglio 1783.

vano pur questa; dimodochè, i *frati*, i *terziari*, i *bizzochi* indisposero sempre più gli animi dei governanti, i quali conosciuta a prova la riottosa indocilità di tali genie, appigliaronsi al partito di diminuirle a poco a poco, meno gli Ordini veracemente utili al servizio religioso, ed al sollievo dell'umanità languente. Donde ne provennero le nuove discipline dirette a minorare le vestizioni, delle quali parleremo più innanzi; essendochè il Granduca quanto era disposto a favorire i regolari d'edificazione al pubblico, altrettanto risoluto mostravasi di voler diradare quelli che colle insubordinazioni, con gl'intrighi ed i malesempi servivano di scandalo.

§. 5.

Pompeo Neri finisce di vivere.

A dì 15 settembre del corrente anno ebbe a soffrire la Toscana un'amarissima perdita colla morte di Pompeo Neri, che sovente abbiamo rammentato con lode, la maggiore delle quali racchiudesi nell'essere stato lungamente moderatore del gabinetto Leopoldino. Ben vero è altresì, che dal 1774 in poi passava della freddezza fra il Granduca ed il presidente del suo consiglio, il quale aggravato dagli anni, estenuato dagli studi e dalle fatiche ministeriali, poca parte prese nel maneggio degli affari. Era il Granduca nel colmo dell'energia giovanile, ed il Neri già molto inoltrato nella vecchiezza, donde quasi sempre addiviene una certa dissonanza d'idee

e di procedimenti. Gli encomi che da ogni banda si elevavano per celebrare le gesta del monarca toscano, forse troppo creduti erano in Corte; la qual cosa se a tutti è nocevole, ai giovani principi specialmente riesce di sommo pregiudizio. Il concetto di se cresce a dismisura, l' orgoglio trasmoda, e gli astuti cortigiani stanno là presti ad intromettersi per alienare i sovrani dai consiglieri fidi, saggi ed esperti. Leopoldo voleva camminare nella via delle riforme con tal rapidità, che al Neri sembrava precipitazione, per cui ne derivò il raffreddamento testè enunciato. Ed in fatti alcuni suoi passi o troppo accelerati, o non abbastanza ponderati, convenne talora ritrarre o correggere. Quindi *l' adagio* del vecchio ministro conteneva il massimo accorgimento politico, necessario a render maturi e perfetti gli ordinamenti dei governi, dai quali dipende la felicità dei popoli, e la fama e dignità dei principi. Versatissimo nelle scienze tutte che colla giurisprudenza hanno relazione, ebbe ognora presenti i principj universali dell' umana ragione nella condotta e decisione dei negozi di stato. In sua giovinezza insegnò dalla cattedra in Pisa le nozioni del *diritto pubblico*, nel tempo stesso che Bernardo Tanucci, cotanto benemerito del reame di Napoli, vi leggeva il *diritto civile* (39). Laonde, in tutte le operazioni legislative, economiche, amministrative e politiche in cui il Neri fu chiamato a

(39) Il Fabroni nella sua *Storia dell' Università di Pisa*, tomo III, comparte i più belli elogi ai professori Neri e Tanucci, considerati come cattedratici, ed ambedue tanto più meritevoli d' encomi pei servigi resi dal primo alla Toscana ed alla Lombardia, ed il secondo al reame di Napoli.

parte, trionfa sempre il rispetto al *gius* delle genti accompagnato alla sagace e prudente applicazione dei particolari casi. La logica continuità d'azione formò il suo invariabile carattere, che seppe pur infondere nell'amministrazione della cosa pubblica. Questa qualità utilissima ed ammirabilissima, quanto rara negli uomini di stato, è un'emanazione del sapere, del criterio e della temperanza dell'animo, donde si forma l'usbergo dell'impassibilità contro i dardi delle passioni che sottomettono tutti quelli che ne sono privi.

Qual fosse il pernio intorno a cui s'aggiravano le massime e dottrine politiche professate dal Mentore illustre del primo Leopoldo, ce lo lasciò scritto in tal sentenza: « La buona fede è come la « moneta, che se mai dal sovrano si peggiora, esso « medesimo è quello che ne risente i più pericolosi, « più estesi e più diuturni effetti: l'istesso succede « della pubblica fiducia, che se mai viene alterata, « il sovrano è il primo a risentire le conseguenze « sinistre della diffidenza ch'egli avrebbe ispirato. « Per la qual cosa, il sovrano in ogni dominio, per « essenza della sovranità, è sempre, e dev'esser il « più galantuomo del paese (40). » Ma ciò che più monta professò il Neri quest'aureo concetto anche sui banchi ministeriali da esso occupati, e che seppe far apprezzare a quanti ebbero occasione d'avvicinarsegli. Nutrito di liberi, maschi ed elevati studi, non si

(40) Queste memorabili parole del nostro Pompeo si leggono nel *responso* III, pag. 466 e seguenti, inserito nel tomo II delle *decisioni* di Gio. Bonaventura Neri-Badia suo padre, magistrato di singolare ingegno, di grande sapienza e d'interi costumi.

fermò mai sulle minuzie che impiccoliscono i ministri, e danno gretta e svantaggiosa opinione dei governi, ed invece curò assai gli affari di rilievo, come quelli che più interessavano allo Stato, e meglio s' addicevano all' altezza del suo intendimento. Quindi una fisonomia grave e maestosa assunse il potere governativo durante il ministero di lui. Leopoldo I molto apprese dal Neri, ed immenso fu il bene che ne derivò alla Toscana; e molto più salutari sarebbero stati gli effetti delle sue riforme, se un personaggio di ugual merito avesse occupato il posto da esso lasciato vuoto morendo. La trasmissione della sovranità granducale nel principe Francesco di Lorena innestato a Casa d' Austria, fece perdere alla Toscana l' autonomia diplomatica esterna, per cui l' antica scuola degli uomini di stato andò in decadenza; essendochè fossero incontanente soppresse le legazioni tenute dai Medici presso le principali corti d' Italia, non che d' Europa. L' acquisto delle cognizioni è in certo tal qual senso paragonabile al commercio delle cose; ha d' uopo d' incaricati speciali che le curino e se ne occupino esclusivamente. Donde n' emerge che la scienza e l' arte di governare gli stati richiedono esser di continuo studiate fra le diverse nazioni per arricchire il proprio paese coll' esperienze altrui, tutte volte che l' utilità e la convenienza ne siano manifeste. Platone il filosofo diceva: *Quelli i quali non hanno veduto che il proprio paese, sono come coloro che di un gran libro non abbiano letto che una sola pagina.* Perciò con molta sagacia i principi Medicei inviavano legati all' estero i sog-

getti che volevano in seguito destinare agli uffici del loro gabinetto, in cui raramente ammessero ministri inetti. Nel fare il giro delle corti straniere apprendevano aggiustatamente quanto valutar dovessero la patria, ed estimare ancora i potentati che più conveniva prediligere o temere. Ed intanto studiavano i costumi e le istituzioni dei vari popoli; cosicchè s' addobbavano di quella superiorità di cognizioni e d' idee, che assai giova a meritare stima e rispetto ai governanti.

Estinta la prosapia Medicea, le relazioni del Granducato all' estero si confusero con quelle d' Austria; per cui non solamente furon queste subordinate alle mire del gabinetto imperiale, ma i Toscani non ebbero più modo d' esercitarsi nell' arringo diplomatico, ed allora incominciarono ad avvezzarsi all' indifferentismo, il quale ben presto infiacchì il sentimento nazionale. E sebbene coll' avvenimento al trono di Leopoldo I il governo della Toscana restasse separato ed indipendente dall' Austria, nullameno esso continuò ad esser rappresentato alle corti dai diplomatici austriaci, onde non potè aver rapporti ed alleanze che non fossero di genio ai ministri cesarei. Imperciocchè, l' individualità del Granducato non figura nella storia diplomatica esterna neppur regnante detto monarca, tranne le vertenze colla Corte romana, le quali però sono di tal natura da potersi interamente riferire al governo civile interno. Pompeo Neri quantunque non fosse mai ambasciatore all' estero, ebbe peraltro famigliarità coi personaggi più distinti ed addestrati dei suoi tempi; e siccome dotato di straor-

dinario acume, profittò maravigliosamente delle loro cognizioni ed esperienze. Anche prima che Maria Teresa lo nominasse presidente del *Censimento* della Lombardia, Benedetto XIV, tratto dalla di lui fama, invitavalo ad alte funzioni in Roma, che non credè ben fatto accettare. Andato a Milano, città in cui allora fioriva il celeberrimo Cesare Beccaria ed altri elettissimi ingegni, coi quali strinse amicizia, ebbe agio d'accrescere il patrimonio del sapere; ed attesi gli ordinamenti municipali da esso fondati nell'insubre contrade, tuttavia chiaro vi suona il suo nome. E per avventura alla maturità del senno ed alla trascendente capacità accoppiava eziandio somma benevolenza, qualità che lo resero generalmente stimato e riverito dai popoli, ed apprezzato ed amato dai grandi cui toccò in sorte d'avvicinare. Esemplarmente onesto e disinteressato, non cumulò ricchezze, non ebbe sete di titoli e decorazioni (41), non lasciò in veruna guisa trasparire idee di superiorità su gli altri, per modo che fu generalmente reputato dei più compiti personaggi del suo tempo. Ma dell'onore e delle prerogative del principato ognora si dimostrò geloso ed acerrimo difensore, quanto indefesso nel procurare il maggior bene possibile alla nazione. In una parola, il suo periodo ministeriale va contras-

(41) Il delicatissimo ministro volle separare la sua quota del patrimonio avito da quella del fratello, perchè contro il di lui parere acquistò dei beni alienati da pubbliche amministrazioni a sua proposizione. E tanto ne fu indignato che lasciò unica erede la sorella Spannocchi. — La corte d'Austria gli conferì la croce di S. Stefano d'Ungheria, da esso rarissimamente portata, dicendo non esserne meritevole.

segnato da nobilissime caratteristiche, cioè dalla giustizia, dalla probità, dall'abbondanza dei lumi e da dotti consigli. Le sue varie opere a stampa, e le molte scritture che giacciono inedite nei nostri archivi stanno a far fede, che le di lui virtù e sapere superano di gran lunga il poco che ne abbiamo detto (42). E le sue rarissime virtù appunto ci mossero a farne qui commemorazione per due cagioni: la prima per accennare i motivi ai quali riferir si debba la penuria degli uomini di stato fra noi nei seguenti tempi: la seconda per segnalare l'epoca in cui l'andamento governativo scemò di gravità, di connessione e di temperanza. Sebbene il Granduca neppur dappoi deviasse dal precedente sentiero, nondimeno, poichè non incontrò nel conte Vincenzo Alberti un successore di pari intendimento e dottrine fornito come il Neri, oscitanze, precipitazioni di non lieve momento, ed atti sgregati e poco fra loro consonanti, avremo di quando in quando a notare nei tratti successivi.

§. 6.

Soppressione di antiche magistrature.

Effettuata la riforma dell'amministrazione della giustizia civile e criminale nelle provincie, di che tenemmo proposito nel § 1. dell'antecedente

(42) Angelo Ridolfi professore nell'Università di Padova stampò nel 1817 il migliore *elogio* che si conosca del Neri; ma per quanto abbia lodato l'illustre ministro, assai più avrebbe potuto encomiarlo se avesse esaminate le molte scritture di giurisprudenza, d'economia e di politica esistenti negli archivi dello Stato.

capitolo, viepiù mostruosa ed incompatibile era divenuta la moltiplicità e giurisdizione dei tribunali di Firenze, massimamente nelle materie criminali. Il Neri aveva ciò compreso da lunga mano, per cui propose doversi eseguire intera la riforma; se non che prevalse il riflesso di gradualmente disfare l'antico edificio per non eccitar di troppo l'irrequieto e subitaneo umore dei Fiorentini, attaccatissimi alla conservazione dei vecchi magistrati. Ma il crescente bisogno di render uniforme, semplice e pronta la spedizione delle cause criminali e delle trasgressioni di polizia, indusse tosto il Granduca a promulgare la legge che trasformò il magistrato degli *Otto di Guardia e Balia* (43) in *Supremo Tribunale di Giustizia* (44). Il *Promotor Fiscale* ed il *Cancelliere di Campagna* rimasero soppressi. La giurisdizione criminale privativamente esercitata dalla Camera Granducale, Camera delle Comunità, Camera di Commercio, Magistrato di Sanità, Ufizio dei Pupilli, Tribunale dei Conservatori delle Leggi e Proconsolo, Archivio, Monte Comune, Monte di Pietà, Spedale degl' Innocenti, Opera di S. Maria del Fiore, Bigallo, Congregazione di S. Gio. Battista,

(43) Il Magistrato dei *SS. Otto di Guardia e Balia* fu istituito dalla Repubblica nel 1375. Dovevano gli *Otto* esser scelti fra i buoni cittadini e valenti uomini, veracemente guelfi, per durare un anno in carica. Incombeva loro principalmente tener quieta, vigilata ed in libertà Firenze, con autorità di gastigare e punire anco nel capo i malfattori e ribelli. Riunivano pure molte altre attribuzioni giudiciarie e di sorveglianza politica gelosissime. Creato dai Medici l'*Auditor Fiscale* venne dichiarato *preside degli Otto*, che pertanto restarono al medesimo passivi in tutto e per tutto, non che dei funzionari i quali ne formavano il tremendo codazzo.

(44) Editto del dì 26 maggio 1777.

e di qualsivoglia altro dicastero ed ufficio, andò devoluta e concentrata in detto supremo magistrato composto di un auditore e di tre assessori permanenti. L'*Auditor Fiscale* seguitò ad esercitare come in passato la presidenza nel nuovo tribunale, e sotto la sua dipendenza vennero posti i quattro *commissari di quartiere* allora creati per attendere al disbrigo degli affari economici e di bassa criminalità, e per sorvegliare la città in tutti i rapporti di polizia. Pochi anni dopo scomparve anche l'*Auditor Fiscale* di trista origine, e di più iniqua memoria, attese le infami condanne e confiscazioni di cui era bruttato quell'ufficio. Ma sulle sue ruine sorse gigantesca la *Presidenza del Buon-Governo,* alla quale fu confidata la direzione generale di polizia nel Granducato (45). In seguito divenne questo un ministero formidabile, e talvolta insidioso ed arbitrario, attesa l'autorità di cui era investito, ed i mezzi che aveva a sua disposizione. Però nella soppressione dell'*Auditor Fiscale* vi fu questo di buono, che la soprintendenza all'ordine giudiciario dello Stato fu conferita al presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, carica in tal circostanza istituita, ed affatto separata ed indipendente dal ministero del Buon-Governo.

Contemporaneamente ai *commissari* sopraddetti comparve un *ispettorato di polizia*, al cui titolare furono accordate amplissime facoltà in contrapposto al *bargello* caporione della troppo prediletta *sbirraglia* (46). Un pernicioso antagonismo s'ingenerò

(45) Motuproprio del dì 22 aprile 1784.

(46) Questo *ispettore* fu Giuseppe Chelotti già capo-squadra di sbirri, a tal carica nominato con motuproprio del 28 maggio 1777,

pertanto fra il *bargello* e l' *ispettore*, *sbirro* anch' esso. L' uno attraversava l' altro nel perseguitare i rei di delitti ordinari, ed i delittuosi frattanto se ne andavano via impuni. Ma l' *ispettore*, persona immeritamente accetta e famigliare al Principe, seppe andargli tanto a genio con solleticarlo in quella smodata propensione di penetrare là dove ogni discreto sovrano deve arrestarsi, che ebbe agio d' immaginar disordini, commetter furti, calunniare onesti cittadini, vessare gli uomini dabbene, e mettere in favore i perversi a suo talento. Leopoldo era sdegnatissimo di vedersi molte volte deluso nelle sue espettazioni; ma il gradito spionaggio dell' ignominioso Chelotti lo seduceva talmente, da non trovar modo di levarselo d' attorno. La sua collera peraltro aveva dell' irragionevole, perchè ad un sovrano non è lecito accordare cieca fiducia a gentaglia di così corrotta ed infima lega; nè tanto meno dee ammettere alla sua confidenza famigliari di non provata integrità e reputazione, i quali screditano il principe in faccia all' universale. Era ingiusta, perchè da lui stesso scaturiva, la cagione involontaria dei disordini e ruberie Chelottiane, cioè quel voler troppo sapere dei fatti altrui, lo

col ragguardevole stipendio di scudi 600. Nondimeno egli abusando del favore del Principe s' abbandonò ad ogni sorta di corruzione, fino al punto, che per ordine dello stesso Granduca fu scritto il suo nome nella lista degli infami delatori affissa al palazzo pretorio, e qualificato insieme con altri di *falso spionaggio*. Ma non pertanto i calunniati da lui poterono aver le convenienti riparazioni. Se il Principe non avesse mostrato tanta propensione per lo spionaggio, se non si fosse dato in braccio delle spie, persone sempre detestabili, non vi sarebbero state calunnie, nè calunniati, nè calunniatori.

messe in balìa di chi aveva i mezzi d'occultare gli autori dei delitti che compromettevano la sicurezza personale, e le sostanze dei buoni cittadini. Lo aver esperti agenti di polizia è necessità di ogni prudente governo; ma il valersi unicamente di malnata sbirraglia cresciuta in mezzo all'aborrimento generale, ed assuefatta a convivere colla più perduta gente, fu in Leopoldo errore imperdonabile. La predilezione ad essa manifestata a preferenza delle soldatesche, aveva queste sommamente irritato. Ma l'esacerbazione ne giunse al colmo dietro la facoltà data a' *birri* di poter arrestare i militari che nelle ore notturne si trovassero nelle case di femmine diffamate. L'odio reciproco trascorse oltre misura, e dalle minaccie si passò alle vie di fatto in modo da suscitare gravissimo subbuglio in Firenze. La voce che i granatieri specialmente volevano fare a pezzi la sbirraglia precorse al Granduca, il quale credè potervi riparare facendo avvertire i comandanti delle fortezze che non permettessero ai soldati di sortirne nel giorno 9 maggio 1774, che si diceva prescelto ad una gran vendetta. Il comandante del *Belvedere*, ove appunto i *granatieri* alloggiavano, attesa la trascuratezza di un domestico, non fu a tempo a dar gli ordini opportuni. Laonde scesi in città s'impadronirono dei cannoni situati alla *ringhiera di palazzo-vecchio*, e s'indirizzarono al *palazzo* detto del *Bargello* risoluti d'espugnarlo, e di sterminare quanti birri vi si trovavano dentro trincierati. Incominciò l'assalto con sparo di fucili e pistole; ondechè vi furono alcuni feriti ed un morto per parte. La costernazione ed il

terrore si sparsero rapidameate nella città, ed il tumulto nelle adiacenze dell' assediato palazzo diveniva di momento in momento più folto e spaventevole, atteso l' accorrere dei curiosi, non che di quelli che bramavano rifarsi delle insopportabili angherie arrecate loro dalla sbirraglia.

L' *Auditor Fiscale* Brichieri-Colombi ed il Generale Capponi furono dei primi a presentarsi per impedire i temuti eccessi, in ciò coadiuvati dai cittadini più stimati ed autorevoli di Firenze. Nonostante, presi i soldati da insano furore erano per appiccare il fuoco alle porte, quando il Granduca avvertito dello sconcerto comparve sul luogo in compagnia del conte di Goes capitano della *Guardia Nobile.* Accolto con ammirazione e rispetto dagli affollati spettatori, ascese sulle *scalere* dette di *Badia* per ammonire i granatieri a desistere, promettendo lui giustizia a tutti. La voce del sovrano gli sconcertò talmente da mancar loro l' audacia di proseguire nella rea impresa, e si ritirarono. Pesti e malconci rimasero vari curiosi fra gli ondeggiamenti delle turbe affollate; ma i cittadini in generale diportaronsi quetamente, ed il popolo fiorentino tra la civiltà sua propria e lo snervato, tralasciò d' inveire contro la sbirraglia che di cuore aborriva per le insolenze e fastidi che gli faceva soffrire. Finito il tumulto furono meditate le punizioni. Compilata sommaria procedura, pochi birri, alcuni imprudenti cittadini, e molti granatieri vennero condannati a severe pene per servire d' esempio agli altri. Le milizie tutte però restarono estremamente punte, ed in specie l' arme dei granatieri, i quali non avendo sa-

puto celare la malacontentezza, dovettero subire lo scioglimento del corpo comandato dappoi. La maggior parte di essi passò al servizio del Gran-Maestro di Malta. Leopoldo per indole non era portato a curare gli ordini militari; ed atteso il disgusto ricevuto, tanto più prese a trasandargli. Nuovo e madornale errore, che aggiunto al soverchio favore per la sbirraglia e per le spie, che viesempre salivano in credito appresso di lui, pochi anni dopo gli diede a conoscere quanto sia funesto ai principi ed ai popoli il trascurare le soldatesche, nervo e palladio della sicurezza degli stati. Ma gli adulatori di Corte, che più facili e corrivi sono ad encomiare i falli che le virtù dei principi, portavano al cielo quel suo spionaggio indiscreto, proclamandolo solo efficace compenso per arrivare a conoscere ed emendare gli scapestrati ed i discoli, e tutte le persone di mal affare. Ma intanto la diffidenza, anche nelle stesse famiglie, gettò profonde radici; la simulazione e la doppiezza divennero abituali ai più; la sincera fede e la moralità deperirono in proporzione; l'egoismo e l'ipocrisia vi sottentrarono, specialmente nelle classi superiori, siccome le più esposte ad esser osservate ed inquietate.

L'egregio istorico Botta ammiratore appassionato di Leopoldo è pur costretto per amore del vero di confessare, che quando Becattini e De Potter lo riprendono del suo funesto metodo delle spiagioni, hanno in realtà tutte le ragioni, perchè questa si fu la pecca principale del suo regnare (47). E noi che

(47) Vedi la Storia d'Italia in continuazione al Guicciardini, lib. 50.

per diuturnità di studi, e per il lungo dimorare in Firenze avemmo agio d'entrar forse più del De Potter e del Botta nelle viscere dell'argomento, appieno concordiamo nel rimproccio. I mali semi allora sparsi germogliarono all'uso dei graminacei, e gli amari frutti si sono veduti pullulare successivamente, almeno da quelli che scandagliano le cose un poco sotto alla corteccia. Queste parole per noi scritte dopo i chiaroscuri rivolgimenti del 1848, dai quali ben ci tenemmo lontani per non perdere l'indipendenza dello scrivere, pur troppo ci diedero a divedere quanta sia la dappocaggine, la fraude, la codardia e la leggerezza che dominano nella gran maggioranza. Vedemmo antiche virtù animose insorgere; vedemmo generosi sentimenti tentare di farsi largo a traverso della generale prostrazione; vedemmo uomini onorandi parati a tutto sacrificare per il bene della patria; vedemmo in fine le belle speranze risolversi in vana illusione, perchè eccitati da un falso principio, perchè se innanzi tutto non si dà il bando ai molli costumi, e non si riforma la mente ed il cuore delle moltitudini con tempre migliori, è stoltezza da pimmei il voler intraprendere opere da giganti. Non possiamo però menar buono al Botta la citazione dell'inverecondo Becattini, autore di un infame libraccio scritto a sfogo d'ingiustissima bile per denigrare la fama di Leopoldo I (48).

(48) Intendiamo qui alludere al famoso libello intitolato *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria*, più volte ristampata col nome di Remigio Pupares, sotto del quale si nasconde un tal Francesco Becattini uomo nefando, e perciò esigliato dal Granducato. Egli per vendicarsi scrisse l'orrida diatriba, infiammato inoltre dai fanatici avversari, che non potendo vincere il Granduca, miravano

Sdegno e ribrezzo c' impongono di non trattenersi a confutare le calunnie e le imposture che il suo mal talento gli dettò contro un monarca singolarissimo, il quale sebbene avesse dell' imperfezioni proprie dell' umana fralezza, nutrì pur anche virtù da meritare il glorioso serto dovuto ai sovrani benefattori dei popoli. Credè Leopoldo che con quel saper tutto, a tutto avrebbe potuto rimediare, inganno che la propria curiosità contribuì a rendergliela predominante al segno da spingerlo ad eccessi fatali. L'uomo di soverchio infastidito anco per buoni fini s' indispettisce e prende ad odiare chi lo stimola; ed in ultimo si leva e rovescia furiosamente tutto quanto gli sta davanti, purchè adegui chi gli è molesto. La Toscana presentò simigliante spettacolo negli ultimi momenti del regno Leopoldino. Fatta questa che non crediamo inopportuna digressione, riprendiamo il filo del racconto.

La Repubblica fiorentina aveva istituito un magistrato appellato dei *Conservatori delle Leggi*, in molte parti simile agli *Avogadori di Venezia*, che sebbene dai Medici rispettato, però seppero renderlo sterile simulacro (49). Il Granduca intese ravvivarlo

così a disonorarlo. Il famigerato cav. Gio. Fabbroni scrisse l' opuscolo che ha per titolo, *Epicrisi della stampa* ec., col quale magistralmente confutò molte delle turpi menzogne adoprate dal Becattini per denigrare un Principe cotanto benemerito della Toscana e della civiltà.

(49) I *cinque Conservatori delle Leggi* furono creati in surroga del *Proconsolo* nel 1428 con autorità d' invigilare e sindacare tutti i magistrati del Comune, sì nazionali che forestieri. Prendevano cognizione dei ricorsi per violate leggi, e facevano pagare le condennagioni. Nel 1532 si videro rapire tali attribuzioni dal dispotismo, ed in quella vece ebbero l' incombenza di spedire sommariamente le cause

riducendolo da *collegio* ad un solo *Conservatore* o *Proconsolo*, conforme s'era praticato in antico. Ma quando poi istituì la *Presidenza del Buon-Governo*, soppresse pur quest'unico *Conservatore delle Leggi*, ed in esso trasferì le attribuzioni di sindacare i giusdicenti provinciali (50). Ed all'oggetto di provvedere alla difesa delle cause interessanti il Fisco, le regalìe ed il patrimonio dello Stato, fu istituito l'Ufficio dell'*Avvocato Regio*, incaricato ancora di sopravvedere alla difesa dei confini territoriali del Granducato, e di aver cura che la legge sui feudi del 1749 fosse religiosamente osservata (51). Già le signorie ecclesiastiche dello *Stale*, di *Cuna* o *Lacuna*, di *Cesa*, di *Turicchi* e di *Murlo di Vescovado*, nonostante la repugnanza dei respettivi signori, erano state ridotte a semplici feudi granducali (52). In sequela

dei miserabili impotenti litigare innanzi agli altri tribunali. Quest'afata magistratura fu abrogata da Leopoldo coll'editto del dì 27 maggio 1777.

(50) Il *Conservatore delle Leggi* o *Proconsolo* finì d'esistere in forza dell'editto del 22 aprile 1784.

(51) Editto che porta ugualmente la data del dì 27 maggio 1777.

(52) La *contea dello Stale* a confine collo stato pontificio sulla montagna di Bologna, venne donata ai Monaci di Settimo da un Guglielmo Bulgaro dei conti di Borgonuovo sin dal 1048. Attesa l'alpestre sua situazione serviva d'ostello ai malfattori e contrabbandieri dei due stati, e perciò con ordinanza del dì 22 dicembre 1773 fu incorporata al territorio granducale. Similmente con ordinanza del 6 giugno 1774 fu prescritto l'incorporo di *Cuna* o *Lacuna* situata sugli Appennini, distretto contrastato dall'Arcivescovo di Ravenna. L'Arcivescovo di Siena ed il Vescovo d'Arezzo pretendevano esser feudatari *imperiali* ond'esimersi dalla legge del 1749; ma trovate insussistenti le loro ragioni, l'uno in detto anno 1773, e l'altro nel 1775, dovettoro assoggettarsi regolarmente all'accettazione di quella legge in tutte le sue parti. In quest'ultimo anno anche il Vescovo di Fiesole dovette cedere liberamente la contea di *Turicchi*.

delle summenzionate soppressioni e trasformazioni magistrali, parve al Granduca d'inutile imbarazzo e di confusione il sistema d'eleggere i titolari per *tratta*, e perciò volle aboliti i *Sindacatori della Rota*, i *Procuratori di Palazzo e dei Collegi* (53). Quindi il dicastero dell'*Avvocato Regio* crebbe non poco d'autorità colla riunione delle incombenze di *Segretario delle Riformagioni* (54), e colla qualità di Consultor Legale dello Stato attribuitagli successivamente. Avrebbe voluto il Granduca sopprimere totalmente il tribunale della *Mercanzia* già riunito alla *Camera di Commercio;* ma trattenuto da alcune con-

(53) La Rota Fiorentina, ossia supremo consiglio di giustizia per le cause civili, fu creata con provvisione del dì 21 ottobre 1502. Cinque giudici fiorentini dottori in legge, distinti per eccellenza di dottrina, per incorrotti costumi, e per pratica nel diritto pubblico e patrio, la componevano. Colla sua istituzione restò soppresso il tribunale dell'antico *Podestà di Firenze*, che ripeteva l'origine dalla prima metà del secolo XIII. La denominazione e l'abito peraltro passarono nel preside della Rota, che si cambiava ogni sei mesi a turno fra i giudici. Detti giudici andavano sottoposti al sindacato dei *Procuratori* denominati di *Palazzo e di Collegio*, magistratura gelosissima ai tempi repubblicani. Ripristinata da Leopoldo I la carica di Gonfaloniere della Comunità di Firenze, ed autorizzato ad indossare il costume del *Potestà*, ne derivò la conseguenza, che pure il nome a cagione dell'abito fosse abolito con motuproprio del dì 17 gennajo 1782.

(54) L'Archivio delle *Riformagioni* rimonta al 1282, ed in esso contengonsi interessantissime scritture politiche ed economiche della Repubblica e del principato. Durante la dominazione Medicea il Segretario di Stato ne aveva la soprintendenza diretta, la quale nel 1784 fu affidata all'Avvocato Regio, epoca in cui l'Archivio incominciò ad essere in qualche modo accessibile agli studiosi, mentre in addietro era tenuto segreto in modo da non esservi potuto penetrare neppure il celeberrimo Muratori, siccome egli stesso ne fa fede in una sua lettera indirizzata al professor Migliorotto Maccioni.

siderazioni e contrarietà risolse di confinarlo entro i limiti della giurisdizione consentanea alla natura del suo istituto (55). Avrebbe del pari voluto procedere all' abolizione della *Pratica Segreta ;* però i suoi ministri gli fecero osservare, che l' esistenza della medesima era collegata in diversi rapporti col sistema giudiciario introdotto nelle provincie, laonde s' accontentò per allora di ridurla da otto a tre soggetti da esso deputati (56). La gerarchia giudiciaria stabilita nella provincia inferiore di Siena coll' editto del dì 10 dicembre 1766, di che toccammo nel § 3. dell' antecedente cap. I, discordava ora dal sistema posteriormente attivato nelle altre provincie. Imperciocchè venne soppresso il Magistrato dell' Ufizio dei Fossi e Coltivazioni di Grosseto, ed in suo luogo destinato un commissario capo politico della provincia spartita in vicariati e potesterie, nella forma istessa altrove impiantata.

Ma a più alta mira teneva fisso il pensiero Leopoldo I da qualche anno, vale a dire, alla soppres-

(55) Vedi l' *editto* e le annesse *istruzioni* per il tribunale della *Mercanzia* del dì 12 giugno 1778. Detto tribunale ebbe principio nel 1309, ed era il magistrato d' appellazione per le sentenze pronunziate dai consoli e giudici delle Arti.

(56) La *Pratica Segreta*, della quale dicemmo l' origine in altro luogo, ebbe dai granduchi Medicei l' esclusivo governo dei territori di Pistoia e di Pontremoli, ed esercitava l' incombenza di decidere le questioni giurisdizionali che tuttogiorno insorgevano fra i diversi magistrati, questioni che tenevano molto a bada l' inquieto spirito dei Fiorentini, omai alienati dalla profonda e severa applicazione delle cose più gravi ed importanti. Con motuproprio del 5 marzo 1778 venne riformata e ridotta ad un triumvirato composto dal Segretario del Regio Diritto, dall' Auditor Fiscale, e dall' Auditore della Camera delle Comunità.

sione del foro ecclesiastico; e con tale intendimento ordinato aveva al senator Rucellai di prendere in esame come potesse venir fatto di ristringerne la giurisdizione, o annullarla, sì nelle cause civili come nelle criminali solite trattarsi nelle curie episcopali ed in Nunziatura (57). Il venerando Segretario del Regio Diritto brevemente rispose in questa sentenza: Per sole due vie è dato arrivare a concluder affari colla Curia romana; primo, *il fatto che la disinganni*; secondo, *la permuta*. Il primo caso esser facile imaginarsi, ma difficile ad eseguirsi; il secondo non esser mai dato realizzarsi, se non a prezzo di larghissime concessioni e di esuberanti indennità (58). La scelta del primo, comparve risoluzione immatura ed azzardata; appigliarsi al secondo, non piacque, per non compensare quanto avevasi in animo di recuperare nettamente. Ondechè rimase il progetto per alcun tempo nei confini del pensiero, realizzato peraltro vari anni dopo. Ma il riordinamento delle carceri penali e civili non soffrì dilazione. Soppresso il Magistrato detto delle *Stinche* (59), le carceri pei debitori civili furono se-

(57) Con lettera del dì 4 maggio 1775 fu richiamato il Rucellai ad occuparsi di tal subietto, come può riscontrarsi in Segreteria di Stato.

(58) Dalla rappresentanza del prelodato Senator Rucellai del dì 14 del suddetto mese ed anno, ed esistente come sopra, chiaramente apparisce la sua contrarietà a far *concordati* con Roma, per le ragioni notate nel testo, le quali è da valutarsi che erano tradizionali nel suo dipartimento.

(59) In quanto alla riforma delle carceri è da vedersi il motuproprio ed il regolamento sanzionato il dì 14 settembre 1779. Le prigioni pei debitori civili furono destinate in un locale affatto separato da quello pei detenuti criminali, cioè in S. Apollinare. Il

parate dai detenuti per delinquenze, giustissimo avviso di tener divisi i malfattori da quelli che la disgrazia commerciale o l'imperizia pone in arbitrio d'inesorabili creditori. In cotal guisa il Granduca andava rinnovando l'antico, tarlato e malcomposto edifizio governativo, il quale nella sostanza e nella forma lo riduceva a principj totalmente e puramente monarchici assoluti; la qual cosa immensamente distà da quel sapersi che aveva in animo di dare una costituzione alla Toscana. Ed a ciò osta pure il linguaggio tenuto nei proemi degli editti, ove le frasi del pretto dispotismo abbondano.

magistrato detto delle *Stinche*, ed anticamente dei *Soprastanti*, era formato di cinque cittadini fiorentini popolani e guelfi, uomini dabbene, e legali di buona fama. Soprintendevano alla custodia, tenimento ed amministrazione dei carcerati, ed il priore di S. Simone ed i suoi preti prestavano il servizio religioso ai reclusi nelle dette prigioni sotto la sorveglianza del magistrato medesimo. In oggi si vedono belle abitazioni ove esistevano le orride *Stinche* fabbricate dagli avi per rinchiudervi gli uomini di un castello omonimo della Val-di-Greve appartenuto ai Cavalcanti, e da essi espugnato nel 1328.

CAPITOLO V.

SOMMARIO

§. 1. Ostilità e successivo trattato di pace fra la Toscana e l' Impero di Marocco. — 2. Polizia Sepoltuaria. — 3. Polizia Ecclesiastica. — 4. Morte del Senator Rucellai, e chi fosse il suo successore. — 5. Neutralità raffermata. — 6. Ribalderia scoperta e punita.

§. 1.

Ostilità e successivo trattato di pace fra la Toscana e l' impero di Marocco.

Gli accordi di pace fermati colle reggenze barbaresche, che a suo luogo esponemmo, non avevano purgato il Mediterraneo dai corsari affricani, i quali anzi di tanto in tanto correvano addosso ai legni mercantili che veleggiavano i mari sotto la fede di quei trattati. Per rassicurare i commercianti livornesi dai loro giusti timori, ravvisò Leopoldo I la convenienza d' aumentare la marina militare toscana onde fosse presta a scortare i navigli mercantili, ed a frenare e combattere l' audacia di siffatti ladroni.

Due fregate, l'*Etruria* e l'*Austria* (1), ed altri sottili legni e barche cannoniere componevano la flottiglia granducale. Vari ufficiali stranieri versati nelle nautiche discipline furon presi a soldo: fra questi figurava il cav. Giovanni Acton marinaio peritissimo, quel medesimo che divenne poscia famoso nelle faccende politiche del reame di Napoli. Col titolo di vicecomandante capitanava egli l'*Austria*, ed i lidi affricani teneva ben d'occhio nella state del 1773, ond'essere pronto ad inseguire i corsari che v'annidavano. Ritraeva Acton della natura imperterrita ed ardimentosa propria dei popoli britanni (2), e non vi era rischio che non affrontasse alacremente per riuscire ne' suoi proponimenti e doveri militari. Più e più volte diede la caccia ai predoni con felice successo, sebbene assai inferiore di forze; a che suppliva coll'audacia e colla perizia. Con quel coraggio che partecipa della temerarità s'inoltrò una volta nella *Goletta* presso Tunisi per combattervi legni corsari ivi ancorati, e ne sortì illeso. Ora se ne stava incrociando nelle acque interposte fra le isole *Zaffirine* e la baia di *Teuton*, in espettativa dei pirati che sapevasi dover movere ai soliti ladroneggi. La mattina del dì 14 ottobre trovandosi nei paraggi del

(1) La fregata denominata l'*Austria* era dono dell'Imperatrice-Regina al figlio Granduca poco dopo la di lui assunzione al trono.

(2) Giovanni Acton nacque a Besanzone nel 1737, ove il padre suo baronetto irlandese dimorava da qualche tempo. Entrò nella marineria reale di Francia, ma a cagione di disgusti avuti con i suoi superiori abbandonò quel padiglione e si pose a viaggiare. Fermatosi in Toscana quando Leopoldo era tutto propenso alla formazione di una flottiglia, ottenne il comando di una fregata.

Capo Spartel furono infatti osservati due legni sospetti con bandiera *Salettina;* erano corvette dell' Imperator di Marocco armate all' uso di guerra, una delle quali si fece ben presto sopra all' *Austria.* Ricevuta con ben misurato fuoco d' artiglieria e di moschetteria, restò in poco d'ora fracassata in modo che fu costretta abbassare la insegna ed arrendersi, perchè incapace di procurarsi salvezza colla fuga. Portava 28 cannoni, ed era guidata dal *rais* Agì-El-Ashmì-Mistery fatto prigioniero con 84 negri compresi 4 ufficiali. Altri 4 erano morti nel combattimento, e 6 feriti, mentre una parte della ciurma scampò la cattività gettandosi a nuoto onde raggiungere la seconda corvetta, che potè ritirarsi dal combattimento prima di esserne malconcia. La fregata toscana soffrì lievi avarie solamente nel sarteame, e poco o nulla patì la soldatesca e l'equipaggio. Acton diede prova di non comune valore e destrezza. Postosi quindi ad inseguire la nave che colla prima veleggiava di conserva, la costrinse investire negli scogli prossimi al piccolo porto d'*Arzilla,* ove dovette naufragare. Ella era armata di 24 cannoni.

Due giorni dopo si fecero incontro all' *Austria*, in poca distanza dalla predetta città d'Arzilla, una fregata e due sciabecchi parimente della *Saletta.* Acton però seppe sì ben manovrare da spingere la fregata nemica a secco, e quindi a furia di cannonate la mandò in pezzi. Intanto uno degli sciabecchi disparve, e l' altro si refugiò sotto il tiro del cannone di *Larache.* Sì in questa città, come ad Arzilla, volle Acton che s' assaggiasse il fuoco delle sue ar-

tiglierie, in guisa tale che ve ne restasse traccia. I Marocchini non si stettero oziosi; anzi un diluvio di mitraglie scagliarono colle loro artiglierie, le quali peraltro non arrecarono danno alla fregata toscana nei quattro combattimenti che si trovò impegnata sostenere. Terminata così bellamente questa fazione, entrò Acton nel porto di Gibilterra, ove sostato alquanto si diresse a Livorno, traendosi dietro la corvetta caduta in suo potere, ed i prigionieri, quali trofei della vittoria. Le dimostrazioni d'allegrezza e le liete accoglienze furono grandissime per parte di quei commercianti, che ben comprendevano di quanta importanza fosse avere una marina da guerra che sapesse incutere timore ai ladroni affricani. Al Granduca suonò altrimenti il fatto; avvegnachè gli erano incominciate a salire in uggia le spese necessarie per detta flottiglia. Ciò aveva penetrato l'iniquo Chelotti in questi tempi bargello a Livorno; laonde, per piacere al Granduca corruppe un tal Locatelli milanese medico di servizio sulla fregata capitanata da Acton, e colla speranza di miglior collocamento lo indusse ad accusarlo di malversazioni e d'illeciti profitti; egli però ricevè il premio sperato coll'esiglio dalla Toscana. Un segretissimo ed inquisitorio processo fu pertanto incominciato contro l'altero capitano; nel qual tempo Carlo III re di Spagna padre della Granduchessa deliberò far l'impresa d'Algeri con una flotta in apparenza formidabilissima, debole in sostanza. Pregato il Granduca di volervisi associare, mandò le fregate l'*Austria* e l'*Etruria* sotto gli ordini di Acton, che frattanto si studiava come

potersene disfare. Il sig. d'Orilly comandante supremo delle 300 vele spagnuole, avendo mal regolato lo sbarco delle soldatesche, perse in poco d'ora l'armata; e se la bravura di Acton non fosse stata là presta a coprire la ritirata delle truppe poste a terra, quasi nessun soldato spagnuolo avrebbe potuto riguadagnare le navi.

L'*Etruria* e l'*Austria* fulminarono talmente i barbareschi, che ne menarono orrido massacro, mentre salvarono almeno 4000 cristiani dall'ultimo eccidio. Acton riscosse l'ammirazione di tutta l'armata spagnuola, che sperimentò in lui un prode ufficiale, e nei volontari toscani montati a bordo delle due sopraddette fregate soldati valorosi ed intrepidi. Il Re Cattolico non mancò di contestare la sua riconoscenza per l'efficacia del soccorso. Ognuno credeva che il Granduca avrebbe lodato e remunerato Acton a tenore della dimostrata valentia; ma il Chelotti gli aveva chiuso il cuore. Forse vi era alcunchè di vero nelle accuse contro di esso lanciate; ma vero è altresì, che la freddezza dei principi coi prodi e valenti uomini quando appunto più compariscono generosi e distinti a giudizio dell'universale, dà loro la taccia d'ingrati, d'avari, di sconoscenti. La risoluzione presa indi a non molto di disfarsi dei principali legni da guerra indusse lo sgomento nella piazza di Livorno. Acton si lagnò invano col Granduca del trattamento fattogli, per cui appena ricevuto l'invito del re Ferdinando IV di Napoli di volersi arruolare nella marina siciliana, non esitò un istante ad accettare. Leopoldo gliene fece ces-

sione graditissima, tanto più che col Re medesimo era in trattato di vendere le sue più grosse e migliori navi da guerra col fornimento delle artiglierie. Lodò i talenti di Acton; ma nel tempo stesso avvertì il monarca napolitano della necessità di sorvegliarlo, avvegnachè fosse grandissimamente ambidestro e pericoloso. Arrivato a Napoli piacque alla regina Carolina, ed al cav. Hamilton ambasciatore d'Inghilterra, che lo ebbero in tanto favore da farlo ascendere ai supremi ministeri di stato. Governò il re Ferdinando ed il suo reame lunghi anni (3); ed i popoli della Sicilia molti mali soffrirono a cagione di questo ministro avventuriere, di cui le istorie son piene (4). Avevalo adunque il Granduca perfettamente compreso; e se da un lato non potemmo approvare la freddezza ad esso addimostrata nel ritorno da una spedizione felicemente compiuta, non possiamo dall'altra parte che biasimare il re Ferdinando per averlo inalzato ad elevate funzioni, dopo l'avviso ricevuto da un principe sagace e conoscitore degli uomini (5). La storica imparzialità esige che framezzo alle laudi compartite al nostro virtuoso Granduca, non si omettano le critiche osservazioni tutte volte che

(3) Fu prima ministro della guerra, poi degli affari esteri e presidente del consiglio. Nel 1803 venne la sua volta di cadere, e fu dimesso. Morì negletto in Sicilia nel 1808.

(4) Il Colletta ed il Botta narrano distesamente le peripezie apportate al regno dalla politica falsa e perversa del cav. Acton.

(5) Il Sig. di Roquefort nell'articolo biografico di Acton assicura, che pur Carlo III padre di Ferdinando IV lo ammonisse a non inalzare di troppo quest'ufficiale straniero; ma la regina Carolina ne potè più del re di Spagna padre del di lei consorte.

gli ordini suoi furono meno che buoni. Improvvida risoluzione si fu quella certamente di disfare la marina militare per due motivi: primo, che la marina mercantile restò esposta agli assalti dei ladroni barbareschi; secondo, che così tolse al governo un mezzo adattissimo per smaltire la gioventù più traviata ed infesta, particolarmente alla città di Livorno. Il mantenimento di detta flottiglia costava è verissimo considerevole spesa; la quale però non era da compiangersi se fosse stata debitamente apprezzata la protezione e la sicurezza che apportava al commercio marittimo, ed il vantaggio morale ancora attesa la segregazione dei discoli dalla società.

In quanto al primo punto fu inteso provvedervi coltivando con maggior calore le amichevoli relazioni colla Porta Ottomanna, ond'essa colla propria autorità tenesse a freno le reggenze affricane; e nel tempo stesso venne procurato di stipulare accordi di pace e di commercio coll'Imperatore di Marocco. L'amor proprio del Granduca rimase appieno soddisfatto in questa occasione, avvegnachè detto Sultano fosse premuroso di redimere dalla prigionia il *rais* soprannominato. A tal effetto sbarcò a Livorno Muhamed-Ben-Addil-Melac inviato marocchino munito di ampie facoltà per concludere gli accordi fermati in Firenze col conte Alberti nel dì 6 febbraio 1778 (6). Sei bellissimi cavalli arabi portò

(6) Questo trattato che produciamo al N.° XVIII dell'*appendice* conservasi nel Fascicolo 81 dei *documenti originali* pervenuti all'archivio delle *Riformagioni* da quello *Mediceo*. Esso fu redatto nelle due lingue araba ed italiana, ma in quest'ultima soltanto abbiamo

l'ambasciatore in dono al Granduca, e stoffe e mossoline alla Granduchessa; che dal canto loro inviarono altri splendidi doni in concambio al signore di Marocco, unitamente alla gratuita liberazione del *rais* e dei compagni di prigionia. La bandiera toscana in forza del novello trattato restò ammessa nei porti marocchini con gli stessi favori e privilegi accordati alle potenze più amiche, e viceversa. Ma il far trattati coi barbari e coi ladroni quando non si hanno mezzi sufficienti per fargli rispettare, riesce più di pregiudizio che di vantaggio. I popoli civili s'affidano alla santità delle convenzioni, le quali mentre sembra che in apparenza siano rispettate anche dai governi barbari, i sudditi loro però seguitano a pirateggiare se non sono trattenuti dal timore di esser perseguitati dalle altrui navi da guerra, sicuri di trovar segreto appoggio nei propri sovrani. Infatti i mercanti livornesi, mancata la marina militare nazionale, andarono soggetti a frequenti depredazioni per parte dei corsari, che in fin dei conti infestavano i mari ad impulso de' *bey* signoreggianti nelle città affricane. Quindi la marina mercantile di Livorno, che aveva principiato a prender vigore, illanguidì nuovamente; e quella piazza assunse il carattere più di un vasto emporio commerciale di

creduto conveniente di produrlo. — Per celebrare tale avvenimento fu scolpita la medaglia col motto » *Mauretaniae obsequium et foedus.* MDCCLXXIIX. » Essendoci in questo punto capitate alle mani altre medaglie battute ad onore di Leopoldo I nei decorsi anni, sinora a noi sconosciute, ci facciamo pregio di qui citarle. Coll'epigrafe « *Reparatio felicium temporum* » ne comparve una nel 1766; e colla leggenda, « *Pro felici adventu et reditu* » altra simile nel 1776.

diverse nazioni, anzi che esser la sede del commercio toscano. I pochi mercanti livornesi trovarono più sicuro affidare le merci sui navigli portanti bandiera di stati temuti sul mare, a preferenza della propria. Imperciocchè, siamo ognora privi di naviglio mercantile per il grande errore di aver smessa la flottiglia quando s'era arrivati a formarla. La prima deliberazione Leopoldina era stata frutto di maturi consigli porti da savi suoi ministri: la seconda fu suggerimento di un sordido sbirro, cioè del Chelotti, che diceva esser bastanti due o tre barche cannoniere per difendere il littorale toscano!

§. 2.

Polizia Sepoltuaria.

Ad un argomento interessantissimo per la pubblica salute dobbiamo adesso passare. La providenza governativa aveva nei trascorsi tempi applicato a regolare gli spettacoli e le pompe funebri coll'intendimento di risparmiare alle famiglie dei defunti le vane spese, che sovente contro loro voglia, e superiormente alle proprie forze, trovavansi impegnate per sostenere il decoro in faccia al costume. Rimaneva però da provvedere ad oggetti ancora più interessanti la materia mortuaria, vale a dire, ad ovviare il pericolo di seppellir vivi i creduti morti, e ad adottare migliori discipline per le umazioni, onde i morti non potessero ammorbare i vivi. Frequenti funestissimi casi erano accaduti di morti apparenti tor-

nati a dar segni di vita dopo esser stati levati dalle proprie case, e fin anco deposti nelle sepolture. Sin dal 1772 il *Collegio Medico Fiorentino* pubblicò le opportune *istruzioni* per tentare il ravvivamento degli annegati, e degli asfittici; e quindi comparvero gli editti che proibirono l'umazione di quelli fatti cadavere per morte violenta e repentina, prima che fossero visitati dai giusdicenti locali, assistiti dai periti dell'arte medica (7). Venne poscia decretato non potersi dar sepoltura a qualsiasi umano cadavere se non decorse 24 ore dall'istante della morte, e più ancora in certi casi dalla legge medesima contemplati (8). La quale mentre statuì prudenti discipline sanitarie, confermò ed ampliò le prescrizioni relative alle pompe funerarie, in conformità dello spirito alieno dal fasto che risplende nelle ordinanze tutte e nella condotta del Granduca. Il *Magistrato di Sanità di Firenze* inerendo alle sovrane vedute formulò un giudizioso regolamento praticabile rispetto ai cadaveri, nel periodo che rimaner dovevano sopra a terra (9). Il Granduca frattanto, attesa la convinzione che l'uso d'inumare nelle sepolture delle chiese e d'altri recinti frequentati dai vivi era divenuto abuso intollerabile e pericoloso all'economia igienica, fatto aveva costruire ampio *Camposanto* a sterro presso Livorno, e similmente meditava di fare nelle adiacenze della

(7) Motuproprio del 25 marzo 1773, e 30 novembre 1775.

(8) Editto del 2 gennaio 1777.

(9) Detto regolamento o *istruzioni* portano la data dell'editto testè citato.

capitale (10). Vari furono i siti scandagliati nel suburbio, e quello che più parve adattato ai reputatissimi medici Gio. Targioni e Saverio Manetti, ed agli architetti-ingegneri Salvetti e Fortini, fu l'antica fortezza posta sul colle di S. Miniato, ove sempre grandeggia la memoria degli ultimi e non ingloriosi vagiti tramandati dalla libertà fiorentina soppressa dalle armi prima nemiche, e poi alleate, di un Papa e di un Imperatore (11). I più raffinati artifizi furon posti in opra per fuorviare il felice pensiero; e mentre si perlustravano altre località, saltò in campo la stranezza di valersi delle sepolture esistenti nelle molte chiese suburbane per seppellire i cittadini defunti; comecchè i frequentatori di quelle non fossero uomini suscettibili di contrarre i miasmi, o la vita loro fosse meno preziosa di quella dei Fiorentini.

Ebbe Leopoldo I in tal circostanza ineluttabile occasione di ravvisare i difetti e gl'inconvenienti presentati dal *Magistrato di Sanità*, reputato omai incapace di prestarsi a migliori sistemi, ed a corrispondere ai pubblici bisogni. Per la qual cosa, non esitò un istante ad abrogarlo insieme colle congeneri deputazioni esistenti nelle altre città del Gran-

(10) Il *camposanto* di Livorno fu costrutto in ordine al motuproprio del 29 aprile 1769, siccome può vedersi dalla filza 458 dell'archivio degli *Ufficiali di Sanità*. Dal noto *Rendiconto* apparisce esser costato all'Erario lire 166,403.

(11) I prenominati Targioni, Manetti, Salvetti e Fortini visitarono le fortificazioni di S. Miniato al Monte nel dì 13 luglio 1773, cioè quando ancora esistevano i gesuiti, e la loro officiale rappresentanza al Governo su tal proposito può vedersi nella preallegata filza 458 dell'Archivio suddivisato.

ducato, eccettuate quelle di Livorno e Portoferraio nei rapporti sanitari marittimi (12). Le attribuzioni del soppresso magistrato andarono a concentrarsi nella Segreteria di Stato, e la esecuzione dei regolamenti igienici fu affidata ai ministri ordinari di polizia civile. Allora restò per ultimo prefinito, che nel sito di *Trespiano* sarebbe stabilito il *Camposanto generale* della città di Firenze, costrutto a spese del pubblico Erario (13). E dalle più popolose città vollesi esteso il provvedimento a tutto il Granducato, compatibilmente alle speciali condizioni dei luoghi. Repugnanze e contrarietà insorsero per parte dei campagnuoli, da moltissimi preti sottilmente fomentate. La legge non determinava il tempo con precisione; quindi se ne

(12) Vedi l'editto del 22 febbraio 1778. Il Magistrato dei cinque *Ufficiali di Sanità* fu creato con provvisione del 28 giugno 1527, anno di orrida pestilenza in Firenze. In addietro la Repubblica, quantunque solerte del bene pubblico, e spesso assalita dalle morie, non aveva prestato la debita attenzione a tale argomento. Detti Ufficiali ebbero piena autorità di provvedere nei migliori modi possibili, ed a norma delle osservazioni e dell'esperienza, all'incolumità della salute pubblica. Nel 1549 fu decretato che i cinque ufficiali cittadini dovessero in seguito esser nobili, e nel 1604 venne aggiunto doversi scegliere dall'ordine senatorio. Le deputazioni provinciali che caddero unitamente all'Ufizio centrale furono quelle di Pisa, Siena, Pistoia, Pontremoli, che come le altre di Livorno e Portoferraio avevano avuto vita dai Medici.

(13) Nel *Rendiconto* si legge che costò lire 329,511. Subito ultimato ne fu fatta la consegna alla Comunità di Firenze, che principiò ad inumarvi i cadaveri col 1.° di maggio del 1784, conforme resulta dalla notificazione del dì 28 aprile del suddetto anno. La legge, sebbene si dicesse generale, escluse peraltro le monache, le quali ottennero di seppellirsi a sterro nei respettivi recinti claustrali. È però ben difficile invigilare se almeno tal prescrizione sia osservata.

procrastinò l'esecuzione, sperando che in appresso non sarebbero mancate occasioni per trasgredirla in una o in altra maniera. L'allontanamento dei sepolcri dalle chiese dispiaceva al chiericato, perchè supponeva che sarebbe infievolito l'eccitamento alle pie largità dei suffraganti. Laonde, si fece di tutto per far venire in aborrimento i *campisanti* non ancora ovunque costrutti (14). Questa parte di polizia sanitaria, è stata potentemente avversata da chi dovrebbe con maggiore efficacia proteggerla, a fronte che la ragione non cessi di reclamarne il pieno adempimento. La religione esige dai credenti i sacrifizi dell'animo, cioè gli olocausti delle passioni alla morale, ma repugna dal cimentare i fedeli ai pericoli del corpo, tuttavolta che la fede e l'onore dovuto a Dio non l'impongano. La fede nulla soffre se i cadaveri vengono umati a sterro lungi dai luoghi abitati, essendochè la religione pur concorre a consacrare i recinti che sono appunto appellati *campisanti.* Il rispetto dovuto alle case del Signore, soffre anzi disturbo e non incremento, colla pratica dei sepolcri interni, generatori di lezzo profano. Molti scrittori magistralmente sviscerarono questo tema; ma nullameno l'avidità tenne accesi i pregiudizi, che talora hanno vinto la ragione. Finchè visse Leopoldo I non si lasciò vincere, per quanto s'adoprassero a cir-

(14) Le *istruzioni per la formazione dei campisanti a sterro* emanate nel 1783, senza data di giorno, meritano di esser tenute in gran conto; perchè ove fossero in tutte le loro parti osservate, non vi sarebbe nulla da desiderare nel ramo della polizia che risguarda i sepolcri.

cuirlo con raffinati pretesti: egli mancato, tentarono nuovamente l' arringo, siccome esporremo più avanti.

§. 3.

Polizia Ecclesiastica.

Sempre più infervorava il Granduca nelle riforme che alle discipline ecclesiastiche esteriori appartengono, poichè egli aveva fisso nell' animo il concetto, che ogni buon principe deve porre la sua principal cura nel mantenere puro ed intatto il tesoro della religione. Col principiare dell' anno 1778 uscirono dal dicastero del Regio Diritto quattro lettere circolari ai vescovi del Granducato, postremo parto del senator Rucellai (15). Son colla prima richiesti i vescovi di dare esatta nota degl' Istituti Pii ad essi sottoposti per la temporalità, e dei legati interessanti la pietà pubblica: verte la seconda sui giudizi criminali del Foro ecclesiastico da doversi pronunziare a tenore del voto dei ministri regi, e sulla nullità delle pene temporali comminate per via di *censure*, se non munite dell' *exequatur*: risguarda la terza i regolari di ambo i sessi, poichè annunzia l' intenzione di sopprimere i piccoli monasteri e conventi, di ridurre gli altri a più austera disciplina, di far servire e frati e monache a qualche oggetto di pubblica utilità, di conoscere con precisione il loro nu-

(15) Le quattro citate *circolari* portano la data degli 8, 10, 12 e 15 gennaio del 1778.

mero individuale e le rendite, e domanda in fine la nota delle somme che ciaschedun convento rimetteva a Roma a titolo di *quindenni* o di qualsiasi altra tassa: la quarta è così concepita: « S. A. R. è per-
« suasa che sia pel pubblico bene, non meno che
« utile alla miglior disciplina ecclesiastica, che i
« sacerdoti non siano in numero che di troppo ec-
« ceda al necessario servizio spirituale del popolo,
« all' amministrazione dei Sacramenti, alla cultura
« degli studi ecclesiastici, alla predicazione, ed alle
« sacre funzioni; E che nel tempo stesso questi siano
« bastantemente provvisti per sostenersi con decen-
« za, senza la necessità di distrarsi ed avvilirsi in
« mestieri o estranei o indecenti al loro sacro mini-
« stero. » Quindi passa ad esortare i vescovi ad usare maggior circospezione, e tutto il rigore canonico nell' ammettere i cherici agli ordini sacri rispetto alla dottrina, alla vocazione ed alla moralità. Gli prega inoltre d' attendere con impegno a dotare i parrochi del congruo sostentamento, e di coadiuvarlo ancora nel provvedere i sacerdoti tutti costumati, dotti, esemplari.

Queste bellissime idee faceva il Granduca comunicare ai prelati onde averli compartecipi nella gran riformazione, che ingratissima risuonava alle orecchie loro, ed assolutamente propugnata era dalla Corte di Roma. Pio VI guardava bieco al monarca toscano, e le sue salutari ordinazioni riuscivano molestissime ai curialisti; tanto più che la vicinanza dei due stati contribuiva a cacciargliene tutto giorno negli occhi. L' alta opinione che il Pontefice aveva

di se e della Sede Apostolica gli fece credere, che la sua parola avrebbe arrestato Leopoldo I a mezzo della intrapresa carriera. Scrisse infatti analogo *breve* in forma di *monitorio* intessuto di lodi e di preghiere, arte adoprata con somma scaltrezza da romanisti in molti casi per allucinare gl'incauti (16). Leopoldo non si lasciò prendere dalle lusinghe, nè intimidire dai rimproveri: rispose addirittura al Papa, *esser figlio devoto di Santa Chiesa: diportarsi con essa da sovrano amorosissimo tutte volte che procurava di riformare gli abusi disciplinari che si erano introdotti nei suoi stati nel decorso dei tempi: nutrire il più profondo rispetto e venerazione per la sua sacra persona, ed amare e stimare grandemente tutti i buoni sacerdoti, ma voler corretti i traviati, ed estirpati ad ogni costo gli abusi.* Inaspettate ed amare arrivarono queste parole in Vaticano; stridenti suoni tramandarono in direzioni diverse, e come l'eco finisce finirono. Piccolo sovrano il Granduca di Toscana, si sperò di poterlo vincere con suscitargli malcontenti e brighe nell'interno: a tal effetto fu procurato metter in moto il fanatismo volgare ogni qual volta se ne presentava il destro, ed i più avveduti, fra i quali era lo stesso Granduca, sotto sotto lo vedevano fermentare, ed ora qua ed ora là mostrarsi furtivo.

(16) Da più atti officiali abbiamo appresa l'esistenza dell'allegato *breve*, e del suo contenuto. Ma poichè non si è potuto rinvenire il *breve* medesimo, crediamo ben fatto di limitarci a dare un semplice estratto della responsiva granducale.

Correva il mese di maggio del presente anno, allorquando un patentissimo saggio ne sbocciò a Livorno. In giorno di domenica giuocando alcuni ragazzi alla *pillotta* presso il forno detto *delle Scalette*, colpirono sopra ad una muraglia da cui si distaccò l'intonaco, e nel disotto apparve dipinta la Vergine col Divin Figlio; la qual cosa risvegliò pensieri di prodigio in guisa, che in un attimo tutta la città ne fu piena. Dissesi dagl' intendenti esser tale imagine rozza copia della Madonna di Monferrato eseguita per mano di un soldato quando gli Spagnuoli stavano di guarnigione in Livorno. Poche ore dopo il casuale scoprimento serpeggiarono vaghe voci di supposti miracoli, intanto che delle grucce vidersi appese a piè di quella effigie. Allora la curiosità e l'entusiasmo dei pochi si convertirono in generale fanatismo; le offerte di cera e danari affluirono; notte e giorno vi si cantavano laudi spirituali e preci; chi avesse osato dir parole dubitative era proclamato miscredente. Il marchese del Monte governatore, che da lunga mano aveva in pratica quella popolazione, si diportò colla massima prudenza; ingiunse al clero d'astenersi dal secondare il pio furore, per cui la gente volgare più riscaldata lentamente s'ammorzò nella devozione, e ben presto scordò l'asserto prodigio ed i supposti miracoli. Il Granduca lodò la saviezza del Governatore, mentre ben s'avvide dal mal represso dispetto di certuni, quanta fosse l'avversione covata dal chiericato alle sue riforme; ma non ne concepì timori, nè latitanze. Il prefato Governatore dava contemporaneamente avviso al Gover-

no, che gli ecclesiastici di Livorno s'erano molto allarmati di una segreta riunione tenuta in casa del *Miston* locandiere ginevrino, perchè la supponevano *conventicola di Liberi Muratori.* La conventicola infatti esisteva, e componevasi di vari negozianti eterodossi, di notabili ebrei, e d'alcuni ufficiali militari. Fu intimato al *Miston* di non prestare ulteriormente il suo locale a simile riunione; ma per non arrecar molestia ai negozianti che v'intervenivano, non fu approfondita l'indagine sullo scopo della medesima quanto meritava, poichè in ogni governo ben ordinato le *società segrete* non debbono esser mai tollerate. Se lo scopo di esse è buono, se le mire ne sono giuste, a qual fine il segreto? Questo desta il sospetto di cosa illecita; ed ancor quando in realtà non lo sia, commove nondimeno ed altera la fantasia di quelli che non ne sono a parte, e lo spirito pubblico si preoccupa stranamente. La conventicola meritava non solo di esser dispersa, ma doveva esserne fatto palese lo intendimento qualunque si fosse. Le malattie occulte finiscono con esser funeste ai corpi infetti. Noi non sappiamo se alcun fine illecito e pravo si fosse in detta riunione; però non fu quanto esser doveva previdente il contegno praticato dal Governo rispetto ad essa, per il riflesso dei materiali interessi, i quali in ultima analisi soffrono più dalla tolleranza che dalla severità usata a tempo debito.

§. 4.

Morte del Senator Rucellai, e chi fosse il suo successore.

Aggravato dagli anni ed oppresso dall' assiduità di aride fatiche, presentì imminente l' estremo fato il nostro Giulio Rucellai, il quale da lunga stagione reggeva con straordinaria sapienza e longanimità il dicastero giurisdizionale. Assalito da letale malore, con oneste e leali parole si rivolse al Principe chiedendo licenza dall' ufficio che occupava per aver tempo di consegnare le carte ad esso affidate, e gli affari in corso; per modo che la sua delicatezza rimanesse intemerata fino in fondo. Quindi da esso pateticamente s' accomiatava impetrandone benigno compatimento; e nel tempo stesso alla sua munificenza raccomandava un nipote mal provvisto dei beni che la cieca fortuna comparte. Il Granduca addolorato e commosso del caso replicava: che non senza profondo cordoglio gli accordava la domandata licenza; che solennemente intendeva contestargli l'alta sua soddisfazione pei lunghi, laboriosi, importanti e luminosi servigi resi alla sua persona, agli antecessori suoi ed allo Stato; che sempre carissima ne terrebbe la memoria; e che in fine l' espresso desiderio sarebbe rimasto appagato (17). Dopo alquanti dì scese

(17) Giulio Rucellai mancò di vita nel febbraio del 1778 in età di anni 76, dei quali 44 impiegò nel disimpegno delle funzioni di auditor-segretario del Regio Diritto. Le notizie che qui riportiamo di lui in aggiunta a quelle date nel §. 8 del cap. V., lib. II., le abbiamo ricavate dalle carte della Segreteria di Stato del detto anno.

lo egregio Senatore nel sepolcro compianto da tutte le persone sensate e dabbene, compianto frammisto agli amari sogghigni ed all'interno gaudio di coloro che avevano provati gli effetti delle sue riforme, della fermezza di carattere, dello illuminato zelo, e della rara operosità di cui era fornito. Osservantissimo fu in vita ed in morte delle pratiche religiose, che senza trascurarne veruna dell'essenziali, rifuggiva però da qualsiasi esteriorità che sapesse dell'ostentato e del fattizio all'uso dei *santocci*. Queste notizie, che sembrano a prima vista più adattate alla biografia che proprie della storia, qui appositamente le volemmo notare per far risaltare quanto Giulio Rucellai fosse devoto delle credenze cattoliche, e quanto ingiuste le diatribe contro di lui scagliate dal chiericato, ed in special modo dalla Curia romana. Ma la questione non era tra l'uomo e la religione, sivvero tra la Giurisdizione secolare ch'egli rappresentava e detta Curia, interessatissima a mantenersi in possesso di prerogative non sue. Ondechè il benemerito ministro dotato di ammirabile costanza, non deviò mai dal suo dovere ufficiale, mentre fu ossequente alla religione quanto ogni buon cristiano dev'esserlo. Ed in ciò fu pur grandissimo il merito dei sovrani della Toscana, che nonostante gli esterni assalti e le interne contumelie contro di esso scagliate, non si lasciarono piegare a rimuoverlo da un impiego, nel quale procurarono anzi di difenderlo ed onorarlo coi più distinti contrassegni d'affetto (18).

(18) In supplemento a quanto notammo nel §. 8., cap. II. del lib. I. rispetto alla istituzione del dicastero giurisdizionale toscano,

Il successore nell'impiego ricoperto dal Rucellai fu Stefano Bertolini da Pontremoli giureconsulto di non comune sapere, e funzionario esperto e di buona fama (19). Correvano i tempi assai scabrosi per sostenere la carica affidatagli, perchè il Granduca voleva procedere in avanti, ed il chiericato s'adoprava ora col massimo calore a precludergli l'adito mediante *concordati*, che poco stante aveva apertamente rifiutati. Questa parola ripetuta continuamente nelle aule di Corte, era stata combattuta dal Rucellai, siccome esponemmo nel §. 3 del capitolo precedente: tornava però in mente a Leopoldo, che al Bertolini commetteva di mettere in vista gli articoli sopra dei quali potevansi intavolare trattative colla Corte di Roma: indi ponevasi in viaggio alla volta di Vienna per trattenervisi sino al futuro anno. Nutriva il novello ministro su tal proposito pensieri e massime uguali a quelle de' suoi predecessori. Non adempì

ci accade avvertire, che regnante Alessandro de' Medici e Cosimo I fino al 1546, le materie beneficiarie e gli affari ecclesiastici erano trattati dai quattro senatori *consiglieri ducali*, conforme abbiamo rilevato da autentici documenti. La istituzione del Regio Diritto non fu adunque neppur per Cosimo una novità.

(19) La nomina del Bertolini avvenne il dì 10 marzo del medesimo anno, e contemporaneamente restò insignito del titolo senatorio. Ad esso deve la patria sua la qualifica di città accordatale col motuproprio del dì 1 agosto 1778, giacchè era concorde desiderio degli abitanti lunensi e del Governo toscano d'istituire un vescovado in Pontremoli, per sottrarre quei territori granducali dalla soggezione di vescovi esteri. Bertolini era stato molti anni auditorgenerale del governo di Siena, e poi primo auditor di Consulta. Aveva pubblicato un'opera sulla Maremma, che altrove citammo, ed è autore di un *commento* inedito alla famosa opera del Montesquieu.

all' incombenza che dietro un secondo invito, al quale francamente replicò: « Che siccome il Gran-« duca aveva rivendicata la maggior parte de' suoi « diritti sovrani per la via di fatto, era indispensa-« bile seguitare lo stesso metodo nel recuperare il « poco che rimaneva; altrimenti si correva pericolo, « mediante il concordato, non solo di non ottenere « l' intento rispetto al poco che restava a rivendi-« care, ma di retrocedere in quanto al molto che « s' era riacquistato (20). » Prese quindi a percorrere la storia infelice di molti concordati esteri e nazionali riusciti troppo lesivi dei sovrani diritti, o dalla stessa Curia romana violati a seconda delle circostanze. Ed agli argomenti tratti dalla storia, aggiunge l' autorità di scrittori gravissimi, e la forza di ragioni inoppugnabili dedotte da un complesso di pratiche cognizioni che trionfano ad ogni passo della sua interessantissima scrittura. Tali ragioni ristrette a sommi capi egli le fece consistere come appresso: Che la Corte di Roma procura trattar quasi sempre gli affari in casa propria, circostanza di sommo rilievo: Che essa ha in casa e fuori molti amici, e quel che più monta amici appassionati, e la passione operare più della ragione: Che il sovrano competitore all' incontro ha in casa e fuori nemici potenti, poichè il ceto cleri-

(20) Queste parole si leggono nelle *Memoria* del 14 febbraio 1779 esistente nel protocollo N.° 12 della Segreteria di Stato dell' anno suddetto, che avremmo voluto riportare per intero nell'*appendice*, ma che non ci è stato consentito. L' estratto che ne avevamo fatto siamo in grado di guarentirlo conforme al dettato incluso di seguito nel testo.

cale è quasi tutto dipendente da Roma, come pure parte dei professori delle Università, sebbene stipendiati dallo Stato, ed in certo modo anche i giudici dei tribunali laici, attesa l'invalsa pratica d'ammettervi la giurisprudenza della Rota romana: Che Roma si fa ovunque aderenti mediante le speranze di larghe ricompense, che sa risvegliare in chi le preme guadagnare, le quali soddisfa colle risorse che trova negli stati esteri: Che per mezzo degli aderenti e dei nunzi indispone le altre corti contro il competitore: Che ha la destrezza di far credere che gli stessi suoi avversari disapprovino chi con essa fermamente compete.

Discende poscia ad esporre come la Curia romana sappia arrecare impacci e travagli a coloro che per ufficio difendono i diritti del proprio sovrano, suscitando loro nemici potenti e diffamazioni. Esser troppo recenti ed abbastanza note le persecuzioni ordite contro Rucellai. Invettive e calunnie mettersi in campo dai di lei parziali per tacciare d'irreligione, d'eresia e d'incredulità, tutti quelli che come il prefato Senatore non piegano alle sue brame. Roma esser assistita in certi casi dalla propria debolezza, in altri dall'ignoranza, ed in alcuni dal timore. Quando ella incontra decisa ed insuperabile resistenza, buttarsi alla dolcezza ed alla generosità per allettare ed acquistar tempo. Nei casi di gravi ed essenziali questioni tener per stile di scriver poco per non s'impegnare a nulla, onde profittare delle occasioni favorevoli che possono insorgere. Non far mai trattati correspettivi, o sia bilaterali, ma proceder sempre

per via di concessioni formulate a guisa di *brevi*: e così figurare, quanto è in essi contenuto sia spontaneo effetto di sua grazia e favore. Quando poi vede cambiate le circostanze, esser feconda di compensi per far ritrarre i passi addietro ai pontefici successori. Osserva inoltre il Bertolini, che anco l'ultimo *concordato* del 1775 era stato per Roma di guadagno e non di perdita; attesochè aveva ottenuta la recognizione di una facoltà che non poteva in verun modo canonicamente sostenere. E quantunque tal facoltà fosse limitata alle Mense di Pisa e d'Arezzo, aver nonostante imposte dopo pensioni sopra altri benefizi; e per modo di esempio cita la *Prepositura di Fiesole*, sebbene dotata di tenue prebenda.

Appella in fine il prenominato Bertolini al *voto* conformemente espresso dal Rucellai sotto il dì 14 luglio 1769 rappresentato al conte Orsini di Rosemberg; e rapporta il *parere* del senator Filippo Buonarroti emesso nel 1732, che valse a trattenere Gio. Gastone dal conchiudere accordi di tal sorte, siccome ne veniva premurosamente ricercato. Coll'intendimento di corroborare le addotte ragioni ripete le precise parole del primo, che siffattamente suonano: « Non conviene entrar mai in trattato « con la Corte di Roma, e non prestar mai l'orec- « chio a farlo per via di concordati, perchè come « saviamente si rileva dal Giannone, è stato sem- « pre questo il solito colpo di riserva, che quella « scaltrissima Corte ha messo in uso, e che mai non « le ha fallito quando si è veduta in circostanze di « dover piegare, usando ciò per strattagemma onde

« acquistar tempo, senza frattanto nulla recedere
« dalle sue pretese, poichè in nessun concordato
« havvi dichiarazione che implichi di recedere alcuna
« cosa o preteso diritto e privilegio di fronte alla
« potestà laica. » Pervenuta la *memoria* del Bertolini
alle mani dei consiglieri granducali la inviarono a
Vienna, facendo osservare al Principe, com'egli avesse
declinato la commissione; ma Leopoldo convinto del-
l'argomento in essa sviluppato, non volle mai più
udir parlare di *concordati*. Anzi passò ad incaricarlo
di esaminare la formula del *giuramento* prestato dai
vescovi a Roma nell'atto della loro consacrazione,
e di proporre un compenso a certi effetti pregiudi-
ciali all'autorità temporale, invano rammaricati dai
passati sovrani della Toscana.

Fatta un'accurata analisi dei principj in essa
contenuti, mostrò che lo aver dimandato a Roma
un adequato temperamento sarebbe stato un volersi
esporre a sicura e manifesta repulsa, ed a sentirsi
fors'anco lanciar dietro tremendi sospetti ed accuse
in materia di fede. Esservi pertanto, soggiunse,
l'unico adattato compenso d'obbligare i nuovi ve-
scovi a prestare altro *giuramento* al Granduca, del
tenore di quello dato dall'episcopato francese nelle
mani del Re, non esclusi i prelati della Corsica,
benchè terra italiana. I vescovi della Spagna e del-
l'Indie esser parimente tenuti a giurare obbedienza e
fedeltà al sovrano, ed osservanza alle leggi dello Stato.
Ciò non esser novità tampoco per la Toscana, poichè
mons. Alessandro Lotteringhi della Stufa eletto ve-
scovo di Montepulciano nel 1622 aver giurato analo-

gamente, solennità in appresso tralasciata nel supposto che non vi fossero leggi o statuti locali che lo prescrivessero. I consiglieri di stato Alberti, Piccolomini, Incontri e Tavanti, lamentavano pur essi simil formula; ma quest' ultimo particolarmente osservava che, « Il compenso proposto d' obbligare i « Vescovi a prestar giuramento di fedeltà ed obbedienza « al Granduca prima d' entrare al possesso del Vescovado, e dopo che hanno prestato giuramento al « Papa secondo la formula consueta, sarebbe lo « stesso che mettere i Vescovi fra due giuramenti « contradittori e incompatibili fra loro, e così illaquearne la coscienza. I Vescovi di Francia prestar giuramento al Re prima di esser consacrati, « e non esser noto che prestino simil giuramento « al Papa, onde non trovarsi nella pericolosa circostanza di due giuramenti fra di loro incompatibili. » Suggeriva in quella vece il prefato Tavanti di richiamar su di ciò l' attenzione degli altri sovrani d' Italia ugualmente interessati ad investigare validi provvedimenti per ripararvi, e poscia conchiude: « Si prescriva frattanto un regolamento per le Università e Scuole pubbliche, onde proibire la spiegazione di certi libri che insegnano massime e « dottrine pregiudiciali ai diritti regi, ed alla quiete « dello Stato, conforme è stato fatto da S. M. l' Imperatrice-Regina Apostolica (21). »

(21) Fra le carte della Segreteria di Stato del sopraddetto anno esiste le *rappresentanze* del Bertolini, ed il *voto* del Tavanti a proposito del *giuramento* dei vescovi.

La natura degli ostacoli e l'estrema difficoltà del proposto compenso indussero il Granduca a sospendere qualsiasi deliberazione; abbenchè il Bertolini fosse fermo nel concetto di dover obbligare i nuovi vescovi toscani al *giuramento* prestato da quelli di Francia. Di quali dottrine e di che tempra fosse il successore del Rucellai, è a sufficienza indicato dalle tesi summenzionate. Tali disquisizioni però, quantunque ristrette al gabinetto granducale, ratte traspiravano anche al di fuori, e subito raccolte e dall'esagerazione ingrandite e travisate, volavano a Roma, la quale ognora più s'atteggiava a serio ed adirato sembiante. Il Governo di Firenze mostrando non avvedersene, nè curarsene, tirava innanzi. Imperciocchè, preso ad imitare quanto aveva prescritto Maria Teresa nei suoi stati vari anni addietro, venne ordinato che nessun ecclesiastico osasse ripetere dagli altari o dal pergamo la troppo nota bolla *In Coena Domini*, nè di tenerla affissa nei confessionari (22). In cotal modo s'atterrava pure in Toscana il capodopera delle pretensioni curiali romane raccolte in detta Bolla da Pio V dopo la pubblicazione del Concilio di Trento. Nonostante comparve al pubblico in Firenze un *monitorio* della Curia arcivescovile contro i detentori d'effetti pertinenti a persona laica devota a quel tribunale. Fattolo strappare dagli agenti del *Fiscale*, si discese a far chiaramente intendere all'Arcivescovo Incontri, che la sua Curia doveva ingerirsi soltanto dei negozi clericali, e che l'usare siffattamente delle censure ecclesiastiche,

(22) Circolare del dì 22 marzo 1779.

portava ad un riprovevole abuso dei tesori spirituali. In simiglianti spinosi affari dovettesi internare il novello titolare della Giurisdizione, che ben addimostravasi degno del delicato ufficio; se non che ingrossando i tempi a dismisura, lo esercizio ne divenne tanto più scabro e difficile. Non intendeva minimamente il chiericato di rassegnarsi al fatto, e ad ogni costo voleva opporsi quanto era in voce che meditavasi d' effettuare. Dall' altra parte l' essersi trattenuti a mezzo sarebbe stato di grandissimo pregiudizio, perchè le riforme lasciate incomplete riescono più nocevoli che vantaggiose. Ondechè ne discese la conseguenza di proseguirle; ma la resistenza inconsideratamente opposta, fece saltar fuori sozzure e contaminazioni dai recessi creduti soggiorni del candore, mentre ripieni erano di nequizia per colpa di chi aveva l' obbligo di mantenerli immaculati.

§. 5.

Neutralità raffermata.

La massima costantemente osservata in Livorno di tenersi neutrali nei casi di guerra fra le potenze che colle flotte loro correvano pel Mediterraneo, venne reputato conveniente doversi raffermare in questi tempi; avvegnachè sembrasse probabile una rottura fra la Francia e l' Inghilterra anco nei mari del vecchio mondo, a cagione dell' indipendenza che le colonie americane volevano ottenere dalla Gran-Brettagna. La Reggenza seguendo le orme Medicee,

siccome esponemmo nel § 3. del cap. IV. lib. II, sin dal cadere dell'anno 1739 aveva legalmente proclamata la neutralità, che nel 1756 confermava. Allorquando il pericolo di nuove contenzioni marittime s'avvicinava, ragunavansi a consulta i consoli esteri residenti in Livorno per concordare gli articoli a ciò relativi; ma nell'attuale suspicione dichiararono alcuni d'astenersene. La qual cosa conturbò l'animo del Governo, e dei commercianti livornesi; per cui fu risoluto pubblicare una prammatica consentanea agli articoli soliti stipularsi di comune consenso. Pompeo Neri aveva preparato l'analogo progetto volgente il 1771, e l'aveva corredato delle ragioni economiche e politiche che stavano ad appoggiarlo (23). Il Granduca rammentandosene adesso che l'urgenza incalzava, quel progetto sanzionò qualificandolo *costituzione fondamentale perpetua* del Granducato (24). Ed ivi appunto rimasero contemplate tutte le possibili emergenze di guerra marittima, e con giustizia, imparzialità ed accorgimento stabilì opportuni provvedimenti. Il rispetto dovuto dagli stranieri alla bandiera e porti della Toscana vi rimasero prefiniti, come i riguardi ad essi competenti, senza veruna distinzione, vennero solennemente riconosciuti. I vicendevoli diritti e la neutralità rispetto alle cose di mare che Leopoldo I si compiacque in cosiffatto modo dichiarare, era suo intendimento estender pure alle relazioni internazionali

(23) Il progetto del Neri unitamente ad altre scritture e studi fatti in diversi tempi da varie persone su tal materia, può vedersi nell'Archivio della Segreteria di Stato al protocollo N.° 33 del 1778.

(24) Editto del primo agosto 1778.

terrestri dello Stato. Ma essendo questo in gran parte fronteggiato da provincie soggette alla dominazione del Papa, col quale crescevano le amarezze e le rappresaglie, credè soprastare per trarre consiglio dal tempo, sebbene ciò formasse vivissimo desiderio della sua mente pacifica. Del resto la raffermazione della neutralità marittima fu non buona ma ottima risoluzione, degna di esser segnalata con sensi di riconoscenza, quantunque il merito principale appartenga ai precedenti governi. La qualifica data spontaneamente a quell'atto di *costituzione fondamentale perpetua* fornisce prova, che le idee costituzionali erano famigliari al Granduca, che non gli turbavano i sonni, e che ne sapeva far buono uso tutte volte che i ministri non se gli opponevano. Ed uso migliore di questo al certo far non ne poteva, perchè dedicato a consacrare ordini dimostrati utili e salutari dall'esperienza, e dagli avvenimenti posteriori sempre più svolti e dilucidati.

§. 6.

Ribalderia scoperta e punita.

I commercianti e capitalisti in generale, oltre le apprensioni cagionate dalla guerra, erano entrati in estrema diffidenza a motivo di certi avventurieri che avevano gettato l'allarme in molte piazze d'Europa con finte cambiali di un supposto *Regis*, che compromettevano le case mercantili *Montel* di Livorno, *Serpos* di Venezia, e *La Porta* di Losanna.

I negozianti *De Prado* e *Sanderson* di Amsterdam, il *De Carli* d' Augusta ed altri banchieri di Londra erano rimasti defraudati di considerabili somme. Di ciò ragguagliato il Granduca dal marchese Bourbon del Monte governatore di Livorno, risolse di mettere in moto la sua scaltra polizia, che non tardò a raggiungere aver avuto origine il complotto in Venezia, ed essersi quindi gli avventurieri disseminati in diverse regioni. Tutti i governi erano interessati di ricondurre la sicurezza nelle operazioni bancarie e mercantili, per cui s' accordarono facilmente a prestar mano al Granduca nell' assunto di conoscere e punire i malvagi. Arrestati in diverse città d' Italia e fuori, vennero i principali tradotti a Firenze, e quivi processati e condannati dal *Supremo Tribunale di Giustizia* (25). Giuseppe Afflisio o Affrisio, Girolamo Cirillo, Francesco Matonti napolitani, Giovanni Cecchelli bolognese, Antonio Ameli livornese, e Pietro Antonio Capretta veneziano, furono sentenziati ai lavori pubblici a vita. Indi a poco intervenne la grazia sovrana a favore del Cecchelli, del Matonti e del Capretta, i quali ottennero la commutazione di detta pena nell' esiglio perpetuo dalla Toscana. L' Afflisio riguardato caporione del complotto, divenuto già vecchio ed apoplettico, ottenne di esser trasferito dal Bagno di Pisa al *Falcone* di Portoferraio, a condizione di scrivere con veracità le avventure della

(25) La sentenza di questi sciagurati fu pubblicata il dì 20 settembre 1779 ed esiste nell' Archivio del tribunale suddetto al N.° 296 del *Giornale Criminale* 3.° del prefato anno.

propria vita (26). La buona fede tornata a rianimare il commercio, atteso il discoprimento di tal ribalderia, riconobbe in Leopoldo I un possente ed appassionato protettore; laonde il suo nome andò riverito e benedetto col cuore anco nelle più remote contrade. Più fiate imprecammo all' esecrando nome del Chelotti; ma qui l' amor del vero c' impone di non tacere esser egli stato l' agente principale per discoprire i rei. L' uomo è un essere incomprensibile: in mezzo a difetti e vizi enormissimi, allignano sovente talenti e virtù straordinarie. La religione e la filosofia morale possono soltanto correggerne l' imperfetta natura.

Fra le tante calunnie vomitate dall'inverecondo Becattini per vilipendere la memoria di Leopoldo, avvi pur l' accusa di aver arbitrariamente proceduto contro i soprannominati, perchè autori di delinquenze commesse fuori di Stato, e di aver rilasciato ad una leggiadra figlia dell' *Afflisio* ragguardevole quantità di gioie furate dal padre a note persone. Son queste due prette menzogne; essendochè gli *Stati d' Olanda* spedirono apposita delegazione ai tribunali toscani per giudicare dei furti consumati a danno dei *De Prado* e *Sandersou*, furti che compromettevano il *Montel* di Livorno (27). E siccome i detti avventu-

(26) Il rescritto di mitigazione di pena per l' Afflisio è del 24 settembre 1785, e può ricercarsi in Segreteria di Stato; ma ignorasi se adempisse alla condizione di scrivere le proprie avventure.

(27) Fra le carte della Segreteria di Stato concernenti questo affare è un dispaccio del Governatore di Livorno in accompagnamento della delegazione officiale degli Stati d' Olanda ai tribunali toscani.

rieri s' erano sparsi in vari luoghi, bisognava pure che un solo governo si ponesse alla testa degli altri per perseguitargli e disperdergli nell' interesse generale del commercio. Ondechè il Granduca rese segnalato servigio alla società civile assumendo egli stesso tale incarico. Falso è parimente che alla figlia dell' *Afflisio* venissero rilasciate gioie di veruna sorte. Arrestata in Bologna insieme col padre, con una zia denominata Maria Path, ed Irene Ameli, furono le tre donne tenute alcun tempo in pii stabilimenti di Firenze, e quindi ordinò il Granduca che fossero sistemate con l'onesta femmina Laghi di Modigliana, sopperendo egli al loro mantenimento, tanto erano prive di ricchezze. E per metterle al coperto dal discredito che potevano esser fatte partecipi dall' obbrobriata parentela, all' Afflisio fu cangiato il cognome in *Costaldi*, ed all' Ameli in *Saletti.* La prima di esse trovato da collocarsi in matrimonio con morigerato giovane di detta terra, dal Principe medesimo ricevè conveniente dote. A queste particolarità ricavate da ufficiali documenti noi discendemmo per dare a divedere fin dove la malizia e l' impudenza del Becattini giungessero, onde capovolgere anco le più generose e laudabili azioni di Leopoldo. Becattini scrisse menzognere contumelie per vilipendere l' augusto monarca; ma invece mercò a se stesso ignominiosissima fama. Falsò i fatti, confuse l' epoche, gli avvenimenti, i nomi e le circostanze con arti grossolane e turpi. Esagerò i mancamenti della vita privata dell' uomo per far sfigurare il sovrano, ed in ciò tanto trascese da cadere in frequentissime contradizioni. A tal sorte

vanno sempre incontro gli scrittori dominati dalle passioni, e che servono ai risentimenti o alle circostanze dei tempi. L'iniquo libro fu ristampato colle annotazioni di soggetti stati dal Granduca beneficati e protetti (28); la qual cosa ci sembra ancor più nefanda e vile di quella commessa dall'autore, essendochè ingiuriare alla memoria dei propri benefattori trapassati, è in verità la suprema delle umane tristizie, e la più insigne delle codardie.

(28) Il libello del Becattini che va sotto il finto nome di *Remigio Pupares* e colla falsa data di Filadelfia, afferma il bibliografo can. Moreni esser stato stampato in Milano nel 1796; ed anco la seconda edizione che porta la data di Siena all'insegna del *Mangia* nel 1797, la crede impressa ugualmente a Milano. Un senso di carità c'impone tacere i nomi dei miserabili sciagurati autori delle *annotazioni* poste alla seconda edizione; come la verecondia ci allontana per sempre dal sozzo libello.

CAPITOLO VI.

SOMMARIO

§. 1. Istruzione ed educazione femminile. — 2. Improvvidenze militari. — 3. Trapasso di Maria Teresa. — 4. Calamità, e lusso del vestiario. — 5. Casa di Correzione. — 6. Delle Finanze, e di Angelo Tavanti. — 7. Notizie dell'Alamanni, Ippoliti e Ricci, dell'Incontri e Martini prelati. — 8. Deplorabili aberrazioni di traviate donne.

§. 1.

Istruzione ed educazione femminile.

Ad una completa e radicale riforma nei costumi e nelle idee de' popoli soggetti ardentemente tendeva Leopoldo I, persuaso che senza questo fondamento avrebbe potuto di leggieri crollare l'edifizio che andava inalzando. A tal oggetto avea rivolte le sue prime cure al chiericato onde renderlo abile alla maggior santificazione della religione, supremo fattore della felicità umana. Applicò in secondo luogo al miglioramento dei sistemi che all'istruzione ed educazione femminile risguardano, essendochè abbia la donna grandissima influenza nell' interno andamento della famiglia, ed eserciti spesso non poco ascendente

sull' animo degli uomini che amichevolmente le si avvicinano. E per incamminarsi al lodevole intento deliberò impiegare l'opera delle vergini che conducevano vita oziosamente pia nei claustri monacali, non sempre soggiorno di quiete e d'orazione, perchè il prevaricare si rende tanto più facile là dove il non far nulla è d'istituto. Migliaia di monache raccolte in monasteri diversi esistevano in Toscana a quest'epoca; ma scarso era il numero delle *oblate* che in appositi *conservatorj* si dedicassero all'educazione delle fanciulle che dovevano esser mogli e madri, e l'ornamento della società. Imperciocchè, ebbe incarico la *Deputazione dei Monasteri* di formare un piano diretto ad aumentar questi, e a diminuir quelli, siccome fu fatto. La vestizione delle claustrali venne resa più difficoltosa, mentre tutto il favore fu spiegato per le oblate. Diversi monasteri andarono soppressi; altri ridotti a conservatorj; ed i beni dei primi furono aggregati ai secondi onde fossero in grado di poter agevolmente corrispondere alla novella loro destinazione. Nella capitale, le donne della *Pietà*, le *Stabilite*, le *Mantellate*, le *Montalve*, le *Paolotte*, le *Giovacchine*, le *Salesiane*, ottennero più ampli locali ed accrescimento di rendite (1), coll'obbligo di con-

(1) Dalla rappresentanza della *Deputazione* al Principe apparisce, che nel 1779 i conventi di monache in Firenze e suo suburbio ascendevano a 55; nei quali stanziavano 2006 donne colla complessiva rendita di lire 1,372,028. Manchiamo di sapere quali fossero i monasteri del *Dominio Fiorentino*. In Siena e suo territorio ve n'erano 34 occupati da 944 monache colla rendita di lire 448,350. — I conservatorj stabiliti in questi tempi nel Granducato per dame e cittadine, comprese le scuole di mestieri per le popolane, furono 83.

sacrarsi principalmente all' educazione delle fanciulle di civile estrazione. Le *Salesiane* che più dalle altre si distinguevano, vennero prese in special protezione dalla Granduchessa, affinchè nobile e pietosa emulazione si risvegliasse fra tutte quante le oblate.

Assai premeva dall' altra parte, che nessuna seduzione a prendere le claustrali bende avvenisse fra l' educande; col quale intendimento furono dati precisi ordini a' vescovi ed agli operai di non ammettere in verun caso le oblate ai voti, che non fosse osservata clausura nei conservatorj, e che menar vi si dovesse vita interamante confacente agli usi del secolo. Ottimo avviso fu poi quello d' adottare pei diversi conservatorj sistemi analoghi alla diversità dei ceti cui le fanciulle spettassero; poichè l' educazione e l' istruzione debbono essere amministrate in modo corrispondente alla condizione e forze economiche delle famiglie alle quali appartengono. E se altrimenti vien praticato, il più delle volte torna loro di pregiudizio; perchè col crescer degli anni costa più il modificare le idee e le abitudini, che lo estenderle. Per migliorare la sorte delle povere zittelle, che attesa la miseria o l' indolenza dei genitori non erano in grado di profittare dei conservatorj, e che se non fossero state provviste di lucrativo mestiere potevano facilmente darsi in preda alla prostituzione ed al disonore, furono istituite scuole fornite

Oltre i mezzi propri e quelli appartenuti ai monasteri soppressi, il pubblico Erario spese in ciò lire 1,079,208, vale a dire, lire 365,547 per ampliare quelli della capitale, e lire 713,661 a favore dei provinciali, conforme si legge nel *Rendiconto*.

di maestre, di macchine e d'attrezzi opportuni a conseguire il plausibile intento. La morale pratica occupava altresì il primo posto nei predetti insegnamenti; e la Dio mercè pochi anni bastarono per darne a divedere eccellenti primizie. Il frutto delle cure e delle spese a ciò consacrate dal Principe sarebbe refluito ancor più abbondevole, se gli ordini suoi non fossero stati in molte parti guastati dalla cieca reazione dei ribaldi, e dalla violenza delle straniere rivoluzioni. Non la sola Firenze ricevè questo aumento di preziosa dotazione; ma Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Castiglion-Fiorentino, Montepulciano e Pietrasanta ne rimasero a parte. Da giusto ed amoroso padre si diportava così il Granduca, che nonostante per quel suo manomettere dei conventi inutili al fine di renderli utili, dai conventuali ed aderenti era gridato novatore pericoloso, ed avversario delle religiose istituzioni. Mendace giuoco di parole era questo per nascondere il dolore provato dai santocci nel perdere il frutto delle false devozioni, mendace giuoco che pure ai giorni nostri vediamo rinnovato. Tali santocci, non raramente infami quietisti, amano ad un tempo l'oro e la corruzione dei costumi; avvegnachè l'oro mercato colle ipocrisie, facilmente loro procura sensuali soddisfazioni, e ciò quanto più la morale è depravata. Del resto nulla credono, e perciò avversano tutto quanto mira a combattere gli errori e le istituzioni ad essi utili, nonostante che siano di danno e d'offesa all'universale.

§. 2.

Improvvidenze Militari.

Fu per noi già in addietro avvertito, come Leopoldo I, solerte autore di civili riforme, alieno fosse dagli ordini militari in guisa che di soverchio gli trasandasse a danno del principato e dei popoli. Quantunque le opere del Machiavelli fossero a lui famigliari, e quantunque quel grande abbia insegnato che i buoni ordini civili non possono conservarsi senza il sostegno e l'aiuto dei militari, egli agì sempre oppostamente (2). Udiamo dalla bocca istessa del *Segretario Fiorentino* la sagace sentenza: « I buoni « ordini senza il militare aiuto, non altrimenti si « disordinano, che le abitazioni di un superbo e « regale palazzo, ancora che ornate di gemme e

(2) Sotto gli auspicj di Leopoldo I furono in Firenze impresse le opere del Machiavelli nel 1782 dal Cambiagi stampatore granducale, a cura dell'abate Reginaldo Tanzini che le dedicò a Lord Cowper. L'uno e l'altro erano famigliari del Granduca, il quale consultato se dovevasi riprodurre il famoso libro del *Principe*, rispose: *fatelo pure che a me nulla preme*; *solo mi basta non esser principe come quello voluto rappresentare dal Machiavelli.* In questi tempi fu ad esso inalzato mausoleo nel celeberrimo tempio di S. Croce, opera promossa dal cav. Alberto Rimbotti ed eseguita da Innocenzo Spinazzi. Ugo Foscolo così lo esaltava nel Carme dei *Sepolcri*:

. . . . . il monumento
Vidi ove posa il corpo di quel grande
Che, temprando lo scettro a' regnatori,
Gli allôr ne sfronda, ed alle genti svela
Di che lacrime grondi e di che sangue.

« d'oro quando senza essere coperte non avessero
« cosa che dalla pioggia le difendesse. E se in qua-
« lunque altro ordine delle cittadi e dei regni si
« usava ogni diligenza per mantenere gli uomini
« fedeli, pacifici e pieni del timore d'Iddio, nella
« milizia si raddoppiava; perchè in quale uomo debbe
« ricercare la patria maggior fede, che in colui che
« le ha a promettere di morire per lei? In quale
« debbe essere più amore di pace, che in quello
« che solo dalla guerra puote essere offeso? In quale
« debbe essere più timore d'Iddio, che in colui che
« ogni dì sottomettendosi ad infiniti pericoli ha più
« bisogno degli aiuti suoi? Questa necessità conside-
« rata bene, e da coloro che davano le leggi agl'Im-
« peri, e da quelli che agli esercizi militari erano
« preposti, faceva sì che la vita de'soldati dagli altri
« uomini era lodata, e con ogni studio seguitata ed
« imitata. Ma per essere gli ordini militari al tutto
« corrotti, e di gran lunga dagli antichi modi sepa-
« rati, ne sono nate queste sinistre opinioni, che
« fanno odiare la milizia, e fuggire la conversazione
« di coloro che la esercitano (3). » Gravissimo errore
incorse adunque Leopoldo col trasandare le milizie,
nel riporre l'intera sua fiducia nell'essenza vir-
tuale delle civili istituzioni, e nell'appoggio della
vile sbirraglia, atta più a distogliere che a conciliare
riverenza alla maestà del trono. Infatti, le allego-
riche gemme di cui questo Granduca aveva adornata
la Toscana, andarono in parte e ben presto scompi-
gliate e svelte, perchè mancò chi difender le potesse

(3) Vedi il *proemio* ai libri *dell'Arte della Guerra*.

e dovesse. La sentenza del Machiavelli videsi allora ed appieno verificata.

Il tumulto accaduto sotto i suoi occhi nel 1774 lo doveva aver reso accorto, che la sbirraglia era generalmente odiata, e che le milizie meritavano esser meglio disciplinate; giacchè le innovazioni che tutto giorno andavasi facendo, se piacevano alla parte sana della nazione, riuscivano d'altronde moleste alla maggioranza. La qual cosa doveva dar luogo a credere possibili ultronei commovimenti, che soltanto dalle buone soldatesche possono esser contenuti e repressi. Invece, imprese ad annichilarle. Esponemmo altrove non essere stati mai i Toscani molto portati agli esercizi delle armi, forse perchè non indirizzativi colla debita e propria educazione, nè allettati con quei modi che conducono ad amare le cose indifferenti, o talora a prima vista repugnanti. Ma se all'indifferenza o all'avversione si aggiunge il dispetto, immancabilmente ne deriva l'odio ed il disprezzo. E l'uno e l'altro non mancarono d'insorgere nei petti delle milizie toscane dopo l'avvenimento sopraindicato; per cui le diserzioni divennero frequentissime, i disordini spessi, la mala voglia generale. Arrivate le cose a questi estremi più per colpa del governo che della truppa, decise il Granduca di congedarla: incominciò dalla capitale, ove maggiore era il bisogno di aver forza parata agli eventi, e in tal concetto si espresse: « Essendo noi « persuasi dell'affetto dei nostri amatissimi sudditi « abitanti in questa città di Firenze, e riponendo in « essi la nostra più viva e sincera fiducia per la

« conservazione della pubblica sicurezza, abbiamo
« risoluto di raccomandare allo zelo ed attività dei
« medesimi la tranquillità e quiete comune di detta
« nostra capitale, e commetter loro di prestare la
« dovuta assistenza in tutte le pubbliche necessità.
« Con tali mire sopprimiamo in virtù del presente
« nostro editto pel dì 31 ottobre 1780 l'intera guar-
« nigione, ed il corpo d'artiglieria della città di
« Firenze, gli scrivani di porte e sergenti delle chiavi,
« e qualunque altro impiego che sia dipendente dal
« battaglione, dal comando o stato di piazza di questa
« città, e di cui occorresse fare speciale ed individua
« menzione.... Soppressa come sopra l'enunciata
« guarnigione, ordiniamo che in quella vece si for-
« mino in essa città per le occorrenze del reale ser-
« vizio quattro *Compagnie Civiche* (4). » Uguale lin-
guaggio adoprò nel disciogliere il presidio di Pisa,
al quale sostituì una compagnia di milizia civica volon-
taria (5). Indi soppresse il *Commissariato di Guerra*
divenuto pertanto inutile (6).

La formazione della milizia cittadina astrat-
tamente considerata è ottima istituzione per tener
vivo nei popoli il desio e l'onore delle armi nazio-
nali. Scendendo al concreto noi saremmo in grado
di poter anco storicamente dimostrare, con antichi
e moderni esempi, che essa è stata le mille volte il

(4) Editto del dì 11 aprile 1780.

(5) Editto del dì 14 settembre di detto anno. Nel giorno mede-
simo fu approvato il *regolamento delle milizie cittadine.*

(6) In questo medesimo anno andò a cessare il *Commissariato di
Guerra*, che sopravvedeva pure alla conservazione delle fortezze.

palladio della pubblica sicurezza, e che per lei vennero risparmiati funesti eccessi. Ma siccome queste cose sono in parte già note per le storie che ci precederono, stimiamo non imprenderne la ripetizione; come crediamo che sia per riuscire più opportuna ed acconcia la citazione dei fatti moderni all'epoche respettive. Adesso però ci piace osservare, che la milizia cittadina non potrà mai essere quella soldatesca di che ogni governo ha bisogno per mantenersi in stato al di dentro ed al di fuori. Potrà ben essere d'immenso sussidio alla truppa stanziale, ma non occuparne il luogo in modo da disimpegnarne completamente le parti in pace ed in guerra. In pace è ad essa di troppo scomodo e tedio il presidiare le fortezze e gli altri posti militari che non possono lasciarsi sguarniti; come non è possibile che dia sufficienti resultamenti nelle armi dotte o *speciali*; le quali richiedono molti studi e continui esercizi per parte di chi vi si dedica. In guerra riesce eccellente nel sostenere o dare i primi assalti, perchè l'entusiasmo che la muove supera quello della truppa stanziale. Ma breve è sempre il periodo dell'entusiasmo, al quale sottentra lo spossamento e la svogliatezza. Quindi le mormorazioni, l'indisciplina e l'insubordinazione apportano lo scompiglio nelle fazioni ed imprese che esigono tempo, costanza ed obbedienza passiva dei soldati ai comandanti per sortir esito felice. Il cittadino educato alle civili occupazioni, e vincolato alla famiglia come padre e marito, sarà ottimo custode della pubblica quiete nei casi che i facinorosi vogliano turbarla, ma non potrà piegarsi quanto si conviene ai

lunghi e penosi sacrifizi di marce, di fatiche e di privazioni che la strategia militare impone per ottener la vittoria. La milizia civica pertanto va considerata utile, se giudiziosamente formata, come guardia d' interna sicurezza, e come adattata ad avviare la gioventù sul sentiero delle armi tenendole in pregio ed in onore. Qualunque altro conto che di essa far si volesse, sarebbe calcolo immancabilmente falso.

Ma le compagnie civiche organizzate in Toscana da Leopoldo I, mentre distavano troppo dalla truppa stanziale, non avevano tampoco veruna delle qualità che aver dovrebbe la vera e propria milizia cittadina. Le soldatesche che se ne vivono alle proprie case, che possono prender congedo quando loro aggrada, anzi che giovare pregiudicano agl' incauti governi che le tengono. Oltre che sono indisciplinate e ripiene dei volgari difetti, se pericolosi emergenti s' appressano, abbandonano il servizio, e gli stati si trovano in balìa dei nemici interni ed esterni. Ecco qual fu la milizia civica creata da Leopoldo in luogo della stanziale: ludibrio della soldatesca. E non solamente Firenze e Pisa ne furono schernite, ma pur le città d' Arezzo, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Grosseto e sua provincia, Pontremoli e tutta la Lunigiana ebbero a soffrirne l' onta. Scherno ed onta è sempre quell' atto che invece di rimediare agli antichi guai, manifestamente ne induce dei nuovi più mostruosi e gravi di quelli (7). Il Machiavelli così ragiona

(7) La formazione delle compagnie civiche provinciali fu determinata con una folla di editti che portano tutti la data del dì 12 settembre 1781.

dei doveri dei principi rapporto agli ordini militari: « Debbe adunque un principe non aver altro oggetto, « nè altro pensiero, nè prendere cosa alcuna per « sua arte, fuori della guerra, ed ordini e disci- « plina di essa; perchè quella è sola arte che si « spetta a chi comanda; ed è di tanta virtù, che « non solamente mantiene quelli che sono nati prin- « cipi, ma molte volte fa gli uomini di privata for- « tuna salire a quel grado. E per contrario si vede, « che quando i principi hanno pensato più alle deli- « catezze che alle armi, hanno perso lo stato loro. « E la prima ragione che ti fa perder quello, è il « disprezzare quest'arte; e la cagione che te lo fa « acquistare, è l'esser professo di questa arte (8). » Quindi il Granduca commesse sbaglio gravissimo sopprimendo i presidj della Toscana, ad eccezione di Livorno e Portoferraio, in guisa che rese estremamente debole il governo, inerme la nazione, e quel che fu peggio, viepiù l'alienò dai militari esercizi, che è quanto dire la ridusse più molle e snervata. Lo appartenere alla famiglia Austriaca gli fece senza dubbio confidare nell'appoggio di truppe straniere, qualora ne sopravvenisse il bisogno. Ma le armi straniere, scrive il *Segretario Fiorentino*, *possono essere utili e buone per loro medesime, ma sono per chi le chiama sempre dannose.* E con esso concluderemo: *che senza aver armi proprie nessun principato è sicuro, anzi è tutto obbligato alla fortuna, non avendo virtù che nelle avversità lo difenda.*

(8) Vedi il cap. XIV del *Principe*.

E fu sempre opinione e sentenza degli uomini savi, che niente sia così infermo ed instabile, come è la fama della potenza non fondata nelle forze proprie.

§. 3.

Trapasso di Maria Teresa.

Arrivata al settantaquattresimo anno d'età, e quarantunesimo di dominazione, l'imperatrice-regina Maria Teresa fece il gran trapasso da questa vita. Infermatasi il giorno 18 novembre, spirò l'anima il dì 29 del mese medesimo, dando sublime prova di quell'altezza d'animo che sempre addimostrò nella varia fortuna del burrascoso suo regnare. Travagliata da acerbi ed incessanti dolori, prodotti dal complesso dei mali che la condussero all'estremo fato, nulladimeno si sforzò mantenersi imperturbata e serena la mente per attendere agli ultimi doveri di sovrana, di madre affettuosa, di donna cristiana. Appellato a se il figlio primogenito Giuseppe, già correggente dei materni regni, ed alla Cesarea dignità assunto sin dalla morte del padre, nel suo petto depose i più intimi segreti del gabinetto, e le tradizioni secolari della dinastia d'Habsburg che in lei ebbe fine. Con sensi di profonda tenerezza parlò ad esso ed agli altri figli presenti, e benedizioni ed augurj propizi porse pei lontani, implorando loro dal cielo quella saggezza che il cielo solo può dare. I conforti della religione ricevè colla massima compunzione, e fino all'ultimo istante diede prove di soda carità cristiana. Non per-

tanto intendiamo dire che fosse senza difetti; « Anzi « dissimular non si debbe, scrive il Coxe, che Maria « Teresa diede anch' essa a divedere con alcune de- « bolezze, d' appartenere all' umana natura; che pre- « stava orecchie facilmente alle spie e ai delatori, e « godeva di penetrare i segreti delle famiglie. La « grande sua pietà faceva sì ch' ella troppo badasse « alle minuzie nell' esercizio delle pratiche religiose, « ed il suo zelo ebbe a spingerla ad alcuni atti d' in- « tolleranza, che spargono qualche ombra sulla me- « moria di lei (9). » I due difetti si ravvisano pure nel figlio suo prediletto Leopoldo; essendochè, in quanto al primo già ne dicemmo abbastanza; mentre qui noteremo, che rispetto alle pratiche di culto esterno esigè talvolta osservanze degeneranti in sterili ostentazioni.

Tra lei e Giuseppe II esisteva diversità di vedute politiche, e sovente insorsero divergenze di non lieve momento; le quali però mediante l' accorgimento e destrezza del principe di Kaunitz primo ministro, erano sopite o tenute nascose, essendo egli nella confidenza della madre e del figlio. Il Granduca Leopoldo ebbe in ciò buona parte: quindi le frequenti gite di questo a Vienna, e gli spessi viaggi di Giuseppe in varie parti d' Europa ne furono le conseguenze. I due fratelli erano perfettamente d' accordo, massime nella condotta colla Corte di Roma, e per un tempo anche Maria Teresa stette assai sul sostenuto. Emanò leggi pel ducato di Milano, e per altre parti degli Stati Austriaci conformi a quelle promul-

(9) *Storia della Casa d' Austria.* Milano, Vol. VI., cap. CXXIII.

gate in Toscana, e da noi già descritte, in quanto alle *manimorte* ed alla dovuta sottomissione dei cherici alla regia potestà. Moderò gli abusi dell' Inquisizione, ed attese a rintuzzare ogni trasmodata esorbitanza di vantate prerogative clericali. Non tanto però quanto Giuseppe e Leopoldo avrebbero ambito; i quali, defunta la genitrice, presero carriera forse troppo scoperta ed accelerata. La pietà della materna vecchiaia volle contenerli in modo da eccitarne viemaggiormente gli appetiti; laonde al momento che si trovarono sciolti, operarono con qualche intemperanza. L' annunzio della di lei morte arrivato per espresso corriere a Firenze immerse la Corte nel cordoglio, e pur fra i popoli risuonò con dispiacenza, poichè le strepitose avventure di guerre e di paci l' avevano fatta salire ovunque in fama di alti spiriti, e di donna dotata di singolar virtù (10). Fu preso il consueto corruccio qual si doveva a principessa madre e vedova di sovrani toscani, ed a cura del figlio le vennero celebrati solenni funerali. Le Lettere italiane persero in essa munifica protettrice; avvegnachè gli uomini di più chiaro nome fossero da lei efficacemente favoriti. Basti per tutti rammentare Apostolo Zeno e Pietro Metastasio luminari della letteratura nostra nel secolo XVIII. Quest' ultimo specialmente con i suoi drammi per Musica trovò il modo di far gustare in corte imperiale eccellenti sentenze di fi-

(10) Il dì 14 luglio di questo medesimo anno era passato di vita il principe Carlo di Lorena e di Bar zio paterno del Granduca, che ne portava ancora il bruno quando gli pervenne la luttuosa notizia della madre.

losofia, di politica, di giustizia e d'umanità, che altrimenti non sarebbero state ascoltate, nè apprezzate. Molte sono le verità che gli uomini dispregiano, perchè non insinuate loro per la via dei sensi più adattata di quella della mente a farle discendere nel cuore. L'amore di Maria Teresa per le Lettere italiane non ebbe gran fatto imitazione nei figli, i quali ritrassero più dal padre portato agli studi delle scienze naturali. Ugualmente i nipoti; forse non curanti di quella splendida aureola che i principi acquistano proteggendo Lettere e letterati, al cui ministero è pur d'uopo che prima o poi vadano soggetti.

§. 4.

Calamità, e lusso del vestiario.

Fecondo d'avvenimenti fu il nuovo anno per la Toscana. Incominceremo dai calamitosi: quasi tutto il Granducato andò soggetto a replicati tremori di terra, e parve che la natura si risvegliasse per commovere e contristare gli uomini che se ne vivevano tranquilli e pacifici. La parte del territorio granducale che più sofferse i disastrosi effetti del fenomeno, fu quella che giace al di là degli Appennini fra Settentrione e Levante, detta anche *Romagna Trabaria* (11).

(11) La *Massa Trabaria* ha dato sovente il nome a quella porzione di territorio appartenente al Granducato che giace sulla sinistra degli Appennini, territorio che per la sua vicinanza alla Romagna pontificia e per il comune dialetto che vi si parla, prende la denominazione di *Romagna toscana*.

Sul cadere del mese di maggio ed il principiare del giugno accaddero questi tremori, che funestarono sommamente la Marca e l'Umbria provincie papali. Le terre toscane ivi prossime del Borgo S. Sepolcro, Sestino, Terra del Sole, Rocca S. Casciano, Marradi, Tredozio, Portico, Premilcuore, Sorbano, la Badia Tedalda e Modigliana furono quelle che maggiormente risentirono i danni cagionati da simili perturbamenti nelle interne viscere del globo, che sopra a diversi punti di tanto in tanto si rendono sensibili e fatali. Spaventi, rovine, ferite ed alcune morti avvennero in quella remota contrada, che fu obbligata rivolgere le braccia alla provvidenza del Principe per implorarne soccorsi. Ed egli l'esaudiva esonerando le Comunità danneggiate dal pagamento delle tasse di *redenzione* e del *macinato* per un anno, e sulla faccia dei luoghi spediva Carlo Setticelli per dispensare pecuniari sovvenimenti alle persone più povere o più battute dall'infortunio. Quando le scosse furono affatto cessate risolse di recarsi porsonalmente a visitare i traspenninici distretti, ove potè osservare coi propri occhi l'estensione dei guasti apportati alle fabbriche dei privati, ed a quelle di pubblica spettanza, in parte ridotte macerie. E non fu questo il solo oggetto che attirò l'attenzione del Granduca; essendochè il pessimo stato in cui trovavansi le chiese parrocchiali per mancanza di rendite sufficienti alla sussistenza dei parrochi, per difetto di sacri arredi, e per scomoda repartizione, lo penetrarono al vivo. Osservò inoltre estese possessioni usufruite da monaci, frati e benefiziati semplici. Trovò le scuole comunali

in pessima condizione, ed alcune grosse castella e borgate esserne totalmente mancanti.

Commosso il Granduca dal cumulo dei mali che gli si paravano davanti, non pretermesse tempo veruno ad ordinare i rimedi che le circostanze consigliavano. Obbligò i monaci a provveder meglio i parrochi, ed a risarcire le chiese di loro patronato. Invitò i patroni laici a fare altrettanto; diversamente renunziassero. Coi fondi del patrimonio ex-gesuitico risarcì e dotò quelle di regia nomina. Soppresse diversi conventi di frati, ed assegnò i beni alle Comunità, acciocchè riedificar potessero i conquassati edifizi, e le pubbliche scuole ristorassero. Avevano in realtà prodotti i terremoti danneggiamenti considerabili alla predetta contrada; ma Leopoldo nel riparare a questi, attese ancora alla riparazione d'altri sconcerti e bisogni da lunga età reclamati ed insoddisfatti. Quindi ella incominciò a sollevarsi e ad assumere più lieto aspetto. Sin d'allora fu concepito il piano d'istallare un Vescovado a Modigliana sottraendo alla giurisdizione dei vescovi pontificj le parrocchie toscane loro subordinate nello spirituale. Avanzatane la proposta al Pontefice non trovò accoglienza; e sebbene le rimostranze e l'esibizioni allora e dappoi siano state molte e generose per parte della Toscana, il pio voto non è ancora recato ad effetto (12). Già era stata soppressa la *Diocesi nullius* di Sestino,

(12) Il *Monitore Toscano*, giornale officiale, annunziò nel 1849, che finalmente il regnante Pontefice aveva aderito all'istituzione della progettata Diocesi di Modigliana, la quale per adesso non abbiamo veduto realizzarsi.

ed i Monaci Camaldolensi avevano dovuto recedere dalla giurisdizione che esercitavano sulla terra di Bagno, siti riuniti al Vescovado del Borgo S. Sepolcro (13). Nullameno rimase lo intralcio della giurisdizione dei vescovi esteri, cosa fastidiosissima per gli abitanti e per il Governo.

Oltre i terremoti concorsero varie calamità a preoccupare ed angustiare lo spirito pubblico eccitato in segreto dai furbi al malcontento, insinuando che le novità introdotte nella disciplina ecclesiastica offendevano i cieli pertanto sdegnati con gli uomini. Dense e prolungate nebbie, folte caligini, scarse raccolte, malattie epidemiche qua e là serpeggianti, avevano ingenerato mesti umori, specialmente nelle classi volgari della società. Aggiunte le astuzie di costoro, si rendeva possibile che la gente idiota trascendesse ad insultare la nobiltà segnalata per lo sfarzo del vestire, e per altri lussi che offendevano la moderazione, distintivo di moralità. Il Granduca bramava raffrenare il fasto, ed egli stesso, non meno che la Granduchessa, davano esempi di semplicità nei costumi e di parsimonia in tutto. Richiesto il parere del *Fiscale* Brichieri-Colombi propose rinnovare la legge suntuaria Cosimiana del 1546 proibente d' usare ornamenti d' oro e d' argento, le perle ed altre gioie, le pelli, i velluti, i broccati e le piume nel vestiario. La qual cosa però non gli parve nè sensata, nè eseguibile; avvegnachè tali pramma-

(13) La *bolla* relativa a Sestino troviamo citato esser data li 16 aprile 1779, ed in questi tempi anco i Camaldolensi cessarono dalla loro superiorità sopra il distretto di Bagno.

tiche abbiano sempre fomentato il lusso e la morale corruzione, anzi che giovato all' oggetto preso di mira. La vanità si studia d' eluderle coi più sottili ed industriosi artifizi, fomentata ancora dalla proibizione, che per se stessa è capace d' incitare alla trasgressione di ordini offendenti l' amor proprio, da cui il lusso emana. Considerato inoltre, che le arti e le industrie manifatturiera e commerciale sarebbero restate pregiudicate, e quanta parte di ricchezza pubblica andava a paralizzarsi colla diminuzione del lavoro, rigettò simile idea fomentatrice di ozio e miseria fra i manifattori. Diede invece ascolto ai suggerimenti del Gianni, che consigliava esortare la nobiltà ad esser più morigerata e dimessa negli abiti, giacchè l' esempio del ceto più elevato ed osservato, avrebbe influito a far generalmente scemare il lusso in tutte le classi.

Con simil concetto fu indirizzata sugosa *circolare ai casini dei nobili* del Granducato, la quale costituisce splendidissimo monumento di civile sapienza, poichè la politica, l' economia e la morale vi figurano luminosamente in bell' accordo. Infatti, i legislatori sagaci che amano con veracità i popoli, guardano sopra ad ogni altro rispetto tener loro lontano qualsiasi motivo di vessazione, e procurano che l' economia dei privati collimi al grande oggetto della pubblica felicità; nel qual caso l' ordine morale della società si rende più solido e consistente. I richiami dell' autorità e della forza son sempre meno efficaci e durevoli degli effetti che produce la persuasione e l' esempio, attesochè i richiami inaspriscono, e la persuasione opera sulla volontà. Accolto e letto con

avidità quell'esortamento, fu da ognuno altamente lodato; e più che lodato fu posto in osservanza da molti, onde i pochi ai quali spiaceva indurre moderazione al lusso, dovettero accomodarvisi per non esser mostrati a dito. Le ragioni militanti pel desiato raffrenamento sono abbastanza spiegate in detta *circolare*, che siffattamente finisce: « Hanno i nostri sovrani troppo buon senso per non valutare la nobiltà dal più ricco vestito, ma sivvero dai sentimenti onorati, dalla buona condotta, dal buon uso delle sostanze, e dalla generosità utilmente diretta. All'incontro nel formarsi il carattere di ogni individuo, il Granduca valuterà la moderazione, e l'eccesso del vestiario, tanto degli uomini di ogni ceto, che delle loro mogli e figlie, come una presunzione la più forte della loro buona o cattiva condotta, e della loro saviezza o debolezza di pensare (14). » I resultati prodotti dal savio temperamento espresso con sì gravi parole furono nella generalità immediati e soddisfacenti; se non che le *spose-monache* crederono non dovervisi uniformare. La qual cosa provocò loro serio monito: « È veramente stravagante, fece scrivere il Granduca, che queste ragazze nel tempo stesso che sono pronte renunziare alle pompe del secolo, debbano farne alcuni mesi abuso maggiore delle altre, arrecando così un dispendio inutile alle loro famiglie (15). »

(14) Circolare firmata dal primo ministro conte Vincenzo Alberti in data del 10 agosto 1781.

(15) Vedasi la *circolare* scritta dalla *Deputazione sopra a' Monasteri* il dì 25 del suddetto mese ed anno.

Alla fina penetrazione del senator Gianni devesi adunque la proposta dell' eccellente partito abbracciato dal Principe, profittando della pubblica mestizia onde farlo appressare ed eseguire con i soli argomenti di ragione, mentre il concorso dell' autorità e della forza avrebbe aguzzati al solito gl' ingegni per eludere la legge, ed il lusso sarebbe aumentato. La persuasione adoprata a tempo opportuno conduce gli uomini senza straordinari sforzi ad ottimi fini; e la costrizione il più delle volte agisce in senso contrario, e forma dei riottosi, degl' indocili, e dei contrari sistematici.

§. 5.

Casa di Correzione.

Ad un passo importantissimo si decise il Granduca in questi tempi tendente a correggere nei giovanetti d' ambo i sessi le prave inclinazioni, prima che dallo esempio de' guasti e corrotti costumi della gente adulta fossero incitati a divenire delinquenti di gravi colpe e reati. Per conseguire il plausibile intento d' arrestare i traviamenti dello spirito, e d' indirizzarli all' ordine, alla moderazione ed all' onesta operosità, risolse adunque di fondare una *Casa* che appunto fu detta di *Correzione*, in quel medesimo castello di S. Gio. Battista che aveva lungamente servito di caserma alla guarnigione da esso congedata. Considerato che il carcere sin allora usato per punire i piccoli trascorsi dei giovani indocili all'autorità dei genitori, o per indole voltati a fallire, non produ-

ceva buon frutto, perchè l'ozio della prigione anzi che migliorarne la morale condizione ne inaspriva gli animi, e gli spingeva talvolta a maggiori traviamenti, accolse l'idea di tener altra strada. Questa idea risale al governo del padre suo, siccome ne fa fede l'insigne Pompeo Neri (16). L'atto sovrano che provvisoriamente la recò ad effetto, merita di esser riguardato come uno dei più sapienti ordini emanati dal Granduca Leopoldo I (17); tanto più che a quell'epoca, se vi erano stati scrittori filosofi dedicati a rischiarare le materie criminali, quasi nessun governo aveva applicato a riformare la penalità, e certamente veruno s'era occupato della maniera di prevenire i delitti. I *discoli*, gli *oziosi*, i *pericolanti* maschi e femmine non minori di anni 14, di qualunque condizione sociale si fossero, dovevano essere in detta *Casa* rinchiusi per lo spazio non maggiore di 3 anni, dietro istanza dei parenti o della polizia, sempre che v'intervenisse decreto dell'autorità giudiciaria, la quale doveva constatare gli addebiti ad essi imputati. Il trattamento a cui andavano sotto-

(16) Che il bisogno ed il pensiero d'istituire una *Casa di Correzione* pei discoli e traviati giovani esistessero da molto tempo in Toscana, ne somministra prova il Neri da quanto scrive nelle *note* agli art. 9, 10, 11 e 12 del progetto per bonificare la Maremma, che abbiamo riportato fra i documenti dell'*Appendice* al tomo presente, N.° III. Convien rammentarsi che quel progetto fu formato nel 1763.

(17) Il motuproprio relativo alla fondazione di detta *Casa* è del dì 4 ottobre 1781; ma poichè ciò fu ordinato in linea d'esperimento, non venne pubblicato, e può vedersi nella Segreteria di Stato al protocollo 56 dell'anno 1784.

messi i reclusi era veramente correzionale, e non penale; avvegnachè erano tenuti soltanto a modico lavoro secondo la capacità e le forze individuali, e a degli esercizi morali e religiosi diretti a raddrizzarne le torte e fallaci tendenze. Sacerdoti pii ed illuminati attendevano a questo capitale argomento; e vari maestri e maestre accudivano in locali diversi ad istruire i reclusi nelle arti e mestieri che potevano in appresso dar loro la sussistenza (18).

Il concetto di regnare sui popoli più colla forza della ragione che colle armi materiali, è in realtà filosofico e degno di risedere nel cuore di ogni buon principe; ma Leopoldo I peraltro errò quando prese a distruggere le milizie stanziali prima di aver sanata la corruzione morale dominante nella società. Nè vale il dire, che coi risparmi ottenuti dal licenziamento delle soldatesche, intese a meglio educare e civilizzare le masse popolari; essendochè i resultamenti dell'educazione sorgono con lentezza, e lo sbandamento della milizia fu istantaneo, mentre doveva esser proporzionale agli effetti morali prodotti sulla generalità dall'adottato compenso. E l'errore è ancor più grave, riflettendo che le milizie stanziali non hanno la sola mira di contenere le interne perturbazioni, ma di far fronte inoltre all'esterne contingenze, che non infrequentemente assalgono anco gli stati pacifici. Ed infatti, allorquando l'Italia tutta

(18) I metodi osservati nella *Casa di Correzione* possono investigarsi nelle carte del *protocollo* citato nella *nota* antecedente; come lo scopo della medesima è espresso nella *notificazione* del dì 4 agosto 1782.

fu scossa e sollevata dai rivoluzionari di Francia, la Toscana provò convulsioni e disastri che almeno in parte poteva schivare, se avesse avute genti in armi correspettive a sua possa. Voltatasi allora nuovamente alla formazione delle milizie, proscrisse la *Casa di Correzione;* lo che fu un altro solenne sproposito, avendo richiamato sopra di se l'oste nemica senza poterle resistere, ed essendosi privata così di un'istituzione per se stessa capace coll'andare degli anni di produrre immensi benefizi, come già ne aveva dati plausibili saggi. La morale religiosa, la civile onestà, il progresso del lavoro e dell'industria manifatturiera riceverono per lei notabilissimi incrementi, e molti più ne avrebbero ricevuti, se il furore reazionario, e l'insensata rabbia di distruggere le più belle opere Leopoldine non avessero concorso ad atterrarla.

I regolamenti disciplinari sanzionati dal Principe per il governo dei reclusi, miravano perfettamente all'idea di prevenire i delitti correggendo di buon'ora le triste inclinazioni; ed in realtà operarono prodigj. Nessuna infamia o disdoro ad essi arrecava la reclusione rientrando nel seno delle proprie famiglie e del consorzio sociale, se vi apparivano corretti; la qual cosa all'opposto serviva loro di mallevadoria ad una buona condotta in futuro; giacchè le subite mortificazioni per lievi falli giovanili dava loro la presunzione, che si sarebbero astenuti da più gravi delitti per timore di pene maggiori. Il ricavato dal lavoro ed una tenue corresponsione mensile erano le risorse dell'istituto correzionale; che peraltro costò

all' Erario pubblico rilevante somma per la prima montatura, e non lievi sussidj annuali (19). Ma dall'altra parte le spese che il pubblico sopporta per migliorare la moralità dei cittadini, e per ritrarne una parte dal sentiero che mena alla perdizione, sono le più giustificate che mai possan fare i governi. Il debito nostro pertanto c'impone di spargere lode su Leopoldo I a questo titolo; mentre però non possiamo che confermare quanto sopra dicemmo rapporto al grandissimo sbaglio di aver disciolte prematuramente le milizie stanziali, e di aver in tal forma finito d'infiacchire ed alienare gli animi dei Toscani dalla nobilissima professione delle armi.

§. 6.

Delle Finanze, e di Angelo Tavanti.

Sciolto l'appalto delle *gabelle e regalìe*, che depauperava l'Erario, che disastrava i contribuenti, che insteriliva l'industria, che s'opponeva a tutte le riforme amministrative, ed affidata la direzione delle Finanze ad Angelo Tavanti giurisperito ed economista espertissimo (20), non tardarono esse a cam-

(19) Dal *Rendiconto* apparisce che le spese di montatura della *Casa correzionale* salirono a lire 142,758. Le previste all'annuo mantenimento furono 24,000, ma nel 1789 ammontavano a 33,816. 16. 6. In ordine alla *circolare* del dì 8 marzo 1783 la *retta* mensile di lire 15 veniva corrisposta dalle famiglie dei reclusi, se avevano mezzi; diversamente sopperivano il *Fisco* o le Comunità.

(20) Le scienze politiche ed economiche erano coltivate da pochissimi in Italia nella gioventù del Tavanti, il quale nondimeno

biare totalmente d'aspetto. In quali deplorevoli condizioni si trovassero all'estinzione dei Medici, già lo esponemmo, condizioni che l'angustiarono fino al 1768, epoca in cui furono emancipate e redente dalle unghie degli appaltatori. Il Granduca ed il Ministro poterono allora imprendere a riformarle con quell'amorevole impegno che è connaturale ai buoni padri di famiglia, i quali antepongono la felicità dei figli all'utile ed al comodo proprio. Solenne e forse primo esempio offersero al mondo, che i principi non debbono reputarsi come assoluti usufruttuari delle rendite pubbliche, nè i ministri dover loro servire ai soli effetti d'esserne inesorabili esattori, e passivi spenditori del denaro pubblico. Leopoldo diede invece a divedere colla pratica, che nella frugalità e parsimonia del sovrano, e nell'agiatezza dei sudditi, sta la vera grandezza ed il più brillante splendore del principato; ed il Tavanti additò esser abili finanzieri quelli soltanto che amministrano gl'interessi dello Stato a tenore dei precetti della scienza economica metodicamente applicata alle spese ed alle risorse erariali. A ciò concorsero pure il Neri ed il Gianni tutte volte che si trattò di mutare le basi ed i principj cardinali dell'edificio economico-politico, vale a dire, quando furono gettate le fondamenta della libertà commerciale, industriale e municipale, che fecero crollare il vecchio ed irrazionale sistema finan-

vi si dedicò indefessamente. Egli prese a studiarle negli autori francesi ed inglesi, e sin dal 1751 collaborò alla traduzione nella favella italiana dell'opera « *Sulla moneta e gl' interessi del danaro* » di Giovanni Loke.

ziario. Ma a Leopoldo ed al Tavanti peraltro s' appartiene esclusivamente il merito di aver riordinati tutti i rami amministrativi dipendenti dal Ministero delle Finanze.

La libertà conceduta all'importazione ed esportazione dei generi frumentari, e l' abolizione dei vincoli che inceppavano le industrie agraria e manifatturiera, capovolsero l'antico sistema daziario in guisa da rovesciarlo totalmente. La riforma municipale tolse di mezzo molte imposte dirette prediali e personali; essendochè quelle cui ferivano i beni stabili venissero ridotte all' unica tassa di *redenzione*, ed i moltiplici balzelli e gravezze che colpivano o individui o famiglie, convertite fossero in quella sola appellata dei *lavoratori e testanti*. In conseguenza dei proclamati principj di libertà commerciale ed industriale, andò a cessare quella farragine di *privative*, che avevano il duplice scopo d' aumentare le rendite erariali, e di proteggere le manifatture; mentre però avevano accresciuti i carichi e le vessazioni ai popoli senza ristorare le casse, e viemaggiormente oppressa l'industria manifatturiera (21). I quali controsensi e disordini a meraviglia compresi dal Tavanti fu sollecito a fargli disparire. Il troppo elevato prezzo del sale che angariava la povera gente, e che fomentava il contrab-

(21) La soppressione delle *privative* ebbe principio nel 1772 e fu condotta a termine nel 1789, cioè 8 anni dopo la morte del Tavanti. Omettesi la citazione degli editti che vi si riferiscono per amore di brevità, ed unicamente ci piace avvertire, non essere state abolite ad un sol tratto per due ragioni: prima, di non dare indennità ai concessionari; seconda, perchè l' esperienza meglio delle leggi a poco a poco ne dimostrasse l' errore ed il danno.

bando del genere, coll' abbassamento del prezzo accrebbe tanto lo spaccio da aumentare il provento della *regía*, e da annichilare il detto contrabbando. Fu allora abrogata l' ingiustissima legge delle *levate forzate* vegliante in varie comunità e provincie del Granducato. Essa poneva in arbitrio di certi deputati comunali d'obbligare le famiglie a comprare una quantità di sale superiore alla propria consumazione; il che era il ritrovato più squisito della tirannia fiscale di Cosimo I. Leopoldo e Tavanti ravvisatane l' indiscrezione e l' odiosità la proscrissero, e l' umanità ne serba loro buon grado (22). La tassa detta del *sigillo delle carni*, quella del *macinato* o delle *bocche*, la carta bollata, le carte da giuoco, ed altri titoli di *regalìa*, subirono notabili alleviamenti, e per renderle sensibili il meno possibile furono corretti i metodi d' esazione (23). Se non che i redditi del tesoro andarono pertanto a scemare. Dall' altra parte considerabili spese occorrevano nell'effettuazione delle volute riforme, ed ingenti capitali s' erogavano nei lavori d' utilità, di comodo e d'ornato pubblico, che senza risparmio s' eseguivano. Nondimeno le Finanze

(22) Vedasi la notificazione del dì 3 gennaio 1773. — Intorno a questi tempi furono restaurate ed ampliate le *Saline* di Portoferraio, all' oggetto di poter facilitare il prezzo del *sale marino* adoprato per il condimento delle *acciughe* e del *tonno*, e per diversi usi sanitarj, industriali ed agricoli. Coll' editto del dì 3 marzo 1788 fu fatto sparire ogni varietà di specie salina per gli usi umani, ed abolita la differenza del prezzo e del peso che costumavasi a seconda dei luoghi.

(23) Gli editti pubblicati per moderare questa imposta sono tali e tanti, che si renderebbe troppo noioso se noi volessimo tutti additarli, però non ne citiamo veruno.

comparivano gaie, attesa la saggia economia e la regolarità introdotta dal Ministro nelle subalterne aziende.

La selva degli antichi magistrati peraltro era scomparsa; infiniti abusi cessati, e molte malversazioni scoperte e raffrenate; gl'impieghi soverchi soppressi. Ma i titolari rimanevano senza occupazione, ed una parte sarebber restati senza sussistenza, se fosse loro mancato il soldo mensile. Ove Leopoldo regnava, ov'era il Tavanti alla testa dell'amministrazione finanziaria, si compiangevano è vero i passati errori governativi della moliplicazione degli impiegati che divoravano le risorse erariali, ma non veniva trasgredito al precetto di quella carità che impone assistere i fratelli tapini a costo di qualunque sacrifizio. Ed il sacrifizio fu fatto; dimodochè, anco gl'impiegati più inetti ebbero col congedo pensione che gli salvò dall'indigenza. Premeva però di metter riparo a tanto male derivato dalla debolezza dei passati sovrani, e più ancora dal favor cieco, e talora interessato, di ministri influenti o corrotti. Imperciocchè, fissati i ruoli normali per ogni dicastero in proporzione dei bisogni del servizio, ebbero divieto i capi d'ufficio d'alterargli minimamente. Ristretto così il numero dei funzionari, potè esser loro accresciuto lo stipendio, per cui vennero aboliti emolumenti e propine da essi in addietro lucrate a carico di coloro che avevano da fare coi respettivi dipartimenti. La qual cosa era in sostanza un'impropria e vessatoria imposizione pei popoli, agli occhi dei quali comparivano i funzionari con gli odiosi

colori della durezza e della venalità. Chi serve al comodo ed al lustro pubblico, dee dal pubblico ricevere adequata ricompensa, ma la legge sola deve determinarla, e l'erario soddisfarla; altrimenti gli addetti al governo scendono a livello dei rivenduglioli a minuto, degradano gli uffici, e screditano l'autorità governativa, che la moltitudine fa compartecipe dei torti attribuiti ai subalterni. Il Granduca amava troppo la propria dignità, ed il decoro dello Stato per non lasciar sussistere questo guaio; ed il Tavanti che aveva approfondite le cause dei disordini morali ed amministrativi dominanti nel paese, ve lo confortò, e felicemente ne assunse la cura.

Ad altre importanti riforme attese il Tavanti con intelligenza, assiduità e zelo degno del più grand'uomo di stato. Novereremo le principali: il *Catasto* o sia misura e stima dei fondi rustici ed urbani: la riduzione degli svariati *pesi e misure* ad un campione unico e legale nel Granducato: la nuova *tariffa pei dazi doganali.* Due capitali oggetti ebbe in mira l'operazione catastale: primo, di stabilire l'*estimo* su basi uguali, acciocchè la tassa prediale fosse proporzionata alla rendita netta di ciaschedun fondo: secondo, di ricercare che nessun fondo appartenente a *manomorta* o altro possessore in addietro privilegiato, non andasse esente dalle generali imposte in contravvenzione alle leggi. Incominciata l'operazione dalla Val-di-Nievole, dalla montagna di Pistoia, e da alcune Comunità del Senese, era già in certi siti compiuta, allorquando mancato di vita il Tavanti, potentissime gelosie e

contrarietà s'elevarono a frastornarla sino al punto d'esser affatto abbandonata (24). Toccò miglior sorte all'antico progetto di ridurre i *pesi e le misure* dei solidi e dei liquidi ad uniforme sistema, quantunque il Tavanti premorisse alla sua sanzione (25); la qual cosa apportò non lievi vantaggi alle contrattazioni rispetto al comodo ed alla buonafede, sebbene riuscita imperfetta. La imperfezione consiste nell'aver dichiarati legali i pesi e le misure di Firenze troppo scordanti dal sistema decimale che potevasi facilmente introdurre in quella circostanza (26). Innanzi di scender nel sepolcro peraltro ebbe tempo a promulgare la *tariffa doganale*, che pose termine ad infiniti inconvenienti da lunga stagione invano deplorati (27). Superflue dogane di frontiera e nell'interno esiste-

(24) Delle ragioni addotte pro e contro il *Catasto*, e delle mene che ebbero luogo per farlo abortire ai tempi Leopoldiani, ne terremo proposito allorquando dovremo intrattenersi sopra alla congenere operazione recentemente eseguita.

(25) Il matematico Perelli s'occupó della riduzione dei pesi e misure toscane a sistema uniforme e decimale per commissione della Reggenza, il che non ebbe effetto. Coll'editto del dì 11 luglio 1782 s'ottenne l'uniformità legale soltanto; e per servire al comodo dell'universale furono pubblicate le — *Tavole di ragguaglio per la riduzione dei pesi e misure nel Granducato* — pei tipi del Cambiagi nell'anno suddetto.

(26) Coll'editto del dì 13 marzo 1781 era stato vietato l'uso del *braccio* detto a *terra*, minore di una diciottesima parte di quello a *panno* dichiarato braccio comune e legale. Fu in pari tempo vietato agli agrimensori d'usare lo *stioro* antico dei Fiorentini per commensurare la superficie, e di sostituirvi il *quadrato* che tiene al decimale, e si compone di 10,000 braccia quadre.

(27) Editto del dì 30 agosto 1781. — Con altro editto del 12 giugno 1779 era stata posta in vigore nuova *tariffa* per la *bocca* del Porto di Livorno.

vano; dazi e gabelle svariate e sproporzionate; di diversi generi proibita assolutamente l'estrazione, e di certuni vietata l'introduzione. Siffatte mostruosità scomparvero mercè il senno del Tavanti, che propose inoltre al Granduca d'esimere i territori staccati della Lunigiana, Pietrasanta, Barga e Portoferraio dai dazi doganali, il che non incontrò la minima difficoltà, attese le particolari circostanze di quei distretti. E contemporaneamente rimase abolito il monopolio per la fabbricazione e vendita del ferro a conto della *Magona* (28); ondechè tale industria ebbe in poco d'ora sviluppo ed estensione al di là delle speranze e previsioni del sopraccitato Ministro. Era egli sempre in verde età allorquando fu da morte sopraggiunto (29): la Toscana perse in lui un dotto, attivo, probo, severo ma giusto curatore delle Finanze: il Granduca mancò di un consigliere fedele e filosofo, di un ministro che gli rappresentava tutta intera la verità ancor quando potevagli dispiacere.

L'eletta schiera degli uomini abili al governo dei pubblici affari trovata da Leopoldo I al suo arrivo in Toscana, erasi adesso quasi estinta. Rimaneva il senator Gianni, il solo che poteva meritamente rimpiazzare il trapassato; ma il suo arguto

(28) Vedi un secondo editto del dì 30 agosto del suddetto anno.

(29) Finì di vivere il Tavanti nell'ottobre del 1781 in età di anni 68, 35 dei quali aveva consacrati alle pubbliche cure. Nel venerando tempio di S. Croce, di fronte al monumento del Machiavelli, ed a spese de' suoi parenti, furono collocati marmi ed iscrizione che ne additano la tomba. Abbiamo di lui un bell'*Elogio Istorico* stampato nel 1782, e quantunque anonimo siamo certi esser parto del famigerato D. Lorenzo Pignotti.

spirito e pungente motteggiare, e la fama di capacità che godeva, gli avevano procurato nemici assai, fra i quali figuravano i consiglieri in carica. L'invidia tolse al Gianni il ministero delle Finanze, ed impedì al paese il compimento della sua rigenerazione politica ed amministrativa, che non gli poteva mancare con un personaggio di cotal fatta. Fu data la preferenza al conte Antonio Serristori, uno dei cessati appaltatori. In questa occasione venne separata la direzione economica delle Finanze, dalla contabilità dell'Erario, il quale conservò l'antico nome di *Depositeria* (30). Era comparso in questi tempi a Firenze un agente delle colonie inglesi d'America, chiamato Filippo Mazzei oriundo toscano, che coi discorsi e con gli scritti si sforzò rappresentare al Granduca i vantaggi che avrebbe provati il commercio di Livorno annodando relazioni con dette colonie, in specie colla *Virginia*. Ad ogni modo, faceva egli osservare, che o presto o tardi si sarebbero esse sottratte dalla dipendenza della Gran Brettagna. Ma tra perchè la politica di Casa d'Austria portava a riguardare quei coloni come ribelli, e tra la proclamata *costituzione sulla neutralità*, non fu prestata attenzione di sorte al Mazzei; dimodochè, le relazioni commerciali de-

(30) Giudiziosa fu la separazione dei due dicasteri effettuata colle *istruzioni* del 17 gennaio 1782, non tanto per la regolarità, quanto per le guarentigie necessarie esigersi da chi dispone e maneggia il danaro pubblico. Alla direzione del *tesoro* o *depositeria* fu nominato Luigi Dhitmar di Schimdveiller lorenese. In questa circostanza principiò il tirocinio dei pubblici impieghi il cav. Vittorio Fossombroni colla qualità di *Visitatore* dei Beni dell'Ordine di S. Stefano nella Val-di-Chiana.

gli americani popoli coll' Italia s' apersero a Genova con scapito di Livorno (31). Più accessibile Leopoldo agli avvisi di Domenico Sestini, che mal si trovava affidata la protezione dei Toscani in Levante agli agenti austriaci, risolse d' istituire un consolato nazionale al Cairo in Egitto, e d' inviarvi il cav. Agostini a disimpegnarne l' ingerenze (32). Sperimentatane l' utilità, altri uffici consolari sono stati stabiliti in Oriente a comodo dei commercianti toscani, conforme addurremo alloracbè cadrà in acconcio parlare della legazione modernamente fondata a Costantinopoli. Gravi argomenti economici e finanzieri ci resta ancora a toccare; ma per non precorrere i tempi ne tratteremo più avanti, come ci proponiamo di passargli tutti a rassegna quando prenderemo ad esaminare quel libro che il primo Leopoldo volle stampato per dar conto del suo operato a' coevi ed a' posteri.

(31) Per quanto afferma il Coxe nella *Storia della Casa d'Austria*, Maria Teresa e Giuseppe II rifiutarono di riconoscere l' indipendenza degli *Stati Uniti* d' America durante la guerra coll' Inghilterra, e neppur vollero riceverne gl' inviati. Laonde non deve far meraviglia se il Granduca Leopoldo non secondò le brame del Mazzei, siccome egli stesso ci narra nella sua — *Vita e peregrinazioni* — memorie stampate in due volumi a Lugano nel 1845.

(32) Dalle carte della Segreteria di Stato dell'anno 1781 costa dell' istituzione del consolato al Cairo; come dai fogli esistenti nella filza 1051 dell' Archivio della Reggenza apparisce, che Domenico Sestini fiorentino dimorando a Costantinopoli per dotti studi nel 1779, pregò il Granduca di voler raccomandar lui e tutti i Toscani ad un miglior protettore di quel che l' *Internunzio Austriaco* non fosse. Nel tempo medesimo forniva il Sestini pregevoli notizie scientifiche e commerciali sulla Turchia.

§. 7.

Notizie dell' Alamanni, Ippoliti e Ricci, dell' Incontri e Martini prelati.

Le due città di Pistoia e Prato un dì famose per fatti e vicende che non ingloriosamente risuonano nelle istorie, dopo lungo silenzio fornirono materia a far molto parlare per avvenimenti scandalosi offerti al mondo da chi doveva ben altrimenti edificarlo. Dette città formano due distinte diocesi governate da un solo pastore. Dal 1732 al 1776 ebbero a vescovo mons. Federigo Alamanni, prelato che intese a riformare gli studi ecclesiastici; il che produsse contro di lui un partito d' opposizione favoreggiato dal governator civile Okely (33). Negli ultimi anni del suo episcopato venne in cognizione, che nascose brutture si commettevano nei due conventi di S. Caterina e S. Lucia di Pistoia occupati da monache domenicane dirette da frati domenicani, di che parleremo in seguito. Morto l' Alamanni, gli fu dato a successore mons. Giuseppe Ippoliti traslato da Cortona, vecchio e cadente per infermità; di maniera tale che il governo delle diocesi ad esso confidate rimase all' arbitrio di quelli che l' attorniavano. Nessun fatto rimarchevole accadde durante il suo breve episcopato; avvegnachè la soppressione dei gesuiti

(33) Regnante Francesco II fu istituita a Pistoia la carica di governatore conferita ad un Okely benaffetto al sovrano, poscia soppressa da Leopoldo I.

avesse ridotte al silenzio, se non spente le cause delle precedenti scissure e disputazioni. Egli però nutriva larghi principj rispetto alle dottrine teologiche: dilettavasi particolarmente di leggere i trattati dei *portorealisti*, e le *Novelle Ecclesiastiche* di Parigi, libri che sin d'allora incominciarono ad esser gustati in dette città. La qual cosa per avventura è bastante a dare un'idea del carattere di questo Vescovo, amico del canonico Scipione Ricci, fattogli conoscere da mons. Mancini vescovo Fiesolano. Ed il Ricci divenne suo successore, poscia celebre per riforme ecclesiastiche, per controversie e per avversità di vario genere. Giova premetterne alcuni antecedenti.

Nato in Firenze il dì 7 gennaio del 1741 da nobilissimi genitori, sin dalla primiera gioventù si sentì chiamato allo stato ecclesiastico, che abbracciò con ardore. Abbondanti studi nelle lettere profane, e nelle scienze sacre ne adornarono lo spirito, temperato alle massime della più pura ortodossìa. Irriprensibile nel costume, aveva cuore acceso di carità e d'affetto sincero verso l'umanità, e professava illimitato culto alla giustizia, senza eccezione di persone. Fu impiegato nella Nunziatura Fiorentina insieme col canonico Martini (diverso dal Martini divenuto poi Arcivescovo) auditore della medesima, ecclesiastico dotto e portato assai alla riforma degli studi teologici, che incominciava a farsi sentire in Toscana. Ebbe frattanto il Ricci tutto l'agio di penetrare nei segreti della Corte di Roma, e di comprendere la soverchia autorità che s'arrogava a pregiudizio de' vescovi e de' principi. Da mons. Incontri

arcivescovo Fiorentino fu indi eletto suo vicario generale, ufficio che disimpegnò con piena soddisfazione. Nel 1780, il Granduca che lo amava, al vescovado di Pistoia e Prato il proponeva, e non senza qualche esitazione e repugnanza veniva dalla Corte romana accettato; il che vuolsi aver infusa una certa amarezza nel petto del Ricci. Fedele alle tradizioni dell' Alamanni e dell' Ippoliti, voltò subito il pensiero alla riforma dei molti abusi che da lunga mano s' erano introdotti nella dette diocesi, ed applicò seriamente a migliorare gli studi ecclesiastici, comecchè da ciò appunto derivassero i maggiori dei deplorati inconvenienti e disordini. Tal era Scipione Ricci che tanto rumore destò nell' ultime decadi del del passato secolo, che tanta bile fece sfogare ai curialisti romani, di che avremo frequenti occasioni di doverci occupare (34).

Appena provvista di pastore la sede pistoiese, vacò la fiorentina per morte dell' arcivescovo Incontri, avvenuta nel dì 26 marzo 1781. Con reputazione di pietà, di santi costumi e non comune dottrina egli resse l' arcidiocesi per lo spazio di 40 anni; e la sua perdita fu generalmente compianta come pubblica sventura. Alle di lui rare qualità clericali mancava però la pratica cognizione del mondo, che tanto vale a perfezionare gli uomini costituiti in alta dignità. Venerabile d' aspetto, umano e contegnoso di maniere, compassionevole ed elemosiniero per sentimento, era generalmente stimato sacerdote secondo

(34) Queste brevissime notizie di mons. Ricci le abbiamo desunte dalle carte della Segreteria di Stato dell' anno 1780.

la mente di Dio, e da esso mandato per esaltare la religione nella vasta arcidiocesi fiorentina (35). Se non che per la sua poca esperienza, subodorata dagli aderenti alla fazione romanista, tentarono sorprenderlo per eccitarlo a screditare il governo toscano. Dotto abbastanza per distinguere i limiti delle due potestà, e veracemente cristiano evangelico non ambiva il poter temporale; ma continuamente stimolato da Roma, martellato dagl' inquisitori, e conquiso da'cherici che l' accerchiavano, nel 1752 entrò in disputa colla Reggenza, e ne uscì poco decorosamente. Ciò quasi sempre accade agli uomini retti e leali sorpresi dall'ambizione o dal fanatismo altrui. Questa disputa chiaramente illustrata dai documenti inseriti nell'*appendice* (36), fu suscitata ad arte, acciocchè la Corte di Roma avesse appoggio ad un forte reclamo contro la Reggenza, onde far piegare l'imperator-granduca Francesco a revocare la legge sulle *manimorte,* e per

(35) Francesco Gaetano Incontri nacque da cospicua famiglia volterrana nel 1704. Ebbe a maestri in Pisa i famigerati Averani, Grandi, Tanucci, Migliorucci e Curini. Tratto da sua naturale vocazione s'appigliò allo stato clericale, e fece profondi studi teologici da per se stesso, specialmente sulle opere di S. Agostino e S. Tommaso. Fu canonico di Volterra e maestro di geometria e sacri canoni ai cherici della Cattedrale. Nel 1738 posto fra i candidati al vescovado di Pescia, da Clemente XII venne preferito a quel Piccolomini, che accettato poscia alla sede di Pienza seppe rendersi famoso per le pazzie e stravaganze già raccontate. Attesa la renunzia di mons. Martelli essendo vacata la Chiesa fiorentina nel 1741 vi fu trasferito l'Incontri.

(36) Vedi il dispaccio segnato di N.° XIX nell'*appendice*, ed il carteggio fra l'Arcivescovo, il Tornaquinci e Richecourt che ne forma il corredo.

ottenere il pieno ristabilimento del S. Officio. Cesare peraltro non si lasciò sorprendere (37); anzi acquistata certa cognizione della trama ordita per ingannarlo, più che mai tenne il fermo. Ondechè ebbe luogo il carteggio fra l'Arcivescovo e la Reggenza, che svela quali erano le tendenze del chiericato toscano a detta epoca. Esso non volle mai uscire dai limiti di un lamento generale, nonostante che questa lo provocasse a spiegarsi categoricamente per dare sfogo alle di lui querele. Frattanto il libertinaggio deplorato dal prelato divenne allora palese regnar forse più tra gli ecclesiastici che tra i secolari.

Datone avviso a mons. Incontri, accusò gli agenti del Governo di non tenerlo informato dei disordini esistenti su tal proposito, e di prender anzi *mance* per occultarli. Di ciò offeso il Mengozzi *capobirro* si portò addirittura dall'Arcivescovo, il quale prese a rammaricarsi che fossero stati arrestati de'preti e frati senza sua saputa. La qual cosa equivale ad una contradizione dell'accusa surriferita. Neppur gli arresti sussistevano; per cui la Reggenza credè esser di sua convenienza ritrarsi dall'impegno, e d'informarne opportunamente il sovrano: « È cosa troppo palese, « ella scriveva, che nello spirito dell'Arcivescovo pre- « domina l'inquieta animosità de' soggetti contrari al « Governo, i quali tentano ogni mezzo possibile per

(37) In data 27 dicembre 1751 l'Imperator-Granduca scrisse alla Reggenza rispetto alla rigorosa osservanza del culto divino, e dei buoni costumi. Le repliche dei reggenti in data 15 gennaio e 15 febbraio 1752 portarono a delle spiegazioni, che promossero il dispaccio ed il carteggio indicato nella precedente *nota*.

« renderci dispiacevoli alla Corte di Roma, declamando
« contro ogni specie d'abuso, e cercando ad ogni
« costo di nascondere le prove, tante e tante volte
« domandate, perchè non si scopra la calunnia, e
« non si esalti almeno la giusta e cristiana prontezza,
« colla quale si darebbe rimedio se ci fosse chiara-
« mente resa manifesta la verità. Troppo chiaro si
« conosce, che gli ecclesiastici sono gli autori delle
« supposte denunzie segrete motivate dall'Arcive-
« scovo, e che queste si fanno giuocare al solito
« avanti il Tribunale dell'Inquisizione, ove i preti e
« frati potendo portare qualunque accusa o denunzia
« col maggior segreto, ed ottenendo tutta la cre-
« denza ogni volta che sappiano mascherarsi di zelo
« religioso, ben vede V. M. I., che rimane in arbi-
« trio loro di calunniare chiunque li piace, senza
« difesa pei soggetti incolpati. E così sostituirebbero
« un'autorità dipendente solo da Roma capace di
« dar soggezione a tutti i migliori sudditi di V. M.,
« e di sturbare il Suo Imperiale servizio. Che l'Inqui-
« sizione e gli ecclesiastici siano contrari al Governo,
« si sovverrà V. M., che il Consiglio lo previde nel fare
« le proposizioni delle leggi pei funerali, fidecommissi
« ed ammortizzazione, colle quali per ragione di pub-
« blica utilità rimase offeso il loro particolare inte-
» resse, e non è facile che desistano dal fomentar
« discordie colla Toscana, perchè si lusingano di
« trarne profitto. Stima inutile il Consiglio di riten-
« tare l'Arcivescovo per avere le spiegazioni delle
« pretese denunzie, e non lo crede neppur decoroso
« dopo tante repulse; ma non pare doversene pren-

« dere gran pensiero, giacchè non volendo nomi-
« nare i denunziati, si rende manifesta la macchina-
« zione, e la totale insussistenza delle medesime (38). »

Dal silenzio in appresso dai reggenti osservato comprese l'Incontri che Cesare aveva approvato la loro condotta; e quindi s'avvide che il fanatismo altrui lo spingeva sopra un sentiero diverso da quello che debbono battere i veri pastori della Chiesa di Cristo, Chiesa tutta spirituale e divina, e per suo istituto aliena dalle brighe temporali. Egli pertanto ben si guardò pel tratto successivo d'immischiarsi in simili disputazioni, ed interamente si dedicò al miglior servizio di Dio attendendo al buon governo della diocesi, ed alle opere di pietà, nelle quali fu singolarmente esemplare. Ogni uomo illuminato e dabbene può rimaner preso ai lacci tesi da chi sa nascondere le insidie sotto il manto dello zelo religioso; ma l'Incontri che tale era in realtà, subito ne fu reso accorto, procurò non cadervi più mai. Laonde ci gode veramente l'animo di rendergli tributo di riverenza e d'ammirazione (39). Appena

(38) Questo squarcio è estratto dal dispaccio della stessa Reggenza al Sovrano in data 16 settembre 1752.

(39) Mons. Francesco Incontri è autore di varie operette di materia ecclesiastica; ma quella tenuta in maggior reputazione dai versati in Teologia è intitolata degli *Atti Umani*. I suoi biografi attestano non aver avuto alcuno a maestro in tale scienza; ondechè non dovrebbe far meraviglia, se di tanto in tanto compariscono uomini, che senza lungo tirocinio di studi fanno opere cui non riescono quella turba saccente di scioli, che privi di naturali talenti, null'altro appresero alle scuole se non aride regole e frasi vuote di senso.

mancato, rivolse il Granduca i suoi pensieri alla scelta di un successore idoneo a secondare le riforme disciplinari che aveva incominciate rispetto al chiericato. Parve troppo fresca la nomina di mons. Ricci alla sede pistoiese, onde potersi traslatare alla fiorentina. Bertolini ministro della Giurisdizione inclinava a favore di Antonio Baldovinetti preposto di Livorno, soggetto inclinato alle novità Leopoldine, ed esperto conoscitore dell'arcidiocesi, nella quale era stato vicario per l'Incontri. Pare però che al Principe non soddisfacesse pienamente; in modo tale che si trovava imbarazzato a fissar le idee sul soggetto preferibile, allorquando passò per Firenze l'abate Antonio Martini di Prato diretto da Torino a Roma per esservi consacrato vescovo di Bobbio in Piemonte.

Preceduto il Martini dalla fama acquistata colla traduzione e note alla Bibbia, e con altre stimate opere ecclesiastiche pubblicate durante il suo soggiorno a Superga in qualità di rettore di quel famoso Collegio teologico, fu visto assai volentieri dal Granduca nell'esser andato ad inchinarlo come antico suo suddito. L'austero portamento, ed il grave, franco e benevolo parlare, piacquero sì a Leopoldo, che gli offerse alla prima l'Arcivescovado di Firenze. Replicò l'eletto di Bobbio aver troppe obbligazioni al Re di Sardegna per poter accettare diversa destinazione; e non posseder tampoco i mezzi pecuniari occorrenti per conseguire la cospicua Mensa. Il Granduca prese sopra di se l'impegno di scioglierlo con Vittorio Amedeo III monarca Sabaudo; gli somministrò i danari che abbisognavano; se la intese con

Roma per modo che il dì 1 luglio del corrente anno fu il Martini consacrato Arcivescovo di Firenze. Ferveva appunto in questi giorni vivo dissidio fra Pio VI, il Granduca e mons. Ricci rapporto a certe turpitudini monastiche, che in Toscana si volevano ad ogni costo impedite, e Roma intendeva piaggiarle per non far parlare di *veli e cappucci.* Corse voce a Firenze, che i preti romani avessero impiegati tutti i loro artifizi per guadagnarsi il novello Arcivescovo, onde farne istrumento avverso a Leopoldo. Ad un' amichevole contestazione ei rispose evasivamente; per cui il tentativo non è da mettersi in dubbio. È certamente il Martini uno dei più illustri pastori della Chiesa toscana nei moderni tempi; ma alle vedute di Leopoldo avrebbe meglio servito il preposto Baldovinetti aperto e mite di carattere, mentre l'austerità del primo lo rendeva talvolta fiero, risentito ed ostinato in suoi propositi. Oltre di che, nutriva nel fondo del cuore un alto sentimento di se, il quale gli fece concepire estrema gelosia pel vescovo Ricci, e lo trascinò anche ad azioni tinte del colore della vendetta. Del resto fu prelato stimabilissimo, e degno di desiderio, come più acconciamente avvertiremo nel raccontare le sue azioni che colle presenti nostre istorie civili si collegano.

§. 8.

Deplorabili aberrazioni di traviate donne.

Arrivati a questo punto assai c'incresce non poter proseguire in nostro cammino senza intrattenersi sopra dei casi, che volentieri avremmo tralasciati, se il De-Potter ed il Botta non ci avessero preceduti nel divulgarli per le stampe. Malgrado la repugnanza nostra ci troviamo adunque obbligati rimestar materia, che attesa la sua naturale schifezza, e la qualità delle persone ingolfatevi, merita esser trattata col massimo riserbo. Ed in verità riesce sempre disdicevole alla storia il racconto di fatti turpi e dissoluti, e meno ancora si conviene alla dignità sua narrarli alla distesa, come il De-Potter fece. Ma riflettendo però, che l'assoluto silenzio potrebbe ingenerare sinistre interpretazioni, peggiori assai di un quadro circospetto e velato, abbiamo pertanto deliberato attenersi a questo partito, comecchè dettato dalla prudenza. E dall'altra parte debbono i discreti lettori due cose principalmente considerare: prima, che le persone conviventi nei claustri e cenobii non cessano di andar soggette alle passioni ed alle fralezze umane, essendo come tutte l'altre inclinate a fallire per ingenita condizione: seconda, che il rappresentare il vizio e l'errore in chiunque si ritrovino con foschi ed ingrati colori, è appunto il più nobile uflicio della storia, destinata ad insegnare come sfuggir quelli si debbano, e come imitar le virtù.

Laonde c'inoltriamo a toccare le aberrazioni in cui erano precipitate alcune *monache domenicane* di Pistoia e di Prato, per colpa di vari *frati domenicani.* Da lunga pezza regnava nei conventi pistoiesi e pratesi di detto Ordine un vivere licenzioso e contrario ai voti monastici, in guisa che il lezzo della contaminazione aveva incominciato a spargersi anco al di fuori. Imperciocchè lice inferirne, che negli arcani decreti del cielo fosse giudicato espediente, che la potestà secolare vi dovesse applicare forti e spediti rimedi, subito che chi per istituto ne aveva la cura, si trovava smarrito in uguali traviamenti.

Il cattivo odore che scaturiva dai conventi delle *domenicane* di Pistoia era arrivato a notizia di mons. Alamanni sin dal 1764; ma i frati il seppero trattenere dai necessari passi. Dipoi ne pervenne sentore al governo laico, che non trascurò d'eccitare gagliardamente il Vescovo a recarsi in mano la direzione spirituale dei medesimi; ed in pari tempo fu intimato ai *domenicani* di non comparire nei monasteri delle loro favorite, sotto pena della prigione. Le donne rifiutarono sottomettervisi; non riceverono i confessori deputati dal Vescovo, e piuttosto s'astennero dai sacramenti che obbedire. Istigate dai frati allegarono la bolla di Pio V relativa ai claustrali, che gli dichiara unicamente dipendenti dai superiori destinati loro dal Papa. Alcune ne furono talmente incocciate, che giunte in fine di vita preferirono comparire innanzi all'Eterno senza confessarsi, anzi che farlo con sacerdoti eletti dall'ordinario; tanto era il trasporto che nutrivano per i frati.

Di ciò contristato l'Alamanni, ricorse ad implorare l'autorità del collegio de' Cardinali in tempo che vacava la sedia di Pietro; ma le donne ostinate negarono accomodarvisi, per cui, sebbene il prelato adoprasse somma carità e prudenza, non ne raccolse che travagli ed angustie. Avvenuta la di lui morte, vi faticò invano anche mons. Ippoliti; dimodochè i due conventi di S. Caterina e di S. Lucia di Pistoia erano divenuti nido non più d'orazione, e di pii e casti costumi, ma d'irreligione e di rilassatezza. Tutto ciò sapevasi dal Ricci quando si presentò a Pio VI per ricevere l'episcopale confermazione; laonde gli tenne proposito del disordine, e non gli tacque il sospetto, che i frati ne fossero gli autori, e la cagione dell'ostinata aberrazione delle monache (40). Il Pontefice non parve d'altro maravigliato che della sua dubitazione, chè in esso era certezza. Fattogli quindi uno sfogo dell'indocilità e caparbietà del generale dei domenicani, lo incaricò d'assicurare le traviate donne esser sua precisa intenzione che rimaner dovessero soggette al Vescovo, e non altrimenti a' frati, e che l'assolveva dall'obbedienza al generale. Istallato a Pistoia s'adoprò con tutto l'impegno a correggerle colle ammonizioni, e con tener loro lontane le persone che potevano contribuire a mantenerle pervicaci.

(40) Le *memorie* vedute ed in parte pubblicate dal De-Potter nell'originale idoma, e che formano corredo alla sua — *Vie de Scipion de Ricci* — stampata a Bruxelles nel 1825, fanno di ciò ampia fede. In quanto al concetto esternato da Pio VI sulla cagione dei disordini esistenti fra le domenicane di Pistoia, vedasi lo squarcio riportato in *nota* alla pag. 55. del tomo I. di detta edizione.

Per il che ottenne di ridurle ad un grado più sopportabile di docilità, anco perchè mons. Ippoliti aveva tolte le monache più infette dal monastero di S. Caterina di Pistoia, e trasferite in quello di S. Clemente di Prato, che parimente soggiaceva all' influenza dei domenicani. I guasti de' conventi di Prato erano non meno gravi, profondi e detestabili dei pistoiesi claustri, i quali oltremodo deformi appariscono in donne che avevano pronunziati solenni voti di mantenersi pure ed immaculate per esser degne del titolo di spose di Cristo riprovatore delle azioni impudiche. Ricorrendo la festività di Pentecoste del 1781, il P. Vincenzo Maiocchi confessore delle monache di S. Caterina di detta terra, ricusò ammettere all' eucaristica Mensa alcune di quelle suore, circostanza che diede luogo a poco caute vociferazioni. Il *priore de' domenicani* procurò d' intendersela subito col *vicario del S. Officio*, onde prendere il timone dell' affare prima che ne giungesse avviso al Vescovo ed al Granduca. Non furono a tempo: il vicario diocesano Lazzaro Palli ne prevenne il prelato, e questi ne portò celere novella al Principe. La contaminazione esistente in detto monastero risaliva ad antica data; mons. Ippoliti e l' Arcivescovo Incontri n' erano stati informati, e consenzienti gl' inquisitori, s' accontentarono di segrete abiure e promesse d' emendarsi, rilasciate dalle colpevoli incapaci di correzione. Tanto che quando il Ricci appoggiato dal Sovrano volle là dentro penetrare, trovò pur troppo la disonestà congiunta all' empietà, vale a dire, l' eresia de' *molinisti* aver dischiuse le vie, e

servir di scusa alla concupiscenza. Maestre in queste arti sataniche erano due ben triste monache sedotte da pessimi frati. Suor Caterina Irene Buonamici di anni 55, e suor Clodesinde Spighi di anni 43 portavan nome costoro, e non sappiamo dire se più perverse o sciagurate fossero (41). Le brutture e gli errori in cui s'erano immerse, tirandovi entro pure altre suore ed educande, la istorica decenza non ci permette riferire; laonde soltanto diremo, che in S. Caterina di Prato regnava, come in suo luogo, un orrido *quietismo.* « Dei loro traviamenti, scrive il « Botta, in nessun'altra maniera forse si può inten- « dere la ragione se non col supporre vera la dot- « trina di quel moderno filosofo, che da certi organi « speciali del cervello derivava le inclinazioni. Cer- « tamente se stanno i suoi pensieri, uno schifo e « terribile bernoccolo dovevano avere sulla testa le « due mentovate suore Irene e Clodesinde da Prato. »

Oltre al monastero sopraddetto, non s'indugiò a scoprire, che in S. Clemente ed in S. Vincenzo della prefata città serpeggiava uguale magagna, giunta omai a tal punto da non ammettere medicamenti blandi e palliativi. La qual cosa rese più serio ed intricato il negozio di sua natura abbastanza scottante. Frattanto fu dal Vescovo incaricato il P. Filippo Baldi *servita*, ed il Granduca delegò un Cancellier criminale, acciocchè fosse dato principio a regolari investigazioni, le quali misero a portata

(41) Nelle citate *memorie* pubblicate dal De-Potter si legge, che la Buonamici avesse 50 anni, e la Spighi 38. Noi però ci siamo attenuti a quanto abbiamo riscontrato in autentici documenti.

d'infamie inaudite. La Buonamici e la Spighi furono separate e rinchiuse come in carceri. Un Bottello ex-gesuita portoghese, e vari frati domenicani essere stati la causa ed i complici di tanto male. Buon per l'*ignaziano* che se ne fosse andato; diversamente l'aveva a far col Granduca giustamente irritato degl' intrighi che gli ex-gesuiti ordivano tuttogiorno, comecchè non si potessero divezzare dall' essere stati maestri di cospirazioni. In quanto ai domenicani venne prescritto al loro provinciale, che nessuno ardisse da quindi in poi d'avvicinarsi al monastero di S. Caterina, di non tener diretta o indiretta corrispondenza con quelle suore, nè di opporsi o attraversare in verun modo gli ordini del Vescovo e del Governo sul conto di esse. Che parimente cessassero *ipso facto* dalla direzione di qualsiasi altro monastero di domenicane nel Granducato, colla comminazione dell' esiglio perpetuo dallo Stato pei trasgressori, e la soppressione dei conventi ove si trovassero di stanza gli audaci. Nè tampoco fu trascurato di far sentire al provinciale medesimo, che tutto l'Ordine sarebbe rimasto espulso se non avesse *rigato dritto*.

Arrivate le novelle dei casi di Prato a Roma conturbarono acremente quella Curia, nella quale i domenicani avevano grandissima autorità, essendo essi i direttori e ministri principali del S. Officio. Ondechè riuscirono con facilità ad indisporre viepiù l'animo del Pontefice contro il Granduca, reputato novatore pericoloso, ed a mettergli in disgrazia anco mons. Ricci, divenuto sospetto ai *loioliti* per una sua *pastorale* che riprovava il culto al *cuore*

carneo di Gesù (42). Rispettose lettere informative aveva intanto indirizzate il Vescovo al Papa, per ragguagliarlo delle misure adottate in proposito; ma Pio VI già prevenuto sinistramente dai cortigiani rispose *breve* di formale disapprovazione (43). Di ciò rimasero offesi ed indignati il Ricci e Leopoldo; ed il Granduca particolarmente deliberò volerne adequata riparazione; avvegnachè in nessun modo intendeva tollerare il commercio dei frati colle monache, nè che i vescovi dovessero ad altri che a lui domandare assistenza per l'esercizio del sacro loro ministero. Voleva ancora che l'Inquisizione non s'immischiasse nell' affare di queste monache; le quali cose appunto erano dal Papa rimproverate al prelato. Imperciocchè, commesse al conte Piccolomini, ministro delle relazioni estere, di spedire al cardinale Andrea Corsini una *memoria* da consegnarsi al Pontefice esprimente i vivi suoi reclami sul proposito del *breve* inviato a mons. Ricci, colla dichiarazione: che le due monache non sarebbero state mai consegnate al S. Officio, e che tutti i monasteri di femmine intendeva fossero tolti dalla spirituale dire-

(42) Mons. Ricci aveva replicatamente combattuta con verbali dissertazioni la devozione predicata e diffusa col massimo impegno dagli ex-gesuiti al *Sacro Cuore*. Essi la promovevano come un simbolico centro d'affezione al loro istituto, che miravano a far risorgere. Ricci che aborriva dal *gesuitismo*, diede fuori nel dì 3 giugno 1781 un'*istruzione pastorale*, quando appunto aveva incominciato a far rumore in Roma l'affare delle monache, per cui lo strepito s'accrebbe eccessivamente.

(43) Questo *breve*, che trovammo presso di un sacerdote stato in relaziono col Ricci, e che ce ne guarentì l'autenticità ed esattezza, crediamo prezzo dell'opera produrlo al N.° XX dell'*Appendice*.

zione dei frati. Come e quanto risuonasse molesta detta scrittura a Pio VI, è più facile imaginare che dire (44): però il soprannominato Cardinale assunse le parti di conciliatore per impedire che il dissidio degenerasse in aperta rottura, giacchè i contendenti se ne mostravano disposti ed invogliati.

In questo frattempo vennero le due monache levate da Prato e trasportate a Firenze fra le *oblate* dello Spedale di *Bonifazio*, ond' esser sottoposte ad ordinario processo; tanto più che nel loro monastero non avevano mai cessato di dar motivi di scandalo e di paure. La traslazione accadde la notte del dì 8 al 9 di luglio con tutta la decenza possibile. Fu prima cura dell' arcivescovo Martini di deputare due provetti sacerdoti alla loro conversione, ed egli stesso si recò a visitarle onde inculcar loro il ravvedimento. Ebbe però il rammarico d' andarne per allora deluso, e di raccogliere orribili prove in specie dei deliri della Buonamici nelle sue incallite aberrazioni. Venne allora incominciato il processo formale ordinario, e con sfacciata impudenza confessarono il tutto senza arrossirne (45). Le resultanze del medesimo porta-

(44) La minuta di detta *memoria* esiste nella Segreteria di Stato fra le carte del 1781 relative al negozio in discorso, e mentre ci accingiamo a pubblicarla al N.° XXI dell'*Appendice*, non possiamo astenerci dall' osservare la troppa veemenza del linguaggio in essa praticato.

(45) L' estratto del processo fu pubblicato dal De-Potter nelle *note* al volume I della citata sua opera, e quantunque sia quel documento veridico, non possiamo che porger rimprovero al dotto scrittore per aver pubblicate oscenità, che mentre nulla giovano agli studi storici, offendono e depravano i costumi degl' incauti lettori.

rono a constatare la complicità dei padri Quaretti, Orlandi, Gambarani, Santoro, Martini e Milietti, i quali furono cacciati in bando perpetuo dalla Toscana. I frati tutti che negli ultimi 20 anni erano stati priori o confessori nel convento dei domenicani a Prato, rimasero per sempre inabilitati alle cariche dell' Ordine nel Granducato. Già il Principe aveva dichiarato, che gl' inquisitori di Firenze, la Congregazione del S. Officio di Roma, ed il Nunzio non dovevano in veruna maniera ingerirsi in tal negozio. A Francesco Seratti segretario del Consiglio di Stato ne fu affidata l' esclusiva sopravveglianza, essendochè il senator Bertolini fosse in sospetto di portare animavversione al Vescovo di Pistoia, onde rimase organo passivo degli ordini supremi. Anche l' abate Alfonso Niccolai ex-gesuita e teologo regio, creduto partigiano della Corte di Roma, ebbe intimazione d' astenersi dalla benchè minima corrispondenza con i suoi ministri (46). Nè qui facevasi pausa o sosta; anzi fu sospeso l' *exequatur* a qualunque bolla ed atto proveniente da Roma; s' intimava ai superiori di tutti gli ordini religiosi, che il Governo gli avrebbe tenuti debitori degli sconcerti che avessero potuto commettere i loro sottoposti (47), e si stava per eseguire il sequestro sulle rendite dei benefizi che i preti romani fruivano in Toscana, allorachè comparve la responsiva pontificia.

(46) La minuta della lettera diretta dal Bertolini al Niccolai, che produciamo al N.° XXII dell'*Appendice*, esiste fra le summenzionate carte della Segreteria di Stato.

(47) *Circolare* del dì 28 agosto 1781.

Il tuono fermo e deciso usato nella prefata *memoria* dal fratello ed amico di Giuseppe II, da un sovrano di piccolo sì ma florido Stato nel centro d'Italia e prossimo alle porte di Roma, ricercò e scosse le più intime fibre dei curialisti del Tebro, atterriti per giunta dalle misure che tuttogiorno vedevano recare ad effetto. Pio VI per buona sorte ascoltò più le preghiere del benevolo cardinal Corsini, che i risentimenti dei riscaldati umori d'altri suoi cortigiani, ed inclinando a comporre l'insorta differenza, fece rispondere sensi pacifici e conciliatori (48). Ma la Corte granducale tornò sull'insistere per la piena e pronta riparazione a riguardo del Principe e del Vescovo (49). Così pressato il Pontefice formalmente aderì, che le due monache non passassero in mano del S. Officio, ed in potestà dei tribunali toscani si rimanessero. Scrisse lettere di riprensione al generale dei domenicani per avergli occultata la verità in quanto alla vita scandalosa menata da' suoi frati nei monasteri di Pistoia e di Prato (50). Spedì cinque *brevi* coi quali tolse tutte le monache del Granducato dal governo dei frati, subordinandole direttamente alla giurisdizione spirituale dei vescovi respettivi (51).

(48) Questa responsiva pontificia replicatamente citata in varie carte officiali, per quante diligenze ne abbiamo fatte, non ci è stato possibile rinvenirla.

(49) La seconda *memoria* spedita alla Corte di Roma, che riportiamo al N.° XXIII dell'*Appendice*, ha la medesima provenienza.

(50) I domenicani furono ben presto soppressi in dette città, siccome avvertiremo nel prossime capitolo.

(51) Dalle carte della Segreteria di Stato consta della spedizione dei cinque *brevi*; come dalla *Gazzetta Toscana* n. 36 dell'anno 1781

Anche a mons. Ricci inviò epistola degna di un confratello nell'apostolato, che con tanto calore e frutto esercitava per estirpare la zizania dalla vigna del Signore. Tal era papa Braschi quando i buoni l'influenzavano. La Corte granducale dal canto suo revocò i divieti testè indicati, e le cose parvero riprendere aspetto queto ed amichevole; ma non tanto però che dall'una e dall'altra parte non si covasse in petto amarezze e diffidenze preste a sbocciare. A Roma temevasi che Leopoldo volesse procedere ancora in avanti; tanto più che l'imperator Giuseppe aveva spiegato alto e rapido volo. A Firenze volevasi sistemare la Giurisdizione in modo, che la Curia romana non potesse, secondo il suo solito, profittare di propizie occasioni per disfare il fatto. Quindi ne successe un guardar diffidente continuo e scambievole.

Alimentavano la diffidenza di Roma sopra a tutti gli ex-gesuiti, non pochi dei quali stanziavano a Pistoia e Prato, città loro predilette. Alcuni di essi ebbero il bando, fra i quali un Manfredi riguardato da mons. Ricci come capo e provinciale dei soci (52). Concorrevano pure ad alimentare il fuoco i domenicani unitamente ad altri frati, ed a vari membri del clero secolare. Il mal celato dispetto dei fanatici infastidiva ogni giorno più la potestà laicale, che pertanto era costretta appigliarsi a partiti che

si rileva che i monasteri di donne soggetti ai frati erano 21 soltanto nello *Stato fiorentino*.

(52) La lettera del Vescovo Ricci al ministro conte Alberti esiste fra le carte più volte citate, la quale produciamo al N.° XXIV dell'*Appendice*.

rassembravano ostili, mentre in realtà erano misure prudenziali o repressive, incitate da quei medesimi che in fine ne rimanevano colpiti. Se il chiericato si fosse ritirato nel santuario per esercitarvi il sacro suo ministero secondo la legge di Dio, e lasciata avesse in quiete la potestà laicale all' esterno del tempio, avrebbe questa potuto più utilmente adoprarsi a felicitare di beni terreni la società, ed egli stesso attendere con maggiore efficacia all' edificazione delle anime. L' infallibile sapienza divina volle separate le due potestà: e tutte volte che queste dagli uomini si vorranno insieme confondere, il mondo se ne andrà in confusione. Se vi sono temerari che credano giudicare il Vangelo, giudichino anco noi che nulla ci cale. — Con profonda consolazione nostra, e crediamo ancora dei nostri buoni lettori, ci resta ad esporre, che mercè i salutari rimedi amministrati alle traviate suore dall' arcivescovo *Martini*, dal canonico Longinelli e dal curato Fondelli, esse abiurarono al fine i professati errori, e di vero cuore pentite dei commessi falli si ritrassero alle celesti contemplazioni. Ne fecero lunga e dura penitenza; e Iddio voglia aver loro perdonato gli scandali di cui furono cagione (53). Morendo lasciarono fama purgata dalle macchie di cui s' erano bruttate in addietro; e la Buonamici particolarmente distinta per sfrenatezza e

(53) Avendo dati segni di soda conversione fu levata la Buonamici dall' *oblate di Bonifazio*, e allogata nel monastero di S. Lucia ivi prossimo; sopravvisse esemplarmente 22 anni. La Spighi passò in S. Clemente situato del pari in quel contorno, ed è vissuta lungamente; poichè sappiamo esser ella entrata in S. Girolamo detto delle *Poverine* alla ripristinazione dei conventi avvenuta nei 1816.

protervia, seppe pur segnalarsi nella pietà e nell'umiltà. Quanto fu per noi increscevole occuparsi delle loro aberrazioni, altrettanto ora ci è grato il saperle cosiffattamente ravvedute. Se il Vescovo ed il Granduca avessero esitato ad adottare le misure surriferite, ovvero indietreggiato di fronte alle contrarietà che ebbero a sostenere, le sordide cancrene dei conventi pistoiesi e pratesi, si sarebbero al certo mantenute e propagate spaventevolmente (54). Le già infette donne chi sa mai quant' altre ne avrebbero tratte in perdizione. Ondechè giova credere esser tutto quanto accaduto per volontà della Provvidenza, stanca di tollerare più a lungo cotanta abominazione.

(54) Abbiamo fondamento di credere, che oltre i monasteri di Pistoia e Prato, avesse incominciato ad allignare lo stesso disordine in altri conventi di domenicane, che stimiamo superfluo nominare.

CAPITOLO VII.

SOMMARIO

§. 1. Viaggio di Pio VI a Vienna. — 2. Finale soppressione del S. Officio. — 3. Seguitano le riforme disciplinari ecclesiastiche. — 4. Miglioramenti introdotti negl' istituti di pubblica beneficenza. — 5. Fondazione dell'Archivio Diplomatico e del Museo di Fisica, e riordinamento di diverse Accademie. — 6. L' imperator Giuseppe II a Roma ed in Toscana.

§. 1.

Viaggio di Pio VI a Vienna.

Le notizie che dalle varie parti dei dominii Austriaci ognora arrivavano a Roma funestavano assai l'animo del Pontefice; avvegnachè con sommo dolore egli sentisse le riforme che Giuseppe II andava operando nella vasta sua monarchia sulle materie di disciplina religiosa, con impegno forse maggiore di quello usato dal Granduca Leopoldo. Il procedimento dei due fratelli gli riusciva oltremodo molesto: quel toccare arditamente i frati per rintuzzar l'ascendente ch' esercitavano sui popoli, e quel distac-

carli dai loro generali residenti presso il soglio pontificio, era cosa per lui e per tutti i romanisti incomportevole. E non meno dispiaceva veder reintegrato l'episcopato nell'esercizio della sua primitiva autorità, poichè indeboliva l'autocrazia romana, con tanto studio ed arte fondata nel decorso dei secoli. Sperimentate inefficaci le querele e le lagnanze indirizzate alle due corti, vagheggiò Pio VI il pensiero di recarsi personalmente a Vienna per tentare la costanza di Cesare nella sua reggia, sperando che se il primo cedeva, avrebbe immancabilmente piegato anco il secondo. Replicati avvisi ne diede a quella Corte, e n'ebbe in risposta il seguente imperiale autografo: « Persistendo V. Santità nella determinazione di trasferirsi qua, posso assicurarla, che sarà ricevuta « con quella venerazione e rispetto, che è proporzionato alla di Lei dignità e rappresentanza. Se poi « le cose, *per Lei pendenti, per me decise, fossero* « *l'oggetto della Sua mossa, è superflua.* Io nelle mie « determinazioni mi regolo colla ragione, coll'equità, « coll'umanità, colla religione. Prima di risolvermi « ad operare, consulto sempre le più oneste ed illuminate persone in quelle materie, che sono proporzionate agli affari che tratto. Assicuro V. Santità, che son pieno d'ossequio per Lei e per la S. « Sede, come vero Cattolico ed Apostolico, ed implorando la Sua Paterna Benedizione, mi dico — « Giuseppe (1). » Dietro così laconica ed espressa

(1) Il dott. Gio. Batista Tavanti riporta questo imperiale biglietto nelle *note* al tomo I dei suoi *Fasti di Pio* VI, insieme con altri documenti a ciò relativi.

dichiarazione, chiunque beneveggente avrebbe abbandonato simil pensiero; ma Braschi s'era fitto in capo, che la sua presenza, e le sue parole avrebbero operato prodigj, onde volle ad ogni modo andare. Aveva questo Pontefice immenso concetto dei propri talenti, e poco stimava l'altrui abilità; dimodochè credeva esser mal servito da' suoi ministri, e tutta la fidanza riponeva nell'efficacia di un abboccamento. Acerbamente lo pungeva la tolleranza ottenuta nell'Impero dalle sette dissidenti, che temeva di veder propagate nella stessa Italia. L'Imperatore dall'altra parte fu esatto mantenitore di quanto aveva scritto. Il dì 25 febbraio del presente anno, adunato concistoro, annunziò il Papa ai cardinali la determinazione sua di recarsi a Vienna, richiamatovi da gravi uffici dell'apostolico ministero; e più non disse. Due giorni dopo si pose in viaggio a quella volta scansando la Toscana.

Non accade il dire, che il mondo intero era più attonito che curioso dell'alta e recondita cagione che moveva un pontefice a valicare le Alpi per visitare un imperatore nella sua residenza, mentre gli antichi imperatori s'erano consuetamente portati a ritrovare i papi nella loro sede per implorarne la grazia e la corona. Gli uomini grossolani (e sono i più in tutte le classi) auguravano ottima riuscita ai proponimenti pontificj. Ma quelli più versati nelle storie, e meglio esperimentati nelle cose umane opinavano contrariamente, e per fermo tenevano, che Giuseppe non si sarebbe in nulla lasciato smuovere; e con esso anco Leopoldo perseverato avrebbe nel-

l' intrapresa via. E tale opinione fondavano costoro nella cognizione, che i due fratelli avevano preso le mosse alle innovazioni disciplinari ecclesiastiche con deliberato animo di recuperare la giurisdizione che il chiericato s' era arrogata a pregiudizio della sovranità temporale. Quindi argomentavano, che per qualunque dimostrazione, preghiera o protesta che potesse venir fatta da parte di Roma, non avrebbero minimamente indietreggiato. Le opere dei filosofi, e di non pochi ecclesiastici probi e di rara dottrina adornati, da essi a fondo gustate, gli avevano persuasi, che calcavano sentiero conforme ai precetti del Vangelo, ed alle massime della primitiva Chiesa. Laonde erano irremovibili nei loro conati; ed il Papa prese un grande abbaglio figurandosi di potergli facilmente conquidere e superare. Credè sulle prime ad esito diverso, poichè le attenzioni ed i festeggiamenti usatigli dalle autorità civili e militari, e la venerazione esternata dai popoli sui luoghi di suo passaggio, suppose esser preludio del sospirato trionfo. L'Imperatore istesso gli venne incontro fino a Neuwstadt, ed alla porta della reggia ov' ebbe alloggio, fu ricevuto dal principe di Kaunitz cancelliere di corte e di casa. Nei giornali e nei libri stampati in quel tempo si trova asserito, che il Papa si contenesse bruscamente con questo personaggio; la qual cosa, se è vera, ascriver si deve a grave mancanza di tatto, essendochè se è regola generale di prudenza rendersi amici i ministri per ottener concessioni dai sovrani, coi principi austriaci in specie è assoluta necessità. Si venne a trattare: Giuseppe e Kaunitz schivarono

le più serie questioni, e quando si trovarono posti nel caso di dover rispondere categoricamente, lo fecero in modo così ragionevole, aggiustato, tranquillo e deciso da non dar la minima speranza che avrebbero declinato dalle prese deliberazioni, nè che si sarebbero arrestati dal mandare ad effetto quanto rimaneva da fare (2).

Ad aperture e sfoghi non pochi si lasciò andar Pio VI sulle cose di Toscana, la quale per esser posta nel cuore d'Italia, assai gli doleva che Leopoldo ed il vescovo Ricci si diportassero con quel rigore e zelo che intendevasi screditare qualificandolo per *giansenismo*. L'Imperatore replicò: esser certo della purezza di religione professata dal fratello, e non poterne rilevare alcun sospetto dalle sue ordinazioni: del rimanente non doversi ingerire nell'amministrazione di uno stato dal suo separato ed indipendente. Ciò non essere della dignità nè dell'uno, nè dell'altro. Deluse le concepite speranze, volle il Papa tentare l'ultimo colpo per ammollire l'animo di Cesare prodigandogli pubbliche lodi prima di partirsi da Vienna, comecchè di lodi sapesse non essere schivo. Tenne concistoro in quella medesima reggia che lo albergava, e con bene accomodate maniere esaltò il principe pio, religioso e docile; commendò il sovrano mite, filosofo, magnanimo. A nulla valse il compenso: tornato a martellare sui motivi della sua andata colà, trovò uguale resistenza ed inflessibilità; per cui dopo

(2) Oltre le istorie del Botta meritano esser consultati i documenti prodotti dal ricordato Tavanti nei *Fasti* suddivisati, e quanto scrive il Coxe intorno all'andata di questo Pontefice a Vienna.

un mese di soggiorno sul Danubio, il dì 22 d'aprile se ne dipartiva il Pontefice per restituirsi in Italia pago delle apparenze, scontentissimo della sostanza. « Pio « aveva vinto, osserva il Botta, colla presenza e colla « dignità i popoli, ma non potè vincere l'Imperatore. « Nè le sue lodi, nè le sue istanze ebbero valeggio « di svolgere l'austriaco Principe dal suo proponi- « mento, ed il Pontefice fu pur troppo chiaro della « di lui mente volta a continuare nelle moleste ri- « forme. » Non si arrestò infatti Giuseppe, nè tampoco desistè Leopoldo dal richiamare in addietro la trascorsa disciplina dei cherici secolari e regolari di ambo i sessi. Restituitosi il Papa a Roma disse ai cardinali, che almeno nutriva speranza non altre novità si sarebbero fatte; donde apparve manifesta l'inutilità del suo viaggio, e la sminuita reputazione del grado e della persona. La Curia sputò fuoco contro l'Imperatore ed il Granduca, e non risparmiò motteggi al Braschi. Di poca fortezza lo accusarono quelli che vorrebbero in ogni pontefice veder rivivere Gregorio VII ed Innocenzo III, e di tutte le conseguenze lo rendevano debitore pel fallito passo. I cortigiani ammiratori degli antichi maneggi romaneschi non se ne potevano dar pace; ma Giuseppe e Leopoldo riportarono questa volta il trionfo su di loro colla lancia della fermezza (3).

(3) L'insigne poeta Vincenzo Monti, in questi tempi abate addetto alla prelatura romana, per consolare il Papa dal fallito disegno, scrisse quelle famose terzine ad esso dedicate, che hanno per titolo; *Il Pellegrino Apostolico*.

§. 2.

Finale soppressione del S. Officio.

Aveva da pochi giorni Pio VI rimesso il piede nella capitale dell'orbe cattolico quando gli giunse novella, che il tribunale del S. Officio in Toscana era stato abolito per sempre. La partecipazione avuta dagl'inquisitori nel tollerare l'infezione esistente nei conventi di Pistoia e Prato, e gli sforzi fatti per impadronirsi delle due già menzionate monache, allorquando le loro aberrazioni furono palesi, ne somministrarono la causa occasionale. Gli antichi fatti, ed i più recenti casi del Romanelli, del dott. Crudeli e del prete Ristori, stavano là schierati attendendo un vendicatore (4). Del quale, colta la circostanza, assunse lietamente le parti Leopoldo I, favellando a' Toscani col linguaggio del vero filosofo. Ricordate le costumanze dell'antica Chiesa usitata di ricondurre i traviati alla fede con la carità e la mansuetudine, anzi che con adoprar leggi eccezionali ed estremamente rigorose, e cessate le speciali ragioni che poterono persuadere a tollerare questo male per riparare ad un male maggiore, esser pertanto venuto il tempo di provvedere alla pubblica quiete colla soppressione dei tribunali

(4) Nel § 9, cap. II del lib. I, abbiamo già trattato delle principali vicende del S. Officio in Toscana; come nei §§ 6 e 11 del cap. III; nel § 12 del cap. IV, lib. II; e nel § 5, cap. VI del lib. III, narrammo gli eccessi a cui s'abbandonò nei tempi da noi precorsi.

del S. Officio. I depositari della fede per divina istituzione essere i vescovi, a torto esautorati della porzione più gelosa della loro potestà, e perciò volere che intera la recuperassero, ond'essi soli direttamente ne rispondessero a Dio ed al sovrano (5). Cosiffattamente pronunziata l'abolizione, furono subito levate le insegne del tribunale dalla vista del pubblico; gli edifici stessi subirono materiale trasformazione per cancellare ogni ricordanza della spenta Inquisizione, tranne la memoria delle sue nefande immanità, che faranno fremere i petti umani finchè vi alligneranno pietosi sensi. I tormenti che avevano servito a martoriare tante vittime del più insano furore, rimasero esposti prima al dileggio, e poi abbruciati nel cortile del palazzo di giustizia volgarmente detto del *bargello*, presenti i magistrati criminali ed il pubblico. Gli archivi dei tribunali furono consegnati agli arcivescovi di Firenze, Pisa e Siena; i frati in essi impiegati, incontanente mandati da un luogo all'altro, ed uguagliati ai loro confratelli (6).

All'annunzio dell'inattesa soppressione insorse nuova cagione d'amarezza a Roma, per cui le denigranti vociferazioni e contumelie rinforzarono; ma era troppo fresco il passo falso commesso dal Pontefice, per avventurarne un altro ugualmente in-

(5) L'editto concernente la soppressione del S. Officio, quantunque fosse allora divulgato per le stampe, abbiamo creduto ben fatto di riprodurlo nell'*Appendice* al N.° XXV, attesochè nel proemio sono espressi i motivi che il sapiente Legislatore ebbe in mira nel devenire ad un tanto atto.

(6) Vedi la lettera del Mormorai Auditor-Segretario del Regio Diritto prodotta nell'*Appendice* al N.° XXVI.

fruttuoso col monarca toscano. Quindi, nessuna officiale reclamazione conoscesi che venisse allora avanzata. L'episcopato nazionale vide con piacere essergli tolto di sul collo un giogo che l'opprimeva, ed usurpava gran parte dell' autorità sua, mentre rendeva ogni fraticello indipendente, e spesso avverso all'ordinario. L'arcivescovo Martini supplicò al Granduca, acciocchè i beni del S. Officio fossero erogati nel migliorare la condizione dei poveri parrochi della sua Diocesi, e l'ottenne (7). Il Vescovo di Pistoia e Prato scrisse epistola gratulatoria al Granduca degna di un vero successore degli apostoli (8). Le ombre dei martiri del trasmodato furore religioso vennero così vendicate in Toscana da un Principe filosofo, tanto diverso da Cosimo I, da voler annichi-

(7) Nell'Archivio della Reggenza, filza 1052, esistono varie lettere autografe di mons. Martini versanti sopra a materie ecclesiastiche; ma in quella particolarmente del dì 3 genn. 1783 manifesta la piena soddisfazione per gli aumenti di congrua accordati dal Granduca a molte povere parrocchie della Diocesi fiorentina, e molto maggiore esser la sua contentezza per la promessa d'assegnargli d'avvantaggio il *patrimonio della defunta Inquisizione.* Le rendite del tribunale di Firenze, resultanti da beni stabili, ascendevano a lire 3029. 12. 8; — di Pisa a lire 3097. 10. —; — di Siena a lire 1001. 1. 10. Andarono tutte erogate a vantaggio del clero secolare. L'antichissima Chiesa di S. Pier Scheraggio, benefizio semplice dell'Inquisizione, rimase con essa soppressa e profanata.

(8) Il Ricci scrisse non solamente la lettera che pubblichiamo sotto il N.° XXVII dell'*Appendice*, estratta dal protocollo 29 della Segreteria di Stato, anno 1782, ma ne mostrò tanto giubbilo da esser reputato promotore di tal risoluzione. Ciò non è vero: il Granduca operò di spontaneo moto, ed il Ricci vi applaudì più di ogn' altro prete, atteso il profondo, sincero e squisito sentire della carità ed umanità cui era dotato.

lato quel tribunale senza ribrezzo dal Medici alimentato d'innocenti ed amiche vittime. L'orrido supplizio di Piero Carnesecchi, ed il crudele eccidio delle cinque sciagurate donne senesi imputate di sortilegi ed incantesimi, non cesseranno mai d'accusare quel feroce tiranno al cospetto dell'umanità oltraggiata (9). E finchè le istorie adempiranno all'ufficio loro, viva e splendida manterranno la gratitudine e la riverenza a Leopoldo I del segnalato atto; come dal governo del padre suo riconoscer dovranno il colpo che recise al piede il sanguinario istituto ritrovato in tempi turbinosi da gente barbara. Non fu la prima la Toscana, nè l'ultimo stato cristiano cattolico ad abolire l'Inquisizione; e la Dio mercè in verun altro paese è ricomparsa, tranne gli stati che della Chiesa s'appellano. Colà veniva richiamata in consistenza da Leone XII, e nelle sue segrete vedute la destinava forse a nuove imprese, come il suo predecessore aveva ripristinato i gesuiti, infausto dono che il mondo tollera suo malgrado.

§. 3.

Seguitano le riforme disciplinari ecclesiastiche.

Spuntava l'anno 1782 apportatore alla Toscana dello annunzio, che il novello Arcivescovo fio-

(9) Il Galluzzi nel tomo III della sua Storia Medicea narra distesamente i miserandi casi delle cinque donne senesi abbruciate vive per sentenza dell'Inquisizione, e come il canonico Carnesecchi fosse decapitato e poi arso per ugual sentenza in Roma inviatovi dallo stesso suo amico e protettore Cosimo primo.

rentino compenetrato del pregiudizio derivante alla morale religiosa dalla popolare ignoranza nei principj e dogmi evangelici, inculcato aveva con apposita pastorale ai parrochi ed al clero regolare la spiegazione delle più essenziali verità del cristianesimo. Da vari anni deplorava il Granduca gli sconcerti dominanti nella civile società dalla mancanza d'analoga istruzione; e perciò proponeva ora a modello il contegno di mons. Martini agli altri vescovi toscani, acciocchè volessero imitarlo eccitando lo zelo dei loro cherici ad adempire a simile importantissimo ufficio sacerdotale (10). E perchè questo elementare fondamento di ogni buon costume avesse il debito appoggio fra le domestiche pareti, ove appunto i fanciulli ricevono le prime nozioni della vita sociale, ordinò il savio Principe, che le povere zittelle non fossero ammesse ai sussidi dotali se non munite di testimoniali d'aver profittato nella *dottrina* (11). In tal guisa attendevasi a migliorare la moralità del popolo mediante i pietosi uffici di madri religiose; siccome con uguale intendimento era stato provveduto all'educazione delle ragazze appartenenti alle classi agiate coll'istituzione de' conservatorj di cui facemmo cenno. Anche alla santificazione delle feste venne provveduto con nuove ordinazioni, che non solamente richiamassero in vigore le antecedenti, ma che decifrassero quali opere manuali erano lecite

(10) Circolare del 17 gennaio 1782.

(11) Circolare del 25 giugno del suddetto anno. Sin dal 1779 il Granduca aveva fatto stampare un *Catechismo* ad uso del popolo e delle scuole, riveduto, emendato ed approvato dall'arcivescovo Incontri.

o no nei dì sacri al culto del Signore (12). Ritenute lecite tutte quelle che cadono sotto l'impero della necessità e dell' urgenza, non volle però il legislatore pronunziare veruna comminazione pei casi di trasgressione, persuaso che i popoli civili s'arrendono più ai doveri della coscienza ed al linguaggio della ragione, che alle prescrizioni penali. Tali virtù furono peraltro macchiate dalla parziale decisione relativa al giuoco del Lotto permesso in detti giorni festivi (13). La tolleranza di cosa per se stessa immorale e riprovevole, perchè utile all'erario, è fatto doppiamente meritevole di biasimo.

Frattanto era succeduto al senator Bertolini nel Ministero della Giurisdizione Antonio Mormorai, soggetto di chiaro nome, e più del primo addentro nella confidenza di Leopoldo (14). La soppressione dei conventi superflui continuava, non meno che quella di alcuni ordini regolari affatto inutili alla società. Laonde i monaci detti *celestini* furono congedati dalla Toscana sin dal 1781 (15); ed in appresso

(12) Editto del dì 17 aprile 1782.

(13) Questa decisione fu presa sul parere del Serristori ministro delle Finanze, ma poscia rimase abrogata.

(14) Il Granduca s'alienò dal Bertolini nell'occasione che furono scoperte le abominazioni dei monasteri di Prato; nonostante, nel gennaio del 1782 lo nominò consiglier di Stato; indi a pochi giorni uscì di vita.

(15) Con motuproprio del dì 30 agosto del detto anno restarono soppressi i *celestini* che avevano unica stanza in *S. Michele Visdomini*. Assegnatali generosa pensione, ebbero ingiunzione di ritornare alle loro abbazie napolitane. Il dì 7 giugno 1783 venne dal Principe disposto, che i beni da essi fruiti fossero consegnati all'Arcivescovo di Firenze per erogarli nei bisogni della sua Diocesi.

fu significato ai *domenicani*: « Che il loro ordine « essendo stato il meno docile ed il meno rispettoso « verso i vescovi, ed il più interessato ed animoso « a far pompa di supposti e pretesi privilegi, non « mancassero adesso di prestarsi colla debita som- « missione alle sovrane determinazioni, altrimenti « l'intero Ordine sarebbe rimasto espulso dal Gran- « ducato (16). » Questa energica ammonizione riuscì amarissima agli orgogliosi frati, i quali peccando nonostante di protervia, si videro non poco diradati. Fra gli altri andarono aboliti i conventi che avevano in Pistoia e Prato di pregiudicato nome, e contemporaneamente riceverono l'inibizione di non ammettere alcuno in futuro alla vestizione dell'abito. Ma poichè i *domenicani* detti *gavotti* si conducevano esemplarmente, restarono eccettuati; anzi fu loro contestata la sovrana soddisfazione per la regolare disciplina ed applicazione agli studi di cui davano plausibili saggi (17). A tutti i capi d'ordine venne fatto divieto di ricevere soggetti forestieri (18); ed i nazionali dovettero assoggettarsi pienamente ai vescovi in quanto all'esercizio del sacerdotale ministero, coll'obbligo, conforme all'antica costumanza, di coadiuvare il clero secolare nel servizio religioso (19).

(16) Questi sensi sono espressi in una minuta di lettera esistente in Segreteria di Stato fra le carte del 1782.

(17) I *domenicani* da Prato e Pistoia, e da altri conventi pure, andarono espulsi nel 1783, e dalle carte della prefata Segreteria dell'anno medesimo resulta l'elogio fatto ai *gavotti*.

(18) Circolare del 17 gennaio 1782.

(19) Circolari del 6 e 10 luglio del predetto anno. L'antica Deputazione sopra i Monasteri fu abolita col motuproprio del 20 no-

La sbrigliata disciplina di alcune privilegiate corporazioni andò così ristretta nei termini del dovere, poichè ogni loro dipendenza dai generali residenti fuori di Stato rimase del tutto troncata.

Gli umori della Curia romana pertanto ingrossavano sempre più, e stavano per prorompere in aperta rottura, allorquando il Granduca mosso dalla considerazione, che i buoni parrochi molto contribuiscono ad edificare le popolazioni, specialmente nelle campagne, risolse di stabilire metodi uniformi e costanti per la collazione dei benefizi con cura d'anime (20). Procedendo in avanti, anche pei benefizi affetti alle pretese riserve della Dateria Apostolica, e pei canonicati e dignità capitolari di regio e pubblico patronato, venne dichiarato competere unicamente e privativamente ai vescovi d'eleggere il più degno approvato nel *concorso*, ed il Principe, come protettore delle costituzioni ecclesiastiche, farsene mallevadore (21). Ma poichè questa misura andava a ferire le pupille della Corte di Roma, ella perdè la sofferenza, e trascese a domandare officialmente la revocazione di una disciplina tanto lodevole, ed espressamente comandata dal *Tridentino* e da Pio V nella bolla *In conferendis*. Fu risposto esser

vembre del medesimo anno, e le sue ingerenze passarono interamente nell'Auditore del Regio Diritto.

(20) Colle *circolari* del 16 gennaio e 2 marzo 1782 venne portato ad effetto quanto era stato prescritto col motuproprio del 10 luglio 1781 rispetto ai concorrenti a'benefizi curati in generale, ed in specie anco pei canonicati e dignità delle cattedrali e collegiate di *regia nomina*.

(21) Circolare del dì 13 luglio del sopraddetto anno.

chiaro il Concilio, e non volersi, nè potersi minimamente declinare da quello; dimodochè, è pur forza convenire, che il più serio ostacolo alle riforme tendenti a migliorare i costumi e le dottrine del clero, era presentato appunto da chi doveva con tutto lo zelo e vigorìa secondarle per l'esaltazione del sacerdozio (22). Talmente s'esacerbò Roma del rifiuto da spingere il risentimento sin fuori dei limiti spirituali; talmente che invece d'offrire esempi di mansuetudine e di morigeratezza, diede argomenti di sdegno e di vendetta. Era il dì 18 dicembre 1782, allorchè i *birri* pontificj venuti da Imola a Castel del Rio messero le mani addosso a undici persone di Firenzuola, in detto luogo recatesi secondo il consueto per far mercatura. Colto il pretesto che volessero commetter contrabbando di granaglie legarono i Toscani quali malfattori, e poi si posero a gridare: *Fiorentini...... ora ci starete; chiamate il vostro Granduchetto...... che venga a levarvi dalle nostre mani, e se vi fosse anche lui lo vorrebbamo legare come un......*

Queste e simili ingiuriosissime invettive furono replicatamente dette dalla sbirraglia papalina agl'innocenti Toscani, a furia di sevizie e maltrattamenti tradotti nelle carceri d'Imola. I quali furono pur fatti assaggiare agli abitanti di Castel del Rio, onde intimidirgli a deporre secondo il piacimento delle autorità pontificie. Giuliano Vivoli benestante di Firenzuola era la persona più notabile fra gli arrestati, ed un suo nipote essendosi immediatamente recato a Ravenna

(22) La domanda sopraindicata è desunta dai documenti officiali esistenti in Segreteria di Stato fra le carte del 1782.

dal cardinal legato Valenti-Gonzaga per implorare la liberazione del zio, fu alteramente ricevuto. *Il vostro signor Granduca*, disse il Cardinale, *quando s'introduce un suddito papalino nel suo Stato, e contravviene alle sue leggi, lo punisce garbatamente e bene. Cosa si cred' egli? Ognuno cuoce il pane al suo forno.* Avendogli il giovane Vivoli soggiunto esser unicamente a' suoi piedi per implorar clemenza e carità, il porporato gli rispose: *Che la clemenza non l'aveva mai conosciuta, e che non conosceva altra carità che quella che stava dipinta nel bastone di S. Francesco di Paola* (23). Il lettore giudichi a suo senno di questo troppo sincero cardinal Valenti-Gonzaga. Arrivato il fatto a notizia del Granduca in Pisa, ove teneva il solito quartiere invernale, fu subito preso da giusta collera. Avanzatone reclamo a Roma, voleva quella Corte mandare il negozio per le lunghe. Ciò dispiacendo al gabinetto toscano passò a protestare, che se non fosse data piena e pronta soddisfazione sarebbe fatto immediatamente chiudere il tribunale della Nunziatura; che le relazioni diplomatiche colla Corte romana verrebbero interrotte, e l'avvocato Fei agente toscano ebbe avviso di tenersi pronto ad abbandonare quella metropoli (24). Senza dilazione venne

(23) Tutto quanto abbiamo riportato in *corsivo* nel testo è letteralmente copiato dai deposti giuridici esistenti in Segreteria di Stato nei protocolli del 1783.

(24) Il conte Piccolomini ministro degli affari esteri nel dì 14 gennaio 1783 consegnò la nota a ciò relativa ad Orazio Fenzi auditore della Nunziatura in Firenze. Avendo egli interpretata la minaccia come un comandamento di chiudere il suo tribunale, restò infatti chiuso per alquanti giorni, ma fu ben presto riaperto.

allora replicato dal cardinale Pallavicini segretario di Stato: che il Papa accordava la scarcerazione dei detenuti in Imola (25); che prometteva d'indennizzargli, e di punire gli esecutori degli arresti. Vennero infatti liquidati i danni, e sborsatone l'ammontare ai dannificati. Sedato il repentino dissidio, rimase nondimeno gravissima esacerbazione fra le parti. Nel gabinetto di Firenze già covava il pensiero d'abolire la Nunziatura, e forse si vedeva con segreto gaudio, che Roma stessa ne offrisse l'appiglio. Le autorità pontificie peraltro, o poco caute o troppo infiammate dal fanatismo, si diportavano in modo non confacente ai rapporti di buon vicinato. Altri arresti di sudditi toscani avvennero su quel di Berzighella, i quali fecero troppo risaltare lo spirito portato alle rappresaglie. Roma in una parola mirava in cagnesco a Firenze, e Firenze a Roma. Ella contava sopra a' suoi fidi di Toscana; ma Leopoldo che gli conosceva procurò dal canto suo di sbaragliarli.

I più goffi racconti s'andavano spargendo nel popolo per riscaldare il facile fanatismo della gente rozza ed idiota. I funesti terremoti che smantellarono in questi tempi intere contrade nelle due Sicilie, magistralmente descritti dal Botta, ne fornirono opportuna occasione. Fra gli altri artifizi venne circolata una lettera a stampa, che si diceva scritta dalla *Madre di Dio ai Messinesi* (26). Vi si

(25) I danni furono liquidati in scudi 338, ed effettivamente pagati e repartiti fra gli arrestati suddetti.

(26) Fu impressa questa lettera in Arezzo col permesso delle autorità ecclesiastica e secolare. Il Governo di Firenze gliene fece

contenevano nullameno che dell' eresie frammiste ad indegnità e scempiataggini; ma le masse popolari se le bevevano con avidità. Affermavasi che l' arcangelo Gabbriele l' avesse consegnata ad un giovanetto di Pecci sulla montagna di Pistoia. Il Governo la fece sequestrare; ma ciò non impedì che producesse qualche rumore. Frattanto era stata segretamente fondata in Prato una congregazione invocata dalle *Stimate di S. Caterina de' Ricci*, che i frati, ed in specie gli ex-gesuiti promovevano con tutto l' ardore. In detta congrega s' elaboravano le astuzie che meglio potevano riuscire a screditare il vescovo Ricci già messo in voga di poco limpida ortodossìa. E tali astuzie erano conosciute dal prelato, il quale ne dava ragguaglio e spiegazione al Principe (27), per cui la congrega fu obbligata disciogliersi. Ai libelli contro il Ricci tennero dietro i cartelli oltraggianti l'Arcivescovo di Firenze. Ma la vigile polizia Leopoldina arrivò a scoprire essere un Bartoli canonico fiorentino l' autore di tali cartelli e libelli, principalmente subillato dagli ex-gesuiti Costanzo, Paccheroni, Capalti, Gorre, Braccini e Pichi, ed in ciò coadiuvato dal pievano Guidotti. Ripreso il Bartoli *dell' ardire avuto nell' attaccare ed offendere il più*

i dovuti rimproveri, e procurò impedirne la propagazione; ma coloro che avevano interesse di spargerla, trovarono la maniera di farla ristampare in contravvenzione. Andò del pari per le stampe la relazione dell' incorruttibilità del cadavere di suor Anna Redi, ed il P. Idelfonso da S. Luigi, noto agli eruditi, ne fu incolpato e ripreso.

(27) Vedi la lettera del predetto Vescovo al Segretario del Consiglio di Stato, che produciamo al N.° XXVIII dell' *Appendice*, esistente fra le carte della prefata Segreteria dell' anno 1782.

illuminato, il piú edificante ed il più benemerito Vescovo della Toscana (28), fu all' Alvernia relegato a beneplacito sotto stretta osservanza. Il Guidotti ebbe a subire mortificazioni e penitenze non lievi. I soprannominati ex-gesuiti riceverono l'ordine d'abbandonar subito e per sempre il suolo toscano. L'abate Gerini, perchè marchese, quantunque in ciò implicato, ebbe soltanto fiero ammonimento. Il Martini arcivescovo secondava appieno il Granduca nell' infrenare gl' intrighi e le audacie degli ex-gesuiti; ed a sua proposizione venivano soppresse delle abbazie (29). Gli avversari alle novità, per farlo cadere dalla grazia sovrana, lo accusarono di proteggere un indegno frate francescano; ma egli seppe giustificare se stesso ed il frate (30). E dalla sua giustificazione apparve come la qualifica di *giansenista* fosse maliziosamente adoprata per denigrare i soggetti *di buona e sana dottrina, e d' ottimo costume.* È da tenersi in conto questa dichiarazione fatta da uomo che in altri tempi tenne altro linguaggio.

La buona corrispondenza e l'intimità fra il Principe ed il Vescovo di Pistoia crescevano tutto-

(28) Queste parole si leggono nell' ammonizione, la minuta della quale esiste nella predetta Segreteria.

(29) Nella filza 1052 dell' archivio della Reggenza si conservano diverse lettere autografe di mons. Martini, che si credono indirizzate al segretario Seratti. In esse avvi la proposizione di sopprimere le abbazie di Ronta e Susinana, all'oggetto di megliorare la condizione delle parrocchie limitrofe. Propose ancora di levare la cura di Certaldo agli *Agostiniani* per affidarla ad un prete secolare.

(30) Nella filza citata alla *nota* precedente esiste la lettera del prefato Arcivescovo, che può vedersi al N.° XXIX dell' *Appendice.*

giorno; laonde a proposizione di questi fu emanato il sovrano decreto in cui si legge: « Considerando « il Granduca, che il bene dei sudditi e il buon go- « verno della Chiesa esigono, che quello che la « pietà dei fedeli ha dedicato a Dio per l'esterno « culto dei templi, e per il mantenimento dei sacri « ministri, sia con giusta proporzione distribuito, « onde non accada, che mentre vi sono alcune chiese « nell'indigenza, vi siano dei cherici che abbondino « di superflue rendite; Essendo venuto in cogni- « zione per diversi reclami stati fatti replicatamente, « che un tale abuso regna principalmente nella città « di Pistoia, dove alcune congregazioni di preti seco- « lari possiedono cospicuo patrimonio, senza che « prestino il conveniente servizio ai popoli per l'istru- « zione ed amministrazione dei Sacramenti, mentre- « chè si trovano molte parrocchie assai mal prov- « viste di rendite, e situate in luogo poco decente « e comodo per i popoli; Quindi è, *che sentito il « parere del Vescovo di Pistoia*, maturamente esa- « minato tutto l'affare, colla pienezza di quell'au- « torità che ha ricevuta da Dio per il bene dei popoli « che gli ha dato a governare, e per l'accrescimento « della Religione che professa, è venuto nella deter- « minazione di sopprimere, conforme sopprime ed « abolisce, i corpi delle tre congregazioni dello Spi- « rito Santo, della Trinità, e di S. Maria in Piazza, « ed ordina parimente la diminuzione e riordina- « zione delle parrocchie della città, e comanda altresì « la soppressione dei corpi di compagnie ecclesia- « stiche e secolari, nel modo e forma, e coi prov-

« vedimenti che vengono dichiarati nei seguenti arti-
« coli (31). » Analoghe disposizioni ivi contengonsi a riguardo dell' istruzione e servizio spirituale dei fedeli in detta città, insieme colla formazione di un patrimonio ecclesiastico destinato sopperire ai bisogni dell' intera Diocesi. Nondimeno vennero assai male accolte queste riformazioni dai fanatici avversari, e soprattutto dal clero. Incominciavasi a tacciare il Ricci di *giansenista* da quelli stessi che sapevano quanto fosse l' accusa infondata; si valevano però della calunnia per screditarlo, onde rovesciarlo subito che se ne presentasse l' occasione.

Ma invece d'esserne sgomento continuò il prelato a riformare gli abusi e le rilassatezze introdottesi nella disciplina clericale, tanto che parve agire con qualche intemperanza; la qual cosa lo messe in diffidenza di *novatore pericoloso* anco agli occhi di coloro che gli abusi e le rilassatezze condannavano. Egli però aveva ottenuto dal principe laico un omaggio al poter ecclesiastico senza esempio nella patria storia, cioè, che nei sovrani decreti concernenti la polizia ecclesiastica si avesse per base il parere del Vescovo. Simile accordo è il nesso che legar deve il principato col sacerdozio nelle materie miste, mentre qualunque altra colleganza che pretendere si volesse, non ad altro che a disturbi sociali e pessime collisioni porterebbe inevitabilmente, come ha sempre portato. A Dio quel che è di Dio, cioè la vita interiore dei credenti; a Cesare quel che è di Cesare, ossia il governo delle

(31) Questo Leopoldino decreto in data 21 luglio 1783 è ricavato dalle carte della Segreteria di Stato del suddetto anno.

cose del mondo al di fuori del tempio e dell' uomo. Il Ricci professava a meraviglia il sublime precetto, e però alle sacerdotali cure unicamente attendeva, prima fra le quali si era lo aver buoni sacerdoti. A tal effetto istituì l' *Accademia Ecclesiastica* onde perfezionare i cherici negli studi ed esercizi che più valgono a formare parrochi degni dell'augusto ministero. Per renderla fiorente appellò lettori anco da lontane parti, e ne trovò degli egregi (32). I giovani accademici s' occupavano nei dì festivi d' insegnare la via della salute ai poveri della città, ai quali venivano distribuite, oltre la divina parola, copiose elemosine. Il Vescovo adempiva così alle due più belle virtù del Vangelo, che consistono nel soccorrere i bisognosi della istruzione spirituale, e del vitto. Ma le virtù ebbero sempre nemici e persecutori, ed al Ricci non ne mancarono certamente molti, perfidi, accaniti, inesorabili.

Il Granduca peraltro non desisteva dal coadiuvare l' episcopato nell'avvantaggiare le condizioni del clero nazionale; laonde proscrisse le tasse che la Corte di Roma aveva introdotte coi nomi di *spogli*, *vacanti e quindenni* per succhiar danaro dai paesi

(32) Nella filza 1053 dell' archivio della Reggenza esistono 14 lettere autografe del vescovo Ricci al segretario Seratti, non prive d' interesse pei ragguagli che contengono sul proposito delle vertenze correnti. In quella del 9 dicembre 1782 annunzia avergli il famigerato prof. Tamburini inviato il dott. Gio. Batta Zanzi milanese per insegnare la scienza teologica in detta Accademia. Era lo Zanzi un prete stimabile, ma non fu cosa troppo prudenziale per mons. Ricci d' accettare un soggetto raccomandato dal Tamburini professore troppo inviso a Roma.

cattolici (33). Le somme che per tali titoli si trovavano in mano dei *collettori* e *succollettori*, non altrimenti andarono a Roma, ma ai vescovi furono consegnate per distribuirsi ai poveri. La qual cosa dovè effettuarsi, abbenchè i consiglieri Alberti e Piccolomini esternassero contrario parere. E per conseguenza anco ai *sindaci apostolici* fu fatto divieto d'esercitare le consuete incombenze, se non fossero muniti dell'assenso ed istruzioni degli ordinari (34). Ma perchè i popoli potessero esser convenientemente assistiti dai parrochi, volle il Principe, che i vescovi s'adoprassero a persuadere i patroni privati delle parrocchie povere a provvederle di congrua rendita, o di renunziarle (35). Considerato che la dote solita pagarsi dalle monacande ai monasteri era *patto riprovato dai canoni*, venne pertanto abolito, e quelle somme doversi invece pagare allo spedale viciniore a titolo d'elemosina (36). Le *oblate* dedicate al servizio degl'infermi fossero esenti pur da questa elemosina. Dimodochè, vennero ad esser favorite le monache operose a prò della società, ed impedito che s'impinguassero di più i conventi delle semplici contemplative. In questi tempi fu smembrato dalla Diocesi di Volterra il comune di S. Gimignano, cospicua terra della Val-d'-Elsa, ed aggregato alla più prossima di Colle; ed allora mons. Buonamici, ebbe traslazione da questa a quella cattedra. Niccolò Sciarelli senese

(33) Circolare del 15 giugno 1782.
(34) Circolare del 22 marzo 1783.
(35) Circolare del 9 gennaio del suddetto anno.
(36) Motuproprio del 30 agosto 1782.

fu il successore del Buonamici, poscia famoso pei rapporti d'amicizia e di vedute col Vescovo di Pistoia, e con mons. Pannilini di Chiusi e Pienza, siccome narreremo nel prossimo libro.

§. 4.

Miglioramenti introdotti negl' istituti di pubblica beneficenza.

Quantunque il Governo Leopoldino impiegar dovesse assai tempo nel difendere le riforme di polizia ecclesiastica dalle interne ed esterne aggressioni, nullameno applicò seriamente, fra le altre sue sollecitudini, a riordinare gli stabilimenti di pubblica beneficenza, ch' estremo bisogno ne provavano. Il senator Gianni s' era accorto degli sconcerti dominanti nei patrimoni destinati a sovvenire gl' indigenti ed i tribolati, e perciò propose, che gli amministratori dei *luoghi pii* fossero sottoposti alle revisioni dei *Sindaci* (37). Videsi allora con sicurezza quanto gravi fossero i disordini e le scioperataggini amministrative, che decimavano le rendite assegnate dai filantropi trapassati a sollievo de' miseri, e come potessero esser più utilmente erogate le rimanenti. Donde ne scaturirono radicali riforme nell' uno e nell' altro senso, e gl' istituti caritativi della capitale particolarmente ne risentirono influssi pietosi. Per eliminare

(37) Coi motupropri del dì 4 settembre 1775 e 22 ottobre 1776. vennero subordinati alle revisioni ordinarie e straordinarie dei *Sindaci* tutti i *luoghi pii* del Granducato.

le trascuratezze, le infedeltà e le ruberie che devastavano il patrimonio dei tapini, non poteva esservi espediente migliore dell' alienazione dei fondi urbani e rurali, impiegando cautamente il prezzo, onde ricavarne frutti certi ed invariabili. Simile operazione, siccome si collega con più esteso piano economico, il quale prenderemo a considerare nel prossimo libro, tralasciamo adesso di descrivere, e ci facciamo soltanto ad indicare le riforme introdotte nell' interno degli stabilimenti suddivisati. Grandissimo numero di spedali per gli affetti da varie malattie, orfanotrofi per gli esposti e trovatelli, ospizi pei pellegrini e viandanti erano stati sovrabbondantemente fondati dagli avi nostri nelle campagne e città; ma la loro moltiplicità aveva ingenerato appunto una parte dei disordini testè deplorati. Le curie ecclesiastiche che in addietro avevano l' incarico di sopravvedervi, lasciarono trascorrere le cose a tali estremità, che fu d' uopo al governo laico di recarsene in mano la tutela e direzione esclusiva. Se la vista degli spedali per gl' infermi presentava spettacolo miserando, non meno compassionevole era la sorte dei *gettatelli* ricevuti in *S. Maria degl' Innocenti* di Firenze, essendochè la mortalità degl' infanti introdottivi ascendeva fino al 75 per 100 all' anno. I provvedimenti richiesti dall' umanità e dalla politica non si fecero gran fatto attendere (38).

(38) Questo eccessivo numero di morti sopra i nuovi introdotti nello stabilimento degl' Innocenti resulta dai rapporti che la Deputazione pel riordinamento degli Spedali inoltrava al Governo superiore nel 1779. Furono migliorati i metodi sanitari, e le prescrizioni

Nella circostanza dell'organamento dei municipj fu con molta saviezza deliberata la sottomissione dei *luoghi pii* delle provincie ai respettivi magistrati municipali, ma quelli più vasti delle maggiori città rimasero in custodia al Governo, che dal canto suo non trascurò di beneficarli. Lo Spedale di S. Maria Nuova di Firenze riuniva l'amministrazione degli spedali di Pistoia e di Pisa, mentre diversi spedali secondari fiorentini n'erano affatto indipendenti. Questi andarono soppressi ed incorporati al principale, da cui però vennero separati il pisano ed il pistoiese (39). Ma sebbene lo Spedale di S. Maria Nuova fosse notabilmente ampliato, troppo angusto rimase ai bisogni della capitale; laonde occorse accomodare ed estendere quello di *Bonifazio* (40) ad uso degl' invalidi, incurabili, dementi e maniaci (41).

ai *tenutari*, e venne aperta una *casa* nel Mugello per ricevere i gettatelli di quelle lontane campagne, su di chè può vedersi la *Istoria dello Spedale degl' Innocenti* del dott. Francesco Bruni.

(39) Con sovrana risoluzione del dì 14 marzo 1771 fu separata l'amministrazione dello Spedale di S. Chiara di Pisa da quella di S. Maria Nuova, e con rescritto del dì 9 aprile 1778 venne ugualmente ordinato rapporto allo Spedale del *Ceppo* di Pistoia.

(40) Prende nome questo edifizio da Bonifazio Lupi marchese di Soragna, il quale essendo stato potestà di Firenze, volle quivi lasciare monumento della propria generosità fondando a sue spese il detto *luogo pio*, previo il consenso della *Signoria Fiorentina* espresso colla *provvisione* del 23 dicembre 1377.

(41) Apparisce dal *Rendiconto*, che l'ingrandimento delle fabbriche di S. Maria Nuova e Bonifazio costò all'Erario lire 1,340,418. L'amministrazione e direzione de' due stabilimenti rimase affidata ad un solo *Commissario* colle ingerenze ed attribuzioni determinate nel *Regolamento* stampato nel 1789. Esso è libro per molti riflessi osservabile, ed ha servito di lume anco per migliorare le sorti di altri congeneri istituti in esteri paesi.

Contemporaneamente vi furono aggiunte molte comodità ed apparati necessari per completare le cure a prò degl' infermi a norma dell' avanzamento delle scienze mediche. Di nuove macchine vennero pertanto provveduti; nuove cattedre istituite, e le antiche rese più utili ai giovani dedicati agli studi dell' arte salutare. L' assistenza medica meglio distribuita e regolata, il servizio manuale più assiduo, caritatevole ed uniforme a tutti gli egri costretti cercar sollievo in questi asili dell' umana miseria. Gli uffici spirituali furono inalzati al grado voluto da una religione piena d' amore e di carità, siccome è quella insegnata dal Nazareno. Il disimpegno dei quali rimase affidato a sacerdoti, che l' ineffabile ministero professassero per intima convinzione, e per regola d' Ordine, e non per ricavarne quella terrena mercede, che i veri ministri del santuario non curano (42). Nè le sopraccennate riforme furono le sole effettuate in questi tempi, che i detti spedali reggeva il senator Marco Covoni, le quali riuscirebbe di troppo tedio se le volessimo qui tutte enumerare (43). Certo si è, che nonostante i sanzionati provvedimenti diretti ad impedire che gli antichi disordini non si riproducessero, sotto aspetti diversi però a più ri-

(42) Invece dei preti secolari vennero in S. Maria Nuova sostituiti i *Cappuccini*, ed atteso il buon successo ottenutone, sono stati in appresso introdotti pure a *Bonifazio*.

(43) Al precitato *Regolamento* del 1789 sta in fronte una *prefazione istorica*, la quale può soddisfare alle brame di quelli che desiderassero più late e circostanziate notizie relative allo stato degli antichi spedali fiorentini, ed alle innovazioni arrecatevi in questi tempi.

prese ricomparvero, colpa di triste vicissitudini, e d'insufficienti costituzioni.

Lo spirito di carità e di beneficenza, checchè dir ne vogliano certuni di malafede, non è spento, nè mai si spengerà nei petti umani. I governi savi ed illuminati, noi siamo d'avviso, procurar dovrebbero di mettere a contribuzione questo spirito eccitandone lo zelo a servire gratuitamente nei pii istituti, anzi che affidarne gl'impieghi a gente venale e bisognosa, e perciò talvolta infedele. Ma i funzionari gratuiti è di mestieri ricercarli nelle classi agiate e più morali della società, acciocchè il sentimento filantropico abbia incrollabile base e progressivo alimento in se stesso. E di tali cittadini per avventura non avvi scarsità, qualora i governi vogliano e sappiano sceglierli. Ad essi è sufficiente ricompensa la considerazione della suprema autorità, e la stima del pubblico. Tutto al più possono aspirare ad un premio che imprima loro una marca onorifica, sempre che le onorificenze siano realmente riserbate a distinguere il merito, e non a fregiare soggetti ravvolti fra le viltà ed i vizi. In tal guisa le rendite assorbite dagl'impiegati primari dei *luoghi pii* anderebbero risparmiate a profitto dei tanti infelici che hanno il titolo e le qualità per esserne sovvenuti. Leopoldo I non prestò forse attenzione quanto doveva al grave argomento, ovvero suppose che i facoltosi de' suoi tempi non fossero di tanto capaci. Comunque sia, non essendovi odiernamente penuria d'uomini di chiaro nome per capacità e buona volontà, i quali se fossero appellati ai pietosi ministeri di vegliare

alla custodia ed alla gestione del patrimonio dei miseri, si stimerebbero assai fortunati, e si vedrebbero con piacere inalzati a quel grado che dà la superiorità morale, superiorità che non offende l' uguaglianza civile. Il dovere di attenuare i patimenti e i disagi ai derelitti non fu mai perduto di vista da Leopoldo I, il quale ingenti somme erogò in sì pietoso e santo oggetto. Il *Refugio* dei poveri detto di *S. Onofrio*, l' *Orfanotrofio di S. Filippo Neri*, la *Casa Ostetrica d' Orbetello* in Firenze, e gli spedali dei malati e trovatelli in Pisa, Pescia, Pistoia, Empoli, Samminiato e Livorno, furono da lui sussidiati generosamente, non meno che dotati di più razionali discipline (44). Neppur quelli subordinati ai municipj andarono esenti da simili elargizioni e provvidenze, essendochè prima della consegna fossero restaurati a spese del pubblico tesoro (45). Ma le spese sopportate per alleviare le condizioni dei sofferenti, non destano mai rammarico nei popoli colti e civili, che anzi plaudono sempre a' sovrani dediti ad esuberare in simili dispendi; ed all' opposto biasimano quelli che in ciò scarseggiano, tacciandogli di durezza e d' avarizia.

(44) Resulta dal *Rendiconto* esser ammontati tali sussidi a lire 483,624.

(45) Rilevasi dal citato *Rendiconto*, che le spese erariali impiegate nei restauri degli spedali consegnati ai municipj ascesero a lire 800,000, le quali sommate colle due partite indicate nelle precedenti *note* ammontano a lire 2,624,042.

§. 5.

Fondazione dell'Archivio Diplomatico e del Museo di Fisica, e riordinamento di diverse Accademie.

Splendide opere, parto più della riflessione che del genio di Leopoldo I, dobbiamo adesso descrivere. La fondazione dell'*Archivio Diplomatico* merita fra di esse il primo posto; avvegnachè avesse in mira la conservazione di un immenso tesoro istorico, scientifico e letterario, esposto ad infiniti pericoli. Considerato che molte antiche pergamene esistenti in vari dicasteri e magistrati, abbazie, conventi e luoghi pii, e quelle ancora rimaste nelle private famiglie, potevano andare facilmente neglette e disperse, risolse pertanto il Granduca di farle raccogliere in un pubblico deposito espressamente destinato a conservarle ed illustrarle. Ed a ciò fu indotto non tanto dai lumi che potevano rilevarne i dotti e gli eruditi, quanto dal comodo di rischiararne i diritti del pubblico, e le ragioni dei privati (46). Abbondantissima riuscì la prima messe (47), come assai copiose sono state le addizionali raccolte, fino al punto, che 140,000 circa cartapecore si trovano oggigiorno depositate, e metodicamente disposte nel

(46) Vedasi il motuproprio di fondazione in data del dì 24 dicembre 1778.

(47) Nel primo anno vi furono depositate 48,408 pergamene, ed all'epoca della partenza di Leopoldo I dalla Toscana erano aumentate sino a 77,271.

predetto Archivio. Nonostante che il Principe fosse ben poco inclinato alle cose letterarie, tuttavolta addimostrò parzialità e premura per il nobilissimo stabilimento, da esso frequentato ond'incoraggiare gl'impiegati a procedere con alacrità nel compilare gli spogli dei ragunati diplomi (48). Anche diverse case magnatizie nazionali ed estere corrisposero all'invito di depositare le loro pergamene in questo santuario; fra le altre meritano di esser ricordate le famiglie Accolti, Covi, Borghini, Antella (49). I documenti che vantano maggior vetustà risalgono al secolo VIII, eccettuati i papiri egiziani, due dei qnali appartengono al VI secolo dell'Era cristiana (50). Dopo la celebre raccolta Vaticana per il numero, e l'Archivio Lucchese per l'antichità dei diplomi, crediamo esser questa la più preziosa ed importante collezione di pergamene che si conosca. Trovano qui gli studiosi da investigare peregrine notizie nelle materie legislative e politiche; in agricoltura, commercio, pesi e misure, monete, arti e manifatture, non meno che in scienze, invenzioni diverse, costumi e cronologia. Ma sopra ad ogni altro argomento è dovizioso per

(48) Il primo direttore ed autore dell'impianto archiviale fu il proposto Ferdinando Fossi, nome non ignoto alla repubblica letteraria.

(49) Non è nostro scopo di trattenersi a dimostrare il pregio individuale di simili diplomi; tanto più che un accreditato saggio ne diede alla luce il famigerato Filippo Brunetti nei tre volumi del *Codice Diplomatico Toscano*, opera che meriterebbe esser continuata da valenti antiquari.

(50) La più vetusta pergamena di questo archivio si riferisce al 20 settembre 716; mentre dei quattro papiri quivi esistenti, il più antico illustrato dal dotto mons. Marini, appartiene all'anno 541 di Cristo.

ciò che spetta alla storia civile, ecclesiastica e genealogica delle trascorse età, e per la geografia ed erudizione ancora. Laonde fu utilissimo servigio reso ai buoni studi, ed al decoro del paese cosiffatta istituzione, che altamente onora il suo fondatore.

La propensione dal medesimo nutrita per le scienze relative al mondo fisico, l'indussero a fondare quel *Museo*, il quale ai giorni nostri è uno dei più belli e rinomati ornamenti di Firenze. Per cura dei principi Medicei erano stati ragunati non pochi singolari pezzi di storia naturale, posti insieme colle pitture, sculture, disegni e medaglie conservate nella Galleria fiorentina. Se da un lato presentavano non lieve interesse allo sguardo degl'intendenti, offrivano dall'altra parte l'ingrato spettacolo della confusione. A ciò fu pensato rimediare allorquando vollesi separare detta Galleria dall'amministrazione della *guardaroba* di Corte, per affidarne la superiore tutela al Ministero delle Finanze, siccome patrimonio dello Stato (51). Comprate dalla famiglia Torrigiani le vecchie

(51) Tal separazione avvenne in virtù del motuproprio del 24 gennaio 1769, e primo direttore della Galleria fu il canonico Giuseppe Querci. Nel 1738 era stato fatto il catalogo degli oggetti in essa esistenti coll'intervenzione dei senatori Ricasoli e Guidi, come rappresentanti del corpo politico della nazione, alla quale per antichi e recenti titoli gli oggetti medesimi appartenevano ed appartengono. Una *Società* di signori e letterati fiorentini con alla testa il proposto Anton-Francesco Gori aveva impreso già a pubblicare quella classica opera intitolata: — *Gemmae antiquae ex Thesauro Mediceo et privatorum Dactyliothecis Florentiae*, — ma poichè erano stati assorbiti i capitali sociali, il Governo la sovvenne di 7000 scudi, atteso il lustro che ne vedeva ridondare a Firenze, e così rimase compiuta nel 1762.

case de'Bini contigue alla reggia, venner tosto destinate a ricevere l'incipiente Museo. Al cav. Felice Fontana abile naturalista diede il Principe l'incarico di classare gli antichi oggetti, e di raccoglierne dei nuovi quanto più fosse stato possibile, onde formare un complesso atto a rappresentare il vero stato della scienza. La qual cosa mancava assolutamente, quantunque lo Stenone e Giovanni Targioni vi avessero faticato non poco. Sotto al Fontana molto cooperò a completare quei primitivi rudimenti Giovanni Fabbroni personaggio dotato di rari talenti, di somma perspicacia, ed attitudine a far bene molte cose. Venne comprata la collezione che lasciava morendo in Livorno il droghista Van-Sprôghel fiammingo, ricca e pregevole in specie di cristallizzazioni. Furono spediti viaggiatori in varie parti d'Europa, e sin nelle lontane regioni d'America per far incetta degli oggetti più idonei a favorire lo studio delle scienze fisiche, ed a dar fama e reputazione al Museo. Il più distinto e fortunato fra questi riuscì il prelodato Fabbroni, salito presto in voga di peritissimo.

Una singolare e ragguardevolissima serie di preparazioni anatomiche in cera fu aggiunta ai pezzi naturali, coll'annesso del giardino botanico copioso di piante esotiche, ed un laboratorio chimico ben fornito delle macchine opportune. L'antico pensiero del matematico Perelli per l'erezione di un osservatorio astronomico fu finalmente effettuato. Voleva egli, sin dai tempi della Reggenza, erigere simile osservatorio, o sulla torre di Or-San-Michele, o su quella detta del *Gallo*. E sebbene offrisse di spendere in

parte dei propri denari, i reggenti non lo secondarono. Ora il Granduca fondava presso al Museo ed a sue spese quello edifizio volgarmente appellato la *Specola*, e di telescopi ed altri istrumenti astronomici lo corredava. Tutti gli scienziati d'Europa pagarono volonterosi un tributo di lode al Principe generoso; ondechè assai più si dilatò la fama che s'era meritata colle civili ordinazioni. Ha posteriormente il Museo ricevuti ingrandimenti notabilissimi, ed è pur divenuto istituto di pubblica istruzione, mercè la munificenza dei sovrani successori del Gran Leopoldo. Ci rimane molto da dire su di questo gradito tema, che riserbiamo peraltro al *saggio* cui daremo in fine dell' opera sullo stato delle scienze, lettere ed arti toscane nel periodo preso da noi a trattare. Gli studi economico-agrari promossi e coltivati dai *Georgofili* soddisfacevano parimente al Granduca, che malcontento del languore in cui se ne viveva la *Società Botanica*, decise sopprimerla (52). I *socj* della *Botanica* passarono fra i *Georgofili*, i quali ottennero il *Giardino dei Semplici* per farvi gli esperimenti creduti utili all'avanzamento dell' industria agraria, e la dotazione di 400 scudi annui dallo Stato. Infiacchiti i corpi morali per inerzia e svogliatezza, o per dappocaggine dei componenti, è meglio abbatterne lo stame vitale con un solo colpo, anzi che attendere dal tempo un vigore che spesso degenera in lunga, ignava e mortifera atonìa.

(52) La *Società Botanica* fu soppressa col motuproprio del 28 maggio 1783, e contemporaneamente restarono approvate le nuove costituzioni e la dotazione pei *Georgofili*.

E sotto l'influenza di un conforme concetto venne emanato il seguente decreto: « Il Granduca informato « che l'*Accademia Fiorentina*, quella della *Crusca*, « e l'altra detta *degli Apatisti*, allontanatesi da quelli « oggetti per cui furono istituite, attualmente si tro- « vano senza vigore ed attività, e volendo altresì « che nella città di Firenze sia animato e promosso « con più profitto lo studio delle Belle Lettere, per cui « si fa strada alle scienze, ha ordinato: Primo, che « soppresse le tre suddette Accademie, ne sia for- « mata una sola, la quale potrà denominarsi *Acca-* « *demia Fiorentina*: Secondo, quest'Accademia sarà « unita alla *Biblioteca Magliabechiana*, ove dovrà « adunarsi ed esercitare le sue funzioni; ed in conse- « guenza di ciò a detta Biblioteca saranno incorpo- « rati tutti i fondi appartenenti alle tre Accademie « ec. (53). » I lettori di lingua greca, di matematica e d'istituzioni civili nello *Studio Fiorentino* vennero allora obbligati far le lezioni inaugurali in detta Biblioteca, nella quale due volte il mese dovevano pur tenersi lezioni sulla patria favella. Altre lodevoli disposizioni vennero prese dal Principe in questa occasione per rialzare la dignità delle Lettere Toscane; ma gli ascritti alle tre soppresse Accademie feriti nell'amor proprio, levarono alto frastuono di parole, che giunse fino alle orecchie del fiero Astigiano. Sopra a Leopoldo scagliava Alfieri l'ingiuria di *barbaro Goto* (54),

(53) Questo decreto in data del 7 luglio 1783 esiste nelle filze della Segreteria di Stato dell'anno medesimo.

(54) Vedasi quel famoso sonetto dell'immortale Astigiano, che incomincia: « *L'idioma gentil sonante e puro* ....

ed a torto la scagliava. L' antica fama dell' *Accademia della Crusca* era veramente grande in Europa, non che in Italia; ma essa a quell' epoca altro non compariva che larva, o meglio un nome. Leopoldo la fuse colla *Fiorentina* all'oggetto d'infonderle nuova e duratura vitalità, onde altri allori potesse meritare alla classica terra che una lingua ed un vocabolario dette alla bella ed infelice penisola. Se Alfieri avesse maturamente ponderati i motivi dell' ordinanza granducale, non avrebbe certo lanciata, neppur nei maggiori trasporti d'ira a cui andava soggetto, un'ingiuria che fa più torto al Poeta che al Principe. Del Principe risuona sempre gloriosa la fama, ma dei ciarlieri che seppero eccitare la facil bile del tragico sommo, nulla resta, tranne un pensiero sdegnoso. L' *Accademia Fiorentina* perì fra le mani di Napoleone Buonaparte, che quella della *Crusca* faceva rivivere, siccome narreremo a suo luogo (55).

In quale avvilimento e decadenza si trovassero le belle arti all'estinzione della schiatta Medicea,

(55) Approvate dal Granduca le costituzioni per la riordinata *Accademia Fiorentina*, e nominatone presidente il conte Giulio Mozzi, uomo d' ameno ingegno e di belle cognizioni adornato, ebbe luogo la solenne apertura nel novembre del 1784; posciachè gli accademici voltarono subito il pensiero alla formazione del piano per la quinta edizione del *Vocabolario* di nostra lingua! .... A nulla giovò che il Granduca imponesse al Bibliotecario della Magliabechiana, Segretario perpetuo dell' Accademia, di rendergli conto ogni anno dei lavori accademici, e delle persone più studiose ed attive. E ben poco ha giovato la ripristinazione della *Crusca*, conceduta dall'imperator Napoleone nel 1808, poichè dopo tanti anni il *Vocabolario* è appena incominciato; mentre particolari letterati e lessiografi ne hanno già compilati vari che possono ad essa servire di non lieve aiuto.

ne tenemmo proposito al §. 11, cap. II del lib. I; e sebbene fosse già scorso lungo periodo di tempo, nulla avevano riacquistato del primiero splendore. Abbenchè straniero, il Granduca Francesco II incaricò la Reggenza di riunire in un solo istituto i diversi e separati rami dell'insegnamento ad esse relativo, all'oggetto di purgarle dalle deformità che le deturpavano. Ma i reggenti nulla fecero per secondare le sovrane vedute (56); dimodochè, il gusto artistico vagò in maggiori traviamenti. Nelle monarchie assolute è raro caso che i principi possano fare il bene dei popoli, se i ministri non vi concorrono di buona voglia, attesi gli ostacoli che sanno occultamente frapporre alle supreme intenzioni. L'onore pertanto di porger la destra a quelle arti, che il Buonarroti aveva inalzate ai gradi del sublime, ed in appresso offuscate dall'orrido barocchismo, fu riserbato dai cieli a Leopoldo I, che tante glorie dovevano per esso compiersi. Sin dal 1550 esisteva l'*Accademia del Disegno*, di cui rimaneva il locale, e poco più che l'ombra (57). Faceva comodo il locale ad ampliare un prossimo conservatorio, onde corse alla mente l'idea di trasferire altrove l'Accademia, e di rinnovarla in maniera che potesse produrre migliori frutti. Piacque il pensiero al Granduca, che non lasciò

(56) Il prenominato Sovrano impose alla Reggenza nel 1739 di formare una *R Accademia di Belle Arti* in Firenze, ed ordinò al consiglio di Finanze di somministrare gli occorrenti mezzi. Con dispaccio del 9 aprile 1740 la rimproverò della sua inazione, ma essa seppe trovar scuse per schermirsene, e per non far mai nulla.

(57) L'*Accademia del Disegno* era situata in via della *Crocetta*, e la scuola di scultura in via di *Pinti*.

sfuggir l'occasione d'accrescer reputazione a se stesso, e prosperità e lustro al paese, tanto più che principiava a levar grido in Italia l'Accademia fondata dal Duca di Parma. Il celebre dipintore alemanno Raffaele Antonio Mengs grandemente il confortò; laonde, sebben poco gustasse le belle arti, molto però le apprezzava per il lustro che danno a chi le protegge, e pei vantaggi che apportano alle nazioni che le coltivano. Il Seratti (da segretario divenuto consiglier di Stato) ed il senator Gio. Federighi ne formarono l'adequato piano sanzionato dal Principe (58). I maestri destinati all'insegnamento primario furono, in pittura Pietro Pedroni pontremolese (59); in scultura Innocenzo Spinazzi romano (60);

(58) Il regolamento accademico fu approvato il dì 3 ottobre 1784, ed il novello istituto venne aperto agli studiosi coll'incominciare del prossimo gennaio. La riduzione dei due monasteri e spedali di S. Matteo e S. Niccolò a sua residenza, costò all'Erario lire 395,308.

(59) Del Pedroni così scrive il Lanzi nella *Storia della Pittura*: « Fu pittore ad olio di merito; è da conoscersi nei quattro quadri « che fece dopo i suoi studi a Parma e in Roma, i quali mandò « in patria: perciocchè stabilito in Firenze lavorò poco e di mala « voglia per la poca salute, e pei non pochi disgusti che vi ebbe..... « Se il giusto pubblico non trova in lui un raro pittore, vi trova « un maestro egregio; dotto nelle teorie; facondissimo ed amorevo- « lissimo nell'insegnarle a suoi allievi.

(60) In quanto allo Spinazzi ecco il giudizio datone dal Cicognara nella *Storia della Scultura*: « Merita esser tratto fuori dalla « ciurma Innocenzo Spinazzi romano di nascita e di scuola, ma che « esercitò ed insegnò l'arte in Firenze, ove fu chiamato dal Gran- « duca Leopoldo per maestro di scultura all'Accademia..... Dotato « dalla natura di molto gusto, sentendo molto delle bellezze degli « antichi, che tornavano ad esser un po' più venerate e stimate, « si ravvicinò più d'ogni altro suo coetaneo al buono stile. »

in architettura Niccolò-Gaspero Paoletti fiorentino (61). Gli allievi formati da questi maestri chiaro addimostrano quanta fosse la loro valentìa nell'insegnare i precetti delle arti liberali. I Benvenuti, i Sabatelli, i Nenci, che l'Italia non ha guari si vide rapiti, uscirono dalla scuola accademica. Le dipinture da essi condotte a fresco e a olio poste a confronto con quelle dei tempi antecedenti, non hanno bisogno d'illustrazione per farne rilevare i pregi superiori. Nè minori ingegni ha prodotto la statuaria, la quale nel giro di un mezzo secolo ha fatto uno slancio maraviglioso. Anco le discipline architettoniche risursero abbeverandosi ai fonti delle antiche bellezze, per cui repudiati i fantastici e capricciosi traviamenti dei quali avevano fatta la più strana mostra, nel dominio delle buone e sicure regole che al maestoso, all'utile ed al comodo adducono, bellamente rientrarono. L'intaglio nel rame, magistero che serve a moltiplicare gli esemplari dei capidopera a comodo degli studiosi, ed a diletto degli amatori, ebbe nella Fiorentina Accademia in Raffaele Morghen quel sommo maestro chè di principe dell'incisione ottenne e conserva meritamente il nome. Dimodochè, le arti sorelle presero da quindi in poi erto e rapido volo diretto a raggiungere la nobile meta toccata dai grandi arte-

(61) Il Paoletti riportò l'architettura alle regole greco-romane, e bandì i falsi principj che vi avevano introdotti i secentisti, operando praticamente sul gusto del Palladio. Diverse fabbriche da esso architettate, che menzioneremo altrove, ne fanno irrecusabile testimonianza. De' pregi suoi nell'arte primaria fra le liberali, e la più necessaria ai bisogni umani, già ne discorsero con somma maestria i chiariss. Vincenzo Follini e Giuseppe del Rosso.

fici di cui più l'Italia va orgogliosa nell'età dei portenti.

Favelleremo più acconciamente in appresso delle opere e degli autori educati alla nuova scuola, conseguenze del grande avvenimento testè segnalato; avvenimento che renderà sempre cara la memoria del primo Leopoldo a tutti quanti hanno giusto senso per le artistiche produzioni. Devesi inoltre al sullodato Principe il pensiero della pregevolissima Pinacoteca, che nelle sale di detta Accademia oggidì s'ammira, incominciata ed ingrandita colle pitture raccolte nelle soppressioni delle comunità e confraternite religiose; Pinacoteca che sola potrebbe esser vanto della più superba capitale. Vogliamo qui brevemente toccare la questione altre volte agitata sopra gli effetti di simili Accademie. Dicono i contrari: le arti belle si chiamano liberali, appunto perchè nel libero insegnamento e nella concorrenza trovano i genj sciolti dai freni delle regole servili come svilupparsi ed educarsi. Quando non vi erano Accademie, soggiungono costoro, fiorivano quelli eccelsi artefici che gli alunni delle medesime appena sanno imitare, non che uguagliare. Rispondono i favorevoli: hanno ad ogni modo i genj bisogno d'apprendere i precetti generali dell'arte, se vogliono far opere corrette, giudiziose e di gusto. E dove potersi questi precetti apprender meglio che negl'istituti ove l'insegnamento è gratuito, vari i maestri, moltiplici i tipi del vero bello? Conchiudono poscia: quando fu fondata l'Accademia di Firenze (e con essa molte altre in Italia), le belle arti erano preda delle più irragionevoli e

goffe maniere. Oggigiorno si vedono rimesse sulla dritta via; e la natura, fonte di ogni bellezza, soprattutto è studiata ed imitata. Imperciocchè, ristretta ne sembra la disputa a questo: se i giovani debbano o no compiere il tirocinio degli studi nelle Accademie, o apprendervi soltanto il disegno padre d' ogni arte. In quanto a noi siamo d' avviso, che quando i giovani siano ben fondati nel disegno, debbano esser liberi di seguitare le maniere che più si confanno al genio di ciascuno, e che il migliore impulso per eccitarli a ben fare sia quello di offrir loro opere premiabili a concorso. Estese il Granduca le sue provvidenze anche all' antica Galleria, ampliando la insigne serie dei ritratti autografi dei pittori (62); molte sculture in marmo ed in bronzo, dipinture, medaglie e gemme dei regi palazzi, furono in essa riunite. Per suo comandamento vennero trasportati da Roma a Firenze i preziosissimi oggetti d' arte della *Villa Medici*, e la grandiosa sala per la *famiglia della Niobe* fece espressamente costruire (63). Assai ci resterebbe ancor

(62) Dall' abate Antonio Pozzi incisore furono acquistati molti ritratti originali di Pittori per arricchire la raccolta della Galleria. Passarono in essa gli oggetti posseduti dai Gaddi e Doni, non meno che da altre private famiglie e pubblici stabilimenti, conforme può dettagliatamente rilevarsi dal *Saggio Istorico* di Giuseppe Pelli-Benciveni, che ne fu direttore.

(63) A Scopa o a Prassitele statuari greci è attribuito il gruppo della infelice *Niobe* discoperto fra le rovine di Roma, di cui i Medici avevano formato uno dei più rinomati ornamenti della loro *Villa sul Pincio*. Col disegno del prefato Paoletti fece costruire Leopoldo I la sala annessa alla *Galleria Fiorentina*, nella quale oggi s' ammira detto gruppo, insieme colle pregevolissime statue de' *Niobidi*. Intorno a queste egregie sculture faticarono molti eruditi per illu-

da dire se qui volessimo esaurire i temi che all'istruzione letteraria, scientifica ed artistica risguardano in questi tempi; ma poichè ci siamo proposti di formarne distinto quadro, basti per adesso quanto abbiamo esposto rapporto alle più essenziali e brillanti istituzioni vedutesi allora prosperare a maggior decoro della Toscana, sempre avventurosa nelle intraprese richiedenti genio e gentilezza.

§. 6.

L'imperator Giuseppe II a Roma ed in Toscana.

Da due grandi personaggi stranieri fu visitata l'Italia nell'inverno del 1783-84. Gustavo re di Svezia sotto nome di conte d'Haga, e l'imperator Giuseppe col consueto titolo di conte di Falkenstein percorsero la penisola. Viaggiava il primo per la curiosità di vedere i monumenti italiani, ed era il secondo diretto a Roma per restituire, siccome egli stesso diceva, la visita al sommo Pontefice. Brevissimo tempo si trattenne Giuseppe in Firenze al primo passaggio, e tutto l'impiegò nell'osservare gl'istituti fondati e rinnovati dal fratello, al quale esternò pienissima soddisfazione. Incamminatosi alla volta dell'antica metropoli de' Cesari, compì con Pio VI ad atti officiosissimi, rispettosi e gentili, ed alle sacre funzioni delle feste natalizie assistè in Vaticano qual devoto e semplice

strarle; merita sopra ad ogni altri osservazione lo scritto del sapiente cav. Gio. Batista Zannoni inserito nell'Opera che ha per titolo: — *La Galleria di Firenze illustrata.*

militare, astenendosi dall'accettare le pompose distinzioni che i cherici di S. Pietro gli avevano apparecchiate per onoranza dell'imperiale maestà. Nel tempio del maggiore Apostolo, innanzi a Dio, volle mostrarsi uguale agli altri credenti. Quanto economo però s'era mostrato nei due precedenti viaggi, altrettanto generoso e splendido in questo si diportò. Contemporaneamente si trovava in Roma il prefato re Gustavo, di talenti politici e militari non inferiore a Giuseppe, ma vi rimase ecclissato e negletto, perchè ella è città assuefatta ad anteporre le ricchezze, il potere e l'influenza al merito (64). Accomiatatosi dal Papa, proseguì l'Imperatore il viaggio fino a Napoli per abbracciare la regina Carolina e la duchessa di Parma sue sorelle, ed il cognato re Ferdinando. Conversò alla lunga col celeberrimo filosofo Filangieri, con Tanucci e di Marco ministri regi. Dei festini che gli furono dati poco si prese diletto, mentre pose tutta l'attenzione nell'approfondire i miglioramenti che s'andavano introducendo nelle politiche e civili condizioni dello stato. Giuseppe, al pari di Leopoldo, amava il benessere degli uomini in generale; quindi provava consolazione tutte volte vedeva felicitati i popoli, quantunque non fossero suoi sudditi. E le riforme che per Tanucci e di Marco si videro effettuate nel reame di Napoli intorno a questi tempi,

(64) I letterati romani abbagliati dagli zecchini imperiali così presero a motteggiare il re di Svezia:

Il conte d'Haga
Tutto vede,
Poco intende,
E nulla paga.

assomigliandosi molto a quelle preordinate in Toscana ed in Austria, non potevano che piacere all'Imperatore. E tanto è vero, che durante il soggiorno nell'amenissima Partenope, essendo stato ragguagliato di quanto a pro degli abitanti di Sicilia andava facendo quel vice-re Domenico Caraccioli, molti rallegramenti gl'inviava, giacchè nutriva l'egregia ambizione d'essere stimato il più umano ed il migliore dei sovrani. Principe filosofo fu certamente.

Oltre la restituzione della visita al Pontefice, pare che Giuseppe avesse in animo di scandagliare l'indole e l'educazione de' suoi nipoti di Toscana, e d'osservare da se medesimo quanto in particolare prometteva il primogenito arciduca Francesco erede mediato presuntivo della monarchia Austriaca, già da esso fidanzato alla principessa Elisabetta Guglielmina di Wurtemberg. Questo matrimonio contrario al genio del Granduca aveva prodotto qualche dissapore fra i due fratelli, che fu sopito dalla destrezza del marchese Federico Manfredini sotto-governatore degli arciduchi. Di ritorno da Napoli arrivò l'Imperatore in Pisa, ove manifestò la sua decisa intenzione, che l'Arciduca predetto compisse l'educazione a Vienna sotto la dipendenza del conte Colloredo (65). Manfredini ebbe allora tutto il carico di presedere all'edu-

(65) Il conte Colloredo era stato mandato in Toscana da Maria Teresa, e quantunque fosse persona dabbene, non aveva però l'acume necessario per educare giovani principi. Chiese allora il Granduca al fratello due ufficiali italiani per supplire alla sua deficienza. Il marchese Manfredini di Rovigo, ed il cav. Filippi piemontese, furono a ciò eletti dall'Imperatore. L'ultimo avendo presto desiderato di ritirarsi, rimase il Manfredini unico aio degli arciduchi.

cazione degli altri giovani principi. Per quanto lasciò scritto l'istorico Pignotti, fu in questa occasione che Giuseppe II esternò il disegno d'incorporare la Toscana agli stati imperiali contro le più solenni e ripetute convenzioni fermate nei trattati dalle maggiori potenze europee (66). La Granduchessa che teneramente amava il secondogenito Ferdinando pianse a sentire tal risoluzione; il Granduca se ne mostrò indifferente, prevedendo che come più giovane e più sano del fratello, avrebbe lui potuto disporre le cose a sua posta. L'evento era prossimo più di quanto potevasi umanamente prevedere. Impose l'Imperatore al Manfredini di togliere dalla mente dell'arciduca Ferdinando qualunque speranza di successione al trono toscano; e di lusingarlo tutto al più di un principato ecclesiastico in Germania, come per esempio l'Arcivescovado di Salisburgo. Qual vaticinio! (67) Ammessa vera tal determinazione, ad ogni modo avrebbe immancabilmente incontrato la disapprovazione della Francia, dell'Inghilterra e della Spagna, che in diverse epoche avevano stipulato non potersi mai riunire le due corone di Toscana e d'Austria su

(66) Presso l'avv. Lorenzo Bonci erede dell'illustre medico, poeta ed istorico Pignotti esistono alcuni suoi *ricordi autografi*, dai quali abbiamo ricavato la notizia, che Giuseppe II esternasse l'idea di riunire la Toscana all'Impero. Il Pignotti, in quel tempo professore a Pisa, era nella confidenza della Corte ed intimo amico del Manfredini. Confessa egli stesso di aver conversato coll'Imperatore; sicchè la sua testimonianza ci sembra meritevole di fede.

(67) Ferdinando non fu principe ecclesiastico di Salisburgo, ma per qualche anno regnò in quel paese in forza delle vicende che tutta Europa capovolsero.

di una sola fronte. La politica generale d' Europa che da più secoli persevera nel tener divisa l'Italia, non poteva tollerare tanto ingrandimento nel monarca Austriaco, comecchè data gli avrebbe una pericolosa preponderanza nella penisola. Leopoldo tenne in fede i trattati, e morto Giuseppe, con nuovi e solenni atti gli confermò, ed il serto granducale depose colle proprie mani sulla testa dell' arciduca Ferdinando, conforme esporremo più innanzi. Due motivi possono aver indotto Giuseppe II a concepire il sopraddetto disegno: primo, il dissapore insorto col Granduca: secondo, la trascendenza del pensiero di formare una monarchia più vasta di quanto allora fosse l'Austriaca. I cieli però non gli permisero di mandare ad effetto un pensiero tanto dannoso ed affliggente pei Toscani. Essi ben si sapevano che cosa volesse dire la lontananza del sovrano, che per ventotto anni ne avevano fatto l' esperimento.

Ai 13 di febbrajo del 1784 partì l' Imperatore da Pisa, e per la via di Genova si recò nella Lombardia, ove in Milano e Pavia particolarmente dispensò grazie a larghe mani, ed agli uomini di merito che vi fiorivano in grandissimo numero, usò distinzioni squisitissime, e disse memorande parole (68). Arrivata l' estate si mosse il Granduca da Firenze per

(68) Riferisce il Botta, che Giuseppe II così parlasse ai professori della facoltà teologica di Pavia: « Attendete pure ad insegnare i dogmi semplicemente, e non state a mescolarvi questioni « inutili, comenti oscuri, sofisterie scolastiche. Le superflue parole « non ad altro servono che a suscitare gli odj, ed a soffocare i principj del vero cristianesimo. Sia chiara e schietta la fede; benigna « e tollerante la carità; sia Cristo la nostra face, Cristo il nostro

accompagnare l' arciduca Francesco a Vienna, e farne di persona la consegna all' Imperatore, il che avvenuto, immantinente si restituì in Toscana. Restato Manfredini unico educatore dei giovani principi, fu contro sua voglia obbligato d' allontanargli i maestri italiani, e soli i tedeschi vi rimasero, eccettuato il profess. Andrea Ostili istruttore di essi per la geometria e la fisica (69). Tuttavia, siccome uomo colto era (70), s' adoprò quanto più potè ad istruirli nelle letterature italiana e francese, spiegandone loro egli stesso i classici. Suggerì ancora al Granduca di tenere presso gli arciduchi delle conversazioni istruttive composte di saggi e probi gentiluomini, di letterati distinti; ciocchè accadde alcune volte in Firenze, e più spesso in Pisa. Il giudizioso pensiero venne però guastato dai pregiudizi e dalle personali antipatie; di maniera che, varie persone di merito ne furono escluse. Basti per tutti nominare il senator Giulio Mozzi ed il matematico Vittorio Fossombroni, i quali erano indubitatamente dei più dotti e compiti cava-

« amore; le oziose ed acerbe disputazioni lasciamole a chi mal vede, « a chi mal sente, a chi mal ama. »

(69) Il precettore in capo venuto da Vienna era il conte d' Hokenwart, uomo pieno di pesantissima erudizione e pregiudizi, con poche cognizioni filosofiche, e adattato più ad educare dei claustrali che dei principi, per quanto ne lasciò scritto il Pignotti che lo conobbe.

(70) Federico Manfredini nativo di Rovigo era stato educato in Firenze nell' *Accademia de' Nobili*, ove fece ammirabili progressi nelle belle lettere. Ma le sue basse fortune l' obbligarono a scegliersi la carriera militare; e per mezzo del maresciallo Botta-Adorno essendosi procurato un brevetto d' ufficiale nelle truppe imperiali, attese alle armi senza trascurare le lettere.

lieri della capitale. Gli aperti fautori delle riforme ecclesiastiche erano i preferiti; e per piacere si sforzavano d'adulare e di spingere il Principe innanzi oltre il dovere. Le cose erano condotte omai ad un punto, che richiedevano molta maturità di consiglio prima di risolversi a far nuovi passi, onde schivare il fatale inconveniente d'invadere la giurisdizione spirituale. Avvegnachè, se i diritti del principato laicale sono imprescrittibili, altrettanto sacra e venerabile è la potestà del sacerdozio nelle materie puramente religiose. Aver a fianco tuttogiorno persone, che erano in voce di *giansenismo*, non fu certamente pensiero accorto in Leopoldo; anzi da ciò principalmente ne provenne, che tutto quanto andò in appresso operando su tale argomento, fu colorito colla tinta di simile sospetto. Era questo pur troppo un abusare d'epiteto improprio, ma che peraltro acquistò della forza e qualche consistenza, subito che vidersi dati ordini sopra alcune particolarità, che il poter laicale poteva desiderare riformate, ma che di sua autorità non doveva mai toccare.

STORIA CIVILE
DELLA TOSCANA

LIBRO SESTO

STORIA CIVILE

DELLA TOSCANA

LIBRO VI. — CAPITOLO VIII.

SOMMARIO

§. 1. Affrancazione delle proprietà fondiarie. — 2. Riforma delle Curie episcopali, ed altre ordinazioni di disciplina ecclesiastica. — 3. Scuole Normali. — 4. Istituzione della Presidenza del Buon-Governo e polizia civile. — 5. Il commercio di Livorno infiacchisce: Digressione. — 6. Abolizione delle antiche Confraternite.

§. 1.

Affrancazione delle proprietà fondiarie.

Alle libertà sapientemente ridonate al commercio, all'industria ed alle amministrazioni comunali, congiunse eziandio il primo Leopoldo un'altra importantissima libertà prosciogliendo molti beni stabili dai vincoli che ne inceppavano la contrattazione,

e che impedivano il pieno sviluppo dell' agricoltura divenuta la base dell' economia nazionale. La libertà accordata alle persone di dedicarsi a qualsivoglia industria, trovava insormontabili ostacoli appunto nei vincoli indotti per diversi titoli e fini su molte proprietà fondiarie rese incapaci di contrattazione e di divisione: e per conseguenza la più naturale e preziosa di tutte le libertà sarebbe rimasta paralizzata in quelle parti che risguardavano la proprietà rurale, senza il concorso di vigorosi provvedimenti, che la ponessero in grado di spiegare le forze produttive di cui era capace. Nel piano legislativo Leopoldino entrò di buon' ora il pensiero d' infrangere tali vincoli, che in certi casi convertivano la proprietà in un mero possesso o usufrutto vitalizio, ben poco proficuo agli usufruenti, e troppo rovinoso all' economia pubblica. Ma la distruzione delle obbligazioni ingenerate nel seno della passata barbarie, carezzate dall' orgoglio ed alimentate dalla furberia, non poteva esser l' opera di breve momento, nè il resultato di pochi atti legislativi. Troppo compromessi sarebbero stati i diritti e gl' interessi di quelli che ne avevano il legittimo possesso per volontà o disposizioni antecedenti, se la redenzione delle terre fosse avvenuta in un medesimo tempo, e con un sol tratto. Ondechè, lunga è la serie delle ordinazioni emanate in Toscana per conseguire simile intento; ordinazioni che sarebbe fuori del nostro intendimento, e di troppo tedio pei lettori, se le volessimo prendere ad una ad una in esame. Per la qual considerazione, ci astenghiamo dai particolari dettagli, anco perchè non ha guari

fosse ampiamente trattata cosiffatta materia da egregio giurisperito, versato ad un tempo nelle più elette dottrine economiche (1). Noteremo innanzi tutto, che la Toscana pure in questa parte di civili riforme figura sempre a capo di quel genio provvidenziale, cui a buon dritto distinse l'Italia nel secolo XVIII, la quale fu prima e maestra di civiltà alle altre nazioni europee. Se non che la Francia levata a rivoluzione dagl' interni sconcerti politici, e dall' ostinazione de' suoi re troppo incapricciti dell'imperare assoluto, rovesciatasi furiosissimamente sulla penisola, molti dei beneficj già ottenuti guastò e disperse, e di nuovi guai le fece infausto dono.

Al § 2, cap. IV del libro precedente esponemmo, come abrogate fossero le servitù usurpate dai terzi a detrimento della proprietà rurale: esporremo adesso come venissero affrancate molte terre dai vincoli legali che le ammortizzavano. Le provvide leggi del 1751 e del 1769 avevano in realtà inalzate salde barriere per impedire ulteriori ammortizzamenti; ma la massa dei terreni antecedentemente ammortizzati era tale, che impediva il progresso regolare dell' industria agraria; avvegnachè si trovassero in mano di padroni mancanti di stimolo, e talvolta di mezzi per animarla ed esercitarla. Ciò non poteva esser tollerato da un savio ed avveduto legi-

(1) L' avv. Girolamo Poggi autore del *Saggio sul Sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana*, da noi più volte citato con lode, svolse tal materia con somma abilità, accuratezza, lucidità e fecondità di vedute. Detta opera può esser consultata da coloro che amano sviscerare un tema economico-legale di sì alta importanza.

slatore, persuaso che in cima ai doveri della sovranità avvi quello di procurare il bene universale dei popoli, quantunque debba costare sacrifizi a singole corporazioni, ed a particolari individui. Attese adunque, e felicissimamente attese Leopoldo I alla distruzione dei vincoli che ammortizzavano gran parte del suolo toscano a persone e corpi morali privilegiati, con tutta quella prudenza e sagacità richiesta dall' arduo argomento. I beni posseduti dallo Stato, dalle comunità, dagli spedali ed altri luoghi pii ed aziende pubbliche in generale, furono i primi ad esser alienati; in modo però che rientrando nel dominio di un' industria più attiva, intelligente ed impegnata a procurarne il maggior prodotto possibile nella durata del tempo, non potesse avvenir dispersione di capitali per parte degli espropriati (2). Premeva principalmente che i fondi in possesso del clero regolare e secolare tornassero nella rotazione del commercio generale della nazione, da cui si trovavano esclusi in sequela dei principj adottati dalla Curia romana, onde perpetuarne il dominio al chiericato. Laonde comparvero leggi che a tutto potere favorirono il passaggio dei fondi dalle *manimorte* alle *manivive*, mediante il contratto enfiteutico, o sia di livello perpetuo, ottimo espediente per promovere l' industria, e per acquietare gli animi dei proprietari conservati nel dominio diretto dei fondi allivellati, con rendita

(2) I luoghi pii, le comunità, le corporazioni religiose, ed i patrimoni ecclesiastici qualunque, furono obbligati rinvestire il prezzo dei beni alienati in *Luoghi di Monte*, o in altre maniere ugualmente caute, e sempre sotto la sorveglianza della legge.

certa, determinata e guarentita da ogni eventualità. Dei beni sottoposti ai vincoli fidecommissari, e dell'Ordine di S. Stefano, che non potevano sfuggire dalla mente di un Principe filosofo, faremo cenno più avanti.

Il sistema livellare ricevuto in Toscana qual compenso adattato per raggiungere lo scopo economico avuto in mira col proscioglimento dei fondi ammortizzati, non presenta novità di principj, nè di massime cardinali (3). Assai ingegnosi e facili però furono i metodi imaginati per metterlo ad esecuzione, per cui è resultato veramente benefico nel complesso de' suoi effetti politico-economici. Ed in ciò appunto consiste il merito di questo sistema ampliatore della pubblica prosperità, e creatore di nuovi capitali. Dovendo i *livellari* corrispondere ai *domini diretti* il canone annuo, vennero posti così nella necessità di esser industriosi lavoratori, e buoni amministratori delle aumentate rendite per impiegarle nel redimere i fondi enfiteutici, onde consolidare il *dominio diretto* col *dominio utile*. Ed intanto che i fondi divennero a poco a poco liberi, mediante l'aumentata produzione territoriale, ed i risparmi di una saggia economia, il prezzo dell'affrancazione versato nelle mani degli antichi possessori andò impiegato in altre imprese ed industrie, tutte finalmente tendenti ad aumentare il benessere nazionale. Quindi il sistema pre-

(3) Il contratto chiamato dai Toscani *di livello*, è lo stesso che l'*enfiteusi* presso i Romani, voce derivante dal greco idioma in cui significa *innesto*. Il *contratto enfiteutico* era conosciuto e praticato anco dai popoli più antichi del Romano.

ferito dal Governo per mandare ad effetto il passaggio dei beni dalle *manimorte* alle *manivive*, fu eminentemente economico e morale. La sua moralità consiste negli stimoli al lavoro, all' industria, alla parsimonia, requisiti che mancano nelle corporazioni religiose, nei luoghi pii, e nelle pubbliche amministrazioni. Nonostante, coloro che la religione per divino istituto ha destinati ad esser custodi, modelli e propagatori di morale, furono già e sempre sono avversi a qualsiasi alienazione dei beni terreni, quantunque il possesso di essi nel chiericato gli sia fomento di prevaricazione, ed a tutti i fedeli di danno e di scandalo.

Ma il Granduca, che dalle fatidiche jattanze non si lasciava sorprendere tutte volte che riferivansi a negozi spettanti al principato, non curate le querele che gli erano sollevate contro, eccellenti prammatiche sanzionava per svincolare gradatamente i beni ammortizzati sotto il pretesto della Chiesa. Nel tempo istesso provvide peraltro, che da ciò non ne discendesse la conseguenza, in varie circostanze verificatasi, della dispersione dei capitali destinati al mantenimento del culto religioso e de' suoi ministri, a sovvenire i poveri malati, i tapini e i pezzenti. Imperciocchè, con sollecitudine e scrupolo fissò severe norme per tutelare i patrimoni della pubblica beneficenza e della Chiesa, di cui si dichiarò vindice e protettore. E parendogli sufficiente salvaguardia la legge civile, abrogò tutte le solennità e formule richieste dalle disposizioni canoniche, non potendo comportare che simili contrattazioni fossero fatte sotto l' influenza di straniere costituzioni. Per la qual

considerazione fu abolita l' *Extravagante ambitiosae*, che a ciò si riferiva secondo le massime della Curia romana (4), perchè mentre sembrava importare mere formalità, creava in sostanza inestricabili inciampi alla contrattazione dei beni ecclesiastici. E siccome era questo l' unico movente l' animo del legislatore, qui si arrestava, pago di aver trovato il modo, non che dischiusa la via alla generale affrancazione delle proprietà fondiarie. Donde ne derivò quel magnifico spettacolo, che in breve spazio di tempo vidersi cangiate boscaglie ed estese lande sodive in ameni campi graniferi ed arborati, aumentata la popolazione agricola, accresciute le abitazioni, i comodi e la ricchezza nazionale. Tale spettacolo, quasi prodigioso per la sua rapidità, fu l' effetto combinato delle varie libertà, e della universale legislazione economica rinnovata in Toscana regnante Leopoldo I. Senza la libertà del commercio frumentario, vana sarebbe stata la libertà industriale, ed inutile ancora l' affrancazione delle terre. Chè ove queste tre libertà non procedano di pari passo ed in perfetta armonia, non può ottenersi simili resultati. I liberali regolamenti stanziati pei municipj pur vi concorsero efficacemente; essendochè gli stessi contribuenti fossero gli arbitri delle spese e delle gravezze comunali, le quali influiscono assai nel rendere più o meno prospere le condizioni dei paesi agricoli. La facoltà d' imporre le tasse, e di deliberare le spese comunali a discrezione degl' interessati, mentre stabilì il miglior freno possibile alle imposte, offerse amplissima garanzia rispetto alla convenienza

(4) Editto del dì 28 agosto 1784.

ed utilità dei lavori, pesi ed obblighi risguardanti il sodalizio municipale. Le provvide ordinazioni riceverono può dirsi il pieno perfezionamento colla legge del dì 2 agosto 1785, che condusse su basi eque e bilaterali il *contratto colonico*, sottraendo così gli agricoltori dalle angherie di capricciosi padroni.

Ondechè le condizioni della Toscana nel giro di soli 25 anni cambiarono talmente di sorte, che per avventura bastano due fatti per dimostrare l'alta efficacia delle libertà introdotte in questo frattempo. Nel 1765 era il paese scaduto a tanta miseria, che neppure i maggiori possidenti potevano pagare i servi e gli operai a danaro contante, essendone affatto esausti. Grasce in natura davano loro in pagamento; nonostante moltissimi servi ed operai languivano per inedia. Nei successivi anni di carestia fu di mestieri contrarre prestiti all'estero per comprare il necessario frumento (5); sebbene, più che le compre fatte dal Governo giovasse ad allenire l'esigenze della fame, la libertà conceduta all'importazione delle granaglie forestiere. All'epoca della partenza di Leopoldo I dal Granducato, aveva esso cangiato d'aspetto al punto, che i soli possidenti della capitale tenevano in giro circa a 500,000 scudi nei traffici mercantili a discretissimo frutto; e così i setaioli, i rivenditori e commercianti qualunque assumevano coraggiosi vastissime speculazioni, sicuri dell'appoggio di capitalisti non usurai. Queste somme servivano ancora a sovvenire

(5) Vedasi quanto abbiamo detto in proposito al § 4, cap. VIII, lib. III del tomo I; e ai §§ 6 e 8, cap. I, lib. IV del tomo presente di questa *istoria*.

sull'istante dell'infortunio le famiglie colpite da straordinari accidenti; la qual cosa molte volte le salvava dalla totale rovina per mancanza di pronto danaro. Le varie libertà si coadiuvavano pertanto mirabilmente; dimodochè l'agricoltura resa prosperosa dal commercio, forniva ora i mezzi d'incremento al suo rigeneratore. Ed ambedue a detta epoca fiorivano siffattamente, che poterono fornire senza veruno scomodo vistosissimo imprestito alla Corte di Vienna, soprappresa da urgente necessità di danaro. L'abbondanza pecuniaria che allora faceva gaja Firenze, potè vincere la diffidenza nutrita pel Granduca già assunto al governo degli Stati Austriaci, di quel Leopoldo cioè, a cui dovevansi le mutate sorti della nazione. Il diffidare e lo sparlare, che particolarmente facevano i Fiorentini del primiero autore di tanta mutazione, fu ingiustissima disconoscenza meritevole di acerba riprensione. Rammentavano, loschi, l'età Medicea in senso di desiderio, e non s'accorgevano che dallo stato di civile libertà sarebbero tornati al più abietto servaggio, dalla dovizia alla penuria, dalla floridezza allo squallore, di che era ancor fresca la memoria (6). Con arti subdole ed astute veniva sotto sotto alimentata la diffidenza ed i malumori nei popoli contro il Principe da una classe di persone egoiste, acciocchè si mantenessero disposti ad insorgere subito che propizia occasione se ne fosse presentata, siccome racconteremo a suo luogo.

(6) Vedansi i *Provvedimenti Annonarj* del cav. Gio. Fabbroni, pag. 137, edizione seconda di Firenze del 1817.

Aveva è vero il Granduca in alcune parti ecceduto, e sopra a certi punti traviato assolutamente; ma poichè la somma degli ordinamenti suoi prevaleva di gran lunga nel bene, fu adunque opera di vera perfidia quella di fomentargli contro l'avversione popolare per tirarla a sfogare le proprie cupidigie e rancori. Non era andata a genio del chiericato l'affrancazione dei fondi ammortizzati superiormente menzionata; ma che pertanto doveva riguardarsi men buona e laudevole? L'abrogazione delle antiche leggi che vietavano l'escavazione dei minerali soggetta a *regia privativa*, e la contrattazione delle pietre preziose subordinata al permesso del direttore della *Galleria Fiorentina*, erano misure reclamate dal diritto di proprietà, e dall'economia publica. La giustizia e l'equità reclamavano inoltre l'abrogazione delle leggi concernenti l'invenzione de' *tesori*, dei monumenti d'arte, e degli oggetti di curiosità antica, sopra dei quali l'inventore ed il *Fisco* vantavano dei diritti a pregiudizio del possessore del fondo in cui fossero rinvenuti. Tolta ogni *regalia e privativa al Fisco ed alla Corona* in quanto alle miniere, minerali, gemme e pietre preziose, fu accordata semplicemente alla suddivisata *Galleria* la prelazione facoltativa d'acquistare gli oggetti di belle arti e d'antichità, che ai possessori piacesse esporre in vendita, pagandone però il prezzo corrispondente alla rarità e bellezza dei medesimi (7). E tanto fu san-

(7) La legge del dì 5 agosto 1780 risguardante l'invenzione dei *tesori*, la scavazione delle pietre dure e dei minerali, e la ricerca degli oggetti di belle arti e d'antichità, fu promossa dai Volterrani, poi-

cito all' unico fine d' impedire che i più singolari capidopera prodotti dall' umano ingegno sortissero dallo Stato, a scapito dell' istruzione e del decoro nazionale. Per dar favore all' industria mineraria, e per conservare il più scrupoloso rispetto alla proprietà territoriale, venne statuito, che ogni proprietario potesse effettuare nel suo fondo qualsivoglia esplorazione e scavo a tutto suo profitto e rischio, e che nessun estraneo vi si potesse ingerire senza il consenso del proprietario medesimo, coi patti da concordarsi fra le parti (8). Cosicchè, anco il ramo dell' industria mineraria, e l' invenzione degli oggetti preziosi, poterono avvantaggiarsi, mercè i dettami di quella libertà che è il migliore incentivo al beninteso progresso sociale.

Non ugualmente felice riuscì l' azione della libertà sul crine dei monti appennini, ove secolari foreste consacrate da remote leggi stavano colassù a preservare le valli e pianure sottostanti dal rigore dei fenomeni meteorologici, dall' imperversare delle fiumane, e dai soverchi interrimenti. La Repubblica ed i Medici avevano fatto divieto a' possessori alpini di tagliare la macchia, e di seminar frumento per un miglio di qua e di là dalla cresta delle più elevate cime montane, sulle quali maestose selve s' er-

chè in questi tempi era molto in voga far simili ricerche intorno alla loro città. Il direttore della *Galleria Fiorentina*, Giuseppe Pelli, rappresentava, che le antecedenti leggi avevano empito i tribunali di cause, e paralizzate cotali ricerche senza il benchè minimo vantaggio; e per conseguenza potersi abolire, conforme avvenne col precitato editto, e con quello del dì 11 maggio 1788.

(8) Vedansi le leggi citate nella *nota* precedente.

gevano a far loro bellissima corona. Sotto il governo della Reggenza rimase indebolita questa tutelare legislazione, con accordar la grazia che fossero fatte delle tagliate e seminagioni in linea d'esperimento. Gli uomini di S. Gaudenzio ottennero questo permesso in forza d'editto, che attesi i suoi sinistri effetti, non andò guari convenne revocare (9). I fautori del libero taglio ebbero allora ricorso ad uno stratagemma per sorprendere il Granduca. Recatosi egli a visitare la provincia traspennina, fu procurato che le guide destinate a precederlo su gli alti gioghi, il conducessero pei sentieri più malagevoli, resi a bella posta incagliati da grossi faggi che sembravano da se stessi caduti a terra per annosità. I cavalli della sua comitiva vi rimasero avviluppati, onde convenne proseguire il cammino a piedi, e far portare le provvigioni alle guide. Indirizzate il Granduca delle domande a quelli che l'accompagnavano, astutamente gli replicarono non potersi nulla toccare o remuovere senza incorrere in gravissime pene. Indi se gli presentarono turbe di boscaioli e carbonai implorando pane, mediante il lavoro che avrebbe ad essi procurato l'atterramento di alberi che cadevano naturalmente senza profitto di chicchessia. Questo preparato colpo di scena decise della sorte delle macchie appennine. Il Principe, quantunque accortissimo, fu preso al laccio; di maniera che, suppose essere stato ingannato in addietro, mentre cadeva ora nell'inganno. Non indugiò a comparire

(9) Si consultino gli editti del dì 6 settembre 1769, e 20 gennaio 1776.

l' editto che diede facoltà ai possessori di tagliare le macchie sopraddette; non però di farvi semente, ma ridurle a semplici pasture (10). La seconda parte non fu osservata, ed il dorso dei monti fu tosto e miseramente denudato. Le comunità accordarono troppo facilmente la grazia ai trasgressori, i quali in pochi anni consumarono la distruzione delle secolari foreste.

Informato il Granduca di quanto era accaduto, andò in collera; ma la devastazione non ammetteva compensi. Sopra a grandi spazi non restava che l'arido macigno incapace di nuove piantate. Alcuni monti si squarciarono, e gli scoscendimenti precipitarono nelle inferiori vallee, che così cangiarono d'aspetto. Le piene divenute più subitanee, grosse e violente, riempirono gli alvei dei torrenti e de' fiumi scesi al piano rigurgitanti di materie pregiudiziali alle campagne lunghesso giacenti. In tal guisa si è sempre più sconvolta l'economia dei sistemi idraulici da lunga mano adottati a difesa dei terreni pianeggianti delle nostre maggiori valli. Anche i venti, le bufere, i geli e le brine incrudirono ed estesero la loro sfera d'azione a più largo raggio dagli appennini, con danno dell'agricoltura e della pastorizia (11).

(10) La insidia tesa al Granduca dagl' interessati per ingannarlo, è raccontata dal senator Matteo Biffi-Tolomei nel *Saggio d' Agricoltura pratica toscana* stampato nel 1804. Il Tolomei fu ben informato del fatto, avendo avuto mano nell' affare. La legge che diede facoltà di diboscare gli appennini toscani è del 24 ottobre 1784: Leopoldo era nella determinazione di revocarla per la seconda volta, quando dovette incamminarsi alla volta dell' Austria.

(11) Sebbene i danni avvertiti dal Tolomei nel già menzionato libro, ci sembrino esagerati, nullameno riuscirono di grave momento. attesa la considerabile diminuzione delle foreste, i dirupamenti mon-

I mali cagionati dall' improvvida legge, quantunque a prima vista non si manifestassero molto sensibili, furono tali però, che alcuni durano tuttavia. Dall' altra parte devesi notare aver essa prodotto il benefizio dell' abolizione della *privativa*, che la regia Magona del ferro s' era arrogata sulle boscaglie pertinenti altrui nel circondario de' suoi edifizi. Nondimeno, il sopraddetto tranello partorì sinistre conseguenze non compensate dalla piccolezza di tal vantaggio. Pure i migliori sovrani, se assoluti, debbono soventi volte restare ingannati dai furbi cui è dato usurparne la confidenza, e sorprenderne la buonafede. Ma nei paesi ov' esiste una rappresentanza nazionale, ciò è ben raro caso, se non quasi impossibile; avvegnachè, a nulla giova guadagnare il Principe, non essendo dato fare altrettanto con tutti i membri del Parlamento. Questo ed altri consimili fatti che potè conoscere Leopoldo I negli ultimi anni del suo reggimento, dovevano persuaderlo a realizzare l' idea di dotare la Toscana della premeditata *costituzione;* chè oltre il dovere cui glie ne correva per ereditaria e propria obbligazione, la sua maggior gloria, il riposo dei discendenti suoi, e gli eminenti interessi della nazione in essa racchiudevansi. Ma la generosa idea vagheggiata nella gioventù svanì col crescere degli anni, i quali rendono l' uomo più attaccato al potere assoluto, spogliandolo di quelle virtù che abbisognano dell' età fiorita per esser eccitate ad azioni magnanime e disinteressate.

tani, ed i disordini apportati nei corsi d' acque, sconcerti molte fiate lamentati dai *Georgofili*, e dal peritissimo idraulico conte Vittorio Fossombroni.

§. 2.

Riforma delle Curie episcopali, ed altre ordinazioni di disciplina ecclesiastica.

Sin dai primi anni della nuova dominazione fu voltato il pensiero alla riforma dei tribunali ecclesiastici, resa necessaria dagli abusi e dalle irregolarità che vi si erano introdotte. Del S. Officio ne vedemmo le fasi e la fine : anche le Curie episcopali ebbero per il Granduca Francesco II e la Reggenza la denegazione del braccio secolare nelle cause civili e criminali, che si erano arrogate a pregiudizio del laicato. Ne nacque controversia con mons. Martelli arcivescovo di Firenze, nella quale presero ad interloquire i nunzi pontificj a Vienna ed in Toscana, ma senza frutto. Approvò detto sovrano il contegno della Reggenza, alla quale egli scrisse : « La giurisdizione eser- « citata dalle Curie episcopali nelle materie civili e « criminali è un' evidente usurpazione, che vogliamo « ad ogni modo recuperare. Perciò v' incarichiamo « (parlava a' reggenti) d' accingervi a rivendicarla, « ogni qual volta se ne presentino opportune occa- « sioni (12). » Detti tribunali però rimasero presso

(12) Son vergati questi sensi nel dispaccio del Granduca alla *Reggenza* in data 5 ottobre 1740, esistente nella filza 99 del di lei *Archivio*. La controversia insorta fra mons. Martelli ed il Governo nacque dal rifiuto dei *carcerieri* delle *Stinche* di ricevere un catturato dai *birri* dell' Arcivescovo per debiti civili. Il *Bargello* intimò allora ai detti *birri*, in nome della Reggenza e sotto pena della *galera*, di

a poco nel medesimo stato di giurisdizione e di competenza fino al presente anno, eccettuato il braccio secolare che non poterono aver altrimenti in appoggio per l' esecuzioni reali. Un processo agitato nella Curia arcivescovile fiorentina in questi tempi per calunnia contro un certo prete Valbonetti, nel quale risaltarono le solite irregolarità, abusi e riprovate astuzie, richiamò l' attenzione del Governo sul delicato argomento. Furon prese le mosse da lungi. Stabilite migliori prammatiche per l'abilitazione dei giudici e ministri delle cancellerie episcopali, ond'evitare il più possibile le frequenti baratterie processali, venne dichiarato che tutte le sentenze dei tribunali ecclesiastici fossero scritte in lingua italiana, e non nell'idioma latino, a più chiara intelligenza dell'universale. Maturavasi intanto l' idea d' abbattere il tribunale della Nunziatura, che giudicava delle cause nazionali per autorità di principe forestiero, cosa che a Leopoldo sembrava insopportevole; ma attesi i riflessi suggeriti dalla prudenza, ne fu dilazionata l'esecuzione. La riforma peraltro delle Curie, dopo essere stata maturamente discussa tra Vincenzo Martini, succeduto al Mormorai nel ministero della regia *Giurisdizione*, ed il Seratti e l' Alberti consiglieri granducali, rimase sanzionata dal Principe nel proemio della quale s'espresse in tal sentenza:

« L' oggetto principale delle nostre premure « essendo stato quello d' invigilare alla retta ammi- « nistrazione della giustizia, abbiamo perciò dato fino

non procedere ulteriormente a simili esecuzioni per conto del tribunale ecclesiastico, il quale fu anche costretto licenziare i *sei birri* solito tenere, e di ridursi ad un solo *cursore* per le citazioni.

« al presente quei diversi provvedimenti che abbiamo
« creduti necessari ed opportuni per la più retta e
« sollecita amministrazione della medesima nei tri-
« bunali secolari a ciò destinati. Le cure che noi
« dobbiamo al vantaggio dei nostri sudditi sopra a
« questo importante oggetto, ci hanno mosso a pren-
« der ora in considerazione le Curie ecclesiastiche,
« il sistema e gli abusi loro. Abbiamo preso in con-
« siderazione, che se in alcuni tempi di generale
« ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene
« l' accordare ai Vescovi giurisdizione in affari total-
« mente secolari, se essi l' hanno di fatto esercitata,
« quando le civili discordie rendevano sospetti i tri-
« bunali secolari, con maggior estensione ancora di
« quello che la esercitassero presentemente; e se
« l' esercizio di questa giurisdizione nel tempo che
« loro è stata affidata, ha formato l' oggetto di alcune
« leggi emanate dai superiori ecclesiastici, non per
« questo è restato abolito il diritto di revocare le
« concessioni e privilegi accordati o tollerati in questa
« parte alle Curie vescovili, ogni qualvolta così richie-
« dono le variate circostanze, e il vantaggio dei
« nostri sudditi aggravati dalle Curie ecclesiastiche
« con esorbitanti tariffe, lunghezze senza limiti, e con
« sistemi d' attitazione e lingua diversa da quella degli
« altri tribunali secolari. Abbiamo altresì considerato
« l' incongruenza e mostruosità, che persone eccle-
« siastiche che dovrebbero essere continuamente ad-
« dette ed occupate dell' importanza del loro santo
« ed augusto ministero, delle loro incombenze spiri-
« tuali, e degli studi necessari al grave ed impor-

« tante incarico del loro stato, d' istruire, edificare
« e condurre nella via della salute i secolari, ven-
« gano distratte dagl'interessi del secolo, dagli stre-
« piti forensi ed occupazioni dei tribunali contenziosi,
« e che in questi tribunali ecclesiastici siano mag-
« giori gli aggravi dei litiganti, maggiori le lunghezze,
« e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente
« opposte a quello spirito di carità, espressamente
« voluto e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo
« inculcato dall' Apostolo S. Paolo, che non voleva
« che tra i Cristiani vi fossero liti di sorte veruna,
« e di cui gli ecclesiastici dovrebbero sempre dare il
« primo esempio. Per soddisfare adunque al nostro
« dovere con ovviare ed impedire tali disordini, e
« stabilire un sistema uniforme nell' amministrazione
« della giustizia, valendoci della piena nostra potestà
« ordiniamo etc. (13). »

Il linguaggio tenuto dal legislatore ci sembra spiegare a bastanza i motivi che promossero la riforma dei tribunali ecclesiastici, in virtù della quale tutte le cause civili e criminali risguardanti oggetti temporali di qualunque sorte e natura si fossero, restituite vennero alla cognizione dei tribunali laici nella forma ordinaria. Imperciocchè, noteremo soltanto che le Curie dei vescovi rimasero nel possesso di conoscere e decidere le sole cause criminali attinenti meramente allo spirituale. Nelle delinquenze di questo genere fu ingiunto ai giudici ecclesiastici di non irrogare altre pene che le spirituali e canoniche; ed i

(13) Vedasi l' editto del 30 ottobre 1784, che indusse la riforma in dette Curie.

tribunali laici dovettero procedere contro i cherici incolpati di reati criminali contemplati dalle leggi comuni, nella stessa forma usata con gli altri delinquenti secolari. In quanto alle cause civili venne prescritto competere alle Curie le liti dipendenti da differenze pecuniarie fra ecclesiastici ed ecclesiastici, e le matrimoniali nei semplici rapporti del vincolo sacramentale, e del divorzio o separazione dei coniugi. Le tariffe dei tribunali laici furono applicate agli ecclesiastici, e per gli atti in esse non contemplati, ebbe tolleranza la tariffa promulgata da Innocenzo XI (14). Di nessun valore ed effetto dovettero da quindi in poi considerarsi le contravvenzioni alla prelodata legge, che ristabilì l'impero della giustizia, dell' equità e della regolarità in luoghi ove da gran tempo non dimoravano che di nome. Ed in cotal modo fu predisposta l'abolizione della Nunziatura. Il chiericato sempre tenero ed orgoglioso de' suoi vantati privilegi, si risentì acerbamente di questo editto. Avanzò suppliche, fece lagnanze, tramandò strepiti in ogni senso e direzione; ma il Granduca si mantenne irremovibile, sicchè fu d' uopo assoggettarvisi. Anzi vegliò attentamente alla sua inviolabile osservanza; e non andò guari che ingiunse ai vescovi di subordinare l' elezione dei *vicari generali diocesani* all' approvazione sovrana, ed ogni tre anni doversene riportare la conferma. I quali, siccome capi della Curia dovettero esser pagati a carico del patrimonio ecclesiastico (15).

(14) La tariffa detta *Innocenziana* era stata ricevuta in Toscana da Cosimo III, che l' approvò il dì 1 ottobre 1698.

(15) Circolare del 12 febbraio 1785.

Dopo la soppressione del S. Officio, non vi ha dubbio essere stata questa la più grave riforma di polizia ecclesiastica operata da Leopoldo I; avvegnachè la Nunziatura rimanesse in fatto tribunale morto per mancanza di subietti appellabili. Roma comprese l' importanza della novità, e ne provò sommo rammarico; ma i tempi gli correvano avversi. Tutti i governi italiani s' erano messi sul rintuzzare la trasmodata giurisdizione clericale, ed il contegno franco e risoluto di Giuseppe II le dava ombra più di qualsiasi altro principe. L' esito dell' affare delle monache di Prato, per noi descritto, l' aveva non poco umiliata, perchè era omai palese essersi fatta a difendere gli empi e i sacrileghi, ed a vilipendere personaggi che l' empietà ed i sacrilegi combattevano per dovere del loro ministero, e per sentimento di coscienza. Ella però meditava nel cupo silenzio un consiglio fatale al Granduca, che avvertiremo più innanzi. Mons. Ricci che aveva trionfato in quell' affare, veniva ora da tutti i romanisti attaccato con una virulenza accanitissima: il cardinale Giovannetti arcivescovo di Bologna, e fra Clemente Lampredi provinciale degli *zoccolanti*, furono dei più distinti. Scrisse il primo epistola ai parrochi della Diocesi bolognese, che allora si estendeva nel Granducato (16), al fine di screditare tutto quanto usciva dalle stampe in Pistoia e Prato

(16) Non andò lunga stagione, che Pio VI accordò lo smembramento di quelle porzioni di diocesi situate in Toscana che appartenevano nello spirituale ai vescovi di Bologna, Imola, Montefeltro ed Acquapendente. La *bolla* a ciò relativa costò la vistosa somma di scudi romani 1599.

sulle materie religiose. L'oltraggiato Vescovo ne dimandò spiegazione; ed il Cardinale diede repliche talmente contradittorie e frivole, che valsero più a confermare gli oltraggi che a scusarli. Il provinciale Lampredi disconoscendo gli ordini sovrani che subordinavano i regolari e le Chiese loro all' autorità dei vescovi respettivi, meno che nell' interna disciplina del chiostro in conformità delle proprie costituzioni(17), negò al Ricci l' obbedienza e l' ossequio che gli era dovuto qual superiore ecclesiastico ordinario. Di ciò informato Leopoldo pose fine alla disputa diramando più severi ordini confermatorii della debita soggezione del clero regolare ai vescovi (18): e già aveva troncata la controversia col cardinal Giovannetti sottraendo le parrocchie toscane dalla giurisdizione dell'ordinario di Bologna. Nonostante, facevano somma amarezza al Granduca, al Vescovo ed a tutti i benepensanti, gl' intrighi orditi dai ligi romanisti contro di essi, mentre operavano unicamente coll' intenzione di purgare la disciplina ecclesiastica dagli abusi introdottivisi per ignoranza e per interesse di pochi.

Che ambedue i personaggi testè nominati nutrissero pensamenti retti e sinceri su di questo proposito, è bellamente svelato più dalle azioni che dal linguaggio loro, abbenchè questo si trovi sempre in armonia con quelle. In forza delle canoniche disposizioni e della prisca disciplina ecclesiastica, la distribuzione delle rendite della Chiesa spettando immediatamente ai vescovi, siccome i meglio informati della

(17) Circolare del 10 luglio 1782.

(18) Circolare del dì 26 settembre 1784.

capacità e moralità dei sacerdoti, comandò il Granduca, qual difensore e protettore della religione e de' canoni, ch' essi soli esercitassero in avvenire questo loro originario diritto (19). La Corte romana sotto vari pretesti s' era arrogata la disposizione della migliore e maggior parte di tali rendite, che profondeva nelle sue pompe, e nel gratificare predilette creature; mentre molti parrochi, vale a dire i più essenziali ministri della religione, erano trascurati sino all' indigenza. Mons. Ricci fu il più ardente peroratore di causa così giusta, pietosa e santa al cospetto del Principe, ed il più sollecito ad eseguirne gli ordini; giacchè ad esso sembrava colpa lasciar languire i buoni operai, per alimentare troppo doviziosamente i fanatici e i parasiti (20). Le sue perorazioni ebbero tal influenza sull' animo del Granduca, da persuaderlo ad istituire una speciale deputazione incaricata di prendere in esame le rendite parrocchiali, e di regolarne gli aumenti di *congrua*, ove ne facesse di mestieri (21). I patrimoni degli ex-gesuiti, di altre

(19) Circolare del dì 12 agosto 1783.

(20) Nella filza 1053 dell' Archivio della Reggenza avvi in copia una lettera del vescovo Ricci al Granduca, che ci è sembrato un prezioso documento meritevole di comparire alla luce, e che abbiamo collocato al N. XXX dell'*Appendice*. L' importanza e l' estensione delle cose in esso espresse, essendo esposte con feconda chiarezza, risparmiano qualunque commento. Solo ci piace notare esser lettera degna del più gran prelato del cattolicismo.

(21) La Deputazione nominata col motuproprio del dì 12 giugno 1784 fu composta da Vincenzo Martini auditor segretario del Regio Diritto, dell' istorico Riguccio Galluzzi segretario del Consiglio di Stato, del dott. Vincenzo Sgrilli, e Luigi Poirot segretario della medesima. Colla *circolare* del dì 4 febbraio 1783 era stata abolita la

corporazioni religiose soppresse e del S. Officio, sebbene vistosi, erano rimasti insufficienti al bisogno; laonde faceva d' uopo adottare misure più efficaci e generali. E poichè altamente premeva che i sacerdoti tutti dedicati alla cura delle anime fossero con decenza provvisti, ebbero facoltà i deputati di sindacare la convenienza delle stanziate rendite, e di proporre ulteriori assegnazioni coi beni de' conventi che di mano in mano s' andavano ad abolire, e delle congreghe soppresse e da sopprimersi. Di qui trassero l' origine i *patrimoni ecclesiastici diocesani*, dei quali ne vide il primo esempio la Diocesi di Pistoia, mercè la solerzia del vescovo Ricci, che fu parimente il primo ad istituire le *accademie ecclesiastiche*, utilissime scuole di perfezionamento negli studi superiori pel chiericato secolare. Degli uni e delle altre parleremo più acconciamente in seguito.

Ventilava il Principe da qualche tempo il pensiero nella mente d' introdurre uniforme sistema di studi per gli ecclesiastici regolari e secolari, ed in special modo rispetto alla Teologia, nella quale bramavansi stabiliti principj generali ed invariabili, giusta la dottrina di S. Agostino. Anche il *diritto canonico* volevasi insegnato in termini, che non favorisse troppo le pretese pontificali, a scapito del *diritto regio*. Questa gelosia nei principi Lorenesi era ereditaria; ed il Granduca Francesco ne lasciò solenne documento in un dispaccio alla Reggenza nel

decima solita presentarsi dai contadini alla Cure, a quelle cioè che non avessero ancora l' annua *congrua* di scudi 80, e salvi i diritti quesiti dei parrochi già investiti di qualsiasi Cura loro vita durante.

quale si legge: « Siamo informati che nell' Università
« di Pisa s' insegnano massime tendenti a contrariare
« la nostra sovrana autorità, e perciò vi ordiniamo
« di prendere le misure più efficaci per ovviare agli
« abusi che ne potrebbero resultare in nostro pregiudi-
« zio, ed incaricherete l'Auditor Mormorai d' avvertire
« i professori d' esser guardinghi e molto circospetti
« nel trattare le materie suscettibili d' interpretazioni
« contrarie ai nostri diritti; e gli raccomanderete
« ancora di vegliare a questo puntualmente, e ci ren-
« derete conto dei casi di contravvenzione (22). »
Leopoldo I nutrito con analoghi sentimenti, diede in questo anno commissione a Vincenzo Martini ministro della Giurisdizione di formulare il nuovo piano di studi in guisa, che i cherici secolari e regolari dovessero ugualmente frequentare i seminari diocesani, escluso qualunque altro luogo d' insegnamento pubblico e privato. L' esecuzione però ne fu ritardata, attesa l'idea già scesa in campo di convocare un *concilio provinciale* suggerita dai romanisti per invischiare il Granduca in un labirinto che doveva creargli infiniti ostacoli. Ordinò peraltro che incontanente avesse principio un corso di lezioni sulla *storia ecclesiastica* nell' Università pisana, affidandone il peso a fra Vincenzo Fassini *domenicano*, già in essa lettore di *sacra*

(22) Ciò è ricavato dal dispaccio sovrano indirizzato alla Reggenza il dì 10 dicembre 1764. Ed essa nel dì 21 gennaio 1765 replicava, che il solo Bartolommeo Raffaelli lettore straordinario di *diritto canonico*, aveva toccato materie per loro natura gelosissime, ed essere state date le più energiche disposizioni, acciocchè simili casi non si rinnovassero in futuro.

scrittura. Sano pensiero fu l' istituzione di simil cattedra; perchè se la ecclesiastica istoria è insegnata coscienziosamente qual è in realtà, assai meglio dei trattati serve a disgombrare dalle menti gli errori che fallaci tradizioni, e certi libri cospirano ingerirvi. Non sapremmo qui addurre veruna prova dimostrativa dell' utilità resultata pei giovani che la frequentarono dappoi; non pertanto possiamo trattenerci dall' esternare qualche diffidenza su quel conferire tali cattedre a *frati*, cioè a persone vincolate con voti solenni a delle corporazioni professanti massime loro proprie. Non intendiamo in alcun modo far nota di biasimo al profess. Fassini; ma lo eleggere all' importantissima cattedra un *domenicano*, fu cosa per molti riflessi pericolosa, non ultimo dei quali era quello che *l' ordine* aveva di fresco sofferte delle battiture, quantunque meritate, dal canto del Governo.

L' Arcivescovo di Firenze continuava a secondare le pie intenzioni del Granduca, il quale dalla sua parte gli usava tutte sorte di generosità per migliorare le condizioni della Diocesi. Vide il prelato la necessità d' istituire un piccolo Seminario a Firenzuola per servire ai cherici della traspennina, troppo poveri per potersi mantenere in quello maggiore della capitale, esigenza resa più imperiosa dalla circostanza, che nessun prete, se non nativo, ricercava le parrocchie situate nelle aspre plaghe di quei monti, e per lo più mal provviste di rendite. Col massimo gradimento fu accolta la proposta dell' Arcivescovo, coronata di tali sovvenzioni da renderla presto un fatto com-

piuto (23). Oltredichè, elargizioni in danaro, mobili, utensili e sacri arredi ottenne mons. Martini dal Granduca, all'oggetto di traslatare il Seminario fiorentino in *Cestello*, monastero lasciato vuoto dagli espulsi *cistercensi.* Detto locale per la sua quiete ed ampiezza è più adattato all'educazione dei cherici, di quanto fosse quello in cui il posò l'illustre fondatore arcivescovo Gherardesca. Opere degne d'ammirazione, di commemorazione e d'encomio furono queste certamente: di là uscirono eccellenti allievi in appresso distinti coltivatori della vigna del Signore, con molta edificazione e profitto delle anime. Il semenzaio del buon grano però è scomparso; e ciò che vi sia subentrato non vogliamo dire. Ben intendano il senso di queste nostre moderate quanto gravi parole cui toccano; altrimenti due tremendi giudizi gli attendono immancabilmente, cioè, quello di Dio, e quello della storia. Avanti a Dio non vi sono scuse valevoli per giustificare l'insoddisfacimento dei precisi doveri inerenti al proprio ministero, contratti insieme con esso. E la storia, che le adulazioni aborre, che le piaggerie detesta, che le passioni rifiuta, che nessuni risparmia, che tutti passa a rassegna secondo il merito loro, dopo l'errore possa almeno raccontare l'ammenda!

Il Granduca di concerto coll'Arcivescovo sopraddetto, proibì ai confessori di monache l'accettare da esse regali o donativi qualunque, ed invece fruir dovessero una ricompensa da daterminarsi dall'operaio

(23) Il Seminario di Firenzuola, castello situato al di là degli appennini, fu aperto ai giovani cherici nel 1785.

e dall' ordinario; ed inculcò a' vescovi di esser cauti nell' affidare questo delicato ufficio a sacerdoti provetti, illuminati e prudenti, onde schivare disordini che è bello il tacere (24). Un indecente mercimonio commettevano i regolari, segnatamente i *domenicani* ed i *serviti*, col mezzo di certe confraternite invocate alla Madonna del *Rosario* o dei *Dolori;* avvegnachè per attirarvi ascritti avevano inventato la distribuzione di alcune doti alle fanciulle a guisa di *Lotteria.* Conosciuta la trappola fu incontanente vietata (25). I sacerdoti forestieri tutti indistintamente non poterono esser ammessi alla predicazione nel Granducato, senza la licenza governativa, perchè si abusavano della loro qualità ond' inveire contro le leggi del paese (26). Era già stato vietato ai vescovi esteri, che tuttora conservavano giurisdizione sopra ad alcuni distretti granducali, d' esigere la benchè minima tassa dai sudditi toscani, all' oggetto di recidere l' interesse che gli tratteneva dal renunziare una potestà che riusciva fastidiosa ad entrambi (27). L' attenzione del Principe in ogni ramo di civili riforme procedeva ugualmente solerte e minuziosa; ma quel non dar posa alle novità, se piaceva ad alcuni, riusciva inquietante alla maggioranza, che composta di gente volgare ed idiota, interrogava i chierici sul significato delle prescritte mutazioni. Rispondevano questi furbescamente: *tempo verrà che la nostra santa reli-*

(24) Circolare del dì 18 dicembre 1784.

(25) Circolare del dì 15 ottobre anno suddetto.

(26) Circolare del dì 27 aprile anno suddetto.

(27) Circolari del dì 29 agosto anno suddetto.

gione, . . . basta . . . Iddio ci tenga le sue sante mani in capo! ! I tronchi accenti producevano effetti sensibilissimi sulle masse; cui ad ogni modo va più a genio le grandi innovazioni fatte a notabili distanze di tempo, che il veder tuttogiorno comparire progressive ordinazioni, le quali dalle persone volgari vengono attribuite a paura ed a piccolezza d'animo.

§. 3.

Scuole Normali.

Esponemmo in addietro quali provvedimenti fossero fermati per avvantaggiare le condizioni dell'educazione femminile, provvedimenti che partorirono i migliori resultati (28). Dicemmo ancora come restasse in parte supplito all'insegnamento maschile, allorquando la *società del Lojola* cadde sotto il peso delle proprie colpe. Nè qui s'arrestarono le Leopoldine cure su tal proposito; essendochè ai municipj venisse caldamente raccomandata l'istruzione popo-

(28) Il senator Marco Covoni soprintendente alle Scuole Normali per le femmine in Firenze, nel 1789 rappresentava che prosperavano al segno, che il prodotto dei diversi lavori in cui s'occupavano le fanciulle, era ammontato fino a scudi 4109 all'anno, somma che bastava a far fronte alle mercedi e gratificazioni accordate alle ragazze che le frequentavano in numero di 625. Le rendite assegnate dal Granduca a favore delle Scuole medesime, distratte alle monache contemplative, sopravanzavano le spese ordinarie; di maniera che, sotto ogni punto di vista corrispondevano pienamente al concetto del fondatore

lare, ed il Governo stesso vi prendesse tanto interesse da istituire regie scuole elementari pei maschi nelle maggiori città, e nelle più popolose castella. Alla capitale ne toccò quattro, cioè, una per quartiere. In quello di S. Spirito d' oltrarno esisteva pure il collegio di S. Carlo tenuto dai *barnabiti*, regolari che in Toscana davano non dubbi segni di decadenza, non senza aver eccitato la vigilanza governativa sopra ad alcuni di loro venuti in sospetto di partecipare alle mene gesuitico-romaniste ordite in odio alle riforme granducali. Non essendo a nulla valse le ammonizioni per ritrargli a saviezza, ne fu pronunziata la soppressione in tutto lo Stato. Contemporaneamente venne risoluta l' istituzione di una scuola che servir dovesse di modello alle altre scuole popolari per la superiorità ed eccellenza dell' insegnamento pratico (29). Nel ridetto collegio di S. Carlo fu essa stabilita senza dilazione, ed il canonico Antonio Longinelli, sacerdote integerrimo e dotto, ne fu nominato rettore. Egli seppe a meraviglia secondare le pie intenzioni del Principe; e la scuola ad esso affidata divenne in brev' ora istituto modello alle altre, che stimolate dall' emulazione fiorirono sempre più. La qual cosa diede nell' occhio agl' invidi, che pertanto presero a mordere il canonico Longinelli, accusandolo, conforme allora usavasi per screditare le persone, di *giansenismo*. Gettata la maligna ac-

(29) I *barnabiti* furono soppressi sul dechinare del 1783. Avevano casa a Firenze, Pisa e Livorno. Antonio Mormorai fu incaricato dal Principe di formulare il regolamento della nuova *Scuola Normale* fiorentina invocata a S. Leopoldo.

cusa, resero così sospetto l'istituto nella pubblica opinione; e sebbene il Granduca lo proteggesse validamente, l'insano furore reazionario peraltro lo volle annichilato subito che egli mancò dalla Toscana (30). Se i ribaldi reazionari non avessero osato iniquamente maculare le istituzioni Leopoldine, non avrebbe a compiangere la Toscana fra quelle rovine tanta perdita di civiltà, tanti semi d'istruzione morale e religiosa soffocati fra orride piante spinosissime, simulatrici e parasite. E l'insania reazionaria, in ogni tempo cagione di divisioni, d'odii e di propositi vendicativi, ha inoltre ingenerato nel nostro paese quel gran difetto penetrato nelle abitudini dei più, di esser oggi spettatori indifferenti del disfacimento di ciò che fu jeri edificato con plauso. Queste piaghe offendono, tormentano e mettono in continuo orgasmo il corpo sociale, ansioso di rimedi che non trova. Tale è la triste opera dei reazionari d'ogni età; ma siccome i bisogni repressi colla negazione, e le idee combattute colla forza, nel combattimento accrescono di potenza, suscitano quindi quei formidabili sconvolgimenti che conquassano il mondo a danno più dei buoni che dei pessimi.

(30) In questo anno 1784 venne approvato un nuovo regolamento pei collegi laicali che i *Monaci Valombrosani* tenevano nelle loro abbazie, redatto dall'abate don Giuseppe Carlieri in modo soddisfacente al Granduca, in onore del quale diedero fuori la medaglia che avevano fatto incidere sin dal 1779 coll'epigrafe — *Beneficentia eudemonicorum Princ: Collegium Vallisumbrosae.*

§. 4.

Istituzione della Presidenza del Buon-Governo, e polizia civile.

Il ministero prediletto e più feroce della feconda tirannide di Cosimo I, cioè l'ufficio dell'*Auditor Fiscale*, fu in quest'anno reciso dalla falce del giusto e mite Leopoldo, il quale non poteva certamente veder di buon occhio un tribunale che sangue, proscrizioni e sostanze costava alla Toscana. Anche il *Conservatore delle Leggi*, abbenchè immaculato di colpe, finì sua vetusta esistenza (31). *Il Presidente del Buon-Governo* raccolse parte della loro eredità; avvegnachè gli fosse confidata la polizia amministrativa, punitiva ed informativa; la soprintendenza alle carceri, ergastoli, bagni dei lavori forzati e Casa di Correzione; la piena autorità sopra al corpo degli esecutori di giustizia, altrimenti *birri;* la direzione ed amministrazione dell'azienda e cassa fiscale; la proposta per le nomine, sindacati e movimenti dei giusdicenti provinciali e funzionari tutti politici; la sorveglianza su dei forestieri, degli spettacoli, dell'igiene pubblica, e di molte altre cose interessanti la sicurezza e quiete dello Stato (32). Adequate e savie istruzioni diede il legislatore a Giuseppe Giusti nominatone primo titolare, nelle quali luminosamente

(31) Dell'origine e delle vicende del *Fiscale* e del *Conservatore*, crediamo averne data sufficiente notizia al § 6, cap. IV del lib. V.

(32) Vedi l'editto del dì 22 aprile 1784.

predomina il filosofico principio di riporre la massima attenzione nel prevenire i delitti, removendone ed estirpandone le cause, e col correggere nei primordii le prave inclinazioni in chiunque ne desse segni. Ottimo avviso per prevenire le grandi delinquenze, se ne vien fatto uso giudizioso, moderato e conveniente. Quelle istruzioni rimasero però nel segreto; ondechè agli occhi del pubblico apparve il *Presidente* una potenza arcana e formidabile, più aborrita che temuta (33). Successive leggi e rescritti, non meno che arbitrarie consuetudini intervennero a concentrare in detto ministero poteri eccessivi, che soverchiarono tutti gli altri dipartimenti governativi. Il misterioso segreto che lo circondava; i mezzi inquisitorii di cui potevasi servire per arrivare a' suoi fini; il prezzolato *spionaggio* posto a contatto di vile *sbirraglia*, nervo del procedimento detto *economico;* la facoltà di corrispondere a suo piacimento col Principe senza la mediazione dei superiori ministeri di Stato, ed il non esser tenuto a dar conto delle deliberazioni ed ordini che emanava, fecero ben presto traviare il nuovo dicastero dall' oggetto della sua istituzione. E se non sempre fu autore di vessazioni e percosse, quantunque dalle indebite molestie talora non s' astenesse, ciò più dipese dalla temperanza dei supremi rettori, e dalla personale probità dei titolari, che dalla sua tralignata natura resa viepiù formidabile dal concentramento di soverchie attribuzioni.

(33) Le preallegate istruzioni esistono nei protocolli della Segreteria di Stato dell' anno 1784. Attesa la distruzione subita dalla *Presidenza del Buon-Governo* nel 1847, stimiamo cessato l' interesse di vederle pubblicate.

L'amministrazione della giustizia punitiva però fece un passo significantissimo colla creazione del *Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia*, messo alla testa della giudicatura criminale, che in addietro dipendeva dal tremendo *Fiscale* (34). Piccolo benefizio peraltro sarebbe stato questo, se rimaste fossero in vigore le vecchie leggi penali dettate dallo spirito vendicativo di parte, sitibondo di umano sangue, quanto avido delle sostanze dei cittadini. Ma dove regnava Leopoldo I, che le opere di Beccaria e Filangeri, genj tutelari della giustizia e dell'umanità, aveva pregustate, non potevano esse più a lungo contristare i popoli. Del quale avvenimento daremo in seguito ragguaglio; mentre di alcune provvisioni di polizia civile occorre qui far breve motto. Per antica costumanza, oltre ogni dire accetta a' Pisani, di tre in tre anni celebravasi il *Giuoco del Ponte* (35), simulacro di guerra famoso anche fra gli stranieri. I più robusti ed agili cittadini abitanti nelle due parti della città che l'Arno divide, le quali da *S. Maria* e *S. Antonio* prendono nome, vi si dedicavano con tanto

(34) S'osservi l'editto citato nella precedente *nota* 32.

(35) Il *giuoco* detto del *ponte* trae la sua origine da quello remotissimo appellato ad *Massa scutum*, che i Pisani dopo la battaglia di Montaperti celebrarono sotto le mura di Lucca per insultare ai vinti *guelfi*, le cui parti erano seguite dai Lucchesi. Per tener viva la memoria del fatto pensarono i *ghibellini* di Pisa di ripetere il giuoco nella loro città; ma nel tempo stesso l'odio municipale riceveva alimento, donde la sconsigliata Italia ripete la maggiore delle sue sciagure, vale a dire, la divisione degli animi, che tuttora l'offende e la strazia. Ebbe tale spettacolo la denominazione dal medio *ponte* di Pisa, sul quale invalse l'uso di rappresentarlo. Proscrivendolo, rese Leopoldo un servigio alla polizia civile de' suoi tempi.

studio ed impegno che dissipavano molti giorni negli esercizi preparatorii, e in fine ne raccoglievano mali semi di divisione cittadina. L'interessamento delle parti avversarie, riusciva a riscaldare anco i campagnoli suburbani, e cagionava soventi volte alterchi, offese e risse al di fuori del giuoco. Al triennale spettacolo concorrevano in Pisa nazionali e forestieri in quantità, e molto danaro vi spendevano; ma le antecedenti dissipazioni non restavano compensate, e col mantenersi viva la causa dell'emulazione fra i combattenti ed aderenti, il carattere morale della popolazione spiegava ognora tendenze riprovate dalla civiltà e dalla politica. Laonde risolse il Granduca d'abolirlo per sempre, con infinito rincrescimento dei Pisani, che tuttavia ne conservano vivo desiderio (36). Tanto possono le tradizioni e le costumanze sull'animo dei popoli, che le bramano pur quando sono loro pregiudiciali. Le adiacenze di Pisa hanno da quindi in poi fatto mostra di più raffinata industria, ed i suoi cittadini hanno assunto carattere e maniere che non lasciano travedere gli antichi difetti.

L'opera più lunga e difficile pei legislatori si è quella di riformare i pregiudizi connaturati al costume dei popoli, il che non può conseguirsi senza i mezzi forniti dalla persuasione. Non ignorava il Granduca simil difficoltà; che pertanto procurò spianarla per detta via, tutte volte che il destro se glie

(36) Con risoluzione del dì 27 marzo 1782 fu abolito questo atletico giuoco; ma nel 1785 venne permesso a contemplazione del Re e Regina di Napoli; durante l'effimero *regno etrusco* fu ripetuto per l'ultima volta.

ne presentava. Ne citeremo alcuni esempi. Già avvertimmo la ritrosia delle moltitudini per le umazioni nei *campisanti* a sterro, quantunque le nuove leggi l'imponessero rigorosamente, e che l'antica disciplina ecclesiastica non avesse mai ammesso sepolture nei recinti consacrati alla divinità. Per combattere questa pratica non religiosa, nè pietosa, fu fatto stampare e diffondere un eccellente libretto adattato a rischiarare i pregiudizi che offuscavano l'intelletto della maggioranza volgare su tal proposito (37). Ma poichè era in esso dimostrato doversi attribuire ai *frati francescani* l'invertimento di detta disciplina, il libro venne a piena gola biasimato per screditarlo, intanto che gl'interessati nel segreto lo dannavano alle fiamme insieme con tanti altri posti in circolazione per istruire le masse popolari (38). Solito compenso a cui s'appigliano coloro che si sentono stretti dalla forza irresistibile del vero. Anche la polizia me-

(37) Il citato libretto ha per titolo: — *Della legittima sepoltura de' Cristiani nell' Occidente.* — Esso è anonimo; ma possiamo assicurare averlo scritto l'abate Lorenzo Mehus, gratificato pertanto dal Granduca, che lo fece stampare dal Cambiagi. Ha in fronte l'epigrafe presa da S. Gio. Grisostomo: — *Ubicumque sepeliamur, Domini est terra, et plenitudo ejus.* — Con abbondanza d'erudizione sottoposta a rigida critica provò l'autore, che l'abuso di seppellire nelle Chiese è fomentato dall'interesse e dall'ambizione. Gli uomini lusingati di maggiori suffragi si sono lasciati persuadere da massime inventate dallo spirito di venalità fratina, nonostante che la felicità della vita futura non possa dipendere che dalle buone e sante opere fatte prima di morire.

(38) Fra i tanti libri concernenti la sana istruzione religiosa fatti stampare dal Granduca in questi tempi, meritano particolare menzione le opere teologico-morali del *Pouget*, e le tre lettere sul *catechismo* dell'illustre vescovo francese *Colbert.*

dica era sottomessa e malmenata da empirici e ciarlatani, che nelle campagne specialmente traevano al sepolcro molti semplici ed idioti innanzi tempo. Le leggi poco o nulla valevano contro costoro, essendo troppi i veicoli aperti ad eluderle: imperciocchè ebbesi ricorso a diramare un libro che mettesse a portata i *parrochi* ed i *fattori* campagnuoli dei metodi più sicuri per la cura delle malattie dette di facile guarigione (39). E nello stesso mentre furono esortati di ricorrere con sollecitudine ai professori dell' arte salutare nei casi gravi e pericolosi, al qual servizio era stato opportunamente provveduto coi regolamenti municipali, e colle provvisioni stanziate per gli spedali. Vennero eccitati infine a non permetter mai che la gente rustica s' affidasse alle prescrizioni dei ciarlatani, stregoni e donnicciole. L' istruzione non poteva esser meglio diretta, perchè nelle campagne i *parrochi* ed i *fattori* esercitano la maggior influenza sui contadini, cioè su quella classe di persone che costituisce il nervo economico dei paesi agricoli. Accigliati barbassori si faranno a riprenderci di esser noi discesi a troppo minuti dettagli: il facciano se loro aggrada, che nulla c' importa. Siamo persuasi però, che con questo mezzo possiamo riuscire, a preferenza d' ogni altro, a far risaltare due cose: prima, il vero spirito

(39) Porta per titolo detto libro, — *Istruzioni mediche per la gente di campagna*, — che sebbene anonimo, sappiamo esser parto del celebre Lorenzo Pignotti, compendiandolo, com' è avvertito nella *prefazione*, da un' opera di simil genere del famoso medico Tissot. In fondo al medesimo avvi pure una breve istruzione pratica per richiamare alla vita gli annegati non ancora passati allo stato effettivo di cadavere.

animatore delle riforme Leopoldine: secondo, fino a qual punto giungessero le granducali premure per beneficare i Toscani. Il bel fraseggiare, e gli artifizi retorici dilettano, non vi ha dubbio, i lettori; ma il più delle volte lasciano assai desiderio per arrivare a comprender l'indole degli avvenimenti rappresentati con colori che abbagliano, mentre ne nascondono l'intimo senso.

§. 5.

Il commercio di Livorno infiacchisce: Digressione.

Dai geli del settentrione provennero intorno a questi tempi disturbi non lievi al commercio di Livorno, principalmente prosperoso per le sue relazioni col Levante, conforme altrove dicemmo. Caterina di Russia era in guerra con gli Ottomanni; ondechè la flotta moscovita profittando della *neutralità* di Livorno gettò le ancore in quella rada per passarvi l'inverno del 1782-83. Diede precisi ordini il Granduca per il buon trattamento degli ufficiali e marinai, lusingato che questo approdo avrebbe prodotto considerabili guadagni alla piazza mediante le provvigioni di cui la flotta abbisognava. I guadagni però furono magri, intanto che i doveri dell' ospitalità furono manomessi dal Mocenigo, agente russo, fiancheggiato dai comandanti le navi propensi a far reclutamenti in contravvenzione alle leggi del paese. Diceva il Mocenigo arrolare soltanto vagabondi forestieri; ma in realtà, colla mediazione di torcimanni, tentava la seduzione degli

onesti operai nativi di Livorno, Portoferraio, Pisa e Firenze, per inviarli alla lontana Kerson in Crimea, ove la Corte moscovita intendeva stabilire una colonia. Oltre le promesse di grandi lucri, s'adopravano frodi e violenze per riuscire nell'intento. Il popolo livornese levossi un giorno a rumore e tumulto per pietà di un giovane nativo di Corsica, che pentito di essersi arrolato, veniva ora colla forza tratto alle navi dai Russi, che n' andarono per la peggio. Informato il Granduca di questo e simili fatti, ne rimase altamente offeso ed adirato col Mocenigo, al quale fece intendere il suo giusto sdegno, colla intimazione di desistere da qualunque arrolamento. Per l' organo dell' ambasciatore d' Austria a Pietroburgo ne portò lagnanze a quella Corte, che si scusò affermando nulla sapere dell'occorso. Ma la tranquillità nei petti di quelli che avevano parenti o attinenti, che per commessi disordini o leggerezza s'erano mostrati disposti ad emigrare per Kerson, non potè rientrarvi finchè la flotta non pose alla vela. Intanto i gelosi del commercio di Livorno s'addiedero a spargere in Levante, che i lazzeretti di detto porto erano mal sicuri e mal serviti. Ciò andavano dicendo i Francesi per attirare le *quarantine* a Malta, ed il commercio a Marsiglia. Sebbene il cav. Mann, ministro britannico a Firenze, informasse gli agenti inglesi in quelle regioni esser falsa la vociferazione, nonostante gli approdi dei legni mercantili vidersi diminuiti. I Genovesi ancora, calcolando probabile una rottura di guerra fra Giuseppe II e l'Olanda, asserivano nelle piazze neerlandesi, che in tal caso sarebbe cessata la *neutralità* di Livorno, onde frastornarne sempre più

i traffici che gli movevano ad invidia. Gli agenti granducali nelle piazze antedette, fecero di tutto per smentire la perfida diceria; se non che la diffidenza facile penetrare nel cuore dei negozianti, assottigliava sempre più gli arrivi all' emporio toscano.

Nell'inverno successivo comparve nuovamente la squadra russa a Livorno, ove incontrò uguali urbanità e facilitazioni; ma il contegno dell' ufficialità fu incivile fino all' insulto, avendo negato alle autorità locali pur quegli atti di convenienza che mai si trascurano, tampoco colle nazioni meno amiche (40). La prolungata dimora della flotta moscovita nel mediterraneo diede ombra all'Inghilterra, sollecita a spedire sue squadre per tenerla d' occhio. Il Granduca s' accorse dei concepiti sospetti, i quali dal canto suo cercò dissipare con un atto di confidenza. Invitò il capitano Blankett, comandante di un vascello inglese ancorato a Livorno, ad esaminare le fortificazioni di Portoferraio, e a proporre i risarcimenti ed ampliazioni che avesse giudicato espedienti per renderle inespugnabili (41). Tutta la benevolenza inglese allor si voltò all'astro toscano, il quale frattanto riceveva da Costantinopoli non liete novelle. Il barone d'Herbert internunzio austriaco presso la Porta avvisava esser imminente la guerra fra l'imperator Giuseppe ed il Gran-Signore, e perciò

(40) Ciò è ricavato dagli atti officiali della Segreteria di Stato esistenti nelle filze degli anni 1783-84, dai quali apparisce ancora, che gli uffiziali russi avendo lasciati vistosi debiti in Livorno, fu d' uopo avanzarne i relativi reclami a Pietroburgo.

(41) Il progetto del capitano Blankett per munire le fortificazioni di Portoferraio, si conserva fra le carte della Segreteria di Stato dell' anno 1784.

chiedere istruzioni, qualora le ostilità incominciassero, in quanto al protettorato dei sudditi toscani. Poco dopo, il prefato internunzio faceva osservare, che sarebbe stato più utile al commercio dei Livornesi nel Levante d'aver un rappresentante nazionale alla sublime Porta, e così formare un corpo separato dagli Austriaci, per non entrare a parte delle frequenti collisioni che insorgevano fra le due potenze. A Vienna però non piacque la proposizione, e neppur dal Granduca assaporata venne quanto si meritava. S' accese infatti la guerra col Turco, onde la mercatura di Livorno infiacchì considerabilmente, attese le difficoltà elevatesi a contrariarne le relazioni coi porti ottomanni. La qual cosa congiunta al deperimento della marina mercantile dipendente dall' abbandono della militare, che pose in situazione i mercanti livornesi di noleggiare navigli esteri, segnatamente genovesi, arrecò vistosa diminuzione nei traffici nazionali, che nel corso degli ultimi 35 anni avevano ricevuti incrementi continui. Degli scapiti di Livorno ne profittava Genova emula antica. La quantita delle sue navi da trasporto protette da proporzionata flottiglia, davano ai Liguri tutta la superiorità.

L' avvedutezza genovese, e l'indipendenza del suo governo, avevano contribuito ad annodare rapporti commerciali fra i coloni d' America e quella piazza, sin da quando il Granduca recusò appiccar pratiche con essi. Fatti ora liberi ed indipendenti in forza del loro valore, e del formale riconoscimento avvenuto in Parigi il dì 3 settembre 1783 per parte della Gran-Brettagna, proficui commerci intrapresero

coi Genovesi a preferenza de'Livornesi, i quali se vollero mercatare con gli Americani dovettero passare pel veicolo di Genova. Grande, virtuoso ed istruttivo avvenimento fu quello dell' indipendenza acquistata dagli Americani popoli in questi tempi, che il vecchio mondo si travagliava infermo e rabbioso sul marciume delle luride rovine dell'età che furono. Le antiche virtù romane trasmigrate al di là dell'equatore, e non invano nutrite nei cuori dei coloni, gli resero suscettivi di grandezza, donde alcuni popoli europei possono apprendere utilissimi esempi per incamminarsi a migliori condizioni. Vinsero gli oppressori non colle ciancie dei giornali, non coi brillanti sofismi, non colle squisite ipocrisie e maneggiati, ma col ferro in pugno, e col cuore pieno d' amore di patria congiunto ad austeri costumi. Perseverarono non pochi anni nella terribile tenzone cui ebbero a sostenere prima di esser liberi, tenzone che loro costò immensi sacrifizi alacremente sofferti per divenire indipendenti. L' amore della patria comune li spingeva alle battaglie, ai disagi, ai patimenti, alle privazioni; e non l' egoismo, nè l' interesse di pochi cospiratori, settari ed anarchisti li mosse col pretesto di mendaci parole. Sincero era l' amore di patria, concorde il volere, poderosi i mezzi; quindi ottennero ciò che ambivano. Non si elessero *centri morali per burla*, ma pugnarono sul serio e da forti; e tali si mostrarono anche nei rovesci. Non dissidj, non dispareri, non insubordinazioni ed accuse contro i capi loro esternarono; vizi di popoli guasti e corrotti. Ebbero è vero un duce virtuosissimo che seppe guidarli alla

vittoria: ma le virtù del condottiero a che valgono se le schiere valorose non sono? Te ammirabile, o Washington, per le tue virtù militari e cittadine! Ma te più fortunato di aver capitanate genti che le virtù apprezzavano e professavano. Ammirabili voi, magnanimi popoli trasatlantici, che le virtuose gesta del condottiero riflettevate in voi stessi. Propizia sorte vi arrise, perchè la sapeste scongiurare in quei modi che sempre risponde generosa e benevola a chi l' invoca. Te beata, o illustre terra d'America figlia d'Italia, che tanti sventurati italiani esuli accogli! Al benefizio dell'ospitalità aggiungi loro lo insegnamento per cui si sale in potenza, dignità e grandezza; e così sorga un giorno che smentisca il detto del sommo Poeta:

« *Ahi serva Italia, di dolore ostello,*
« *Nave senza nocchiero in gran tempesta,*
« *Non donna di provincie, ma bordello.*

Ci vogliano perdonare i lettori la breve digressione, che assai da vicino allude a moderne peripezie.

§. 6.

Abolizione delle antiche Confraternite.

La riforma delle Confraternite ecclesiastiche e laiche già incominciata dalla Diocesi pistoiese, conforme abbiamo veduto al § 3, cap. VII del lib. V, venne ora giudicato espediente d' estenderla a tutto il Granducato. Strabocchevole era in verità il nu-

mero delle medesime, che col pretesto della religione esistevano sotto le denominazioni di *compagnie*, *congreghe*, *terzi ordini e centurie*, fondate in epoche diverse, all'oggetto di mantener vivo lo spirito di pietà e di carità troppo distratto dalle civili discordie, le quali facevano sovente dimenticare i sacri doveri rispetto a Dio ed al prossimo. Le più antiche comparvero col nascimento dei *frati mendicanti*, che a tutto potere le fomentarono per ricavarne mezzi di sussistenza, non senza grave pregiudizio della disciplina ecclesiastica (42). Furono altre istituite da S. Antonino arcivescovo di Firenze per procurare a' fedeli in appartati siti la tranquillità necessaria al soddisfacimento delle pratiche religiose, che il frequente tumultuare delle politiche fazioni sturbava nei pubblici templi. Al fine d'assistere alle funzioni parrocchiali, e d'esercitare pie opere a sollievo dei colpiti da sciagure, ne sursero alcune, che se avessero conservato il loro primitivo scopo e fervore, avrebbero certamente meritato ogni riguardo, siccome in ogni età ha riscosso la venerabile *Compagnia della Misericordia di Firenze* (43). Ma la maggior parte si erano

(42) Circa all'origine delle antiche confraternite può consultarsi l'opera intitolata: — *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta* — del famigerato dott. Gio. Lami. Il loro numero era divenuto eccessivo, specialmente in Firenze. Nel convento di S. Croce se ne contavano circa a quaranta. Resulta da documenti officiali che il Granduca ne fece formare lo stato generale prima di sopprimerle, il quale però non è capitato alle nostre mani.

(43) La *Compagnia della Misericordia* di Firenze, famosa anco in lontane regioni per i suoi atti di cristiana carità, fu grandemente accetta al Granduca, che non solo la volle conservata, ma la fece splendida di nuovi assegnamenti e privilegi. A richiesta di

indebolite e corrotte interamente, a similitudine delle altre istituzioni umane, che col crescer degli anni degenerano; per cui anzi che servire d'edificazione alla carità fraterna, e di coadiuvare alla decenza delle funzioni ecclesiastiche, riuscivano spesse fiate di scandalo, attese le disunioni e le liti intestine promosse dall'individuale interesse e dall'ambizione, non meno che per l'indipendenza cui pretendevano avere dai respettivi parrochi. Gare ed animosità senza fine pullulavano fra esse; superflue e vane spese andavano facendo per soverchiarsi vicendevolmente; pranzi e refezioni indecenti avevano luogo, specialmente nelle campagne, e poi rifiutavano prestarsi al servizio parrocchiale, se i parrochi non secondavano i *confratri* nelle loro esigenze, abusi ed improprietà. Ondechè producevano più danno che utile alla religione ed alla morale, qualora non fossero state prontamente riformate. Le variate condizioni dei tempi ammettendo adesso piena libertà, comodo e sicurezza al divin culto nelle Chiese, rendevano pertanto superflui i separati oratorii delle Confraternite, ed eccessivo il numero di simiglianti società.

Per le quali considerazioni decise il Granduca d'abolire tutte le *compagnie*, *congreghe*, *centurie e terzi ordini dello Stato* d'antecedente fondazione; e d'istituire in quella vece ed in ogni parrocchia una sola *compagnia* detta di *carità*, destinata ad esercitare le opere di misericordia spirituali e corporali, rego-

mons. Martini altre otto compagnie nella capitale furono eccettuate dalla generale soppressione, conforme resulta dalla *notificazione* dell'Auditor-Segretario del Regio Diritto del dì 29 marzo 1785.

late tutte con uniformi *costituzioni* (44). I beni ed effetti mobili ed immobili appartenuti ai soppressi consorzi clericali o secolari che si fossero, di uomini o di donne, rimasero incorporati ai *patrimoni ecclesiastici diocesani*, a carico dei quali fu portata l'istituzione delle nuove *compagnie di carità*. Gl'immobili, per le ragioni altrove dette, dovettero essere incontanente alienati; ed i sacri arredi, a proposizione dei vescovi, distribuiti alle Chiese curate che ne mancavano. L'elemosine ai poveri dipendenti da particolari legati, ed i sussidj dotali, vennero conservati a quelle stesse parrocchie in cui erano comprese le antiche Confraternite. Nondimeno, la turba dei melensi, che il Boccaccio chiamava *lavaceci*, istigata dalla bile fratina, si pose a strepitare come stuolo di forsennati suol fare. Gli uomini savi andavano opportunamente osservando, che la soppressione delle antiche Confraternite non toglieva di servire a Dio, alla Chiesa, al prossimo; essendochè tutte queste cose si potevano assai meglio adempire per mezzo delle *compagnie di carità*. Ma gli uomini grossi, ciechi strumenti di coloro che crepavano di rabbia vedendosi così assottigliare le laute propine, maledivano ad esse, perchè le

(44) Tali *costituzioni* o *capitoli* furono dal Granduca approvati insieme col *regolamento per le doti* nel dì 22 marzo 1785, vale a dire un giorno dopo la soppressione delle antiche Confraternite avvenuta in forza del motuproprio del dì 21 del suddetto mese ed anno. Questi atti furono accompagnati ai vescovi con *lettera circolare* diretta a persuadergli di secondare le religiose intenzioni del Principe; ma il solo mons. Ricci si trova aver dato fuori un'istruzione pastorale a'suoi diocesani nel dì 5 settembre 1785, piena d'argomenti adattati a persuadere la convenienza della comandata riforma.

credevano partorite dal cervello di *Giansenio*, e sospiravano le cadute con infrenabile ardore. Il tempo che tanto può ad ammansire gli affetti popolari, nulla valse nel caso presente ad ammorzare un ardore tenuto acceso da chi aveva interesse di valersene all' occasione. Ciò che potesse la turba dei *pinzocheri*, allorquando l' occasione parve favorevole agl' interessati motori, lo diremo sulla fine del libro presente. *Le compagnie di carità* istituite dal Granduca sopra eccellenti massime religiose e sociali, come può vedersi dalle relative *costituzioni o capitoli*, ebbero languida e breve vita. L' avversione per esse fu tale, che in molte parrocchie non vi fu chi vi si volesse ascrivere; e ciò appunto si verificò, ove maggiore era il numero di quei melensi o *lavaceci* menati pel naso da chi vi aveva interesse.

CAPITOLO IX

SOMMARIO

§. 1. Punti ecclesiastici proposti dal Granduca all' esame dei Vescovi toscani. — 2. Sinodo di Pistoia. — 3. Assemblea episcopale di Firenze, e tumulto di Prato. — 4. Riforma della legislazione criminale. — 5. L' idea del Codice civile ravvivata, e perchè abortita.

§. 1.

Punti ecclesiastici proposti dal Granduca all' esame dei Vescovi toscani.

Gli animi delle popolazioni andavano gradatamente esacerbandosi nel Granducato a cagione delle riforme disciplinari ecclesiastiche sinora raccontate. La Corte romana non sapeva in alcun modo accomodarvisi; ed il Granduca dall' altra parte era deciso di percorrere l' intero stadio necessario per estirpare inveterati abusi. L'aperta rottura avrebbe fatto male ad ambedue, ma più Roma che Firenze aveva da temerne le conseguenze; ed ella che ciò ben si sapeva, non stimò scendere ad estremi partiti senza

sperimentare le astuzie, che i frutti sperati le addussero. Abili architettori ne furono i *frati,* i quali nonostante i diradamenti e soppressioni avvenute, in buon numero tuttavia rimanevano (1). Insospettiti questi di dover subire ugual sorte, più strettamente s' unirono alla Corte pontificia stata sempre la loro stella polare. Indagatori acutissimi dei più riposti sentimenti delle persone costituite in elevati gradi, poterono assicurarsi, che la maggioranza dell' alto clero toscano vedeva di malincuore le novità Leopoldine, perchè ad alcuni pareva fatica e scrupolo seguitarle, altri professavano massime decisamente avverse, ed altri ancora avevano concepita gelosa rabbia della stima in cui il Principe teneva il Vescovo di Pistoia. I *domenicani* ed i *francescani–conventuali* collegatisi agli ex-gesuiti loro antichi rivali, ordirono trame per far insorgere scissura fra il Granduca ed i vescovi dello Stato, o almeno per gettare lo sgomento in quello, mediante le dubbiezze e contrarietà di questi. S' erano già avveduti che l' Arcivescovo di Firenze covava in cuore dell' invidia per mons. Ricci; laonde fecero di lui capitale, nonostante che l' indole sua fosse poco portata alle dilezioni fratine. Già rinomato per dottrina ed elevatezza d' intelletto, e fiero ed ostinato in suoi propositi, servì maravigliosamente ai

(1) I sacerdoti regolari nel 1784 erano 2433, ed i conversi laici 1627, che in tutti sommano a 4060, vale a dire, 1960 meno che nel 1772, conforme resulta dal confronto delle cifre riportate alla *nota* 45, pagina 102 del tomo presente. I conventi erano pure diminuiti da 321 a 213, siccome apparisce dalla *prefazione*, pagina XIX, dell' *Istoria dell' Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana*, della quale parleremo successivamente.

loro disegni. Lo strumento principale adoprato per tirare il Principe nella rete fu l' abate *Summating ex-gesuita tedesco suo confessore* (2), il quale gli persuase esser cosa conveniente mettersi d' accordo coll' episcopato, che l' avrebbe certamente secondato a tutto potere. Il mendace consiglio racchiudeva una vasta cospirazione tendente non solo a gettare lo sgomento nel Granduca, ma a rendere isolati ed odiosi i tre vescovi suoi sinceri partigiani, cioè, il Ricci di Pistoia, Sciarelli di Colle, Pannilini di Chiusi e Pienza, non chè al rovesciamento delle già introdotte riforme disciplinari.

Nessuna insidia assalse mai Leopoldo I con maggior successo di questa; essendochè venisse pur favoreggiata da suoi principali ministri, i quali subito che udirono articolare la parola *concilio*, rispo-

(2) Di che sapesse valersi di un ex-gesuita per confessore, noi nol comprendiamo in verità. Il Granduca era tuttogiorno informato dell' arrovellarsi che facevano gli ex-gesuiti in sollevar brighe e fastidi, e poi ne teneva uno in Corte a direttore della propria coscienza! Di qual capitale faccia Roma dei confessori dei principi è lieve persuadersene riducendo alla memoria la lettera scritta da Benedetto XIV al P. Assel gesuita e confessore cesareo, da noi riportata a pagina 316 del volume precedente. Questo fatto, e la condotta del *Summating*, crediamo non arrivassero a notizia di mons. Gregoire antico vescovo di Blois, poichè ne avrebbe fatto conto nella sua — *Histoire des Confésseurs des Empereurs, des Rois et d' autres princes. Paris*, 1824. — Racconta sivvero, che un altro gesuita, Parhammer, confessore di Maria Teresa, consultato da essa sul primo partimento della Polonia, scrisse su tal proposito al suo generale in Roma, e che il ministro austriaco Wilseck essendo riuscito ad aver copia della lettera, tosto la inviò all' Imperatrice-Regina, la quale levò ogni favore agl' *ignaziani*. Ciò dovrebbe bastare ad illuminare tutti i sovrani rapporto ai *reverendi padri*!

sero: s' intimi senza dilazione. A mons. Ricci parve sospetto il consiglio, e pericolosissimo nelle sue conseguenze. Fu somma sventura che più non vivesse il senator Rucellai, personaggio che ne avrebbe compresa tutta l'importanza, e con evidenti ragioni distolto dall' ingolfarvisi. Non ostava in massima il Vescovo di Pistoia alla convocazione del progettato *concilio nazionale;* ma avrebbe desiderato un più lungo esperimento delle cose già fatte, che alcune altre rimanessero perfezionate e viepiù assodate, e che la calma avesse recuperato il predominio usurpato dal fanatismo nelle menti dell' universale. Abbenchè molto addentro nella confidenza del Principe, non potè ritrarlo dalla concepita idea, accortamente subillata dal ministro Seratti, che godeva la piena fiducia del sovrano, e ch' era in segreta intelligenza coll'Arcivescovo di Firenze. Propose peraltro il prelato pistoiese, che prima della convocazione del *concilio* ogni vescovo tener dovesse il *sinodo diocesano,* conformemente alle discipline dell' antica Chiesa, ed alle più impreteribili costituzioni canoniche, con troppo discapito dei fedeli trascurate (3). Il primo a corrispondere all' invito fu

(3) Vedasi la *circolare* del Regio Diritto ai Vescovi del dì 2 agosto 1785. In essa si legge: « Che dietro l'esempio dato costante-« mente dai più santi Prelati, per conservare la purità della dot-« trina, e la santità dell' Ecclesiastica Disciplina, adunar si doves-« sero i Vescovi una volta almeno ogni due anni in forma di Sinodo « con i principali del Clero, e specialmente col rispettabile ceto « dei Parrochi della loro Diocesi, per esaminare tutti gli abusi che « potessero essersi introdotti nella Dottrina e nella Disciplina, per « deliberare col loro parere, e di loro consenso, sopra i provvedi-« menti necessari ed opportuni a ripararvi; e per proporre, discutere,

mons. Ranieri Mancini vescovo di Fiesole; se non che la *lettera convocatoria* da esso sottoposta all' approvazione del Governo, ne incontrò invece replicatamente censura, poichè conteneva delle contradizioni, e dei principj opposti allo scopo cui volevasi conseguire (4). Rigettata la *pastorale* del Vescovo fiesolano, riprese maggior voga l'idea del *concilio nazionale*; ma venne innanzi tutto giudicato espediente di fare un saggio dei sentimenti individuali dei prelati, comunicando loro le materie che sarebbero stati chiamati a discutere, per averne replica scritta. Se da un lato fu accorto il pensiero, diede agio dall' altro canto agli opponenti di preparare il piano d' attacco in modo da assicurarsi la palma senza compromettersi. Di qual tempra fosse la maggioranza dell' episcopato toscano rispetto a Roma, ne aveva già ricevuto il Granduca un attestato nel 1780, allorquando diresse loro l' invito di chiedere al Papa la reintegrazione delle facoltà necessarie per dispensare e risolvere una quantità di piccoli affari d' originaria competenza degli ordinari, che la Curia romana in processo di tempo s' era ar-

« e determinare ogni altro oggetto che risguardasse il bene della « nostra Santa Religione. »

(4) Nel De-Potter si legge: « Vi si annunziò (*il Vescovo di Fiesole*) come un sovrano che aduna dei sudditi, a cui promulga le « sue leggi, perchè l' eseguiscano . . . . . Questo artificioso scritto « (*la pastorale*) conteneva la quintessenza di tutte le massime scolastiche, tutto lo spirito della dominazione episcopale, e tutto il « fiele contro l' autorità sovrana nello immischiarsi in materie di « religione. » Mons. Ricci consultato dal Granduca sul tenore della *pastorale* del Vescovo di Fiesole, ne rilevò le molte incongruenze, senza però mancare al rispetto ed alla carità che si doveva ad un confratello.

rogate (5). Risposero variamente e discordemente; scoprendosi soltanto disposti in repugnare ad accogliere un'esortazione che doveva star loro a cuore più che ad ogni altro. Quel dettato comune, che l'esperienza è la madre del sapere, è altresì vero esser posto in dimenticanza, quando più meriterebbe star fisso in capo. Se Leopoldo I avesse fatta la debita attenzione al caso precedente, non doveva al certo arrischiare un secondo tentativo, anco perchè le novazioni accadute in questo frattempo, avevano indotto il clero ad accostarsi più intimamente a Roma.

Con *lettera circolare* del conte Alberti primo ministro furono adunque accompagnati ai vescovi i *Punti Ecclesiastici* distinti in 57 *articoli* concernenti materie disciplinari, acciocchè gli esaminassero da per se stessi, e nei *sinodi diocesani*, per esser poscia discussi nel *concilio nazionale* (6). Appare manifestamente dall'una e dagli altri, quali fossero le intenzioni del Granduca; rivolte sempre a purgare la religione dagli abusi e pregiudizi surti dal seno dell'ignoranza,

(5) Vedasi nell'Archivio della Segreteria di Stato, protocollo n. 7 dell'anno 1780, le carte relative all'affare delle *dispense*.

(6) La *lettera circolare* del conte Alberti in data 26 gennaio 1786, insieme con i 57 articoli proposti dal Granduca all'esame dei Vescovi toscani riportata al N. XXXI dell'*Appendice*, è tolta dal tom. I degli Atti dell'*Assemblea* stampati dal Cambiagi nel 1787, ed ha per titolo: — *Punti ecclesiastici compilati e trasmessi da S. A. R. a tutti gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana e loro respettive risposte.* Quantunque documento edito, siccome raro, abbiamo stimato conveniente di riprodurlo. Quelli che bramassero conoscere le categoriche risposte date sui *Punti* medesimi, non hanno che a consultare il libro citato. Gli originali, appieno conformi, esistono nelle filze 343 e 344 dell'*Archivio detto della Reggenza.*

e provocati dall' ambizione e dall' interesse. Voleva egli ricondurla alla sua primitiva, splendida e santa perfezione, semplicizzandola e scevrandola dalle profane superfetazioni. Non fu omesso di far sentire esser tutto quanto comunicato ai vescovi dello Stato, per assicurarsi appunto dell'utilità delle imaginate riforme, e per togliere ai malintenzionati il pretesto d' accusare il Governo di trasmodamento di giurisdizione. Savio e temperato avviso; ma nullameno l'espressione usata nell' *artic.* 5 *di voler rivendicare all' autorità de' vescovi i diritti originari loro, statigli usurpati dalla Corte di Roma abusivamente*, fu assai mal misurata. Senza ingerirsi nella disquisizione del merito sostanziale, è indubitato che riuscì incauta, perchè offese viepiù coloro che avevano della tenerezza pel Vaticano. La stessa Corte romana ne rimase molto indignata, e quantunque non trascorresse alle aperte doglianze, ne commesse però sue vendette al chiericato toscano. A lei non restava nulla ignoto di ciò che si pensava e deliberava nel gabinetto granducale, e colla mediazione di quei medesimi che la tenevano informata, dava le disposizioni per far andare in sinistro i piani meglio disegnati e guarentigiati. I 57 *articoli* contenevano in gran parte le mutazioni di propria autorità già stabilite dal Vescovo di Pistoia nella sua Diocesi; imperciocchè i ligi romanisti rinforzarono gli attacchi contro mons. Ricci con livore ed impegno indescrivibili. Divennero i *Punti* ben presto noti al pubblico per le stampe (7); non manca-

(7) I *Punti* Leopoldini ottennero fama anche fuori d'Italia, e segnatamente in Francia furono tradotti e stampati con commenti di molta lode.

rono valentuomini che prendessero ad ammirare i lumi in essi raccolti, e di far risaltare la moderazione del Principe nel sottoporre al giudizio altrui ciò che poteva risolvere ed effettuare colla propria potestà. La qual cosa fece salire al colmo l'ira dei caporioni e delle turbe contrarie; per cui le sommesse disputazioni degenerarono in aperte e fiere controversie, ove gli agenti di Roma seppero disgraziatamente tirare le moltitudini volgari.

In mezzo a questo trambusto di passioni agitate dalle più raffinate mene, formularono i vescovi le risposte ai 57 *articoli*, donde ne resultò, siccom'era prevedibile, estrema discrepanza di sentimenti. I più si contennero in termini generici e velati, ma non senza lasciar travedere che portavano sentenza opposta alle vedute del Principe. Con frasi e maniere esplicitamente favorevoli replicarono i prelati Ricci, Sciarelli e Pannilini; alcun'altri si ravvolsero con estremo artifizio fra le ambagi, conforme solitamente fanno coloro che intendono appigliarsi alla parte cui riesce ottenere il di sopra. In tale stato di cose, il più prudente partito sarebbe stato quello di ritrarsi addietro; ma chi aveva preparato l'urto della sovranità coll'episcopato spingeva in avanti. Perocchè, la controversia assumeva ognora più attitudine seria ed ardente al cospetto del pubblico, e l'Italia veniva inondata dagli scritti dei contendenti, in guisa tale che la lite levò alto rumore, ed una generale aspettazione. I frati, elette legioni di Roma, per mille coperte vie andavano intanto infiammando il risentimento nei petti de'devoti. Quindi, anche gli uomiciattoli di minor conto

s' arrogarono il diritto di biasimare ciò che le persone più istruite e sensate approvavano, o guardavano con rispettoso silenzio. Un fermento tetro e minaccioso per mons. Ricci bolliva in tutta Toscana, perchè asserto promotore delle operate mutazioni nelle materie religiose. Era facile accorgersi della falsità del supposto spacciato per suscitargli nemici, dando una semplice occhiata retrospettiva. Allorquando egli fu inalzato al Vescovado pistoiese, il Granduca aveva già fatte molte delle riforme, che con un colpo di mano ora si meditava annichilare: ma la bassa gente infiammata dal fanatismo religioso, s'occupa soltanto del presente, e nulla bada al passato. Ben vero si è che alla molta dottrina e pietà accoppiava il Ricci la piena cognizione e discernimento dei diritti competenti alla sovranità, all' episcopato ed alla Corte romana; laonde trovavasi pienamente d' accordo col Granduca. Ma i persecutori suoi si servivano d'infami, e diremo anche goffe calunnie, per renderlo aborrito e detestato dai popoli. Lo tacciavano d' eretico, mentre i suoi scritti, le sue operazioni e costumi, ed i libri che faceva spargere per la Diocesi attestavano della più pura dottrina. Lo dicevano caduto in disgrazia del Principe e relegato in lontani paesi, quando appunto i regi favori più l' incoraggiavano a slanciarsi nell' arringo delle riformazioni. L' asserivano assai di frequente minacciato nella vita, senza che veruno osasse mai torcergli un capello. Autori di queste cabale e menzogne, erano le lance spezzate del partito romanista, che tendevano così a formare del Ricci un segno all' esecrazione popolare, per quando che fosse loro

dato d' irrompere alle ingiurie ed offese di fatto. Trovavansi le cose a tali condizioni, allorachè egli congregò al Sinodo i parrochi della vasta Diocesi pistoiese, quando appunto l' idea del *concilio nazionale* incominciava ad illanguidire nell'animo del Principe (8).

§. 2.

Sinodo di Pistoia.

La devozione da noi professata alla S. Sede, c' impone adesso d' usare la massima riserbatezza nel descrivere un avvenimento, che più tardi fornì subietto d' anatema per parte del supremo Gerarca. Ma non pertanto vogliamo tralasciare la narrazione nel puro senso istorico delle circostanze che accompagnarono la celebrazione del famoso *Sinodo di Pistoia* accaduta nel presente anno. Esortato mons. Ricci dal Pontefice e dal Granduca a tenere simile conferenza, giusta le prescrizioni canoniche, all' oggetto di riformare gli abusi introdottisi nella disciplina della sua Diocesi, si decise di farne l' intimazione subito che ebbe inviata al Governo la responsiva ai *Punti* di cui abbiamo favellato nel precedente paragrafo. Ai 31 di luglio mandò fuori la *pastorale di convocazione* (9),

(8) La convocazione non comprese i sette parrochi della Diocesi di Prato separata da quella di Pistoia più a cagione d' onore urbano, che per diritto d' istituzione.

(9) Nella *pastorale di convocazione* si trova affermato, che il Papa avesse confortato il Ricci a ragunare il Sinodo già da due anni. Essa sta in fronte agli *Atti e Decreti* impressi coi tipi d' Atto Bracali. D'eccellenti massime evangeliche e morali ci è sembrata ripiena la detta

e ai 18 di settembre ne avvenne la formale apertura solennizzata col ceremoniale praticato dall'antica Chiesa. Guglielmo Bartoli priore dello *Spirito Santo* di detta città disse l'orazione inaugurale con eloquenza degna della circostanza ai 234 intervenuti, cioè parrochi 171, cappellani curati 14, semplici preti secolari 22, regolari 13. La fama del Ricci attirò in questa occasione a Pistoia anche degli ecclesiastici non diocesani, nè toscani. Il metodo osservato nel proporre, trattare e risolvere gli affari nelle *sessioni* presedute dal Vescovo, coll'intervento del R. Commissario cav. avv. Giuseppe Paribeni professore di diritto canonico nell'Università di Pisa, merita di esser sommariamente riferito. Annunziava un *lettore* ai Padri congregati nel tempio di S. Leopoldo, le materie che dovevano formare argomento di *sinodale costituzione*, le quali ridotte poscia in articoli erano affisse in luogo visibile e comodo a tutti, onde fossero agiatamente esaminate e copiate a piacimento dei disserenti. Il celebre professore di Pavia Pietro Tamburini figurava come *promotore* del Sinodo; gli avvocati Tommaso Nesti e Aldobrando Paolini, e i dottori Matteo Bianchi e Anton-Maria Rosati furono i *deputati canonisti*. Sin dalla prima *sessione* vennero create due *congregazioni* di 24 par-

convocatoria diretta ai *venerabili fratelli consacerdoti e cooperatori* nel sacro ministero; ma la poca circospezione usata dal Ricci d'intitolarsi Vescovo soltanto *per Misericordia Divina*, tacendo affatto la Sede Apostolica, com'è di stile, diede appiglio ai suoi nemici di qualificarlo insubordinato e quasi scismatico. Sappiamo bene esser questa una riverente consuetudine dei vescovi rispetto al Pontefice romano, e nulla più; ma gli uomini son fatti in modo, che spesse volte s'appagano più delle parole e delle maniere, che delle realtà.

rochi, aventi ognuna due *canonisti* e sei *teologi* scelti fra quelli di più chiaro nome. Ogni parroco era in libertà d' emettere il proprio sentimento a voce o in scritto; il silenzio valeva per l' accettazione delle cose proposte, discusse e deliberate dagli altri. Concordati i *decreti* nelle congregazioni si portavano all' assemblea plenaria, ove venivano letti con pausa e ad alta voce, e quindi si passavano alla sottoscrizione individuale dei Padri, acciocchè in ogni tempo costasse della loro accettazione in modo legale ed ineccezionabile (10). I dissenzienti furono soli sei o sette.

In sette sessioni restò compito il Sinodo, sciolto il giorno 28 del predetto mese di settembre, con generale soddisfazione dei congregati, i quali si separarono lieti dal prelato per tornare alle respettive parrocchie edificati della quasi unanimità e quiete che aveva dominato nelle adunanze e deliberazioni, a dispetto degli anti-ricciani, che s' erano a tutta possa adoprati per seminarvi discordie e scandali. Le *costituzioni* in esso decretate furono molte, ed alcune in specie assai gravi per la natura loro; sul merito delle quali però non vogliamo in verun conto entrare, atteso l' ossequio che portiamo alla Cattedra di Pietro. Vedute dai curialisti romani le risoluzioni adottate dai Padri pistoiesi, non pretermessero proclamarle offensive

(10) Accadde una volta, che piccole dubbiezze elevatesi nell' atto di passare alla firma il *decreto* relativo al *Matrimonio*, fu questo rimesso in discussione e modificato, quantunque la maggioranza dei Padri l' avesse già sottoscritto. La qual cosa attesta la somma delicatezza di chi presedeva e dirigeva il Sinodo, non opera del solo Vescovo, ma dell' intera Chiesa pistoiese.

della dottrina cattolica. Il Papa stesso se ne mostrò altamente commosso per due sommi capi: primo, per la proposizione che i vescovi abbiano immediatamente ricevuto dal Divin Maestro le facoltà necessarie al buon governo delle respettive diocesi, e potersi e doversi queste in ogni tempo recuperare, ove fossero state lese da chicchessiasi. La qual proposta gli sembrava sovvertire la supremazia della Sede romana, che vuolsi far consistere nel ritenere tutti i vescovi dell' orbe cattolico, non vicari di Gesù Cristo, ma del Papa, unico e supremo pastore depositario della potestà confidata al collegio degli Apostoli. Ed in secondo luogo gli parve assai pericolosa l' ammissione dei *quattro articoli* statuiti dal clero di Francia nel 1682, sempre male accetti alla Corte papale, che non s' era mai stancata d' indebolirli e combatterli. Ora questo *gallicanismo* scoppiato nel centro d' Italia, ed all' ombra di un principe poco portato alla tolleranza delle pretensioni romanesche, turbò i sonni di Pio VI e di tutti i suoi cortigiani. Le altre proposizioni, delle quali faremo cenno allorquando accadrà raccontare l' anatema scagliato colla bolla *Auctorem fidei*, siccome di minor conto, rimanevano assorbite dalle due capitali. Non s' intendeva transigere in veruna maniera con esse; ma dall' altra parte si temeva, che appigliandosi a partiti di rigore, ne potessero insorgere funeste conseguenze. Quindi era un continuo lambiccarsi il cervello per trovare un espediente che valesse a spezzare il nodo senza incorrere perigli. Fu trovato infatti fra gli *atti del Sinodo* medesimo.

Nella *sesta sessione*, tra le cose deliberate vi fu la *promemoria* contenente la preghiera al Principe relativa alla convocazione del *concilio nazionale;* il che fece ritornare sulla primitiva idea d'arrestare Leopoldo nel suo cammino, e d'abbattere mons. Ricci per mezzo della maggiorità dell'episcopato toscano. Toccate opportunamente le molle che a ciò guidavano, non si fece lungamente attendere la decisione affermativa del gabinetto granducale, ed al Vescovo di Pistoia ne fu data officiale comunicazione (11). Però fu ritardata l'approvazione o *exequatur* del Sinodo, non senza inquietudine e mortificazione del prelato, e con gioia de' suoi avversari, che ne menavano vanto qual preludio di prossimo trionfo. E la tardanza dipendeva appunto dalle loro trame, essendochè mentre magnificavasi l'utilità del *concilio nazionale*, segreti agenti ascoltati con buon viso in Corte sussurravano di continuo, non convenire d'anticipare questo passo all'imminente ragunanza dei vescovi. Riuscì in parte e non in tutto la trama, vale a dire, i vescovi si ragunarono in assemblea, ed il Principe ne raccolse frutti contrari a quelli sperati, siccome narreremo più innanzi; ma al fine il Sinodo ebbe la desiderata approvazione (12). Se non che il

(11) Vedasi la ministeriale del cav. Francesco Seratti del dì 4 novembre 1786 riportata a pag. 254 degli — *Atti e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoia.* — Alla pag. VIII del testè citato libro, è inserita altra ministeriale del prefato cav. Seratti del dì 16 marzo 1787 esprimente il motivo del ritardo all'approvazione del Sinodo, *quantunque fosse stato tenuto nelle forme più regolari, e che non contenesse nulla di contrario alle leggi e ordini veglianti ec.*

(12) L'*exequatur* accordato al Sinodo predetto è del seguente tenore: « Sua Altezza Reale essendosi fatto render conto degli Atti

serotino *exequatur* produsse più danno che vantaggio ad una causa, la quale omai incominciava a dechinare in senso opposto. Un complesso di circostanze influì a produrre tale inversione; ma i principali motivi derivarono dal troppo zelo di mons. Ricci, e da una certa intemperanza del Granduca. Desiderava il Vescovo, e con ragione, che il popolo fosse partecipe del senso espresso nelle preci ecclesiastiche, e perciò volle che le più comuni fossero recitate in lingua volgare. Fu celebrata anche la Messa in varie chiese di Pistoia nell'idioma italiano, con scandalo del popolo, sempre portato a venerare tutto quanto ha l'impronta dell'arcano e del mistero; quindi, sentendo pronunziare dell'espressioni che in addietro ascoltava con raccoglimento, ora si esilarava fino al dileggio (13). Diverse reliquie venerate dalle moltitudini, e dal Vescovo sottoposte ad esame in occasione di *visita*, trovatele o non autenticate o assolutamente apocrife, vennero fatte consumare al fuoco. Il disco-

« del Sinodo di Pistoia tenuto nel settembre 1786, e della Supplica « del Vescovo, e non avendovi trovato alcuna cosa contraria alle « Leggi, Regolamenti ed Ordini veglianti del Granducato, ne per- « mette la pubblicazione e l'esecuzione. Dato li 2 ottobre 1788.

PIETRO PEOPOLDO.

V. Bonsi.

Riguccio Galluzzi.

(13) Invece dell' — *Ite Missa est* — e del — *Deo gratias* — sentendo dire, — *Andate, la Messa è finita*, — e replicare, — *Sia ringraziato Iddio*, — s' abbandonavano gli astanti alle più sconce risate. Lo scopo preso di mira dal Vescovo doveva limitarsi a dei libretti contenenti la traduzione italiana di tutte le orazioni recitate in latino dai sacerdoti. Poca differenza fa per quelli che non sanno leggere, la recita delle preghiere ecclesiastiche nell'una o nell'altra favella.

primento delle sacre imagini adorate da tempo immemorabile, spiacque pur grandemente ai volgari; per lo che, non mancarono di profittarne gli anti-ricciani ond' accusare il Vescovo di putire dell' eresia spacciata dagl' *iconoclasti*, sebbene tutt' altra cosa essa fosse (14).

Le pratiche superstiziose, i falsi miracoli, le ridicole credulità, che producono immensa sensazione ed ottengono favore per parte degli animi deboli e degl' ignoranti, non si possono sradicare che con lentezza, e per mezzo degli ecclesiastici più stimati dai popoli. Il Ricci, non che fosse immeritevole di stima, era però in diffidenza al suo gregge, attesi gli artifizi de' molti avversari; perocchè, il di lui zelo prendeva la tinta di un terribile sospetto. Ed ugualmente sospette ai più comparivano le ordinazioni Leopoldine su di questo proposito, perchè si dicevano emanate da illegittima potestà, nonostante che non intaccassero in veruna maniera la parte dogmatica della religione. Ma i volgari che non sanno fare la distinzione fra i dogmi e la disciplina, riguardavano con orrore le ordinazioni di polizia ecclesiastica promulgate dal Principe, addebitato pertanto d'eccesso di potere, quando appunto egli attendeva a rivendicazioni e riforme della più alta importanza. È inne-

(14) L' eresia degli *iconoclasti* fu famosa in Oriente nel secolo VIII per le persecuzioni a cui s' abbandonò l' imperator Leone *isaurico*, che n' era infetto. Gl' *iconoclasti* negavano qualunque culto alle sacre imagini, le proscrivevano dai templi, e le facevano in pezzi. Mons. Ricci, e più tardi il Granduca, le vollero disgombre dai mantellini che le velavano per impedire certe credenze e pratiche superstiziose, ma non ne combatterono minimamente il culto e le adorazioni.

gabile d'altronde, che il procedimento assunto dal governo Leopoldino, dopo che mancarono i ministri Neri, Rucellai e Tavanti, spiegò un certo carattere impetuoso in guisa che, talvolta comparve intemperante e leggero, specialmente nelle materie affini alla religione. Di queste s'occupava il Granduca stesso con l'assiduità e minuzia, proprie più degli uomini di *sagrestia* che dei sovrani; lo che contribuì a scemargli maestà. Debbono esser i sovrani attenti e gelosi protettori e difensori della religione, ma non discender mai a certe particolarità che gl'impiccoliscono agli occhi del pubblico, il quale ama di rimirare nei principi personaggi per elevatezza di pensieri e d'opre superiori alla comune degli uomini. S'accorse forse il primo Leopoldo dell'errore in cui era incorso, e perciò attese a rimediarvi procurando di metter d'accordo l'episcopato toscano convocandolo a *concilio*. La scissura però era troppo viva ed inoltrata per sperarne ragionevolmente un buon successo. Se egli avesse posto mente da dove partiva il suggerimento, e se si fosse rammentato che le disputazioni teologiche non hanno mai fatte conversioni, nè ridotte le parti al silenzio, sarebbesi risparmiati nuovi disgusti ed imbarazzi.

§. 3.

Assemblea episcopale di Firenze, e tumulto di Prato.

Veleggiava l'insidia con prospero vento: era il Granduca istantemente tenuto ben edificato dalle astute insinuazioni dei falsi adulatori, i quali affer-

mavano; che il *concilio nazionale* avrebbe sopite le dissensioni, e ricondotta la calma nei turbati spiriti. Ma i furbi *mettimale, i buttafuoco* andavano intanto di soppiatto soffiando più che mai la discordia per assicurarsi la vittoria. Non mancarono però fidati consiglieri di far presente al Principe quanto fosse difficile ottenere il bramato intento, attesa la discrepanza d' opinioni che già esisteva tra gli stessi vescovi, ed il sommo interesse che Roma aveva di creargli in essi una valida barriera ad ulteriori riforme. Il sagace senator Gianni, sinceramente affezionato al Granduca ed alle sue ordinazioni di polizia ecclesiastica, a preferenza di qualunque altro prese a ragionare degli emergenti che potevano resultare dal *concilio;* ma non ebbe la fortuna di esser ascoltato quanto si meritava. Riuscì peraltro a modificarne l' idea, vale a dire, di convocare prima tutti i vescovi dello Stato in Firenze ad una *privata assemblea*, all'oggetto di preparare, discutere e fissare gli articoli da portarsi e decidersi poi nel *concilio* pubblico e formale, per non aver così da incontrare esito sinistro, o scissure di rimarco. Qualora i prelati, diceva il Gianni, vogliano esser ostinati nel dissenso esternato colle risposte respettivamente date ai *Punti* loro trasmessi, nulla vien ad esser compromesso, poichè rimane sempre in libertà il Governo di procedere o no all' intimazione del *concilio.* Laonde, l' *assemblea* preparatoria, nel tempo che avrebbe servito di specchio alle future mosse, poter forse addurre il vantaggio di far convenire i vescovi in un solo concetto, mediante il concorso dei lumi e delle ragioni portate in simile adunanza dalle dotte persone che il Governo

era determinato invitarvi al di fuori del ceto episcopale. Pur gli stessi prelati raccolti a conferenza, esser dato sperare, che dietro migliore intelligenza avessero potuto rattemperare le vicendevoli avversioni e i dispareri. In cotal guisa parlava il Gianni al Granduca il linguaggio della più raffinata prudenza; avvegnachè avesse fondati motivi di credere, che i congregati sarebbero restati fermi nella diversità dei loro propositi, e che segnatamente l'Arcivescovo di Firenze ed il Vescovo di Pistoia, non avrebbero fatta l'uno all'altro la minima concessione. Mons. Martini ebbe però la destrezza di non voler figurar capopartito, e di nascondere le sue contrarietà quanto più potesse.

Adottato il savio temperamento, a dispetto del ministero che inclinava pel *concilio*, risolse il Granduca di nominare suo *commissario* all'*assemblea* il conte Antonio Serristori consiglier di Stato, uomo che compartecipava ai pensamenti dei colleghi nel ministero, tutt'intesi a favorire le vedute reazionarie clericali (15). Contemporaneamente rimasero eletti due *canonisti* e quattro *teologi* deputati a sostenere le ragioni e prerogative regie al cospetto dei vescovi, i quali riceverono tosto l'avviso officiale portante la sovrana determinazione (16). Gli oggetti da pren-

(15) Il decreto di nomina del R. Commissario, dei segretari, canonisti e teologi destinati dal Granduca per assistere all'*assemblea*, può vedersi al n. XXXII dell'*Appendice*; ed al n. XXXIII le istruzioni ad esso date per norma presidenziale.

(16) Vedasi la lettera d'intimazione dell'Auditor-Segretario del Regio diritto data il dì 17 marzo del 1787, che collochiamo al n. XXXIV dell'*Appendice*.

dersi in esame erano in sostanza i 57 *articoli* ad essi già noti, rispetto ai quali ed a nome del Principe furono esortati di voler efficacemente contribuire alla pubblica quiete convenendo in concorde giudizio sulla disciplina religiosa esterna, sulla popolare istruzione, e sopra le massime e studi concernenti la dottrina ecclesiastica. E qualora non potessero mettersi in armonia sopra a talun articolo, volere che fosse lasciato piuttosto da banda, anzi che servir dovesse di scompiglio e disunione. Ogni vescovo esser autorizzato di fare le proposizioni reputate le più vantaggiose ed opportune all' esaltazione della religione. A tal effetto poter essi condurre due o tre soggetti in qualità di consultori, sempre che non fossero stati mai addetti ad ordini regolari. In appresso furono loro inviate le sei *promemorie* rassegnate al Granduca dai *Padri pistoiesi*, ed altri *quattro* articoli aggiunti dal sovrano medesimo (17). Al commissario Serristori venne frattanto ingiunto di permettere al Vescovo di Chiusi e Pienza la presentazione di due *brevi pontifici*, nei quali supponevansi espressioni ingiuriose all' intero corpo dell' episcopato toscano, e di sottoporre lui stesso all' *assemblea* un prospetto per la più comoda repartizione territoriale delle diocesi dello

(17) Le sei *promemorie* inserite fra i *decreti del Sinodo di Pistoia*, vertono in questo: Degli sponsali, e degl' impedimenti al matrimonio: Della riforma dei giuramenti: Della riduzione delle feste sacre: Progetto di nuovi compartimenti parrocchiali: Della riforma degli ordini religiosi: Della convocazione del concilio nazionale (funesto eccitamento). — *I quattro articoli* aggiunti per sovrano comando ai *cinquantasette* che formano il documento n. XXXI dell' *Appendice*, vanno di seguito ai medesimi.

Stato. Nel quale era pur preso in contemplazione il modo di sottrarre dalla giurisdizione spirituale dei vescovi esteri le parrocchie toscane tuttavia dipendenti da ordinari non sudditi (18).

Tali novelle venute a cognizione del pubblico ne preoccuparono sempre più i pensieri, e maggiormente s' infiammò l' ardore delle svariate passioni che l'agitavano. Nel giorno destinato all' incominciamento dell' *assemblea*, tutti i vescovi si trovarono in Firenze coi loro consultori (eccetto quel di Grosseto ritardato per infermità); ma nessuno potè avvicinare il Granduca già partito dalla capitale per recarsi a visitare le più lontane contrade dello Stato. In realtà volle con buon garbo disimpegnarsi dal riceverli, acciocchè i maligni non trovassero da sospettare che gli avesse voluti influenzare. Ai 23 d'aprile ebbe infatti luogo la prima *sessione* nella sala detta dei *Novissimi* entro la reggia (19). Serristori pronunziò analoga allocuzione versante ad invitare i congregati d' uniformarsi alle pie intenzioni del monarca, interamente rivolte alla pace, alla concordia ed al maggior lustro

(18) Ciò costa da lettera trasmessa dalla Segreteria di Stato al conte Serristori nel dì 26 marzo 1787. Le cose più avvertibili notate in quel prospetto sono: La soppressione dei vescovadi di Fiesole e di Chiusi e Pienza, per crearne tre nuovi, vale a dire, Pontremoli, Modigliana e Figline: Che fossero convenuti dei conguagli territoriali fra le diocesi dello Stato per servire al maggior comodo delle popolazioni e dei prelati, oltre lo smembramento dei territori granducali dalle diocesi estere.

(19) Era stata in principio destinata alle adunanze una sala del *palazzo vecchio*, ma fu poscia assegnata quella dei *Novissimi* per favorire al maggior comodo e quiete dei prelati.

della Chiesa toscana (20). Venuti in appresso a trattare se le decisioni dovevansi prendere a pluralità di voti, o a unanimità di suffragi, si manifestò subito una certa emulazione, che prenunziò vive ed animose contese. I primi a scendere in lizza furono l' Arcivescovo di Pisa, ponendo innanzi la pluralità, ed il Vescovo di Chiusi e Pienza, il quale fondandosi sull'esempio di molti concilii opinava per l'unanimità, richiesta pure dal Principe. Presero parte al dibattimento le più ingegnose e dotte notabilità del consesso, fra cui si distinse il famoso professor Lampredi sostenitore delle parti avanzate dall' Arcivescovo pisano (21). La reputazioue del Lampredi sofferse assai in questa e nelle altre tornate. Era in verità di somma importanza la risoluzione della predetta questione; essendochè mons. Franceschi ben sapeva che i suoi aderenti ascendevano ad un numero maggiore dei contradittori, come mons. Pannilini non ignorava, che se avesse prevalsa l' idea della pluralità, non vi restava alcun compenso per far testa ai ligi romanisti. Ondechè lunga ed impegnosa resultò la discussione. Ad avvalorare il parere esternato dai partigiani della pluralità, insorse, a dispregio delle *istruzioni*, il *commissario* Ser-

(20) Dal *prospetto nominale* collocato al N. XXXVI dell'*Appendice*, apparisce il catalogo dei personaggi che composero l' *assemblea.*

(21) Gio. M. Lampredi professore di *gius pubblico* nell' Università di Pisa, univa ad immense cognizioni ed a straordinario ingegno un carattere versatile ed ambizioso. Trascurato dal Granduca e dal vescovo Ricci, se ne stimò offeso, onde si fece avverso alle riforme di disciplina ecclesiastica da essi proclamate. Eletto pertanto dall'Arcivescovo pisano a suo consultore, fu in *assemblea* acerrimo contradittore alle proposizioni *Leopoldino-Ricciane.* Il suo onore però ne patì grandemente.

ristori, che decise a di lei favore. Ecco, o Leopoldo, a che ti condusse l' insidia soprallegata! Ecco a qual punto capitasti per non aver fatto il debito conto degli avvisi del Gianni, unico personaggio che ti rimaneva amico leale, illuminato ed esperto conoscitore delle cose e degli uomini!! Ecco gli emergenti che ti si preparavano dallo aver trascurato la formazione dei soggetti che potessero degnamente succedere ai trapassati ministri!!!

La *istoria dell' assemblea* pubblicata insieme colle originali decisioni dei prelati deliberanti, corredata delle memorie, voti e scritture tutte prodotte dagl' intervenuti ad essa, ci risparmia per avventura il fastidio di fermarsi a lungo sopra una materia arida, stridente, incresciosa, molesta (22). Gli amatori di simili studi possono ivi trovare ampia messe di sofismi frammisti ad eccellenti argomenti di sana teologia, ed a belle dissertazioni di morale filosofico-religiosa. Imperocchè, non solamente ci astenghiamo da qualunque conclusione, ma pur dal riferire il sunto delle deliberazioni episcopali stimiamo conveniente guardarci. Non dobbiamo peraltro tacere delle circostanze esterne che accompagnarono l' andamento dell' *assemblea.* « Ingegnosa la mente umana, scri- « ve l' autore di detta *istoria*, nell' imaginare le

(22) Il proposto Reginaldo Tanzini uno dei consultori all' *assemblea* ne scrisse la *storia* per comandamento del Granduca, che la fece stampare pel Cambiagi nel 1788. Essa forma il settimo volume degli *Atti* che il Principe volle vedessero la luce a confusione de' suoi nemici, e ad istruzione dei posteri. I documenti originali, da noi riscontrati, si conservano nelle filze 345 e 346 dell'Archivio detto della *Reggenza.*

« cose sulla forma della passione che l' agita, chi « per timore e chi per desiderio si figurò, che il Si- « nodo di Pistoia, e le determinazioni del Vescovo « dovessero subirvi un rigoroso processo. Questa opi- « nione, che per avventura veniva fomentata ad arte, « aveva riscaldati tutti gli spiriti, specialmente nelle « diocesi di Pistoia e di Prato, e più non si dubitava « del totale rovesciamento degli stabilimenti che vi « erano stati fatti. La voce era comune ed universale; « e le persone prudenti e moderate, che o ne cono- « scevano l' insussistenza, o aspettavano migliori fon- « damenti a decidersi, avevano preso il partito di « tacere, per non esporsi agl' insulti, e alle derisioni « di una moltitudine inesperta e riscaldata. » In Prato segnatamente era prevalsa da lunga mano l' opinione, che l' Arcivescovo di Firenze, nativo di quella città, attesa la sua influenza sul ministero ed in Corte, sarebbe riuscito a sventare le *innovazioni ricciane.* La prevenzione pel concittadino accreditava i maneggi dei *frati francescani* che stanziavano in due conventi del suburbio pratese, ma posti fuori di Diocesi, i quali andavano spargendo, che il segreto scopo dell'*assemblea* si era di processare l'inviso prelato. Qual dovesse essere la condanna ognuno se la figurava a suo talento.

Frattanto ai 15 del mese di maggio, il Vescovo di Volterra ed il Capoquadri consultore del Vescovo di S. Miniato, recaronsi a Prato; non sappiamo affermare se per innocente curiosità o con premeditazione (23). Visitarono quasi tutte le chiese della città,

(23) Il Governo chiese conto al Vescovo Bonamici di questa sua gita a Prato, appena che ne fu nota la sollevazione: egli procurò discol-

per cui il popolo facile ad imaginare gradite chimere, credè esser costoro deputati dall' *assemblea* a riconoscere il vero stato delle cose. Quindi l'ansietà pubblica accrebbe a dismisura. Nel giorno appresso il priore Capoquadri contestò a mons. Ricci in conferenza un' iscrizione esistente nella chiesa di S. Vincenzo relativa agli altari privilegiati cui trattavasi d' abolire. Il Vescovo lo ringraziò dell'avviso, soggiungendo che vi avrebbe riparato. Scrisse immediatamente al *vicario generale* ed all' *amministratore* del patrimonio ecclesiastico, onde fosse pel momento coperta, attendendo l' opportunità per toglierla. Nelle ore pomeridiane del giorno 18 del suddetto mese di maggio, alcuni popolani udirono che l' *amministratore* diceva al *vicario ; — Bisogna far la cosa con garbo e senza strepito.* — Ciò bastò a far divulgare in un attimo per tutta la città, esser arrivato l' ordine di demolire l' altare della *Cintola* venerata reliquia dai Pratesi, che da qualche tempo vociferavasi esser in pensiero di levar via (24). Il più appassionato fanatismo incominciò a fervere nel petto della gente grossa risoluta di non lasciar manomettere il *sacro tesoro* da degli *eretici*, siccome andavasi dicendo. Sul far della sera straordinario

parsi, ma non in modo però che potesse sottrarsi da acerbi rimproveri e mortificazioni

(24) La *Cintola* venerata dai Pratesi, narrasi esser quella stessa che aveva Maria Vergine nell' istante che ascese al cielo; sul conto della quale soggiungesi, che arrivata in alto la lasciasse cadere, e fosse raccolta dall' Apostolo Tommaso, il quale neppur si trovò al di lei passaggio. Dicono ancora, che un buon Pratese essendo in Soria, non si sa se per mercatare o come crocesegnato, la ricevesse in dote di una povera donzella fatta sua sposa, e tornato in patria ne facesse ad essa dono.

concorso di persone affluì al duomo, ove la *Cintola* si conserva. Accontentatosi il *vicario regio* di verificare se il supposto ordine sussisteva, stimò che il fermento si sarebbe naturalmente acquietato; per cui s'astenne da qualsiasi precauzione. La diceria però s'estese e prese consistenza fra i campagnoli limitrofi, i quali dopo il meriggio della domenica 20 maggio entrarono in buon numero in città, muniti di bastoni ed accette, coll' intendimento d' impedire la temuta demolizione. A tal effetto s'impossessarono dell'altare, ed al sopravvenire della notte rifiutarono d' abbandonarlo; sicchè la cattedrale rimase in balìa del popolo tumultuante. Fiaccole accese, litanie, rosari, schiamazzi, frasi ridicole, invettive, scongiurazioni, vendette, i più bizzarri voti alla *Cintola*, formarono la prima esplosione del fanatismo religioso nei sedicenti devoti. Orrido preludio di peggiori scene.

Alle ore undici della sera istessa, asceso un forsennato sul pergamo e menatovi un colpo di martello, servì di segnale alle turbe per rompere la porta del campanile, e dar nelle campane, sonate a stormo e senza interruzione fino al giorno dopo. La qual cosa destò generale spavento nei cittadini tranquilli, e suscitò rei progetti nei turbolenti e facinorosi. I più sfrenati corsero alla casa di Girolamo Gini, amministratore del patrimonio ecclesiastico, per aver le chiavi della *Cintola*, cui anelavano scoprire onde riceverne la benedizione. Ma per buona sorte il Gini s'era involato colla pronta fuga unitamente al can. Thyrion parroco del duomo; altrimenti la sedizione avrebbe trasmodato ad eccessi sanguinosi. Procurò invano il *vicario regio* Bartolom-

meo Cioni di calmare il fanatismo del popolo divenuto furibondo; il quale avventatosi alla cattedra vescovile, ed allo stemma del Ricci appeso alle volte del tempio, ne fece falò sulla piazza, ove pure arse messali, breviari e le orazioni di fresco introdotte nella Diocesi. Invaso il contiguo episcopio per cercarvi i *libri dell' eresia*, vi arrecò ogni specie di devastazione. Quindi vennero rivolti due assalti al Seminario, per aver nelle mani il rettore ed i maestri destinati al massacro, e per stracciarne i libri e le scritture. Gli uomini si salvarono colla fuga e nei nascondigli, ma le cose caddero in potere degli arrabbiati che ne menarono scempio. Tutto quanto nelle prime tre ore di sollevazione fatta più spaventevole dalle notturne tenebre. Sfogati questi umori nefandi, l' insana plebaglia risolse di voler ristabilire il tutto come stava innanzi alle *novità ricciane*, e perciò si divise in orde che proruppero in tutte le chiese della città, ed in alcune del suburbio, ove accesero cera in quantità, e strapazzando sacre preci, ricopersero le imagini. Anche le case dei privati, nelle quali supponevasi esistere pii simulacri, furono forzate, e trattili fuori processionalmente, andarono quindi a riunirsi nella cattedrale. Costretto il *Magistrato civico* a recarvisi, ebbe di mestieri tollerare, che moltissime volte fosse data la benedizione colla *Cintola,* mentre le maggiori sconcezze e profanazioni si commettevano da un popolo fanatizzato ed aizzato dagli uomini di Chiesa, la quale le sconcezze aborre e le profanazioni condanna (25).

(25) Le *Gazzette di Roma* esagerarono e svisarono la sedizione di Prato, attribuendola ad ordini che il Vescovo non aveva mai

Del tumulto di Prato ne corse veloce avviso a Firenze, da dove a presti passi partì un distaccamento di *guardie palatine* (le milizie di linea erano distrutte), che la mattina dopo entrarono nel duomo, senza poter frenare l'effevescenza popolare. Arrivato però un rinforzo considerabile e presa un' attitudine minacciosa, il bollente sangue dei sediziosi s'agghiacciò ad un tratto; ed ora timidi quanto poco prima insolenti e furiosi, sgombrarono dal sacro recinto, che avevano macchiato d'indegnità. Il pentimento successe al misfatto; i principali e più noti sediziosi vennero arrestati e trasportati nelle prigioni di Firenze, fra i quali figurava un Martini fratello dell' Arcivescovo fiorentino, ed il canonico Migliorati gonfaloniere della città: sommario processo fu istituito sul momento. La soppressione de' due conventi del suburbio non si fece attendere un istante, ed i *francescani* che vi dimoravano riceverono mortificazioni e sfratto. Ordini severissimi furono dati, acciocchè le pratiche religiose fossero rimesse sul piede antecedente alla sedizione. La cattedra e lo stemma del Vescovo doverono rifarsi a spese del pubblico. Ed in verità se fosse mancata l'energia cui venne spiegata coi Pratesi, le cose erano disposte in modo, che la sollevazione dovevasi propagare ai punti principali dello Stato, con che intendevasi capovolgere ogni regime giurisdizionale. Il Principe ed il paese andarono in gran

dati. Osarono inoltre asserire, che mons. Ricci e mons. Pannilini fossero stati scomunicati dall' *assemblea*, e che le città di Pistoia e Prato avessero avanzate suppliche al Granduca per la remozione del Vescovo. La *Gazzetta Toscana* smentì le false asserzioni.

parte debitori di cotanto benefizio ai savi consigli del senator Gianni; il quale mentre dimostrò la necessità di comprimere i moti di Prato con atti risoluti e forti, non potè dall' altro canto dissimulare al sovrano le intemperanze e gli sbagli governativi che avevano contribuito a provocarli (26). La qual cosa arrivata a cognizione del ministero tutto devoluto all' Arcivescovo di Firenze, attirò sulla testa del Gianni implacabile vendetta sfogata tre anni dopo. All' annunzio del triste caso restò profondamente addolorato mons. Ricci, il quale pensando da uomo intero, generoso e d' alto animo, supplicò al Granduca due cose, cioè, il perdono pei sediziosi pratesi, e di volere ad esso permettere di ritirarsi dal governo delle diocesi di Pistoia e Prato. Sopra dell' ultimo punto ebbe assoluta negativa; in quanto al primo, dopo molte preghiere ottenne la liberazione delle persone più distinte, e per le altre alleviamento delle meritate pene. Istigato dal sentimento della vera carità evangelica, fece alimentare a sue spese le famiglie degli operai detenuti pertanto nelle carceri. Così ebbe fine la sedizione di Prato, volgarmente appellata la *rivoluzione delle Madonne* (27).

(26) Il Granduca s' era restituito in Firenze la sera del dì 18. Se avesse indugiato qualche giorno più, la sedizione pratese avrebbe avuto campo d' estendersi, perchè il ministero invece di reprimerla aveva piacere che acquistasse consistenza.

(27) In prova della fanatica esaltazione dei sollevati raccontasi questo aneddoto. Un tale avendo tranguglate molte carte scritte e stampate, perchè credute *giansenistiche*, cadde infermo, e poco dopo venne a morte rifiutando confessarsi, e beffandosi delle cose più sante.

Nel giorno 21 di maggio ricorrendo la *XIII sessione dell' Assemblea*, v' intervenne anco mons. Ricci, quantunque assai contristato dell'avvenimento testè descritto. I suoi amici l'accolsero colle maniere più adattate a rincuorarlo; ma i vescovi di contraria fazione si diportarono talmente da lasciar chiaro risaltare il dispetto che provavano vedendolo comparire in mezzo a loro. Ed egli, anzi che prenderne sgomento, perdurante la conferenza, credendosi in dovere d'appoggiare reiterate istanze fatte dal Vescovo di Chiusi e Pienza coerenti ai sovrani comandi, proruppe in tal sentenza: « Tutti i Vescovi, *egli disse*, « debbono oramai essersi abbastanza sodisfatti. È « lungo tempo che hanno nelle mani la Pastorale ed « i Brevi. Restavano a sentirsi i Teologi ed i Canonisti; « e i Teologi e Canonisti hanno detto il loro parere. « Si vorrebbe egli forse aspettare il corso della posta « di Roma, o che persone male intenzionate facciano « al S. Padre qualche nuova sorpresa? La causa parla « da se medesima, ed è anche troppo chiara l'ingiuria « del secondo Breve in modo speciale, che oltre il fare « il maggior torto a noi Vescovi, offende anche il « Sovrano Religiosissimo, quasi egli tenga la mano « all'introduzione degli errori. L'onore dell'Episco- « pato, il dovere del nostro ministero, quello di sudditi « fedeli, dee risvegliare il nostro zelo e la nostra fer- « mezza. Il Sommo Pontefice stesso non può disap- « provare che gli facciamo sentire rispettosamente le « nostre ragioni, e le nostre giuste doglianze. Non « bisogna formarsi della sua sublime persona un'idea « così svantaggiosa, supponendo che debba offen-

« dersene. Io stesso ho le riprove le più consolanti
« della sua giustizia e della sua moderazione. Sor-
« preso dai maligni nell'affare delle Monache e dei
« Domenicani di Prato, dopo avere ascoltate le mie
« giustificazioni, e convintosi del laccio teso alla sua
« rettitudine, non esitò a scrivermi un Breve inte-
« ramente soddisfacente, e contrario affatto alle prime
« impressioni, colle quali era stato prevenuto. Una
« somigliante sorpresa gli è stata fatta indubitata-
« mente sulla Pastorale del nostro Confratello il Ve-
« scovo di Chiusi e Pienza. Si dia il nostro giudizio
« sulla dottrina della medesima. Se si trova irrepren-
« sibile, si dichiari generosamente tale. Si chieda in-
« sieme un giusto riparo all'ingiuria che egli ne ha
« sofferta, e il Principe, e noi insieme con lui. Io
« non dubito che a una rispettosa rappresentanza
« de' Vescovi della Toscana egli non sia per rifor-
« mare il suo giudizio, piuttostochè fargli il torto di
« supporre che egli voglia maggiormente ostinarsi,
« e sagrificare la giustizia e la verità a un disgra-
« ziato ed inopportuno puntiglio ».

La riferita allocuzione detta dal Vescovo di Pistoia e Prato a sostegno delle ragioni e dell'onore di un confratello ugualmente inviso all'*assemblea*, produsse sensi di meraviglia e di confusione nei congregati, che lo credevano oppresso ed avvilito, non avendo giusta idea di ciò che possa negli uomini leali il sentimento della propria coscienza. Aveva mons. Pannilini pubblicata una *lettera pastorale* risguardante molte ed importanti verità religiose ad istruzione de' suoi diocesani, la quale in segno di rispetto e di

venerazione credè inviarla egli stesso a Pio VI (28). Gli rispose questi un *breve* in cui dichiarando averla letta ed esaminata, passò a qualificarla contraria alle dottrine della Chiesa, ed alle decisioni della S. Sede, per esservi indicati come fonti d'illibata sapienza autori già condannati da Roma. Sorpreso il Vescovo dal tenore del *breve* che lo consigliava in fine a ritrattarsi, rispose al Pontefice, che la generica censura lo poneva nel duro caso di non sapere ciò che doveva tener per vero, o repudiare come falso, onde volesse degnarsi illuminarlo con precisione, e persuaderlo con apposite ragioni sui punti asserti erronei, tanto più che uomini dottissimi avevano in Toscana trovato la sua *pastorale* ineccezionabile. Replicò il Papa altro *breve* confermatorio della prima censura, aggiungendovi eziandio il rimprovero dell'avanzata domanda d'esser illuminato sopra a materie discusse e condannate da vari sommi pontefici. Quindi conchiuse; non agire in buona fede quando si protestava obbediente e rispettoso alla Sedia Apostolica, e che ad un tempo ne disconosceva le decisioni; ondechè si ritrattasse senz'altro (29). La quale ingiunzione fu appresa dal Vescovo per un'ingiuria da non doversi tener occulta al Principe; per cui di comune accordo fu risoluto di sottoporre l'affare all'esame dell'*assemblea*. Nonostante

(28) Questa *pastorale istruzione* data il dì 16 aprile 1786, è divisa in 50 paragrafi o titoli di materie proposte da mons. Pannilini per norma al clero e popolo della sua Diocesi, e può vedersi nel tomo IV degli *Atti dell' Assemblea*.

(29) La lettera del Vescovo al Papa, ed i due summenzionati *brevi pontifici*, possono riscontrarsi negli *Atti dell'Assemblea* più volte citati.

l'allocuzione pronunziata da mons. Ricci, non vollero i vescovi trattarne in congregazione; ma non potendosi dispensare dall'emettere il proprio parere, ciascuno lo fece separatamente in scritto. Quattordici voti furono contrari, due favorevoli, ed uno evasivo (30). Quando l'Arcivescovo di Pisa propose adottare la semplice pluralità dei voti e non l'unanimità nelle decisioni, già sapeva su qual numero poteva contare, e prima di lui sel sapevano i suggeritori del *concilio* al Granduca. Il Vescovo di Chiusi e Pienza sopravvissuto fino al 1823, non ritrattò mai le dottrine esternate in detta *pastorale*, come non ebbe più veruna briga colla Corte romana (31).

Arrivate le cose dell'*assemblea* a questi termini, comprese Leopoldo tutta l'estensione dell'insidia che doveva allacciarlo, e la vanità delle proprie speranze. Imperciocchè il dì primo di giugno fu ingiunto a Serristori di partecipare ai prelati esser in libertà di separarsi, e di tornare alle respettive diocesi per costituirsi in *concilio nazionale* nel prossimo mese d'ottobre. La mattina del dì 5 del prefato giugno ebbe infatti luogo la *XIX.ª ed ultima sessione*,

(30) I singoli voti episcopali intorno a questa vertenza videro già la luce fra gli *Atti dell'Assemblea* medesima.

(31) Mons. Pannilini senese ha retto le chiese unite di Chiusi e Pienza pel corso di 48 anni. I tratti principali del suo carattere furono la splendidezza, ed una carità illimitata pei poverelli. Religioso senza pregiudizi, pio senza ostentazione, disinteressato per sentimento, procurò di megliorare le condizioni del suo clero istituendo un *Seminario* in Pienza, ed altra scuola pei cherici in Chiusi, in virtù della coadiuvazione accordatagli dal primo Leopoldo. Tal opera espressamente comandata dal *Concilio Tridentino* veniva effettuata appunto da quelle persone che Roma più aveva in sospetto.

nella quale i vescovi esternarono il desiderio di esser ammessi ad inchinare il Granduca per ringraziarlo della convocazione dell' *assemblea*, e per pregarlo a persistere nel concetto del divisato *concilio*. Nel giorno appresso furono ammessi alla sua presenza, e l'Arcivescovo di Firenze orò in nome di tutti. Leopoldo avendo a fianco il commissario Serristori e l' auditor Martini, rispose, esser grandemente impegnato per il bene della Chiesa toscana, ma non poter celare il disgusto provato nel vedere le sue intenzioni spesse volte male interpretate dagli ecclesiastici medesimi, i quali per spirito di partito e d' animosità indisponevano i popoli contro le sue rette vedute. E qui prese a toccare dei casi di Prato. Non dissimulò tampoco l' amarezza che gli aveva cagionato il loro spirito alieno da quella unione e concordia inculcate nell' atto di convocazione: poscia li congedò. Successivamente quattordici di essi supplicarono per un *perpetuo divieto* ai libri, fogli periodici e opuscoli di *partito*, che si stampavano specialmente in Pistoia sulle materie religiose. Essi stessi servivano intanto ad un partito; e ben lo fecero vedere tenendo occulto questo passo ai vescovi di Pistoia, di Chiusi, di Colle, e forse a quel di Sovana. Non volle d' altronde il Principe che rimanesse segreto; imperciocchè mons. Ricci stese quella magnifica *apologia* che occupa il tomo VI degli *Atti dell' assemblea*. Avvennero delle proibizioni, ma andarono queste a ferire gli scritti elaborati in riva al Tebro, creduti capaci d' alimentare la superstizione, e d' accendere nuove sedizioni.

Ben presto fu insinuato agli ordinari di far cessare le preci al Santo Spirito prescritte ai sacerdoti per implorare la concordia della Chiesa toscana, essendochè cagionassero apprensioni e paure allarmanti nei popoli. Donde apparve il primo indizio dei mutati consigli del Principe. Non tardò infatti a conoscersi che non voleva saper più nulla di *concilio*. Ma perchè irrefragabili documenti non mancassero a' contemporanei ed a' posteri per giudicare rettamente delle sue intenzioni e vedute, e delle resistenze incontrate nel richiamare la ecclesiastica disciplina verso le sue pure fonti, deliberò consegnar tutto alla stampa, siccome fu fatto (32). Mons. Ricci pregò il Granduca di risparmiare l'onta che ne sarebbe derivata ai prelati avversari; ma egli irritato del contegno loro, rispose: NON CI RIMANE ALTRO COMPENSO PER SALVARE LA NOSTRA FAMA. Poscia incaricò il detto Vescovo di formare un piano generale di disciplina ecclesiastica per la Toscana. Con prontezza e moderazione ei vi corrispose in termini amplissimi. Prese a contemplare la indispensabile riordinazione ed uniformità degli studi del clero; l'ordinazione dei sacerdoti; le prebende dei

(32) Sette grossi volumi occupano gli *Atti e l'Istoria dell'Assemblea*, che il Granduca fece stampare nelle aule della reggia sotto la direzione del proposto Tanzini. All'arrivo in Etruria del Re Lodovico I n'esistevano ancora molte copie, delle quali *stolti santocci* ottennero di poter fare un *auto-de-fè*. Imbecilli! Non fecero altro che dare una prova di più della loro vile ed impotente rabbia. — L'Arcivescovo Martini aveva sagacemente cercato di prevenire l'emergente, e di preoccupare nel tempo istesso le decisioni del futuro *concilio*, proponendo d'inoltrare al trono la *supplica* che riportiamo al N. XXXV dell'*Appendice*. Quantunque dai tre vescovi contrastata nella *sessione XVII.ª*, fu rassegnata al Principe, che la rigettò.

parrochi; i diritti ed i doveri degli ordinari; i sinodi diocesani; le ceremonie religiose; il culto delle imagini; la riforma del breviario, delle feste e preghiere pubbliche. Egli trattò altresì dell' amministrazione dei beni ecclesiastici; dei benefizi in genere ed in specie; della collazione delle parrocchie; del matrimonio considerato come contratto civile, come sacramento, e della benedizione nuziale; del giuramento che Roma pretende dai vescovi; degli ordini religiosi d' ambo i sessi; del modo di supplire al tribunale della Nunziatura, che volevasi soppresso, e come provvedere alle piccole dispense riservate al Papa. Sebbene il piano disegnato dal Ricci incontrasse l'approvazione del Principe, pochissime di dette cose furono mandate ad effetto, siccome accenneremo in seguito. I primi vagiti della rivoluzione francese commossero l' animo di Leopoldo I, che si ristette; e la sua pronta partenza dalla Toscana aprì l' adito ai reazionari di disfare molte prammatiche già stabilite. Così passò la gran querimonia fra Roma ed i novatori, con molto danno dei popoli, con scandalo della Chiesa, ma con altrettanta istruzione per chi sa ben penetrare addentro le istorie.

§. 4.

Riforma della legislazione criminale.

Fra le molte ed utili ordinazioni promulgate dal primo Leopoldo a vantaggio della Toscana, ottima e sopra a tutte commendevole dee reputarsi la riforma delle vecchie e farraginose leggi criminali,

esorbitanti, crude, irrazionali e spesso contradittorie ed inapplicabili. E con molta saviezza fu preceduta da eccellenti disposizioni rivolte a sollecitare la spedizione dei processi e delle cause, oltre la diversa organizzazione giudiciaria di cui già facemmo menzione. Alle quali provvidenze si congiunsero avvedute cautele per impedire la corruzione dei magistrati, per raffrenare l' avidità dei funzionari subalterni, e per estirpare il vil mercimonio delle grazie sovrane, non meno che le soverchierie dei potenti sui deboli. Troppo prolissi noi saremmo se volessimo qui tutte noverare le prammatiche che incamminarono alla sostanziale riforma della legislazione criminale, che segna un' epoca luminosa nei fasti dell' umanità redenta dal giogo d' eccessivo rigore non richiesto dalla vendetta pubblica. « La legge del 30 novem. 1786, scrisse l' esimio F. « Forti, ha ottenuto una celebrità europea. Opera più « generosa non ebbe mai la sanzione di un monarca. « Le idee filosofiche allora predominanti sono accolte « con fede e con amore nella legge criminale di Leo- « poldo (33). » Il dottissimo professor Carmignani, che la scienza del diritto penale deplora da pochi anni perduto, ne intessè illustrazioni degne di lui (34). E siccome noi non legisti, non dobbiamo osare di penetrare in un santuario che potremmo facilmente profanare; così ci accontenteremo di segnalarne

(33) Istituzioni Civili, lib. I, pag. 542.

(34) Il profess. Carmignani spiegò l' alto senso di questa legge nel libro intitolato; *Juris criminalis elementa*; e più ampiamente prese ad illustrarla nella celebre opera appellata, *Teoria delle leggi sulla sicurezza sociale.* Prima di lui ne aveva dato alla luce un buon *commentario* Tommaso Nani cattedratico di Pavia, libro assai raro.

i punti principali per altezza di morale e filosofico concetto, e d'accennare in un le critiche sollevatisi appena venne promulgata. Altamente osservabile è il passo seguente del di lei proemio: « Con la più « gran soddisfazione del nostro paterno cuore, ab- « biamo finalmente riconosciuto, che la mitigazione « delle pene congiunta con la più esatta vigilanza « per prevenire le ree azioni, mediante la celere « spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza « della pena dei veri delinquenti, invece d'accre- « scere il numero dei delitti ha considerabilmente « diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli « atroci, siamo quindi venuti nella determinazione « di non più lungamente differire la riforma della « legislazione criminale, con la quale abolita per « massima costante la *pena di morte*, come non ne- « cessaria al fine propostosi dalla società nella pu- « nizione dei rei, eliminato affatto *l'uso della tor-* « *tura*, la *confiscazione dei beni de' delinquenti*, come « tendente per la massima parte al danno delle loro « innocenti famiglie, che non hanno complicità nel « delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplica- « zione dei delitti *impropriamente detti di lesa maestà*, « con raffinamento di crudeltà inventati in tempi per- « versi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, « inevitabili nei respettivi casi, ci siamo determinati « d'ordinare ec. »

Sebbene il plauso de' sapienti d'Europa non si facesse attendere un istante (35), i partigiani dell'antica

(35) La riforma del codice criminale toscano ottenne tanto favore e celebrità, che anche in Inghilterra accese un amico dell' umanità

giurisprudenza criminale gelosi della gloria Leopoldina sparsero esser tal riforma dettata da vaghezza di novità, e contenere errori politico-morali. Al libro del celeberrimo Beccaria ne attribuivano la seduzione, mentre non disconvenivano in esso trovarsi santissime massime filosofiche ed umanitarie. Nella legge in discorso dicevano esser queste portate all' eccesso. L' estorcere agl' imputati la confessione coi tormenti doversi abolire, continuavano costoro, perchè sistema più atto a far condannare i deboli e timidi innocenti, che a scoprire i rei forti e robusti. Il togliere la pena di morte, soggiungevano, servire d'incoraggiamento ai grandi misfatti. Ma l'estremo supplizio però era stato precedentemente abrogato dal legislatore in via d'esperimento, ed i delitti atroci in addietro frequentissimi, erano divenuti inauditi. Nonostante avrebbero voluto conciliare la clemenza del Principe col non far mai infliggere, o raramente, la pena di morte ai condannati, colla spaventevole severità delle leggi, conservandola in cima alla scala penale. Imperciocchè, s' indispettirono assai quando videro pubblicamente abbruciato il patibolo (*la forca*), ed arsi gli strumenti adoprati per torturare gl'imputati prima di esser chiariti colpevoli. I vecchi veneratori della *sacra invulnerabilità sovrana* non potevano poi darsi pace dell'abrogato titolo dei delitti politici, o sia di *lesa maestà*. Squisitamente educati al servaggio Mediceo, non li

e della giustizia a farne fedele traduzione in quell' idioma, aggiungendovi eziandio un' accuratissima analisi della medesima; lavoro che comparve alla luce nel 1789, siccome si ha dalle *Novelle Letterarie* di detto anno.

sembrava possibile che un Sovrano dovesse parificarsi ai sudditi, ed avrebbero anzi bramato sentir ripetere ad ogni momento, che il monarca è cosa più che mondana, ed esser fellone chiunque agisce contro la riverenza del medesimo, e la sicurezza dello stato. Conseguentemente doversi giudicare questi attentati con leggi, forme e pene di straordinario rigore. Il Granduca peraltro che ancora conservava in petto il disegno di realizzare una *politica costituzione*, opinava diversamente, e non poteva contemplare in se stesso e ne' suoi successori che i primi cittadini dello stato, e come uomini soggetti a fallire. Sarebbero arrivate a noi di gran soccorso, e forse di lume alla scienza, se avessimo potuto vedere la carte e documenti che servirono alla formazione della legge, la quale per tradizione dicesi redatta dall' avv. Giuliano Tosi auditore di Consulta. Cercate colà ov' esser dovevano, vi trovammo un vuoto (36); e così le concepite speranze di rinvenire scritture dello stesso Beccaria, di Filangeri e del Condorcet, che abbiamo sentore essere stati intorno a ciò consultati da Leopoldo, sono rimaste deluse.

Una delle parti più belle e generalmente commendate di questa legge fu la disposizione che obbligava ciaschedun accusatore pubblico o privato, a firmare di proprio pugno la querela, altrimenti non se ne dovesse fare verun conto. Fosse però vizio di governo, o arbitrio di ministri, tutti i tribunali eb-

(36) Nella filza della Segreteria di Stato ove dovrebbe esser la *posizione* dell' affare, avvi ricordanza che per ordine supremo fu essa tolta sin dal 1826.

bero segreto avviso di continuare a ricevere le solite delazioni anonime. Similmente avvenne dei *processi economici o camerali:* la legge li aveva solennemente proibiti, ma le segrete istruzioni ai giusdicenti seguitarono ad autorizzarli. Questo pessimo sistema demoralizzatore del potere, è il tarlo che in ogni tempo ha servito con maggior forza a screditare e rovinare i governi. Piacque inoltre la massima pel primo sanzionata da Leopoldo dell'indennizzazione da accordarsi agli accusati riconosciuti innocenti; la qual cosa in pratica non si è mai peraltro verificata, per difetto della legge medesima (37). Nessuno poi osò di mettere in dubbio l'eminente giustizia di aver annullata la confiscazione dei beni per qualsiasi delinquenza, donde innocenti vittime erano preda della miseria per impinguare indebitamente il *regio Fisco.* Tale invenzione generata in tempi infelicissimi e barbari, e radicata in seno alle vicissitudini politiche, portata al colmo del furore coll'infame legge *Polverina*, scomparve finalmente dalla Toscana per opera di un Principe affatto dissimile da Cosimo I. Fu allora che un'eletta società di Fiorentini compresi di riconoscenza, risolse dedicargli un monumento duraturo, che attestar dovesse ai nipoti insieme col benefizio la gratitudine pubblica. Rassegnatagli la necessaria supplicazione ond' averne licenza, s' elevò Leopoldo al di sopra delle comuni ambizioni; ed ai signori Lorenzo Ginori e Silvestro Aldobrandini petenti fece rispondere in questi termini:

(37) Vedi il *commentario* dell' avv. A. Paolini al *discorso* del Bentham relativo all' *imposizione sopra gli atti giudiciali* inserito nel tom. VI dell' Opera del Beccaria, ediz. di Firenze del 1821.

« Sua Altezza Reale il Granduca ha veduta
« la supplica sottoscritta da varie persone di codesta
« città (38), con la quale s' implora la permissione
« d' erigergli una statua equestre in bronzo; ed è
« stata altresì informata del trasporto con cui si desi-
« dera quest' opera, senza alcun precedente concerto,
« e senza che veruno in particolare ne sia il promo-
« tore, si concorre a formarne i necessari fondi. La
« R. A. S., che nell'affetto e riconoscenza dei sudditi
« trova la più grata ricompensa alle sue continue cure
« per il pubblico bene, ha ricevuto con estremo gra-
« dimento e sensibilità questa nuova e non equivoca
« dimostrazione del loro cuore, la quale nella forma
« che è stata offerta onora non meno il carattere
« della Nazione che il Sovrano. Non recusa assolu-
« tamente un monumento che perpetui la memoria
« delle paterne sue sollecitudini per la felicità del suo
« popolo, e del riconoscente e sincero affetto con cui
« il suo popolo gli corrisponde; ma a quest' oggetto
« crede che solo possa bastare una semplice iscri-
« zione in marmo da apporsi in luogo pubblico.
« Se nonostante si vuole impiegare in qualche opera
« la somma offerta per la statua che non accetta,
« gradirà molto di più che a cosa di solo lusso ed
« ostentazione, si preferisca qualche opera di pubblica
« utilità. E per cosa di tal genere, la R. A. S. gra-
« dirà di esser considerata come uno degli *associati*
« per tutta quella somma che possa mancare ad ese-

(38) Il consiglier Seratti scriveva questa lettera da Pisa il dì 24 gennaio 1787, ove in tal tempo stanziava il Granduca.

« guirla (39). » Con rifiutare per la seconda volta l' onore della statua, viepiù se ne rese degno il saggio legislatore (40). L' ideato monumento si convertì allora nel progetto d' inalzare una grandiosa fontana sulla piazza di S. Croce; e sebbene a ciò concorresse il beneplacito sovrano, non fu eseguita (41). Ma il monumento più solenne e durevole che a noi posteri rimane ad attestare le virtù del magno Leopoldo, è per avventura l'alta sapienza sparsa nelle sue leggi. Immense moli onorarie furono in tutte l'età edificate dall'adulazione a principi fortunati e potenti mentre vissero; se non che i loro meriti registrati con onore nelle pagine della storia son pochi, ed il più delle volte oscurati da grandi scelleraggini. Sulla piazza dell' antica *Signoria* fiorentina avvi la statua equestre di Cosimo I, il principe peggiore di quanti ne avesse la schiatta Medicea.

(39) La minuta del prezioso documento esiste nella Segreteria di Stato, protocollo 3 dell' anno 1787.

(40) Quaranta anni dopo la morte dell' eccelso autore della rigenerazione toscana, è stata inalzata in Pisa marmorea statua che in dignitoso sembiante lo rappresenta, conforme più acconciamente diremo in seguito.

(41) Dalle carte esistenti nel protocollo citato alla *nota* 39 apparisce, che in soli tre giorni erano stati raccolti in Firenze all'oggetto sopraindicato 8000 scudi, ma non si rileva perchè la progettata fontana non avesse effetto. Noi siamo d' avviso, che la medaglia dedicata a questo sovrano senza data di tempo, che porta l' epigrafe, — *Opes Regum subditorum,* — fosse sculta in tal circostanza.

§. 5.

L' idea del codice civile ravvivata e perchè abortita.

Pei motivi già esposti al § 5, cap. V del libro II, non avendo potuto l' insigne Pompeo Neri ultimare la compilazione del *codice* ad esso affidata, il Granduca Leopoldo I riassumendo il concetto paterno (42), ed incoraggiato dal buon incontro della legge criminale, diede incarico all' auditor Giuseppe Vernaccini, giurisperito in questi tempi reputatissimo, di redigere un corpo di leggi civili. Egli s' accinse infatti all' impresa in termini ed apparato come se avesse dovuto preordinare un *codice universale*. « L' oggetto « della legislazione (scrive egli stesso) essendo quello « di regolare le azioni degli uomini che vivono in « società, e siccome alcune di queste riguardano « Iddio, altre il Sovrano, altre la società istessa in « generale, ed altre finalmente riguardano gli altri « uomini in particolare, ma in diversi oggetti, par- « rebbe adunque, che per dare al nuovo *codice to-* « *scano* divisione ed ordine corrispondente ai divisati « rapporti delle azioni umane, potesse lo stesso *co-*

(42) Da un dispaccio della Reggenza a Francesco II del 14 settembre 1745, si rilevano gli ostacoli che per privati fini alcuni reggenti avevano promosso per impedire al Neri la compilazione del codice. Il marchese Carlo Ginori nemico personale di Richecourt, gli rese noti al Granduca, il quale però non potè o non gli volle superare. Nei governi monarchici assoluti peraltro sono assai frequenti tali dispotismi ministeriali.

« *dice* dividersi in dieci capi o libri (43). » La vastità del piano ideato dal Vernaccini era forse superiore alle sue forze, ed a quelle d'ogni uomo, sebbene il disegno ne sembri attinto dagli *statuti* delle repubbliche italiane. Ma tosto trapassato da questa vita lasciò imperfetta l'opera, che all'incominciare del 1789 fu affidata per la continuazione all'auditor Michele Ciani, il quale inalzato al grado di *regio Consultor Legale* ne venne indi a poco esonerato (44), ed all'avv. Giuliano Tosi addossatone il peso. Non andò guari che l'illustre legista venne a morte, per cui fu passata nuovamente la commissione al Ciani,

(43) I titoli dei libri sono come appresso: 1. Della religione ossia culto divino (*): 2. Dei diritti regi: 3. Del bene pubblico in generale: 4. Delle diverse comunità civiche dello Stato: 5. Dei corpi particolari o collegi dello Stato: 6. Del commercio in generale: 7. De' contratti: 8. Delle successioni: 9. De' giudizi civili: 10. De'giudizi criminali. La rappresentanza originale del Vernaccini, da cui abbiamo estratto queste cose, esiste nel protocollo 9 del 1787 in Segreteria di Stato.

(44) Il Ciani voleva dividere il *codice* in quattro parti: Nella prima intendeva abbracciare le materie economiche nei rapporti della proprietà, dell'industria, e del commercio interno ed esterno: Nella seconda l'alta politica dello Stato, includendovi i diritti regi ed ecclesiastici: Nella terza i diritti civili delle persone e la legislazione municipale proponevasi disporre; e nella quarta le successioni, i contratti, il danno dato, i delitti e pene, la procedura criminale, la giurisdizione dei magistrati, la pratica forense e simili materie ebbe in animo di collocare. Siamo in dubbio se debbasi o no compiangere questi abortiti lavori.

(*) Era nella mente del prefato giurisperito di collocare in questo primo libro quanto risguarda l'osservanza delle feste, gli ufizi dei vescovi e de'parrochi, le compagnie di carità, le professioni de'claustrali, e tutto ciò insomma che ha relazione al diritto ecclesiastico nei suoi rapporti collo Stato.

ed in appresso al profess. Lampredi (45). Volgeva al suo termine l'anno 1792, allorquando il Granduca Ferdinando III emanava *ordine di gabinetto* che pubblicheremo col terzo tomo, nel quale si leggono alcune savie massime relative alle materie giurisdizionali da comunicarsi al Lampredi per sua norma nel compilare il codice al titolo del *diritto ecclesiastico.* Pur questo compilatore sopraggiunto da morte senza aver compita l'opra, ordinò il prefato Granduca, nell'atto di far risorgere la soppressa Consulta, che attese le calamità dei tempi, non si pensasse altrimenti alla formazione del codice antedetto. Dimodochè, se il primo tentativo andò fallito per gelosie ed inimicizie ministeriali, questo secondo fu fatto abortire da immature morti, e dalla rivoluzione francese, che immensi mali e pochissimi beni apportò in Italia, quantunque diversamente facesse suonare colle parole.

(45) Una compilazione simile a quella che volevasi fare in questi tempi in Toscana era stata fatta in Piemonte sin dal 1723 regnante il re Vittorio-Amadeo, che ha per titolo; *Leggi e costituzioni da osservarsi nelle materie civili e criminali nei regi stati.* Nel 1729 ne fu pubblicata una riforma colla sanzione di detto re; al qual corpo di leggi vuole per avventura alludere il Granduca Francesco II nel *dispaccio* che abbiamo pubblicato sotto il N. XIV nell'*Appendice* al tomo I della presente istoria.

CAPITOLO X.

SOMMARIO

§. 1. Scioglimento del debito pubblico. — 2. Soppressione della Consulta. — 3. La Nunziatura abolita. — 4. Calunnie e giustificazioni. — 5. Accademie e patrimoni ecclesiastici. — 6. Prammatiche disciplinari. — 7. Legge fidecommissaria, e materia feudale. — 8. Ordini amministrativi. — 9. Cambiamenti ministeriali. — 10. Sbilanci economici de'luoghi pii. — 11. Stato della Maremma. — 12. Insegnamento universitario, e disposizioni letterarie.

§. 1.

Scioglimento del debito pubblico.

Avendo già tenuto altrove proposito dell'origine e vicende del debito pubblico toscano, ed avendo anco narrate le primordiali provvidenze date da Leopoldo I per la sistemazione del *Monte Comune* (1), ora non ci resta che ad esporre la grande operazione preordinata allo scioglimento della massa totale del debito nazionale. Il famigerato senator Gianni lasciò scritto:

(1) Vedi il §. 5, cap. II del lib. I., §. 2. del cap. V, lib. I, §. 8 cap. II del lib. IV.

« A misura che il Granduca si instruiva delle cose « del *Monte*, e delle relazioni che gl' interessi nazio- « nali hanno direttamente ed indirettamente con il « debito pubblico, gli cresceva la voglia d' attaccarlo, « *e le voglie de' sovrani formano la necessità alle* « *operazioni de' ministri* (2). » Ed infatti dovettero questi occuparsi di molti progetti formati coll' intendimento di conseguire il desiderato intento; ma veruno apparve soddisfacente fin tanto che il prelodato Gianni non ebbe presentato il suo, tosto approvato. Il piano da esso imaginato per annichilare il *Monte Comune* consiste in questo di trasferire nei singoli privati le partite iscritte sul gran libro dei debiti dello Stato, vale a dire, che gravavano sul complesso dei cittadini contribuenti. Ognuno venne pertanto ad acquistar facoltà di affrancare la propria quota del debito comune col suo creditore; e la Finanza risparmiò le spese necessarie ad esigere le tasse destinate al pagamento degli annui frutti, e quelle non lievi occorrenti al mantenimento del *Monte*. E poichè l' imposta prediale era appunto riservata a simile oggetto, vollesi adunque ristringere l' operazione fra i proprietari di beni stabili ed i possessori delle *cartelle*. Non pochi proprietari essendo anche creditori del *Monte*, furono ammessi a compensare i loro crediti con altrettanta rata di *tassa di redenzione*, che così chiamavasi l' imposta fondiaria, perchè destinata a redimere la Finanza da debiti sin allora mai redenti.

(2) *Memoria istorica dello scioglimento del debito pubblico della Toscana*, — inserita nel tom. I. delle opere del detto senator Gianni edite modernamente in Firenze.

Donde in fin dei conti doveva resultare aumento di prezzo alle proprietà fondiarie, così esonerate dal carico dell' imposta diretta. La qual cosa sarebbe refluita sommamente profittevole all' industria agraria, ed assai facilitante per la commerciabilità dei beni stabili. Imperciocchè, sotto diversi scientifici punti di vista merita commendazione il progetto del Gianni, ridotto ad operazione governativa da un Principe, che nel *Monte Comune* a ragione aborriva una lunga e miseranda serie d'errori, e di vizi antichi e moderni.

Il passo preventivo che iniziò lo scioglimento si fu l' ingiunzione alle comunità di conguagliare e saldare col *Monte* i respettivi crediti, da qualsivoglia origine discendenti, con altrettanta *tassa di redenzione* capitalizzata al tre e mezzo per cento, nonostante che il *Monte* corrispondesse soltanto il frutto del tre per cento (3). Contemporaneamente vennero obbligate le comunità a versare nella cassa del *Monte* i loro capitali disponibili, non meno che i luoghi pii, corpi morali, ed altri pubblici stabilimenti, affinchè il medesimo potesse impiegarli nel recuperare le proprie obbligazioni dalle mani di capitalisti non proprietari di stabili, ond'agevolarne sempre più lo scioglimento. Al qual oggetto non tardò a comparire la legge che doveva ferire alla base, e stritolare in minutissimi pezzi il mostruoso colosso del debito pubblico (4). L'imposta fondiaria, afferma il prefato senator Gianni, siccome produceva somma quasi uguale all' importare degli annui frutti

(3) Editto del dì 1. marzo 1788.

(4) Vedi l' editto del dì 7 e le correlative istruzioni del dì 10 marzo del suddetto anno.

dovuti ai creditori montisti, fece debito ai contribuenti di fronte a se stessi, o a terze private persone, di una cifra in capitale corrispondente al frutto annuo che pagavano a titolo di *tassa*. Ed i privati creditori trovarono nei fondi dei loro debitori cautele più late che nel *Monte*, dal quale acquistarono i privilegi legali inerenti ai dazi erariali. « Così spariva, ci ser-« viamo delle parole del Gianni, il debito pubblico, « spariva la tassa sulle terre, i debitori potevano libe-« rarsi dal loro debito particolare, e spariva la grande « amministrazione dispendiosa per il tesoro, e molesta « per i contribuenti (5) ». L' asserzione del prenominato personaggio stato *presidente* allo scioglimento del debito, merita di esser ricevuta con fede, quantunque i riscontri fatti nell'Archivio del *Monte* inducano a credere ad una notabile differenza fra la cifra del debito pubblico ed il capitale rappresentato dalla *tassa di redenzione* (6). Comunque ciò fosse, se non nella totalità ed immediatamente, l' enorme massa del debito pubblico doveva scomparire dalla Finanza toscana, per virtù di uomini, i quali or ora vedremo come fossero trattati.

Tale operazione ideata e portata ad effetto quando appunto agitavasi in Francia la famosa que-

(5) Oltre la citata *Memoria* scrisse il Gianni un — *Discorso sul debito pubblico*, — che sebbene stampato anonimo nel 1801, sappiamo appartenere indubitatamente al vecchio amico del primo Leopoldo.

(6) Le indagini da noi fatte nell' Archivio del *Monte* ci porterebbero a concludere, che la somma totale del debito pubblico ammontava nel 1788 a scudi 12,530,000, e che il conguaglio coi contribuenti per *tassa di redenzione* porta a cancellarne soltanto la quantità di scudi 8,256,345.

stione intorno ai mezzi più adattati per estinguere il debito nazionale, che fu una delle cause promoventi la rivoluzione e la caduta del governo regio, avrebbe col fatto pratico risoluta la questione in tesi generale, e grandemente avvantaggiati gl'interessi della Toscana. Ma essendo mancato il tempo a completarla regnante Leopoldo, la manìa reazionaria, appena egli cessato, non indugiò a dar nuova vita al *Monte Comune*, per aver così aperto un adito facile e poco osservato a creare ulteriori debiti. Allorquando comparvero gli editti relativi allo scioglimento del *Monte*, le fiacche popolazioni toscane si trovavano già defaticate delle precedenti innovazioni; sicchè videro con fastidio arrivare una nuova operazione che le obbligava a qualche maggior cura amministrativa, sebbene dal legislatore generosamente ricompensata, con ammettere i proprietari a scontare la *tassa fondiaria* a ragione del tre e mezzo per cento con capitali fruttiferi al tre per cento. Nullameno, i più l'ebbero in fastidio, anco perchè il Granduca ed il Gianni erano rimasti isolati, non solo rispetto alle cose di polizia ecclesiastica, ma in quelle altresì concernenti le civili riforme. Scarso numero di persone studiose e speculative era in grado d'apprezzare l'importanza scientifica e politica di tali misure, dalle moltitudini attribuite a mero trasporto per le novazioni, conforme le mediocrità a tempo e luogo si sforzavano insinuare. La mezzana gente nei tempi di civili riforme e di turbazioni politiche, nuoce assai a chi tiene il potere, se non può farla tacere; perchè ambiziosa e leggera si caccia da per tutto, e con i suoi parlari insipienti e spropositati

riesce a farsi partito fra le moltitudini e le indispone contro i pochi altoveggenti, che se liberi, ne potrebbero guidare le sorti a buon fine. Il chiericato si pose pure in mezzo a questa faccenda di semplice spettanza laicale, reclamando l' antica esenzione delle sue terre dalle imposte prediali. Ora che trovavasi stretto accollarsi capitali corrispondenti alle somme della tassa fondiaria, cui di fresco aveva dovuto accettare, espose diversi piani intesi a far rimaner sospeso il negozio per profittare del tempo. Ma il Granduca che ne comprese il recondito senso, sdegnoso gli rigettava, ordinando che il chiericato s'assoggettasse alla legge come i laici. I cherici però se ne vendicarono screditando lui ed i suoi fidi insieme colle comandate riformazioni: intanto la mansuetudine e la carità insegnate dal Vangelo erano trasgredite da quelli stessi che ne dovrebbero essere i depositari.

§. 2.

Soppressione della Consulta.

Alla Consulta istituita da Ferdinando I intorno all' anno 1600, derivata dal più *antico Ufizio dell'Auditore di Camera* creato da Cosimo suo padre, suprema magistratura destinata a sopravvegliare ai negozi di giustizia e grazia, venne la sua volta di soppressione, perchè non altrimenti coerente alle leggi e sistemi giudiciari di recente introdotti nel Granducato. Era essa divenuta tribunale superiore alle leggi, e talvolta esercitava arbitrariamente funzioni legislative che nascon-

deva all' ombra del trono. Le sue ingerenze s' erano talmente estese, da immischiarsi in molte faccende politiche ed amministrative, soventi volte con pregiudizio del diritto e della giustizia. Perocchè, concepì Leopoldo il pensiero di sopprimerla assai per tempo; ma gli arzigogoli ministeriali sempre intenti a tener aperte le vie conducenti al dispotismo vestito col manto della legalità, ne ritardarono l'esecuzione. Dovette peraltro soccombere al fato (7), e pagar colla morte la pena di aver servito al ministero stesso in dissuadere il Principe dal rendere la *costituzione* alla Toscana in conformità de'suoi vetustissimi diritti. Una parte delle attribuzioni della Consulta andarono al ***Presidente del Buon Governo***, il quale pertanto accrebbe d' autorità e d' influenza smisuratamente. Nondimeno, la spedizione delle cause fece considerabile acquisto, perchè rimase abrogato il ricorso in via di grazia a due conformi sentenze emanate dai tribunali ordinari, e così la giustizia fu salva dai colpi del favore e dell' arbitrio. Dispiacque assai al ministero di esser restato privo di uno scudo adattatissimo a ricoprirlo nelle sue oblique operazioni, e mirò a formarsi un succedaneo con tentare di sorprendere le rette intenzioni del sovrano. Espose il Presidente del Buon Governo, dietro concerto, che non poteva reggere al peso delle nuove incombenze; laonde venne creata la carica del *Consultor Legale* per trattare gli affari civili e criminali richiedenti l'intervento della sovrana potestà (8). Imperciocchè, la Consulta può dirsi fu più divisa che annullata. Ecco

(7) Editto del dì 23 settembre 1788.

(8) Editto del dì 29 aprile 1789.

come gli uomini esperti negl'intrighi ministeriali sanno ingannare anco i principi più oculati, ove manchi una rappresentanza nazionale.

La mascherata ripristinazione de' poteri della Consulta non sfuggì alla sagacia degli uomini avveduti e probi, che ne resero accorto il Granduca. Dolente, e desideroso ad un tempo di rimediarvi, chiese consiglio al senator Gianni, il quale colla consueta franchezza gli disse tutta intera la verità (9), e quindi passò a concludere, che della Consulta era disparito il nome ed il collegio, ma molte delle materiali funzioni essere state ripristinate nel *Consultor Legale*. Ed in-

(9) In una scrittura del summenzionato Gianni del dì 13 luglio 1789 esistente in Segreteria di Stato si legge: « Il Consultore « non è altro che l' aggregato di ciò che era la Consulta in forma « di collegio, mentre a tenore dell' art. XI. dell' editto di sua isti- « tuzione, potrà praticare molto maggiori e più frequenti arbitrii. Se « si vuol ridurre la materia al carattere di mera *grazia*, conviene « riservarla al solo Sovrano, e non delegarne lo spaccio a veruno; « poichè chiunque ne abuserà più di esso, o diverrà una *grazia* da « accordarsi a tutti, onde non sussisterà più nè legge, nè grazia, « e questo sarebbe il minore di tutti gli abusi. Laonde essersi ria- « perta la strada ad ogni più stravagante richiesta di deroga alle « leggi, e di particolari grazie le più assurde. Tali facilità introdotte « a poco a poco nella Consulta, la ridussero ad un tribunale di de- « formata giustizia, e ad una Segreteria di grazia mostruosissima. « Un dipartimento di questa sorte, e ridotto a tal forma, doveva sì « bene impadronirsene la Curia, e questa infine pascerlo d'occupa- « zioni lusinghevoli per la vanità, e profittevoli per le occupazioni « curiali. Agiva pertanto la Consulta tra la giustizia e l' arbitrio, « e sempre sotto il nome e l' autorità del Sovrano, più che sotto le « determinazioni della propria volontà; imperciocchè essa era una « fondazione preparata ai giuochi dell' arbitrio nell' amministrazione « della giustizia sotto il nome di grazia, o d'approvazione, o di per- « missione, o di dispensa ec. »

sieme allo acume fece risplendere il Gianni l'onestà e spassionatezza del suo carattere, poichè mentre combatteva la carica, confessava nel *consultore* Michele Ciani il personaggio più disinteressato ed abile a consigliare il governo nelle materie legali. Penetrato Leopoldo dell' involontario errore, avrebbe voluto incontanente mettervi riparo; ma attesi certi riguardi di convenienza, ed il contrario parere di Bartolommeo Martini, auditore del Governo di Livorno, da esso espressamente interpellato, s' arrestò, aspettando favorevole occasione. Se non che i tempi invece di essergli apportatori di disimpacci, arrecarono emergenti che lo distolsero da occuparsi di questo argomento: il *consultore* rimase, ed in appresso servì a dar nuova vita alla Consulta. Dimodochè, la saviezza di quel detto del *Segretario Fiorentino*, che non bisogna far troppo fondamento sul benefizio del tempo, che adduce tanto le propizie quanto le avverse occasioni, risplende pure in simile contingenza.

§. 3.

La Nunziatura abolita.

Contemporaneamente alla Consulta stramazzò a terra, con diverso destino, il tribunale della Nunziatura, di cui già esponemmo come e quando introdotto in Toscana, e con quali facoltà (10). Era

(10) Rapporto all' introduzione della Nunziatura in Toscana ci riferiamo a quanto dicemmo nel § 8, cap. II del libro I; e rispetto alle facoltà dei Nunzi può vedersi il documento VII dell' *Appendice* al tomo I.

un lungo desiderio Leopoldino l'abolizione dell'estraneo tribunale; se non che fu di mestieri attendere che la riforma delle Curie episcopali prendesse piede, per restituire ad esse la cognizione di certe cause ecclesiastiche dalla Nunziatura arrogatesi a pregiudizio de' diritti degli ordinari (11). Il contegno osservato dalla Corte romana rispetto a quella di Firenze negli ultimi emergenti, decise ora il Granduca d'annichilare la giurisdizione di un magistrato che giudicava in nome di principe forestiero, e che tirava al giudizio di tribunali stranieri le cause nazionali. Quindi statuì, che il tribunale della *Nunziatura* rimanesse abolito a qualunque effetto giurisdizionale, e che il *Nunzio venisse unicamente considerato Ambasciatore della Corte di Roma*, colle sole distinzioni e diritti competenti a tal carattere, nel modo istesso che si praticava coi ministri degli altri principi esteri. Le cause che dalla Nunziatura si portavano in appello a Roma, e che venivano delegate ai *giudici sinodali*, furono devolute ai tre arcivescovi toscani, secondo la forma stabilita dalla legge (12). Quantunque da lontano preveduto, comparve inaspettato il gravissimo atto che pose fine alla giurisdizione romana nel Granducato in materie laicali o miste. Pio VI se ne risentì col massimo vigore; ma le lettere del cardinal Buoncompagni segretario di stato furono ricevute a Firenze con fredda calma. Il profess. Paribeni ed il can. Palmieri dovettero esaminarle e preparare le risposte da

(11) Editto del dì 20 settembre 1788.

(12) Nel precitato editto del 1788 è il tutto tassativamente stabilito.

inviarsi alla S. Sede, ma abbiamo motivo di credere non essere state mai spedite, essendochè Roma si lagnasse del lungo silenzio nel 1794 (13). La resistenza passiva essendo stata sempre la miglior arme difensiva della Corte romana, che spesso ha saputo convertirla in spada conquistatrice, conviene che sia impugnata da tutti quei savi governi che non vogliono restare alle occasioni da lei soggiogati.

Risedeva in questi tempi Nunzio a Firenze mons. Luigi Ruffo arcivescovo d'Apamea, cioè quel medesimo Ruffo che poi cardinale tanto bruttamente figurò nelle vicende siciliane e napolitane, il quale appena ebbe sentore dell'editto di soppressione, s'affrettò col favore della notte a levare dalle stanze del tribunale le carte, che omai più non gli competevano. Rimproverato per ordine granducale, rispose aver prese le sole diplomatiche nelle ore notturne, per evitare pubblicità! Le rimanenti furono inventariate, e depositate nell'Archivio del Regio Diritto; ma non andò guari che il detto prelato s'avanzò a dire; « che con ciò « si era apertamente lesa l'autorità del Papa, il diritto « delle genti, e la pubblica fede della Legazione (14). » L'irriverente e temerario linguaggio non fece impressione in chi aveva animo deliberato di ritenere le carte interessanti i sudditi toscani e di consegnargli le altre, siccome più tardi avvenne. Nella sopradetta

(13) Dai registri della Segreteria di Stato appaiisce l'esistenza delle lettere pontificie, e la preparazione delle responsive; ma poichè il protocollo 17 straordinario del 1788 è mancante del n. 26, non possiamo produrre nè le une, nè le altre.

(14) La invereconda lettera di mons. Ruffo del dì 4 gennaio 1789 si conserva nell'Archivio del Ministero degli affari esteri.

occasione non fu fatto avvertenza, come si meritava, alla prerogativa divenuta affatto onerosa per la Toscana di nominare un auditore nella Rota di Roma. Fino a che gli affari civili e criminali interessanti ecclesiastici o laici potevano esser portati in appello dai tribunali granducali a quelli pontificj, importava assai che un giudice nazionale sedesse in quest' ultimi per sorvegliare l'andamento e disbrigo delle cause ivi appellate. Ma ora che il S. Officio e la Nunziatura erano aboliti, che le cause di subietto religioso o misto dovevano esser definite nei tribunali dei vescovi dello Stato, s' era resa non solamente superflua, ma onerosa una tal prerogativa (15). La quale consisteva nel carico di mantenere un giudice fuori di Stato, ed al peso del suo futuro inalzamento. Nonostante la pratica è seguitata sino ai giorni nostri, con non lieve dispendio della Finanza; ma nell' occasione che il marchese Cosimo Corsi fiorentino, attualmente vescovo d' Iesi, fu promosso dal decanato della Rota romana alla sacra porpora, venne saviamente pensato di rinunziare ad un vano quanto dispendioso privilegio (16).

(15) In una scrittura del senator Rucellai del dì 25 luglio 1753, esistente nella filza 885 dell' Archivio della Reggenza, è indicato, che la Corte di Toscana era da antico tempo in possesso di nominare alternativamente colla città di Perugia un auditore alla Rota romana, tribunale rinomatissimo in Italia e fuori. Si rileva inoltre, che quando alla Toscana interessava esercitare il privilegio, Roma più volte glie lo contese, ma posteriormente se ne stava quieta perchè ridondava tutto a suo pro.

(16) L' inalzamento dell' emin. Corsi al cardinalato avvenne il dì 22 febbraio 1842, ed il Governo toscano non ne ha rimpiazzato il posto.

§. 4.

Calunnie e giustificazioni.

La malignità degli avversari alle misure Leopoldine, sul proposito di polizia ecclesiastica, ordì nuova trama per rompere la confidenza che passava tra il Granduca e mons. Ricci, in cui fu tentato ravvolgere Vincenzo Martini ministro del Regio Diritto. Sapevano i tristi quanto il Principe fosse severo con gli amministratori infedeli, e con i funzionari arbitrari; laonde architettarono perfida calunnia fatta giungere al trono, cioè, che i prenominati soggetti avevano scanalato dagli ordini supremi, e che nell' amministrazione del patrimonio ecclesiastico di Pistoia e di Prato vi erano nascosi, ma seri guai. Fu ordinato, forse troppo precipitosamente, un minuto e scrupoloso sindacato, da cui resultò la più limpida innocenza de' due accusati. Separate *lettere patenti* gli furono allora spedite dal Granduca, nelle quali oltre contenersi l' attestato della regolare amministrazione, commendasi eziandio lo zelo, la capacità e rettitudine da essi usate nell' esecuzione de' suoi ordini ed istruzioni, autorizzandoli anco a pubblicarle, se ciò avessero creduto giovare al proprio decoro (17). In cotal guisa rimasero delusi ma non sbaragliati gli acer-

(17) Su di che è da vedersi il prot. straord. n. 13 dell' anno 1788 in Segreteria di Stato. In tal circostanza condonò il Granduca a mons. Ricci il prezzo del locale detto di S. Gregorio occupato per fabbricarvi il magnifico episcopio pistoiese.

rimi nemici del Vescovo di Pistoia, impegnatissimi a togliersi d'avanti agli occhi un modello d'integrità e d'operosità apostolica, che riusciva ad essi di troppo rimprovero. L'*apologia* di se stesso indirizzata ai propri diocesani, era stato tentato invano di confutarla colle *annotazioni pacifiche* di Giovanni Marchetti, ambizioso e fanatico prete d'Empoli addetto alla fazione romanista (18); ondechè fu ricorso alla summenzionata calunnia, conscii che se quest'arme non arriva a ferire, lascia per lo meno odiosi lividi. Imbrandirono per giunta lo strale del ridicolo, che tanto piace agli scioli ed agl'insipienti, sempre parati a far buon viso a tutto quanto può denigrare la reputazione di quelli che non sono di loro brigate. Quindi comparve in luce il *dizionario ricciano ed anti-ricciano*, libro rivestito di spiritosi frizzi, ma zeppo di menzogne, di contumelie e di velenosi sarcasmi scagliati a larghe mani contro il prelato (19). Ad onta dei continui assalti, egli s'affidava interamente alla sua probità e rettitudine, ed alla sovrana protezione; ma la probità e la rettitudine troppo sovente son costrette soccombere agli urti architettati dall'invidia e dalla malevolenza; come non è infrequente caso che vengano

(18) L'*apologia* del Ricci, che incomincia colle parole, *afflitto ma non avvilito*, fu pubblicata ai 5 di settembre 1787, e nei primi giorni del successivo anno uscirono le *annotazioni pacifiche*. Il Granduca punì coll'esiglio dalla Toscana l'abate Marchetti, ed ordinò al Vescovo di Pistoia di confutarle, e così accendevasi sempre più il fuoco della discordia. La suddivisata *apologia* fu tradotta in varie lingue, e l'imperator Giuseppe II ne passò congratulazioni al Ricci.

(19) Vuolsi che pure il *Dizionario ricciano ed anti-ricciano*, sia ispirazione del medesimo autore delle *annotazioni pacifiche*.

meno i regi favori, quando non torna più conto a chi gli dispensa di continuarli. Il sindacamento testè avvertito, doveva farlo accorto dell' istabilità degli affetti umani, e della necessità di rendersi più circospetto e previdente dei futuri eventi; essendochè, il sindacare le azioni altrui, anche in chi ne corre l' obbligo, ammette sempre un qualche sospetto o diffidenza delle persone sindacate.

§. 5.

Accademie e patrimoni ecclesiastici.

Per raggiungere lo scopo preso di mira dal Granduca di migliorare le sorti del clero secolare, onde fosse più acconcio al buon servizio religioso dei popoli, sin dal 1784 erano stati creati i patrimoni diocesani formati coi fondi delle confraternite, conventi ed abbazie che di mano in mano restavano soppresse (20). E per conseguire nel tempo istesso lo scopo economico-sociale fu ordinata l' alienazione dei beni stabili, affinchè rientrassero nel dominio dell' industria comune, e del libero commercio (21). Con simile intendimento restarono successivamente approvate eccellenti norme per procedere all' alienazione enfiteutica di detti fondi, trovata preferibile alla vendita assoluta (22); ma i bisogni materiali e morali

(20) Motuproprio del dì 30 ottobre 1784.

(21) Vedasi le *istruzioni generali* portanti la stessa data.

(22) Nel *motuproprio, regolamento ed istruzioni* del 22 settembre 1785 è adottata la massima di preferire l' *enfiteusi* alla vendita libera dei beni ecclesiastici.

del clero secolare, superavano di gran lunga le sostanze distratte ai regolari superflui. Gli aumenti di *congrua* alle parrocchie che ne scarseggiavano, la istituzione di nuove cure e cappellanie, ove la cresciuta popolazione lo aveva richiesto, i risarcimenti ed ampliazioni occorse ai sacri edificj, e la fondazione dell' accademie ecclesiastiche per educare i preti ed addottrinarli in modo corrispondente al santo loro ministero, assorbivano non solamente le cumulate rendite, ma ogn' anno scemavano i capitali (23). La qual cosa avendo destata l' attenzione del Principe, ne addossò al Gianni l' esame, richiedendolo di proporre adequati compensi. Egli replicava: importa innanzi tutto distrarre ai regolari quanto occorre per sopperire al completo e decente mantenimento del clero secolare, di repartire più equamente le rendite fra i prebendati, e d' indurre una conveniente parsimonia nelle spese generali del culto esterno (24). Diversi monasteri di monache preganti, furono tosto soppressi; altri intesi a prevenire ugual destino, offrirono spontanee contribuzioni (25). Ma non pertanto,

(23) Da una rappresentanza del Martini segretario del R. Diritto esistente in Segreteria di Stato fra le carte del 1789 apparisce, che il patrimonio ecclesiastico di nuova formazione nello Stato fiorentino, escluso quello di Pistoia, aveva un *deficit* annuale di scudi 41,051. 4. 16. 7, e quello dello Stato senese di scudi 6,113. 4. 7. — Il *deficit* del patrimonio diocesano pistoiese tenuto separato, era stato previsto nel 1787 in scudi 10,000 annui.

(24) Vari sono gli scritti del senator Gianni su questo argomento, che possono ricercarsi fra le carte del 1789 nella Segreteria di Stato.

(25) Per dare un' idea delle superflue ricchezze fruite dalle monache, basti questo: Soppressi cinque monasteri in Firenze, nel 1789,

se il repentino scoppio del turbine che da molti anni si preparava oltremonte, non avesse aperto l'adito agl' interessati di far retrocedere il passo alle riforme toscane, una massa maggiore di stabili sarebbe stata sottratta ai vincoli delle *manimorte*, e la disciplina ecclesiastica avrebbe ricevuto il suo perfezionamento (26). I patrimoni diocesani trovandosi ognora più dissestati, non andò guari che furono scomposti prima che avessero compito all' ufficio loro.

Le *accademie ecclesiastiche* subirono consimile infausta sorte, perchè sopra ad ogni altro motivo ne aveva dato il primo esempio mons. Ricci (27). Altri prelati lo avevano incitato, fra i quali gli arcivescovi di Pisa e di Siena; ma l' Arcivescovo di Firenze, abbenchè officialmente richiamato in quest'anno ad uniformarsi ai confratelli, ed ai voleri del Principe, non aderì. Essendo egli il pastore della più vasta Diocesi dello Stato, e residente nella capitale, premeva altamente che adottasse un provvedimento diretto al nobilissimo fine d' inalzare il sacerdozio alla sublimità della sua missione di grazia e di

abbisognò un capitale di scudi 217,830 per vitaliziare le *suore*, ed i beni avanzati ascesero a scudi 388,836. I monasteri restati in piedi, offrirono un' oblazione di 2000 scudi annui a favore dei *patrimoni ecclesiastici*, a patto della propria esistenza.

(26) Non possiamo dire con esattezza a quanto ammontassero i beni redenti dalle *manimorte* regnante Leopoldo I, ma dietro certi nostri calcoli approssimativi siamo in grado di far ascendere la somma superiormente ai 3,000,000 di scudi, erogati però in oggetti tutti religiosi.

(27) L' *accademia ecclesiastica* pistoiese fu istituita intorno al 1784, e fu edificata sulle rovine dei *monaci olivetani*, degeneri cenobiti in mezzo all' ozio ed all' opulenza.

luce, e non di sdegno e d'ignoranza. Uomo dottissimo nelle scienze sacre era mons. Martini, e perciò non poteva egli che apprezzare la verità e la forza dell'invito sovrano; ma il suo carattere caparbio e piccoso, e col Granduca segretamente adirato per essersi mostrato più amico al Ricci che a lui, gli fece rifiutare un'istituzione che ogni vescovo dovrebbe aversi carissima. Gettatosi a corpo perduto nel partito romanista, dovette sacrificare allo spirito di parte anche le proprie convinzioni, le quali sebbene proclivi a favorire l'istruzione del clero, siccome ne diè prova colle cure spese a vantaggio dei seminari, gli convenne astenersi da tutto quanto sapeva di *ricciano.* Personaggi pei quali noi abbiamo intera stima ci hanno fatto fede, dietro lunghe esperienze ministeriali, che i parrochi più istruiti, morigerati e cristianamente tolleranti, furono quelli appunto delle diocesi toscane in cui le *accademie ecclesiastiche* vennero istituite, quantunque per breve tempo. Essi però disparvero dal numero dei viventi; e se la Toscana possa esser orgogliosa del suo attuale chiericato in generale, ad altri, e meglio ai nipoti, il rigido giudizio. A quella goffa o malnata gente che dice: *cosa vale l'istruzione quando tuttogiorno vediamo peggiorare il mondo,* vogliamo rispondere: lasciate all'istruzione il libero corso, fomentatela anzi a tutto potere dentro i confini della morale evangelica associata alle virtù civili, e gli uomini contenti, perchè illuminati su i loro veri interessi sociali, cesseranno di esser agitatori ed agitati, e nell'inchinarsi alla potenza delle leggi divine ed umane, saranno veramente fratelli.

§. 6.

Prammatiche disciplinari.

A fronte delle molte contrarietà sollevate ad arte per frastornare il Granduca nelle riforme disciplinari ecclesiastiche, continuava egli ad occuparsene indefessamente; e fra le ordinanze emanate in questi tempi su tal materia, meritano alcune di essere in special modo avvertite. Fu intimato ai beneficiati di risedere presso i loro benefizi, all' oggetto d' adempire alle intenzioni dei fondatori dirette a giovare al servizio religioso locale o diocesano, e non ad alimentare cherici svagati, oziosi o distratti in altre occupazioni (28). Ai vescovi ed ai provinciali degli ordini religiosi fu partecipato di non ammettere verun individuo alla vestizione degli abiti clericali senza il permesso del Governo, e ciò per assicurarsi preventivamente della moralità dei postulanti (29). La qual cosa mirava ad elevare il clero a maggiori gradi d' orrevolezza per virtù personali, ed a più giusta ragione modello al laicato. Una lunga e troppo funesta esperienza aveva insegnato di quanti scompigli fosse causa la dipendenza dei regolari toscani dai loro superiori residenti fuori di Stato; perocchè venne risoluto di troncare affatto ogni corrispondenza e rapporto di quelli da questi (30). I loro provinciali rice-

(28) Notificazione del 26 settembre 1788.

(29) Notificazione del dì 25 del suddetto mese.

(30) Motuproprio del dì 2 ottobre del predetto anno.

verono l'ordine di rivolgersi ai vescovi pei negozi ecclesiastici, ed al Governo pei civili; deliberazione lodata da tutti gli uomini savi e prudenti, ma altamente biasimata dai romanisti, e più particolarmente dai *frati*, cui dispiacque vedersi privi di un punto d'appoggio fuori del paese. Per estirpare gl'inconvenienti nascenti dalla collazione delle parrocchie *a voce di popolo*, o *a partito di comunità*, non essendovi espediente più adattato del *concorso per esame*, ne fu ordinata l'osservanza secondo le regole delle leggi canoniche e civili (31). Troppo spesso accadeva che i concorrenti avvilissero il carattere sacerdotale per mendicar suffragi da quelli stessi che dovevano poscia ammonire e correggere. Intrighi dei postulanti, divisioni e risse fra i conferenti, e talora simonie e patti riprovevoli fra gli uni e gli altri, si commettevano a grave scandalo pubblico; di maniera che, se da un lato parve ardito passo quello di togliere la libertà ai popoli di scegliersi il pastore spirituale, ebbesi dall'altro canto in animo di conferire la cura delle anime ai sacerdoti più degni, e d'espellere gli sconcerti superiormente notati.

La indolenza che fa soventi volte cadere in oblio anco le leggi più utili e necessarie al bene dell'universale, aveva poste quasi in dimenticanza le prammatiche funerarie del 1748 e del 1773, singolarmente disprezzate dal chiericato. Laonde meritarono in questi tempi di esser richiamate in vigore; ma la prescrizione aggiuntavi escludente qualunque distintivo, pompa e suffragio esteriore nel trasporto dei cada-

(31) Circolare del dì 12 marzo 1789.

veri al sepolcro, offese la suscettibilità de' volgari, sempre portati a pascersi d'insulsi spettacoli, e di vani segni apparenti (32). Di ciò s' accorsero preti e frati abili scrutatori delle tendenze popolari, ed i più fanatici ne gioirono nel fondo del cuore, vedendosi così presentata una molla opportunissima per levare a sedizione la plebaglia subito che l' occasione propizia ne comparisse. In Firenze più che altrove riuscì odioso il divieto, perchè alla veneranda *Compagnia della Misericordia* fu inibito di raccogliere ed associare gli sventurati colpiti accidentalmente da morte fuori della propria abitazione o ricovero, siccome da remotissimo tempo era usata di fare (33). Gli avversi al nuovo ordine di cose con molta sottigliezza ne profittarono per insinuare a'semplici e agl'ignoranti, che neppur le più utili istituzioni potevano omai sperare di esser immuni dal tocco innovatore del Principe, che a mezza lingua tacciavano d' *eretico*. Quindi il malcontento accoppiato al desiderio di pronta mutazione, faceva rapidi progressi. E non meno della precedente riuscì irritante ed incauta l'altra prammatica che impose rimovere ogni *velo o mantellino* dalle sacre imagini (34). Quanto discredito avesse arrecato l' essere stato ciò eseguito in alcnne diocesi per comandamento dei vescovi, già lo dicemmo; ma tanto più fu ora mal ricevuta simile ingiunzione avanzata dalla potestà secolare. Quelle pie persone che fanno consistere il pondo religioso negli atti d' esteriore devozione, non potevano

(32) Editto del dì 13 agosto 1789.

(33) Circolare del dì 22 agosto suddetto.

(34) Circolare del 19 novembre del predetto anno.

darsi pace, che i simulacri velati e venerati sin dalla più remota antichità, dovessero stare giornalmente scoperti ad ogni umano sguardo. Ondechè, queste due ultime prammatiche di polizia ecclesiastica spinsero i malumori al loro colmo. Anche quelli che le approvavano per sentimento e per riflessione, le giudicarono intempestive; ed i più saggi non avrebbero voluto che il Principe si fosse ingerito mai nelle cose interne del tempio, sul limitare del quale sta appunto segnato il gran confine delle due potestà sacerdotale e laica.

§. 7.

Legge fidecommissaria, e materia feudale.

Un atto importantissimo risguardante i *fidecommissi* e consimili vocazioni, da qualche tempo preparato dall' auditor Vernaccini, videsi in quest' anno pubblicato coll'intendimento di prosciogliere altri beni, ed in specie i rurali, dai vincoli che gli rendevano inalienabili (35). Leopoldo non poteva esser soddisfatto della legge paterna su tal proposito, la quale sebbene avesse in varie parti modificata l' *immoralità* e l'*impolitica* di privilegiate ed ingiuste vocazioni, nondimeno lasciava molto a desiderare onde giungere al fine di svellere l' assurda e nociva pianta dal campo della libertà economica e civile. Ma il progetto amplissimo del Vernaccini ritoccato da Tommaso Simonelli e Bartolommeo Martini, legisti di grido, subì

(35) Editto del dì 23 febbraio 1789

notabili restrizioni; ed il Granduca istesso sotto un punto di vista volle di troppo prolungare lo scioglimento dei vincoli fidecommissari, riserbando ai nascituri dai matrimoni già contratti il privilegio della successione ai chiamati per disposizione anteriore. Da Leopoldo I acerrimo nemico dei vincoli imposti sulle proprietà fondiarie, non mancavano argomenti per attendere maggiori larghezze; ma la scienza economica non era arrivata al punto di dimostrare, che nella maggior libertà commerciabile dei fondi sta la maggior possibile industria e carezza dei medesimi, e quindi il più elevato grado della ricchezza nazionale. Sin dal 1782 era stata ordinata la risoluzione dei *fidecommissi dividui* (36), ed ora venne ad esser rigorosamente proibita la fondazione o sostituzione di qualsivoglia titolo fidecommissario, meno poche e leggiere eccezioni. Le vocazioni e sostituzioni preesistenti trovarono un confine nei chiamati e compresi determinato dalla legge. Se non che il diritto riserbato ai nascituri dai matrimoni già contratti, faceva prevedere assai remota l' epoca del totale scioglimento dei vincoli, che a certi effetti ammortizzavano ed insterilivano molte proprietà fondiarie. Ma la comparsa del Codice francese in Toscana, troncò finalmente ogni lungaggine, e sotto l' impero del medesimo non vi fu palmo di terra che non fosse contrattabile. Il 1814, se non richiamò in vita gli antichi fidecommissi, tornò peraltro a sottomettere vistosi fondi al giogo delle cupide *manimorte*. La nobiltà toscana dopo questa epoca, ha ottenuto il ristabilimento di certi fidecom-

(36) Editto del dì 14 marzo 1782.

missi sotto il nome di *commende dell'Ordine di S. Stefano,* delle quali parleremo a suo luogo, per dimostrare il danno economico che arrecano ai particolari e generali interessi, mentre nessun vantaggio ne risentono gli stessi nobili. Leopoldo poco fece per svincolare la massa enorme dei predii posseduti dall'Ordine; ma pure ne favorì l'alienazione tutte volte che propizie occasioni glie ne presentarono titolo plausibile.

Anche alla legislazione feudale riformata nel 1749, non apportò questo Sovrano cangiamenti rimarchevoli, sebbene non trascurasse di diminuire in alcuni rapporti il potere più onorifico che reale da essa lasciato ai *toparchi.* Alcuni feudi disparvero per accordi fatti coi dinasti (37); i feudatari ecclesiastici che pretendevano esser indipendenti dovettero accettare la legge, conforme già esponemmo; la giurisdizione dei vicari feudali, e le tasse posanti sui vassalli, ricevérono di tempo in tempo significanti restrizioni. Ma per avventura la più osservabile prammatica fu forse quella, che accordò ai vassalli di citare innanzi ai tribunali regi prossimiori i feudatari per contenzioni civili, nonostante che i subietti litigiosi fossero compresi nel distretto feudale (38). I conti Ubertini signori di Chitignano, che pretendevano esser *feudatari imperiali,* o almeno *misti*, s'arresero interamemente al Gran-

(37) I distretti feudali di Calice, Madrignano e Veppo acquistati da Leopoldo I nella Lunigiana, costarono all'Erario L. 79,972, oltre l'annua corresponsione di L. 9017. Ed altra corresponsione di L. 1400 all'anno fu accordata alla famiglia Ginori, attesa la cessione del feudo d'*Urbech* in Casentino.

(38) Circolare del 24 febbraio 1786.

duca (39). Non ugualmente andò la bisogna colla famiglia fiorentina de' Bardi conti di Vernio. Era reggente del feudo l' abate Flaminio capo di sua schiatta, allorquando fu introdotto trattato di farne cessione alla Toscana, conforme al voto dei Verniotti, ed a molte altre ragioni di politica convenienza e di vicinato, che ne consigliavano l' acquisto. L' abate Flaminio però si sforzava attraversare la conclusione del negoziato, facendo giuocare l' autorità del principe Kevenhüller-Metsch vicario imperiale residente a Pavia. Arrivato l' anno 1779, i vassalli taglieggiati ed oppressi dal Conte si sollevarono, e presero a ributtare armata mano i suoi ministri ed i *birri papalini* chiamati in sussidio, i quali il Governo toscano non poteva tollerare che vi s' intrudessero. In quell' appartata e queta vallecola donde il Bisenzio discende dai gioghi appennini, accaddero sussurri, risse, ferimenti e morti. La bonomia dei rusticani abitatori s' era convertita in disperazione e furore, che indi a poco corsero a deporre a piè del trono granducale, essendo da lunga età abituati a rimirare nei granduchi i loro naturali protettori (40). Flaminio Bardi ritraeva l' indole sua dagli antichi pari, e sosteneva esser Vernio *feudo imperiale*, perchè trovava più comodo dipendere da lontano che da vicino signore. Il Granduca peraltro gli fece intimare di render conto degli arbitrii, prepotenze ed eccessi commessi nel *feudo*, ove intendeva che fosse amministrata

(39) Vedasi la Notificazione del dì 26 gennaio 1789.

(40) Senza diffondersi in numerose citazioni affermiamo, che il racconto dei casi di Vernio è desunto dalle carte giurisdizionali delle *Riformagioni*.

giustizia, come agli altri sudditi toscani (41). Le risse intanto continuavano, ed i ministri del Conte uccisero due Toccafondi, per cui Leopoldo obbligò i Bardi a pagare una prestazione alle loro famiglie se volevano restare in Toscana; ma nullameno l'abate Flaminio fu posto al bando.

Queste cose accadevano a distanza di venti miglia da Firenze, e sul declinare del secolo XVIII: tanto è vero che il riposo dei popoli dipende più dalle istituzioni sociali, che da ciò che si chiama civiltà dei tempi. I marchesi del Monte S. Maria, ugualmente pretesi feudatari *imperiali*, oltre i narrati eccessi a cui s'abbandonarono nel 1753, tornarono ad esser infesti a'circonvicini anche regnante Leopoldo I, il quale seppe rimetterli nel dovere, facendo occupare il loro castello dalle milizie toscane. Tali disordini piuttosto frequenti sopra a vari punti d'Italia, erano mantenuti vivi dalla *Dieta Imperiale*, che così aveva aderenti ed esercitava influenza nella penisola. Scacciato Flaminio Bardi dalla Toscana si recò a Vienna, ed introdusse la causa davanti al *Consiglio Aulico* in contradittorio al Granduca, che dopo molte tergiversazioni e lungaggini pronunziò sentenza favorevole ai Conti (42). Allora Giuseppe II fece sapere

(41) Fra le predette carte vedasi il motuproprio indirizzato alla *Pratica Segreta* nel dì 5 giugno 1779.

(42) La sentenza fu pronunziata nel dì 16 ottobre 1787. Contemporaneamente il baron Richard, agente del Granduca a Vienna, avvisava il conte Alberti, che anco la *Dieta* sarebbe stata probabilmente poco proclive ad ammettere le ragioni della Toscana, perchè i *principi elettori* professavano la massima di favorire la conservazione in Italia dei feudi appellati *imperiali*, per mire più di politica che di giustizia.

al fratello che appellasse alla *Dieta dei Principi Elettori* per sospendere gli effetti di tal sentenza. E mentre il profess. Migliorotto Maccioni apprestava dottissima difesa delle ragioni competenti alla Corona di Toscana sul distretto di Vernio, fu intavolato nuovo trattato d'accordo; ma gli avvenimenti del 1790 ne impedirono la continuazione; di maniera che il feudo dei Bardi vide spuntare il secolo XIX, che lo abbattè insieme con gli altri. Non obliò Leopoldo I i diritti su Carpegna, come non gli sfuggì l'inconveniente del territorio *nullius* di Cospaia; se non che fu impossibile venirne a capo, attesa l'inflessibilità della Corte romana, omai trascinata nel vortice delle ire che la distraevano dal riflettere pacatamente sopra a più chiari diritti e ragioni de' suoi avversari. Quando ella non era riscaldata fino al punto in cui ora si mostrava, non ebbe difficoltà di stipulare *concordato* rispetto alle acque promiscue versanti nella Val-di-Chiana, necessarie alla bonificazione di quella regione. Adesso però n'era pentita e tentava disertare dai patti stipulati, lo che mosse il Granduca a dare alle stampe il *concordato* medesimo (43).

Simile contegno ispirato da bassi sentimenti di rappresaglia, era può dirsi una pretta sconoscenza; essendochè Pio VI avesse preso appunto ad imitare le provvidenze del monarca toscano rispetto alla Val-di-Chiana ed alla Maremma, allorquando deliberò voltarsi al prosciugamento delle *Paludi Pontine*, che

(43) Questo *concordato* stipulato in Città della Pieve il dì 26 agosto 1780 dai commissari, matematici ed ingegneri deputati dal Pontefice e dal Granduca, fu stampato in Firenze dal Cambiagi nel 1788.

a lui fama ed a' suoi parenti ricchezza fruttarono. La legislazione economica Leopoldina aveva pure notabilmente influito ad avvantaggiare le condizioni agrarie delle provincie pontificie conterminanti col Granducato. Il libero commercio quivi proclamato aperse sfogo ai generi frumentari, di cui la Romagna, le Marche e le Legazioni sono ubertose. Trovavano questi facile smercio sui mercati toscani, o erano esportati per la via di Livorno. Quindi subirono aumento di prezzo anco nelle dette provincie papaline, a fronte che le leggi economiche ne fossero pessime. Nonostante ne derivava sensibile aumento di produzione nei cereali, ed in un con essi nella prosperità di quei popoli, i quali giusta la sentenza del Machiavelli ne discenderebbe la conseguenza, che fossero i peggio governati d' ogni altro. Ci guadagnava è vero la Toscana le spese del transito, ed il comodo d' approvvisionarsi tutte volte si trovava scarseggiante di frumento; ma il lucro maggiore refluiva ai sudditi pontificj, che oltre questo risentivano altri considerabili benefizi dalla sapienza e liberalità dei nuovi ordini introdotti nel Granducato. Ma l' invidia, la più rea delle passioni umane, aveva pur essa parte nel contegno ostile del governo romano. Poca fatica ci voleva a seguitare le orme Leopoldine, e se anco a ciò mancavano le forze, perchè ostinarsi a stare sopra ad un teatro eterogeneo?

§. 8.

Ordini amministrativi.

Conviene adesso narrare importantissime disposizioni fermate in questi tempi dal Granduca, per portare a compimento le principali riforme amministrative incominciate nei decorsi anni. Consigliato da motivi di giustizia e di delicatezza, risolse di separare gl' interessi della Finanza dal patrimonio della Corona toscana, e dalle sostanze che gli appartenevano come persona privata. Le sole tasse indirette rimasero a formare l' entrata del pubblico Erario; essendochè l' imposta diretta o prediale fosse già erogata nello scioglimento del debito pubblico, ed i beni stabili nazionali venissero riserbati ad appannaggio del Sovrano. Con bella maniera di parole fu fatto ad ognuno palese non doversi disporre delle pubbliche rendite, che per soddisfare ai pesi e bisogni dello Stato, e ciò col minore aggravio possibile dei contribuenti, ed il maggior vantaggio economico della nazione (44). Donde ne resultò un ministero di Finanze destinato a regolare le gravezze in proporzione delle spese, ed a subordinar queste ai precetti della ragione, ai lumi della scienza, alle richieste del pubblico decoro. I beni stabili dai Medici chiamati *allodiali*, furono da Leopoldo ed a buon dritto qualificati *ereditarii della Corona*, vale a dire, costitui-

(44) Vedasi l' editto del dì 6 aprile 1789 così iniziato: *I principj di giustizia ec.*

rono il fondo di quanto oggigiorno s' appella *lista civile*. Un particolare amministratore separato ed indipendente dal ministero delle Finanze fu deputato alla direzione del patrimonio della Corona, a cui venne inoltre affidata la gestione delle sostanze pertinenti alla famiglia privata del Principe. Quali sostanze consistevano nei *luoghi di Monte* acquistati allorachè il Granduca impiegò la cospicua dote della Principessa sua sposa nel dimettere i creditori forestieri del *Monte*. L' amministratore di detti patrimoni corrispondeva direttamente col Principe, il quale ne risolveva gli affari, non con sovrane decisioni, ma con disposizioni semplici e proprie dei privati possessori. Imperciocchè, fu anco più esplicitamente dichiarato e confermato, che a tutti gli effetti i beni della Corona e del Principe dovessero esser trattati e riguardati come appartenenti a private persone. E per conseguenza il tribunale denominato delle *regalìe e possessioni regie*, che in ciò esercitava privativa giurisdizione, essendosi reso incompatibile colla buona ed uniforme amministrazione della giustizia, rimase soppresso, e le cause interessanti la Finanza, ed i patrimoni della Corona e del Principe, andarono deferite ai tribunali ordinari (45).

Provvedimento savissimo fu questo di separare gl' interessi dello Stato da quelli del Sovrano, poichè, oltre aver aperta la via ad introdurre maggior chiarezza nella contabilità dell' Erario, ruppe molti veicoli che la promiscuità degl' interessi offriva

(45) Vedasi l' altro editto del dì 6 aprile 1789, che incomincia: *Fra le continue premure ec.*

agli amministratori arbitrari e corrotti. Il senator Gianni, che come capo dei Sindaci ed economo della Corte ebbe tutto l'agio di penetrare nelle viscere dei guai nati ed alimentati da tal comunanza, gli espose nella loro nudità al Principe, che con esso concertò il detto piano di separazione giudicato il più idoneo ad apportarvi riparo. L'adozione del quale sarebbe stata feconda sorgente di beneficj, se le vecchie tendenze ministeriali non avessero cospirato ad allontanarsene subito che le circostanze ne offrirono il destro. Il nuovo provvedimento amministrativo eminentemente razionale, ebbe pure il pregio di esser meno dispendioso dell' antecedente empirismo, qualità che per avventura caratterizza tutte le riforme Leopoldine. Semplicità, economia e coerenza costituiscono le sue divise, dalle quali se talora parve che si dipartisse, fu colpa d'obliqui ministri studiosi d'ingannarlo. Ma quando egli se ne avvide, seppe ancora bellamente ritrarsene, usando della rara virtù di confessarlo pubblicamente. Ed infatti, a furia di rescritti, ordini, lettere e simili atti era stata offesa e vulnerata nel giro di pochi anni la legislazione municipale, sotto il mentito colore di pretesti diversi; però gli volle interamente annullati appena che il prefato senator Gianni potè rappresentargli la dannosa imponenza dei medesimi. Accadde allora che certe differenze o parzialità esistenti per speciali disposizioni nei regolamenti comunitativi, vennero del pari eliminate o conciliate; e così la legislazione municipale tornò ad essere genuina, ed acquistò maggiore uniformità (46).

(46) Editti del dì 20 aprile e 5 novembre 1789.

Questo tratto offre il più nobile argomento che mai sovrano possa aver consegnato alla storia sulla rettitudine delle proprie intenzioni, e sulla onoratezza del procedimento nel volere il bene dei popoli, malgrado le astuzie e gli ostacoli frappostivi da funzionari perversi.

Se molte cure erano state impiegate per liberare le proprietà fondiarie dai vincoli che le rendevano incommerciabili, non minor premura fu posta in abrogare i privilegi delle particolari corporazioni, e della Finanza istessa, ove ne limitavano l' uso ed il godimento ai possessori. Delle servitù e delle privative risguardanti i terzi, ne tenemmo già discorso: diremo adesso come anche la *privativa* riservata alla Finanza per la seminagione del *tabacco* fosse abolita da Leopoldo I, osservando il suo solito sistema metropolitico di concedere la libertà grado a grado. La produzione, fabbricazione e vendita del *tabacco* formava da antico tempo monopolio erariale gelosamente custodito, ed era collocato fra i più graditi proventi della Finanza. Lo che peraltro limitava la libera produzione territoriale, atteso il privilegio della sementa accordato a pochi distretti, e la proibizione assoluta vegliante pei maggiori compartimenti del Granducato. E tampoco l' industria manifatturiera e commerciale relativa al *tabacco* era inceppata. In sequela di varie ordinanze fu ad ognuno conceduto facoltà di coltivare manipolare, vendere e mercatare questo prodotto a piacimento, conservando soltanto la gabella d' introduzione sul tabacco forestiero (47). I vistosi risparmi

(47) Vedi le leggi dei 12 febbraio e 17 novembre 1780, 20 novembre 1781, e de'18 marzo e 18 giugno 1789. Lo scapito per l' Era-

indotti nelle spese pubbliche, posero il Governo in grado di poter renunziare a questa *regìa;* se non che il benefizio comparve sul nostro orizzonte qual fugacissimo lampo in mezzo all' oscurità della notte (48). Per ultimo avvertiremo l'abolizione di uno stranissimo vincolo offendente gli stabili urbani destinati a *locanda, alberghi* e simili usi, dei quali era vietato disporre diversamente; la qual cosa diminuiva il valore di tali fondi, poichè ove il proprietario non può liberamente disporre del suo stabile, non avvi pienezza di concorso, sì per l' acquisto in compra come per la locazione. Quindi la depreziazione relativa ne è la necessaria conseguenza. Il Granduca che questa materia intendeva maravigliosamente, proscrisse il detto vincolo, ed i fondi urbani tutti indistintamente (meno quelli posseduti dalle *manimorte*) recuperarono la naturale libertà (49).

§. 9.

Cambiamenti ministeriali.

Notabili cangiamenti furono introdotti nel formale e nel personale degli alti uffici del Governo, dopo la morte del conte Vincenzo Alberti primo ministro.

rio fu calcolato circa a L. 400,000 annue; ma uno dei più forti motivi che indusse a renunziare a tal provento furono i frequenti contrabbandi e processure che ne succedevano a rovina di centinaia di famiglie.

(48) La privativa e monopolio del *tabacco* ebbe novella esistenza da Ferdinando III vivente ancora il Gran Padre.

(49) Notificazione del dì 24 agosto 1784.

Due separati *consigli* esistevano, uno per la Finanza, l' altro per i negozi detti di *Stato*, a scapito di quella unità di massime e di vedute che tanto contribuisce al regolare andamento dell' azione governativa. Operatane la fusione, ad ambo i dicasteri fu preposto un direttore, con un primo direttore presidente, e due consiglieri aggiunti senza portafoglio. Al direttore presidente vennero esclusivamente riservate le relazioni estere, ed i negozi concernenti la neutralità, franchigie e diritti del porto di Livorno. Degli affari militari non accade far parola, avvegnachè appena esistesse reliquia di soldatesche a Livorno e Portoferraio, per mero segno d' apparenza. In tal circostanza risolse il Granduca d'allontanarsi il Seratti, nominandolo Governatore di Livorno, perchè s' era manifestato avverso alle sue idee, quanto aveva procurato secondarle fino a che non giunse ai più elevati banchi ministeriali. La presidenza fu conferita al conte Antonio Serristori, il ministero di Stato a Vincenzo Martini già auditor-segretario del Regio Diritto, e quello delle Finanze a Luigi Ditmar di Schimweiller. I due consiglieri aggiunti furono il senator Francesco Gianni ed il consultore Michele Ciani (50). Lunghi ed importantissimi servigi aveva resi il Gianni alla nazione ed al Principe, e dei più segnalati era in grado di renderne se fosse stato destinato alla direzione delle Finanze, affidate d' altronde ad uomo non capace che di fare il gretto commesso ; mentre il primo possedeva ingegno, attitu-

(50) Tutte queste disposizioni e nomine furon fatte con motu-propri del dì 6 aprile 1789, i quali si possono ricercare in Segreteria di Stato.

dine e pratica singolare per bene amministrarle. Ma poichè aveva estesissime cognizioni politiche in ogni ramo governativo, così egli destava la gelosia dei componenti il ministero, che procurarono di tenerlo fuori. Il Seratti n' era il più invido; laonde aggiunse il suo al rancore che in petto ne nutriva Serristori, per cui alla sua serotina entrata in *consiglio* non conservò che la soprintendenza allo scioglimento del debito pubblico. Malcontento ben presto il Granduca di Vincenzo Martini, uomo grosso ed inerte, lo mandò contro sua voglia alla luogotenenza di Siena, e nel suo posto situò Bartolommeo Martini, sbalzatovi di pianta dall' umil grado di auditore a Livorno. Fece questo perchè credè di fare una buona scelta, non vedendo come poterne fare altra migliore.

Quantunque gli uomini di valentia pari al Neri, al Rucellai, al Tavanti siano rari, pur non è da credersi che ingegni ugualmente abili a timoneggiare lo Stato mancassero in questi tempi alla patria di Niccolò Machiavelli. Anzi ve n' erano certamente; ma o negletti e sconosciuti se ne vivevano, o sotto il peso di maligne imputazioni e persecuzioni erano tenuti lontani. Il carattere diffidente di Leopoldo contribuì a renderlo eccessivamente dedito alla delazione; e la triste genìa dei delatori, subito che lo vedeva in sospetto di persone ragguardevoli, per farsi merito, tante glie ne opponevano, da perderle per sempre. Credette anche troppo a se stesso. Fu invero uomo di gran mente; ciò nonostante il buon animo dei sovrani poco giova ai popoli se i ministri sono inetti o cattivi. Di qui derivò che negli ultimi anni del suo regno spesse volte vidersi

fatti diversi dalle intenzioni, parole ed ordini del Principe. Ebbe in pensiero di dare più semplice organazzione al governo di Siena, conforme ai voti del *deputato* di quella città, che ambiva a moderatore il giovanetto Arciduca Ferdinando, già riguardato erede presuntivo della Corona granducale (51). Negò a Senesi il compimento del loro desiderio, ed al Gianni commesse di presentargli il piano per migliorarne l'amministrazione. Coerente a se stesso, lo formò su basi rappresentative, poichè ai vecchi *magistrati costituzionali* sostituiva un consiglio ed un preside provinciale armonizzante colla *nuova costituzione*, che ben sapeva redatta e preparata nel gabinetto sovrano. Voluminosi studi furono eseguiti da altri sopra a tal argomento, donde in fine ne resultò ciò che suol sempre avvenire quando si consultano troppe persone, vale a dire, quella scoraggiante incertezza che conduce dopo molti apparati ad effimere risoluzioni, e talvolta dannose. Il vecchio organismo costituzionale dato da Cosimo I rimase in essere qual antiquata macchina tarlata e fuori d'uso, e la cosa finì colla sanzione di nuova tariffa pei tribunali delle provincie superiore ed inferiore senesi (52).

(51) Il *deputato del pubblico* di Siena presso al Granduca in questi tempi, era il conte Cosimo Cennini, ufficio istituito da Leopoldo medesimo, conforme altrove esponemmo.

(52) La proposta della tariffa fu dell' avv. Carlo Baldassarrini, ed i lavori del Gianni rimasero morti nell' Archivio della Segreteria di Stato.

§. 10.

Sbilancio economico dei luoghi pii.

Sconcerti rilevantissimi s'appalesarono in questi tempi nelle amministrazioni degl' istituti di beneficenza, nonostante i miglioramenti introdottivi, e dei quali facemmo menzione nel §. 4, cap. VII del lib. V. Gli spedali per gl' infermi specialmente erano molto lungi dall' esser costituiti in quella forma che più si conviene al sollievo dell' egra indigenza. Inveterato costume prevalso nella generalità induceva a credere, che l' autorità governativa fosse tenuta somministrare tutto l' occorrente per compiere e sostenere imprese talora promosse da poco misurato zelo; per cui gli spedali avevano fornito subietto di complicata legislazione, e di minutissimi regolamenti economici. Aveva Leopoldo I procurato di dotarli convenientemente aggregando loro altri patrimoni spettanti alla causa pia, d' assegnarli generosi sussidi a carico dell' Erario, e di francarli da molti oneri; nullameno, quasi tutti trovavansi ora oppressi dal peso di forti passività (53).

(53) Gli Spedali del Granducato nel 1789 fra grandi e piccoli, regj e comunitativi, sommavano a 37, e tutti assai dissestati. Il solo Spedale di S. Maria Nuova aveva l' annua deficienza di scudi 10,000, sebbene le sue rendite patrimoniali ascendessero a scudi 78,000 resultanti da scudi 2,300,000 circa di capitali. A tal disavanzo dovevasi aggiungere 26,000 scudi all' anno pel titolo dei vitalizi passivi fino alla loro estinzione, a quest' epoca già proibiti. *Le vaste imprese tentate, e le grandiose spese fatte in troppo breve tempo, hanno prodotto lo sbilancio economico che adesso deplorasi,* affermava il più esperto amministratore contemporaneo.

La qual cosa non poteva che destare l' attenzione del Principe sopra d' un articolo così delicato per l' umanità, e interessante per il benessere e quiete pubblica. Al senator Gianni commetteva investigarne le cause; ed egli che da lunga stagione le conosceva, che non aveva mancato di rappresentarle, ma che gli emuli ministri le avevano o disprezzate od occultate, rispose con quella solennità e franchezza proprie dell' uomo che conosce i mali derivati dal non essere stato ascoltato a tempo. La poveraglia già gli riguardava come asili ad essa preparati dalla misericordia sovrana, e lo stuolo di quelli che vi trovavano larghi profitti, ingrossato da coloro che vi pascevano lo spirito di carità frammisto all' orgoglio, gli predicava modelli di perfezione. Imperocchè, sarebbe stato troppo malegevole divisamento quello di ricondurli al carattere che più si conviene a simili stabilimenti. E siccome la prudenza suggerisce talvolta di tollerare anzi che combattere pregiudizi troppo incarnati e trascorsi, deplorava pertanto il Gianni gl' insorti guai, e non additava altro plausibile compenso, che di diminuire le spese amministrative, e d' aumentare le risorse ordinarie. « A me « pare, scriveva il prelodato Senatore, che tutto il ne-« gozio si faccia consistere nel trovare assegnamenti « per lo Spedale (di S. Maria Nuova), e non già nel-« l' esaminare la sua costituzione, la sua montatura, « o quella che potesse meglio convenirgli; e so che « ordinariamente per il più facile compenso, quando « simili aziende si trovano alle strette, si propone « al Granduca di ricorrere alla Depositeria, e sotto « nome d'imprestiti o sussidj, si fanno erogazioni gran-

« diose, credendo sempre di aver rimediato, ma in-
« tanto ascendono a somme considerabilissime le pe-
« cunie dedicate a questa sorte di soccorsi; e senza
« esaminare di quale utilità siano state, bisogna con-
« fessare, che tutte hanno prodotto l' effetto di dimi-
« nuire quell' Erario che si nutrisce delle pubbliche
« imposte, nel tempo stesso che il Granduca ha dimi-
« nuite e vorrebbe diminuire di più le imposizioni
« medesime; sicchè conviene di fargli sapere, che
« non possono andare insieme le di lui buone inten-
« zioni verso gli oggetti grandi e generali delle im-
« posizioni, con i progetti di supplire per mezzo del-
« l' Erario agli eventuali disastri di certi stabilimenti,
« che col tempo e coll' economia possono mettersi
« in piedi, o respettivamente mantenersi in buono
« stato (54).

La dotta *memoria* non produsse altro effetto che di risparmiare all' Erario nuove somministrazioni di danaro; ondechè lo Spedale di S. M. Nuova fu autorizzato distrarre capitali per sopperire ai bisogni del momento (55). Marco Covoni n' era il commissario ben accetto alla Corte, ma inviso al popolo per le sue durezze. Il Gianni propose rimuoverlo, e non riuscì; cosa antica nelle corti, che certe men che abili persone vi trovino tutto il favore e l' appoggio, a dispetto dell' opinione e della coscienza pub-

(54) Questo squarcio è tolto da una scrittura del Gianni del dì 2 novembre 1788, esistente in Segreteria di Stato nelle filze del 1789.

(55) Furono alienati 490 *luoghi di Monte* vegliarti in nome di Cosimo II, acquistati dallo *Spedale degl' Innocenti.*

blica. Analoghi ragionamenti e proposizioni avanzava il prefato Senatore relativamente agli spedali delle provincie, e per incidenza prendeva a trattare di un argomento che ci piace riferire colle sue istesse parole: « Le doti chiamano le ragazze alle scuole ed « al matrimonio insieme; e così i poveri più per la « dote che per la donna divengono coniugati, onde « potrebbesi soccorrere gli spedali con abolire le doti « delle scuole, onde far cessare quella violenta e spro- « porzionata moltiplicazione d'individui che supera « di gran lunga i possibili mezzi di sussistenza, figlia « d'industria secondaria. » E più sotto soggiunge: « Sino a tanto che il Governo vuole incaricarsi di « supplire materialmente all'eccesso dei bisogni cui « provvederebbe la carità privata, e le passioni par- « ticolari, si averà sempre una massa di bisogni « rinascenti, cui non potrà supplirsi nè con gli spe- « dali, nè con altre simili fondazioni che non hanno « riproduzione e moltiplicazione delle loro forze e « mezzi per supplire, e che anzi contengono in se stesse « un germe di depauperazione nelle indispensabili « condizioni delle aziende pubbliche e grandiose, « poichè ordinariamente nelli spedali le spese per i « malati importano quanto quelle dei sani impiegati « nell'amministrazione e servizio, e tutto il di più « non occorre dirlo, perchè questa idea rotta basta « a formare argomento e tirare le conseguenze. Io « credo adunque che per andare avanti alla meglio « nelle circostanze e situazione della materia che si « tratta, convenga sacrificare l'inutile all'utile, il « meno al più importante, e fare oggetto principale

« d'ogni mira la salute, e conservazione degli uo-
« mini, preparandosi a rinnovare simili operazioni
« sino a che possono aver luogo (56). »

Discende poscia il prefato Senatore a mettere in vista le concrete misure che potevano migliorare le condizioni degli spedali in specie, e degl'istituti di beneficenza in genere. L'apparato degli studi e delle consultazioni su tal proposito, fu esteso, e diremo anche profondo; ma alla perfine ne resultarono risoluzioni effimere e di nessuna entità (57). La voce del Gianni arrivò fiacca alle orecchie del Granduca, perchè doveva passare per organi intermedi cospiranti a disperderla. La mente pure del Principe era distratta dagli stranieri avvenimenti; laonde più che in ogni tempo non avesse fatto, lasciava ora il carico dello Stato a' ministri. La cattiva salute di Giuseppe II gli faceva prevedere assai prossima la circostanza di salire al soglio Austriaco scosso dalle fondamenta per intestine convulsioni, ed angustiato dall' insurrezione belgica, non meno che dalla guerra con gli Ottomanni. Il Gianni se ne viveva a Pisa appartato dai faccendieri delle cose governative, ed interloquiva soltanto in quei negozi, su dei quali era espressamente interpellato; del resto egli se la passava non senza qualche disgusto col Granduca. Le

(56) Anche questa seconda scrittura del Gianni rapporto agli spedali è fra le carte del 1789 in Segreteria di Stato. Meriterebbe senza dubbio veder la luce insieme con l'altra citata alla *nota* 54, essendo ambedue piene d'eccellenti massime economico-politiche, e d'estese vedute amministrative degne d'attenzione.

(57) Vedasi nell'Archivio della predetta Segreteria il rescritto del dì 10 febbraio 1790.

provvisioni da esso raccomandate a favore degli spedali furono lodate, ma non adottate, ed i pii stabilimenti andarono di male in peggio. Nessun temperamento fu preso per disviare gl'inconvenienti prodotti dai *sussidi dotali*, che fomentano l' accrescimento di una classe di popolazione che tuttogiorno aggrava viemaggiormente le condizioni sociali. Si fanno lamenti in quantità, s' adottano sconsigliate misure palliative, ma non si va alla radice del male che sempre addiviene più formidabile. Si conosce che le spese amministrative degli stabilimenti pii assorbono la parte migliore delle rendite che dovrebbero servire agl' infermi ed a' tapini, ma non si applica a trovare la maniera di risparmiarle. Ciò crediamo per fermo non esser cosa di lieve momento; ma teniamo ancora per certo, che vi si potrebbe giungere, se fosse opportunamente toccata la molla della pietà pubblica. Quanto possa l' opera gratuita degli uomini dabbene per soccorrere l' umanità sofferente, ne somministra luminoso esempio la *Compagnia della Misericordia di Firenze.* Non s' abbia repugnanza di basarsi sopra a congeneri principj, ed i guai deplorati dal Gianni, oggidì fatti maggiori, potranno disparire.

§. 11.

Stato della Maremma.

« Mancò l' arte alle sue promesse, non pro-
« curando quei benefizi che a largo costo erano
« stati pattuiti: non mancò la sapienza amministra-

« tiva, nè la generosità del Principe, di cui chiare « rimangono ancora e rimarranno per sempre le « vestigia. » Così scriveva il cav. Ferdinando Tartini rispetto al bonificamento intentato nella Maremma regnante Leopoldo I (58). Noi però soggiungiamo: mancò l'arte alle sue promesse, perchè il Ximenes fece credere più di quello che con i mezzi da esso impiegati potevasi mai conseguire, siccome Stefano Bertolini virilmente, se non vittoriosamente, sostenne. Non al certo mancò il fermo volere e la generosità nel Principe, che ne diede stupende prove; ma in quanto alla sapienza economico-politico-amministrativa richiesta da un tanto subietto, rimane a noi problematica. Al dire di Giammaria Ortes, le franchigie, i privilegi, le sovvenzioni accordate dal Granduca per richiamare genti e coltura in Maremma, dovevano resultare vane ed inefficaci, conforme accadde, perchè le liberalità accordate a detta provincia, non emanavano dalla stabile *libertà politica* comune all'intera Toscana (59). Infatti, al comparire del 1789, languiva la provincia grossetana nel più desolante squallore. Il dott. Luigi Bonci in una sua *relazione* officiale informava: che la popolazione ristringevasi a 35,063 abitatori permanenti, e ad 11,229 d'avventizi, il che forma in tutto 46,292 anime, popolazione scarsissima in confronto del vasto territorio (60).

(58) Vedi le *Memorie sul bonificamento delle Maremme toscane*, stampate dal Molini nel 1838, part. I, cap. III.

(59) Vedansi gli squarci delle *lettere* dell'Ortes al Ciani, che abbiamo citate al § 3 del cap. I, lib. IV.

(60) L'allegata *relazione* del Bonci cancelliere del Commissario di Grosseto fu stesa in conseguenza della *visita* da esso fatta a tutte

Spiega il Bonci cotanta scarsità d'abitatori in questa guisa: « In molti luoghi della provincia non sono « stati ancora costruiti i *campisanti;* le strade e le « piazze delle terre e castella sono ripiene d'im- « mondezze; le pubbliche cisterne sono in molti « luoghi mal custodite, e presso a restare senz'ac- « qua, o per esser guaste e rotte, o per esser man- « canti di canali che nuove acque vi conducano; « le poche strade di comunicazione fra un luogo « e l'altro della provincia sono ridotte quasi impra- « ticabili, e anderanno a perdersi totalmente e presto, « se chi è incaricato della loro conservazione non « vi fa apprestare i necessari ripari con la dovuta « sollecitudine, laonde la popolazione non ci può « vivere. »

E se questo era il desolante aspetto della misera Maremma in generale, le condizioni dei tribunali in specie non comparivano meno tristi. Le abitazioni dei giusdicenti esser quasi inabitabili, e perciò i vicari ed i potestà recusarsi di risedere nei capiluoghi distrettuali, con grave scomodo del servizio pubblico, ed a scapito della giustizia. Le carceri assomigliarsi più a tuguri per le bestie, che ad ambienti propri d'individui umani. Gli archivi delle giu-

le giusdicenze della Maremma nella primavera del 1789, qual si conserva in Segreteria di Stato nelle filze di detto anno. Sul *censo* della popolazione egli osserva, che le famiglie stanziali erano 8346, e le abitazioni 8994. Nella cifra totale degli abitanti entravano 412 ebrei, 66 frati, 44 monache, 299 sacerdoti secolari e 90 cherici minori. Chi volesse istituire un confronto colla popolazione attuale s'ingannerebbe a partito, essendochè lo *Stato dei Presidj* e il *Principato di Piombino*, che adesso ne fanno parte, n'erano allora affatto separati.

sdicenze esser pessimamente tenuti, ed in alcuni tribunali affatto dispersi, è mancarvi fin anco le leggi ed i regolamenti indispensabili alla decisione delle cause più comuni. Non esistere in pratica uniformità di tariffe per l'esazione degli emolumenti dovuti rispetto agli atti giudiciali. I tribunali *feudali* trovarsi in assai peggiori condizioni dei *regi*, e le processure criminali in essi compilate presentare difetti enormissimi (61). In Maremma esser tutto insomma nella massima confusione, disordine, trascuratezza ed abbattimento. Subito che il Granduca ebbe veduto tal desolante quadro diede pressantissimi ordini onde rimediare almeno ai più gravi sconcerti; ma poco o nulla di bene ne risentì l'infelice contrada, perchè non derivanti da generale *costituzione* destinata a guarentire stabilmente la libertà, ed il permanente godimento dei beni che ne sono il resultato. Aveva egli di fresco abolita la linea doganale che separava la superiore dall'inferiore provincia senese, e nondimeno il commercio e la pastorizia di questa non risorgevano (62). Aveva esonerate le comunità in essa comprese dalla *tassa di redenzione*; ondechè i proprietari maremmani rimasero esentati dal peso d'accollarsi altrettanta quota di *debito pubblico*, senza che l'agricoltura e le congeneri industrie ne provassero verun incremento (63). Gli stipendi dei regi funzionari

(61) Le cose notate dal dott. Bonci furono anco confermate con separata *rappresentanza* da Gio. Batta Rossi commissario di Grosseto.

(62) Vedi l'editto del 3 marzo 1788, che incomincia: *La costante esperienza* ecc.

(63) Vedasi l'altro editto del 3 marzo 1788 così iniziato: *Interessando le paterne cure* ec.

provinciali furono del tutto portati a carico dell'Erario, ed alle amministrazioni comunali condonati i debiti, oltre aver loro conceduto i *macchiatici e pascoli pubblici* in aumento di patrimonio (64). Nonostante l'inferma Maremma dechinava a maggior prostrazione. Morto il Ximenes, ebbesi ricorso al matematico Pio Fantoni bolognese per far nuovi esperimenti di sanazione coi mezzi idraulici; e per sorte egli si pose sopra strada migliore, additando le *colmate* unico espediente per asciugare le acque limacciose e stagnanti. Le turbolenze sopravvenute impedirono farne concludente esperimento (65); se non che difettando sempre di una *costituzione* adattata a richiamarvi nuovi abitatori, e ad interessarli ed attaccarli al paese in modo indeclinabile, neppure il prosciugamento delle acque fetide poteva produrre il ravvivamento della smorta provincia. Perchè in molte parti del globo sono terre asciutte e disabitate, colpa o del men che buono reggimento politico, o di altri speciali motivi, che gli uomini non cercano d'indagare, o che non gli valutano e trascurano di svolgere e trattare come si converrebbe. Infiniti esempi ne potremmo addurre, che riserbiamo peraltro a più opportuna occasione.

(64) Vedasi l'editto del dì 5 settembre 1786, e quelli del suddetto 3 marzo 1788, che principiano: *La soppressione della tassa* ec., *Avendo S. A. R. all'oggetto* ec.

(65) Pio Fantoni incominciò a fare parziali *colmate* nella Maremma sul finire della dominazione Leopoldina, che convenne tosto abbandonare regnante Ferdinando III per mancanza di mezzi pecuniari.

Osserveremo frattanto, che quantunque in realtà mancasse alla Toscana la *politica costituzione* voluta dall'Ortes, nullameno la Val-di-Chiana, la Val-di-Nievole e varie comunità della provincia pisana, acquistarono salute e popolazione. La causa unica e semplice della malaria in detta località dipendeva dalle acque stagnanti; perocchè, ottenuto l'intento di prosciugarle coi mezzi idraulici, dovevano essere immediatamente invase dalla massa sovrabbondante degli agricoltori prossimiori bramosi di dilatarsi con poco scomodo sopra a terre nuove e più fertili di quelle che abbandonavano. Ad ogni modo il dover battere la ritirata per tornare là dove si dipartivano, non era per costar loro quanto la trasmigrazione nella Maremma, ove la causa dell'insalubrità atmosferica sembra dipendere da un complesso di circostanze, a fronte delle quali le sole opere idrauliche, anco le meglio dirette, appariscono insufficienti. Ed il Bertolini che molte ne aveva comprese, con ragione concluse: *il bonificamento della Maremma deve incominciare a cinque miglia sotto Siena*, che è quanto dire, a fomentare l'aumento di popolazione nella provincia superiore per spingerla grado a grado ad occupare l'inferiore. Ma siccome pure il contado senese era ed è spopolato, e non per effetto dell'aria mofetica, sivvero per la perduta *libertà politica*, quindi con molta aggiustatezza scriveva l'Ortes nel 1773, che se Leopoldo I non dava adeguata ed irretrattabile *costituzione* alla Toscana, gli sforzi da esso diretti a ripopolare l'agro grossetano, sarebbero tornati vani. L'arcidiacono Bandini non pronunziò questa

parola, che allora sarebbe stata colpa sulle labbra di un Toscano; ma con tanto calore raccomandò le libere e permanenti istituzioni, da non poter dubitare che pensasse diversamente. Viveva l'Ortes in libero paese (a Venezia, ed era monaco camaldolense), e liberamente scriveva il vero: non fu inteso dal Granduca, il quale sebbene avesse meditata una *costituzione*, mai la recò ad effetto, e la Maremma si giacque inferma e quasi deserta.

§. 12.

Insegnamento universitario, e disposizioni letterarie.

I metodi d'insegnamento e la parte formale delle due Università degli studi in Toscana regnante Leopoldo I, ben poco si discostarono dalle pratiche antecedenti; e la massima premura venne posta nel destinarvi a lettori i soggetti più distinti che in questi tempi fiorissero per ingegno e sode dottrine nei vari rami dello scibile umano. Ristretto il numero delle cattedre, pochi gli obblighi dei professori, molti meno i doveri degli scolari troveremmo che allora esistevano, se prendessimo a farne confronto collo stato presente. Ma dall'altra parte è indubitato, che se l'istruzione non era tanto diffusa, più a fondo penetrava nelle menti disposte a riceverla qual buon seme gettato in terra feconda. Il credito dei maestri amalgamati con gli scolari nelle aule universitarie e fuori, legava una certa riverente famigliarità fra gli uni e gli altri, che a tutto rigore, quantunque possa sem-

brare un'estrinseca condizione, pure serviva di base al contegno della gioventù, sì nella moralità che nell'applicazione allo studio. Imperciocchè i giovani ammessi alla domestichezza dei professori profittavano della conversazione come mezzo efficacissimo per apprender meglio le scienze, e per educarsi all'esercizio della vita civile cui si sentivano chiamati. Ed intanto spendevano utilmente le ore d'ozio; donde ne procedeva che la voce de' maestri arrivava alle orecchie degli scolari, non meno grata ed amorevole di quella de'padri inverso figli docili e morigerati. Uomini chiarissimi nelle diverse facoltà universitarie adornavano i due santuari, che in Pisa ed in Siena dischiudono la via al sapere. Incominciando dal pisano ricorderemo con profondo rispetto i nomi di Leopoldo-Andrea Guadagni, di Migliorotto Maccioni, di Giuseppe Pariberti, Filippo del Signore, Lorenzo Tosi, Gio. M. Lampredi, lettori nella scienza che insegnando il diritto pubblico e privato, è destinata a regolare le azioni universali della società umana. Oltre dei quali eccellentissimi maestri, non devesi tacere il P. Frisi in algebra, Tommaso Perelli nelle matematiche, Bartolommeo Bianucci e Lorenzo Pignotti in fisica, e Carlo Antonioli ed Odoardo Corsini scolopi, l'uno in metafisica e l'altro in lettere umane, egregi espositori. E se la Università di Siena non può menare ugual vanto d'eletta schiera di professori nelle leggi e nelle lettere, ella però supera forse la maggior sorella nelle discipline fisiche e naturali. Conta a suo primo luminare nella scienza osservatrice della natura il P. Soldani, ed in medicina e chirurgia i Tabarrani ed i

Semenzi. Ma chi più le diede lustro e splendida fama in Europa fu quel Paolo Mascagni, che scoperse l'esistenza e le leggi che regolano la *linfa* nel corpo umano. Mascagni colla sua scoperta, non la sola patria Universitaria, ma l'Italia tutta onorò (66).

Ed il Soldani e Mascagni furono appunto i principali sostenitori del decoro della Toscana rispetto alle scientifiche scoperte, quando appunto Galvani e Volta, che tanta gloria aggiunsero all'Italia, incominciarono a levare alto grido nel mondo. La patria del Cesalpino e del Galileo potè per essi mostrare, che se l'antico genio per alcun tempo prende riposo e tace, giammai si perde. Grandi servigi e lumi apportò ancora alla scienza della natura quel Giovanni Targioni, che nell'età sua fu il più illustre scrittore italiano che prendesse a trattarla distesamente. Ma tornando a Mascagni avvertiremo, che appena nominato cattedratico da Leopoldo, il suo ritrovato prenunziatore di nuovi segreti del corpo umano rivelava a quelli che applicano all'arte salutare; la qual cosa refluì onorevole anco a chi lo aveva inalzato. Nono-

(66) Mascagni nativo del Castelletto nel contado senese fu nominato professore d'*anatomia* a quella Università in occasione che venne in qualche parte riformata sulla proposizione di Guido Savini nominato *provveditore* della medesima, in vece delle antiche *deputazioni* che vi presedevano, allora soppresse. Nel 1780 gli scolari non oltrepassavano i 180, e l'insegnamento era distinto in tre facoltà, cioè, teologica, legale e filosofico-medica. Le cattedre erano 24, ed importavano di stipendi 3380 scudi, derivanti in parte dal patrimonio universitario, e pel rimanente supplivano le comunità della provincia. Essa esercitava una specie di monopolio, essendochè da lei dipendeva il *Collegio della Sapienza*, e le scuole minori della città in questa occasione distaccate.

stante, l' uomo benemerito e celebre fu spinto sull' orlo del precipizio, maltrattato e perseguitato da quella insana gente, che imbrandite poscia le armi in nome del cielo e del sovrano, le più stupende creazioni dell' uno e dell' altro s' attentava distruggere e calpestare, siccome racconteremo a suo luogo. Trascurò il prefato Principe un' istituzione che i cresciuti tempi reclamavano a riguardo delle Università, vale a dire, non vi eresse cattedre per la *economia politica* e per il *diritto patrio ed amministrativo*, di cui Napoli e Milano andavano già fregiate. Ad esso più che a qualsivoglia principe si conveniva fomentare tali studi, essendochè fosse stato il primo ad applicare nuove massime di filosofia politica alla pratica legislazione. Il suo governo così ridotto a principj teoretici sarebbesi potuto meglio radicare nelle menti delle persone studiose, per cui è presumibile che almeno in parte i successivi errori ne fossero risparmiati. Del resto le Università toscane non rimasero nulla indietro alle altre italiane, se non forse in qualche parte vidersi superarle. Di là infatti uscirono allievi ben presto saliti in meritata reputazione per l' abbondanza delle cognizioni, per opere distinte, e per elevatezza di procedimento. Ci limitiamo per adesso a questo brevissimo cenno risguardante l' insegnameuto primario, poichè alla fine delle presenti istorie daremo un più esteso *saggio sulle scienze, lettere ed arti*, che comprenderà l' intero spazio di tempo da noi percorso. Il qual divisamento per avventura offrirà il destro di riassumere in un sol quadro quanto siamo andati, ed anderemo ancora notando su di tali materie, onde non alterare il me-

todo cronologico dei fatti che ci siamo prefissi in principio (67).

Poco gusto aveva Leopoldo per la letteratura italiana; ma tuttavolta le accordò dei favori, quando si conciliavano colle sue particolari vedute. La commissione data a Riguccio Galluzzi di scrivere la *Storia del Principato Mediceo*, è forse l'avvenimento più rimarchevole. Voleva il Granduca che fossero note le vertenze passate fra la Corte romana ed i suoi predecessori, e perciò aperse il segreto *Archivio Mediceo* al Galluzzi, che v'intessè diligente e veridico racconto (68); il quale se non va adorno di brillante e forbito stile, e delle maggiori bellezze letterarie, è da tenersi però in pregio, attesa l'autenticità dei fonti cui tolse le notizie, e la libertà del dire che lo caratterizza. A Francesco Martinelli da Montecatini, autore di una *Storia d' Inghilterra*, aveva egli primamente data simile commissione, che non corrispose al suo genio (69). E neppur gli aggradì la pubblicazione della *cronica* tuttora inedita del cav. Francesco Settimanni, a cagione delle scandalose

(67) Avevamo divisato in principio di fare due *saggi*, uno da collocarsi in fondo al presente, e l'altro alla fine del quarto ed ultimo tomo; ma ci siamo diversamente risoluti per non interrompere il filo degli avvenimenti.

(68) La *Storia* del Galluzzi incominciò a venire in luce nel 1780, con tutto il gradimento di un Principe, che della storia non aveva timori, e che anzi l'acclamava la sua miglior guida nella difficile arte di ben regnare.

(69) Il chiaris. Pompeo Litta nella *Storia genealogica* della famiglia Medicea, afferma; che il lavoro commesso dal Granduca al Martinelli riuscì molto voluminoso, e che rimasto inedito fu poi venduto ad un inglese.

turpitudini in essa troppo svelatamente raccontate (70). La classica letteratura nazionale in questi tempi era quasi spenta, meno poche eccezioni, e la verga censoria tenuta in mano da inesorabili *frati-inquisitori*, imponeva silenzio alla storia tutte volte che prendesse, come è suo debito, ad esporre i fatti umani con sincerità ed indipendenza. Imperciocchè, devesi buon grado al Granduca di aver commessa un'opera che mancava, e vuolsi anche scusare il Galluzzi se non fece più di quello che le sue forze ed i tempi gli consentivano. Questi erano voltati alla sconcia imitazione della letteratura francese, e tranne le opere del Metastasio, Goldoni, Parini ed Alfieri, ogni nuovo libro che compariva alla luce tramandava da lontano l'odore

(70) La famosa *cronica* compilata dal cav. Francesco Settimanni, fu comprata alla sua morte dal conte di Richecourt, che la depose nel segreto Archivio Mediceo. Stimiamo che non possa esser discaro un cenno biografico di lui, giacchè nessuno lo ha dato finora. In sua gioventù fu messo in disgrazia di Cosimo III dalla propria moglie, che voleva disfarsene, perchè di umore risentito o strano. Fu rilegato in vari luoghi e fuggì sempre. Arrestato a Venezia dovette tornare a S Sepolcro, sito dell'ultima rilegazione. Per le sue inosservanze e stravaganze fu privato dell'abito cavalleresco, e posto al bando perpetuo dalla Toscana, invece del carcere a beneplacito del Gran-Maestro, in cui era stato condannato. Tutti i principi di casa Medici ebbero collera con esso per aver pubblicate a *Colonia* le *storie* del Varchi e del Nardi, e per aver fatte diverse composizioni contrarie a quella famiglia. Sonata l'ultima ora per Gio. Gastone, fatto vecchio il Settimanni e scorsi già 30 anni nell'esiglio, chiese grazia al successore di rimpatriare; ma non prima del 1744 ottenne la remissione dal *bando*; ed allora rientrato in Firenze scrisse la *cronica* dei vizi e delle virtù de'Medici, ma più dei primi che delle seconde trovò da occuparsi. Poco dopo finì sua tempestosa vita. Queste brevi notizie son ricavate dalla filza 47 dei dispacci della Reggenza a Francesco II.

gallico. Il più distinto letterato che ricevesse buone grazie da detto Principe si fu l' abate Gio. Batista Casti da Montefiascone dichiarato *Poeta di Corte.* La *Biblioteca Palatina Medicea,* anzi che esser accresciuta da Leopoldo, fu destinata ad impinguare la *Magliabechiana* e la *Laurenziana.* Quest' ultima videsi parimente arricchita delle *Pandette Amalfitane,* e dei *Canoni del Concilio ecumenico fiorentino*, sin allora tenuti fra le granducali supellettili. L' abate Denina piemontese non ebbe punto a lodarsi del Granduca, poichè avendo mandato a stampare una sua opera a Firenze, dopo essere stata approvata dai *censori regi*, ed incominciata ad imprimere, acconsentì egli, che ad istigazione del governo piemontese fosse confiscato il manoscritto e le stampe (71). La quale ingiustissima prepotenza, non è però l' unico esempio fra le soverchierie dei governi assoluti.

(71) L' opera che il Denina mandò a stampare a Firenze nel 1778 ha per titolo; — *L' impiego dell' uomo.* — La Corte di Torino non contenta di avergliela confiscata, recluse l' illustre autore nel Seminario di Vercelli. Federico II re di Prussia subodorata la malacontentezza in cui se ne viveva tant' uomo, per mezzo d' Algarotti procurò attirarlo alla sua corte. Accettò di buon animo l' invito, e trovò in Prussia agiato e queto vivere, abbellito dalle onorificenze: ma l' Italia perse intanto uno de' suoi più eletti ingegni.

CAPITOLO XI.

SOMMARIO

§. 1. Primi moti della rivoluzione francese. — 2. Malattia e morte di Giuseppe II. — 3. Leopoldo I abbandona la Toscana. — 4. La Reggenza. — 5. Mene reazionarie. — 6. Sollevazione di Pistoia e relativo perdono. — 7. Livorno e Firenze si sollevano anch' esse, e punizione. — 8. Conseguenze.

§. 1.

Primi moti della rivoluzione francese.

« Quando una riforma è divenuta neces-
« saria, e che è giunto il momento di farla, nessuna
« cosa la impedisce, ed anzi tutto vi si presta. Felici
« gli uomini se in tali circostanze sapessero fra essi
« intendersi, se gli uni cedessero ciò che hanno di
« troppo, e gli altri si contentassero d' ottenere ciò
« che loro manca; le rivoluzioni si farebbero ami-
« chevolmente, e lo storico non avrebbe a narrare
« nè eccessi, nè disgrazie, e dovrebbe soltanto ad-
« ditare l' umanità resa più saggia, più libera e for-
« tunata. Ma fin qui gli annali dei popoli non pre-
« sentano alcun esempio di questa prudenza nel

« fare dei sacrifizi; quelli che dovrebbero farli vi si
« recusano, quelli che li desiderano, vogliono imporli,
« ed il bene si opera come il male, cioè, colla violenza
« e coll' usurpazione. » In cotal modo suonano le parole del Sig. Mignet voltate dal gallico idioma nella favella italiana, vergate nella *introduzione* alla sua *Storia della rivoluzione francese.* Nulla qui importa riandare gli avvenimenti politici della Francia più indietro di Luigi XIV; serve notare ch' egli diede l' ultima mano all' assolutismo monarchico in quel reame, e che rese ad un tempo inevitabile la rivoluzione. Rimasero però in piedi tutti i rancidumi dei secoli tenebrosi, ed ogni provincia era dall' altra separata e nemica. Gli uomini stavano divisi in classi tra loro gelose e rivali irreconciliabili. Il diritto pubblico era variabile e fluttuante: ogni legge, ogni giustizia emanava dal re. Ma le leggi non si facevano mai generali, e spesso comparivano ingiuste, irragionevoli, oppressive. Il gòverno centrale composto dei principali ministri agiva più arbitrariamente che alla dispotica, ed in nome del re si tiranneggiavano impunemente i popoli. Di legisti nominati dal monarca si formavano i *parlamenti*, che potevano esser dimessi o sospesi. Nei bisogni più pressanti si convocavano gli *stati generali*, per ricavarne straordinari sussidj spesi a piacimento del governo, che non ne rendeva conto. Anche gli *stati* parvero troppa cosa ai re sempre intenti a ristringere il potere, e gli abolirono. Alle tre caste o *ordini* che gli componevano rimasero gli antichi privilegi, esercitati però in misura sempre più rovinosa ed odiosa ai popoli. La *nobiltà* era immune

dalle pubbliche imposte; il *clero* autorizzato imporsele da se medesimo, e con artifizio di parole il tributo chiamava *dono gratuito;* la *borghesia* repartiva da se stessa le tasse, ma affidava ad appaltatori avari ed inesorabili l'esazione, per cui i tapini soffrivano le più dure vessazioni. Spettava al Parlamento l'approvazione dell'imposte; ma se vi si fosse recusato, il re ne cacciava i membri in esiglio.

La pessima amministrazione delle Finanze, le regie prodigalità e dissipazioni, e le lunghe guerre sostenute dalla Francia dopo il 1700, avevano gettato il massimo disordine nei più vitali interessi della nazione, e la tesoreria gemeva sotto il peso di un dissesto a cui non si trovava rimedio valevole. Il virtuoso Turgot vi applicò seriamente, e vide ben chiaro che senza riformare l'amministrazione della cosa pubblica, e la civile legislazione, non era possibile trattenere l'incalzante rovina; ma tutto ciò che tende alla riforma degli abusi essendo sempre il malarrivato nelle corti, le sue proposte gli fruttarono il congedo. Allora si decisero le tremende sorti della Francia, e s'ingenerarono le future calamità d'Europa. Chiamato il ginevrino Necker a succedergli, incorse la stessa fine, per colpa di quelli che non potendo tollerare la parola *riforme*, d'altronde giuste e supportabili, viemaggiormente s'accelerarono il precipizio. Calonne per piacere ai cortigiani, primi nemici dei buoni re, abbandonò le idee di riforma e di parsimonia, e dispose delle risorse del tesoro liberalmente, tanto che rimase ben presto affatto esausto ed insterilito. Il basso popolo non poteva sopportare nuove tasse,

e le classi privilegiate rifiutavano stanziar sussidj. Fu convocata un' *assemblea di notabili* senza mandato, che rimasti attoniti all' aspetto dell' abisso che si videro aperto sotto gli occhi, nulla deliberarono, e Calonne perse il ministero. Il malvezzo della Francia di aver chiericati a ministri, videsi rinnovato colla nomina del Brienne arcivescovo di Tolosa a rimpiazzarlo; ma i *notabili* non se gli mostrarono gran fatto proclivi, e sollecitamente si separarono (1). Il Parlamento che si credeva oltraggiato dalla convocazione dell' illegale assemblea, si contenne ostile con mons. di Brienne al punto, che dopo varie vicende gli fu forza soccombere, quantunque avesse avuto ricorso a ravvivare il pensiero degli *stati generali*. Ciò che doveva esser fatto in principio per incamminarsi a salvezza, ora che il conflitto degl' interessi e dell' autorità aveva risvegliate le passioni, riusciva più fatale che mai. La caduta di Brienne portò la sospensione del pagamento dei frutti del debito nazionale; la qual cosa eccitò la totale separazione fra il governo ed i popoli. Richiamato Necker, non potè più ristabilire il credito; e malgrado la volontà della corte e sua, bisognò mettersi in balìa d'uomini compartecipanti alla sfrenatezza delle popolari passioni. Il 5 maggio 1789 furono aperti gli *stati generali*, cioè, quando la rivoluzione era divenuta inevitabile, perchè giunta alla sua maturità. Nonostante fu quel

(1) Quando Calonne raccolse a consulta i *notabili*, il *deficit* annuale del tesoro ammontava a 140,000,000 di franchi, e fu rilevato che negli ultimi anni la cifra del debito nazionale era aumentata di 1,646,000,000.

giorno accolto dalla Francia con entusiasmo, e solennizzato con dimostrazioni festive (2). Le lodi di Necker risuonarono per un momento sulle labbra di tutti i Francesi.

Questi *stati generali* però a differenza degli antichi convocati unicamente per stanziare sussidj al governo, era pur di mestieri che ora la facessero da legislatori, poichè il disordine del regno e lo sbilancio del tesoro, richiedevano, non che un riparo, sivvero piena e pronta rigenerazione. L'autorità regia era divenuta insufficiente all'opra, poichè l'opinione da una parte, e le passioni dall'altra, le avevano creati ostacoli superiori alle sue forze. Il re in voce di buono ma debole uomo; la regina alla testa dei cortigiani avversi a qualsiasi rappresentanza nazionale, era in sospetto ai più, che assai temevano della sua influenza sulle deliberazioni del monarca. Infatti la corte procurò dividere i tre *ordini degli stati*, credendo poterne trarre profitto; se non che s'aperse la via alla perdizione. L'*ordine popolare*, in addietro considerato l'infimo, superò il *clero* e la *nobiltà*, e tosto si pose a capo della nazione. Ai 17 di giugno i deputati del popolo si costituirono in *assemblea nazionale*, la quale attese le recalcitranze degli altri *ordini* e della corte, incominciò a far le cose sovranamente, ed in guisa che potessero piacere alla maggioranza. Necker sbalordito propose mezzi conciliativi, e ne raccolse disprezzo ed odio. Vollesi avventurare un colpo di stato, che spinse in avanti l'*assemblea*, quanto indebolì la

(2) Erano 175 anni che tal ceremonia non aveva avuto luogo, vale a dire dal 1614 in poi.

corte. Mirabeau fu il primo rappresentante del popolo che ne proclamasse i diritti sovrani, e che disconoscesse l'assoluta potestà del re, in vero trasmodata e troppo male usata. Allora gli ordini *clericale* e *nobile* si riunirono all'*assemblea*, ed ogni distinzione scomparve innanzi ad essa, che si dichiarò inviolabile per esser al coperto dagli attentati dei cortigiani, e di passo in passo procedè alla distruzione dell'autorità reale. Ella decise di dare alla Francia una *costituzione*, che se Luigi XVI l'avesse francamente e lealmente accettata ed osservata, la dinastia Borbonica poteva consolidare il suo predominio anni lunghissimi, in un colla felicità della nazione. Ma il debole monarca guidato da ambiziosa consorte e da perversi cortigiani, esitò, poi accettò, quindi volle ritrarsi addietro, per cui perse trono, vita e famiglia, mentre la Francia s'ingolfò negli orrori della più tremenda rivoluzione, la quale immensi conquassi apportò in Europa, e specialmente in Italia. Se lo studio della storia fu sempre necessarissimo ai re, il quadro della rivoluzione francese e de' suoi orridi effetti, merita di star sempre innanzi agli occhi dei principi del secolo XIX; che appresso ai posteri avrà per caratteristica la nimicizia all'assolutismo. Ma la schiera dei re buoni è più numerosa dei principi saggi; ed il governo dei buoni re, nella maggioranza de' casi, riesce funesto ai popoli, perchè per lo più mancipio di perfidi cortigiani, e d'obliqui ministri, i maggiori avversari del pubblico bene.

Le notizie dei primi moti di Francia trovarono un'eco che fermò l'attenzione di tutte le corti

europee, e di preferenza destarono apprensioni a Vienna ed a Firenze, essendochè la regina Antonietta nascesse sorella a Giuseppe d'Austria ed a Leopoldo di Toscana. Grandissimo ascendente aveva ella ottenuto sull'animo del re consorte, ma dissimile dai fratelli, fu sempre contraria dalle riforme di cui loro non furono schivi. Le molte e stupende mutazioni operate nei respettivi stati impressero a questi nuovo vigore vitale, mentre la Francia troppo a lungo restata sotto l'oppressione d'incomposto e trasmodato edificio politico, tutto ad un tratto lo fece crollare per desio di libero reggimento. È altresì innegabile, che ne abusò; ma la colpa ricade sopra a chi aveva il dovere di regolarne l'andamento a tempo debito, per evitare gli scogli cui la violenza dell'agitazione va sempre ciecamente incontrando. E tanto è vero che la macchina dell'assolutismo era malconcia dal tempo, ed aborrita dalle moltitudini, che al primo urto cadde innanzi alla magia della parola *libertà*. Giuseppe e Leopoldo però, che seppero dominare l'esigenze del secolo precorrendole, riformarono i propri stati in maniera che poteron resistere all'impeto rivoluzionario, ò se piegar dovettero alla prepotenza dell'oste guerriera, ben presto rialzaronsi, siccome gli alberi tornano alla naturale posizione subito che cessa d'infuriare la tempesta. Gli avvenimenti che anderemo esponendo nei futuri libri, ci richiameranno a svolgere questo tema per quanto sia d'uopo col nostro concetto ristretto a picciolo paese. E se il savio procedimento de' due principi addusse forza alla Casa d'Austria, non minor gloria ad essi meritò, in guisa che ancor viva e

grata ne resta la memoria. Gli scrittori contemporanei che s'erano invano affaticati a dimostrare ai re da quali e quante piaghe fossero i popoli tormentati, elevarono alto le lodi loro, detestate e denigrate peraltro dai partigiani del dispotismo. Non gli risparmiarono l'accusa di *novatori pericolosi e miscredenti;* ma le innovazioni da essi comandate, erano quelle volute dai tempi, e ben fecero a secondarle. Furono perfidamente accusati gli stessi filosofi di aver provocata la rivoluzione francese con gli scritti; menzogna iniqua e codarda, poichè se il governo di Francia avesse fatto pro del senno filosofico che abbonda nei libri di quella età, non solo la rivoluzione non sarebbe nata, ma la pace e la prosperità avrebbero acquistate più profonde radici. Di modo che, a noi sembra doverne inferire esser opera da ribaldi e da stolti quella di volersi opporre alle giuste idee ed alle moderate petizioni e desideri dei popoli colla forza e coll'autorità, istrumenti che tosto e facilmente cadono a pezzi col danno di chi ne abusa.

§. 2.

Malattia e morte di Giuseppe II.

Abbenchè l'imperator Giuseppe poco adunque avesse a temere dei moti di Francia, pur nondimeno il frastuono alto elevatosene, le più intime fibre gli commosse. La insurrezione dei popoli del Belgio lo martoriava nel profondo del cuore, e tutte le provincie che componevano la vasta monarchia austriaca erano

in fermento a cagione della precipitazione delle sue riforme, specialmente di qnelle che toccavano il chiericato. Se noi ci fermassimo alla superficie delle cose, saremmo indotti a travedere in questo una singolare contradizione; essendochè la Francia era in aperta rivolta col governo regio, che le indispensabili riforme aveva trascurate a tempo opportuno, ed il Belgio si fosse sollevato, e gli Stati Austriaci scontenti appunto per le riforme già fatte dall' autorità sovrana. Dalla stessa origine però scaturivano i disparati effetti. Esisteva nel Belgio un' antica *costituzione* che Giuseppe aveva violata per mandare avanti le sue mutazioni religiose, le quali dispiacevano al chiericato che aveva parte nella rappresentanza nazionale. Profittò egli di questa circostanza per infiammare i Belgi a difendere i patti stipulati nel *giocondo ingresso* (3), ond' aver salve le ricche prebende e le molte prerogative di cui trovavasi in possesso. (4). Bol-

(3) I cosiddetti *Paesi-Bassi austriaci* erano un' aggregazione di piccoli stati, i quali avevano parziali *costituzioni* fondate sui privilegi delle caste, privilegi che ogni nuovo sovrano doveva solennemente giurare di mantenere nell' atto del possesso appellato il *giocondo ingresso.*

(4) Il clero formava il primo dei tre *ordini* o caste privilegiate, e secondo narra il Coxe aveva a capo un arcivescovo e sette vescovi. Vi si noveravano 108 abbazie, coll' annua rendita dai 60,000 ai 300,000 fiorini per ciascheduna. I monasteri erano numerosissimi; la pubblica istruzione interamente affidata agli ecclesiastici della famosa Università di Lovanio, che possedeva grandi immunità, e nominava i titolari a molti benefizi nei Paesi-Bassi, e nella provincia di Liegi. Era d' uopo esser in essa graduati per ottenere impieghi. I suoi professori del tutto devoti e ligi a Roma, conservavano l' antico metodo d' insegnamento, e condannavano tutte le innovazioni ammesse in altre scuole.

livano torbidi umori nelle varie provincie austriache, attesa la brusca durezza e precipitazione usata nel modificare la polizia ecclesiastica, materia per se stessa delicatissima, e sempre spinosa e compromittente, se toccata arditamente da mano laica. Dall'altro canto il clero francese non meno straricco e privilegiato, pose in opra tutta la sua influenza alla corte per trattenerla da ogni avviamento di riforme, temendo che glie ne derivassero perdite pecuniarie. Imperocchè, fu dannosa in Francia l'inazione, quanto pericolosa all'imperator Giuseppe la precipitazione; colla differenza peraltro, che la rivoluzione francese toccò il fondo, ed i commovimenti austriaci furono assorbiti dal rinascente vigore che pertanto si sviluppò nella monarchia. Aveva l'Austria in altri tempi perduta la metà delle Fiandre per sostenere le pretese della Corte di Roma (5), ed ora si trovava in procinto di perdere il rimanente per voler combattere l'autorità che s'erano i preti di rito romano arrogata. Il sommo dolore prodotto dall'insurrezione belgica nell'animo di Giuseppe II, può misurarsi dalle feroci lettere da esso inviate al generale D'Alton comandante di Brusselles, le quali intercettate e pubblicate dai capi degl'insorti, viepiù gli spinsero alla resistenza (6).

(5) Regnante Filippo II del ramo austriaco di Spagna, quelle provincie dei Paesi Bassi, che vennero a formare gli Stati-Uniti d'Olanda, avendo abbracciato il *protestantismo*, dopo lunga guerra, si sottrassero al dominio di detta *Casa*.

(6) In queste lettere imponeva l'Imperatore al generale D'Alton di sottomettere gl'insorti a qualunque costo, dovesse pur Brusselles diventare un mucchio di rovine. Invece D'Alton dovette alfine sgom-

Un' altra grave angustia tormentava l'altero animo di Cesare, vale a dire, i sinistri eventi della guerra intrapresa di concerto colla Russia per conquistare e dividersi i dominii ottomanni d' Europa. Caterina II ne ritrasse notabili acquisti, ma non così Giuseppe che vide più volte sbaragliate sue truppe comandate da se medesimo. Tolto a consigliere dell' impresa il maresciallo Lascy, non si valse in principio di Laudon, il migliore e più valoroso de' suoi generali, al quale però convenne aver ricorso onde ristabilire la periclitante fortuna delle armi imperiali. Era Cesare istruitissimo nelle discipline militari, e credè esser ugualmente abile condottiero d' eserciti, siccome infinite volte gli aveva insinuato la triste genia degli adulatori, peste delle corti. Affidato adunque il comando a Laudon, e tornatosene a Vienna, già soprappreso da letal febbre di consunzione, probabilmente causata da una piaga nel polmone, capitò presto ad immatura fine. Il marchese Manfredini, che s'era annoiato del soggiorno in corte di Toscana, chiesto ed ottenuto il permesso di fare la campagna contro i Turchi, vedendo che l' imperial maestà dechinava a gran passi verso l'estremo fato, frettoloso si restituì al granduca Leopoldo che stanziava in Pisa, ove giunse a dì 24 dicembre del 1789. Accolto con somma curiosità ed aspettazione di genuine notizie, fece incontanente comprendere al Principe l'imminenza della sua ascensione al trono fraterno. Nel

brare quella e le altre città per capitolazione nei primi giorni del 1790, onde il governo imperiale andò in dissoluzione.

prepararsi Leopoldo a ricevere la scompaginata eredità, avvi chi afferma esser ritornato sul pensiero non mai realizzato di dare alla Toscana una *costituzione*, qual pegno e suggello di sua predilezione (7). Ricevette tosto dal fratello l'invito di recarsi a Vienna: si mosse infatti da Pisa, ma poi decise attender l'annunzio della morte in Firenze, riflettendo che un abboccamento col morente Imperatore sarebbe stato ad esso sfavorevole, poichè i popoli con gli occhi fissi al successore avrebbero potuto sospettare che gli avesse dettato un quasi testamento politico di persistere o vendicare i suoi disegni. I due fratelli non camminavano più d'accordo, dopo che Giuseppe disse voler riunire la Toscana agli Stati Austriaci, ed aver voluto maritare l'arciduca Francesco a suo talento. La rottura procedè fino al punto, che Giuseppe si maneggiò per far eleggere il prenominato arciduca Francesco in re dei Romani, qualità che lo avrebbe inalzato di diritto alla dignità imperiale ad esclusione del padre (8). Sebbene il tentativo non riuscisse, Leopoldo peraltro ne fu assai amareggiato ed offeso.

(7) L'istorico Lorenzo Pignotti, intimo amico del marchese Manfredini, ed ammesso famigliarmente in Corte granducale, asserisce questa cosa in alcuni suoi *ricordi* autografi esistenti presso l'avvocato Lorenzo Bonci, al quale siamo veramente tenuti dell'amichevole cortesia con cui ce gli ha esibiti. Soggiunge anche l'egregio Pignotti, che Leopoldo promesse questa *costituzione* nell'atto di separarsi dai Toscani.

(8) Il Coxe nella sua *Storia della Casa d'Austria* fa questo racconto, che dice ricavato dai documenti diplomatici di sir Roberto Keith.

L'avversità della sorte scoccò un altro acuto dardo contro l'afflitto Cesare prima che scendesse nel sepolcro: la principessa sposa del prefato Arciduca, da esso amata colla tenerezza di padre, morì ai 18 febbraio in conseguenza di prematuro parto. Udì con filosofica rassegnazione l'inaspettato colpo che peraltro gli svelse lo stame della vita la mattina del dì 20 di detto mese dell'anno 1790, e dell'età sua il quarantanovesimo. Gli ultimi momenti che visse presentano interessanti particolarità. Colle più vive dimostrazioni d'affetto s'accomiatò dal principe di Kaunitz, che in qualità di primo ministro diresse lunghi anni gli affari della monarchia con sagacità e prudenza. Rese grazie all'esercito, e diede i meritati encomi a Laudon, che presto lo seguì nella tomba. Disse desiderare sul suo avello queste parole: *Qui giace un sovrano le cui intenzioni eran pure, ma cha ha avuto la disgrazia di veder andar vani tutti i suoi disegni* (9). Ed in un articolo del suo testamento lasciò scritto: *Prego quelli a cui contro la mia intenzione non avessi renduto piena giustizia, a*

(9) Tutti i progetti di Giuseppe II si trovano accennati nell'*ottava* qui sotto riportata, parto dell'abate Casti poeta satirico, che in varie occasioni era stato beneficato dal defunto Cesare, e che perciò ne doveva celebrare la memoria con diverse frasi.

« La Schelda aprir, dar legge al Prusso altero,
« Domar l'orgoglio del Fiammingo audace,
« All'Austria unire il Bavarese impero,
« Spinger d'Europa oltre i confini il Trace,
« Navi inviare all'indico emisfero,
« Esser temuto in guerra, amato in pace,
« L'imprese son che l'immortal Giuseppe
« Ravvolse in mente, ed eseguir non seppe.

perdonarmi, sia per cristiano o per umano affetto; e vogliano essi considerare, che un monarca sul trono, come il povero nella sua capanna, è uomo, e che ambedue sono soggetti ai medesimi errori. Per ultimo scrisse un gentil biglietto di congedo ad una società di dame solito frequentare: quindi spirò da filosofo e da cristiano (10). Riguardato qual'ottimo principe finchè visse la madre, non ne sostenne abbastanza il credito dopo la di lei morte. L'annunzio del suo trapasso in Vienna fu accompagnato da questi memorandi detti: *La storia imparziale confesserà aver egli in parte vinti dei grandi pregiudizi, e che non solo ha aperta a grandi verità la via del trono, ma che loro ha eziandio procurato estesa influenza.* Ebbe la disgrazia di dover cozzare nell'interno con persone egoiste e tenaci che non perdonano mai ciò che chiamano affronto e spogliazione, le quali s'adoprarono sordamente a svisare tutte le sue riforme.

(10) I particolari della malattia e morte dell'illustre Imperatore possono più ampiamente vedersi nella *storia* del Coxe sopraccitata. Il biglietto che scrisse di suo pugno alle nobili signore che frequentava, è il seguente:

» Alle cinque Dame che ebbero la bontà d'ammettermi alla loro conversazione.

» Egli è tempo che io vi dia un eterno Addio, e che vi manifesti la gratitudine onde sono penetrato per l'indulgenza e la benignità che mi avete dimostrato per tanti anni, durante i quali non ebbi a pentirmi di un giorno solo passato in vostra compagnia. Il pensiero di dovermene separare, è il solo atto di rassegnazione che sia penoso al mio cuore. Pieno di fiducia nella bontà della Provvidenza, io mi sottometto interamente a'suoi decreti. Serbate memoria di me, ed abbiatemi presente nelle vostre preghiere. La mia scrittura vi farà giudicare dello stato in cui mi trovo. Addio una volta ancora.

Neppur secondato fu dalla fortuna rispetto alle imprese e negoziati all'estero; ma non per questo devesi reputare men grande da chi voglia considerare le cose con spassionatezza, e giusta il loro effettivo valore. Quanto debba la casa Loreno-Austriaca alle virtù di Giuseppe II, l'esporremo in seguito, dolenti adesso di dover notare l'ingiustizia dimostrata dai contemporanei per un principe, che se troppo tirato al fare assoluto, mirò sempre peraltro al fine di beneficare l'umanità. Nella qual prerogativa fu affatto conforme al fratello Leopoldo. Eccederono forse ambedue in orgoglio? L'uomo che ne è affatto scevro, è fango.

§. 3.

Leopoldo I. abbandona la Toscana.

Nessuna spiacevole sensazione produsse in Firenze la notizia della morte di Giuseppe II, non solamente perchè preveduta, ma da molti desiderata per vaghezza di mutar sovrano, essendo nella generalità invalsa l'opinione, che l'arciduca Ferdinando sarebbe tosto dichiarato Granduca indipendente a forma dei trattati. Leopoldo istesso avvalorò colla sua parola tal credenza, che convertì in promessa nell'atto di mettersi in viaggio per a Vienna. Assunti i titoli sovrani competenti agli Stati ereditari austriaci, e costituito un consiglio di reggenza pel Governo della Toscana, a dì primo di marzo si mosse da Firenze in compagnia del marchese Manfredini, lasciando che

la consorte ed i figli lo seguissero a men rigida stagione. Preferita la strada dell'Abetone, ebbe nella terra di S. Marcello un lungo colloquio col Vescovo di Pistoia, sul capo del quale già si addensava nera tempesta. Oltre 24 anni aveva egli retto i Toscani con freno amorevole, paterno, illuminato, benefico; e questi, tranne pochissimi, lo videro partire con indifferenza, ed alcuni con interno giubbilo. Non tutte le sue moltiplici riforme furono ugualmente utili ed opportune; nullameno egli effettuò la civile rigenerazione del paese inalzandola sulle fondamenta costrutte dall'amministrazione del padre suo. Sarà sempre un grave torto del governo Leopoldino lo aver disfatte le soldatesche, e d'aver totalmente alienate le popolazioni dai militari esercizi, conforme dicemmo altrove, e che qui occorre ripetere, essendochè l'errore venisse ora ingrandito con lo scioglimento delle *compagnie civiche* sostituite all'antica guarnigione di Firenze (11). Qual pensiero fosse mai questo d'affidare le porte della capitale alla *sbirraglia*, ed i posti più importanti della città a dei *guarda-portoni*, noi nol sappiamo comprendere in verità. E tanto meno non sappiamo rendercene ragione, riflettendo, che non ignorava il Granduca il fermento che covava nel paese, attese le mutazioni disciplinari ecclesiastiche da esso comandate, siccome il tumulto di Prato glie ne aveva data ineluttabile prova. Non ignorava ugualmente che la Reggenza da esso nominata per

(11) Fra le carte della Segreteria di Stato dell'anno 1790 esiste la minuta del decreto prescrivente la distruzione delle *compagnie civiche* di Firenze, che riportiamo al N. XXXVII dell'*Appendice*.

rimanere alla testa del governo, era nella massima parte composta di reazionari, e che il chiericato anelava rivoltare ad ogni modo le cose all'antico segno. E per conseguenza sarebbe stato non solo prudente avviso, ma necessario provvedimento quello d'aumentare, anzi che distruggere ogni reliquia di forza pubblica.

A fronte però di questo male, tanti erano i beni che aveva procurati alla Toscana, da poterne inferire, che la soprannotata indifferenza derivò da ingratitudine, esempio non nuovo negli annali dei benefattori dei popoli. I ribaldi che volevano spingere le moltitudini alla rivoluzione per i loro particolari fini, le avevano già da lunga mano predisposte, ed ora s'affaticavano ad esaltare i difetti personali del Principe per suscitargli sedizioni alle spalle. Predicavasi scostumato dai *santocci* e *pinzocheri*: amò è vero varie donne di varia condizione sociale, su di che tireremo per decenza un velo, mentre possiamo con tutta franchezza asserire; che nessuna di loro ebbe tanto ascendente da influire nei pubblici affari, e che ad onta del suo trasporto per il bel sesso, rispettò sommamente la moglie, colla quale visse in perfetta concordia, e n'ebbe numerosa figliuolanza. Chi conosce la storia scandolosa delle favorite dei cristianissimi re di Francia, resterà all'opposto edificato della temperanza Leopoldina. Noi che ci proponemmo non investigare le azioni private dei personaggi che è d'uopo all'intendimento nostro mettere in scena, non dobbiamo fermarci sull'ozioso tema, delizia dei maligni. Due belle qualità furono costantemente spie-

gate da Leopoldo in Toscana, cioè, la frugalità e la giustizia amministrata a tutti. Aveva egli condannato il lusso, non colle sole parole, ma più coll'esempio della propria corte, sempre modesta e dimessa, ammeno che quando lo richiedeva lo splendore della nazione. Le gale, i baciamani ed altre etichette e servilità cortigianesche furono per lui abolite col piacimento della principessa consorte, donna leggiadra, disinvolta, aliena dal fasto e d'animo non comune alle sue pari. Dava il Granduca continue udienze: ognuno gli poteva parlare colla sicurezza d'ottenere pronta ragione delle avanzate petizioni. S'occupava indefessamente della spedizione degli affari, ma nessuni ne risolveva senza preventivo e diligente esame. La qual cosa obbligava i ministri ad esser attenti, solleciti, imparziali. Non andò peraltro esente dal commettere passi falsi, attesa la indiscrezione del suo spiare. Illibati funzionari vedendosi troppo osservati s'allontanarono, e quelli che negli ultimi anni l'attorniarono, erano tra loro in maniera collegati, che spesso riuscivano ad ingannarlo, se avevano tempo di prevenirne le mosse.

Durante la dominazione Leopoldina godè la Toscana, come l'Italia intera, della più profonda pace; per la qual cosa è veramente ingiustificabile quel suo numeroso spionaggio, che aperse nuove sorgenti di corruzione, anzi che servire a discoprire e rimediare gli antecedenti guai. Videsi pertanto ripieno il paese di delatori quando meno ve n'era il bisogno. La somma erogata nella partita *spie*, vuolsi

che in qualche anno ascendesse a 73,000 scudi (12). Qual vantaggio ne resultava? Solo quello di prostituire il cuore di persone naturalmente oneste, le quali per bisogno, per avidità o per leggerezza cadevano in cotanta infamia. Quali importanti segreti discoprivansi? Non altri, per lo più, che domestiche debolezze e dissidi, o gl'intrighi amorosi di donne galanti, che è meglio ignorare che conoscere. Talora però la soverchia curiosità del Principe veniva per questo istesso mezzo punita, attesochè il suo amor proprio rimanesse trafitto dai vilipendi che sentiva scagliati contro le sue riforme ed innovazioni. Laonde accadeva, che si comprava a prezzo d'oro i disgusti, ed alcune parole poco misurate o mal riferite, produssero rampogne, privazioni d'impieghi ed esigli a persone abili, quiete e morigerate. La bramosia di esser il primo a sapere tutto quanto accadeva nel paese, lo portò a famigliarizzarsi coi delatori e coi birri, divenuti suoi confidenti a preferenza degli uomini onorati ed integri. Non bastò la pessima riuscita dell'*ispettor Chelotti*, e d'altri infami affigliati, a farlo ravvedere; e quantunque i loro nomi fossero esposti all'ignominia e ludibrio del pubblico, non mancarono altri che ne prendessero il posto con men sinistro successo. Chelotti ebbe più influenza sull'animo di Leopoldo di quanta ne avessero mai i più probi ministri; la qual cosa devesi ascrivere a sommo errore. Debbono i sovrani vigi-

(12) Il Pignotti nei *ricordi autografi* più volte citati, afferma che tal cifra era stata a lui comunicata da buona e sicura fonte.

lare la condotta di tutti i sudditi, perchè tutti gli uomini sono fallibili; ma se d'alcuni conviene fidarsi per ottenere simile intento, la prudenza vuole di preferire le persone educate e di buoni principj morali, anzi che delle vili ed infami. E Leopoldo s'affidò più a queste che a quelle; donde s'ingenerò fra lui ed i Toscani una tal diffidenza, che non fu possibile dileguare per quanti benefizi si studiasse di divenir autore. Ambiva di esser reputato padre dei popoli, ma non riuscì ad averne l' amorevolezza filiale; per cui allorquando si mosse dalla Toscana per a Vienna, pochissimi piansero la sua partenza, e molti se ne rallegrarono. Ed in ciò, ripetiamo, fu ingratitudine. I forestieri di tutte le nazioni, più giusti estimatori della sua virtù e sapienza legislativa, gli prodigarono le meritate lodi; ed avvegnachè siano queste amplissimamente approvate e confermate dai nipoti, ne consegue, che i difetti del governo Leopoldino furono assai minori dei pregi, i quali vogliano almeno i posteri rispettare, conservare ed imitare.

§. 4.

La Reggenza.

Sin da quando ricevè il Granduca l'avviso dell' imminente trapasso del fratello Giuseppe, pensò ad istituire una Reggenza che rimanesse alla direzione degli affari, fin tanto che non accadesse diversamente disporre della Toscana. Antonio Serristori, Francesco Gianni, Luigi di Schmidveiller, Bartolommeo Martini,

Michele Ciani, Luigi Bartolini, Giuseppe Giusti, tutti funzionari di primo rango, vennero eletti a comporla (13). Serristori ne fu dichiarato presidente; ma eccettuato il Gianni profondamente versato nelle dottrine preordinate a ben regolare gli stati, gli altri erano incapaci all' esercizio prudente e savio del supremo potere, sebbene fossero dotti ed esperti maneggiatori d' intrighi per riuscire in rei progetti. Odiato però era il Gianni dalla gente volgare, che tuttavia se ne stava sul capriccio di riguardare con disprezzo le leggi sulla libertà del commercio, di cui si faceva unico autore e responsabile. Giovava a' suoi colleghi ed al chiericato d' alimentare questa credenza; essendochè i colleghi volessero condannarlo all' ostracismo, ed i chierici ambissero di rovesciare le riforme disciplinari Leopoldine. Gli uni e gli altri però avevano bisogno di popolari tumulti per effettuare le loro cospirazioni, poichè troppo chiare *istruzioni* marcavano i limiti all' esercizio del potere nella Reggenza, e ne fissavano le norme (14). Fra le altre cose ivi è detto: « Non sarà mai usata condiscendenza veruna verso « la Corte di Roma, quando si tratta di giurisdizione « o d' autorità, in specie nelle materie ecclesiastiche « ed affari d' impegno, che il Granduca riserva a se « medesimo. » E più avanti si legge: « Non si farà « innovazione nel sistema ed ordini veglianti in ma- « terie ecclesiastiche, e si terranno fermi tutti gli

(13) Motuproprio del dì 16 febbraio 1790.

(14) Queste *istruzioni* divise in 127 articoli colla data del 17 febbraio suddetto, si conservano nel protocollo n. 2 della Segreteria di Stato dell' anno medesimo.

« ordini stabiliti in quanto alla giurisdizione, con aver
« in vista di non ceder mai, e di resister sempre
« a tutte le pretensioni della Corte romana, senza
« accordare dispensa o facilità veruna in questa ma-
« teria. Di tener forte nel non accettar foglio, di-
« spensa, nè breve alcuno proveniente da Roma
« senza l' *exequatur* del Segretario del Regio Diritto.
« Di tener forte l' ordine dell' abolizione della Nun-
« ziatura e suo tribunale, e delle Curie dei Vescovi,
« tanto per le cause civili che criminali. Di non ac-
« cordar mai dispensa dalle prescrizioni contenute
« nelle leggi delle *manimorte*, e che per l' aliena-
« zione dei beni ecclesiastici non s' abbia mai ricorso
« al *beneplacito* di Roma.

Le quali ingiunzioni fanno presupporre due cose, cioè, che il Granduca era informato delle pretese che avrebbero i cherici inoltrate alla Reggenza, e della propensione o debolezza nei reggenti ad ammetterle. E fu forse perciò che discese a contemplare minutissime particolarità dedicate alla scrupolosa conservazione del sistema giurisdizionale sulla polizia ecclesiastica, posto in vigore a prezzo d' infiniti studi, pazienza, contrasti ed inquietudini. Ma se i reggenti gli comparivano di dubbio carattere, come pur troppo erano in realtà, perchè gli elesse? Tali contradizioni sono frequentissime negli annali dei re assoluti. Con non minor rigore prescrisse il Principe alla Reggenza
« di non fare nessuna innovazione o alterazione al
« sistema d' intera ed illimitata libertà nelle materie
« annonarie, sì per le compre e vendite nei mer-
« cati, quanto per l' estrazioni, incette, e qualun-

« que siasi altra evenienza o caso che potesse mai « darsi. » Ed acciocchè le varie parti dell'edificio economico già felicemente stabilito ricevessero il debito perfezionamento, aggiunse eziandio: « di pro« curare sollecitamente l'alienazione delle fattorie e « macchie del Patrimonio della Corona, e di proce« dere di mano in mano ad alienare i beni rurali « non ancora bonificati, subito che ciò fosse portato « a compimento. » Fu prescritto inoltre di non intraprender lavori pubblici al di là degli avanzi annuali dell'Erario, ed in ogni ipotesi di non assumere nuove operazioni nella Maremma grossetana, a riserva della continuazione di quelle già incominciate e di ben piccolo momento. Le sopraddette *istruzioni* formano nel loro complesso un vero monumento di sapienza governativa, e forniscono pur solenne attestato della premurosa benevolenza nutrita da Leopoldo I a favore dei Toscani. In qual modo fossero osservate, specialmente rispetto alle cose giurisdizionali ed annonarie con tanto calore raccomandate, occorrerà in breve d'esporre, insieme colle miserande scene suscitate ad arte per giungere ad iniqui fini.

§. 5.

Mene reazionarie.

La malattia di Giuseppe II rialzò le speranze de' reazionari, essendochè vedessero imminente la partenza dalla Toscana di Leopoldo suo immediato

successore. Ebbero però l' accortezza di tenersi nascosi, procurando d' affezionarsi le popolazioni colla rassegnazione che a meraviglia sapevano simulare. La segreta macchina che tocca le coscienze da lunga mano preparata e disposta, fu lieve lieve messa in movimento appena partito il Granduca. Volevasi aspettare che i suoi ministri ne dessero l' occasione; se non che le *istruzioni* lasciate dal Principe gli legavano in modo da non poter secondare tali mene, tanto più che il senator Gianni teneva il fermo davvero. Allora s' appigliarono ad eccitare più che mai il disprezzo alle leggi annonarie. A fronte della magra raccolta frumentaria dell' ultimo anno, non mancavano però in Toscana le sussistenze; ma il prezzo dei cereali era sensibilmente aumentato. Da ciò si traeva argomento per maledire alla provvidenza del libero commercio, la quale attirando i generi dall' estero approvvisionava il paese coll' allettativo del guadagno per parte dei venditori forestieri. Non vi era adunque, e non vi poteva esser carestia; mentre nel sistema regolamentario vi sarebbe stato assolutamente fame. Nullameno, sofismi e paradossi si spargevano per infiammare gl' idioti, acciocchè in un modo o nell' altro si concitassero alla rivolta. Il Vescovo di Pistoia ed il senator Gianni ne dovevano esser le vittime già da gran tempo designate, e gli effetti il rovesciamento delle più stupende opere Leopoldine. Quindi l' occulto fuoco che covava nella Diocesi pistoiese venne con somma perfidia viemaggiormente attizzato; ed il Vescovo che se ne accorse protestò alla Reggenza, e scrisse in proposito all' assente sovra-

no (15). Incaricò egli il ministero toscano di porre un efficace e pronto riparo ai disturbi che si tentava far nascere nei popoli del pistoiese (16); ma non fu a tempo. In fine dei conti, era un cattivo parlare da lontano a chi non voleva obbedire. Quel non dir nulla della persona del prelato, fa supporre che nel petto di Leopoldo fosse raffreddata l'amicizia per esso. Comunque sia, ebbe d' uopo il Ricci d'armarsi di grandi virtù per resistere ai colpi dell' avversa fortuna che gli pendevano sul capo. Premeva al successore di Giuseppe II far credere ai nuovi sudditi, segnatamente ai Belgi (17), che avrebbe battuta diversa strada per acquietarli più facilmente; perocchè non è inverosimile aver deliberato nei suoi politici concetti di mutar contegno, in quanto ai negozi spettanti all'ecclesiastico, subito che arrivò a Vienna, e che ebbe assunto il governo della monarchia.

(15) Ai numeri XXXVIII e XXXIX dell'*Appendice* vengono riportate la *lettera* e la *protesta* di mons. Ricci esistenti nei protocolli 5 e 6 della Segreteria di Stato dell'anno 1790.

(16) Vedasi il documento n. XL dell'*Appendice* esistente fra le carte citate nella precedente *nota*.

(17) Il Becattini detrattore e calunniatore dichiarato di Leopoldo riporta un *manifesto* che questi avrebbe indirizzato ai Belgi durante la malattia del fratello; ma per le cose in esso contenute, e per non esser citato da altri scrittori meritevoli di fede, c'asteniamo dal riceverlo come autentico, e ne sembra invece che lo confonda col *proclama* diretto a quei popoli nel dì 3 marzo, cioè dopo la morte di Giuseppe.

§. 6.

Sollevazione di Pistoia e relativo perdono.

La Reggenza sebbene non potesse deviare dalle ricevute *istruzioni*, entrò nullameno a parte della cospirazione, richiamando i giusdicenti a far rigorosamente osservare le prammatiche disciplinari che più erano dispiaciute ai diocesani di Pistoia e Prato, onde incitarli a sollevarsi. I vicari regi in detta città, non che l'altro residente a S. Marcello, servirono a meraviglia i reggenti, poichè agirono in maniera da far ricadere l'odiosità delle leggi sopra a mons. Ricci. E contemporaneamente abilissimi emissari risvegliavano il fanatismo dei campagnoli, come i più attaccati a certe pratiche di culto esterno. La mattina del dì 24 aprile, giorno di mercato in Pistoia, una frotta di terrazzani e contadini incominciò spontaneamente a tumultuare e far sedizione, dicendo, *esser omai venuto il tempo di far metter giudizio al Vescovo, di ristabilire la religione, e di volerlo essi far subito.* Dalla piazza del mercato si diresse l'attruppamento all'oratorio della soppressa compagnia di Misericordia, proclamando volerne ristabilire il demolito altare. Di ciò avvisato Vincenzo Fabroni vicario regio, accorse sul luogo, ed esortati i più fanatici alla quiete, già la turba andava disperdendosi, allorquando alcune ignote voci, gridarono: *dentro, dentro.* In un attimo furono rotte le porte, ed il fremito dei sollevati divenne minaccioso alla vista del rovesciato altare, per cui il Vicario fece subito metter mano

a rialzarlo, essendo egli stato il segreto autore della demolizione affinchè ne fosse incolpato il prelato. Ottenuto che ebbero gli ammutinati questo primo successo, divennero viepiù baldanzosi ed inveleniti contro il Vescovo. Allora il predetto Fabroni vedendo la di lui personale sicurezza compromessa, replicatamente l'avvisò di ritirarsi dalla città. Infatti obbediva scegliendo provvisorio ricovero presso il pievano d'Agliana, da dove spediva un messo a Pompeo Signorini da Mulazzo segretario del Regio Diritto per informarlo dei casi pistoiesi. Quindi lasciava Agliana, sito forse mal sicuro per lui, ed in Firenze trasferivasi. Frattanto le superstiziose ciurme s'impadronirono delle campane di S. Giovanni *fuorcivitas* per ragunare nuove genti, e di qui si mossero per ricoprire le sacre imagini nelle varie chiese della città e contorni, e per scoprir quelle che erano state nascose all'adorazione, perchè men che decenti o non adattate ad ispirare devozione.

Presa di mira l'Accademia Ecclesiastica, istituto che altamente onorava il Vescovo ed il Granduca, volevasi poscia manomettere, siccome anelavano ardentemente i reazionari. Ma mercè il contegno del prefato vicario Fabroni, non v'accadde devastazione, e le turbe accontentaronsi d'estrarre da un luogo murato della sua chiesa un corpo già venerato per santo in quella di S. Domenico, ove coi più sconci riti venne riportato per mano di genti che alternavano nefande imprecazioni alle divine preci. Nella cattedrale medesima furono commesse simili indegnità, e là dato di piglio ad un Crocifisso

improvvisarono tumultuaria e ridicola processione. Dei cittadini scarso numero prese parte a queste scandalose scene, tranne i ragazzi volgari e la più vile gentaglia prezzolata da alcuni preti e dai pochi frati rimastivi, che agivano dietro gl' impulsi d' emissari romanisti. I campagnoli già preparati ed infiammati, fatta causa comune colla mala gente, furono i principali istrumenti di cotali eccessi, e la loro insolente audacia giunse a tanto, da dichiarare, prima di sgombrare la città, che nel dì appresso sarebbero tornati, e che volevano assolutamente trovar aperte tutte le chiese appartenute ai regolari soppressi. Il Vicario non aveva forza per impedire il rinnovamento degli scandali, e perciò sull' istante si rivolse alla Reggenza chiedendo soccorsi, tanto più che in città e fuori serpeggiavano indizi forieri di mal talento. I reggenti che vedevano andare la cosa secondo i loro disegni, essendochè il Vescovo avesse dovuto prender la fuga, concertarono colla Granduchessa, tuttora in Firenze, di far passare incontanente a Pistoia 70 Guardie palatine, e di far venire da Livorno una o due compagnie di truppa regolare per impedire ulteriori sconcerti, e per arrestare i capi tumultuanti. Mercè l'arrivo della soldatesca, e della pubblicazione di un editto pretorio ripieno d'esortazioni ai buoni cittadini di mantenersi tranquilli, e di minaccie pei facinorosi, la calma non fu altrimenti disturbata in Pistoia, ed il Vicario potè procedere all' arresto dei più noti sediziosi sottoposti ad ordinario processo (18).

(18) Il *dispaccio* del Granduca alla Reggenza relativamente al tumulto di Pistoia, che pubblichiamo nell' *Appendice* al N. XLI.,

Nonostante che la città di Prato avesse tre anni addietro assaggiato di che sapesse lasciarsi troppo dominare dal fanatismo superstizioso, pur covava sempre acceso un occulto fuoco pronto ad esplodere; per cui anche in questa occasione non mancò di far manifestazioni, quantunque il rumore ne fosse minore; il contado e la montagna pistoiese, ne imitarono più o meno l'esempio; e sotto il pretesto religioso accaddero vendette, estorsioni e rapine in buon numero. Gli abitanti della Val-di-Nievole segnatamente, trasmodarono ad animosità ed eccessi riprovevolissimi. Costoro che avevano ricevuti i maggiori benefizi da Leopoldo, furono anco i più ardenti nel distruggere le sue più sapienti operazioni. Le violenze ed i disordini accaduti in questa valle, sotto il manto della religione, sarebbe troppo lungo il volerli parte a parte raccontare, e perciò passiamo a dire, come dalle processure compilate nei respettivi tribunali venendo a resultare chiaramente chi fossero stati gl'istigatori dei tumulti, implorò la Reggenza dal Sovrano un pronto perdono per nascondere il tutto nel buio. Ai 19 di maggio rispose il Granduca accordando grazia plenaria, mosso anco dalle preci che gli porse la piissima Principessa sua consorte, la quale trovandosi in Firenze al momento del tumulto, era di fresco arrivata a Vienna. Nel relativo dispaccio però si legge, *di nulla innovare in quanto alle disposizioni generali*

riuscì troppo fatale alla Toscana, attesa l'autorizzazione data ai reggenti, *di declinare e moderare secondo le circostanze dai regolamenti veglianti in materia di culto esteriore e di disciplina ecclesiastica.* Lo stesso Principe dovette presto accorgersi del suo errore.

dello Stato nelle materie ecclesiastiche, clausola che importa contradizione con quanto aveva detto nell' antecedente del 6 maggio, il quale aperse la via al malgoverno della Reggenza (19). Essa tenne più conto di ciò che le andava a genio, che degl'interessi dello Stato; di maniera tale che a lei più che ad ogni altro devesi ascrivere la colpa dei mali che piombarono sul Granducato in questi tempi. Dato il perdono ai sediziosi, ritirata la poca soldatesca spedita a Pistoia, non fu peraltro permesso al Vescovo di ritornarvi; anzi andavasi spargendo che Roma lo avrebbe condannato infallantemente, e che sarebbe stato tradotto nelle carceri del S. Offizio di quella metropoli. Premeva ai reazionari di tenerlo lontano dalla Diocesi, e di far credere queste cose a suo carico, per poter agevolmente capovolgere ogni riforma, e proseguire nel piano d' atterrare le persone affezionate ai sistemi Leopoldini, che più erano in grado d'apporvi ostacoli. Il Ricci era colpito a mezzo, e doveva a qualunque costo cadere affatto: il senator Gianni era destinato ad uguale infortunio, che infatti non tardò a sopraggiungerlo.

(19) Il dispaccio del 19 maggio null' altro contiene d'interessante che le parole in corsivo riportate nel testo, e l'atto d'*amnistia* reso noto dalla Reggenza coll' editto del dì 28 del suddetto mese, che può vedersi nella raccolta delle patrie leggi.

§. 7.

Livorno e Firenze si sollevano anch' esse, e punizione.

Il fuoco della sollevazione da Pistoia e dalla Val-di-Nievole passò leggermente sopra a Pescia, s' estese di volo su Pisa, e scoppiò di nuovo e furiosamente in Livorno. Eccone il genuino racconto. La prima dignità ecclesiastica di detta città in questi tempi era il proposto, ed il sacerdote Antonio Baldovinetti fiorentino la ricopriva, messo in malavista dei cittadini da chi aveva interesse di farlo passare per *giansenista*, e perchè essendo *censore* non dava mai il permesso di stampare scritti contrari alle sue opinioni. Un sonetto allusivo alla *Triade* da esso rigettato, e poi stampato in Pisa senza difficoltà, cagionò istantaneamente una tal effervescenza da degenerare in vero tumulto, quando volevasi santificare una festa. Correva il giorno 30 di maggio allorquando la piccola favilla accese grandissima fiamma. Faceva le funzioni del Seratti governatore assente, l' auditor Francesco Giuseppe Pierallini, uomo torbido e di poca levatura. Allo spuntare del giorno dipoi, decise il popolo in massa di festeggiare S. Giulia con baldorie, spari di mortaletti e processione, tutte cose proibite dalle leggi. Ripristinata con violenza la compagnia intitolata a detta Santa, unitamente ad altre due confraternite, fu a forza fatta la processione. Gli arredi delle confraternite passati alle chiese parrocchiali, vennero carpiti a furia

di plebe insensata spinta dai *bizzochi* e *lavaceci*, per farne pompa nei respettivi oratorj racconciati coi danari donati dagli *ebrei*. Una mano di fanatici si spiccò sollecitamente da Livorno per a Montenero, onde ricoprire col *mantellino* quella celebre imagine di Nostra Donna, mentre ciò anche s'effettuava rispetto alle sacre imagini della città, a dispetto delle veglianti discipline. Queste pie reazioni provocarono sulla sera una zuffa fra popolari e soldati, e da ambe le parti vi furono feriti e morti. Grazie ad uomini accesi di patria carità, che coraggiosamente s'intromessero a sedare il tumulto, la effusione del sangue cessò, ed all'imbrunire della notte parve rinascere la calma. Pietro e Giuseppe Michon, Jacopo Paffetti, Ascanio Baldasseroni, Gio. Parenti, Antonio Bellani, ed Angelo Mussio tenente, si distinsero fra gli altri cittadini che assunsero il volontario ufficio d'ammansire le ire dei furibondi. Col favore della notte potè evadere l'inviso Proposto, che riparò a Firenze.

L'unico sito della Toscana in cui si potesse far testa grossa ai fanatici rivoltosi era appunto Livorno, atteso il conservatovi presidio militare; ma la dappocaggine del Pierallini non seppe farne uso. Soffrì per fino l'imbecille, che sotto i suoi occhi fosse ucciso un soldato a colpi di bastone; donde ne derivò, che la truppa da esso voluta in principio adoprare per reprimere, e poi per sbigottimento fatta ridurre all'inazione, finì con esser vilipesa e spregiata. Quando alle minacce, se insufficienti, non tien dietro l'impiego della forza, il poter dei governi cade subito nel disprezzo universale. Vi sono pur troppo

delle contingenze nelle quali è indispensabile sacrificare qualche individuo della feccia sociale, per raffermare la quiete e sicurezza della maggioranza onesta e tranquilla. La plebaglia livornese conosciuto lo spavento del pro-governatore, fecesi maggiormente audace, ed il soggiogò. La sua stoltizia lo ridusse a trattare coi sollevati, e guadagnatosi uno dei caporioni, non ebbe vergogna di mostrarsi al popolo conversando insieme. Tal prostituzione del decoro governativo dette ansa alla canaglia di sfogare con maggior prepotenza la vecchia ruggine contro gli *ebrei*, per incedere a derubarli. Già incominciavasi ad assalire le case dei più ricchi, e la *sinagoga* istessa, allorquando fu affisso un *avviso* di Manuel Nunes cancelliere della nazione, promittente di far elemosine per mezzo dei curati, di contribuire al mantenimento delle famiglie dei morti nella zuffa, di dare i capitali per ripristinare le confraternite, e di riscattar cinque Livornesi fatti schiavi dai ladroni di Tunisi. Tra per queste cose che scendevano gradite negl' ingordi petti dei volgari sussurratori, e l' arrivo del Franceschi arcivescovo di Pisa, personaggio assai ben veduto ed accolto, nel giorno primo di giugno piegarono gli animi alla quiete. Colla voce e con gli scritti ammonì il prelato i sediziosi a calmarsi, e bene fece; ma molto meglio avrebbe fatto il chiericato in generale a non subillare i *bizzochi* ed i *lavaceci* di moversi alle rivolte per certe pratiche di culto esterno, che detraggono anzi che sublimare la santità dell' ineffabile religione cristiana.

Nel giorno 2 di detto mese si restituiva il governator Seratti al suo posto, ed in nome della Reggenza autorizzava la ripristinazione delle antiche *confraternite*, non che la soppressione di quelle di *Carità;* il trasporto dei morti nelle ore diurne, e tutto quanto insomma più premeva ottenere dai segreti istigatori del sussurro. Quantunque non fossero mancati uomini probi e dabbene, che s' appellarono *amici della pace*, intesi ad illuminare il cieco e fanatico volgo, questi percorse le vie di Livorno tre giorni di seguito con bandiere e tamburi, rassomigliando ad orde di forsennati. I *veneziani*, o sia gli abitatori del quartiere detto di *Venezia*, che furono i primi a tumultuare, si costituirono in fine come guardia di sicurezza, prendendo per distintivo la coccarda bianca e rossa: chi avesse trascurato di portarla, guai a lui. Esorbitanti pretensioni esternarono con arroganza costoro, essendochè dagli altari, dalle madonne e dalle confraternite, passarono a domandare per gli *ortolani* l' esenzione della gabella sulle frutta ed erbaggi; pei *pescatori* privative ingiuste quanto stupide, ed il ristabilimento della *grascia* per l' universale. La vittoria riportata dal popolo a Livorno per colpa dell' imbecillità del Pierallini, e le concessioni fatte con imperdonabile facilità dal Governatore e dalla Reggenza, aggiunsero baldanza al chiericato, ed agli emissari romani, che s' impegnarono più che mai a rovesciare la riforma Leopoldina in tutto il Granducato. E per far ciò sbrigativamente, risolsero di suscitare disordini e sedizioni nella capitale, onde la Reggenza potesse toglierne motivo d' emanare generali disposi-

zioni in proposito, e così arrivare al fine dell' impresa. La colta e gentil Firenze non indugiò pertanto a divenir teatro d' ignobilissima sommossa, e di turpi fatti; quella Firenze cioè, che da circa 250 anni immersa se ne stava in ozi fastosi, molli ed ignavi, succeduti ai frequenti commovimenti di cui le antiche istorie son piene. Colla differenza però, che le agitazioni dei passati secoli ebbero sempre un fine virtuoso e grande a pro della patria, mentre ora si correva ai tumulti per appagare le cupitudini di fraticelli e sagrestani.

Indipendentemente dalle trame de' reazionari, una mano di sciagurati concepì il temerario disegno di far revocare le leggi annonarie, non ancora ricevute per buone dalla plebe, a fronte ch' ella ne fosse la maggiormente beneficata. Un tale Antonio Mazzanti *fornaio da S. Frediano*, uomo visionario e fanatico, ma non privo di naturale ingegno e di taccoli colla polizia, se ne pose a capo. Parve al Mazzanti facile impresa l' assaltare la fortezza di Belvedere, e di rapirne le armi ivi depositate al momento che fu congedato il presidio, per distribuirle alla sua combriccola collettata fra le persone della più vil condizione. Quindi incominciò una specie di congiura che poteva esser dissipata sin dal suo nascere, se la Reggenza avesse vegliato al mantenimento dell' ordine secondo l' obbligo suo; avvegnachè le serali adunanze de' congiurati si tenessero a cielo aperto, ora in via *Carraia*, ora sulla *Costa*. Qui chiaro abbastanza apparisce la malafede dei reggenti, che a dispetto d' ogni buona e leale previdenza, ordinarono alla numerosa *sbirraglia* di non opporre veruna resistenza in caso

di popolare sommossa. Presa la fortezza, voleva il Mazzanti che fosse spedita nobile deputazione a Vienna per chiedere al sovrano la revoca della libertà di commercio, la riapertura delle confraternite, il ricoprimento delle imagini, il cambiamento del ministero, l'aumento della forza militare marittima e terrestre, e ciò per migliorare, siccome lui diceva, le condizioni del popolo toscano, e non per levarlo dalla devozione del proprio signore. Vincenzo Santini *rigattiere*, braccio destro del Mazzanti, divisava far tradurre a Roma mons. Ricci, onde ne fosse giudicata la dottrina e gastigato. Sapendo non aver danaro, designarono il saccheggio del *ghetto*, progetto sempre in cima alle brame del volgo; ed inoltre decisero di devastare le case de' Vernaccia e Ambra, perchè i padroni erano creduti usurai ed incettatori di grasce. Del Gianni non si parlava da costoro, quantunque lo detestassero, perchè reputato promotore delle leggi annonarie; ben ci pensavano i reggenti suoi colleghi bramosi di perderlo. Lettere ingiuriose e piene di minaccie gli furono dirette a Pisa, e poi alla villa di Maiano, ove conduceva vita ritirata per scansare le occasioni di esser insultato; però i suoi servi quando venivano in città non erano esenti dagl' improperi.

L'assenza del senator Gianni aveva privato la Reggenza del più savio consigliere, il solo che si conservasse fedele ai principj Leopoldini; dimodochè, appena udite poche voci popolari, e veduti affissi dei cartelli per le strade chiedenti mille insensatezze, non fu indugiato a revocare la libertà del commercio frumentario, e ad accordare le cose appetite dal chie-

ricato. È da osservarsi però che il giorno avanti era stato rigettato un *voto* spedito dal Gianni su tal proposito. Il dì 8 giugno fu operata adunque la gran violazione (20), ondechè parve a molti che i temuti scompigli si dovessero evitare. Se non che la plebaglia già predisposta alle ruberie, intendeva andare innanzi per ricavare qualche gran profitto dalle fasi di un tumulto. Sulla sera un attruppamento di volgarissime donne, colla faccia tinta di colore scuro, finti baffi, coccarda sul cappello, e lunga pertica in mano, scorse schiamazzando le vie de' *Camaldoli di S. Frediano.* Una folla di curiosi e di malintenzionati seguivano le sfrenate donne, le quali incontratesi nella compagnia di *Carità* che trasportava i morti coperti, spezzarono furiosamente gli *arcucci delle bare*, nonostante che il Parroco e l'Arcivescovo figurassero dissuaderle. La presenza del prelato in questo luogo ed a quest'ora, non era senza premeditazione. È arte vecchia di certa gente di disapprovare colle parole in pubblico quanto fomentano in segreto. Alle ore 6 della mattina susseguente, si ragunò la plebaglia sulla piazzetta dell' *Olio*, ed imposto il prezzo al genere inferiore al corrente, ed appropriatosene colla forza una quantità, e non curata la voce dell'Arcivescovo ivi disceso dal contiguo episcopio, non ne fu corrisposto verun pagamento. Lo stesso contegno e violenze furon commesse sulla piazza del *Grano;* quindi

(20) Vedansi gli editti della Reggenza che collochiamo ai numeri XLII e XLIII dell'*Appendice*, i quali sebbene fossero allora stampati, però non si trovano nelle raccolte delle leggi patrie, forse perchè la stessa Reggenza ebbe l'erubescenza, che ogni persona, per quanto mediocremente sensata, doveva provarne.

i depredatori andarono ad irrompere nell' abitazione del cav. Ambra, e quanto grano, vino ed olio vi trovarono, si portarono via o dispersero. Il proprietario salvò la vita dando loro ragguardevole somma di danaro; nullameno gli spezzarono le domestiche masserizie. Un grido pronunziò il nome del Vernaccia ugualmente ricco e malvisto signore, alla cui volta si diressero i ribaldi, abbenchè il comm. Alamanno de' Pazzi fosse comparso a cavallo per tentare di distoglierli dal reo progetto con dell' elargizioni pecuniarie. Ovunque passavano, lasciarono traccie di rapine e di consimili ingiurie. Imposero al Vernaccia una contribuzione di danaro e commestibili; fu il tutto somministrato; ma gl' insulti che ebbe a soffrire, e le indegnissime brutture fatte nelle sue case, abbiamo ribrezzo ridire, tanto furono schifose.

Al palazzo del presidente Serristori presentaronsi in appresso i facinorosi depredatori; ma ascoltata dalla sua bocca un' allocuzione, non lo manomessero. Troviamo in diverse autentiche scritture affermato, che il Serristori ricordasse il nome del Gianni come fautore delle leggi annonarie; la qual circostanza voltò sull' istante la canaglia ad assalire le prossime case di quest' ultimo onore del fiorentino Senato. Non trovatolo, gl' involarono pochi oggetti mobili, e presto l' abbandonarono, premurosi di recarsi al *ghetto* per farvi più opima preda. Ottennero dai timidi *ebrei* vistosa somma di redenzione, e nonostante insistevano per saccheggiare, allorquando l' arcivescovo Martini accompagnato dal colonnello Cerretani e da alcune

guardie reali, comparve sulla porta del *ghetto* esortando gl' improntì a desistere. Non intendevano ragione. L' Arcivescovo, non sappiamo dire se preso da rimorso o da apostolico zelo di carità, protestò energicamente, *che dentro non sarebbero entrati senza passar sopra al corpo del loro pastore.* Da qualsiasi affetto partissero queste parole, noi le riferiamo con profondo sentimento d'ammirazione, e vorremmo aver più frequenti occasioni di render uguali tributi d' encomio e di riconoscenza al sacerdozio. Già gli *ebrei* avevano avuto tempo d' assoldare molti *mercatini* a loro difesa; per modo che lo spargimento del sangue era imminente, e ad impedirlo molto contribuì pure il comm. Pazzi, il quale mostratosi nuovamente, allettò il popolo tumultuante a seguirlo alle avìte case, ove gli fece distribuire pane, vino e danaro. Il generoso atto risparmiò ulteriori aggressioni, che le turbe avevano designato fare a danno di facoltosi cittadini. Se egli fosse stato un ambizioso d' effimere comparse sul teatro del potere, certo che poteva andarne pago, non essendo mancato fra i sediziosi chi proponesse di condurlo alla reggia ed istallarlo Granduca. Aveva talmente smarrito il senno la Reggenza in questo frangente, da lasciar libero il campo al rinnovamento della famosa scena di Michele di Lando. Il timone degli affari era uscito dalle sue mani, e la città si trovò per alcun tempo alla discrezione della feccia volgare. In nessuna occasione apparve mai tanto evidente l' errore Leopoldino di aver sbandate le milizie per favorire la vilissima *sbirraglia*, che non si mosse neppur quando i reggenti ne fecero ricerca,

adducendo in scusa, che non poteva sguarnire il Bargello, il Belvedere ed il palazzo Pitti. Ben seppe però insinuarsi nella casa del Pazzi per adocchiare i capi rivoltosi, ed insidiosamente conoscerne i nomi; donde ne derivò che il cavaliere più accetto al popolo fiorentino, ne divenne il più aborrito, perchè creduto partecipe dell' insidia. Ne porse lamento alla Reggenza; ma nulla gli giovò, e dovette sopportare il duro peso del non meritato disprezzo pubblico.

In ultimo luogo si scaricò il tumulto sopra al Governo, che fu costretto aggiunger concessioni a quelle fatte il giorno precedente (21). Poco mancò che la *Depositeria*, la *Zecca* ed i *Presti* non fossero invasi; e se la infame tresca ebbe termine, ciò dipese dal buon senso dei cittadini cointeressati e probi, i quali costituitisi in *guardia urbana*, organizzarono da se stessi un piano di difesa riuscito efficacissimo. Se questo piano fosse stato adottato dalla Reggenza nei giorni antecedenti, siccome non ignorava ella ciò che macchinavasi, Firenze non avrebbe tal onta da vergognare. Prima operazione di detti *difensori della patria* (22) si fu di perlustrare la città per dissipare

(21) Vedasi il proclama riportato al n. XLIV dell'*Appendice*, che fu accompagnato dal ristabilimento dei prezzi per parte della *grascia* sul pane e sull' olio, di che sarà parlato più opportunamente nel successivo paragrafo.

(22) Di concerto i cittadini col magistrato municipale s' armarono, ed assunto il nome di *difensori della patria*, presero ad agire unitamente alle *guardie reali* ed ai lavoranti di Boboli rivestiti di vecchi uniformi per imporre di più alla canaglia. Il Granduca approvò l' istituzione della milizia cittadina, denominandola *guardia urbana*, ma ben presto la volle disciolta, conforme diremo nel paragrafo seguente.

gli assembramenti, e per far arrestare da'*birri* i capi facinorosi, non che i più segnalati saccheggiatori. Ondechè la calma rientrò fra i buoni nel giorno 10 di giugno, e la plebaglia sgomentata dagli arresti, ed atterrita dalla forza armata pronta ad agire, desistè da ulteriori attentati, e ne fremè in silenzio. In cotal guisa vennero raffrenati gli effetti dell'insurrezione, meno in quella parte che alle pratiche religiose risguardavano, perchè i superstiziosi devoti si compiacquero insultare alla saviezza delle descritte riforme. Loro primo pensiero fu di ricoprire imagini, di ripristinare confraternite, di far processioni e funzioncine, ed in guisa così ostentata, animosa e prepotente, da fomentare gli odi ed accrescere li scompigli. Nulla premeva ai frati e simil gente gli eccessi che si commettevano, tosto che si riaprivano loro i veicoli alle consuete improntitudini. Ordinò l'Arcivescovo tridui e sermoni nelle principali chiese della città, e gli oratori si sforzarono provare, che i disordini nascevano dalle prammatiche religiose. Vi sono documenti incontestabili che addimostrano il contrario, i quali a scanso di scandali non pubblichiamo, pronti a farlo qualora occorra sostenere l'asserto. Quindi era questa un'impudente menzogna avanzata in faccia a Dio ed agli uomini, dei quali pur ve n'erano conscii di quanto il chiericato avesse operato per sollevare le popolazioni.

L'esimio senator Gianni, che fino agli ultimi momenti non aveva cessato di rimostrare a'suoi colleghi l'estensione dei mali che sarebbero derivati, alterando il sistema del libero commercio frumentario,

perseguitato e minacciato anche a Maiano, si salvò a stento colla fuga, e dopo lungo e disastroso vagare pei monti appennini, arrivò a Bologna stremo di tutto. Di là scrisse al presidente della Reggenza dando conto di se, e n'ebbe in risposta, che non essendo possibile garantire la sua personale sicurezza, stesse assente quanto gli fosse piaciuto (23). Non è questo il solo caso in cui abbiano dovuto esulare da Firenze i suoi più illustri cittadini, costrettivi dalla nequizia dei peggiori: valga per tutti ricordare Giano della Bella ed il *Cantore della Divina Commedia!* Erano appena passati tre mesi dopo la partenza del Granduca dalla Toscana, che Ricci e Gianni suoi favoriti, si trovavano condannati all'ostracismo, lui regnante. La qual cosa fa vedere ciò che frutti agli uomini la virtù: null' altro che persecuzioni e strapazzi in vita, e qualche fama in morte. Arrivata per espressi corrieri la notizia dei casi di Livorno e di Firenze a Leopoldo, montò subito in grandissima collera, ed i più ragionati e meritati rimproveri dava in replica alla Reggenza, non solamente per quel che aveva ella omesso di fare, ma anco per quel tanto che male aveva fatto (24). Nei primi momenti del suo

(23) La lettera del Gianni al Serristori, mancante di data, è riportata nell' *Appendice* al N. XLV. Essa fu scritta da Bologna nel dì 13 o 14 di giugno, e il dì 19 Serristori gli replicava, come può vedersi dalla minuta esistente fra le analoghe carte nella Segreteria di Stato. Fra il Serristori ed il Gianni covava una vecchia ruggine, poichè il primo essendo uno degli *appaltatori delle Finanze*, si credè leso nell'interesse dalla rescissione del contratto sostenuta dal secondo.

(24) Vedansi i memorabili *dispacci* pubblicati nell' *Appendice* sotto i numeri XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX e L, estratti dalla Segreteria di Stato.

sdegno minacciò misure che sarebbero dispiaciute assai ai Toscani, e resultate poco onorevoli a lui stesso; ma non andò guari che si placò. Fu inesorabile peraltro coi capi sussurratori caduti nelle mani della giustizia. Fattigli sommariamente processare dal tribunale ordinario, a duri e lunghi gastighi furono condannati, interveniente il Principe a sanzionare il *voto* dei giudici in quanto occorreva per dar valore ad un giudizio pronunziato eccezionalmente (25). In tal circostanza a noi sembra che Leopoldo agisse con soverchia debolezza da una parte, e con eccessivo rigore dall'altra; essendochè desse facilmente il perdono ai reggenti, che avevano mancato ai loro doveri, ed inveisse con troppa acerbità contro i sollevati, che in ultima analisi erano semplici strumenti d' istigatori pervenuti ai loro fini senza pericolo e danno. Il numero dei condannati ascese a 108, comprese 9 donne, tutta gente uscita dalle più abiette classi della plebe fiorentina. La deportazione che vari di loro dovettero subire nelle *galere di Messina*, fu pena aggiunta a pena. Sotto la protezione di un migliaio circa di Tedeschi venuti da Milano, furono mandate ad effetto queste disposizioni, com'ebbe luogo il *discolato*; e i *discoli* scortati in Lombardia, andarono incorporati nelle truppe imperiali.

Lo stampatore fiorentino Filippo Stecchi, fece istanza direttamente al Granduca di pubblicare la relazione e sentenza relativa ai tumultuanti di Firenze.

(25) Vedasi il *dispaccio* segnato di numero LI nell' *Appendice*, estratto come sopra.

e ne riportò il permesso (26). Se non che il Giusti Presidente del Buon Governo, uno dei reggenti, vi si oppose, rappresentando: « che la causa era stata « risoluta collegialmente; — *sola facti veritate in-« specta*, — senza essersi dato luogo ai rei di difen-« dersi. » Ed in tal parere concorsero i giudici del Supremo Tribunale di Giustizia; laonde fu revocata la concessione ottenuta dallo Stecchi (27). È per noi cosa sommamente affliggente, che per non tradire la verità della storia dobbiamo riferire un avvenimento che contrista l'anima, e che disturba l'allegrezza concepita sin da quando avemmo l'occasione di parlare del codice criminale del 1786, monumento solenne di filosofia e d'umanità. Nulla possiamo dire che sia valevole a scusare un atto cotanto inescusabile, ed avvertiremo solamente, che la indipendenza del poter giudiciario, e l'inamovibilità dei giudici, sono i compensi che ne possono guarentire la rinnovazione. Il Principe dolce per carattere, e mite per massime politiche, trascese ora nel rigore, e così pagò un tributo all'umana fralezza, tributo che anche i più grandi ingegni conviene che offrano in segno dell'imperfetta natura nostra. La carità di Leopoldo non mancò peraltro di scender sollecita in soccorso

(26) Con rescritto dato in Gratz a dì 6 settembre 1790 ottenne lo Stecchi l'accennato permesso.

(27) Con altro rescritto del dì 23 ottobre fu abrogato l'antecedente. Il Biondi era il presidente, e l'Urbani, il Paoletti ed il Poggi gli assessori del Supremo Tribunale di Giustizia. Opinarono costoro *che ciò dovesse rimaner segreto per sola norma della sovranità in futuro.*

delle derelitte famiglie dei condannati, poichè 94 fanciulli loro appartenenti, furono ricevuti in pubblici stabilimenti. I vecchi genitori e congiunti, ebbero ospizio in *Bonifazio*, o dei soccorsi a domicilio, onde campare la dolorosa vita. C'inorridisce l'anima nel dover concludere, che tutto ciò accadde in sequela delle nefande mene reazionarie, ed all'oggetto di nascondere nelle tenebre i veri autori del narrato rivolgimento. Per lo stesso motivo i caporioni della sollevazione di Livorno rimasero impuniti, nonostante che il Granduca desse pressanti ordini alla Reggenza ed al Governatore di farli arrestare. Fu profittato della sua lontananza per dargli ad intendere non esser possibile raggiungerli; e così i veri colpevoli del disordine restarono ovunque illesi, ed i soli sussurratori di Firenze troppo severamente gastigati.

§. 8.

Conseguenze

La prima e più fatal conseguenza economica prodotta dai descritti tumulti, fu sicuramente la sospensione del commercio frumentario, voluta dalla turba degl'ignoranti, ed ammessa dalla paura dei reggenti, i quali fatta troppo facilmente la scempiata concessione, doverono farne altre non meno sconsigliate e rovinose. Sempre sotto l'impero del popolo sollevato, bisognò accordare la tassazione del prezzo dei commestibili; ed a tal effetto ristabilirono i *gra-*

scieri comunali (28). Un profluvio di *notificazioni* e di *circolari* vennero successivamente emanate per far camminare l'improvvida legge, a traverso di un sistema economico fondato e incardinato sopra ai principj della più sapiente ed illimitata libertà. Intanto si creavano contradizioni ed assurdi disastrosissimi, appieno compresi e rinfacciati dal Granduca alla Reggenza nei suoi *dispacci* (29). Egli n'era sì persuaso, che avrebbe desiderato il pronto ristabilimento della sua saggia libertà; ma i reggenti adducevano dei pretesti per procrastinare, e soprattutto dicevano, che le popolazioni si sarebbero levate a nuovi sussurri. Pazientò alcun tempo; se non che arrivati i soldati tedeschi, assolutamente impose si uniformassero ai comandamenti suoi. Nonostante, soprassederono altri due mesi ad obbedire (30). Ed ancor quando fu di mestieri pubblicare il relativo editto, osarono macchiarlo, aggiungendovi, che il Governo si sarebbe fatto carico d'assicurarsi del peso del pane, lo che ha del matto e del ridicolo. Procurarono in realtà, e crederono di fare una bella operazione, che fossero aperti dei forni normali; idea degna dei più stupidi pimmei economici. Nel paese illustrato dalle dottrine del Bandini, del Neri e del Gianni, che si commettessero

(28) L'*editto* porta la data del dì 8 giugno, ma fu emanato dalla Reggenza il dì 9, e col meschino artifizio di un'antidata, credè nascondere il suo terrore.

(29) Vedansi in particolare quelli segnati coi numeri XLVI e XLVII dell'*Appendice*.

(30) Il *dispaccio* che ingiunse positivamente alla Reggenza il ristabilimento del libero commercio frumentario è del dì 8 ottobre, e la legge fu pubblicata il dì 27 dicembre 1790.

in questi tempi tali spropositi da chi null'altro doveva che vegliare alla conservazione delle stabilite leggi per far bene, è cosa da non si lasciar passare inosservata da chi prende a considerare le stravaganze ed i capricci di cui gli uomini si rendono capaci quando servono alle passioni reazionarie. Le quali i reggenti seppero posteriormente insinuare al governo del Granduca successore, che nuove violazioni apportò alla grand' opera paterna.

La soppressione del titolo de' reati politici, e lo aver abolita la pena di morte per qualsiasi delinquenza, erano stati al certo i sommi capi della celebrità ottenuta dalla riforma criminale del 1786. Nel maggior eccesso della collera pei tumulti accaduti a Livorno e Firenze, Leopoldo comandava appunto il ripristinamento dell'uno e dell'altra (31); ed il sovrano volere che si conformava perfettamente alle vedute dei reggenti, fu senza dilazione recato ad effetto (32). Prese il Principe un madornale abbaglio dicendo ora d'essersi ingannato, allorquando concepì l'opinione di dolcezza e mansuetudine rapporto alla nazione, che lo determinò a stabilire miti pene in detta riforma; essendochè non era stata la maggioranza de' Toscani che aveva tumultuato, ma la vile plebaglia sedotta e comprata dai tristi per pravi fini; sicchè fu quella un'offesa non meritata dalla nazione. Andò peraltro molto ai versi della Reggenza tal coman-

(31) Vedi il dispaccio N. XLVI dell' *Appendice*.

(32) L'ordine di ristabilire la pena di morte per causa politica partì da Vienna il dì 17, e nel dì 30 di giugno venne pubblicato il relativo editto in Toscana.

damento, perchè esso solo bastava a dimostrare, che i rigori e il disfacimento partivano dal Principe, il quale se fosse stato presente, o ben informato e consigliato, non avrebbe sicuramente accolte simili deliberazioni. Ed all'opposto, la *guardia urbana*, unica buona cosa sorta dal seno del tumulto per frenarlo, onde le persone e le proprietà rimanessero illese dal furore e dall'avidità dei sollevati, e questi fossero debitamente puniti, che in qualche modo aveva riparato ai torti del Governo, approvata in principio, fu poscia disciolta (33). Del quale avvenimento così ragiona il senator Gianni: « Dopo il servizio ricevuto, si di-
« mentica il benefizio, e non si cura il benefattore;
« e perciò la guardia nazionale fu presto mal veduta
« dal ministero, e poi anche maltrattata, come si può
« sentire da chi ne ha fatto il racconto, indicando
« quanto volentieri il ministero ascoltava i motteggi
« di ridicolo, e le critiche sulla guardia o sulle per-
« sone arrolatevi (34). « Il sovrano medesimo inculcò alla Reggenza di scemare il numero degli ascritti, e di diminuire *bel bello* le coccarde, i pennacchi, le nappe e dragone agli ufficiali urbani, e poi soggiungeva, che all'arrivo della truppa tedesca in Firenze, non doveva esistere nessun vestigio di *guardia urbana* (35). Dei due errori non sappiamo deciderci

(33) Con dispaccio del dì 22 luglio approvava Leopoldo i ruoli della *guardia urbana*; se non che escludeva alcuni dei descritti, fra i quali figura Lorenzo Collini eloquente avvocato.

(34) Tanto si legge nella *Memoria sul tumulto accaduto in Firenze*, inserita nel primo tomo delle opere del Gianni edite in Firenze nel 1848.

(35) Tali disposizioni vennero date mediante i dispacci del 29 agosto e 3 e 4 settembre dell'anno medesimo, che possono ricercarsi nella Segreteria di Stato.

a pronunziare qual fosse il maggiore. Anche la formazione della soldatesca stanziale fu sospesa, e soltanto il corpo dei 300 dragoni ebbe effetto.

Lo scopo principale del rivolgimento essendo stato quello d' abbattere le riforme introdotte nelle pratiche esteriori del culto, non esitò la Reggenza a concedere tutto quanto si pretendeva, tosto che udì rumoreggiare il sibilo della sollevata plebaglia. La restaurazione delle confraternite; il ricoprimento delle sacre imagini; la pluralità degli altari nelle chiese; l' associazione dei cadaveri con pompa; l' ammissione delle processioni, e d' altri pii esercizi e funzioni religiose, furono le cose che con un colpo di penna rientrarono nell' arbitrio dell' episcopato (36). Il Principe concorreva a sanzionarle (37); poi se ne pentiva, ed ingiungeva alla Reggenza di stare oculata, e sopra ad ogni altri, coi tre arcivescovi, attesa la maggior autorità loro conferita. E siccome non ignorava che altre concessioni si bramavano, e che si macchinava il modo d' ottenerle, mandò espresso divieto di non far veruna innovazione al di là delle omai fatte (38). Nullameno gli ecclesiastici reazionari secondati dai ministri del Governo, angariavano e perseguitavano quelli addebitati di *giansenismo*, e che erano stati più favoriti dal Granduca e da mons. Ricci; per modo che dovette ricorrere il prelato al sovrano implorando la dovuta giu-

(36) Vedi il documento n. XLIII dell' *Appendice*.

(37) Le surriferite concessioni vennero confermate a nome del sovrano coll' editto del dì 30 giugno del medesimo anno.

(38) Vedi il documento n. LII dell'*Appendice*.

stizia (39). Frattanto la Corte romana s' adoprava col massimo impegno a stravisare gli avvenimenti toscani, poichè gli articoli denigranti che si pubblicavano nelle gazzette romane, s'elaboravano in quella segreteria di stato. Leopoldo sdegnato di tal procedimento, ordinò alla Reggenza d' inviar colà una *nota* siffattamente formulata: « S. M. Apostolica è maravigliata che « dopo l' influenza, che la Corte di Roma ha avuto « in tutti i rumori seguiti in Toscana, e le premure « che si sono date i suoi aderenti per farli nascere, « il ministero si faccia ora lecito d' inventare simili « insultanti, sediziosi e falsi articoli, perciò vi si ponga « un efficace riparo, mentre continuando così, la M. S. « dovrà finalmente determinarsi a richiamare il suo « Ministro, ed a far partire il Nunzio da Firenze (40). »

I frati tutti in generale si diedero gran moto per secondare i disegni della Corte romana; ma quelli che più si distinsero in Firenze furono i *domenicani-gavotti* di S. Marco, a cui appartenne il Savonarola, e coloro che da Cosimo I vennero discacciati *come*

(39) La lettera del Ricci, estratta dalla Segreteria di Stato, è riportata al n. LIII dell'*Appendice*. Leopoldo nel rimetterla alla Reggenza le impose di fare in maniera che cessassero le violenze, le quali peraltro non cessarono.

(40) Questa *nota* fu inviata da Vienna a Firenze col dispaccio del dì 29 luglio, per cui la Reggenza dovette spedirla a Roma, ove produsse profonda sensazione, attesa la circostanza che Leopoldo era divenuto il capo di Casa d' Austria. I negoziatori della Corte romana abilissimi a saper cogliere le circostanze pei loro disegni, divertirono dalla questione facendo promover lagnanza dal Nunzio residente a Firenze, a cagione di una legge pubblicata il dì 3 novembre 1790 relativa agli *sponsali*, che in essa erano dichiarati nulli ed inefficaci, mentre dai canonisti son riguardati obbligatorii.

ribelli. Il P. Orlandi di stanza in detto convento, uomo riottoso e protervo, sin dal 1788 aveva ricevuto l'inibizione di confessare e predicare, perchè abusava di questi mezzi a turbamento della pubblica quiete, spargendo semi di discordia fra governo e governati. Avvenuti i tumulti surriferiti, e veduta la Reggenza camminare a ritroso, tornò egli a spiegare un fanatismo eccessivo fino al punto, che la Reggenza ebbe ad esiliarlo dal Granducato, insieme con i suoi più caldi seguaci. Un P. Carletti originario toscano, si rese noto in questi tempi con far continue *missioni* nelle chiese del pontificio prossime alla Diocesi pistoiese. Colla più ributtante veemenza predicava contro i *novatori della fede*, e ad ogni passo anatemizzava i libri fatti stampare dal Vescovo Ricci. Le popolazioni toscane limitrofe vi concorrevano, e ne assorbivano nuovi elementi d' agitazione. Tutta questa gente serviva all' immediazione dell' arcivescovo Martini, che per ordine sovrano ebbe a soffrire amarissime riprensioni. Tentò giustificarsi, ma restò molto lungi dal pervenirvi: era questi lo stesso Martini, che nel 1783 affermava esser data la taccia di *giansenista alle persone di buona e sana dottrina, e d' ottimo costume*, le quali ora perseguitava senza misura, nè misericordia (41). Accadde un fatto a Pistoia che non

(41) Da una corrispondenza passata fra la Reggenza e l' Arcivescovo, che attese le inconvenienze cui n' emergono c' astenghiamo di pubblicare, resulta troppo chiaramente essere stato mons. Martini uno dei più ardenti reazionari, e sopra a tutto per avversione al Vescovo Ricci. L' abuso cui facevasi dell' accusa di *giansenista*, può vedersi nel documento n. XXIX dell'*Appendice*, vergato dal predetto Arcivescovo.

dobbiamo tralasciare. Fabrizio Cellesi canonico disse un sermone al popolo, che fu poi stampato, col quale dichiarò buona e ragionevole la sollevazione della canaglia e del contadiname pistoiese, e non essere stato atto di grazia, sivvero di giustizia il perdono compartito dal Principe a cotestoro. Per impedire il rinnovamento d'esempi tanto inverecondi, ordinò Leopoldo che si stesse attaccati alla prammatica introdotta da Ferdinando II in occasione della *guerra Barberina*, vale a dire, che nessuna scrittura vertente sulle materie di religione, potesse stamparsi senza il *placet* del ministro del Regio Diritto.

Il moto che si dava il chiericato in questi tempi impiegando ogni sorte di mezzi umani e spirituali per atterrare le riforme Leopoldine, è indescrivibile, ed in parte ottenne l'intento. Attivissime corrispondenze passavano tra i fanatici di Firenze, Prato e Pistoia, ed il partito detto *gesuitico* del Brabante in piena rivolta col poter laicale. Da Vienna venivano dati avvisi ed istruzioni alla Reggenza, acciocchè si soffocassero i semi di ribellione che quel partito procurava spargere anco in Toscana. La Reggenza peraltro nella sua tortura ed inettitudine rimaneva passiva, ed il Principe irritato le faceva rimproveri, le dava pressanti ordini, le indicava i mezzi per rintracciare e punire i colpevoli; ma nullameno il chiericato poteva sbrigliatissimamente calpestare ogni buona prammatica di polizia ecclesiastica, sicuro di non aver impedimento per parte dei reggenti, i quali trattenevano per fino il Signorini da Mulazzo ministro della Giurisdizione dal far osservare le leggi. Il Vescovo di Pi-

stoia ed il Proposto di Livorno, che giusta la mente sovrana avrebbero dovuto ritornare alle respettive sedi, non n'ebbero permissione; anzi erano sottoposti a frequenti mortificazioni e dispregi. Se il sig. Cesare Cantù, che nella sua moderna *Storia di cento anni* ha arrischiato un giudizio in parte non vero, ed in parte inesatto sui negozi giurisdizionali di Toscana, avesse esaminati gli atti autentici ed officiali, come abbiamo fatto noi, siamo nella credenza, che più temperante e riservato sarebbe stato a riguardo di quelli cui fa sfoggio di voler piaggiare. Noi ammiriamo i molti pregi letterari che adornano il lavoro del sig. Cantù, e glie ne rendiamo pubblica testimonianza; non possiamo d'altronde far a meno d'avvertire i nostri lettori, che la critica portata sopra a questa particolarità è appoggiata a falsi dati, e fa citazioni di cose che non sussistono, o che sono assai stravisate. E ciò crediamo noi avvenuto, perchè la vastità del suo argomento, e la vivezza dello ingegno, non gli abbiano permesso d'usare tutte le diligenze che si richiedono alla solennità di un giudizio magistrale, come sembra aver inteso pronunziare.

CAPITOLO XII.

SOMMARIO

§. 1. Gesta di Leopoldo a Vienna. — 2. Cessione del Granducato al figlio secondogenito Ferdinando III. — 3. Istallazione del nuovo Sovrano. — 4. Epilogo del governo Leopoldino.

§. 1.

Gesta di Leopoldo a Vienna.

Grandissima differenza passa fra il governare un piccolo stato come la Toscana abitata da gente pacifica, civile, industriosa e colta, ed il reggere una monarchia come l'austriaca composta di un'accozaglia di popoli diversi per lingua, usi, sentimenti e leggi contrarie, scompaginata inoltre dalle interne mutazioni e dalle guerre esterne intraprese dal defunto Imperatore. Leopoldo andò pertanto a raccogliere un'eredità difficile a tenersi insieme, e di natura difforme al paese che per quasi cinque lustri aveva amministrato con tale accuratezza e sapienza, che gli avevano fruttato rinomanza in Europa. Era dunque arduo impegno quello di conservare l'acquistata reputazione nella

variata sua posizione. Stimò di potervi riuscire accordando ai popoli le cose che più desideravano, siccome ben sapeva che la fama dei principi ha fondamento nella contentezza dei sudditi, e nel loro benessere. Non indugiò un istante a far comprendere ai popoli la disposizione ad ammettere il soddisfacimento dei loro desideri, ricevendo i deputati delle provincie con benignità e cortesia tale da ispirare piena confidenza. Ristabilì la corte e le udienze sul piede tenuto ai tempi di Maria Teresa, il che piacque molto nella capitale, ov'era del disgusto per le innovazioni Giuseppiane, e qualche diffidenza per lo stesso Leopoldo riguardato novatore anch'esso. Gli abitatori di Vienna in quella età non vivevano che per le loro tradizioni, e tutto quanto sapeva di straniero, buono o cattivo che fosse, aborrivano. Il passo retrogrado piacque e fu applaudito dai retrogradi, quantunque fosse disapprovato dai beneveggenti, che comprendevano a meraviglia di qual pregiudizio sia all'andamento della cosa pubblica la simultaneità del moto. Le sole vie del progresso guidano gli uomini al bene, quelle della retrocessione al male; la simultaneità in politica genera confusione, il peggiore di tutti i mali. Esortò quindi Leopoldo i Belgi a sottomettersi, offrendoli di ristabilire l'antica *costituzione*, per cui s'erano rivoltati all'antecessore: non accettarono, ed egli guadagnò opinione quant'essi ne perderono col rifiuto. S'intese facilmente con gli Austriaci e coi Boemi, ed in generale da tutti i popoli furono accolte con favore le sue parole di concordia, di pace e di moderazione. Ma la grossa guerra che ardeva colla Turchia, e la gelosia della

vicina Prussia di fresco collegata alla Porta, erano due negozi ben più scabri e difficili a comporsi. Pur Leopoldo vi applicò con prospero successo.

Appena arrivato a Vienna aperse diretta corrispondenza con Federigo-Guglielmo II re prussiano, onde tentare il mezzo della conciliazione prima di venire a rottura; la qual cosa avrebbe spianato il sentiero a far pace dignitosa ed onorevole con gli Ottomanni. Raccolto un grosso corpo d'esercito nella Moravia e Boemia capitanato da Laudon, e destinato il principe di Coburgo a duce delle schiere combattenti contro i Turchi, ebbero luogo frattanto delle trattative che portarono a stabilire un primo piano d'aggiustamento a Reichenbach. In ordine al medesimo s'obbligò Leopoldo a segnare una tregua colla Porta, ed a negoziare la pace definitiva colla mediazione delle potenze marittime sulla base dello stato antecedente alla guerra, ed a condizione di dare un equivalente alla Prussia, qualora la Porta facesse a lui qualche cessione territoriale. Ma non prima del dì 4 agosto 1791 rimase conchiuso il trattato di Szistove (1), vale a dire, dopo che in seguito dell'aggiustamento di Reichenbach, Leopoldo, secondo di tal nome nella serie dei Cesari, era stato già assunto alla dignità imperiale. Eletto a pieni voti il dì 30 settembre 1790, ai 9 del susseguente ottobre accadde la gran cerimonia dell'incoronazione a Franco-

(1) Alcuni piccoli territori furono realmente ceduti dalla Porta all'Austria nel trattato di Szistove, ma per non dare compenso alla Prussia fu fatta la cessione in una carta separata dall'istrumento relativo alla pace: spiritoso compenso diplomatico!

forte. Alla formula del suo giuramento andò aggiunta per parte degli elettori la clausola, che egli dovesse far valere presso la Francia i diritti competenti ai principi dell'Alemagna sopra certi loro possedimenti situati in Alsazia, Lorena e Franca-Contea. La qual cosa fu il germe delle guerre accesesi posteriormente fra quella nazione e l'Austria. In conseguenza di detta coronazione furono fatte nel Granducato delle dimostrazioni giulive, che pervenute a notizia del Principe, ne fece significare il seguente ringraziamento: « Sensibilis-« simo ai contrassegni d'affetto dimostrato da ognuno « in occasione della mia esaltazione al trono impe-« riale, ingiungo al Consiglio di Reggenza di parte-« cipare convenientemente a chi occorre la mia per-« fetta gratitudine, e la continuazione della mia be-« nevolenza a tutta la nazione toscana (2). »

Ed intanto che si negoziavano gli accordi col Turco a Szistove, applicò seriamente l'Imperatore a comporre le scompigliate faccende colla generosa nazione ungarica, in molte circostanze unico palladio di salvezza a Casa d'Austria. Scelto dalla Dieta a palatino del Regno l'arciduca Leopoldo-Alessandro quartogenito figlio del monarca, questi nell'atto di presentarlo agli *Stati* gli disse: « I doveri del pala-« tino sono determinati dalle leggi: io vi ordino e « come padre e come re di non allontanarvene mai, « nemmeno per zelo e per affetto alla mia persona.

(2) Queste parole si leggono nell'imperial dispaccio del dì 22 novembre 1790, che la Reggenza diresse al Senato fiorentino incaricandolo di divulgarle alla nazione che rappresentava, come può vedersi nella notificazione del 9 dicembre del suddetto anno.

« E dichiaro in presenza di questi fedeli Stati ed Or-
« dini del Regno, che giudicherò della vostra figliale
« tenerezza dal modo con cui adempirete gli obblighi
« che vi sono stati imposti. » Rivolto quindi agli
Stati, soggiunse: « Vi do mio figlio come un pegno
« del mio attaccamento a voi; ve lo do perchè sia
« un degno mediatore tra noi, e perchè rimanga con-
« servato l'affetto che reciprocamente abbiamo con-
« cepito (3). » Le magnanime parole furono ascoltate
dai generosi con somma tenerezza e riconoscenza;
dimodochè, tutte le preesistenti vertenze furono in
brev' ora appianate con soddisfazione d' ambe le parti.
Non essendo valsi i richiami, e l' offerta di una *costi-
tuzione* a far rientrare i Belgi in devozione, fu di
mestieri aver ricorso alla forza. A tenore dei con-
certi presi a Reichenbach, venne introdotta la me-
diazione della Prussia, Inghilterra e Olanda, che
ragunate in conferenza all'Aia, non riuscirono ad im-
pedire, che il general Bender comandante delle armi
austriache raccolte nel Lussemburgo, le facesse mar-
ciare sopra a Brusselles, occupata ai 3 di dicembre.
Prima che spirasse detto mese, tutte le provincie
belgiche rimasero nuovamente sottomesse all'Austria.
Querelatesi le potenze mediatrici di tal procedere, fu
acconsentito si compiesse l' atto di mediazione stipu-
lato dal conte Mercy ministro imperiale. Le cose da
esso accettate, fra le quali era la *costituzione*, furono
rigettate da Leopoldo, e la mediazione svanì. Im-
mensa scontentezza insorse pertanto negli animi di
tutti quelli che con indifferenza o piacere avevano

(3) Coxe, *Storia della Casa d'Austria*.

veduto il ritorno dell' antica signoria; i quali fecero causa comune coll' odio degli avversari. La poderosa armata d' occupazione appena bastava a tenere in freno le mal soggette provincie di Fiandra, in cui i principj animatori della rivoluzione francese gettavano giornalmente profonde radici. Casa d' Austria perse alfine uno de' suoi più antichi e ricchi stati, per non essere stata accorta abbastanza nel confermare una *costituzione*, che omai era l' unico espediente adattato a conservarlo. Il sagace principe di Kaunitz trovavasi già caduto dalla grazia di Leopoldo, che sebbene in Toscana avesse date assai prove d'avvedutezza politica frammista a difetti e debolezze, pure in questa circostanza riuscì minore di se stesso. L' ingrossare della rivoluzione francese gli aveva fatto prendere in orrore le *costituzioni*, quando più conveniva apprezzarle per appagare i desideri dei popoli; poichè senza l' assentimento dei medesimi ogni dominazione è precaria.

§. 2.

Cessione del Granducato al figlio secondo-genito Ferdinando III.

Se non la promessa di una *costituzione*, mantenne peraltro Leopoldo l' impegno di cedere la sovranità della Toscana a Ferdinando suo figlio secondogenito, in età di anni 21, principe gradito ai popoli per le temperate virtù di cui dava segni, e più per esser nato in riva all' Arno. Oltre l' impegno perso-

nalmente contratto, a ciò concorreva impreteribile dovere nascente dai diritti competenti alla nazione, e dalla fede dei trattati. Per le cose dette allorquando tenemmo discorso della successione alla schiatta Medicea, e del modo con cui venne regolata, non può andar mai in veruna guisa controversa l'indipendenza e l'autonomia del Granducato (4). Ed in conseguenza delle preallegate ragioni, risolse l'Imperator-Granduca Francesco di stabilire le norme costanti ed invariabili che dovevano tenere perpetuamente separate le due corone di Toscana e d'Austria. Nei *preliminari* stipulati al Buen-Retiro di Madrid il dì 3 dicembre 1762, d'accordo colla Spagna ne furono determinate le basi (5). E ad ogni maggior cautela e solennità, fu emessa in appresso dal prefato Imperator-Granduca la dichiarazione relativa allo stabilimento della secondogenitura nella sua famiglia rispetto alla Toscana. In analogo concetto concorse pure amplissimamente il figlio primogenito Giuseppe, il quale nell'atto d'accettare la prammatica sanzionata dal padre, ad ogni diritto ed azione ad esso competente sul Granducato renunziò in perpetuo a favore di Leopoldo fratello secondogenito, salva la reversione alla linea primigeniale, nel caso che venisse a mancarne la prole maschile. Ed anche in questo caso rimasero sempre ferme le precedenti stipulazioni concernenti l'assoluta

(4) In vari passi del tomo I abbiamo toccato questo argomento, ma più specialmente ne abbiamo trattato nel cap. I del lib. I, e nel cap. VIII del lib. III.

(5) Vedi l'art. 5 del documento da noi pubblicato al n. XXV dell' *Appendice* al tomo I.

separazione delle due corone, e gl'imprescrittibili diritti nazionali. Cosiffatti istrumenti celebrati a Vienna nel dì 14 luglio 1763, rimasero compresi ed integrati in altro simile diploma emesso dal sunnominato Principe, dopo che fu assunto al governo degli stati austriaci, vale a dire, al momento che si accinse a deporre un potere che non poteva altrimenti esercitare (6). L'arciduca Francesco figlio primogenito concorse ugualmente, per quanto gli spettava, ad accettare e ratificare gli atti dell'avo, del zio e del padre (7).

Ferdinando III ascese pertanto di sua piena ragione al trono della Toscana, ed il padre ed il fratello fecero atti doverosi e non gratuiti a suo riguardo; avvegnachè il governo del Granducato fosse divenuto incompatibile colla qualità acquistata da Leopoldo; ed in difetto del medesimo, a Ferdinando e non ad altri devolveasi la successione. Imperocchè, la sovranità in diritto del Granduca antecessore sulla Toscana, cessò il dì 21 luglio del 1790, nel quale avvenne la stipulazione di detti istrumenti, ma in fatto si pro-

(6) Con *dispaccio* del dì 22 febbraio 1791 venne ordinato alla Reggenza di pubblicare il solenne istrumento che riportiamo al N. LVIII dell'*Appendice*, che contiene quelli del padre e del fratello di Leopoldo. La Reggenza peraltro trasgredì agli ordini del Principe, conforme apparisce dal documento N. LVII; e noi per rendere l'importante istrumento alla portata di tutti i lettori, abbiamo creduto di darne la versione a fronte. Autentiche copie se ne conservano negli Archivi delle *Riformagioni* e del ministero degli Affari Esteri.

(7) Al N. LIX dell'*Appendice* riportiamo parimente l'*atto d'accessione* dell'arciduca Francesco colla versione a lato, e proveniente dai medesimi fonti.

trasse ai 7 di marzo del 1791, epoca in cui la Reggenza Leopoldina recò a cognizione del pubblico il desiderato avviso che ne dava lo stesso sovrano (8). Contemporaneamente furon portati a cognizione del medesimo i nobilissimi sensi coi quali il magnanimo cedente accomiatavasi dalla Toscana (9). Le commoventi parole ch' egli diresse ad un popolo che lo aveva ricambiato con dei motteggi e sarcasmi, e fin con delle rivolte, provano abbastanza, che se talora incorse in alcuni errori governativi, fu più colpa d' intelletto e dei cattivi consigli, che della volontà sempre portata al bene. L' imparzialità che ci guida, esige ora da noi, che non risparmiamo una rampogna alla nazione, come non ci astenemmo dalle critiche al monarca ove ci parve averle meritate. « Nessuna « cosa fa tanto stimare un principe, scrive il *Segre-* « *tario Fiorentino*, quanto il dare di se esempi rari. » Ed esempi più rari di virtù e sapienza mai vide Toscana da poter stare a petto di quelli dati da Leopoldo I, poichè nell' insieme del suo governo contiensi tutta quanta la civiltà del suo tempo. Anco il congedo preso dagli antichi sudditi sublima l' anima di chi non ebbe il cuore corrotto dalle perverse dottrine dell' egoismo e dell' usurpazione, o si abbeverò alle idee di stati sociali troppo alieni da noi onde potersi conseguire. Il continuo desiderio delle sue leggi, è il più grande elogio che mai possa farsi al buon legislatore. Questa giustizia resagli dai posteri, non gli fu negata tampoco dai coevi, che presero a contemplarlo

(8) Vedi nell' *Appendice* il documento N. LX

(9) Vedi nell' *Appendice* il documento N. LVI.

dal suo vero punto di vista. Scarso fu il numero dei Toscani che aggiustatamente l'apprezzarono lui vivente, ma per avventura quelli furono i migliori. Numerosissimo dall' altra parte fu lo stuolo degli scrittori stranieri che l'encomiarono, perchè scevri d'interesse e di passione, stimarono le opere dal merito intrinseco, senza occuparsi delle transitorie convulsioni e querimonie che ogni novità produce ove tocca.

§. 3.

Istallazione del nuovo sovrano.

Arrivata la primavera del nuovo anno si mosse espressamente da Vienna il magno Leopoldo per istallare in Toscana il figlio, e col massimo piacere rivide un paese che gli era stato sì caro, per averci passati i più ridenti anni della vita, e pel quale aveva tanto studiato onde formarne il teatro della propria gloria. Sin dal precedente mese di settembre era stato celebrato in detta capitale il matrimonio del giovane Granduca colla principessa M. Luisa figlia del re Ferdinando IV di Napoli e di Carolina Austriaca; i quali sposi trasferivansi ora a risedere in Firenze. Imperfetta la principessa nelle forme del corpo, altrettanto era schietta e semplice di spirito, qualità rarissime a rinvenirsi negli andirivieni delle corti. Quindi la natural bontà del suo cuore manifestavasi senza orpello nelle di lei parole. A fianco di Ferdinando in qualità di maggiordomo fu messo il marchese Manfredini già suo aio, personaggio che sebbene avesse il tatto di non volere

un ministero di stato, nullameno ebbe in seguito luminose occasioni di brillare sulla scena degli avvenimenti politici. Importa quindi di tratteggiarne i principali lineamenti, a seconda del disegno lasciatocene da un rispettabile contemporaneo (10). Era Manfredini assai destro nel maneggio degli affari, e colla sua naturale eloquenza e cortesi maniere, riusciva facilmente a guadagnarsi l'animo delle persone più elevate. Fu talora riprensibile di troppa sincerità, virtù assai commendevole in un privato, ma spesso di pregiudizio nei diplomatici che ne usano senza riserva. Abbeverato alle sane dottrine economiche di Leopoldo, ed alle massime filosofiche di Giuseppe, costantemente le professò anco dopo la loro morte. Tale era l'uomo a cui venne affidata la gioventù del novello Granduca, malgrado che il padre vi sentisse qualche repugnanza superata dall'interposizione di Carolina regina di Napoli, in appresso sua nemica. Poichè, tanto Manfredini era addentro nella confidenza di Ferdinando, che divenne il direttore del suo gabinetto, quantunque non ne avesse la veste, nè la responsabilità. I ministri in carica però gli fecero la guerra, ed unitamente alla regina Carolina, ottennero al fine d'arrestarne l'influenza, con sommo discapito della Toscana, siccome parte a parte diremo nel prossimo libro.

Prima di mettersi in cammino per Firenze, avvisò l'imperator Leopoldo, che non avrebbe gradito veruna dimostrazione festiva al suo arrivo, av-

(10) Il medico, poeta ed istorico Lorenzo Pignotti nei *ricordi autografi* più volte citati.

venuto il dì 8 d'aprile, in compagnia del re e regina di Napoli, degli arciduchi Carlo e Leopoldo, e del granduca Ferdinando e consorte (11). Prese alloggio l'Imperatore nel palazzo della *Crocetta*, e tenne contegno proprio di principe estraneo alla sovranità del paese. Sin dal dì 16 marzo aveva avuto luogo infatti la prestazione del *giuramento* a Ferdinando III nelle consuete forme costituzionali, ed in gran ceremoniale ricevuto dal conte Antonio Serristori a ciò espressamente delegato (12). A quest'epoca era tornato in Firenze il senator Gianni, lungamente e confidenzialmente trattenuto in conferenze dall'Imperatore, già prevenuto dalle calunnie e menzogne degli avversari. L'invidia l'aveva preso troppo di mira per fargli grazia; imperciocchè la Toscana rimase defraudata dei servigi, che poteva ritrarre ancora dal suo più abile cittadino, al quale se fu conservato il grado di consigliere di stato, non ebbe però ufficio di ministro, nè influenza competente al suo alto merito. Il vescovo Ricci ed il proposto Baldovinetti, videro pur essi l'Imperatore, ed ebbero ineluttabili motivi d'accorgersi, che recenti ed essenziali mutazioni erano avvenute nei pensamenti cesarei (13). Al cuore

(11) Vedansi i dispacci riportati ai N. LIV e LV dell'*Appendice*.

(12) Vedi il documento N. LXI dell'*Appendice*.

(13) Sin dal di 22 Febbraio aveva scritto Leopoldo al Serristori: « Conviene che il Consiglio pensi seriamente al modo di far rien« trare decentemente nella Diocesi il Vescovo di Pistoia, ed il Pro« posto Baldovinetti a Livorno, perchè al mio arrivo tutto sia in « regola, procurando di farlo con la miglior maniera possibile, e « con soddisfazione delle parti. » Un invito a ritornare fu loro fatto realmente, ma con la *peggior maniera possibile*, onde non tornas-

del monarca aveva picchiato un martello che non batte mai colpo invano. Essi dall'altra parte, tranquilli in coscienza per la rettitudine delle proprie intenzioni, quanto per la regolarità del loro operato in faccia alla potestà secolare, dignitosamente si rassegnarono ai casi che un avverso destino stavali preparando. La collera de'farisei voleva esser vendicata, e lo fu. A confessione dell'istesso mons. Ricci, l'imperator Leopoldo era in balìa di una certa inquietezza d'animo, ed in uno stato di turbamento tale, da far comprendere, che la salute, lo spirito, ed il carattere abituale che lo avevano distinto in passato, erano sensibilmente cangiati. Molte petizioni dei diocesani di Pistoia e Prato furono presentate a Leopoldo e a Ferdinando pro e contro al ritorno del Vescovo; e quantunque gli uomini probi e più assennati perorassero il suo ripristinamento, i due principi fecero nullameno trasparire il gradimento di un abdicazione. Così vanno le cose del mondo!

Ai 4 di maggio, rimanendo tuttora l'imperator Leopoldo in Firenze, emanò un singolarissimo chirografo col quale impose al figlio Granduca di dichiararsi debitore suo particolare, tralasciandone affatto il titolo, della cospicua somma di scudi 1,113,562, conforme fu eseguito. Premesse l'Imperatore, che il credito spettante al *suo patrimonio privato personale* ammontava in origine a scudi 1,390,953, e che in vista delle spese occorrenti per l'esazione dei frutti,

sero, siccome accadde; di che fu profittato all'oggetto di colorirli con tinte odiose quanto false.

e degli scapiti che si potevano incontrare coi cessionari, attesochè si trattasse di *Luoghi di Monte*, renunziava al 20 per %. Stabilì inoltre, che il frutto del capitale ridotto e dichiarato perpetuamente irrepetibile per parte del creditore, fosse al 3 per % e non altrimenti. Il detto istrumento fu combinato, redatto e celebrato coll'intervento dell'avvocato Leonardo Frullani, soggetto divenuto influentissimo durante la prima, e più nella seconda dominazione di Ferdinando III (14). Non ci tratterremo adesso sul merito di questo negozio; osserveremo soltanto, che Leopoldo nella sua duplice rappresentanza pubblica e privata di monarca austriaco aveva da saldare dei conti colla Toscana che non furono saldati, nè compensati. Il valore delle gioie Medicee, il prezzo dei beni appartenenti allo Stato venduti e trasferiti in altri, senza che l'Erario nazionale ne risentisse compenso, e la somma del danaro *appartenente al pubblico* che nel 1766 la Corte di Vienna imperiosamente volle per se, formavano i titoli che di ragione dovevano esser presi in considerazione, e che restarono obliati (15). A contemplazione dei giovani sposi, del sovrano abdicatario, e del re e regina di Napoli, furono date in Firenze splendide feste, che è fuor dell'intendimento nostro descrivere. Finite le quali i principi napolitani si

(14) Della mediazione del Frullani in questo negozio, è fatto cenno anche dal cav. Gio. Batista Zannoni nel di lui *elogio* letto all'*Accademia della Crusca*.

(15) Rispetto ai titoli competenti alla Toscana per esser compensata dei capitali qui accennati, vedasi quanto ne abbiamo già detto al §. 10, cap. IV del lib. II, ed al §. 4, cap. I lib. IV.

diressero alla volta dei loro stati, e l'imperator Leopoldo con i due arciduchi che l'accompagnavano, s'incamminò per a Milano il giorno 16 del predetto mese di maggio. La sua partenza da Firenze avvenne senza dimostrazioni, se per tale non si voglia considerare quella impazienza che si suscita quando la presenza di un ospite autorevole e molesto, desta soggezione e timore in chi è tenuto usargli dei riguardi. I Fiorentini in particolare si distinsero in questo fino al punto d'affiggere *cartellacci* al palazzo della *Crocetta* per piccarlo ad andarsene: se ne andò infatti, e malcontento di loro; ma i bellissimi giorni che illustrarono il suo regno non tornarono mai più.

§. 4.

Epilogo del governo Leopoldino.

Un ordinato quadro delle operazioni politico-amministrative del governo di Leopoldo I comparve alla luce sin da quando egli deliberò di deporre la sovranità della Toscana, quadro disegnato sotto la direzione del senator Gianni, profondo maestro in simiglianti materie. L'oggetto dell'opera è in tali termini così filosoficamente espresso in fronte alla medesima: « Il Principe è intimamente persuaso che il più efficace mezzo per sempre più consolidare la fiducia « e la confidenza dei popoli verso qualunque governo, « sia quello di sottoporre alla cognizione di ciaschedun « individuo le diverse mire e ragioni che hanno servito di fondamento alle ordinazioni e provvedimenti

« prescritti secondo l' esigenza ed opportunità delle
« circostanze, e di manifestare senza riserva, e colla
« possibile chiarezza, l' erogazione dei prodotti delle
« pubbliche contribuzioni. E non gli è altresì ignoto,
« che la occultazione ed il mistero nelle operazioni
« del governo, mentre danno adito alla mala fede
« ed al sospetto, fanno anco torto ai plausibili sen-
« timenti dell' istesso sovrano, non meno che alla
« condotta dei ministri prescelti al maneggio dei pub-
« blici affari (15). » In due distinte parti è quel ra-
rissimo libro diviso: tratta nella prima delle varie riforme
effettuate regnante il prefato Granduca, e numerica-
mente dimostra nella seconda lo stato finanziero to-
scano all'incominciare ed al finire del suo regno, com-
prendendo inoltre i grandi miglioramenti introdottivi
in tal periodo, già da noi parzialmente descritti.
Quindi stimiamo conveniente ed opportuno di passare
qui in rivista quella specie di *rendiconto*, tanto
più che ci serve di sicura scorta a riepilogare gli
esposti avvenimenti.

(15) Vuolsi qui riferire al libro intitolato: *Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il re Leopoldo II*, stampato nel 1790 dal Cambiagi. Il titolo è inesatto, poichè sebbene in detto anno Leopoldo fosse divenuto re d'Ungheria ec. il libro appella all' amministrazione del Granducato dal 1765 al 1789. In pochi mesi fu ristampato in Firenze alla *Bonducciana*, ed a Venezia ancora con ben ragionata prefazione di Saverio Scrofani dotto economista siciliano. Quindi fu tradotto in idioma tedesco e stampato in Germania. — Sin dal 1787 comparve alla luce in Cremona un libercolo anonimo con questo frontespizio: *Il governo della Toscana sotto il regno del Granduca Pietro Leopoldo proposto per modello agli altri governi*. Esso contiene l'embrione delle riforme Leopoldine, ma è troppo succinto, ed avrebbe meritato di esser condotto con tinte più calde e vivaci.

L'amministrazione della giustizia civile e criminale, prima virtù di ogni savio governo, richiamò l'attenzione del Solone toscano in tutto il tempo della sua dominazione, sì per la riforma dei magistrati, quanto per la compilazione di leggi migliori. Ottima provvidenza fu quella di sopprimere i tribunali laici privilegiati, non che il foro ecclesiastico, per quanto s'ingeriva nelle faccende secolaresche; donde i cittadini divennero tutti uguali nei diritti e nel trattamento civile. Al comodo dei litiganti, alla modicità delle spese nella trattazione delle cause, ed alla guarenzia dei giudizi, fu per esso in ogni miglior modo provveduto. Anche i tribunali criminali, la relativa procedura, ed il sistema penale, subirono essenziali cambiamenti; di maniera che, le offese alla società poterono esser vendicate, senza di troppo inveire contro i traviamenti dell'umanità. Molta cura si ebbe però nel prevenire i delitti gravi reprimendo le piccole delinquenze, e correggendo di buon'ora le prave inclinazioni; al quale intendimento riuscì molto giovevole quella polizia, che sotto altri aspetti comparve riprensibile, e fu veramente indiscreta. L'esorbitanze penali e le acerbità dei procedimenti, che rendono odiose le leggi, e danno apparenze d'arbitrarj ai magistrati, vennero annichilate colla promulgazione del famoso codice del 1786. Esso sarà sempre riguardato qual filosofico e luminoso documento sostituito a barbare, ingiuste, sanguinarie ed avare prammatiche. Un solo esempio di trasmodato dispotismo ci occorse notare; ma il fallo è più accagionabile alle provocazioni della perfidia, ed alle male informazioni

dei ministri, che alle intenzioni del Principe, per indole voltato a benevolenza e dolcezza. Se la Toscana avesse per lui recuperata la *costituzione*, anco la gloria Leopoldina brillerebbe tanto maggiore e più pura, essendochè il dispotico tratto non sarebbe in veruna maniera accaduto. Ci è grato d'altronde poter affermare, che nell'anno 1788, le carceri della Toscana pel corso di ventidue giorni furono vuote di delinquenti, se si eccettua i detenuti per pene inflitte antecedentemente. Mancò in ultimo un ordinato e completo corpo di leggi civili, la qual cosa però è da ascriversi alla contrarietà degli eventi e non al Principe, che nonostante seppe promulgarne diverse assai pregevoli.

Con uguale impegno applicò il sapiente legislatore a riformare gli abusi che il tempo aveva ingenerati nella disciplina ecclesiastica esteriore, persuaso che senza richiamare la religione verso i suoi originali fonti di spirituale santità, ogni tentativo di miglioramento sociale sarebbe tornato vano, poichè non avvi ben fondata virtù morale senza il concorso dell'evangelica verità. Incontrò peraltro il più grave ostacolo nel chiericato insofferente di veder ristringere abusi appellati privilegi, donde si suscitò una lotta che trascese ad estremità deplorabilissime. Rette le intenzioni, plausibile il fine cui si mirava da una parte, fu nonostante ed a tutta possa contrariato dall' altra, che a nessun patto voleva rassegnarsi a deporre usi e predominii su cose estranee alla religione, o della religione disdoro. Quindi ne nacquero gravi controversie colla Corte romana, sempre presta a valersi della influenza politica a sostegno delle preten-

sioni clericali. Il Principe animoso in suoi propositi tirò arditamente innanzi, convinto dall'esperienza che bisognava far da se per avvantaggiare le condizioni morali ed economiche del clero militante, scemando l'opulenza e le vantate immunità del contemplativo. E colle superflue ricchezze di questo provvide ancora alla religiosa e civile educazione di molte migliaia d'innocenti persone, che diversamente avrebbero incorsi pericoli spirituali e temporali. La controversia nata pertanto con Roma si trasportò nell'interno del Granducato, e degenerata ben presto in aperta contesa, vi furono lesioni da ambe le parti, sebbene il laicato fosse assai più temperante del chiericato, acceso ai risentimenti per non voler sottostare a discipline ragionevoli, giuste e necessarie, e che poteva e doveva fare di proprio moto se avesse ben giudicato dei tempi. L'Europa cattolica ne porgeva fervide supplicazioni, le quali inesaudite promossero tremende scissure e disaffezioni, che tuttavia non posano. Il cavaliere Michele Leoni parmense, tal sentenza ne tenne: « Conobbe sempre Leopoldo nella « religione dello stato la primitiva e necessaria com« pagna della felicità delle genti, e la più funesta « nemica di esse nella superstizione. Ond'è che av« verso ad ogni arbitrio individuale, del pari che « a qualunque intrusione, la qual contrariasse l'og« getto de'suoi divisamenti, anco per quanto si rife« riva alla parte morale, troncò nei suoi dominii « i nervi ad ogni forza straniera, ben sapendo che « felicità non vi può essere giammai là dove non è

« indipendenza, e che gl' interessi di uno stato sono « raramente gli stessi di un altro (16). »

L' educazione e l' istruzione pubblica furono di pari passo migliorate da Leopoldo I, il quale nessun timore aveva della propagazione dei lumi e della crescente civiltà, consolazione dei buoni principi, e spavento soltanto dei tiranni. Nuove scuole, conservatorj ed istituti pertanto fondavansi, ed i preesistenti venivano posti sul piede giudicato il più espediente alla diffusione delle utili e sane cognizioni. Se il popolo toscano ha potuto successivamente menar vanto di civilissimo fra gli altri italiani, e se è andato orgoglioso d' impinguare il suo catalogo degli uomini distinti nei vari rami dello scibile, mercè ne deve a colui che ebbe il generoso pensiero d'apprestargli i mezzi a ciò indispensabili. L'Archivio Diplomatico, il Museo di Fisica e l'Accademia delle Belle Arti, bastano per avventura a dimostrare nel loro fondatore un monarca a nessuno secondo nel curare la conservazione dei monumenti dell' antico sapere, nel prediligere gli studi della storia naturale, ed in favorire gl'ingegni dedicati ai magisteri che tanto splendore accrescono alle nazioni che gli coltivano. Ed i numerosi stabilimenti dalla pietà pubblica consacrati al soccorso dei derelitti, per esso riceverono saggi regolamenti, ampliazioni e dotazioni conspicue, al segno, che alcuni comparvero come se novellamente istituiti. In questa parte la sollecitudine e la munificenza del Principe oltrepassarono i limiti della libe-

(16) Vedasi l' opuscolo intitolato: *Cenni intorno a Cosimo I e Pietro Leopoldo granduchi di Toscana.* Parma, 1821.

ralità. Dalle opere di beneficenza passando ora a quelle di comodo e d'ornato pubblico, dobbiamo ricordare, che se tutta Toscana fu lieta di nuovi ponti e strade, e molte delle vecchie risarcite e rese più agevoli, Firenze in particolare andò abbellita di fabbriche, capidopera e passeggi assai deliziosi. Anche i soggiorni delle persone infeste alla società furono resi men duri ed ingrati, e l'umanità sofferente ebbe sempre un'eco fedele a'suoi gemiti. Laonde, l'igiene pubblica occupò gran parte del governo Leopoldino, sempre presto ad accorrere ove l'idea del dolore e del bisogno ammettevano rimedi e compensi. Tale si era il monarca che gl'iniqui farisei detestavano: a loro però la vergogna e l'onta!

Ma il primo, il più grande e durevole beneficio da esso arrecato alla Toscana consistè peraltro nella rinnovata legislazione economica. Lo aver abbandonato i vecchi regolamenti, che con tirannica pedanteria tenevano il paese nella miseria, e l'adozione della libertà commerciale ed industriale, diede adito allo sviluppo dei germi che la nazione nutriva per il proprio rigeneramento. Ondechè essa rinacque in se medesima coltivando il proprio suolo, unico espediente che le rimanesse possibile, non potendo omai più aspirare a veruna preponderanza politica, nè ad esclusività mercantili. Le savie leggi emanate in proposito, adescarono lo spirito pubblico a seguitare la giusta e posata direzione che pei veicoli del guadagno conducono all'agiatezza, fine naturale ed universale degli uomini. Quindi colla contrattabilità delle terre, e l'abolizione dei vincoli che inceppavano l'industria

opificiaria, accrebbero le produzioni greggie e manufatte, insieme all'operosità e l'amore al lavoro. Gl'ingegni si raffinarono, i costumi sempre più ingentilirono, e la pubblica moralità fece non un passo, ma sivvero uno slancio gigantesco. Un'imagine dell'antica improvvidenza economica ed amministrativa può ravvisarsi nelle limitrofe provincie pontificie, le quali miseramente riflettono tuttavia i disordini che un tempo afflissero pure il Granducato; ed il confronto serve a colpo d'occhio a dimostrare la verità dell'odierno sistema toscano. Il benefizio sarà per durare finchè gli uomini stimeranno i loro più cari interessi, e che avranno in pregio i fattori del vero benessere sociale, come chè sia il più sicuro e durevole. E virtù suprema di Leopoldo I vuolsi riconoscere nella costanza opposta alle contrarietà che ebbe a sostenere per difendere tal sistema. Qui appunto è dove risalta sovrano magnanimo, poichè per beneficare non ad una generazione, ma alle generazioni, non si lasciò vincere dal biasimo e dalle inquietezze vivendo per correr dietro a vani plausi, sicuro del guiderdone dei posteri. Ed il *gran principio toscano* è forse riserbato all'onore del *cosmopolismo.* Non vi fu mai veruna massima legislativa che ottenesse più pronto e pieno successo di questa, la quale dischiuse il sentiero a tutte le altre migliorìe che ringiovanirono l'edifizio politico nazionale, attesa la virtuale potenza di un Principe, che nelle sue speculazioni guardò sempre all'intrinseco ed all'essenza delle cose, anzi che alle belle apparenze (17).

(17) Un eccellente trattato sul sistema economico Leopoldino può vedersi nei due libri *Sulla legittima libertà del commercio* dell'avv. A.

La riforma municipale che restituì agl' interessati la facoltà d' amministrare e risolvere i propri affari, estese la sfera della libertà civile, poichè a certi effetti i corpi comunali ottennero la rappresentanza politica, e fecero sparire una farragine d' autorità e di servitù incomportevoli. Ogni magistratura, oltre la indipendenza nella direzione amministrativa locale, ebbe il diritto di poter inoltrare petizioni al sovrano, che è quanto dire, di fargli presenti i bisogni e desideri dei popoli. La qual conoscenza è la migliore scorta al buon governo pei principi prudenti, savi e dabbene. E perchè tutte le provincie dello Stato fossero poste in grado di profittare delle liberali ordinazioni, grandiosi lavori di bonificamento furono eseguiti nelle più inferme e squallide regioni, ond' equiparar si potessero alle sane nello sviluppo delle forze progressive generali. Fallì il bonificamento della Maremma per l'orgoglio del Ximenes, e forse anco perchè il Granduca non pose il suggello al suo liberale edifizio politico attivando la promessa *costituzione.* Due vantaggi di sommo rilievo ne sarebbero resultati in specie per quella contrada; primo, che i suoi deputati avrebbero potuto convenientemente discutere i provvedimenti atti a risanarla; secondo, che gli speculatori avrebbero con tanta maggior sicurezza azzardati i loro capitali all'ombra di franchigie

Paolini pubblicati nel 1785-86. L'autore maneggiò la materia in modo da adattare i principj della scienza delle ricchezze ai casi della Toscana, onde venne a formare amplissimo commento illustrativo alla nuova legislazione, ed una storia ragionata del commercio nazionale. Il terzo libro non videsi mai in luce.

guarentite da uno *statuto* permanente ed inalterabile. Del resto la Val-di-Chiana, la valle inferiore dell'Arno, ed altre minori località, luminosamente attestano ciò che possa un genio benefico assiso sul trono colla coscienza dei doveri che lo circondano; avvegnachè, non vi siano e non vi debbano essere pei regnanti altri interessi fuori di quelli dei popoli soggetti. — Leopoldo I adempì maravigliosamente a questi doveri.

L'operazione diretta allo scioglimento del debito pubblico deve riguardarsi come una delle più sapienti ed ingegnose misure da esso adottate per purgare le Finanze dello Stato dalla sua più inveterata e putrescente cancrena; essendochè ella dovesse riuscire feconda di larghi profitti economici, se il malnato spirito reazionario non l'avesse stornata prima che recata fosse a compimento. La separazione dei patrimoni dello Stato, della Corona, e della persona privata del Principe, fu un'altra misura provvidissima dettata dalla giustizia per indurre nell'amministrazione della cosa pubblica la debita chiarezza, e per tarpare le ali agl'intrighi dei ministri bramosi d'esercitare la loro influenza ovunque sia meno facile il sindacato. Non ugualmente laudabile ne sembra il proposito di aver quasi annichilate le soldatesche di terra e di mare; la qual cosa gettò il paese in balìa de' malintenzionati, ed alienò le popolazioni da quelli esercizi, che coll'apparecchio della forza danno agli stati dignità, ed ai governi rispetto. La Toscana non teneva più alcun peso ove si librano le sorti delle nazioni; ma aveva dei tristi

e degli scontenti nel proprio seno da contenere, e quella decorosa alterezza da conservare, che stima ed ammirazione procura anco ai piccoli enti. Ed a ciò non valeva certamente la numerosa sbirraglia; che anzi servì a degradare la maestà del Principe, donde l'errore divenne maggiormente inescusabile. Esistevano i simulacri delle antichissime *bande*, delle quali però non fu fatto conto. Il ripristinamento di questa milizia nazionale sarebbe resultato utilissimo nei tempi successivi, ed i casi delle sollevazioni non ha guari descritte, ne forniscono ineluttabile prova. Se la marina militare fosse stata conservata, la mercatura di Livorno avrebbe ognora più potuto prosperare, e la plebe di quell'emporio della prosperità nazionale impiegata nelle faccende nautiche, avrebbe acquistato disciplina, carattere più subordinato, maniere civili e moralità. Sul quale argomento è sempre un desiderio l'indagine, non che le adequate provvidenze.

L'amministrazione delle Finanze, *la di cui maggiore o minor rettitudine e regolarità sommamente influisce al bene universale dei sudditi*, formò continuo subietto alle meditazioni e riforme di Leopoldo I, coadiuvato dal Tavanti e dal Gianni. Abolito il pessimo sistema degli *appalti* allogati a particolari speculatori, e soppresse molte piccole tasse vessatorie e disastrose al commercio, alle arti ed alle manifatture, diede mano al riordinamento dell'imposte necessarie alle spese dello Stato. E col cadere degli *appalti* andò a finire la folla delle *privative*, che ad ogni passo disturbavano l'azione di quella libertà a cui era affidata la grand'opera del risorgi-

mento toscano. Alcune delle mantenute imposte furono alleggerite ; altre parziali divennero generali e perequate; i monopolj finanzieri disparvero, tranne la *regalia del sale*, però notabilmente scemato di prezzo. I titoli delle tasse immorali inventate dalla fiscale venalità degli antecessori , ebbero il bando dalle Finanze Leopoldine, ad eccezione del *Lotto* e del bollo sulle *carte da giuoco.* Le tariffe doganali riuscirono più d' aiuto che d' inciampo al commercio con gli esteri, attesa l' avvedutezza che presedè alle modificazioni introdottevi. Vidersi pure interamente remossi gli ostacoli che incagliavano la circolazione delle derrate, e delle altre merci nell' interno del Granducato. Diversi secondari rami d'entrata vennero sottoposti ad essenziali cambiamenti e modificazioni, sì per il modo d' applicarli, quanto per la misura e l'equità che ne debbono regolare l'esazione. Ed il lungo dettaglio di tali riforme vollesi coronato mediante lo scioglimento del *debito pubblico* combinato coll' abrogazione dell'*imposta prediale*; se non che la malvagità dei tempi che dopo ne vennero, prestò mano ad amministratori ignoranti onde poter disfare impunemente sì saggia operazione. All'arrivo di Leopoldo in Toscana il debito iscritto sui *Monti* ascendeva a lire 87,559,775, e vi erano tanti risparmi in essere fra pecunia e generi, che furono calcolati lire 12,083,629 18. 5, dei quali capitali fu forza distrarne per lire 3,762,816 ond' inviarli a Vienna in effettivo contante. Le rendite pubbliche a detta epoca consistevano in lire 8,958 ,685. 17. 4, e la popolazione numerava 945,063 individui, vale a dire, l'imposta pere-

quata giusta i capi era di lire 9. 9. 7 per ciascheduno. Le spese ordinarie ammontavano a lire 7,685,152. 19. 5. e le straordinarie a lire 763,739. 2. 5; cosicchè ne resultava l'annuo avanzo di lire 509,793. 15. 6 (18).

Allorquando il prelodato Granduca di spontaneo moto risolse pubblicare i conti della sua gestione pel corso di 24 anni, cioè a tutto il 1789, l'entrata dell'Erario arrivava a lire 9,199,121. 7. 9, e la popolazione era salita fino ad 1,058,000 anime, per cui la perequazione dell'imposta ragguagliava a lire 8. 13. 10 circa per testa. Il quale aumento d'incasso e respettiva diminuzione di gravezza personale dipese interamente dalla cambiata legislazione economica, che aveva già fatto voltar faccia al paese, quanto per l'addietro esiguo, afflitto e scuorato, altrettanto si mostrava ora vigoroso, gaio e fidente in se stesso. Lo esser accresciuti in cinque scarsi lustri, sopra a ristrettissimo territorio, circa a 114,000 abitanti, è certa prova della virtuale efficacia dei nuovi ordini; tanto più se vien fatta avvertenza alla decrescenza verificatasi gradatamente durante la Medicea dominazione, e sotto il regime delle vecchie leggi, che al dire dei contrari per sistema alla novità, esse

(18) Nel *prospetto* segnato col N. LXII in fondo all'*Appendice* abbiamo collocato tre *tavole* tolte dal citato *rendiconto*, nelle quali possono riscontrarsi le cifre di cui ci siamo valsi nel testo. Figurano nella prima l'entrata e l'uscita quali erano nel 1765; nella seconda le spese straordinarie sostenute dal pubblico Erario dal suddetto anno fino al 1789, e nella terza l'entrata e l'uscita di quest'ultimo anno. A noi sembra che simile *prospetto* possa inoltre riuscire a dare sufficiente idea dello stato della Finanza toscana a quella età, mentre chi bramasse approfondirne i dettagli, può facilmente restar soddisfatto esaminando le altre tavole del *rendiconto* medesimo.

rammentavano la beata età dell'oro. I primitivi dispendi occorsi in attivare le molte e vaste riforme effettuate per comandamento sovrano, poterono esser sopperiti con gli avanzi annuali, che nel predetto anno 1789 consistevano in lire 784,064. 8. 4, in virtù delle quali migliorìe divenne la Toscana artificialmente agiata colle proprie risorse, ad onta del magro suo suolo. Gli avanzi fatti regnante Leopoldo I sommarono a lire 38,762,854. 7. 7, e le spese straordinarie cumulativamente importarono lire 46,177,271. 7. —. Nullameno, mercè i capitali esistenti all'epoca della sua ascensione al trono, ed i risparmi suddivisati, furono esse sostenute senza creare nuovi debiti, nè aggravi, e potè infine verificarsi un avanzo netto di lire 5,214,149. 15. —. Da questa sommaria dimostrazione emerge abbastanza chiara l' alta saviezza del governo antedetto, che operò la rigenerazione della Toscana quasi di lei malgrado. Infatti, tutte volte che fu d'uopo sopprimere abusi, consuetudini e regolamenti proficui a private persone per avvantaggiare le condizioni generali, i lamenti e le querele s'elevarono senza posa ad assediare il Principe, e colle astuzie si procurava di sorprenderlo, come colle cabale e mensogne cercavasi d'interessare il pubblico a far contro al proprio benessere. Così passò la bisogna quando furono indotte le reclamate riforme nei ruoli, negli stipendi e nei doveri dei funzionari regi, e resecate le pensioni gravanti l'Erario. Gridavasi incessantemente alla rovina dei cittadini fiorentini e senesi; ma qual diritto avevano essi sortito dai natali di fruire in perpetuo gl' impieghi pubblici

ad esclusione dei provinciali condannati sopportarne le spese e l'alterezza, e talora le angherie e l'ignoranza? La capacità, la probità e l'attività debbono essere i soli requisiti attesi nella collazione degl'impieghi fatti per servire al pubblico, e non per caricare il pubblico coll'eccesso del numero e delle provvisioni; inconvenienti che non sfuggirono al nostro riformatore.

Noteremo per ultimo, che con quel render conto della sua gestione, parve che dir volesse: ECCO I BILANCI DELLA MIA AMMINISTRAZIONE, CIASCUNO GLI LEGGA, E DA ME IMPARI COME POSSA ANDARE UNITO IL GOVERNO DI UN PADRE AMOROSO A QUELLO DI UN PRINCIPE SAGGIO. — Noi portammo sull'ara del GRAN LEOPOLDO sinceri sì, ma ineleganti fiori raccolti dalle feconde e salutifere piante da esso lasciateci in eredità; e quantunque ci riconoschiamo di lunga pezza inferiori al nobilissimo argomento, pur nondimeno nutriamo speranza di aver fatto cosa non del tutto discara a quelli che sopra agli apprestati materiali vorranno intessere un più largo e forbito lavoro rispetto al governo di un Principe quanto altri mai degno di studio e d'ammirazione. Quindi non spenderemo ulteriori parole intorno a chi nella sua legislazione seppe erigersi un monumento di gloria, essendochè in essa risplenda tutto quanto di più utile e sublime seppe additare la risorgente civiltà italiana nel decorso secolo. La virtù della giustizia in ogni tempo lodata a preferenza di qualsiasi altra bella qualità, in essa risalta in modo, che fece dimenticare fin anco il mancamento della libertà poli-

tica, che il legislatore avrebbe dovuto ridonare alla Toscana. Parve ai loschi ch'egli avesse conquassato lo Stato, mentre invece gli donava nuove forze e decoro, ed a' suoi discendenti legava fama non peritura in retaggio, e quel che più monta un luminoso esemplare nella difficile arte di ben governare i popoli. Se non avesse trascurato il rinnovamento del patto colla nazione, il suo edificio sarebbe stato compiuto; ed i posteri più rettamente di noi diranno quanto importi la mancanza d'istituzioni che assicurino i beni conseguiti, e che impediscano i mali sempre presti ad invadere ov' esse non siano di freno al dispotismo di coloro, che ambiziosi di un transitorio potere nulla apprezzano il tesoro della fama che non ha confini.

Fine del Tomo II.

APPENDICE

DI DOCUMENTI

AL TOMO SECONDO

NUM. I.

(Vedi la Nota 11 pagina 16)

Lettera del Granduca Leopoldo I. al Pontefice Clemente XIII in occasione della sua ascensione al trono di Toscana.

BEATISSIMO PADRE

Per l'inaspettata perdita dell'Augustissimo Imperatore Francesco I mio dilettissimo Genitore, essendosi devoluta a mio favore la successione nel Granducato di Toscana, mi sono trasportato a risedere personalmente in questi miei Stati, dove tra i primi doveri del mio Governo considero il partecipare alla Santità Vostra il mio arrivo, e ratificarle le più sincere proteste della mia ferma disposizione a continuare nelle rispettose premure che professava il fu Imperatore mio Padre per promuovere tuttociò che può interessare la Santa Nostra Cattolica Religione, ed il decoro della Sede Apostolica, non meno che la quiete reciproca dei Nostri Stati, ed i vantaggi e comodi de'Suoi Sudditi, per i quali avrò sempre la più distinta considerazione.

Mi lusingo che la Santità Vostra si degnerà d'accogliere col più benigno gradimento questo mio riverente ufficio, e mi accorderà ch' io riguardi come passata in me quella buona corrispondenza ed amicizia, ch' Ella ha sempre dimostrata verso il fu Imperatore mio Padre. E augurandomi in conseguenza ch' Ella proseguirà di onorare la Nazione Toscana nelli Stati a Lei sottoposti dei più favorevoli contrassegni della Sua speciale protezione, passo a domandare alla Santità Vostra col più filiale rispetto la Sua Apostolica Benedizione.

Di Vostra Santità

Firenze, li 5 Novembre 1765.

Umiliss. ed Obbed. Figlio
LEOPOLDO.

Num. II.

(Vedi la Nota 24 pagina 24)

Relazione dell' Ingegnere Montucci sulla pianura di Grosseto e Padule di Castiglione della Pescaia dell' anno 1758.

Eccellenza

Il dovere della mia carica d' Ingegnere dello Stato di Siena per S. M. I. in servizio delle Comunità dello Stato, mi ha reso così pratico della miseria in cui si ritrova la Comunità di Grosseto, che mi lusingo poter adesso render abbastanza informata l' E. V., onde possa poi risolvere come più le piaccia, perchè si riabbiano quei Popoli, e S. M. I. ne ritragga tutti quei vantaggi possibili, e di gran lunga superiori

a quelli che fino ad ora ne hanno ritratti pure li Serenissimi Principi Medici. Condoni intanto l'E. V. il tedio che sono per arrecarle colla presente Relazione, quale non ho saputo ridurre più in succinto per la necessità di spiegar tutto con chiarezza all'E. V., come ogni altro di non tanto inferiore talento del mio avrebbe potuto fare.

Da tutte le piante della Maremma Grossetana fatte fino ad ora da varj Ingegneri si riconosce benissimo, che il sommo de mali di tutta quella Campagna, non sia altro che il Padule di Castiglione; attesochè in esso fin dall'anno 1427 si sia introdotta la pesca dell'Anguille alla *Calla;* per la quale conviene serrare tutta l'acqua che vi s'introduce per tanti fiumi e fossi suoi influenti, ad oggetto poi che nel tempo del corso dell'Anguille possa aprirsi, ed in tale apertura porvi la rete, per prendere tutte quelle Anguille, che nei *brunori* tempestosi dell'Autunno e dell'Inverno, per istinto naturale corre al mare.

Per questa pesca dunque è convenuto arginare il suddetto Padule alla destra ad un'altezza di braccia 3, dal confine di Buriano dello Stato del Principe di Piombino fino alle Bocchette del Padule, ed un tal argine si dice di *Nerone.*

Si lamentarono prima delle Bocchette, e poi del predetto argine tutti i Grossetani, perchè tal ritegno cagionava loro la dilatazione di detto Padule, mettendo sott'acqua molti terreni, quali prima erano fruttiferi e coltivabili, e perchè finalmente l'evaporazioni di quello maggiormente infettassero l'aria; onde venne in pensiero del Serenissimo Granduca Ferdinando II. nel 1629 d'ordinare, che si lasciasse tal pesca, nè più si serrassero le dette Bocchette, per dar libero scolo a quelle campagne, quali per il rincollo delle acque del Padule l'avevano perduto: Sicchè li parve bene di far riconoscere, se veramente si fosse potuto asciugare tutto il detto Padule: Ma gl'Ingegneri di quei tempi credettero forse esser più vantaggiosa *la pesca che la raccolta dei grani,* giacchè allora se ne ritraeva annualmente l'affitto di Scudi 3,500, e perciò non fu approvato tal disseccamento, e furono studiati

molti e molti ripieghi per assicurare i Grossetani dalla dilatazione del Padule: Ma ciò è stato sempre impossibile, atteso che una tal pesca sia molto vantaggiosa per gli affittuari, e benchè non possa farsi senza questo potente e considerabile danno per lo scolo delle campagne adiacenti.

Dall'anno 1629 fino al presente 1758 sono passati 129 anni, ed in questo spazio di tempo è sempre più cresciuto di latitudine il predetto Padule, particolarmente dal 1695 in qua che fu fatto l'arginello per direzione del nuovo fosso navigante terminato nel 1715, onde restò il Padule imprigionato anche pella sinistra fino alla foce del fosso di S. Giovanni. Da tutto ciò non si può mettere in dubbio, che il fondo del Padule non si sia considerabilmente rialzato, e forse quasi tutto appianato, come dimostra il gran *cannucciato*, e come ad evidenza si prova per il notabile accrescimento di sua circonferenza.

Ciò posto per vero, come naturalmente dev'essere, vedrà l'E. V., che quelle difficoltà che vi potiedero essere l'anno 1629 al rasciugamento del Padule, devono essere onninamente cessate; e se ciò sia vero può farsene una facilissima prova con ordinare, che stiano aperte un anno intiero tutte le sei Bocchette, e vedrassi a fin d'anno se torni bene il levare la predetta pesca dell'Anguille, ed il prosciugare tutto il Padule formando ad ogni fosso influente il suo canale, e metter poi quelli in una fossa maestra prolungata a tal effetto dalla fossa vecchia delle Bocchette, fino alla fossa del Pesciatino; e questi canali da me calcolati darebbero la spesa di scudi 21,605, e forse meno mettendoli all'incanto per rilasciarsi al minore offerente.

Nella suddetta somma vi manca la piccola spesa per sboccare il fosso S. Giovanni nel Navigante Nuovo; Ma come che con poche *canne di cavo* tutto si ottiene, non merita neppur il conto di considerarla.

Si compiacerà adesso l'E. V., che io Le mostri l'utile annuo che si ritrarrebbe, prima da tenere tutto il terreno a pascolo per anni 10, e poi quello delle semente per sempre.

Tutto il Padule secondo la *pianta* fatta l'anno 1692 ascendeva a moggia 3418: or questo ogn' anno si potrebbe vendere per puro pascolo a scudi 2 il moggio, e così per scudi 6836 l'anno, e però in anni 10 sarebbero scudi 68,360, e dopo tale spazio di tempo ridotto a coltura il terreno dar si potrebbe a sementare in terzerìa, che se non fosse cresciuto il detto Padule dal detto tempo in qua, sarebbero moggia 1139 l'anno, le quali pagando *tutto terratico* darebbero un utile di moggia 1139 di grano, che prezzato un anno per l'altro a scudi 10 il moggio, darebbe ogn' anno a S. M. C. il frutto di scudi 11,390, quando in oggi non ritrae più dall' affitto della *pesca* che scudi 800 in circa, da cui ne resulta pei Grossetani il sommo male che si è detto di sopra.

Questa sarebbe un'entrata esorbitante, e di gran lunga superiore a quella della pesca, quale sempre più si farà maggiore, se si consideri il maggior raccolto che si farebbe da quelli che facessero tali semente, le quali a render solamente un anno per l'altro delle 12 per ogni moggio, raccorrebbero moggia 13,668, dalle quali sottratto il seme, ed altrettanto per il consumo, cioè in tutto moggia 2278, resterebbero franche da vendersi alla Marina moggia 11,390, e così crescerebbe per S. M. C. ogn' anno l' entrata di scudi 11,390 che tanto pagano di *tratta* le dette moggia di grano, al prezzo d' una piastra per moggio vendendolo alla Marina. Vi è inoltre da considerarsi quanto raccorranno di più nelle loro terre i particolari, se seguirà questo prosciugamento del Padule; giacchè a cagione del medesimo hanno perduto il naturale loro scolo, e perciò dunque crescerà maggiormente l'entrata per S. M. I. stante la detta tratta, per rapporto ancora agli altri paesi circonvicini.

L' utile poi che riporteranno i Grossetani, e tutti i popoli dei Castelli adiacenti, sarà quello della salubrita dell' aria per la mancanza della stagnazione dell' acqua nel detto Padule, come saranno Istia, Batignano, Montepescali, Sticciano, Roccastrada, Montemassi, Sassofortino, Giuncarico, Ravi, Caldana, Colonna, e Buriano del Principe di Piombino predetto: E questo suddetto utile sarà tanto e tale, che farà crescere la

popolazione anche per rapporto ai forestieri, quali là si porteranno a godere di un terreno reso sano da potersi avvantaggiare con i frutti che ritireranno dalle loro fatiche.

Un' altra spesa però vi occorrerà per il risanamento totale della pianura di Grosseto per dargli un perfettissimo scolo col rivuotare il fosso Martello, e riattare l' argine di riparo al fiume Ombrone, onde liberarla dalli trabocchi delle pienare. La detta pianura di Grosseto, non può, nè ha potuto scolare le sue acque, e render sane le semente che vi si fanno, e si son fatte in quella dal dì che fu rotto il detto argine, e ripieno il detto fosso, non perchè abbia perduto l' inclinazione naturale al Mare, che anzi ne ha tanta e tale, che senza fosse si può dire, ha saputo smaltire tutti i trabocchi del fiume Ombrone, e tutte le acque che fino ad ora son piovute su quella, ma l' ha fatto così lentamente per la mancanza del detto fosso, che non solo ha fatto danno alle semente, ma ancora alla maggior parte delle terre; poichè trattenendosi l' acqua più del dovere sopra la pianura, si è filtrata dentro delle viscere della terra, e trovando in essa il *sale gemma*, o sia *elementare*, l' ha sciolto e fatto salire sulla superficie; dimodochè rasciugandosi dal sole quell' acqua, di cui è rimasta pregna la terra, l' ha resa per nostro modo d' intendere incrostata di quel sale, per cui si vede adesso buona parte di quella pianura ripiena di salmastraie, sulle quali neppur l' erba vi nasce, e se si sementano a biade o a grano, si perdono i semi e le fatiche, che costano tanti danari.

Questo ristagno adunque è accaduto non solo dall' espansione dell' acqua del Padule, ma ancora dalla mancanza dei fossi necessari, perchè dall' anno 1702 in qua non è stato più ripulito, nè rivuotato il detto fosso Martello, unico scolo del piano di Grosseto, quale ora si ritrova ripieno al pari della campagna; che se questo sia scavato 3 braccia sotto il piano di detta campagna dalla sua foce nella fiumara di Castiglione fino al di lui principio presso l' Osteria Nuova, resterà tutto il piano risanato e fruttifero, potendo tutti i campi scolare le loro acque in quello colle proprie fosse camporaiole, e por-

tarsi al mare, come facevano anticamente; E questo tal fosso per esser canne 10,000 di lunghezza darà una spesa di scudi 8571. 3 — —, e forse meno mettendosi all'incanto.

Potevano i Grossetani ottenere un tal benefizio anche prima, e senza che si rasciugasse il detto Padule; ma gli ha sempre spaventati la grossa spesa, ed il pericolo che subito s'interrisse, se fosse avvenuto, com'era spessissimo accaduto qualche trabocco del detto Ombrone, attesochè il predetto argine di riparo sia pieno di considerabili rotture: ond'è che prima del predetto rivuotamento, sarà necessario risarcire il suddetto bastione, per cui vi vorranno di spesa scudi 4000 in circa, e però per risanare la detta pianura, e rasciugare il detto Lago o Padule di Castiglione, vi vorrà di spesa scudi 34,176, la quale certo che a prima vista parerà molto gravosa: Ma se si paragonerà col frutto che essa è per rendere, non sarà più così, poichè i frutti da pagarsi ogni anno per detta somma al 3 per cento non sarebbero più che scudi 1025 per anno, quali in anni 10 danno la somma di scudi 10,250: Ma dal solo frutto dell'*erbatico*, come avanti si è detto, si ritrarrebbero ogni anno scudi 6836, che in anni 10 sono scudi 68,360; laonde col frutto di soli 6 anni d'*erbatico*, cioè con scudi 41,016 resterebbe pagata la detta somma delli scudi 34,176, ed i suoi frutti, cioè scudi 6150, e ne avanzerebbero 690. Che se poi ogni anno si sbassasse la sorte, e si pagassero i frutti a proporzione, in minor tempo assai, e con meno danaro resterebbe saldata la detta spesa, e così S. M. I. avrebbe dal detto tempo in poi ridotto coltivabile il detto Padule per uso delle semente, con un'entrata certa fra *terratici e tratte dei grani* da rendersi di scudi 22,780, senza il di più che cavar potrebbe d'*erbatico* dalle stoppie per il bestiame minuto del terzo di tutto il predetto Padule, quale si dice ogni anno potersi sementare, e così per moggia 1139 a scudi 2 per moggio l'anno sarebbero altri scudi 2278; sicchè fra *terratici*, *erbatici*, *e tratta*, darebbero d'entrata a S. M. I. scudi 25,058. Ma quando ancora esser dovessero la metà, cioè scudi 12,529 per cagione che non reggessero le suddette proposizioni,

e tornassero vere solo nella metà, nondimeno tornerebbe più il conto a S. M. I. a prendere per certa entrata d'ogni anno i detti scudi 12,529 dell'asciugato Padule, che li predetti scudi 800 della pesca, quali chi sa che a poco a poco, stante la continuata colmata, non si riducano a nulla, col gravissimo pregiudizio di vedere di qui a non molti anni esteso il Padule fin sotto le mura di Grosseto, e spopolata affatto tutta la Maremma, a cagione delle pestifere esalazioni prodotte dal detto Padule nella stagione più forte dell'Estate.

Fatto questo che ho detto fin qui, ho stimato proprio doverlo esporre all'E. V., e per obbligo del mio ufficio, e per benefizio della povera Maremma di Siena, rimettendomi però sempre in tutto e per tutto all'ottimo intendimento di V. E., a cui in atto di farle umilissima reverenza mi do l'onore soscrivermi

Dell'Eccellenza Vostra

Siena, 24 Agosto 1758.

Umiliss. ed Obbl. Servitore
GIUSEPPE MONTUCCI Ingegnere.

NUM. III.

(Vedi la Nota 25 pagina 25)

Proposizioni tendenti a render coltivate e popolate le maremme toscane del celebre consiglier Pompeo Neri.

Una delle imprese assai difficili, e non tentabili che per mezzo di una grossa Compagnia, è certamente quella di restaurare le nostre Maremme, e in specie quelle del Territorio Senese. L'insalubrità del clima è stata sempre in quel

paese un ostacolo fondamentale alla popolazione. Gli uomini per tal causa essendovi divenuti più rari non hanno avuto le forze necessarie per coltivare il terreno, nè per fare e soffrire le spese che si richiedono per li acquedotti di acqua pura, che scarsamente si ritrova in quelle contrade; da ciò alla prima naturale, ed insormontabile causa d' insalubrità, se ne sono aggiunte due altre potentissime, procedenti dalle acque stagnanti sopra il terreno e dalle acque da bere salmastre e piene di mille altri difetti contrari alla sanità.

In un paese adunque ridotto quasi deserto per il pericolo della salute, facile è stato il condurlo ad una tale rovina, e per accelerare questa, due altre ragioni si sono combinate. La prima l' essere separato dallo Stato dei Presidj Spagnoli. La seconda l'essere congiunto nel Governo Economico col restante delli Stati di Toscana buoni e popolati.

La detta separazione gli pregiudica infinitamente, perchè colloca i luoghi più opportuni della Maremma sotto una Dominazione Straniera, la quale ha tenuto sempre in quei luoghi una Guarnigione di Truppe, e con ciò ci ha tenuto sempre viva una circolazione di danaro, la quale ha fatto un richiamo de' più industriosi sudditi toscani che volentieri hanno lasciato il paese più povero per andare ad abitare il più florido.

La congiunzione del Governo Economico con il restante dello Stato Toscano non è stata meno fatale alle Maremme, perchè divenendo li abitatori più rari, e dovendo soffrire le medesime gravezze, queste col decorso del tempo sono diventate incompatibili colla povertà dei paesani, e hanno effettivamente rovinato e scacciato una gran quantità di famiglie, e aggiunto in conseguenza un'altra causa di spopolazione a quei territorj.

È facile a comprendersi, che l'unione d'un corpo sano ad uno infermo non serve ad altro che a far morire più presto l'infermo, perche non può fare per la sua parte gli stessi sforzi di cui è capace un corpo sano. Un paese disabitato non può soffrire le gravezze medesime di un paese abitato, perchè li manca

tutto quel comodo di soffrirle che procede dall'opere industriose delli abitanti, che sono la fonte perenne della ricchezza dei paesi.

Oltre a non poter soffrire le istesse gravezze, si aggiunge, che il paese disabitato non riceve il comodo delle spese pubbliche che il Governo fa in benefizio dell'universale. I sudditi pagano agevolmente, quando dalla cassa pubblica queste circolano in benefizio di quei medesimi che le hanno pagate. Ma le spese pubbliche seguitano il popolo, e il bisogno di farle viene dove sono gli uomini, e non già nelle solitudini. Sicchè la provincia disabitata sente tutto l'incomodo di pagare le gravezze, e non sente se non poco benefizio dalle spese pubbliche, onde ogni anno sempre più si rende impossibile ad abitarsi, se non se ne forma un territorio totalmente separato, che con i suoi naturali sussidj pensi unicamente ai propri bisogni, e non si liberi da una società su cui ogn'anno perde qualche cosa del suo, e a grado a grado si consuma affatto.

Oltre alla spopolazione di questo paese, e alle difficoltà che vi sono per introdurvela, abbiamo lo svantaggio che tutti li sforzi e le grandiose spese, che per tal fine vi bisognano, non possono avere la speranza di grossi e vicini profitti, come lo hanno le imprese delle Colonie Americane, perchè i ricchi generi che si possono estrarre da quelle contrade, benchè remote, benchè insalubri anch'esse, e benchè dispendiosissime, ricompensano ben presto l'attenzione delle Compagnie, che si sono impiegate in quelli Stabilimenti. Ma le nostre Maremme non possono avere altro genere atto al commercio esterno, che il solo grano, genere fallace, e comunque sia non atto a fondarvi grandiose e subitanee speranze, giacchè in tutte le nostre vicinanze il grano si coltiva con minore spesa di quella che si richiede in dette Maremme.

Sicchè nel rivolgere il pensiero a queste, bisogna far uso di tutti i piccoli e minuti vantaggi tanto naturali che industriali che vi si possono ritrovare senza negligerne alcuno; e inoltre bisogna limitare le idee a formare un paese, che possa subito diventar buono, ed arricchire gli altri.

Poichè quel piccolo miglioramento che può sperarsi, bisogna supporre che non può aver altro che progressi molto lenti, e che non potrà ottenersi che a forza d'attenzione continua e non mai interrotta, perchè il paese attualmente si ritrova troppo destituto di forze, e pieno di miseria e desolazione, e tutte le spese che per restaurarlo vi si profondessero, non hanno in vista li zuccheri, i tabacchi, i castori e le altre ricche mercanzie che si estraggono dalle Colonie Americane, ma non possono aver per oggetto altro che il puro grano, il quale è una mercanzia di cui i nostri vicini, fuori che i Genovesi, abbondano più di noi, e non si può sperare, come è ben noto, di contrattare con i Genovesi a grosso vantaggio.

Nonostante facendo con prudenza tutti l'uso possibile di questo articolo dei grani, e cumulando assieme tutti i piccoli aiuti, che tanto la terra che il mare possono dare a quella Provincia, possiamo col tempo sperare di introdurvi una sufficiente popolazione, la quale stabilita che vi sia, ci può in appresso dare fondate speranze di maggiori profitti; giacchè l'industria degli abitanti, le manifatture che vi si possono introdurre, e gli edifizi che in tal caso si possono fare lavorare, accresceranno la quantità dei generi commerciabili, dai quali i medesimi abitanti, e tutto il restante della Toscana può lusingarsi di ricevere infiniti benefizi.

Per pervenire adunque, dentro i limiti del possibile, allo scopo di portare grado a grado a questa afflitta provincia quel miglioramento di cui è capace, bisognerebbe sapere se Sua Maestà Cesarea gradisse di spedire a questa Compagnia un indulto o privilegio che contenesse in sostanza i seguenti Capitoli, o altri che fossero appresso a poco equivalenti, o in altra guisa più conformi e sufficienti per il suo stabilimento.

Capitolo I.

Che si separi dal Governo di Siena quella porzione di territorio che si giudicherà conveniente concedere alla cura e amministrazione della Compagnia, e se ne formi una provincia totalmente separata, che non abbia alcuna dipendenza

dai Magistrati di Siena, nè di Firenze, ma dipenda totalmente dalla direzione della Compagnia.

II.

Che in detta provincia abbia detta Compagnia la cura di nominarvi e collocarvi li Jusdicenti, e tutti li Ufiziali Ministri pubblici per servizio tanto dei pochi abitanti che si trovano in quel paese, che di quelli che per opera della Compagnia vi sopravvenissero, e abbia le facoltà opportune per fare i regolamenti che crederà necessari in ogni genere, senza obbligo alcuno di attendere gli ordini e regolamenti vecchi, se non in quanto dalla detta Compagnia saranno approvati, e confermati come compatibili col nuovo sistema che ella vorrà stabilirvi.

III.

Sopra il Governo Militare del territorio concesso alla Compagnia, la medesima non vuole ardirsi di far proposizioni che possano o a torto o a ragione apprendersi per incompatibili col buon servizio di S. M. C. Pare solo che in considerazione del buon successo delle sue intraprese, richiederebbesi negli Ufiziali Militari qualche dipendenza dalla di lei direzione, come si vede accordato alle Compagnie Francesi, Inglesi, e Olandesi che si sono prese la cura di migliorare paesi incolti e spopolati simili al nostro. Altrimenti sarà sempre difficile che gli Ufiziali stabiliti da S. M. I. vogliano avere una dipendenza dalla Compagnia, e non turbino colle loro differenti massime, e con quel potere che sempre risiede su chi comanda alle armi, i regolamenti e la condotta dei direttori della detta Compagnia, i quali avranno bisogno di tutta l'intiera quiete. Nonostante, quando non piacesse a S. M. C. di seguitare in ciò l'esempio delle altre sopramentovate Compagnie, si prega riverentemente a fare la più seria riflessione a questo articolo, come bisognoso d'un savio ed efficace regolamento, senza del quale si correrebbe rischio che tutti gli sforzi della Compagnia restassero senza effetto.

IV.

Preso che sia sopra il Comando della Truppa regolata quel regolamento che più si stimerà conveniente al buon servizio della M. S. C., resta da avvertirsi rispetto alle Milizie delle Bande, che siccome la descrizione in tali Milizie apporta infinito incomodo agli abitanti nelle Maremme, che per la loro scarsità pregiudica realmente alla cultura di esse, così sarebbe opportuno di esentare il territorio concesso alla Compagnia dalla giurisdizione del Magistrato delle Bande di Firenze, e provvedere più tosto in qualche altra forma, acciò nei casi di vero e urgente bisogno, la Compagnia sia tenuta a concorrere col numero d' uomini che potrà, senza pregiudizio dei suoi lavori.

V,

Che sopra i Feudi che si trovassero inclusi nel circuito del territorio concesso alla Compagnia, s' intenda a questa attribuita l'autorità di Vicario Granducale, o sia in qualche altra forma provvisto, perchè i Feudatari colle loro differenti massime e interessi, e colle loro pretese esenzioni e privilegi, e colla separazione dei loro territori, non impediscano il buono effetto dei regolamenti della Compagnia, i quali probabilmente introdurranno e richiederanno un governo per tutto uniforme, e non sottoposto a variazioni dipendenti dal comodo, dal capriccio, e dall' interesse di veruna persona privata.

VI.

Che per i sudditi che si sentissero aggravati dagli Iusdicenti stabiliti in Maremma dalla Compagnia medesima, la quale terrà a quest' effetto in Firenze o in Siena, ove si giudicherà più comodo, dei Ministri e Commissari idonei per rendere la dovuta giustizia.

VII.

Che per quelli che nonostante si sentissero aggravati dalla detta Compagnia, sarà libero il ricorso a S. M. I., e per essa al Consiglio di Reggenza, purchè si dia ordine al detto Consiglio di non ammettere tali ricorsi in veruna guisa, se prima non sia stata sperimentata la giustizia della Compagnia, e purchè fuori del detto Consiglio non vi sia altro Ministro, o Tribunale che si mescoli di tali affari.

VIII.

Che oltre quel territorio che si concederà alla Compagnia nella Maremma di Siena, se gli conceda nella Maremma di Volterra il territorio di Campiglia, e nella Maremma di Pisa il territorio di S. Luce, e quella piccola porzione di territorio che resta tra il Serchio e il confine di Lucca, colle stesse facoltà e prerogative di cui si è parlato della Maremma di Siena.

IX.

Che si faccia una Legge che permuti le pene di confino e d'esilio imposte ordinariamente con pochissimo frutto della giustizia, nella metà meno di lavoro pubblico, con facoltà ancora ai Giudici di permutare in detto lavoro la pena dei tratti di fune.

X.

Che a detto lavoro si rimettano ancora tutti i discoli, e tutti quelli che ad istanza dei parenti si debbono correggere.

XI.

Che detta pena del lavoro non sia infame, e si abbia riguardo a non condannarci persone che per delitti infamanti meritino la galera.

XII.

Che tutti questi condannati al lavoro si consegnino alla Compagnia, la quale per tutti quelli che saranno poveri penserà al loro nutrimento, e per quelli che averanno qualche comodo, esigerà dai loro parenti qualche discreto mantenimento.

XIII.

Che occorrendo alla Compagnia per servizio dei suoi lavori qualche numero di truppe regolate, S. M. C. si compiacerà dargliele in quei tempi, e in numero che non possa pregiudicare al suo Servizio Militare, e nel tempo che detta truppa regolata servirà ai detti lavori, dovrà la Compagnia pensare a fornire il pane, e inoltre una porzione del denaro giornaliero solito darsi a ciaschedun soldato in sgravio dell'Erario di S. M.

XIV.

Se oltre le truppe regolate occorressero per detti lavori, o fossero giudicati di miglior servizio i Soldati delle Bande, in tal caso la Compagnia debba pensare a tutta la spesa occorrente per i medesimi, acciò l'Erario della M. S. C. dal comando delle Bande non risenta alcun pregiudizio.

XV.

Che occorrendo similmente per detti lavori qualche numero di Forzati del Bagno di Livorno, S. M. C. si degni concederli in quei tempi che non possono pregiudicare al servizio delle Galere, e sia in tal caso obbligata la Compagnia a pensare a quella maggiore spesa che richiederà il trasporto e il mantenimento di detti Forzati, affinchè l'Erario suddetto non soffra altro aggravio che quello che suol soffrire quando detti Forzati stanno nel Bagno.

XVI.

Che si faccia una Legge in cui si proibisca ai sudditi di S. M. C. di trasportare nell'Inverno i loro bestiami nelli Stati di Piombino e d'Orbetello, e nelli Stati Pontificj, e si obblighino e farli svernare nelle Maremme di Toscana.

XVII.

Che si proibisca similmente a tutti i sudditi di S. M. C. di andare nel tempo delle faccende a lavorare nelli stati alieni senza licenza della Compagnia, la quale si obbligherà a dare da lavorare a tutte le persone che lo domanderanno, e quando non ne abbia bisogno, darà la permissione d'impiegarsi altrove.

XVIII.

Che sia assicurata in perpetuo la libera estrazione dei grani ed altri generi e prodotti delle Maremme.

XIX.

Che sia fatta togliere una gabella introdotta alla strada delle Strette dal 1713 in qua, quale si esige forzatamente ed ingiustamente dal Governo di Buriano, Stato di Piombino, la quale interrompe il commercio tra il Porto di Castiglione della Pescaia e molti paesi dentro terra, con grave danno dei sudditi di S. M. C. e che similmente siano ristrette nei suoi giusti limiti diverse usurpazioni fatte in quelle parti dai Burianesi e Piombinesi.

XX.

Che s'intendano trasferiti specialmente alla Compagnia tutti i diritti del R. Fisco in esecuzione del Bando di S. M. C. pubblicato ultimamente sotto dì primo Decembre 1746. e che s'acquisti per la piena, e perpetua proprietà della Compagnia tutto il dominio privato dei fondi coltivati e migliorati colla sua industria.

XXI.

Che la Compagnia abbia facoltà di comprare per il giusto prezzo tutti quei terreni che si troveranno nel territorio ceduto alla di lei direzione, quando giudichi espediente alle sue intraprese di averli e possederli in proprietà; e similmente abbia ella facoltà di prenderli a livello perpetuo per le giuste stime a tenore della rendita presente, quando così le piaccia prenderli, e siano tenuti i proprietari di detti terreni di qualunque stato, grado e condizione siano, di cederli a ogni richiesta di detta Compagnia, o in vendita o a livello perpetuo ad elezione della medesima, così richiedendo la pubblica utilità e il buon successo in specie dei lavori sopra l'acqua, che potrebbero essere alle volte incompatibili con l'interesse di qualche possessore dei vicini terreni. E tal facoltà s'intenda concessa non solamente nel territorio delle Maremme Senesi, ma ancora nelle Maremme di Volterra, e di Pisa come sopra assegnate alla Compagnia, e in specie nel territorio tra il Serchio e il Lago di Maciuccoli.

XXII.

Che la Compagnia s'incarichi dell'impresa di colmare le adiacenze del Lago di Maciuccoli approvata da S. M. C., e profitti della cessione e donazione di dette adiacenze offerta dalla M. S. I. in tutta proprietà a chi facesse la spesa di dette colmate. E siccome tali adiacenze appartengono alla Fattoria di Vecchiano, e fanno parte di essa, la quale resta affittata di presente in tutto per la somma annuale di Scudi 346, così si richiederebbe che la Fattoria di Vecchiano resti compresa in detta donazione, giacchè è tutta situata nelle adiacenze di detto lago, e di tutta vi è bisogno per intraprendere i lavori suddetti; e nel caso che S. M. C. non abbia inteso di privarsi di tutto il predetto Canone, sarebbe supplicata a riservarsi quella porzione che giudica espediente, ed a concedere liberamente tutta la predetta Fattoria, con obbligo di pagare a titolo d'annuo tributo quella porzione di canone che non volesse

comprendere in detta donazione, acciò la Compagnia possa disporre di quel terreno a suo piacimento per servizio di quella importante impresa.

XXIII.

S' incaricherà inoltre la Compagnia delle colmate dell'Uggione e della Cigna da farsi nelle adiacenze di Livorno, con godere della proprietà di quei luoghi offerta da S. M. C., e ciò in quanto al dominio privato solamente, non intendendo di comprendere nella direzione della Compagnia quel territorio, che per essere interposto tra Pisa e Livorno non si può separare come gli altri della provincia di cui fa parte.

XXIV.

Che la Compagnia s' obblighi a spendere nella detta impresa delle Maremme, in un discreto numero di anni, la somma di tre milioni di lire fiorentine, con obbligo di giustificare di tempo in tempo di aver fatto tali spese davanti ai ministri che S. M. C. deputerà a tale effetto, e con obbligo di non computare in tali spese quelle che ordinariamente si richiedono per l' annuale coltura e mantenimento delle semente che già vi si trovano stabilite.

XXV.

Che la Compagnia paghi annualmente a S. M. C. tutto il prodotto presente delle Regie Finanze della Maremma, a tenore di quel che ne pagano i presenti appaltatori generali, e tutto il di più che potranno rendere dette Finanze Regie negli anni successivi debba andare a profitto della Compagnia, siccome a suo danno anderanno tutti li scapiti che si potranno incontrare negli anni successivi sotto il prodotto presente.

XXVI.

Che il presente privilegio della Compagnia debba durare anni trenta, e dopo detto tempo si debba benignamente

confermare, e nell'atto della conferma convenire d'un discreto aumento all'annua rendita delle Finanze Reali, a tenore dei progressi che la Divina Provvidenza averà permesso in detto tempo di fare alle operazioni della Compagnia, sopra di che si proporrebbe di calcolare allora li utili a cui fossero ridotte le Finanze Regie sopra il prodotto presente, e di offerire una metà di tali utili per aumento del Canone da pagarsi a S. M. C., e di rilasciare l'altra metà al godimento della Compagnia.

La Compagnia si riserva nel tempo che entrerà in possesso, e che nella faccia del luogo potrà acquistare qualche lume più preciso, di supplicare S. M. C. di qualche altra agevolezza conveniente al buon successo delle sue mire, che la M. S. potrà accordare senza grave incomodo al bene di quei deserti paesi.

NOTE

del Neri medesimo alle antecedenti proposizioni sopra le Maremme.

Capitolo 1.

Sopra il capitolo primo della separazione del territorio da consegnarsi alla direzione della Compagnia non si è posta alcuna limitazione a detto territorio, e si è chiesta in genere una porzione dello Stato Senese, acciò i Sigg. Deputati abbiano campo di esplorare sopra questo capo l'idee più o meno ristrette del Ministero di S. M. C., e non possa in dubbio la nostra proposizione essere dai nostri poco bene affetti tacciata di troppo avanzata, e vi sia tempo di ristringerla o di ampliarla a misura della condiscendenza che più o meno favorevole s'incontrasse.

Il servizio della Compagnia per verità richiederebbe, che tutto quello che è Maremma Senese restasse compreso nella concessione, congiungendovi le Contee di Pitigliano, Sorano, Scansano, Castell'Ottieri, e Castiglione della Pescaia, le quali a rigore non sono territorio Senese, perchè si governano separatamente, ma in fatto sono luoghi esposti nella medesima situazione della Maremma Senese, e colla medesima naturalmente connessi, onde bisogna che facciano un capo solo.

Nella Maremma di Volterra e di Pisa si son domandate al N. 8. piccole porzioncelle dei terreni staccati in riguardo ad alcune particolari imprese di bonificamenti che in detti territori possano farsi, perchè nella Marem-

ma Senese non si può pensare a fare dell'imprese staccate di pura agricoltura, ma bisogna aver nelle mani tutta l'unione del Governo Politico ed Economico; perciò bisogna formare una provincia tutta unita, la quale dipenda dalla direzione della Compagnia, e si possa prevalere di tutti gli aiuti naturali del paese per ampliarvi non tanto l'agricoltura, quanto la popolazione.

Per esempio il paese migliore della Maremma è la pianura di Grosseto, dove i fiumi e le acque delle circonvicine Comunità si radunano, onde non si potrebbe pensare a far bene alcuno a qualcheduna delle predette Comunità, se non ci fosse l'arbitrio di regolare a piacimento tutta la sopraddetta pianura; e la pianura medesima non potrebbe regolarsi, senza che dalla direzione della Compagnia dipendessero l'Ufizio dei Fossi di Grosseto, e gli altri Ministri e Ufiziali pubblici, che sono al presente stabiliti in quelle contrade, che potrebbero, quando agissero con differenti principj, rendere infruttifere tutte le spese della detta Compagnia.

Sicchè per le operazioni di questa provincia tutta uniforme, e che non sia tramezzata da verun' altra potestà, vi bisogna ancora, che questa sia non tanto piccola, perchè in un piccolo territorio non si possono ritrovare tutti gli aiuti necessari a un nuovo stabilimento, e perchè in specie gli edilizi del fosso del sale, dell'allume, e altre cose che debbono servire di centro alla prima popolazione, non si possono ritrovare in una piccola estensione di terreno, e perché il profondere delle somme in un piccolo territorio, oltre al promettere una scarsa ricompensa, potrebbe divenire affatto inutile, se i circonvicini paesi fossero regolati da un Governo contraditorio alle mire della Compagnia.

E' da sapersi che l'idea d'infeudare la Maremma di Siena non è nuova nella Corte di Vienna, la quale ha seriamente gustati dei progetti che tendevano a dividerla in piccole Signorie; per tal causa non si dovrebbe trovare ostacolo, nè si dovrebbe apprendere il nostro progetto in aria d'una troppo grande alienazione e smembrazione della Corona di Toscana.

Questa smembrazione pare che dal Ministero sia giudicata necessaria per poter stabilire in quei deserti paesi chi pensi seriamente, collo stimolo del suo privato interesse, alla loro restaurazione. Sicchè due sole difficoltà possono più facilmente prevedersi; l'una che si faccia una distinzione tra il dividere la Maremma in piccole Signorie, o il concederla tutta in una sola infeudazione; l'altra che apprenda per troppo pericoloso l'includere nella concessione la città di Grosseto, la quale è piazza di presidio.

Sopra la prima si può rispondere che le piccole infeudazioni sono inutilissime per il soccorso della Maremma, perchè tagliando il paese in piccoli pezzi e facendolo regolare da differenti persone private, ciascuna delle quali sarà senza dubbio meno facoltosa della Compagnia, non si farà verun progresso; giacchè i differenti interessi e le differenti massime dei diversi padroni renderanno ineseguibile qualunque sistema, e i piccoli paesi della Maremma sono così deserti e abbandonati che non si possono sostenere in se medesimi, ma hanno bisogno di ricevere uno dall' altro tutti gli aiuti possibili, e questi aiuti possibili non si possono conciliare senza la superiorità d'un Governo uniforme, che abbia per tutto un' eguale autorità, e possa vicendevolmente soccorrere, e compensare gli incomodi di un paese cogl'incomodi dell'altro.

E si deve tener lontana l'idea di formare una sola infeudazione in un suddito solo troppo potente. In primo luogo con non servirsi mai di questo vocabolo *infeudazione*, e chiamarla semplicemente *direzione*, perchè non si dica esser mescolata nel nostro progetto alcuna mira ambiziosa. In secondo luogo con mettere in vista che la Compagnia non è un suddito solo, ma un aggregato di molti sudditi; onde con accrescere l'autorità delia Compagnia non vi è pericolo di rendere un suddito molto più potente dell'altro. In terzo luogo con far valere la subordinazione della Compagnia al consiglio di Reggenza. In quarto luogo col rammentare l'essere questa tutta composta di sudditi. E in quinto luogo con addurre gli esempi delle altre Compagnie Olandesi, Inglesi e Francesi, alle quali sono state fatte concessioni molto più ample, senza che siasi mai creduto che ciò pregiudichi all'autorità sovrana, e senza che nell'Istoria delle predette Compagnie si possa mai leggere veruno esempio che abbia indotto nei loro respettivi Sovrani qualche pentimento di averle stabilite e arricchite dell'autorità conveniente alla loro sussistenza.

Sopra la città di Grosseto si può dire, che se la difficoltà consiste nella custodia della Piazza, questa può sempre essere in potere del Presidio e del Comandante che dovrebbe avere la Compagnia, e non concerne il servizio militare, nè la custodia della Piazza, ma solo il buon servizio delle imprese confidate alla cura della detta Compagnia. Se poi la difficoltà consiste nella Città, questa resta inevitabile, poichè senza di essa resta inutile la concessione della Compagnia, giacchè questo luogo è quasi il centro e la capitale della Maremma, dove è stabilito l'Ufizio dei Fossi e altri Ufizi Comunitativi, i quali se non dipendessero dalla Compagnia, questa non potrebbe fare alcuna operazione in verun luogo di quelle vicinanze, che tutte sono concesse e dipendono da quei ministri. E' necessario ancora avere in pieno potere le Saline essendo quest'edifizio un importante articolo, che la Compagnia bisogna che abbia in quel luogo ove si medita d'introdurre nuove genti. E finalmente bisogna mettere in vista che Grosseto, benchè abbia il titolo di città, è insomma un piccolo luogo che nell'Inverno fà appena 2000 anime, e che nella State resta deserto come tutto il rimanente della Maremma, ed è sottoposto ai medesimi inconvenienti a cui è sottoposto il rimanente del paese, e che anzi le case e strade medesime di questa città, e 'l fossi della sua vicinanza sono nell'istesso grado di desolazione che per tutti gli altri luoghi si riscontrano.

Se nonostante tutto questo, e tutte le rimostranze che i Sigg. Deputati saranno per fare, s'incontrerà difficoltà nell'ottenere una concessione generale di tutta la Maremma Senese, converrà pensare a proporre una certa porzione, che in tal caso bisogna domandare, del territorio di Massa, e una porzione del territorio Grossetano, unitamente col marchesato di Castiglione della Pescaia, e col territorio di Campiglia che si è domandato nella Maremma di Volterra.

In tal guisa noi formeremo un recinto di paesi che averà due punti sul mare, cioè Campiglia e Castiglione, che saranno opportunissimi per far godere alla nostra popolazione tutti gli aiuti che dal mare si possono ricavare.

Avremo inoltre il comodo degli edifizi del fosso di Campiglia e di Massa, e si dà la combinazione che tanto in Campiglia che a Castiglione con

regolar meglio le acque si possono fare grandissimi acquisti e buonificamenti; sicchè dovendo restringere le nostre mire, mi limiterei dentro questi confini, perchè questi sono i migliori paesi della Maremma.

E' ben vero che bisogna necessariamente aggiungere a Castiglione una buona parte del territorio di Grosseto, perchè Castiglione è la foce delle acque di tutta la Pianura Grossetana, onde le spese e le fatiche che si facessero per regolar bene queste acque, tutte tenderebbero in benefizio dei territori superiori; sicchè chi avesse il puro territorio castiglionese averebbe il paese dove spendere, ma non averebbe il paese dove sentire il miglioramento e il frutto della spesa.

Bisogna adunque che resti compreso nella concessione tutta o buona parte della pianura Grossetana, e una parte delle adiacenti colline, almeno dentro certi limiti, da regolarsi concordemente sopra il luogo; e se si trova difficoltà a comprendere la città di Grosseto, in tal caso bisogna dichiararsi che l'entrate dell' Ufizio dei Fossi e tutte le altre piccole entrate addette per uso antico al servizio della Campagna, resteranno incorporate nella direzione della Compagnia, che deve pensare a detta Campagna e al Governo Economico e Politico dei suoi abitanti, onde in tal caso la Città bisognerà considerarla come una pura piazza di presidio, nulla avente di comune con le masse e Comunità degli abitanti della Maremma, e dei proprietari del terreno di quel paese; e perciò sarebbe opportuno in tal caso che tutti gli Ufizi, e Ministeri Comunitativi si collocassero fuori di Città, in luogo ove più opportunamente potessero con libertà dipendere dalla direzione della Compagnia, e si rilasciasse in isola il puro recinto delle muraglie di Grosseto sottoposto alla Giurisdizione Militare, e per niente mescolato con quel che può interessare il Governo Economico e Politico della Compagnia e dei suoi abitatori e possessori.

Ma siccome questa pura separazione della Città di Grosseto, benchè si possa fare, e sia necessario farsi, nonostante recherebbe molte difficoltà, perche gli abitanti di Grosseto rispetto alle loro persone e ai loro beni di Città, resterebbero sottoposti ad una giurisdizione, e rispetto ai loro beni di campagna, resterebbero sottoposti ad un'altra, così si farà nuovamente luogo ai Sigg. Deputati in tal contingenza di rappresentare la necessità che ci sarebbe di comprendere in questa direzione la Città di Grosseto, ove è già costituito il primo centro di popolazione in quella pianura, la qual pianura, è il luogo miglior della Maremma, e che secondo tutta la prudenza deve aversi il primo in considerazione in questa impresa.

Per poter parlare con qualche notizia de' sopraddetti luoghi, si è annesso alla presente Istruzione un sommario in cui al numero I, è la carta generale della Toscana; al num. II, la carta speciale della Maremma di Siena fatta dal Sig. Falleri, l'origine della qual carta in proporzione molto più grande si deve trovare nelle mani del Ministero di S. M. C. a Vienna, ove è stata mandata. Al numero III una carta particolare di quella porzione di territorio pisano che è posta tra il Serchio e il Lago di Maciuccoli. Inoltre ai num. V, si aggiunge una relazione di una visita fatta per diversi luoghi della Maremma dal fu cavalier Ascanio Lippi nell'anno 1727, ove si vede lo stato in quel tempo di diverse di quelle principali Comunità, e di diversi Ufizi pubblici di quel paese.

Al num. VI é una relazione del Sig. Abate Bossi d'un viaggio che egli fece nella Maremma l'anno 1741, ove si vedono descritti i luoghi più opportuni a ricever nuovi abitanti. Al num. VII un progetto per distribuire la Maremma in signorie o feudi all'oggetto di tentarne la ripopolazione, stato già esaminato e gustato dal Ministero di Vienna, come n'è informato pienamente detto Sig. Abate Bossi.

E al num. VIII si dà una relazione del Sig. Gio. Maria Veraci sopra alcuni lavori da potersi fare nella pianura di Grosseto, e in specie intorno al lago di Castiglione.

2.

La necessità di quest'Articolo si può dimostrare chiaramente facendo riflettere, che altro è il fare delle imprese in un paese puramente agricola, altro è il trattare di ripopolare ; e checchè sia nel primo caso, certo è che nel secondo della ripopolazione, non può questa pensarsi senza aver nelle mani tutto il Governo Civile, Politico ed Economico, poichè da questo unicamente dipende la comoda e scomoda sussistenza degli abitanti.

Si aggiunge nel caso nostro, che a mettersi in Maremma a fare il puro agricoltore, cioè il puro faccendiere, quantunque ci si volessero impiegare grosse somme di denaro, sarebbe un'impresa disperata, poichè è notorio che mediante il sistema di governo attualmente vegliante nella Maremma, una grandissima parte di quelli, che una volta facevano il faccendiere, sono stati a poco a poco distrutti e rovinati ; talchè la Compagnia si cimenterebbe ad un' impresa ,la quale lasciando sussistere il Governo presente, non può riuscire, e che solo si può sperare che riesca quando si riformi il presente Governo di quei luoghi, e si riduca meno contradittorio di quello che è all'agricoltura e alla ripopolazione.

Pertanto sarebbe troppo imprudente azzardo l'impegnarsi a spendere in un luogo ove l'esperienza dimostra che tutte le spese si gettano via, se non si correggono da principio tutte le cause del male, il che non può farsi senza che la Compagnia abbia nelle mani il Governo politico ed economico, e non possa mutare a seconda delle sue intenzioni i regolamenti di quel paese , regolamenti che hanno servito fino al presente per renderlo deserto.

Si può vedere nel Dizionario del Savay all'articolo delle Compagnie, che tutte le concessioni fatte alle Compagnie che hanno preso l'assunto di popolare paesi incolti, si sono fatte colla formula che si trova sempre usata — *En toute Proprieté, Justice, et Seigneurie.* —

Poichè senza questa superiorità territoriale, la fatica e la spesa della pura agricoltura correrebbe pericolo di riuscire totalmente vana.

3.

Quest'articolo è molto geloso, perchè qualunque proposizione si facesse potrebbe dai nostri malevoli esser incolpata di qualche secondo fine, e perciò sarà meglio l'astenersi dal fare alcuna domanda precisa, e limitarsi unicamente a far riflettere all'inconveniente che può accadere, il quale è sicuro e notorio, e a chiedere in genere qualche provvedimento perchè l'inconve-

niente non segua, e regolarsi sopra di ciò secondo che si vede che il nostro discorso sia più o meno favorevolmente ascoltato.

Se si volesse l'esempio di concessioni fatte a simili Compagnie della potestà militare, questo non manca, perchè tutte le Compagnie Francesi, Olandesi ed Inglesi ne' paesi concessi alla loro direzione, regolano il militare a loro modo. Ma forse questi esempi si diranno opportuni e necessari trattandosi di paesi remoti, come sono le Colonie dell'America e dell'Indie Orientali, e si pretenderanno inapplicabili al caso nostro di un paese troppo vicino, e contiguo al restante della Toscana.

Se si entrasse sopra di ciò in trattato, si potrebbe progettare che la Compagnia proponesse per il comodo delle armi a S. M. C. due, tre, e quattro ufiziali già stabiliti nelle sue truppe, e che la M. S. C. dal numero dei proposti ne scegliesse uno, e che quando questo la Compagnia stimasse bene il rimuovere da detto posto, ne dovesse fare al Sovrano una rispettosa rimostranza, in seguito della quale si venisse a nuova elezione.

Quando paresse troppo che la Compagnia proponesse, si potrebbe limitare a chiedere la pura facoltà di rinnovare i soli comandanti, che non fossero opportuni per la quiete della Compagnia, salva la libera elezione e surrogazione a S. M. C.

4.

Al numero 9 del sommario si vedrà una nota della scarsa popolazione delle diocesi di Massa, Grosseto e Sovana, da cui si potrà comprendere quanto disastrosa riesca ai pochi abitatori di quel paese la soggezione al Magistrato delle Bande di Firenze, e quanto perciò sia necessario l'esimerli da tal peso.

Se si ponesse in vista il bisogno che può avere la guarnigione di Grosseto, si può rispondere, che a tal bisogno può venire sufficientemente supplito col comandare per turno qualche numero di persone nei paesi più popolati, facendo le mute frequenti, perchè l'incomodo sia più mite e più repartito; e si può rispondere che nei casi di vero, urgente e straordinario bisogno, la Compagnia si potrà obbligare a fornire un discreto numero d'uomini a sua scelta; ma nel rimanente volendo avere in mira la restaurazione delle Maremme, non si può permettere, che la guarnigione di Grosseto per i suoi bisogni ordinari e giornalieri assorbisca e serva ogn'anno di sepoltura a un numero notabile dei pochi abitanti che si ritrovano in quelle contrade.

5.

I feudi che si trovano inclusi nella Maremma Senese si potranno vedere nel compartimento dello Stato di Siena che si aggiunge in sommario al N. 10; a pag 117. e 118 si può vedere un Motuproprio di Delegazione nella persona dell'Auditore Fiscale di Siena pro tempore in tutte le cause di ricorso dei suddetti contro i loro signori.

Questa autorità e superiorità sopra i detti Signori e Feudatari bisognerebbe che fosse trasferita nella Compagnia, acciò se ne potesse servire per obbligare i detti Feudatari a non opporsi alle mire della Compagnia; giacchè questa potrebbe ricevere molto disturbo dalla separazione dei territori

infeudati, e dalla contradizione delle massime e degli interessi di detti Feudatari.

La Compagnia non intende valersi di tale autorità per pregiudicare alle grazie già concesse dai Serenissimi Granduchi a detti Feudatari, quando questi non abusino di dette grazie e privilegi in pregiudizio della popolazione di quei luoghi, ma in caso d'abuso la Compagnia ha bisogno dell'autorità necessaria per rimediarvi; giacchè nel territorio che sarà concesso alla sua direzione, ha bisogno d'introdurre una forma di governo per tutto uguale, non turbato e non contradetto da verun'altra potestà. È da notarsi che i feudi della Maremma sono stati concessi dai Serenissimi Granduchi all'effetto preciso di raccomandare la coltivazione e la popolazione di quelle Comunità alla cura di qualche potente signore che avesse interesse di migliorare quei deserti luoghi. Onde se il miglioramento alle mani dei Feudatari non è seguito, anzi se dalla infeudazione ne è derivata una notabile deteriorazione di ciascheduno luogo, come pur troppo è noto, manca il fondamento della grazia e concessione del Principe, e vi è però tutta la giustizia di attribuire alla Compagnia qualche facoltà per potere a pubblico benefizio eseguire il disegno, che i Feudatari particolari non hanno potuto separatamente eseguire; nè si vuole con ciò ascrivere a colpa di detti Feudatari la deperizione delle Comunità loro raccomandate, perchè il sistema generale del Governo Maremmano portava, e porta tutta la Maremma alla distruzione, ed alla rovina de' faccendieri, e in conseguenza di tutti gli altri abitanti. La forza di questo sistema generale non si poteva, nè si può evitare dai signori di piccoli luoghi infeudati; sì perchè non è nelle mani loro il Governo Economico del paese, sì perchè le infeudazioni sono state troppo piccole e separate, e quei paesi così piccoli e tanto distrutti, non si possono sostenere da se medesimi, ma bisogna che con un governo uniforme sieno messi a portata di ricevere e dare reciprocamente aiuto uno con l'altro, senza la quale connessione e armonia, ogni industria, ogni spesa sarebbe gettata.

Non è però da dissimularsi, che in qualche luogo l'avarizia di qualcheduno di detti Signori non abbia contribuito, e accelerato le cause della spopolazione; e per tal fine la Compagnia richiede dipendentemente dal Governo un'autorità superiore ai detti Feudatari, per non trovare opposizione nei regolamenti che possono condurre al più pronto e più felice esito della sua impresa.

6.

L'appello dalli Iusdicenti di Maremma alla Compagnia medesima non dovrebbe parer nuovo, perchè a tutti i Feudatari di Toscana è concessa tal prerogativa, e tutti tengono a tal effetto un Auditore per ricevere le cause d'appello.

7.

Questo Articolo dimostra la subordinazione della Compagnia a S. M. C.; ma è necessario insistere in quella condizione che non siano ricevuti i ricorsi — Prima che non sia stata sperimentata la giustizia dalla Compagnia — per liberarsi in tal guisa dalle avvocazioni di prima istanza, e da mille altre inquietudini, che senza questo provvedimento si potrebbero incontrare.

Per le sentenze criminali, quando paresse troppo lasciare alla Compagnia la facoltà di poter fare eseguire tutte le pene a suo piacimento, e senza partecipazione alcuna, si potrebbe convenire, per esempio, che le sentenze di morte, prima di eseguirle, fosse tenuta parteciparle al Consiglio di Reggenza, il quale avesse la facoltà di esaminare se fossero giuste, ancorchè i rei condannati non ricorressero.

8.

Il territorio di Campiglia, si è domandato, perchè s'unisce alla Maremma di Siena: perchè ci dà comodità sopra il mare in un luogo opportuno a fare anco degli acquisti col regolamento delle acque.

Questo territorio sarà sempre contiguo alla provincia che noi avremo nel Senese; perchè o si voglia dare tutta la Maremma, o se ne voglia dare una parte sola, resterà sempre incluso nel nostro compartimento il territorio Massese, che confina con Campiglia, e perciò resterà sempre indispensabile, che quell'istessa giurisdizione, e superiorità che ci sarà accordata nel Senese, ci si accordi ancora nel Campigliese, e che formi tutt'assieme una provincia sola, nella quale abbiamo detto di sopra quanto sia importante che restino compresi i due opportunissimi porti sul mare, Campiglia e Castiglione.

Gli altri due territori che si chieggono nella Maremma di Pisa, cioè Santa Luce, e quello tra il Serchio ed il lago di Maciuccoli, sono piccole e staccate imprese che si chiedono, quella di Maciuccoli, all'oggetto di colmare il padule coll'acqua del Serchio, nel modo che è stato già approvato da S. M. C. e quella di Santa Luce, all'oggetto di avere un piede nella Maremma di Pisa per tentarvi con più comodo qualche cosa di quelle che non potessero riescire nella Maremma di Siena.

Quantunque però queste due piccole imprese abbiano in vista più che altro la pura agricoltura, nonostante sarà opportunissimo di aver annesso anco il giurisdizionale di detti piccoli territori, poichè dovendo aprirvi nuovi poderi, e collocarvi nuove famiglie, dipendano esse dal Governo di chi le colloca, e le stabilisce. Inoltre, perchè rispetto a Santa Luce bisogna poter fare uso delle selve di quella Comunità, e per ciò fare è necessaria l'indipendenza dai magistrati pisani e fiorentini. E rispetto alle colmate del padule di Maciuccoli è necessario, che chi fa l'impresa abbia sufficiente autorità per quietare i clamori o giusti o ingiusti di qualche piccolo possessore di quel territorio, a cui la detta impresa non piacesse, e abbia in specie la facoltà di prendere in compra, o a livello perpetuo tutti quei pezzi di terreno altrui che fosse necessario includere nel servizio di dette colmate, e che dai padroni non s'includessero volontariamente.

Se in alcuno de' predetti due luoghi fosse necessario il cedere al giurisdizionale, io credo che tal prerogativa sia più importante in Santa Luce, che nel territorio di Maciuccoli, e che però in questo territorio si potesse eseguire l'impresa delle colmate in figura di meri privati, salva però la sopranominata facoltà di obbligare gli altri padroni del terreno a cederli in compra, o a livello perpetuo, quando il servizio dell'impresa lo richiedesse.

Peraltro se il Ministero non avrà difficoltà di cedere alla direzione della Compagnia una grossa partita della Maremma Senese, è sperabile che

non potrà aver nemmeno difficoltà di cedere alla medesima due piccole particelle della Maremma Pisana, sul riflesso che alcune cose sono tentabili nel pisano, che non sono nel senese, e che trattandosi di grossi dispendi, bisogna che la Compagnia abbia dove rivolgersi, dove provare in diverse maniere quei tentativi, che alla prima non riescissero felicemente; bisogna anco avvertire di non limitarsi in Santa Luce a quel che rigorosamente è distretto della Comunità di Santa Luce, perchè può essere che vi sia di bisogno di qualche piccola adiacenza, che ora non si può prevedere, o per arrivare al mare, o per formare un'unione in buona situazione, sicchè può essere che bisogni comprendersi anco il comune di Colognole, o qualche porzione del piano di Rosignano; ma in somma tutta assieme questa impresa averà sempre una piccola estensione, e tutta in luoghi macchiosi e spopolati.

9. 10. 11. e 12.

Il pensiero di stabilire in Toscana una Casa o Compagnia di Correzione, o di lavoro pubblico, non è nuovo, perchè sempre se n'è conosciuta dal Ministero la necessità per due principali motivi.

La prima per correggere i discoli, e altre persone che ad istanza dei parenti, o per timore della loro cattiva educazione si debbono in qualche maniera sottoporre per correzione ad un gastigo temporario e non infame; una volta era in uso di mandare costoro fuori di stato ingaggiandoli nel servizio militare di principi stranieri. In oggi questo uso resta molto giustamente proibito; ma siccome per altrettanti giusti motivi questa sorte di persone non si vogliono ammettere tra le truppe nostrali, per non riempirle di persone scorrette, e sospette di delitti, così si considera uno scarico per tutta questa canaglia, la quale resta al presente di solenne incomodo a' parenti, e d'imbarazzo al Governo, per non sapere dove ripiegarli.

La seconda ragione consiste nell'esservi necessario per servizio della giustizia una pena di mezzo tra la galera e il confino, o l'esilio, giacchè la galera per essere infamante, e per altri riflessi, in alcuni delitti riesce troppo grave, e la pena del confino e dell'esilio, dall'altra parte riesce troppo mite, e bene spesso impossibile ad eseguirsi, se i condannati al confino son poveri e bisognosi di campare col proprio lavoro, ognun sa che dovendo andare per esempio a Volterra, o a Portoferraio, o altri simili luoghi, probabilmente non ci troveranno da esercitare la loro arte, e per conseguenza non ci troveranno come vivere; sicchè di fatto non vanno al confino, perchè non ci possono andare, o si pongono a fare il contumace della giustizia, e s'impegnano per conseguenza in un genere di vita delittuoso, e contrario all'onesta sussistenza delle famiglie, perchè o bisogna che s'accordino con li sbirri facendo loro la spia, o qualche altro servizio, o bisogna che stiano fuggiascamente vivendo di furti e di contrabbandi, o escano dallo Stato, finchè non venga un tempo per potersi rimettere.

Se i condannati al confino son persone che abbiano qualche piccola comodità di denaro, ognun sa, che nel Fisco di Firenze vi è un uso, o piuttesto un abuso, di comporre, o rimettere detta pena per il prezzo di quattro o cinque scudi il mese.

Sicchè potendosi eludere questa sorta di pene in tante maniere, il servizio della giustizia veramente richiederebbe, che s' istituisse questa pena di mezzo tra la galera e il confino, condannando per molto tempo questa sorta di delinquenti ai travagli pubblici, pena, che non è nuova nella giurisprudenza, e che nel punirè i colpevoli serve per un altro verso alla pubblica utilità, e può servire in specie a benefizio di questa impresa, che ha bisogno di gente, e che sa come e dove impiegarla.

Altre volte si è parlato di stabilire in Toscana questa Casa o compagnia di correzione in favore de' pubblici travagli, ma la maggior difficoltà sempre si è incontrata nel dover trovare un fondo per la sussistenza di questa Casa, il qual fondo adesso si troverebbe per opera della Compagnia, che farebbe le spese necessarie per il di lei mantenimento.

Si è detto necessario che la pena di questo lavoro pubblico non sia infame, e che si abbia riguardo a non condannarvi persone che per delitti infamanti meritino la galera. In primo luogo perchè non è da curarsi che i ladri o altri scellerati di delitti insigni vengano in questa Compagnia. In secondo luogo perchè se questa fosse infame, i padri che volessero correggere i loro figliuoli non ce li porrebbero, e non sarebbe giusto il condannarci nessuno per delitti leggeri, sicchè non resterebbe di profitto all'esecuzione della giustizia, la quale ha bisogno di una pena eseguibile subalternamente alla galera per condannare la maggior parte dei delinquenti.

La Compagnia per prevenire questa infamia porrà a questa Casa o compagnia di lavoro un titolo di devozione, e assegnerà qualche premio e qualche onesto stabilimento a chi dopo compiti gli anni di lavoro imposti dalla sua pena, vorrà restare nella Maremma in servizio di quella impresa.

E' finalmente da notarsi, che la pena di tratti di fune, benchè imposta in quasi tutti i bandi secondo l'uso presente di questi Stati, non s'eseguisce quasi mai, perchè per verità storpia un uomo e lo rende inabile al lavoro; il che per cause frequenti e leggeri non si dovrebbe fare, onde che questa pena sarebbe molto bene, e spesso opportuno, il permutarla in qualche mese di lavoro.

13.

La facoltà che si domanda in questo articolo sarebbe molto opportuna, se la diserzione a cui sono sottoposte le nostre truppe, non rendesse quasi ineseguibile il pensiero di servirsene; giacchè se la Compagnia si caricasse del dispendio che porta il rimpiazzo della diserzione, non gli tornerebbe conto, e non è sperabile che la Cassa militare si voglia caricare essa di tal dispendio, che si attribuirebbe sempre a colpa del nostro servizio.

Nonostante è bene sempre che in aria facoltativa ci venga promesso questo aiuto, perchè se mai occorresse far lavori in luoghi ove la diserzione sia difficile, ce ne possiamo prevalere

14.

Il comodo delle truppe delle Bande, anco questo è ben domandato in aria meramente facoltativa, con far però credere che questo in casi rarissi

mi sarà eseguibile se non si volesse provvedere alla cultura delle Maremme in pregiudizio della cultura del territorio toscano popolato.

Sopra la spesa che tanto in quest' articolo, che nell' articolo precedente si dice di fare in favore della truppa di Banda in sgravio dell' Erario di S. M. C. si deve avvertire, che tale spesa si dice di farla ogni qualvolta la truppa regolata s' impieghi ne' lavori, poichè se per servizio delle imprese della Compagnia occorresse qualche numero di soldati non in figura di lavoranti, ma in figura meramente militare per guardare qualche posto o per qualche altra occorrenza che richiedesse il soccorso militare, in tal caso sarebbe sperabile che S. M. C. fornisse questa assistenza della truppa gratuitamente, come l' ha più volte fornita in servizio del presente appalto per impedire contrabbandi, ed altre simili occorrenze.

15.

Sopra la concessione dei Forzati del Bagno di Livorno, si crede che non sia per incontrarsi alcuna difficoltà; bisogna però far comprendere che tal concessione non è d'insigne risparmio per la Compagnia, perchè sono persone che fanno pochissimo lavoro e che costano molto per ragione della custodia.

16. 17.

Sopra i predetti articoli non si crede che possa incontrarsi difficoltà, essendo d' utilità evidente per il nostro paese, il quale è capacissimo di ricevere e mantenere tutto il bestiame il quale non passa nelli stati alieni per altra ragione, che per le maggiori agevolezze che ivi si fanno; sicchè sarebbe cura della Compagnia di bilanciare queste agevolozze anco nel nostro paese, acciò i pastori senza loro scapito potessero profittare piuttosto delle nostre pasture che delle straniere. E dovrebbe esser rimesso in facoltà della Compagnia di dare qualche licenza ai sudditi che per giusti motivi dovessero trasportare i loro bestiami nelli stati alieni, per non pregiudicare in casi di vera e non simulata necessità ai nostri paesani che posseggono in proprio delle tenute in stati alieni, ai quali forse sarebbe duro di negare il fare svernare i loro bestiami sopra le loro proprie pasture, e obbligarli piuttosto a pascere nelle pasture altrui.

18.

S. M. C. nel tempo della sua permanenza in Toscana assicurò col bando che si dà annesso al N. 11 la libera estrazione dei grani per 12 anni, onde pare che restasse pienamente persuasa delle ragioni fortissime che ci sono per mantenere immancabilmente questa libertà d' estrazione di tutti i generi di commercio, dei quali questo paese si voglia ampliare.

Questa libertà veramente verrebbe implicitamente pattuita, quando s' accordi la sovramentovata indipendenza dai Magistrati senesi e fiorentini, che si domanda all' articolo 1 e 2, poichè venendo in conseguenza di ciò attribuita alla Compagnia tutta la direzione del Governo Politico ed Economico con facoltà di fare tutti i regolamenti che crederà opportuni, ne verrebbe in conseguenza, che ella potesse permettere questa tratta senza soggezione,

alcuna in un territorio che resta totalmente separato dal rimanente del senese.

Ma nonostante, siccome si potrebbero mettere in vista le annate di carestia e la penuria che in queste tali annate potrebbe avere lo stato di Siena senza il soccorso della Maremma; così è bene assicurata e chiaramente, che questa tratta non possa essere impedita per qualunque ragione o protesto.

Del rimanente, in quanto all'Abbondanza del Governo di Siena, la Compagnia si potrà sempre impegnare di tenerla sufficientemente provvista a prezzi discreti e correnti, non già a prezzi forzati e arbitrari, e senza coartare per questo la libertà dell' estrazione, la quale è il fondamento dell' agricoltura.

Sarà opportuno in tal congiuntura rammentare, che in Inghilterra una volta non si raccoglieva tanto grano che servisse al consumo del regno, e che in oggi la coltivazione è cresciuta in guisa che se n' estrae grandissima quantità, non con altro provvedimento che con quello di permettere sempre la tratta libera, e non solo concedere senza pagamento d' alcun dazio, ma con pagarsi dal Governo all' estrattore del grano una certa somma, la quale serve d' invito all' estrazione, e per conseguenza alla coltivazione.

Il fin qui detto concerne la pura facoltà dell' estrazione, ma non già il pagamento della gabella di L. 9. 1. 8. il moggio, che in tale occasione si paga nella Maremma da chiunque vuole estrarre, che si chiama ancor essa la tratta.

Questa gabella gravissima, che bisognerebbe ad ogni costo abolire, sarebbe tra li articoli da mettere in considerazione a S. M. C., quando volesse per la sua parte dar qualche sussidio alle imprese della Compagnia, un defalco correspettivo all' entrata delle tratte, e la Compagnia potrebbe in tal caso senza suo maggiore aggravio abolire questa gravezza.

19.

Si colloca al N. 12 il contratto fatto l'anno 1713 tra i ministri del Gran Duca di Toscana e del Principe di Piombino, dal quale si vede l' ingiustizia che commettono i Piombinesi, e la necessità di sostenere con tutta la forza la libertà del transito nei territori comunali dell'uno e dell'altro Stato, giacchè senza di questa libertà resterebbe totalmente impedito il commercio tra il territorio Castiglionese, e il rimanente degli Stati di S. M. C., come si può osservare nella pianta.

20.

Al Num. 13 si pone il bando del primo dicembre 1746, e si suppone che non ci sarà difficoltà di trasferire nella Compagnia la cura di farlo eseguire, siccome d' attribuire alla di lei autorità e proprietà quel premio dell' industria che a ciascheduno del popolo in detto bando si attribuisce. È da osservarsi che i diritti delle confiscazioni in qualunque più limitata concessione del Governo Civile, Politico ed Economico restano compresi, onde a più forte ragione dovranno comprendersi nella concessione da farsi a questa Compagnia, l'oggetto della quale è appunto la piena esecuzione del predetto bando in grazia della coltivazione della Maremma.

21.

Questo articolo si spera che non incontrerà difficoltà, perchè non si pretende di comprare o prendere a livello capricciosamente ogni cosa contro la volontà dei padroni, ma solamente d'usare ia prerogativa del ritratto coattivo che giustamenie può usare il Principe nei casi di pubblica utilità, la qual prerogativa bisogna che il Principe nel caso presente la ceda alla Compagnia, affinchè ella non sia costretta a far dipendere l'esecuzione e il successo delle sue imprese dal piacere e dall'interesse di qualunque privato possessore che gliela volesse porre in disputa.

22. 23.

Per aver un'idea delle operazioni di cui si parla in questi articoli, si aggiunge al N. 14 la copia di due capitoli della relazione da me fatta sopra la campagna pisana, ed una copia del benigno dispaccio di S. M. C. che approva ed ordina l'esecuzione dei lavori di cui si parla in detti due capitoli, con offerire a qualunque Compagnia si presentasse per queste imprese la donazione in piena proprietà di detti territori.

Queste operazioni sono molto utili per il territorio Pisano, e per la città di Livorno, e sono assai plausibili per S. M. C. per la premura che Ella ne ha dimostrata, e per la generalità con cui Ella par disposta a favorirle; sicchè è bene che la Compagnia profitti di questa contingènza mostrando di far la corte, e presentandosi effettivamente per servire di strumento per la effettuazione in tutto delle gloriose mire del suo sovrano.

Rispetto al modo d'eseguire tali operazioni non sarà luogo di parlarne a Vienna, ma sarà opportuno unicamente di ridurre a qualche maggior precisione la donazione fatta in detto benigno dispaccio delle adiacenze del lago di Maciuccoli.

Nelle adiacenze del detto padule resta compresa la fattoria di Vecchiano di proprietà dello Scrittoio delle Possessioni di S. M. C., alla quale appartiene il padule e la più gran parte delle praterie e terreni circonvicini, parte dei quali sono totalmente impaludati, parte sono frigidi e sottoposti alla frequente inondazione, e parte sono buoni.

Essendo donate tutte le terre adiacenti al padule, parrebbe che tutta la Fattoria di Vecchiano restasse compresa nella donazione, non tanto per il senso grammaticale e fisico dellà parola *adiacenti*, giacchè tutti quei terreni influiscono nel Padule, quanto perchè nell'operazione delle colmate vi è bisogno non solo del terreno impaludato e frigido, quanto del terreno buono e seminativo; perchè facendo le colmate a uso d'arte, bisogna prima cominciare dal metter sotto i terreni più alti e buoni, per potere stendere con regola le colmate sopra i più bassi.

La fattoria di Vecchiano non ha che tre poderi aperti, e per conseguenza, siccome per un'impresa di questa sorte bisogna cominciare dal porre un piede sopra il terreno già stabile e solido, così non si può far di meno di non far uso delle poche case e fabbriche di detta Fattoria, che sono l'uniche che si trovino in quelle contrade per fondarvi la prima sede necessaria al proseguimento dell'impresa.

Tutte queste cose dimostrano la conseguenza che vi sarebbe di comprendere tutta la Fattoria di Vecchiano, della quale per notizia se ne dà una descrizione fatta dagli appaltatori generali al N. 15; ma siccome bisognerà sempre che questa donazione resti interpetrata dalla volontà del donatore, perciò per fuggire tutti gli imbarazzi, e ridurre senza pericolo d'incontrare difficoltà e collisioni, è meglio rappresentare la Fattoria di Vecchiano secondo il decennio concordato da S. M. C. e gli appaltatori generali, ai quali è affittata presentemente per la somma annuale di scudi 344 19 11, come resulta dai calcoli accordati dal detto decennio, di cui si pone la copia al N. 16.

Detta Fattoria resta per verità subaffittata al Chiti, ma non si può sapere quanto il subaffittuario per l'appunto ne paghi, perchè fu congiunta in un contratto solo assieme con la fattoria di Casabianca e di Colle Salvetti, e dell'entrata del Ghiaccio di Pisa e Livorno per l'annuo canone in tutto, compreso Vecchiano, di Scudi 8600. — — — onde non si può sapere quanto fosse il canone che in tal subaffitto restasse attribuito alla particolare Fattoria di Vecchiano, ma qualunque sia la somma che ne paga il subaffittuario, certo è che all'Erario Regio questa Fattoria non rende che l'accennata somma di Scudi 344. 19. 11., perchè di tanto e non più è incaricato l'appaltatore generale.

Certo è in fatto altresì, che S. M. C. nel detto benigno dispaccio d'approvazione della visita dell'Ufizio dei Fossi ha voluto far una donazione di tutta o parte della predetta Fattoria in favore di chi farà la spesa di forare la montagna di Pietra a Padule per fare le note colmate.

Supposti i detti due dati certi, se l'Imperatore ha inteso di donare tutta la Fattoria, non si deve far altro che farlo dichiarare in modo che non ammetta dubbiezza, e se non ha inteso di donar tutto, bisogna supplicarlo a dichiarare qual parte di detto canone voglia donare, e qual parte riservarsi, perchè tal divisione bisogna farla sul canone, e non già sul terreno, perchè il terreno bisogna concederlo tutto alla Compagnia, la quale di tutto ha bisogno a sua libera disposizione per servizio di quella impresa, che altrimenti non potrebbe farsi.

Si crede con ciò di poter facilmente ottenere l'intento, perchè la somma del canone non è grande, e avendo il Principe già inteso di fare una donazione, potrebbe essere che la piccola somma lo muova a farla completa; se si divide il canone, si verrà nonostante a porre in grado fattibile l'impresa progettata, che se fosse commesso di dividere qua sopra il luogo il terreno, forse si renderebbe ineseguibile.

Bisogna mettere in vista la grandiosità dell'idea, e della spesa necessaria a queste Colmate, giacchè si tratta di far forare la montagna, e si tratta che l'estensione del terreno migliorabile in 25 o 30 anni è molto limitata, e non è sufficiente a ricompensare per se stessa la spesa onde quest'opera, a reflesso della salubrità dell'aria e del bene che può portare nei tempi più remoti e venire, ha bisogno d'opere, merita di essere aiutata con incoraggire quelli che l'intraprendono i primi, e perciò i favori e le largità di S. M. C. ci saranno benissimo impiegate.

Rispetto alle colmate dell'Uggione e della Cigna di cui si parla al N. 23., se ne può avere un'idea rileggendo il capitolo decimo della mia relazione

dell' Ufizio dei Fossi posto sopra il N. 14, ed osservando la pianta del territorio pisano.

In quanto alla donazione dei luoghi migliorabili con dette Colmate, bisognerebbe che questa comprendesse tutti i luoghi incolti e migliorabili che dai Ponti di Stagno a Livoruo si ritrovano fra la strada livornese e il mare, e la strada livornese e i monti, donde procedono detti torrenti dell'Uggione e della Cigna, eccettuando solamente i luoghi in detto spazio di terreno che si ritrovano essere di proprietà di privati e ridotti già a cultura o sementa, come se ne vede nelle vicinanze di Livorno, onde la donazione non comprende altro che luoghi macchiosi e incolti.

Questo pezzo di terreno si è detto di prenderlo a puro riflesso dell'agricoltura in qualità di mero privato possesso senza parlare del giurisdizionale, perchè la situazione in cui è tanto vicino a Livorno, rende impraticabile ogni smembramento di giurisdizione, il quale sarebbe anco inutile per trattarsi di un piccolo paese totalmente spogliato.

24

In questa offerta resta da dedurre a precisione quelle parole *un discreto numero d'anni*: se S. M. C. accorderà alla Compagnia un privilegio di trenta anni, o almeno di venticinque, parrebbe che il tempo del privilegio venisse a prefinire il numero degli anni in cui deve farsi la spesa, talchè basterebbe che in tutta la durazione del privilegio la spesa di tre milioni fosse fatta.

Potrebbe essere che con tutta la concessione di un privilegio lungo si volesse coartare che la spesa si eseguisse in breve tempo, e ciò io non difficulterei, quando il bisogno lo portasse, a obbligar la spesa in quindici anni a ragione di dugentomila lire all'anno.

Sopra quest'offerta ho sentito obiettare, che può essere illusoria, perchè ci può comprendere tutte le spese che ordinariamente bisogna fare per tenere aperti i negozi e le tenute, che sono già stabilite in Maremma; per tal causa io ho posta l'espressa dichiarazione, che tali spese d'uscita ordinaria non debbono computarsi nella detta somma di tre miilioni, e quando questa obiezione si sentisse risuonare anco a Vienna, bisogna far comprendere, che la Compagnia non ha intenzione di colludere, e che la sua offerta è, e può sempre riconoscersi per seria, e che s'intende d'impiegare la detta somma in buonificameuti, restaurazioni, imprese nuove, le quali si potranno sempre e ben facilmente distinguere dal mantenimento ordinario dell'imprese vecchie, onde non ci può essere né luogo, né sospetto a cullusione.

25.

Siccome si è posto per un preliminare di questo nostro progetto sopra le Maremme, che del territorio che sarà concesso alla Compagnia se ne formi una provincia totalmente separata, così bisognerà separare ancora le Finanze Regie che saranno addette a quel paese, osservando ciò che correspettivamente ne pagano li appaltatori generali per formare un patto separato dall'appalto generale, il quale possa aver luogo a favore della Compagnia per tutto il tempo che il suo privilegio delle Maremme sussisterà, benchè

fosse per qualunque causa sciolto dalla di lèi direzione l'appalto generale per gli altri Stati di Toscana.

Se nell'esaminare le Finanze delle Maremme S. M. C. gradirà per la sua parte di dare qualche aiuto a questa impresa, resterà in tal caso molto opportuno che aiutando la Compagnia di un conveniente defalco, s'aboliscano i dazi più gravosi a benefizio universale.

26.

La durazione del privilegio domandato d'anni 30 non deve parere eccessiva, perchè ognun sa che gli affari della Maremma dovranno avere progressi molto lenti, onde non si potrebbe al più, che accordarsi a 25 anni, o altro spazio di tempo poco dissimile, purchè si tenesse forte l'idea della conferma, la quale mi pare che sarà stimata accettabile, perchè promette un utile a S. M. C. E perchè la prima conferma a chiunque è benemerito d'impresa, non pare che si possa negare secondo l'uso di tutte le altre simili concessioni di privilegio, e perchè se questo stabilimento riesce bene è opportuno per il Principe e per lo Stato che prenda un'aria di perpetuità, acciò tenga sempre vivo il credito pubblico, e tenga sempre rivolta l'attenzione della nazione al bene che può farsi sopra l'agricoltura e sopra il commercio.

N. IV.

(Vedi la Nota 35 pagina 82)

Istrumento di transazione fra l'Imperator Giuseppe II ed il Granduca Leopoldo I relativo all'eredità paterna di Toscana.

Noto e palese sia a chiunque il saperlo fa di bisogno:

Che essendo al Celsissimo, Potentissimo ed Invittissimo Imperatore de' Romani Giuseppe Secondo sempre Augusto, Re di Germania e di Gerusalemme, Correggente e Successore dei Regni d'Ungheria, di Boemia, Dalmazia, Croazia, e Slavonia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna e di Lorena, Granduca di Toscana, Gran Principe di Transilvania, Duca di Milano, Mantova, Parma ec., Conte d'Habsburg, delle Fiandre, del Tirolo ec., come figlio primogenito ed erede universale istituito per paterna disposizione di S. M. I. Francesco

Primo di glo. mem., devoluto ogni e qualunque lascito allodiale, onde, ed in conseguenza di ciò ragione vuole, che si pervenga alla separazione di quelli esistenti nel Granducato di Toscana; ma siccome la suddetta Maestà Imperiale non è intenzionata d'esaminare minutamente l'affare, anzi d'evitare al fraterno amore ed alla pienissima fiducia non corrispondente ogni perquisizione.

Così essendosi determinata di fare col dilettissimo Suo Sig. Fratello il Serenissimo Principe Reale Pietro Leopoldo Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec., una Convenzione; ed avendo perciò data a me sottoscritto la facoltà ed il potere di trattare e concludere, S. A. R. ha a questo fine incaricato il qui sotto nominato Ministro Plenipotenziario per stipulare questa Convenzione, e d'agguagliare altresì, e fissarne il quantitativo.

Onde Noi infrascritti in virtù delle Nostre vicendevolmente comunicateci facoltà, abbiamo trattato e stabilito questa convenzione del tenore seguente.

Primo. Dichiarandosi S. M. I. rapporto a qualsisia pendenza nel Granducato di Toscana ancor esistente, ed a Lui devoluta somma di capitali, provvisioni di cassa, e retenzioni attive, o di qualsivoglia natura esse siano, o possano avere connessione alla già detta disposizione paterna degli *Allodiali*, totalmente e pienamente contenta della somma quantitativa di un milione e dugento mila fiorini (*a*), rinunziando con ciò solennemente e giuridicamente, per se, suoi eredi e successori ad ogni ulteriore pretensione della summentovata disposizione paterna. In conferma di questo vero fraterno amore, e particolare affetto, promette S. M. I.;

Secondo. Di pagare a S. A. R. il Serenissimo suo Sig. Fratello, fin tanto che egli viverà, ed incominciando dal giorno in cui però il quantitativo della suddetta convenzione sarà qui in Vienna totalmente ed effettivamente sborsato, li frutti al 4 per cento della surriferita somma di un milione e dugento

(*a*) Questa somma corrispose a lire toscane 3,762,816

mila fiorini, e questi facendo soddisfare puntualmente di quartale in quartale dal Banco della Città di Vienna. Se però:

Terzo. Che il misericordioso Iddio voglia differire sino alla somma età, venisse a morire la prefata A. S. R., non solo non saranno più pagati li suddetti frutti, ma sarà l'utile di questi inseparabilmente riunito alla proprietà. E siccome S. A. R. con gratissimo animo accetta, come un convincente contrassegno di fraterno affetto ed amorosa disposizione la poc' anzi detta dichiarazione ed assicurazione di S. M. I., e similmente per se, suoi eredi e successori, espressamente e giuridicamente se ne chiama contenta, e rinunzia ad ogni e qualunque avente, e forse nascente pretensione sopra i lasciti della M. S. I. come erede universale; Così promette ed assicura anche:

Quarto. La predetta A. S. R. di trasmettere quanto prima è possibile, ma al più tardi alla fine d' Ottobre dell' anno corrente, in moneta austriaca il più volte detto quantitativo di un milione e dugento mila fiorini, e di farlo puntualmente pagare qui in Vienna.

In fede di ciò sono stati fatti, e da Noi sottoscritti muniti del nostro sigillo due consimili esemplari del presente Istrumento e Convenzione.

Fatto in Vienna a dì 5 del mese di Giugno, l' anno di Nostra Salute 1766.

(L.S.) W. A. KAUNITZ RITTBERG.
(L.S.) F. ORSINI Conte di Rosenberg.

N. B. L' Istrumento originale fu redatto in lingua tedesca, dall' Imperator Giuseppe ratificato il dì 25 luglio, e dal Granduca Leopoldo il di 25 giugno del suddetto anno 1766. La traduzione autentica esiste nel Fascicolo 62 dei *documenti originali delle Riformagioni.*

N

adai
trai e
gar
terr
trai
arazzi
ro gar
garz
gno e
si e l
rse e
glia.
arzoni
rettin
ni .
garz
agh
ast
bor
can
car
car
car
col
fibb
fior
gra
lic
lun
pas
e da t

Num. V. — (Vedi la Nota 37 pagina 52)

PROSPETTO DELLE OCCUPAZIONI NELLA CITTÀ DI FIRENZE NEL MDCCLXVI

TAV. I.

POPOLAZIONE DELLA CITTÀ DI FIRENZE

Parrocchie	Case: Vote	Case: Abitate	Famiglie di lavoratori: Proprietarj	Famiglie di lavoratori: Mezzajoli	Famiglie di lavoratori: Fittuarj	Famiglie: Proprietarj non lavor.	Famiglie: Conventi e luoghi pii	Famiglie: D'ogni altro genere	Totale delle famiglie	Persone, Maschi: Infanti	Maschi: Impuberi	Maschi: Adulti	Maschi: Vecchi	Persone, Femmine: Infanti	Femmine: Impubere	Femmine: Adulte	Femmine: Vecchie	Totale delle persone
50 (1)	180	8433	31	77	48	1188	96	17476	18916	2596	6911	24715	3219	2518	6561	27999	4116	78635
	8613		156							37441				41194				

TAV. II.

STATO MATRIMONIALE

Maschi: Infanti	Maschi: Impuberi	Maschi: Adulti lib.	Maschi: Maritati	Maschi: Vedovi	Femmine: Infanti	Femmine: Impubere	Femmine: Adulte lib.	Femmine: Maritate	Femmine: Vedove
2596 (2)	6911	14955	11947	1032	2518	6561	15701	12035	4379

TAV. III.

OCCUPATI, E DISOCCUPATI

Persone			Nota	Numero	Somma	Totale	Totale generale
Con professione	Clero	Secolari	(3)	1377	4428	47,662	78,635
		Regolari: Maschi	(4)	917			
		Regolari: Femmine	(5)	2134			
	Stipendiati pubblici	Militari	(6)	1627	2962		
		Ministri	(7)	1335			
	Nelle arti liberali		(8)	—	1360		
	Nella cultura dei terreni		(9)	—	812		
	In manifattura circa	La Lana	(10)	971	25,570		
		I Legnami	(11)	895			
		I Lini, Canape e Cotoni	(12)	3171			
		I Metalli e le Terre	(13)	1392			
		Le Quoia e le Pelli	(14)	1478			
		La Seta	(15)	8964			
		Generi diversi	(16)	8699			
	Nel traffico		(17)	—	2507		
	In opere diverse per particolari	senza Stipendio	(18)	1854	10 023		
		con Stipendio	(19)	8169			
Senza professione	Non mendicanti		(20)	—	30,192	30,973	
	Mendicanti	Maschi	(21)	464	781		
		Femmine	(22)	317			

NOTE DEI COMPILATORI ALLE TRE ANTECEDENTI TAVOLE.

1 In quel tempo le Parrocchie situate in Città contenevano della Popolazione posta fuori di essa in questa proporzione. In Città case 8223. Famiglie 18,256. Persone 76,152. Fuori di Città, case 390. Famiglie 1560. Persone 2483.
2 Infanti vengono nominati quelli che sono dentro il termine dei tre anni; Impuberi quelli che sono da principiare del quarto fino al terminare del quattordicesimo.
3 Il numero effettivo tra Sacerdoti e Cherici è di 1391; ma alcuni si occupano in altri esercizi.
4 Il numero effettivo è precisamente l'istesso non esercitandosi in altro.
5 Il numero effettivo è questo, ma taluno esercitano qualche mestiere di cui non si poteva aver notizia senza vessazione.
6 Il numero effettivo e quello delle occupazioni, compresivi i Riposi, è eguale; non esercitando che casualmente qualche occupazione.
7 In questo numero ve ne sono alcuni che esercitano ancora qualche altro esercizio di penna in servizio dei Particolari non facilmente separabile.
8 Vedasi la Tavola IV.
9 Vedasi la Tav. V.
10 Vedasi la Tav. VI.
11 Vedasi la Tav. VII.
12 Vedasi la Tav. VIII.
13 Vedasi la Tav. IX.
14 Vedasi la Tav. X.
15 Vedasi la Tav. XI.
16 Vedasi la Tav. XII.
17 Vedasi la Tav. XIII.
18 Vedasi la Tav. XIV.
19 Il numero effettivo è di 8185, vedi il Ristretto Alfabetico e sue note, sotto il titolo di Stipendiati dai Particolari.
20 Il numero effettivo delle Persone che vivono, o per tutto l'anno, o per una gran parte di esso senza impiego e occupazione, ascende a 33,330. Ma vedasi il ristretto Alfabetico e le sue note, sotto il titolo di Persone senza impiego, o Professione.
21 e 22. Il numero effettivo de' Maschi è 470, e quello delle Femmine 432. Si veda il Ristretto Alfabetico e sue note sotto il titolo Accattoni, Accattone.

AVVERTENZA DELL' AUTORE DELLA STORIA

La prima colonna dei numeri che fiancheggiano le seguenti *tavole* indica la quantità delle persone addette ad arti, professioni e mestieri diversi; e la seconda indica quelle che effettivamente erano occupate, che è quanto a noi piu preme sapere. La diligenza dei compilatori delle *tavole* fu spinta adunque fino ad investigare il numero di coloro che erano occupati soltanto parte dell'anno, e perciò fra le cifre della prima e seconda colonna avvi spesso della differenza, ma sempre in meno della seconda rispetto alla prima. I subietti d'occupazione in cui s'esercitavano i cittadini nel 1766 sommano a 234: ad altro luogo i confronti colle occupazioni dei tempi posteriori.

SCHIARIMENTI DI DETTAGLIO

PER LI OCCUPATI NELLE ARTI E MANIFATTURE.

TAV. IV.

OCCUPATI NELLE ARTI LIBERALI

Col. I. Occupati		Col. II. Occupazioni
23	Architetti ed ingegneri	23
23	Avvocati	23
57	Cerusici	57
150	Copisti	148 [illegible]
1	Incisori di pietre dure	1
24	Incisori in rame	23
9	Maestri di lingue	9
31	Maestri e Professori di musica	31
4	Maestri di scherma	4
6	Maestri di scritto	6
26	Maestri di scuola	26
173	Pittori e disegnatori, maschi e femmine	172 [illegible]
259	Procuratori e notari	256 [illegible]
431	Scritturali	429 [illegible]
62	Medici	62
14	Scultori	14
1	Stimatori di terreni	1
75	Suonatori diversi	73
1369		1360 [illegible]

TAV. V.

OCCUPATI A COLTIVARE LA TERRA

Occupati		Occupazioni
3	Erbaioli	3
57	Fittuari di terreni, maschi e femmine.	53
3	Guardiani di bestie	3
742	Lavoratori di terreni fissi, maschi e femmine, loro figli e garzoni d'ogni età	710 [illegible]
63	Operanti sopra i terreni, maschi e fem.	62
868		811 [illegible]

TAV. VI.

OCCUPATI NELLA MANIFATTURA DI LANA

Occupati		Occupazioni
2	Accintolatori di pannine.	2
105	Battilani, cardatori e divettini	103 [illegible]
82	Cappellai di pelo e loro garzoni.	81 [illegible]
11	Cardatori di lana	11
25	Cimatori, guazzaroli e loro garzoni.	23
91	Filatore di lana e stame	63 [illegible]
4	Filatore di pel di capra.	4
25	Incannatore di lana e stame	23 [illegible]
2	Incannatore di pel di capra.	2
75	Lanaioli e loro garzoni	73
33	Orditore di lana e loro garzone	31 5/6
11	Pettinagnoli di lana e loro garzoni.	11
10	Purgatori di lana e loro garzoni.	10
1	Sceglitori di lana	1
500	Tessitori di lana e loro garzoni	485 [illegible]
16	Tessitori di cammellotti e loro garzoni	15 [illegible]
25	Tintori di lana e loro garzoni	23
1018		971 [illegible]

TAV. VII

OCCUPATI LAVORANDO I LEGNAMI

Occupati		Occupazioni
10	Bottai, cerchiai e loro garzoni	10
7	Carrai e loro garzoni.	6 [illegible]
78	Carrozzieri e loro garzoni	78
35	Cassai e loro garzoni	35
38	Ebanisti, stipettai e loro garzoni	38
109	Intagliatori di legname, e loro garzoni	109
553	Legnaioli e loro garzoni	552 [illegible]
3	Scatolai e loro garzoni	3
45	Segatori di legname	44
19	Torniai e loro garzoni	19
897		894 [illegible]

TAV. VIII.

OCCUPATI LAVORANDO LINO E CANAPE

Occupati		Occupazioni
10	Cardatori di cotone	9 [illegible]
1907	Filatore di lino	1677 [illegible]
144	Filatore di cotone	132 [illegible]
14	Funaioli e loro garzoni	14
288	Linaioli e canapini e loro garzoni	287 [illegible]
46	Orditore di lino, canape e cotone e loro garz.	44 [illegible]
14	Pettinagnoli di lino e canape e loro garzoni.	14
1	Segnatori di panni-lini	1
961	Tessitore di lino, canape e cotone	947 [illegible]
7	Tessitore di nastri d'accia	7
36	Tintori di lino, canape e cotoni e loro garz.	36
3428		3171

TAV. IX.

OCCUPATI LAVORANDO I METALLI, E TERRE

Occupati		Occupazioni
22	Archibusieri e armaioli, e loro garzoni	22
21	Arrotini e loro garzoni	20
76	Battilori e loro garzoni	76
21	Bronzisti e loro garzoni	21
63	Calderai e staderai, e loro garzoni	62 [illegible]
10	Cavatori e braciaioli	10
213	Somma e segue	211 [illegible]
213	Riporto	211 [illegible]
62	Coltellinai, spadai e loro garzoni	62
50	Diamantai, pietrai e loro garzoni	47
149	Doratori e loro garzoni	147 [illegible]
1	Fonditori	1
47	Fornaciai di terre e loro garzoni	47
24	Fornaciai vetrai e loro garzoni	24
317	Magnani e fabbri, e loro garzoni	317
31	Marmisti e loro garzoni	30 [illegible]
1	Munizionieri	1
306	Orefici, gioiellieri e loro garzoni	304
67	Ottonai e loro garzoni	67
25	Scarpellini e cavatori di pietre e loro garzoni	25
26	Stagnai, morsai e loro garzoni	26
12	Stuccatori e loro garzoni	11 [illegible]
23	Trombai e loro garzoni	23
47	Vetrai e loro garzoni	47
1400		1392

TAV. X.

OCCUPATI LAVORANDO QUOIA E PELLI

Occupati		Occupazioni
774	Calzolari e loro garzoni.	772 [illegible]
282	Ciabattini	280 [illegible]
65	Conciatori di pelli e loro garzoni	65
108	Quoiai e loro garzoni	108
56	Guantai, cucitori di calzoni, di guanti di pelle, maschi e femmine e loro garzoni.	52
3	Pallonai e loro garzoni	2 [illegible]
53	Pellicciai e manicottai e loro garzoni	53
3	Stampatori di quoiami e quoromai	3
143	Valigiai, sellai, brigliai e loro garzoni	141 [illegible]
1487		1478

TAV. XI.

OCCUPATI LAVORANDO LA SETA

Occupati		Occupazioni
1	Accavigliatori di seta.	1
58	Acquaioli, lustratori, manganatori, ondatori e garzoni	58
165	Avviatori di tele di seta.	164 [illegible]
6	Disegnatori e rilevatori d'opere	6
4	Filatore di filaticci	3
6633	Incannatore di seta	5510 [illegible]
1	Legatori di stoffe	1
70	Orditore di tele e loro garzone	67 [illegible]
30	Pettinagnoli di tele di seta e loro garzoni.	29 [illegible]
10	Piegatori di tele	10
12	Rimettitori d'opere	12
78	Rimettitore di tele di seta e loro garzone.	78
186	Setaioli e loro garzoni	186
141	Spinettai maschi e femmine e loro garzoni.	141
88	Sbracciaioli maschi e femmine e loro garz.	88
677	Tessitore di nastri di seta	646 [illegible]
175	Tessitore di opera e loro garzone	175
2994	Tessitore di seta e loro garzone	2970 [illegible]
62	Tessitore di veli e loro garzone	62
82	Tessitore di Calze e loro garzoni	82
38	Tessitore di Velluti e loro garzoni	38
134	Tintori di seta e loro garzoni	134
116	Tiralacci	114 [illegible]
7	Tiratore di seta e loro garzone	5 [illegible]
578	Valicai e torcitori di seta e loro garzoni.	575 [illegible]
3	Velettai e loro garzoni	3
2	Zolfaioli	2
12351		8964 [illegible]

TAV. XII.

OCCUPATI IN GENERI DIVERSI

Occupati		Occupazioni
230	Acquacedratai, biscottieri, credenzieri e loro garzoni	221 [illegible]
2	Assettatori di arazzi	2
18	Banderai e loro garzoni	18
42	Bastieri e loro garzoni	42
5	Bottonai di stagno e loro garzoni	5
66	Bottonai diversi e loro garzoni	64 [illegible]
58	Bottonaie diverse e loro garzone	57
1	Brachierai	[illegible]
2	Burattinai	2
1324	Calzettaie	1088 [illegible]
1	Cannellai	1
66	Cappellai di paglia.	61 [illegible]
1	Catenai	1
6	Cestai e loro garzoni.	6
10	Ciambellai.	10
15	Collarettai, berrettinai maschi e femmine, e loro garzoni	15
6	Coronai	6
517	Crestaie e loro garzone	514 [illegible]
1350	Cucitore	1165 [illegible]
3	Escaioli	3
6	Fabbricatori di aghetti	6
4	Fabbricatori di astucci e loro garzoni	4
3	Fabbricatori di borse, brudieri e loro gar.	2
10	Fabbricatori di candele di sego e loro gar.	10
5	Fabbricatori di cardi da lana e loro garz.	5
1	Fabbricatori di cardi da seta	1
3	Fabbricatori di cartoni e loro garzoni	3
2	Fabbricatori di colori e loro garzoni.	1 [illegible]
10	Fabbricatori di fibbie e loro garzoni.	10
2	Fabbricatori di fiori	2
2	Fabbricatori di graticci	2
22	Fabbricatori di licci, maschi e femmine.	22
1	Fabbricatori di lumiere	1
52	Fabbricatori di paste, maschi e femmine.	49
4	Facitore di rete da testa	4
3850	Somma e segue	3409 [illegible]
3850	Riporto	3409 [illegible]
7	Fochisti e loro garzoni	5 [illegible]
466	Fornai, Panicocoli e loro garzoni	458 [illegible]
264	Frangiaie e loro garzoni, maschi e femm.	259 [illegible]
2	Granatai	2
13	Guardinfantai e loro garzoni, maschi e fem.	13
47	Imbiancatori e loro garzoni	47
114	Imbiancatore	96 [illegible]
11	Lanternai e loro garzoni	11
11	Lastricatori	11
174	Lavandaie	167 [illegible]
11	Lavoranti alla fabbrica della cera	11
47	Lavoranti alla fabbrica del tabacco	38
1	Lavoranti di istrumenti mattematici	1
16	Lavoranti di figure di gesso e loro garz.	13 [illegible]
2	Lavoranti di scagliola	2
107	Librai, cartai e loro garzoni	106
2	Macchinisti	2
4	Manicottaie di penne.	4
335	Manuali ossia muratori garzoni	333 [illegible]
2	Maschera e loro garzoni	2
82	Materassai e loro garzoni	81
17	Mesticatori e loro garzoni	17
11	Minugiai e loro garzoni.	11
62	Mugnai e loro garzoni	62
163	Muratori	160 [illegible]
4	Occhialai e loro garzoni	4
131	Occhiellai e rimendatori e loro garzoni	126 [illegible]
48	Ombrellai, stacciai, gabbiai e loro garzoni	48
231	Operanti e giornalieri in servizio delle manifatture, maschi e femmine	217
2	Organai	2
37	Orivolai e loro garzoni	37
3	Orivolai a polvere	3
5	Ostiai, maschi e femmine e loro garzoni.	4 [illegible]
26	Panierai e zanaioli e loro garzoni	26
294	Parrucchieri e loro garzoni	293 [illegible]
24	Pasticcieri e loro garzoni	24
1	Picchiettatore	1
1	Polveristi garzoni	1
28	Profumieri e droghieri e loro garzoni.	28
284	Ricamatore	266
15	Saponai e loro garzoni	15
1858	Sarti maschi e femmine e loro garzoni	1836 [illegible]
24	Seggiolai maschi e femmine e loro garzoni.	22 [illegible]
1	Setolinai	[illegible]
117	Speziali e loro garzoni	117
3	Stampatori di rame	3
61	Stampatori di libri e loro garzoni	60 [illegible]
6	Stampatori di tele e loro garzoni	5
3	Stoiai	3
16	Strumentai, chitarrai, cimbalai e loro garz.	16
35	Taccai e loro garzoni	33
118	Tappezzieri e loro garzoni	115
1	Tessitor di seggiole di canna d'India	1
2	Torciai e loro garzoni	2
51	Trinaie e loro garzone	49 [illegible]
7	Ventagliai maschi e femmine e loro garz.	6 [illegible]
3	Verniciai e loro garzoni	3
9261		8699 [illegible]

TAV. XIII.

OCCUPATI NEL TRAFFICO

Occupati		Occupazioni
25	Banchieri e giovani di banco	25
429	Fondachi, grossieri, merciai, lanciai, maschi e femmine e loro garzoni	421 [illegible]
110	Mercanti diversi	110
12	Mercanti di gioie	12
239	Rivenditori diversi maschi e fem. e loro g.	237
1391	Venditori e rivenditori di commestibili maschi e femmine e loro g.	1375 [illegible]
334	Venditori diversi, maschi e fem. e loro g.	322 [illegible]
2540		2507 [illegible]

TAV. XIV.

OCCUPATI PER I PARTICOLARI SENZA STIPENDIO

Occupati		Occupazioni
37	Albergatori, maschi e femmine e loro garz.	36
15	Assettatore di capo e capelli	15
68	Ballerini, maschi e femmine	68
300	Barbieri e stufaioli e loro garzoni	299
14	Becchini	14
12	Biscaioli e loro garzoni	12
26	Botteghini di lotto.	25 [illegible]
115	Carrettai e carrettonai e loro garzoni	113 [illegible]
2	Cavadenti	2
15	Comici, maschi e femmine.	14 [illegible]
163	Facchini, porti e portontini	162
22	Festaioli e loro garzoni	22
35	Levatrici	34
63	Maestre di scuola	56 [illegible]
97	Maniscalchi e loro garzoni	97
3	Navalestri	3
110	Navicellai e loro garzoni	109 [illegible]
231	Operanti e giornalieri maschi e femmine in servizio dei particolari	217
147	Osti, maschi e femmine	147
60	Paladini	58 [illegible]
7	Pescatori	7
7	Procaccini	7
6	Riscuotitori	6
3	Sbardellatori di cavalli	3
162	Sensali	161 [illegible]
1	Spazza cammini	1
19	Spedizionieri	19
20	Vagliatori di grano e biade	20
19	Vetturali e mulattieri e loro garzoni	19
126	Vetturini e padroni di bestie e loro garzoni	123
1887		1854 [illegible]

Num. VI.

(Vedi la Nota 8 pagina 71)

Rappresentanza della Reggenza all' Imperator-Granduca a proposito delle Manimorte.

Parendo al Consiglio di Reggenza che possa essere un oggetto da interessare la gloria di V. M. I., e la felicità dei suoi sudditi l'impedire, che gli ecclesiastici, che omai possiedono in questi Stati la maggior parte dei beni stabili, non estendino più oltre i loro acquisti, come tuttogiorno van facendo, si è creduto in obbligo di commettere al Senator Rucellai, e all'Auditor Ruota di formare su tal proposito un progetto di legge da pubblicarsi, quando ciò Le piaccia benignamente approvare. In adempimento della data commissione, i detti due ministri Rucellai e Ruota rimessero separatamente le due minute di legge, le quali abbiamo l'onore d'umiliare alla M. V. I., che sebbene nella sostanza siano conformi, pure, siccome differiscono in qualche parte nei diversi riguardi che ciascheduno di loro si è immaginato dover considerare, abbiamo creduto necessario, che dai detti due progetti ne fosse rilevato un terzo, che comprendesse con la possibile precisione le cose più sostanziali contenute negli altri, il che è stato eseguito da Vincenzio Alberti.

V. M. I. comprenderà bene, che la pubblicazione di un simile Editto darà motivo ad infiniti clamori, che senza dubbio si susciteranno per parte degli ecclesiastici, quali è da aspettarsi, che saranno sostenuti col maggior vigore dalla Corte di Roma, a cui troppo preme il loro ingrandimento. Ma questo riflesso non ci ha niente ritenuto da fare a V. M. la presente proposizione; attesochè non ci è parso molto valutabile a fronte del pubblico bene che è per resultare da un tal provvedimento; tanto più, che com' Ella potrà rimaner servita di vedere da una relazione, che abbiamo stimato d' es-

sere umiliata a V. M. I., già per un antico Statuto di Siena veniva proibito agli ecclesiastici, senza la licenza del Governo, di poter fare nuovi acquisti; talchè con questa legge non si farebbe che estendere a tutto il restante dello Stato ciò che in qualche maniera prescrive il detto Statuto.

Se dunque, ciò atteso, il superior discernimento di V. M. I. giudicherà che debba pubblicarsi questa legge, ci facciamo arditi di proporle, che siccome nella medesima rimarrebbero compresi anche gli Spedali dello Stato, che sono sottoposti immediatamente alla Sua Regia Protezione, solamente in favore di questi, giacchè meritano più d'ogni altro luogo pio i benigni riguardi della pietà di V. M. I., volesse con Suo special privilegio accordare che fossero esenti dall'obbligo di chieder la *grazia di ammortizzazione.* Di un tal privilegio però crederemmo bene, che constasse per Motuproprio particolare da pubblicarsi qualche tempo dopo che fosse emanata la presente legge, a motivo che se in essa si facesse un articolo per eccettuare i detti Spedali, la Corte di Roma non mancherebbe di rilevare, che i soli luoghi pii ecclesiastici sono il vero oggetto, per il quale è stata formata la legge medesima.

Dal supremo oracolo di V. M. I. attenderemo pertanto ciò che Ella su tal proposito si degnerà di comandarci, mentre umiliati all'Augusto Suo Trono ci facciamo gloria ec.

Firenze, 21 Aprile 1750.

Num. VII.

(Vedi la Nota 19 pagina 83)

Memoria della Reggenza all'Imperator Granduca Francesco II sulla necessità del Regio Exequatur.

Sacra Cesarea Maestà

Il Consiglio col suo ordinario dispaccio del 31 agosto 1745 si dette l' onore di far presente a Vostra Maestà Imperiale la pretensione promossa in quel tempo dal Nunzio Archinto di pubblicare negli Stati di Toscana, senza veruna dependenza dal Governo, che ha la sorte di rappresentarla, neppure per quello che riguarda le leggi della stampa, tutti gli ordini della sua Corte, e gli atti del suo Tribunale.

Per metterla in stato di risolvere sopra questa controversia, Le rimesse insieme una memoria del Senator Rucellai Segretario della Giurisdizione, segnata ne' 20 dell' istesso mese, in cui si metteva in chiaro con un sommario di documenti, estratti in copia da' registri giurisdizionali, l' uso che si era fatto in Toscana per due secoli di quel diritto sovrano, conosciuto sotto il nome di *Regio Exequatur*, ed individualmente rispetto agli atti provenienti dalla Corte di Roma.

Si compiacque la Maestà Vostra Imperiale d' approvarla con Suo Real dispaccio degli 8 dicembre dell' istesso anno, e di comandare al Suo Consiglio, non solo di risolver coerentemente la vegliante controversia, e tutte l' altre simili, ma ancora d' incaricarlo di far intendere al Senator Rucellai, esser la Sua volontà di sostenere con la dovuta fermezza i Suoi Regj Diritti contro chiunque ardisse d' offenderli.

Questi Suoi ordini furono una nuova ragione d' invigilare sopra la condotta degli ecclesiastici, particolarmente su questo importante articolo. Si sono fatti tutti i passi possibili. dentro certi confini, e con l' opportuna destrezza si è ottenuto

di levare una parte de' molti abusi introdotti negli ultimi tempi del Governo Mediceo, pregiudiciali a questo diritto, senza che la Corte di Roma abbia saputo formarne una scoperta doglianza, distinta dall' altre generali; e finalmente si è messo in chiaro essere gli altri che vi restano, di tal natura, da non potersi torre senza l' autorità di Vostra Maestà Imperiale.

Rispetto a' quali, volendosi provvedere come ricerca il bene del Suo Real servizio, e la sicurezza del Suo Popolo, il Consiglio si crede in dovere di proporre a Vostra Maestà Imperiale la pubblicazione di una legge, che legalmente stabilisca in Toscana il *Regio Exequatur*, come è di ragione, e tal quale si gode dagli altri sovrani, che hanno forze eguali a' loro diritti, e del carattere di quelli, che si hanno nello Statuto di Firenze nelle rubriche 82 e 83, e che dopo in diversi tempi si sono pubblicate col nome di pragmatiche, e di editti su quest' istesso soggetto nel regno di Napoli e nelle Fiandre, sotto il felice dominio dell' Augustissima Casa d'Austria; concepita però in termini generali ed atti a comprendere solo nelle sue conseguenza la Corte di Roma, e tutte le persone e tribunali ecclesiastici, senza nominarli espressamente, qualora si creda proprio da Vostra Maestà Imperiale d' usare quest' eccessivo riguardo che in altri tempi non si è avuto dagli altri sovrani, li quali hanno nominato francamente in leggi simili a quella che se le propone le bolle e brevi di Roma, come può vedersi nella pragmatica di Filippo secondo Re di Spagna, pubblicata nel 1555, riportata dal Van-Espen nell' appendice de' documenti, fatta al suo trattato *de publicatione legum ecclesiasticarum.*

Ciò che persuade il Consiglio della necessità di proporre a Vostra Maestà Imperiale un simil provvedimento si è;

Che il diritto regio non può mai dirsi salvo, nè la Corte di Roma in grado di non poter far uso delle sue armi fino a che non siamo messi in sicuro, ch' ella sia costituita alla pari con tutti gli altri sovrani; sicchè in questi Suoi Stati non possano nè pubblicarsi, nè eseguirsi i suoi ordini, o sieno que-

sti trasformati in decreti delle sue Congregazioni, o in brevi, o in bolle, o in censure, o in ordini della segreteria di stato, diretti a'suoi ministri, ordinari o straordinari; e fino a che il popolo non sappia essere la pubblicazione legittima di essenza di qualunque legge, per renderla obbligatoria; e non potersi immaginare pubblicazione legittima indipendentemente da quella autorità depositata da Iddio benedetto nella sacra persona del proprio naturale Sovrano.

Effetti tutti che non possono altrimenti ottenersi, se non con stabilire e sostenere il *Regio Exequatur* in tutta quell'estensione di cui è capace, che a ragione dee considerarsi come l'unico e principale instrumento, con cui i sovrani hanno potuto ritornare in parte al possesso de'loro diritti, dei quali ne furono per un tempo spogliati dalla Corte di Roma, la quale fino dal punto in cui comparve nel mondo questa nuova difesa de'diritti sovrani, si fece presenti tutte le sue conseguenze e conobbe, che meritava ben la pena di non lasciar nulla intentato, per torsi un freno, che la metteva alla pari con gli altri sovrani; che stracca d'impugnarlo inutilmente, piuttosto che riconoscerlo giusto, si gettò a studiar tutti i mezzi d'evitarne al possibile gli effetti.

Ciò che gli è felicemente riuscito ne'piccoli stati, e col ridurre a principio canonico, che le leggi pubblicate ed affisse in Campo di Fiore, si debbano avere per pubblicate in tutto il mondo, all'effetto d'obbligare indistintamente tutto il genere umano; che tutti i sovrani ne'propri stati devono esser sempre meri esecutori di tutto ciò che depende dalla potestà ecclesiastica, e con l'accortezza di servirsi per ciò de'suoi ministri e di quelli che per impegno di professione, o d'interesse si credono, o vogliono credersi tali in tutti i paesi.

Per dare un'idea del sistema, che su questo articolo da qualche tempo in qua si osserva nel suo Granducato di Toscana, che sia atta a scoprire a Vostra Maestà Imperiale la necessità d'un valido provvedimento, è necessario premettere, che tutti gli ordini della Corte di Roma, di qualunque genere siano, devono necessariamente eseguirsi da'ministri ecclesia-

stici; che questi o dependono da brevi, o da bolle, o da decreti delle Congregazioni, o da lettere delle Congregazioni medesime, o della segreteria di stato, dirette a' loro ministri, cioè vescovi, inquisitori e nunzi, ne' quali bene spesso all' ordinarie facoltà uniscono le delegate.

Di tutti quest' atti, quelli che non interessano direttamente i terzi, o che non son diretti a produrre qualch' effetto civile, s' eseguiscono di fatto, senza veruna dipendenza dal Governo, che non solo si pretende sempre superflua, ma di più illecita e lesiva dell' immunità ecclesiastica.

Nè si recede dalla regola generale, se non ne' soli pochissimi casi, ne' quali l' interesse dell' esecuzione vince quello dell' indipendenza; ed allora è, che la potestà ecclesiastica non sdegna d' abbassarsi a domandare formalmente l' *Exequatur*, per render le sue leggi obbligatorie, come seguì sotto il governo di Cosimo primo, a cui s' ebbe buon grado, che facesse accettare in Toscana il Concilio di Trento con quell' istesse formalità, che in quel tempo erano necessarie per rendere obbligatorie e valide l' altre leggi civili.

In tutti gli altri atti poi, che interessano i terzi, e che devono produrre un effetto civile, la potestà ecclesiastica non domanda l' *Exequatur*, nè crede d' aver obbligo di domandarlo; ma neglige, ch' altri lo faccia, e questi sono quelli ne' quali s' usa liberamente questo diritto.

Ond' è, che in conseguenza il Governo talvolta ha anco la cognizione di quelli riferibili alla prima specie, che s'eseguiscono liberamente.

Tali sono appunto tutti gli ordini, che si vogliono pubblicare da' vescovi con la stampa; come non è permesso agli stampatori, per la legge di Vostra Maestà Imperiale, di stampare nulla senza la previa autorità del Governo; ne viene in conseguenza, che qualora si vogliano pubblicare con la stampa, questa vi si ricerchi; ma rigorosamente parlando, non può dirsi, che quando il Governo dà la permissione di stampare, eserciti il diritto del *Regio Exequatur*, essendo l' uno dall' altro affatto diverso e distinto.

Ma quest'istessa soggezione che riguarda gli stampatori, benchè piccolissima, pure, perchè può dare un'idea al popolo del *Regio Exequatur*, si aborrisce dal nunzio e dagli inquisitori, da'quali si pretende competersi loro un'assoluta libertà di stampare ciò che più loro aggrada.

E non trovando al presente stampatore che ardisca di trasgredire la legge di Vostra Maestà Imperiale per mantenere il loro preteso possesso, piuttosto che cedere, la Nunziatura ha preso il partito di affiggere gli atti e le scomuniche, delle quali si provveggono taluni per interessi civili, manoscritte.

E l'Inquisizione ha lasciato d'affiggere l'editto che ciascuno Inquisitore al suo arrivo soleva fare stampare, ed ha creduto meglio di servirsi d'un equivalente, con farne avvertire il popolo o su i pulpiti, o secretamente nel tribunale della penitenza; del qual metodo pure si serve per eseguire gli altri decreti della Congregazione dell'Inquisizione romana, riguardanti la proibizione de'libri; oggetto che non interessa il Governo niente meno degli altri.

Onde si fa manifesto, che nel presente sistema, le curie ed i ministri ecclesiastici, tanto nel foro interno, che nell'esterno, eseguiscono di fatto tutto ciò che viene da Roma, più che se fossero leggi del proprio sovrano;

Che tanto questi, quanto il popolo tutto è persuaso, che sieno obbligatorie independentemente dall'autorità sovrana; e che l'*Exequatur* in alcuni di questi inevitabile sia una formalità di più, necessaria solo quando non possa trovarsi la maniera d'evitarla.

E ne'casi ancora ne'quali si dà, è certo, ch'ei riguarda solamente quelli che devon godere gli effetti civili delle bolle e de' brevi, ma non le curie ecclesiastiche, che per se l'hanno eseguite prima che sieno presentate al Governo; e che nel tempo istesso che lasciano esercitare questo diritto alla somma potestà, lo canonizzano come un abuso, e come lesivo della loro libertà.

Onde se dal Segretario della Giurisdizione si neghi l'*Exequatur*, e si ritengano le bolle o altri documenti di questo

genere, che si presentano, già le parti hanno sofferto inutilmente la spesa del processo, che si fa dall'Esecutore Apostolico, come segue bene spesso nelle provviste de' benefizi, spedite, come dicono, *in forma dignum*; in tutti i brevi d'appello; nelle cause beneficiarie tra i presentati; nelle deroghe al padronato; in quelle composizioni che si fanno dai privati con la Fabbrica di Roma, dove non possa evitarsi l'osservanza delle condizioni, con le quali fu lasciata introdursi in Toscana da Cosimo primo in tutte le sue dispense ed altro ec.; ciò che non seguirebbe, se le curie ecclesiastiche non potessero riceverle negli atti senza il *Regio Exequatur*.

Crede inutile il Consiglio di tediare la Maestà Vostra Imperiale con esporre le ragioni che competono ai sovrani per esercitare questo diritto, e per sostenerlo con una legge che obblighi tanto gli ecclesiastici, che gli altri Suoi sudditi all'osservanza.

Il Van-Espen dotto prete e gran teologo dell'Università di Lovanio le ha tutte raccolte nel suo bellissimo trattato *De promulgatione legum ecclesiasticarum*, in cui con solidissime ragioni, staccate da' veri principj della giurisprudenza pubblica e privata, con l'autorità de' Santi Padri e de' Canoni, e con l'uso di tutti i paesi cattolici, mette in chiaro in sostanza;

Che le leggi ecclesiastiche tutte, come le civili, non possono obbligare chicchessia, se non sieno pubblicate legittimamente in ciascuna Diocesi;

Che non possono aversi per pubblicate legittimamente, se la pubblicazione non sia fatta con quelle solennità prescritte dalle leggi di ciascun paese; ch'è quanto dire con l'autorità del Sovrano, che può sempre variarle ed accrescerle, qualora lo ricerchi il bene dello stato.

Che questa necessità, riguardante la forma dell'atto, non può variare pel diverso oggetto della legge; onde dev'esser comune indistintamente a tutte le leggi ecclesiastiche, sieno generali o particolari, sieno spedite in una forma o nell'altra, trattino di dogma o di disciplina, senza che per questo possa dirsi lesa la libertà ecclesiastica.

Perchè la loro diversa natura può solo influire sopra l' esecuzione; onde alcune di queste debbono necessariamente lasciarsi eseguire dal sovrano, come sono tutte quelle che interessano il dogma; e sia in sua libertà d' accordarne la pubblicazione dell' altre, se sieno utili al suo popolo, o di negarla, qualora sieno pregiudiciali ai diritti ed a' privilegi dello Stato; o di tenerle sospese, se meritino qualche schiarimento, fino a che non sieno corrette, per assicurare che non siano lesive.

Questo trattato, per quella parte che riguarda il *Regio Exequatur,* meritò d' esser tradotto alla lettera dall' Autore dell' istoria di Napoli nel *paragrafo secondo del cap. quarto, libro ventisette.*

È vero che l' uno e l' altro fu proibito in Roma, ed è verissimo ancora, che il trattato istesso del Van-Espen è stata l' unica cagione di far proibire tutte l' altre sue opere canoniche, che non lo erano state pel corso di molti anni avanti.

Ma lasciando da parte ciò che potrebbe dirsi su la condanna d' una pratica antichissima, ricevuta e sostenuta in tutti i regni cattolici, e tralasciando ancora di rilevare, che le ragioni e i fondamenti posati sopra l' altrui autorità, e sopra i fatti su' quali si forma l' opinione d' un autore, sono distinti e affatto diversi dall' opinione medesima; ed in conseguenza che ciascuno ha il diritto d' esaminarne il loro valore e l' applicazione che d' essi vuol farsene, cioè se esistano tali quali si suppongono, e se le illazioni che si tirano sieno giuste.

E indubitato che questi due insigni giureconsulti non potevano augurare nè alle loro persone, nè alle loro opere una fortuna diversa da quella ch' è stata comune a tutti coloro che hanno sostenuto i diritti della sovranità contro la Corte di Roma; e molto più poi, perchè l' uno e l' altro sostiene doversi estendere il diritto dell' *Exequatur* anco a' decreti della Congregazione dell' Inquisizione e dell' Indice, e che in conseguenza la proibizione de' libri fatta in Roma non ob-

bliga fino a che non sia pubblicata in ciascuna Diocesi, e non potersi pubblicare senza l'autorità del sovrano, necessaria in questa, come in tutte l'altre; dove si rileva essere un articolo importantissimo ed interessante tutti i governi, cioè quello di non ammetter la proibizione de' libri fatta in Roma, senza prima esaminare s'ella sia giusta o no.

Vi adducono le ragioni, e vi fanno l'istoria del metodo che si tiene in Roma per proibire i libri, che sola serve per provare la necessità d'un provvedimento, qualora non possa impugnarsi l'esistenza de' fatti che vi si suppongono, di cui non v'ha persona in Italia, che possa dubitarne, per quanto poco sia informata della Curia Romana.

Da che se Roma deve poter proibire tutti i libri senza renderne ragione, e se la proibizione fatta per motivi meramente temporali deve aversi per legge, anco ne' dominj degli altri sovrani, che obblighi, come essi pretendono nel foro interno e nell'esterno, due conseguenze nè verranno egualmente pregiudiciali a' diritti sovrani, non meno che alla sicurezza ed interesse dello Stato.

La prima, che non si troverà chi senza offender le massime della prudenza possa sostenere i diritti della sovranità, essendo certo che tutti i libri di questo genere si proibiscono, ciò che ridonda in discredito delle persone medesime, le quali sono sempre prese di vista, e si perseguitano da Roma occultamente, se non altro con screditarle appresso il popolo sul punto della religione.

Ciò è tanto vero, che come può vedersi nel Van-Espen medesimo, e nell'istorico del regno di Napoli, i sovrani doppochè s'inventarono in Roma le congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice, e che queste si messero nel possesso di proibire a loro talento i libri, senza renderne ragione, si trovarono nella precisa necessità di prendere diversi provvedimenti per evitarne le triste conseguenze.

Ne' regni di Spagna, e negli stati che in un tempo componevano quella monarchia, s'introdusse di fare gl'indici espurgatorii, ne' quali si ammetteva la proibizione d'alcuni

libri assolutamente; in altri con qualche limitazione, cioè corretti con l' autorità del sovrano; in altri si dichiarava affatto insussistente.

Qualche cosa di simile si fece in Francia, dove in nulla s' attende l' Indice romano.

Ed in Italia, nel regno dt Napoli si è proibita espressamente l' esecuzione d' alcuni decreti proibenti libri che interessassero i diritti del regno; così si praticò dal vicerè conte di Benavides nella proibizione fatta in Roma della seconda parte dell' opera feudale di Cammillo de' Curtis stampata nel 1605., concepita con la frase — *Omnino et sub anathemate*; — E dal duca d' Alva nel 1627 rispetto alla proibizione fatta pure in Roma del libro dell' Urries, intitolato — *Aestivum otium ad repetitionem ritus* 235 *M. C. Vicariae Neapolitanae*; — Che furono proibiti, perchè nel primo si sosteneva il diritto della chiamata degli ecclesiastici, che attentavano alla Real Giurisdizione, e l' esilio dal regno de' contumaci; e nell' altro, che la Curia secolare poteva conoscere de' requisiti del clericato;

Che dal Re di Spagna fu approvato con suo real dispaccio, come può vedersi appresso il *Chioccarello nel suo indice del tomo* 17, *titolo settimo dell' Archivio Giurisdizionale.*

Sicche è da notarsi, che gl' istessi libri proibiti in Roma, sono proibiti in alcuni regni, e permessi in altri egualmente cattolici romani; il che solo serve per intendere la natura di quest' affare.

La seconda conseguenza si è, che dovendo essere in libertà della Corte di Roma di proibire tutti i libri, che o per ragione di quello che in essi vi si tratta, o per odio dei loro autori, cioè di tutti coloro che anco per non mancare al proprio dovere s' oppongono alle pretensioni della Curia romana, è impossibile di sostenere la manifattura della stampa, se li stampatori, anco dopo che hanno osservata la legge, e per quello riguarda il proprio sovrano e la potestà ecclesiastica, come segue tutto giorno, possono trovarsi o a dover perdere la loro mercanzia, come arriverebbe, se eseguissero la proibizione, che sempre li obbliga a consegnare l' opere

proibite al Vescovo, o all'Inquisitore, o a sacrificare la propria coscienza all' interesse, col ritenerli contro la legge o col farne esito.

Ciò che non arriverebbe loro, se sapessero che la proibizione di Roma non è obbligatoria fino che non è autorizzata dal sovrano, e se questa non si lasciasse pubblicare, se non ne' casi che lo meritasse.

Ciò tanto più è vero, se si consideri che la proibizione di Roma veramente non s' estende fuori della stampa; ed è indubitato, qualora si faccia attenzione che secondo la comune sentenza de' teologi, la proibizione che si fa in Roma dell' opere stampate, non comprende il manoscritto; sentenza che non può impugnarsi dopo che si è introdotto ne' decreti proibitorj d' alcuni libri, di nominare anco il manoscritto; eccezione, che forma la regola in contrario ne' casi ne' quali non si nomini espressamente.

E cio supposto, sarà certo, che la proibizione riguarda direttamente una manifattura, ch' è quanto dire un diritto affatto secolare, e che non può esser sottoposto, che al proprio sovrano; onde anco per questa parte è offensiva del regio diritto, da che non sarà possibile di trovare un altro titolo, oltre quello di perseguitare una manifattura negli altrui dominj, atto a persuadere chiunque faccia uso della ragione, che l' istessa opera debba esser permessa manoscritta, e non stampata, cioè a dire, che l'istessa opera sia criminale, e nel tempo stesso indifferente almeno, se non buona.

Ed è tanto vero non potersi permettere alla Corte di Roma, anco per questo titolo, la libertà di proibire i libri in questi stati, senza un notabile pregiudizio di detta manifattura, che l' arte della stampa in Firenze, non ostante che sia stata favorita e protetta specialmente sopra tutte l' altre da Vostra Maestà Imperiale, è nell'ultima decadenza, appunto per motivo del decreto dell'Inquisizione di Roma fatto sopra la legge delle stampe, e per l' altre inquietudini e persecuzioni che si fanno tutto giorno dai suoi ministri, col solo scopo di perseguitarla, e per ridurla a nulla in Toscana; sicchè pare giu-

stissimo il sentimento di coloro, che sostengono doversi estendere il *Regio Exequatur* anco ai decreti con i quali dalla Corte di Roma si proibiscono i libri arbitrariamente; ed altresì certo che quest' istesso è un' oggetto, o voglisi aver riguardo alle ragioni politiche, o a quelle del commercio, per meritare che Vostra Maestà Imperiale lo prenda in considerazione. (a)

E siccome in tutti i governi la necessità di usare questo diritto dell' *Exequatur* lo rende giusto, così ne viene per necessaria conseguenza, che giusto pure sarà qualunque provvedimento che si prenda da Vostra Maestà Imperiale per stabilirlo in questo suo Granducato in tutta quell' estensione, di cui è capace.

Cio che tanto più sicuramente s' ardisce di proporle il Consiglio, su la giusta considerazione, che l' uso di questo diritto dell' *Exequatur*, tale quale ha l' onore di proporlo a Vostra Maestà Imperiale, è nato ne' regni della sempre Augustissima Casa d' Austria, che i suoi più gloriosi sovrani, quelli appunto, che sopra tutti gli altri si son distinti per illustre pietà e per la sincera devozione alla Santa Sede, lo hanno stabilito con savissime leggi e sostenuto con tutta la loro autorità in mezzo alle fierissime opposizioni, che in tutti i tempi gli ha fatto la Corte Romana, che mai non lascerà d' impugnarlo per tutte le vie possibili, come l' unico ostacolo del libero esercizio di quel despotismo che ambisce d' esercitare indistintamente sopra i sovrani che danno le leggi, e i popoli che l' obbediscono.

Sicchè riducendo in pochi capi questa lunga memoria;

I.

Il Consiglio propone a Vostra Maestà Imperiale di pubblicare una legge, in cui si stabilisca il *Regio Exequatur*,

(a) Aveva ben ragione la Reggenza di lagnarsi della deiezione in cui si trovava l' arte tipografica in Toscana, poichè nel 1766 nella capitale vi erano sole 70 persone occupate nell' esercizio della medesima.

perchè non vi è altro mezzo d'assicurare il Suo Regio Diritto, e di precludere alla Corte di Roma la via d' abusarsi del popolo.

II.

Perchè questo non solo lo rende giusto la necessità publica, superiore ad ogni legge, ma ancora la ragione istessa che è manifesta, sempre che s' ammetta quello che non può negarsi, cioè, che la publicazione è necessaria per render le leggi ecclesiastiche obbligatorie; ed essendo questo un atto civile, non può farsi indipendentemente dall' autorità del sovrano ne' propri stati; opinione ricevuta da tutti i più dotti autori che trattano di questa materia, riferiti nel celebre trattato del Salgado, *De supplicatione ad sanctissimum*, e specialmente *nel cap.* 2 *della parte prima,* donde li hanno copiati tutti gli altri, non eccettuando l' illustre canonista Van-Espen.

III.

E finalmente, perchè alla giustizia intrinseca vi si aggiunge la pratica universale di tutti i paesi cattolici, ed individualmente di Toscana, dove vi è lo Statuto di Firenze che ne dispone chiaramente, come potrà vedersi nelle copie ingiunte delle due rubriche sotto il N. I., di cui pure ne fa menzione il Salgado nel *luogo cit., cap.* 2., *par.* 1, *num.* 12, per provarlo giusto ed universale.

Si è anco ardito d' umiliarle il progetto della legge nel caso che piacesse alla Maestà Vostra Imperiale di comandarne la pubblicazione.

La ragione di concepirla in termini generali è stata quella di comprendere tutti gli atti anco degli altri dominj, a' quali tutti anco di presente si dà l' *Exequatur*, e per torre alla Corte di Roma di formarne pretesto ad una nuova controversia.

A quest' oggetto tutta s' appoggia allo Statuto Fiorentino, anco rispetto alle pene; E si è usata la parola *declinanti la*

giurisdizione, perchè è quella della rubrica dello Statuto, che si è in possesso d' eseguire anco rispetto alle pene; come meglio potrà considerarsi sopra osservazioni fatte sul progetto della legge, che si danno ingiunte sotto il N. II.; E umilmente prostrati all' Imperial Trono abbiamo l'onore di rassegnarci col più profondo rispetto

Di Vostra Sacra Cesarea Maestà

Firenze li 8 Dicembre 1750.

NUM. VIII.

(Vedi la Nota 20 pagina 83)

Dispaccio responsivo del Granduca Francesco II alla Reggenza relativamente al REGIO EXEQUATUR.

FRANCOIS ETC. ETC.

Tres chers, et feaux: nous avons recu Vôtre depêche en datte du 8 x.[ber] avec le projet de loy que vous nous avez envoyé pour etablir l'*Exequatur Royal* en Toscane comme il a lieu dans d'autres souvrainetés; sur quoy Nous vous dirons que comme cet *Exequatur* est etabli a quelques egards en Toscane, et fondé sur quelque Statut de la Republique; Nôtre intention est bien que Vous cherchiéz a le maintenir autant qui il sera possible, et a prevenir les prejudices que pourroient souffrir Nos sujets de la part de la Cour de Rome, mais sans faire un eclat par une nouvelle loy dont par plusieurs raisons Nous ne trouvons point la publication a propos. A tant Dieu Vous ait tres chers et feaux en sa sainte, et digne garde. Donné a Vienne le 8 Mars 1751.

FRANCOIS

Saint-Odile

Num. IX.

(Vedi la Nota 11 pagina 117)

Lettera del Cardinale Prefetto della Congregazione del Concilio a Mons. Piccolomini Vescovo di Pienza. (a)

Reverendissime Domine uti frater.

Si quisumquam tui similium pro munere Episcopali bene ac sapienter admininistrato dignum se praestitit, cui *Purpuratorum PP. Senatus* Tridentini Concilii legibus custos addictus *eximiam quamdam ac singularem laudem* tribuendam putaret, *Tu profecto is es*, qui tantum efficere potuisti, ut Ecclesiae Tuae jura labentia substinens. Fuit hoc, *tum fortis animi, tum solertis ingenii* praeclarum incoeptum; quod quidem, etiamsi absque successu conatus esses, magnis tamen laudibus ornandum foret: nunc vero quum ad effectum perduxeris, dum acerrime adversabantur, *Eminentissimi PP. eximias laudes tribuendas Amplitudini Tuae indicarunt*. Similem enim propemodum, te in hoc saecularis potestatis certamine praebuisti, fabris illis, qui, ut est in *libro Esdrae*, Hierosolymae muros rursus aedificantes, altera manu faciebant opus, altera gladium gestabant. Illud etiam non exigui laboris, ac sumptus fuit, Episcopale Archivium aptius dirigere, et laicorum tabularia scrutari sedulo, ex iisque clypeum veluti, atque arma depromere, quibus repetita veteris consuetudinis memoria, confraternitates, *et Loca Pia visitandi ius* assereres, quod non tamen flagitat, ideo *Te diligentem*, ac novum praestiteris. Nihil est, quod miremur, quod ea, quae Episcopum maxime attingunt, *lustranda Diocesi*, *Verbo Dei annunciando*, *Sacramentis administrandis*, *caeterisque omnibus utriusque potestatis* Tuae

(a) Questo ed i cinque seguenti documenti risguardanti il Piccolomini non si poterono collocare unitamente agli altri nel volume antecedente, perchè allora sconosciuti.

functionibus obeundis cumulatissime expleveris. Quamobrem, ut sementem fecisti, ita messis. Populum habes ad officia pietatis pronum, ac divinis legibus obsequentem. Nulla in eo vitiorum consuetudo, nulla pravitas. Quin etiam audivimus, piam quamdam exercitationem (quae Via Crucis appellari solet) in omnibus pene Paroeciis institutam esse a piis laicis aere collato, ut per eam Christi patientis memoria valde utiliter, atque ad rudium captum accomodate identidem recolatur. Id autem, ut et caetera huiusmodi, tibi et populo magnopere gratulamur. Nunc ad postulata etc.

Sequuntur responsa Sacrae Congregationis ad postulata Reverendissimi Episcopi.

Quod reliquum est, *Amplitudini Tuae rursus ex animo gratulor*, quod Ecclesiae istius Tuae res, quae aliquot ante annos magnum erant in discrimen adductae, iam in vado sint, ac satis bene se habeant: *Fructum scilicet capis pietatis ac prudentiae Tuae*, *quas quidem animi Tui dotes* quanti faciam, si occasio se dederit, quibuscumque rebus potero declarare non praetermittam.

Amplitudinis Tuae.

Romae 4 julii 1761.

Uti Frater
F. D. Cardinalis de Rubeis
Praefectus

N. X.

(Vedi la Nota 14 pagina 118)

Rappresentanza della Reggenza all'Imperator-Granduca Francesco per la espulsione di Mons. Piccolomini da Pienza.

Sacra Cesarea Maestà

L' ingiunta relazione da noi commessa al Senator Rucellai al preciso effetto d' umiliarla alla M. V. I., sebbene concepita con espressioni forse troppo vivaci dettategli da quello zelo che ha per la difesa de' Suoi Sovrani Diritti, non lascia peró di contenere un esatto dettaglio di varie moderne irregolarità e stravaganze del Vescovo di Pienza.

Questo ecclesiastico, di nulla meno fornito che di prudenza e mansuetudine pastorale, con replicate affissioni di editti imponenti ai Camarlinghi dei Luoghi Pii laicali di render conto a lui delle respettive amministrazioni; con ingerirsi arbitrariamente nell' eredità Capitani, con vari ed ingiusti impegni e persecuzioni contro il Gini, Mazzi e Pellegrini suoi diocesani; con lasciare impuniti, anzi favoriti i delitti dei suoi preti; con promovere capricciosamente dispute giurisdizionali per la collazione dei Benefizi; con pretendere di privare il Giusdicente di Pienza delle distinzioni dovute alla sua rappresentanza; con fulminare scomuniche contro i Camarlinghi e Giusdicente suddetto; con pubblicare una sua pastorale contro il Governo; e ultimamente coll' opporsi all' esazione del *donativo*, ci ha dato per il corso di 18 anni continue inquietudini, obbligandoci ad incomodare la M. V. col ragguaglio della sua impropria condotta nei 12 agosto 1749, 8 giugno 1751; 26 dicembre 1752; 3 giugno 1754; 17 febbrajo 1755; 1 luglio e 3 settembre 1757, e 14 maggio passato.

Fu inutile che il Consiglio, prevedendo che questo Vescovo finchè fosse restato alla sua Chiesa non avrebbe mai cessato d'inquietare il Governo colle sue stravaganze, trattasse col medesimo la renunzia del Vescovado da esso qualche volta offerta, e che sperando di vederla eseguita, nei 15 giugno 1751 la proponesse alla M. V. I., cui piacque benignamente approvarla con una decente pensione; mentre cangiatosi di sentimento non volle in veruna maniera effettuare quanto aveva poco prima spontaneamente esibito; e inutili pure sono state tutte le successive e reiterate più serie rimostranze e ammonizioni per indurlo a mutar contegno.

Anzi potrà la M. V. rilevare dai documenti annessi alla relazione sotto num.° X., che avvertito ultimamente di nostra commissione a non ostinarsi, pena la Sua Sovrana disgrazia, nel proseguire la causa contro il Gini avanti la Congregazione dell' Immunità, ove contro le consuetudini della Toscana avevala trasportata in grado di ricorso da questo Tribunale della Nunziatura, egli ha avuto l' ardire d' esprimersi, *che sebbene sia nato suddito della M. V., attualmente non lo è più, soggiungendo, che egli è* PRINCIPE UNTO *della Chiesa, nè riconosce superiore fuori del Papa.*

Un sentimento sì temerario che tanto offende il rispetto dovuto alla M. V.; il suo carattere naturalmente torbido e impetuoso, che gode nel promovere dispute, e impegnarvisi furiosamente; e l'ostinazione del suo spirito incapace di piegarsi a qualunque più efficace persuasiva, nel determinarci a credere disperata la sua emenda, ci persuadono che una più lunga impunità non possa che viepiù incoraggirlo d'avanzarsi a maggiori eccessi; onde ci sembra indispensabile che la M. V., dopo avere per sì lungo tempo tollerata la di lui impropria condotta, si degni far uso della sua giustizia prendendo qualche forte ed esemplare risoluzione.

Il sequestro di tutte le rendite della Mensa, o la sospensione delle medesime, previa l' espulsione dalla Diocesi proposta dal Senator Rucellai, sembrano al Consiglio gli espedienti più adattati alle circostanze del caso; ma riflettendo

che il primo di questi passi, attesa l'indole del Vescovo, sveglierà sicuramente non poche turbolenze e sconcerti entro la Diocesi, e che il secondo susciterà infallibilmente le più fastidiose querele della Corte di Roma, nell'umiliare alla M. V. il proprio parere, implora dal superiore Suo discernimento quelli ordini che stimerà più convenienti al bene del Suo servizio; confidando che nell'atto di manifestare il Suo supremo volere si degnerà munirlo di tutte le facoltà necessarie per effettuare quella risoluzione ch'Ella vorrà eseguita, e autorizzarlo a fare tutti quei passi consecutivi che possano rendersi indispensabili per sostenerla colla maggiore costanza. E col più profondo rispetto abbiamo la gloria di dichiararci ec.

della M. V. C.

Firenze, 7 novembre 1763.

Num. XI.

(Vedi la Nota 14 pagina 118)

Decreto imperiale per la espulsione di Mons. Piccolomini da Pienza.

Francois etc. etc.

Tres chers et feaux! Etant constaté par la relation jointe a votre dépêche du 7. 9.bre de l'année dernière dont nous nous sommes fait rendre un compte exacte, que les diverses démarches que l'on a faites pour ramener l'Evêque de Pienza à l'esprit de son ètat, et l'engager à être plus circonspect, loin d'avoir produit l'effet desiré, l'ont rendu plus entreprenant, Nous trouvons d'autant moins indispensable de prendre des mésures efficaces pour pourvoir à la tranquillité de ce diocèse où regne le trouble depuis tant d'années, qu'en tolerant plus longtemps le mauvais procédés, il se croyeroit

autorisé à former de nouvelles prétentions égalément contraires à nos droits et a ce qui nous est dû.

C'est pourquoy dans la vue de prévenir les inconveniens qui pourroient resulter de l'irregularité de sa conduite, nous vous ordonnons de l'exiler immediatement de notre Granduché, et de faire ensuite proceder au sequestre de ses revenus.

Cette résolution étant conforme à la justice, et a notre autorité souveraine qui exigent que nous le punissions exemplairement, nous vous chargeons de faire toutes les dispositions nécessaires pour en assurer la ponctuelle execution, vous autorisant (au cas qu'il recuse d'obéir) à la faire arrêter et conduire aux confins de nos états, en racommandant a l'Auditeur general de Sienne de prendre les mésures convenables pour l'empecher de retourner en Toscane.

Lorsque vous aurez executé nos présens ordres, vous en ferez part au Baron de S. Odile, en le chargeant d'informer le pape des motifs qui nous ont déterminé a prendre ce party.

Et attendu que nous avons observé que le evèques de Toscane ont l'imprudence de publier chaque année, et de faire afficher la bulle *in Coena Domini*, sans en avoir obtenu la permission des granducs nos prédécesseurs qui ne pouvoient pas la leur accorder sans compromettre leur autorité, nous vous chargeons de prendre les mésures qui vous paroitront les plus convenables pour en empecher desormais la publication, ne pouvant pas tolerer un pareil abus.

Vous donnerez en consèquence des presens ordres les partecipations nécessaires, et nous rendrez compte de leur execution. A' tant Dieu vous ait, tres chers et feaux, en sa sainte et digne garde.

Donné a Vienne le 20 février 1764.

FRANCOIS

C. B. de Pfütschner

Richard

Num. XII.

(Vedi la Nota 16 pagina 118)

Cedolone Primo

Noi Francesco Maria Piccolomini Vescovo XIX di Pienza Assistente al Soglio Pontificio.

Quantunque nell' atto della nostra violenta e troppo nota espulsione dalla nostra Chiesa e Diocesi di Pienza, intimassimo agli espulsori in voce esser per questo motivo incorsi nella *scomunica maggiore*, della quale non ci fu allora possibile pubblicare la dichiarazione, nondimeno essendo noi stimolati da ciò che prescrivono i *Sacri Canoni*, e le Costituzioni Apostoliche;

Colla nostra autorità ordinaria denunciamo e dichiariamo scomunicati di *scomunica maggiore* contenuta in *Clementina Si quis suadente prima de poenis*, e nella *Bolla della Cena del Signore* riservata al Sommo Pontefice, e segregati dal consorzio civile e comunione de' fedeli, e privati della partecipazione de' SS. Sacramenti, e de' suffragi della Chiesa, e della sepoltura ecclesiastica in evento di morte;

Il Cancelliere Girolamo Rocchi, che serve nella Curia criminale del Capitano di Giustizia di Siena;

Il Capitano Fisson, o d' altro più vero cognome, che serve nei reggimenti de' soldati in Siena, con uniforme bianco, e mostre rosse alle maniche;

Il Sergente, che era con detto Capitano, e serve in detti reggimenti;

Tre caporali degl' istessi reggimenti con circa ventiquattro soldati de' medèsimi reggimenti con tutti, e tutti dello stesso uniforme come sopra — come turbatori e violatori della libertà ecclesiastica, e sprezzatori de' Sacri Canoni, per averci levati dal nostro proprio letto, e armata mano fatti uscire con violenza e pubblico scandalo dalla detta nostra Chiesa e Diocesi, ed obbligati a refugiarsi in questa città di Acquapendente dove ora dimoriamo, e siamo da tutti veduti

dimorare; e per la medesima causa denunciamo e dichiariamo scomunicati della stessa scomunica tutti e singoli consulenti, fautori e complici dell'attentato suddetto, o per aver dati ordini, o per altra maniera.

Ed acciocchè siano da tutti schivati e fuggiti (come comandiamo che si schivino e si fugghino), abbiamo fatto affiggere e pubblicare il presente Cedolone alle porte della Chiesa Cattedrale, e della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, e di S. Egidio *extra moenia* di questa Città, come confinanti e più vicini alla nostra Diocesi, previa l'opportuna licenza e consenso avutone dalla Curia Vescovile di questa Città, e riservandoci di far affiggere il presente Cedolone, se mai si potrà, e cesseranno i sospetti che ora si hanno, anco nella Città di Pienza, e nella nostra Diocesi, giacchè sul momento della violenta espulsione da noi patita, non ci fu possibile di farli affiggere, come avremmo dovuto fare, alle porte della nostra Cattedrale, e così staranno scomunicati fin tanto che non saranno assoluti dalla S. Sede Apostolica, perchè così non solo ec. ma in ogni ec. — sotto la pena *amoventes*, *deturpantes*, *lacerantes* etc. Dato in Acquapendente, dalla nostra residenza questo dì 2 maggio 1764.

Francesco Maria Vescovo di Pienza
Niccola Patrizi Not. e Canc. Dep.

Num. XIII.

(Vedi la Nota 16 pagina 118)

Cedolone Secondo

Noi Francesco Maria Piccolomini per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica Vescovo della Città di Pienza XIX, Prelato domestico di Nostro Signore, e assistente al Soglio Pontificio.

Colla nostra ordinaria autorità scomunichiamo, e dichiariamo scomunicati di *scomunica maggiore* contenuta nel Sacro

Concilio di Trento, e nella Bolla della *Cena del Signore* riservata al Sommo Pontefice, e segregati dal consorzio civile e comunione de' fedeli, e privati della partecipazione dei SS. Sacramenti, de' suffragi della Chiesa, e della sepoltura ecclesiastica in evento di morte.

Il Dottor Giuseppe Costantini nei passati mesi Giudice in Asinalunga cancelliere, o sotto cancelliere del Magistrato degli Esecutori, o sia della Grascia e' Abbondanza di Siena.

Il notaro Pio Benocci cancellier criminale del tribunale di Asinalunga, e altri complici come turbatori e violatori della libertà ecclesiastica, sprezzatori de'Sacri Canoni, per aver nel dì 20 aprile prossimo passato giorno del venerdì santo e seguenti sequestrate, con aver impedito di dare nel Sabato Santo, e nella Pasqua le solite elemosine a' poveri, tutte le rendite della nostra Mensa Vescovile della città di Pienza, ed inventariati tutti li bestiami pertinenti a detta Mensa, e nel 9 maggio prossimo passato e seguenti presa l'amministrazione di detti bestiami e beni, fors' anco con pericolo di deteriorarli, giacchè i predetti beni sono presentemente in ottimo stato, come apparisce dalle abbondantissime raccolte in essi fatte per lo spazio di molti anni, e fino al 1762, come è notorio, e poter sempre costare dalle stesse denuncie date nei tribunali laici dalla colonia di detta nostra Mensa, e dagli attestati e libri de' compratori di grano della città di Siena, e li bestiami sono similmente in buono stato, e forse in maggior numero di quei che furono a noi consegnati, con ordine di non consegnare veruna cosa nè a noi, nè alla nostra famiglia o ministri, e per la medesima causa denunciamo e dichiariamo scomunicati della stessa scomunica tutti e singoli consulenti, fautori e complici de' suddetti sequestri, o per aver dato ordini, o per altra maniera, riservandoci di specialmente procedere e dichiarare incorsi nelle censure, anco nell' irregolarità quelli ecclesiastici che sono stati da qualche testimone indicati, e si dice universalmente aver posto mano nelle rendite della nostra Mensa, anco contro la proibizione da noi fatta al nostro Capitolo con lettera del dì 24 marzo prossimo

passato, e da esso ricevuta, e aver di poi celebrato, e celebrare la S. Messa.

Ed acciocchè siano da ognuno schivati e fuggiti (come comandiamo che si schivino e fugghino), abbiamo fatto affiggere e pubblicare il presente Cedolone alle porte della Chiesa Cattedrale, della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e di S. Egidio *extra moenia* di questa Città, e Parrocchiale di S, Pietro Apostolo sotto cui dimoriamo, come confinanti e più vicini alla nostra Diocesi, previa l'opportuna licenza e consenso avutone dalla Curia Vescovile di questa medesima Città, e riservandoci di far affiggere (benchè siamo per portarci ad altra città), i predetti Cedoloni, se mai si potrà, e cesseranno i sospetti che ora si hanno, nella Città di Pienza, e nella nostra Diocesi, e così staranno scomunicati fin tanto che non saranno assoluti dalla S. Sede Apostolica, perchè così ec., non solo ec., ma in ogni ec., sotto la pena contro *amoventes*, *deturpantes*, *lacerantes*, ec. Dato in Acquapendente dalla nostra residenza questo dì 19 giugno 1764.

Francesco Maria Vescovo di Pienza.
Niccola Patrizi Not. e Canc. Dep.

Num. XIV.

(Vedi la Nota 18 pagina 119)

Voto del Senator Rucellai sulla nullità delle scomuniche pronunziate da Mons. Piccolomini Vescovo di Pienza coi due antecedenti Cedoloni.

Eccellenza.

Fino dal dì 29 dello scaduto Giugno V. E. mi rimesse alcuni fogli riguardanti il Vescovo di Pienza, e tra questi uno straccio di foglio manoscritto ed in diverse parti lacerato, che anco dall'esterno comparisce essere stato affisso con pasta ad un legno, rimessole nel suo originale dall'Auditor Generale di Siena, tal quale gli era stato possibile d'avere, perchè ne dica il mio sentimento.

In esecuzione de' Suoi riveriti comandi, mi dò l'onore di dirle, che questo è, per usare la frase usata, un *Cedolone* del Vescovo di Pienza, come ivi si legge, — dato da Acquapendente dalla nostra residenza questo dì 19 giugno 1764, — firmato di suo proprio carattere, e da Niccola Patrizi Notaro Camerale.

Vi si dichiarano incorsi nella *scomunica maggiore contenuta nel Sacro Concilio di Trento, e nella Bolla della Cena del Signore*: — Il cancellier dott. Giuseppe Costantini nei passati mesi giudice ad Asinalunga, il cancelliere o sottocancelliere del Magistrato degli Esecutori, ossia della Grascia e Abbondanza di Siena; — Il notaio Pio Benocci cancellier criminale del tribunale d' Asinalunga, ed altri complici, come turbatori e violatori della libertà ecclesiastica, per aver apposti i sequestri nel temporale della Mensa; — Tutti e singoli consulenti, fautori e complici dei predetti sequestri; ed anche nell' irregolarità gli ecclesiastici in genere che avessero posto mano nelle rendite della Mensa, contro la proibizione fatta da esso Vescovo al Capitolo con lettera del dì 24 Marzo prossimo passato.

Dice di averlo fatto pubblicare ed affiggere, previa l' opportuna licenza e consenso avutone dalla Curia Vescovile, alle porte della Cattedrale, della Parrocchiale di S. Michele Arcangelo e S. Egidio *extra moenia*, e di S. Pietro Apostolo, come confinanti e più vicine alla Diocesi di Pienza; E si riserva di farli affiggere, — *se mai si potrà, e cesseranno i sospetti che si hanno, anco nella Città di Pienza, nella nostra Diocesi.*

Il mio sentimento è, che le scomuniche che vi si fulminano siano notoriamente nulle, perchè notoriamente ingiuste, e mancanti delle formalità necessarie per la loro validità, anco nel caso che fossero giuste, e che però si risolvono in un nuovo attentato alla Maestà.

Cominciando dal primo punto è facile provarle notoriamente ingiuste, perchè tutti i teologi e canonisti anco romani convengono, che non può esservi scomunica dove non è peccato mortale, e la contumace volontà d' offendere il gius-divino, o i Canoni della Chiesa legittimamente ricevuti. Lo ferma Graziano causa II, quest. 3, conc. 41 ove dice, che la scomunica, — Non nisi pro mortali debet imponi crimine, — Wan-Espen part. 3, tit. 2, cap. 6, N. 1, — Non solum requiri peccatum mortale, illudque grave; sed insuper necessariam esse ipsius excomunicandi contumaciam, — con l'autorità di Gio. Gersone de *Vita spirituali lect.* 4, coroll. 14, e l' anonimo autore, che nel *Traité historique des excomunications*, part. 1, §. 17 dice: — « Dans le fond « la question n'est pas difficile a resoudre: Un homme ne peut perdre la « grace, que par son peché: Dieu ne peut point le haïre, s'il est innocent, « quoique les hommes le jugent coupable. Il peut être liè devant les hom- « mes, mais il ne l'est point de pouvoir de le rendre coupable, ni de le « priver des graces interieures: Elle peut bien le priver des sacramens, des « prieres, des temoignages de charité, mais il n'est pas moins agréable à « Dieu, quand'il n'a point merité ce traitement. » — Sentimento uniforme a quello che ha insegnato S. Girolamo nel suo commento alle parole di Gesù Cristo, — Tibi dabo claves regni coelorum, — lib. 3, cap. 13. « Istum locum « episcopi, et presbiteri non intelligentes, aliquid sibi de pharisaeorum assu- « munt supercilium vel damnent innocentes, vel solvere se noxias arbitren- « tur, » è adottato anco dagli altri teologi romani, tra i quali basterà citare

il maestro delle sentenze Pietro Lombardo, lib. 4, sentent. dist. 18, Ugo di S. Vittore, « Si quis excommunicationem nulla de causa meruit, non est « vera excommunicatio; et qui sine culpa excommunicatur, non est « excommunicatus. » Alessandro di Alessandria, part. 4, quaest. 22, memor. 2, art. 1. in resolut. « Iniuste excommunicatus a communione cor- « porali fidelium mutuisque officiis seiunctus est, non a communione bono- « rum spiritualium, quae Deus confert, quapropter simpliciter et praecise lo- « quendo, excommunicatio iniusta, non est excommunicatio. »

Non può dubitarsi della causa che lo ha mosso a scomunicare le persone che nomina, perchè espressamente dice di scomunicarle pel sequestro sul temporale della sua Mensa, eseguito dai detti due ministri; e gli altri tutti e singoli che non nomina, ma che comprende come consulenti, fautori e complici dei suddetti sequestri, o per aver dato ordine ec., o per altra maniera ec.

La decisione adunque sopra la giustizia o ingiustizia della scomunica, dipenderà dal vedere, se il sequestro del temporale contro i vescovi che attentano al diritto regio, e nel caso nostro, che impudentemente negano di esser sudditi del loro naturale sovrano, sia lecito e permesso. E quando anco non lo fosse, se stia al suddito incaricato della esecuzione di conoscerne; o se pecchi prestando cieca obbedienza a chi ha da Dio la legittima potestà di comandare; e che per servirmi delle parole di S. Paolo, *Non sine causa gladium portat.*

Il sequestro del temporale tanto è lontano che importi peccato, che anzi è lecito; e in certi casi è un atto di giustizia dovuto dal sovrano, come insegna il dotto Arcivescovo di Parigi, lib. IV, cap. 21, §. 4, concord. sacerd. et imper., come parte della difesa naturale. « Hoc jure utantur reges in repu- « blica christiana adversus auctoritatem ecclesiasticam, quando de jurisdi- « ctione laesa controversiae oriuntur. Etenim vim jurisdictioni saeculari il- « latam vi contraria repellunt, bonaque adversariorum legitime occupant, « donec ab injuria inferenda cessaverint; quae ratio agendi eo justior est quod « eae res imperio principis detinentur quae alioquin eius auctoritati subiectae « sunt, nempe bona immobilia clericorum, et ecclesiarum, quamvis occupa- « tionis illius justitia non ex eo capite pendeat, sed ex defensionis jure. »

È poi noto a chiunque intende i principj della pubblica Giurisprudenza, che la propria naturale difesa è un diritto, o piuttosto un dovere inseparabile da qualunque cosa ch'esiste; nei sovrani poi è parte principale della sovranità, inalienabile, e che sono nel preciso dovere di sostenere relativamente ai loro popoli. Chè se il sequestro del temporale è solo riferibile alla difesa naturale, a cui non è nell'arbitrio nostro di renunziare, sarà nei sovrani un dovere, e nei propri casi giusto e necessario, quanto giusto e necessario è l'obbligo che ciascuno ha di difender se stesso; ed in conseguenza dovrà considerarsi questa pratica come un diritto del gius delle genti primitivo, e come una legge fondamentale di tutti gli stati, che per questa ragione appunto è comune in tutti i governi, ove sono distinte le due potestà, cioè dell'impero e del sacerdozio. Questo diritto si è esercitato liberamente in Toscana, come altrove, in tutti i casi nei quali i vescovi si sono abusati della potestà delle chiavi per offendere le prerogative della sovranità.

Cosimo I, come si ha nell'Istoria dell'Adriani, lib. 3, pag. 105, allorachè Paolo III ad istigazione dei fuorusciti fece rinunziare dal Cardinal Ridolfi l'Arcivescovado di Firenze a favore di mons. Altoviti figlio di Bindo ribelle, dichiarò al Papa di non volerlo ricevere nei suoi stati; e persistendo in sostenerlo, egli fece sequestrare i frutti dell'Arcivescovado, e depositare nel Monte di Pietà per il corso di venti anni. Lo stesso praticò sopra i frutti dell'Arcivescovado di Pisa, al riferire del medesimo Adriani nel lib. 13, delle sue Istorie, quando pretese di spogliare il suo secondogenito don Giovanni, a cui era stato conferito da Giulio III per trasferirlo al cardinal Rebita. Tutti gl'istorici convengono, che Paolo III era nemico privato di Cosimo I; i fatti medesimi lo dimostrano tale; però non si fulminarono scomuniche nè dal Vescovo, nè da Roma contro i ministri di Cosimo, che avevano eseguiti i sequestri: anzi dall'Istoria dell'istesso Adriani lib. 13, pag. 505, apparisce, che si contentò di mandargli un Breve dove lo consigliava, e poco dopo un altro in cui l'ammoniva a rilasciare i frutti dell'Arcivescovado di Firenze. E lo stesso contegno tenne seco allorchè nel 1545 cacciò i *Domenicani* dai tre conventi di S. Domenico di Fiesole, di S. M. Maddalena del Mugnone e di S. Marco di Firenze per gli atti del Magistrato Supremo. E benchè, come si ha dall'Adriani medesimo, lib. 5, di detta Istoria, questo Breve fosse molto *altiero*, e vi si minacciassero le *censure* ed altri atti più gravi, Cosimo I non cedè, e solo accordò la restituzione dei conventi all'Ordine in grazia di fra Pietro Malvedo Domenicano e confessore dell'Imperatore, il quale interveniva nei più segreti consigli Cesarei.

In una Memoria anonima esistente in questi registri giurisdizionali del 1638 a c. 716, fatta per provare che il sovrano può espellere ed esiliare gli ecclesiastici, anche vescovi, e procedere al sequestro dei beni di propria autorità, si parla del fatto con queste precise parole: « Avendone Paolo III « fatto gran rumore in pubblico concistoro, minacciando il Granduca di sco- « muniche, S. A. scrisse lunga e gran lettera a dodici cardinali del S. Colle- « gio, nella quale arditamente seppe dire molto bene le sue ragioni, e si vede « che non ebbe timore, nè paura alcuna in mantenere la sua autorità rispet- « tata: e sebbene poi gli rimettesse, dopo che i frati furono molto bene « mortificati, la grazia seguì non semplicemente per obbedire al Pontefice, « ma in riguardo di fra Pietro Malvedo di detto Ordine, confessore e consi- « gliere intimo di Cesare, al quale i frati erano ricorsi, e lui pregatone il « Granduca. » Io non so da chi sia distesa; si conosce però che l'autore è un teologo; ne sò donde abbia cavata la notizia della lettera scritta da Cosimo ai Cardinali; è però probabile che nella *Segreteria Medicea* vi sia tutto il carteggio, e che questa Memoria fosse distesa per ordine della Corte.

Tutti gli ordini di S. M. debbono reputarsi giustissimi in qualunque aspetto, ed è principio di ragion pubblica, non meno che di religion cristiana, che il suddito non ha diritto d'esaminare le leggi del proprio legittimo sovrano, atteso il precetto d'obbedienza espresso nella *scrittura propter iram*, cioè pel timore della pena, *propter conscientiam*, anco ai sovrani *discoli*, non che a quelli, che come il nostro, si distinguono per religione, per giustizia e per amore verso il suo popolo. Gesù Cristo ci ha dato l'esempio nella nuova legge, che quantunque sommo sacerdote e capo visibile della nuova Chiesa,

che andava a fondare col suo sangue medesimo, riconobbe in Pilato, benchè pagano, come datagli da Dio la legittima potestà civile di condannarlo o di assolverlo; e per la dottrina di S. Paolo tante volte citato.

Ma quando ancora si volesse essere arditi al segno di sottoporre all'esame il più critico la risoluzione di S. M., si troverebbe giustissima, perchè costa che questo Vescovo dichiarasse al D. Antonio Rocchi cancellier criminale di Siena, incaricato di significargli l'ordine di mutar contegno, e ciò facendo S. M. I. gli avrebbe usata la clemenza di scordare tutti gli attentati commessi a' suoi diritti pel corso di 18 anni, ebbe l'impudenza d'avanzare la proposizione già riferita nell'altra mia rappresentanza del dì 14 settembre 1763, che la bolla *in Coena Domini* si pubblica ogni anno in tutte le chiese; che sta affissa a tutti i confessionari; onde non potersi dire che non è stata ricevuta in Toscana, *e che la Bolla medesima vi è anco pel consiglio. Esser egli nato suddito dell'Imperatore, ma di presente non esserlo più: temere la disgrazia di Dio, non quella degli uomini: l'esilio dal cielo, non dalla terra: esser principe unto della Chiesa, e non conoscere altro superiore che il Papa: avvertisse a quello che faceva, perchè S. Girolamo insegna, che i comandi dei principi non sono eseguibili quando sono ingiusti.* Sentimenti che confermò di nuovo all'ufiziale nell'atto di parteciparg li in nome di S. M. I. l'ordine d'esilio, come costa dalla sua *relazione* (*). Ciò l'obbligò di far uso dei soldati per eseguire gli ordini d'accompagnarlo fuori di Stato. E per torre ogni dubbio d'averli cangiati nell'esilio, ha voluto nell'istesso cedolone dichiarare incorsi nelle censure fulminate dal *Tridentino* e dalla bolla della *Cena* i ministri esecutori, e quelli che hanno dato l'ordine del sequestro, che ben sapeva essere stata S. M. I. Ma da che per onorare il titolo delle sue scomuniche le fa dipendere dal Tridentino, prima di passare avanti è giusto mettere in chiaro, come se ne abusa per imporre agl'ignoranti, e per ispirare il fanatismo nei malintenzionati.

Egli non cita il luogo del Concilio a cui riferisce, ma probabilmente sarà al cap. II, de reformat. sess. XXII. Ivi è fulminata la scomunica contro chiunque o laico o cherico — *quacumque is dignitate, etiam imperiali, aut regali praefulgeat,* — che in uso proprio converta le rendite qualunque destinate al mantenimento della Chiesa e dei Luoghi Pii — ivi — « in proprios usus « convertere, iliosque usurpare praesumpserit. » Ed il cap. XX, della sess. 25 *de reform.* « decernit et praecipit, sacros canones et concilia generalia omnia, « nec non apostolicas sanctiones in favorem ecclesiasticarum personarum, « libertatis ecclesiae, et contra eius violatores editas, quae omnia praesenti « etiam decreto innovat, exacte ab omnibus observari debere. » Rispetto al primo chiunque abbia senso comune può esser giudice, se un canone diretto alla letterà contro gli usurpatori de'beni della Chiesa per convertirne le rendite in proprio uso, sia adattabile al caso in questione, in cui S. M. usando del suo diritto sovrano, ha ordinato il semplice sequestro del temporale per punirlo de'suoi attentati. Il Courayer nella nota XV all'Istoria del Concilio di Trento, lib. 6, §. 58, avverte, che gli ambasciatori dei principi non reclamarono contro questo decreto, perchè trattandosi d'usurpazione, non vi crederono compreso ciò che poteva competere a'sovrani per proprio diritto ai

(*) *Vedi il documento N.* XXIX. *dell'antecedente* appendice.

termini di ragione. Perchè se il decreto parla degli usurpatori, non può dirsi usurpatore quello che ha giusto titolo di possedere o di occupare; e di fatto, nella stessa nota si avverte, questo decreto non aver luogo rispetto a' sovrani: « qui percevoient ces droits, puisque ils ont continué dans le même usage « et qui se sont toujours cru en droit de mantenir leur autorité sur les « biens temporels des ecclesiastiques. » Tale è il sentimento di tutti i teologi, e questa è la risposta che dà Natale Alessandro ai critici autori nemici del Concilio di Trento rapporto a questo decreto, come può vedersi nella disser. XII del secolo XV e XVI. « Respondetur, nec juri, nec similibus juribus re- « giis hoc decreto vulnus ullum infligitur, sed invasiones dumtaxat ecclesia- « rum, beneficiorum, piorum laicorum, jurisdictionum, censuum, jurium, ac « fructuum eorumdem prohiberi: unde citra calumniam dici non potest, « tridentina synodum veterem Bonifacii VIII, et regis Philippi Pulchri que- « relam revocare voluisse. »

Perciò lasciando ancora di rilevare la somma impudenza di costui, che meglio si direbbe sacrilegio, di caratterizzare coll'odioso nome d'usurpazione e di violenza ciò che S. M. ha dovuto fare per la difesa de' suoi diritti e del suo popolo; e quando anche si volesse giudicare del sequestro con i principj di ragion privata, egli è certo, che non può altrimenti considerarsi che come atto legale, o vogliamo dire azione civile, che suppone un dritto nel sequestrante; e ciaschedun dritto, secondo pure le regole forensi, esclude il delitto, senza del quale non può esservi usurpazione. E di fatto in questi termini parlano le autorità che sono riportate in margine dell'istesso Concilio di Trento. Nè può esser altrimenti, perchè per supporlo obbligatorio, bisogna supporlo ragionevole, e perchè sia ragionevole non può esser contrario nè al dritto di natura, nè al precetto di Gesù Cristo, che ordina sia dato a *Cesare quello è di Cesare.*

Il vero spirito del Concilio su questo punto dee ricavarsi dalle autorità citate in margine, che sono tutti decreti di concili del secolo X, XI e XII, ed in conseguenza per ben intenderli bisogna aver presente il carattere dei tempi in cui furon fatti, che dottamente si espone dal Muratori nelle sue *Antichità Medii Aevi*, disser. 71 e 72, dalle quali evidentemente apparisce, che le grandi ricchezze acquistate dagli ecclesiastici, e la totale anarchia che inondò l'Italia, dette adito a tutti i prepotenti sì laici che ecclesiastici, di devastare ed usurpare tutto il patrimonio della Chiesa per forza o per inganno. Queste infami usurpazioni obbligarono gl' imperatori a pubblicare le tante leggi che si hanno — de rebus ecclesiarum injuste invasis, — con le pene contro gli usurpatori, e contro le offese fatte alle persone dei cherici. I vescovi ne implorarono l' esecuzione avanti i tribunali regi ed imperiali allora esistenti in Italia, fino a che si mantennero in vigore; e perchè nella loro decadenza era inutile di farlo, come ben si sa dall' istoria, la Curia ecclesiastica romana, che imparò sempre più a rivestirsi delle spoglie sovrane dell'impero, adottò nei suoi Canoni le leggi imperiali sopra divisate contro gli usurpatori dei beni della Chiesa, e degli offensori delle persone clericali.

È adunque manifesto che di questi usurpatori intende il decreto del Concilio, che non può aver luogo nè contro i privati, che pretendono di aver azione dalle leggi contro le persone e beni degli ecclesiastici, e molto meno contro i sovrani che usano del loro diritto per la difesa della *Maestà*, che

trae il suo principio, come tante volte si è detto, da Dio, conforme al sacerdozio, e che non riconosce nel mondo altro superiore che Iddio medesimo.

Rispetto al cap. XX, a cui pure potrebbesi riferire, appella all'istesse costituzioni delle quali si è di sopra parlato, vi ha luogo la medesima risposta; dacchè è empio dire, che la Chiesa abbia voluto torre gli altrui diritti. Così risponde Natale Alessandro nella citata dissertazione §. 39 al Molineo che sosteneva contenersi in questo decreto tutto ciò che i Pontefici con le loro decretali avevano preteso di torre all'Impero: « Respondetur hanc objectio- « nem puram esse calumniam, concilium enim de quibuscumque legibus ec- « clesiasticis non loquitur, sed de iis, quae in favorem ecclesiae editae « sunt: quae autem in regum et supremorum principum imperia moliti « sunt pontifices nonnulli, canonum ac legum ecclesiasticarum loco non sunt « censenda cum ecclesiae consensu recepta non sint, et comprobata. » E quando si volesse compresa nella generica espressione con cui è concepito questo decreto, anco la famosa bolla *in Coena Domini*, che quantunque pubblicata da Pio V nel 1567, forse non si sa di essa l'autore? ed in questo caso, come bene osserva il Richerio nell'istoria dei concili generali al cap. VII, dee giudicarsi di tutto questo decreto relativamente alla Bolla.

Che il Vescovo di Pienza, appunto perchè non ignora la giusta intelligenza di questi due decreti, e molto meno ignora che il sequestro del temporale nasce dal dritto di sovranità, non può mai essere una delle cause canoniche che vi si prescrivono, per involgere nelle censure ministri meri esecutori del sovrano; ma con accortezza di canonista curiale, ai decreti del Concilio che cita in genere, ha unita in specie la bolla *in Coena Domini* per imporre agl' imbecilli, perchè in essa veramente tutto è causa giusta per far diluviare scomuniche, e la prima tra queste è diretta contro tutto ciò che la Curia romana chiama *libertà ecclesiastica*, che siccome ella determina e sostiene, comprende tutto quanto interessa il temporale degli ecclesiastici in tutta la possibile estensione, e dove contro ogni principio si dichiarano scomunicati i ministri ed esecutori degli ordini sovrani, e così si obbligano i sudditi alla disobbedienza anco a costo della rivolta. Ella distrugge *l'exequatur regio*, e per servirmi delle parole del Richerio nel luogo citato « Nominatim « statuit, ecclesiasticos non politicis principibus, sed soli papae tanquam ab- « soluto monarchae subiici etiam in temporalibus. Ex quo insurgit, clericos « si quid in reges, atque principes politicos moliantur, nullum posse crimen « perduellionis, aut lesae maiestatis contrahere; quod si princeps aliquid in « ecclesiasticos rebus novis studentes decernere voluerit, ipso facto in sen- « tentiam excommunicationis incidit secundum haec placita; et si per an- « uum in ejusmodi excommunicationem continuet, pro schismatico, et hae- « retico habetur. » Il che vale a dire di sottoporre la legittima potestà dei sovrani al capriccio dei sudditi e della Curia romana; bolla che in nessuna parte del mondo è stata eseguita, non eccettuando neppur lo stato pontificio, e che con tutta giustizia è chiamata distruttiva della sovranità. Poco sotto il citato autore afferma non essere in veruna maniera obbligatoria *extra curiam*, se non in quanto conviene col gius divino e naturale, e con i Canoni ricevuti; e per conseguenza non può permettersi senza canonizzare per giusta e necessaria la ribellione, e senza voler distruggere la *Maestà*.

Egli medesimo lo ha insegnato quando era lettore di Canoni nell'Università di Pisa, come potrebbe riscontrarsi in alcuni suoi scritti, e con la testimonianza di tutti quelli che in quel tempo frequentarono le sue lezioni che sono viventi ancora. Se dunque è in lui esclusa l'ignoranza di ciò che importi la Bolla della *Cena*, non potrà negarsi che la nomini per abusarne, e ne abusa per attentare alla *Maestà* del suo Sovrano, se per scusarlo dall'attentato non si volesse dire, che questo è una conseguenza dell'errore di non credersi suddito. Ma quando anco volesse ammettersi ciò, questa ragione potrebbe dar luogo ad altre questioni, che qui è inutile di fare; dacchè chi non è suddito, se non può esser reo di fellonia, può nonostante attentare alla Maestà. Dunque in qualunque ipotesi che voglia riguardarsi, sarà sempre vero, che sono fulminate sentenze senza titolo canonico, che è quanto dire ingiuste.

Fatte queste premesse vi ha dunque luogo questo raziocinio: I due ministri che ha nominatamente scomunicati non sono che meri esecutori degli ordini del Sovrano, che in coscienza erano tenuti obbedire senz'altro esame: dunque non hanno peccato nell'esecuzione de' suoi ordini: dove non è peccato, non può cadervi scomunica: dunque è ingiusta quella fulminata: secondo il sentimento di tutti i teologi e canonisti di sopra riportati non è dunque scomunica quella. E tanto più dee dirsi ciò, perchè come si è sopra provato, S. M. nel sequestro del temporale ha con tutta ragione usato un diritto che le competeva, e che era tenuto esercitare come sovrano, per non mancare all'obbligo, a cui veruno può renunziare, della naturale difesa.

Ma se per le cose dette fin qui si sono notoriamente provate ingiuste, sarà più facile provarle assolutamente nulle. Per convenirne basta sovvenirsi, che la scomunica è pena, e che però non può imporsi legittimamente senza atti, vale a dire senza un giudizio, e questa pena non può esser giusta se non provata la contumacia. Non vi ha chi non sappia che la citazione è il principio e la base del processo giudiciario, e però il difetto della citazione rende nullo tutto il processo, e di nullità tale, che tutti i criminalisti conoscono per insanabile, anco superiormente alla potestà sovrana. Tutti i Concili, non escluso il Tridentino, fermano non potersi indurre la contumacia necessaria per procedere alla scomunica, senza la citazione, alla pena della nullità. Che la citazione in punto di scomunica sia di forma dell'atto, anco nei delitti pubblici e notorii, e che debba farsi personalmente all'effetto d'indurre la contumacia, fondamento della scomunica; e che la sua mancanza la renda nulla, lo prova il Giannone nell'*Apologia* dell'Istoria Civile di Napoli stampata nelle sue opere postume, part. I, cap. 2 e 3.

Io per torre tutti gli equivoci, e per mia giustificazione dichiaro una volta per sempre, che quando cito il Giannone, so bene non potersi citare colla Corte di Roma, non intendo deferire alla sua autorità, ma di citarlo in questo caso, perchè avendo egli esaminata la materia da' suoi principj, non potrei che copiare i passi da esso trascritti, su i quali posa la proposizione, che non è meno vera, perchè asserita e provata da uomo odioso e fulminato dalla Corte di Roma con la sua solita costanza fino all'ultimo momento della di lui vita. Sicchè le ragioni che egli rileva, le leggi civili e canoniche, e l'autorità dei SS. Padri che riporta, sono quelle che intendo di citare, le quali son sempre l'istesse, e dell'istesso valore, sieno pronunziate da un ere-

tico o dal segretario dell'*Immunità* di Roma. E quando si volesse l'autorità di un canonista basta citare il Wan-Espen part. 3, tit. 11, cap. 6, meno odioso certo se non accetto alla Corte di Roma, il quale esamina la materia e prova al num. 15 esservi necessaria anco nelle scomuniche che dicono *latae sententiae*: « Verum quidem est, legem quamcumque monere subditum de « obedientia legis; atque non obedientem constitui legis praevaricatorem: at « quod sola legis transgressio aliquem constituat ad mentem Christi, et Ec« clesiae contumacem et rebellem, ita ut tamquam talis ab ecclesiae corpore « rescindi possit, non satis apparet. Videtur enim, quod Christus voluerit, « ut peccator seu transgressor legis primo de suo peccato moneatur; et si « iterato monitu ecclesiam non audierit, tunc demum tamquam putridum « membrum, de cujus sanatione quodammodo desperatum est, abscindatur « a corpore ecclesiae. »

È poi certo che nessuno dei pretesi scomunicati è stato personalmente citato a comparire, ed in conseguenza è certa la nullità. A tutte queste ragioni che fanno concludere al Giannone per la nullità della censura nel caso suo, comuni anco al nostro, potrebbe aggiungersi la particolare circostanza di esser queste pubblicate fuori della Diocesi. Ma siccome dai canonisti romani si pretende di sostenere, benchè senza fondamento, la validità quando si pubblichino nell'altrui Diocesi col consenso o permissione dell'Ordinario locale, credo questo dettaglio affatto inutile ed estraneo all'oggetto di cui si tratta.

Perchè accordando anco al Vescovo l'esercizio della giurisdizione fuori della sua Diocesi, che è nel territorio di S. M., sarà però sempre vero, che l'atto è consumato fuori di stato; onde quando pure se gli accordasse di metterlo a livello delle bolle e brevi pontifici, se non altro perchè può ben supporsi che l'abbia fatto almeno coll'annuenza, se non d'ordine della Corte di Roma; tanto sussiste che non può aver forza di legge, nè di sentenza, indipendentemente dal *regio exequatur* (!!), ed in conseguenza non può essere obbligatorio. Egli non lo ha esibito; e quando lo fosse stato, non potergli accordare l'*exequatur*; dimodochè, anco per questo capo non può altrimenti considerarsi che come foglio bianco.

Io so bene che Roma replicherà fulminare la Bolla della *Cena* la scomunica contro chi pretende sostenere necessaria la legittima promulgazione dei canoni e decreti ecclesiastici dipendentemente dal *regio exequatur*. Ma questa stessa pretensione è un attentato alla sovranità; è questo un dei primari titoli per cui detta Bolla non solo non è ricevuta da verun governo, ma ne è giustamente proscritta come destruttiva della sovranità ed ineseguibile, perchè ammette che i sudditi sono obbligati in coscienza a ribellarsi contro i propri sovrani legittimi, qualora non siano ligi alla Curia romana, che è quanto in sostanza importa questa Bolla, che a bene esaminarla, come mi son dato l'onore di accennare altre volte, è il fondamento su cui posano le esorbitanti proposizioni sostenute da alcuni teologi romani, che hanno prodotto nel mondo, e nel secolo presente, le pur note tragedie nelle case reali, a ragione abominate da chiunque abbia principj di giustizia naturale e di religione, come avverte il citato Richerio.

Ma non può esser detestato questo ceto d'autori, senza detestare la bolla *in Coena Domini*, che ne è il fondamento; ed è una manifesta contradizione

ed ingiustizia di ammetter questa Bolla, e di condannare le proposizioni di questi disgraziati autori, i quali non possono altro dire, sempreché sussistesse, che la Bolla predetta fosse, o potesse essere obbligatoria. Questa istessa ragione scioglie la risposta che può fare il Vescovo, cioè che le *monizioni* le ha fatte coi *monitori* affissi in Acquapendente, nei quali assegna il termine a comparire, che per disposizione della legge equivale alla vera citazione a tutti gli effetti civili in tutti i casi nei quali è impedito di eseguirle nel territorio del reo, a forma di ciò che si ferma nella celebre decis. 395 della rot. rom. part. 9, tom. 2. Ma egli col solito spirito curiale non ha omesso d'accennare nel suo *cedolone* = se mai si potrà, e cesseranno i sospetti che si hanno; = perchè lasciando di dire che in quella decisione è ammesso che dee costare della giusta causa, e dell'impossibilità d'eseguire la citazione nel territorio del reo, e che la citazione fatta per *editto* fa presumere la scienza, ma non la prova, onde non può produrre verun effetto per l'intento della coscienza.

È proposizione ugualmente indubitata nel foro, che la citazione fatta per *editto* non affligge il citato in diverso territorio, se questo sia legittimamente impedito, come ferma il Vanzio *de nullitat. sentent. ex defectu jurisdictionis*, *num.* 161, *vers. — Si quis igitur.* Nè può dirsi che eravi l'obbligo d'opporre l'eccezione dell'impedimento per mezzo del procuratore, perchè le leggi di Toscana proibiscono ai sudditi di comparire nei tribunali fuori di Stato come rei e come attori senza averne licenza, che mai si sarebbe data. Ciò essendo notorio anche al Vescovo, libera pertanto i pretesi rei sudditi di S. M. dal peso di mettere in atti l'eccezione del loro impedimento, e se fossero comparsi senza licenza in giudizio, avrebbero commesso un delitto. E finalmente, checchè possa dire, certo è che la citazione per *editto* è un atto civile consumato nell'altrui territorio: ora tutti gli atti civili dipendenti dall'altrui giurisdizione, e fatti fuori di stato, sono sottoposti all'*Exequatur Regio*: dunque i monitorii affissi in Acquapendente sono ineseguibili, e come se fatti non fossero; con che resta provata la nullità della scomunica.

Venuti dunque alla conclusione, che la scomunica del Vescovo di Pienza è ingiusta e nulla, ne discende la necessaria conseguenza, che è un nuovo attentato contro la *Maestà* da aggiungersi agli antecedenti; il quale il buon servizio di S. M., e l'interesse dello Stato esigono che non vada impunito, onde resterà a vedere quanto sia da proporsi per la difesa del diritto regio.

Nella citata *apologia* del Giannone vi è il cap. XI intitolato: *dell'ufficio della magistratura secolare.* In questo si tratta da'suoi principj, e con molta dottrina, del diritto dei sovrani sopra le scomuniche ingiuste. Vi si stabilisce con autorità irrefragabili de'SS. Padri, dei concili, delle leggi e dell'istoria, il diritto de'sovrani d'opporsi all'abuso che gli ecclesiastici possono fare della potestà delle chiavi. Vi si prova che il Concilio di Trento sess. 25 *de reform* cap. 3, nelle parole « Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui « prohibere ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet, aut mandare ut « latam excommunicationem revocet, » non ha mai inteso di torre ai principi questo diritto di sovranità, che neppure poteva fare; ma che la proibizione che vi si legge dee riferirsi a ciò che vi si tratta, cioè d'interpetrazione, e di farlo pretesto per conoscere dell'autorità de'vescovi, — ivi — *per la massima volgata e trita, che di colui che la stabilì, fosse l'eseguire o interpetrare*

la legge, — interpretazione legale e molto adattata, massime nei paesi, dove può pretendersi accettato il Concilio senza riserva alcuna.

Conviene però confessare, che molto più concludente è il dire, che ammessa in questa parte la distruzione del decreto alla sovranità, i di cui diritti sono prescritti da Dio, ugualmente che quelli del sacerdozio, e però ugualmente sacrosanti ed inviolabili, ne viene per necessaria conseguenza che non possono soffrire veruna variazione per il fatto dell' uomo qualunque si sia. Non può dubitarsi che l' ammettere il decreto del Concilio come vorrebbe la Curia romana non sia distruttivo della sovranità, siccome avverte il Courayer alla *nota* 47 dell'istoria del Tridentino, lib. 8, §. 77. « Cette defense « au magistrat seculier d'empecher les eveques d'employer les censures dans « du cas, qui ne sont pas purement spirituels; toutes ces choses, dis je, sont « non seulement contraires à l'ancienne discipline, mais même à l'esprit, et « à la nature de l'excommunication. Aussi ç'à été un des decrets que la France « a toujours rejettés comme contraires a ses libertes, et qui a fait un des « obstacles a sa reception dans ce royaume, » dove compete ancora a quello che si crede gravato da censure ingiuste o nulle, l' appello come di abuso, conforme costa dal trattato = *des droits*, *et liberté de l'eglise Gallicane*, = illustrato dai celebri autori Pietro Rites, Giacomo Cappello, Niccolò Brulat, Pietro de Brosset, Renato Cappino *de sacra politia*, ed altri molti.

Nè in Spagna, dove anco dopo il Concilio si continua dai tribunali laici competenti ad impedire l' esecuzione delle scomuniche ingiuste, ed obbligare i vescovi a revocarle con il sequestro del temporale, e con chiamata, e con l' espulsione dal regno; Azzevedo in *regias constitutiones*, lib. 8, tit. 5, *de los descomulgados*; Covarruvias, Boiadilla, Cevallos *tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiae.* Imperocchè, se è lesivo alla sovranità in Francia, in Spagna, ed in altri paesi cattolici, dove in questa parte e per questo titolo non si è voluto ricevere; lesivo dovrà dirsi ancora in Toscana, essendo più che certo, che la sovranità è uguale per tutto relativamente a' suoi diritti, e che solo diversifica da un luogo all' altro per le maggiori o minori forze, e per le circostanze politiche rispetto alla Corte di Roma per sostenerli. Ma ciò non toglie che quanto è dovuto e lecito di fare per la difesa dei propri naturali diritti in un paese, non debba esser lecito e permesso anco negli altri.

Due sono le maniere enunciate nel citato capitolo dell' *Apologia*, per opporsi all' attentato dell' ingiuste scomuniche, che prova con la pratica comune di tutti gli stati. La prima è d' obbligare i vescovi per vie di fatto a non fulminare scomuniche, ed a revocarle qualora si conoscano ingiuste dopo averle pubblicate, mediante l' ortatoria, la chiamata, il sequestro e l' espulsione dal regno. Quest' ultimo compenso non è adattabile al caso nostro, in cui il Vescovo è già esiliato, e le rendite della Mensa sono sequestrate. La seconda è, com' egli dice, di resistere alla violenza con impedire la pubblicazione ed esecuzione della scomunica, e col far sì che questa rimanga *inutile e vana, e senza verun effetto;* la qual cosa è nei precisi confini della difesa naturale competente ai magistrati ed ai privati. Egli prova esser questa considerata lecita e legittima non solo dai giureconsulti, ma anco dai teologi e canonisti, tra i quali cita Gaetano Soto, Vittoria e il Bel-

larmino. La conferma con la pratica di tutti i paesi, e precisamente del regno di Napoli fino a che è durato il Governo Austriaco.

Fatte tutte le considerazioni è d'uopo confessare, che questa è la meno imbarazzante, e forse quella che conclude più di tutte l'altre, e che come suol dirsi mette la falce alla radice. Perchè, com'egli dottamente avverte, l'arte degli ecclesiastici è stata di ridurre gli effetti della scomunica sensibili con le leggi dei principi, all'oggetto di rendere più rispettabile lo spirituale colle pene temporali. A questo passo si deve la furiosa moltiplicazione delle scomuniche al segno di poter dire con verità, che hanno trasformato un'arme meramente spirituale in uno strumento temporale, e che col favore della pubblica ignoranza dei laici, hanno convertito in strumento di loro grandezza: sicchè senza arrossire oggimai gli stessi ecclesiastici considerano la scomunica un'arme politica tremenda per gli effetti sensibili e mondani presenti e futuri.

Se dunque i magistrati nei casi in cui le scomuniche si conoscono notoriamente ingiuste e nulle, e fulminate con abuso della potestà delle chiavi per cose temporali e profane, contro il precetto de' sacri Canoni, torranno ogni assistenza, e procureranno di tarpare loro le penne delle quali essi medesimi gli hanno armate le ali; ed in conseguenza in un corso di tempo anco non lungo caderanno da se: ciò che facendosi sarà utile pure alla Chiesa medesima, la quale convinta una volta dell'inutilità d'usarle come armi temporali, ritornerà al primiero istituto, per cui solamente possono esser utili e sante, come lo sono state fino a che se ne è fatto l'uso prescritto da Gesù Cristo.

Se questo sentimento sarà trovato opportuno, pare che possa eseguirsi con invigilare, che non siano affissi nè pubblicati i cedoloni dentro lo Stato, e quando mai si trovassero affissi furtivamente, proporrei farli staccare dal tribunale, e di procedere contro gli affissori a forma delle veglianti leggi. Invigilerei ancora che le persone nominate nei cedoloni non ne risentissero pregiudizio alcuno nè in pubblico, nè in privato. E se i preti ardissero di non ammetterli ai sacramenti, che dipende dalla loro volontà di fare, subito gli caccerei dallo Stato per sempre. Un esempio di questa natura renderà certamente prudenti i più zelanti tra loro; molto più se si avrà l'importante avvertenza di sequestrare loro il temporale. E per prevenirne il caso, farei risuonar loro all'orecchio, che vi è l'intenzione e l'ordine di farlo occorrendo sull'istante.

Per prevenire qualunque possibile disturbo ed inquietudine delle *coscienze* che gli ecclesiastici chiamano *timorose*, poichè essi vanno ognora ripetendo, che debbonsi temere le scomuniche anche ingiuste, e in ciò si servono dell'autorità dei SS. Padri, ardirei ricordare quanto ebbi l'onore di proporre in altra mia rappresentanza, cioè la necessità di pubblicare con una stampa volante qualche cosa su tal materia, che potesse spacciarsi, e che fosse adattata all'intelligenza del volgo. Questo compenso, secondo il mio debole sentimento, concluderebbe sopra ad ogni altro provvedimento per disingannare il popolo, e per togliergli il timore delle scomuniche ingiuste, e nulle, che il dotto Gio. Gersone chiama *leporinus* et *fatuus*, e l'opinione di doverle soffrire con pazienza, che l'istesso autore definisce per *asinina*, con che si verrebbe a torre quello scandalo, che S. Antonino Arcivescovo di

Firenze chiama appunto = *scandalum non pusillorum, sed pharisaeorum, unde contemnendum.*

Questo a mio credere è il vero e più sicuro modo per rendere ridicoli e vani tutti gli attentati che questo Vescovo ha fatti finora, e che può fare per l'avvenire; il che potrebbe servir d'esempio e di disinganno agli altri vescovi e prelati dello Stato. Con che parendomi di aver soddisfatto alla commissione di cui mi ha onorato, senza rispetti umani, e con quell'ingenuo coraggio che m'ispira l'obbligo mio, la mia coscienza e le altre circostanze che formano il mio carattere, che mi glorio e mi glorierò sempre di non variare in tutto ciò che interessa il servizio del nostro Augusto Sovrano fino a che avrà la clemenza di esser contento di me; e ritornandole tutti i fogli, pieno di vera stima resto con dirmi

Di Vostra Eccellenza

Di Casa 17 Luglio 1764.

Dev. ed Obbl. Servitore
GIULIO RUCELLAI.

Al Sig. Conte Alberti
Sagretario di Stato

NUM. XV.

(Vedi la Nota 28 pagina 130)

REGIO EXEQUATUR *di Leopoldo I al Breve di Clemente XIV relativo alla soppressione della Compagnia di Gesù.*

Avendo trovato giusto di dare il Nostro *Regio Exequatur* alle Lettere Apostoliche del S. P. Clemente XIV spedite in Roma nei 21 Luglio dell'anno corrente in forma di Breve, con le quali si sopprime ed estingue la Congregazione de' Cherici Regolari della Compagnia di Gesù, colle condizioni ivi espresse, e di favorirne l'esecuzione, come Ci esorta a fare nel suo Breve medesimo,

Comandiamo colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà, che i patrimoni tutti che fino ad ora si sono posseduti dalli dieci Collegi dei Nostri Stati, si abbiano per vacanti a tutti gli effetti di ragione, devoluti al Nostro Regio Fisco, e che si debbano in avvenire considerare come beni fiscali, anche per

la contrattazione, che di essi in qualunque tempo ci piacesse di fare fino che, come è la nostra intenzione, non ne abbiamo disposto in favore di opere pie che interessino la pietà pubblica.

Ed in conseguenza dovrà prendersi l'attual possesso delle Case già Collegi, e dei loro respettivi patrimoni, in nome del Nostro Regio Fisco, e farsi i respettivi inventari in valida forma.

E per assicurare la buona amministrazione si deputi a ciascuna Casa e suo patrimonio un economo provvisionato per ricevere la consegna dei beni inventariati, e per amministrare le rendite fino a Nostro nuovo ordine, come si pratica dai Nostri tribunali nell'incorporo degli altri beni vacanti, che per disposizione delle leggi spettano al Nostro Regio Fisco.

Incarichiamo il Magistrato Supremo di eseguirlo in Firenze per le due Case già Collegi di S. Giovannino e di S. Salvatore per mezzo de' suoi cancellieri;

Il Governatore di Livorno per mezzo del suo Auditore;

I Nostri Vicari d'Arezzo, Borgo S. Sepolcro, Montepulciano, Pistoia e Prato per mezzo dei loro ministri;

L'Auditor Generale di Siena per mezzo del giudice ordinario per quelli posti nelle loro respettive giurisdizioni;

E la Balia di Siena, alla quale abbiamo spediti i nostri ordini per il Collegio Tolomei, che ci preme di favorire e di conservare.

E perchè l'esecuzione sia uniforme per tutto, vogliamo, che sia rimessa l'Istruzione fatta per Nostro ordine, e da Noi approvata a ciascuno dei surriferiti, che incarichiamo di rimettere con la possibile sollecitudine al Nostro Segretario del Regio Diritto Senator Giulio Rucellai gli atti del possesso e gl'inventari, perchè sopra di essi si possa risolvere quello che crederemo giusto pel Nostro Real Servizio, e più vantaggioso alle opere pie, alle quali ci piacerà assegnare i beni e le rendite.

E considerando Noi che sopra questi patrimoni possono cadervi vari esami per cagione dei beni di diversa natura che

gli compongono, dependentemente dalle disposizioni per le quali sono passati nei predetti Collegi, che interessino in qualche forma il *gius del terzo*, deleghiamo il Nostro Magistrato Supremo per conoscere e decidere a forma delle veglianti leggi tutte le cause che per qualsivoglia titolo possano in qualunque tempo promoversi da chiunque.

Il presente Motuproprio si conservi nella Segreteria Giurisdizionale, e dal senator Rucellai se ne rimetta una copia autentica al Magistrato Supremo, e agli altri tribunali incaricati dell'esecuzione, e tutto nonostante ec. Dato nei 28 Agosto 1773.

Pietro Leopoldo

V. Siminetti

Francesco Seratti.

Num. XVI.

(Vedi la Nota 29 pagina 133)

Istruzioni che servirono di norma ai Deputati ad effettuare la soppressione de' Gesuiti.

Addì 28 Agosto 1773.

Vuole S. A. R. che in esecuzione del Suo Motuproprio in data di questo medesimo giorno il Magistrato Supremo di Firenze faccia prendere il possesso in Nome di S. A. R. per mezzo di due suoi cancellieri, a uno della Casa già Collegio dei Gesuiti di S. Giovannino, e all'altro di S. Salvatore, e dei loro respettivi patrimoni; e che gli opportuni ministri facciano l' inventario solenne, come si pratica di fare nelle forme di ragione rispetto a' beni vacanti; e che contempora-

neamente si deputi un economo provvisionale che possa ricevere in consegna i beni inventariati e custodirli finchè S. A. R. non ne disponga altrimenti.

I ministri che dal Magistrato Supremo saranno deputati, non meno che quelli deputati dagli altri Tribunali alla esecuzione del Motuproprio del dì 28 Agosto 1773 riguardante l'incorporo dei beni, che per la soppressione della Compagnia detta finora di Gesù, come vacanti, sono devoluti al Regio Fisco:

1. Dovranno presentarsi alle respettive Case, e partecipare al rettore o a chi lo rappresenta la loro commissione;

Se si opporranno, dichiarino che gli ordini di S. A. R. debbono essere eseguiti;

Che sono incaricati espressamente d'informarla di qualunque disubbidienza, e rileveranno loro le conseguenze alle quali si espongono;

E persistendo nonostante ad opporsi, dovranno partire, e render conto perchè possa esser provvisto opportunamente.

2. Se si presteranno di buona voglia, dovranno prima di tutto formare lo stato delle persone che compongono in quel giorno il Collegio, e che vi vogliono esser compresi con individuarvi il nome e cognome, la patria e l'età di ciascheduno, e l'impiego o ufficio che vi sostengono; se sieno sacerdoti o cherici, fratelli o serventi, ed i voti che ciascuno ha fatti.

3. Dovranno prendere il possesso istrumentale e far l'Inventario che eseguiranno con questo metodo;

Si separino tutti i fogli che non riguardano l'azienda da quelli che sono riferibili a questa;

I primi si riuniscano nell'Archivio; ed alle porte di esso s'appongano i sigilli del Tribunale;

Gli altri si portino nella computisteria o scrittoio, che pure si assicurerà con apporvi il sigillo;

Lo stesso si faccia alle librerie; e perchè può ben essere, che i particolari abbiano dei libri nelle loro camere, quando non vogliono depositargli nella libreria, ne faranno una nota con riportarne la confessione di ritenerli in *deposito.*

4. Tutti gli argenti e arredi sacri, che spettano alle chiese e sagrestie, si pesino e si serrino sotto sigillo, lasciando solamente i necessari alla Chiesa.

5. Si descrivano tutte le biancherie ed altro che si conservano nella guardaroba, a riserva di quelle necessarie per l' uso quotidiano.

6. Tutti i mobili, arnesi da cucina, e tutto ciò che si comprende sotto questa classe di beni.

7. Tutte le grasce che vi si troveranno esistenti; ben intesi però, che se tra tutti questi beni in genere ve ne fossero di quelli che si pretendessero di privato dominio di qualcheduno degl' individui o d' altri, vi si descrivono con tutte quelle qualità che si enuncieranno da quelli che gli ritengono.

8. Si faccia la contazione del danaro che è in cassa, e si consegni all' economo deputato per erogarlo nel necessario mantenimento ordinario degl' individui fino a che non siano andati al loro destino;

Ma seguita l' intimazione del Breve, la chiesa di S. Giovannino si consegni al capitolo di S. Lorenzo a cui appartiene, che di concerto con Monsig. Arcivescovo vi dovrà deputare un sacerdote probo e idoneo ed un cherico, che l' apra la mattina ed assista alla sagrestia per la celebrazione delle messe che vi debbono esser soddisfatte ogni giorno, e la chiuda finito il servizio, al quale dall' economo potranno essere consegnati gli arredi sacri e tutto quanto è necessario per il servizio giornaliero della Chiesa;

Alla Chiesa di S. Salvatore di Pinti vi si deputi un sacerdote con l' istessa commissione;

E l'istesso si pratichi rispetto alle altre Chiese di concerto coi superiori ecclesiastici;

E rispetto ai beni stabili di città e di campagna, se ne prenda il possesso e se ne faccia l' inventario nelle forme solite praticarsi nei casi di simile natura, avvertendo, che il tutto si faccia con il minor dispendio possibile.

Presi i possessi e fatti gl' inventari dovranno rimetter gli atti al Magistrato Supremo, ed agli altri Vicari, perchè da

questi si renda conto dell'esecuzione, e si proponga quello che crederanno conveniente per ben regolare l'economia, e per formare lo stato attivo e passivo di ciascuno di questi patrimoni, con proporne ancora gli onorari dovuti alle persone che avranno eseguita la presente commissione.

Non si lascia di avvertire, che la volontà espressa di S. A. R. è, che tutto si eseguisca con la possibile decenza, e con tutta l'umanità, e in forma che veruno abbia giusto titolo di dolersi dell'esecuzione de'Suoi Ordini, pel qual effetto intende di rilasciare tutto quell'arbitrio necessario ai ministri incaricati dell'esecuzione, di supplire a tutto quello a cui non si fosse provvisto per render l'atto, benchè necessario, meno doloroso agl'individui condannati a soffrire le conseguenze della soppressione, e che può convenire colla sicurezza dei fondi e col buon servizio di S. A. R.

Num. XVII.

(Vedi la Nota 29 pagina 185)

Concordato fra la Toscana e la S. Sede relativamente alle pensioni sui Benefizi ecclesiastivi.

PIUS PP. VI

Ad Perpetuam Rei Memoriam

Impositi Nobis licet immerentibus Apostolici Ministerii ratio postulat atque exigit, ut circa cujuslibet Ecclesiae statum, et earum praesertim, in quibus Cura Animarum propriis Pastoribus commissa sit, vigilanter excogitare, et diligenter prospicere omni sollicitudine, et studio assidue debeamus; Qua de re Apostolicae auctoritatis et providentiae nostrae partes in ea libenter conferimus, per quae earumdem Ecclesiarum redditus, qui tenues admodum nunc comperiuntur, in posterum minime decrescant; sed laborantibus in Vinea Domini, atque in ea laudabiliter inservientibus omnino tribuantur prout rerum et locorum circumstantiis diligenter consideratis arbitramur in Domino salubriter expedire. Sane ex parte Dilectissimi in Christo Filii Nostri PETRI LEOPOLDI Archiducis Austriae, atque Etruriae sibi subiectae Magni Ducis Nobis nuper expositum fuit, quod, exceptis Ecclesiis Pisana et Aretina, tam Metropolitana Florentina, quam aliae omnes Ecclesiae Episcopales et Parochiales in sua Ditione huiusmodi existentes adeo exiguis redditibus perfruantur, ut earum Pastoribus aut necessaria ad vitae sustentationem vix supersint, aut modus ipsis deficiat nedum suas Ecclesias quoties opus fuerit, reparandi, ornandi, sacrisque supellectilibus ad Divinum Cultum necessariis instruendi, sed etiam Pauperum, praesertim Viduarum, et Orphanorum, aliarumque miserabilium Personarum indigentiis subveniendi.

Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praemissa omnia plerumque evenire soleant, ex quo fructus Ecclesiarum praedictarum, quas ibi obtinent, gravibus adeo Pensionibus, fructum reservationibus, aliisque oneribus obnoxii sunt, ut ii, qui Altari inserviunt de altari vivere quandoque minime possint: Hinc idem Petrus Leopoldus Archidux, atque Etruriae praedictae Magnus Dux pro eximia sua, qua pollet, pietate, opportunum aliquod his omnibus remedium Apostolica auctoritate a Nobis adhiberi plurimum desiderat.

Nos igitur pro Pastoralis Nostri muneris debito piis votis hujusmodi quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, per praesentes statuimus atque decernimus, ut in posterum super fructibus, redditibus, et proventibus tam Metropolitanae Ecclesiae Florentinae, quam aliarum Episcopalium, et Parochialium Ecclesiarum in Ditione praedicta existentium, exceptis tantummodo duabus Ecclesiis Metropolitana nempe Pisana, et Episcopali Aretina, nullae aliae amplius Pensiones annuae, fructumque reservationes favore quarumcumque personarum etiam speciali, atque individua mentione dignarum reservari, imponi, et assignari ullo modo possint, et valeant, sed earum fructus ad proprios respective Pastores in ipsorum substentationem, atque Ecclesiarum ejusmodi conservationem, et reparationem, nec non in Pauperum subventionem erogandos, et convertendos integre spectare, et pertinere auctoritate et tenore praesentium declaramus atque praecipimus. Super fructibus vero, redditibus, et proventibus tam Metropolitanae Ecclesiae Pisanae, quam Episcopalis Aretinae, aliorumque Beneficiorum liberae Collationis in Ditione praedicta existentium, quibus cura Animarum nequaquam immineat, annuas Pensiones in ea tantum quantitate, quae deductis annuis oneribus certis et perpetuis tertiam eorumdem fructuum et redditum partem, comprehensis etiam Pensionibus, siquae sint tempore vacationis, minime excedant, reservare, constituere, et assignari posse, auctoritate, et tenore similibus, volumus, et mandamus. Decernentes easdem praesentes Literas firmas, validas, et efficaces existere, et fore,

suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, ac ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari, et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Costitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis ac dictarum Ecclesiarum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alias roboratis, Statutis et Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et insufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. — Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die sexta Octobris 1775. — Pontificatus Nostri anno primo.

I. Card. de Comitibus.

NUM. XVIII.

(Vedi la Nota 6 pagina 215)

Trattato di Pace e di Commercio fra la Toscana e l'Impero di Marocco

LODE A DIO

Sia noto, come si è convenuto, che sia stabilita una perfetta e perpetua Pace con S. A. I. Pietro Leopoldo Principe Reale d'Ungheria e Boemia, Arciduca d'Austria e Gran-

duca di Toscana, e fra S. A. Rispettabilissima prima base della Legge, che Iddio conservi lungamente la sua memoria et il comando, Adgi-Muhamad figlio di Mulena-Abd-Allah, figlio di Mulena-Smaij, che Iddio conservi il suo Imperio dei quattro Regni di Marocco, di Fez, d'Infital e di Barberia; Nostro Signore stabilisca la sua giustizia in essi, e la sua mano sia stesa sopra li medesimi; E volendo per questo mezzo ambe le dette Potenze procurare una maggiore sicurezza di Navigazione ed utilità di Commercio fra i loro respettivi sudditi, dopo essere stati fatti a tale oggetto replicati congressi fra S. E. il Sig. Conte degli Alberti Consigliere di Stato e di Guerra della prefata A. S. R. il Granduca di Toscana, e S. E. il Sig. Ambasciatore Muhamad figlio di Abdil-Malek Agente e Luogotenente di S. A. l'Imperatore in virtù delle Plenipotenze ampliamente accordateli dai loro respettivi Sovrani, è rimasto dai medesimi stipulato e concluso un perpetuo e fermo Trattato di Pace, che Iddio accetti quest'opera, nè in essa succeda mai alcun mancamento, nè variazione.

E così sia

Articolo I.

Dal giorno che sono sottoscritti i presenti Articoli, è convenuto che cessi ogni ostilità, tanto in Mare che in Terra fra i sudditi del Granduca di Toscana e quelli dell'Impero di Marocco, talchè sieno gli uni e gli altri vicendevolmente sicuri, dovendo essere fra essi Stima e Pace perpetua.

II.

In conseguenza non dovrà alcun suddito del detto Imperatore restare schiavo in Toscana, nè alcun suddito di S. A. R. resterà schiavo nei Regni di Marocco.

III.

Nel caso che dagli Armatori delle respettive Potenze sia preso un Bastimento ad esse nemico, nel quale si ritrovino

sudditi Toscani o Marocchini, non doveranno esser questi fatti schiavi, ma saranno assistiti e restituiti alla loro patria con tutto quello che possederanno.

IV.

Se nel detto Bastimento predato vi saranno effetti caricati per conto di Negozianti Toscani o Marocchini, e vi si troverà a bordo qualche passeggiere Negoziante Toscano o Marocchino, che giustificherà di avere nel detto Bastimento delle mercanzie di sua proprietà, il Capitano sarà obbligato di fare esaminare il suo Manifesto, e verificata la proprietà dei suddetti effetti, come anche il deposto del passeggiere Negoziante, doveranno essere restituiti gli effetti ai sudditi, a'quali appartenessero, e messo in libertà il passeggiere; ed in questa guisa sarà pur libero qualunque suddito delle respettive Potenze che si troverà marinaro salariato nel Bastimento nemico.

V.

Sarà in avvenire libero Commercio fra i Sudditi di amendue le Potenze: Sicchè i Toscani doveranno godere nei Regni di Marocco tutte quelle facilità che si sono accordate da quell'Imperatore ai sudditi delle Potenze più sue amiche: Come pure i sudditi di Marocco goderanno nel Granducato di Toscana di tutti i privilegi che si concedono alle Nazioni le più favorite.

VI.

Se s'incontreranno per mare due Bastimenti delle Potenze contraenti, o sieno questi armati in guerra o mercantili, e che uno di essi abbia bisogno di qualche soccorso dall'altro in viveri, o di altra cosa necessaria alla Navigazione, doverà essergli prestato soccorso, e qualora il Bastimento fosse prossimo a perdersi doverà l'altro almeno procurare di recuperare e porre in sicuro l'equipaggio che in quello si troverà.

VII.

Se i Bastimenti mercantili o Armatori delle due Potenze entreranno nei Porti dei respettivi dominii, doveranno i Capitani di detti Bastimenti esattamente obbedire alle Leggi che sono prescritte nei suddetti Porti, ed in conseguenza gli Armatori non potranno far corso contro i Bastimenti dei loro nemici dentro i soliti prefissi limiti dei Porti dei respettivi dominii per non pregiudicare al loro Commercio.

VIII.

Se qualche Bastimento delle due Parti investirà in uno dei respettivi territorii, doverà esser sicuro il Bastimento, il suo equipaggio e mercanzie.

IX.

Se verrà qualche Ambasciatore in alcuno dei due dominii, saranno fatti al medesimo li stessi onori, che sono stati praticati agli altri Ambasciatori, tanto nello sparo del Cannone che in altri atti di stima secondo la condizione di tale Ambasciatore.

X.

Se verranno Consoli Toscani nei Regni di Marocco per stabilirvisi potranno inalberare il loro Paviglione senza alcuna contrarietà, e sarà la loro Casa sicura e privilegiata per qualunque persona che entrerà in essa, qualunque delitto possa aver commesso.

XI.

Se seguirà qualche mala intelligenza, che desse luogo a qualche alterazione ai presenti Articoli, doveranno prendersi tutte le più opportune misure per conciliare le differenze prima che si passi dalle Parti ad alcuna ostilità, nè potrà procedersi all' aperta rottura di Pace, se non previo un armistizio di sei mesi.

XII.

Succedendo fra le due Parti la Guerra (che Iddio non voglia) il riscatto dello Schiavo delle due Parti resta fissato per Pezze cento dure senza distinzione dal Capitano al Mozzo, conforme ha stabilito l'Imperatore prima d'ora; Come pure non sarà fatto schiavo il ragazzo minore di anni dieci, nè l'uomo di anni settanta in su: e nessuna ragazza o donna potrà esser fatta schiava: Col patto che il riscatto delli schiavi dovrà sicuramente farsi ogni anno.

In questa guisa sono stati stabiliti i suddetti Articoli in ultimazione della benedetta Pace colla presenza di S. E. il Sig. Ambasciatore dell' Imperatore di Marocco Adgì-Muhamad Principe dei Credenti da una parte, e S. E. il Sig. Conte degli Alberti Consigliere di Stato e di Guerra di S. A. R. il Granduca di Toscana ec. ec. dall' altra parte, come Luogotenenti delle suddette alte Potenze. Nè potrà succedere in questi Articoli alcuna contrarietà, nè variazione, mentre resta ciascuna delle Parti obbligata dal respettivo suo Sovrano a quanto si contiene nelli Articoli del presente Trattato di Pace. Dato in Firenze il dì sei Febbraro 1778, che corrisponde alli 8 della Luna di Muharam anno 1192 del Hegira.

CONTE DEGLI ALBERTI
Consiglier di Stato
e di Guerra di S. A. R.

Io appiè sottoscritto attesto che la soprascritta firma è di Muhamad figlio di Abdì-Malek Ambasciatore di Marocco.
TEODORO SAMNE Interprete di S. A. R.

Num. XIX.

(Vedi la Nota 36 pagina 280)

Dispaccio indirizzato dlla Reggenza all' Imperator-Granduca Francesco nel 1752 concernente i vaghi lamenti che la Corte di Roma e l'Arcivescovo di Firenze ad esso porgevano sulle materie religiose.

Sacra Cesarea Maestà

Abbiamo ricevuto con rispetto e consolazione il Rescritto della C. M. V. del 3 corrente, con cui Ella benignamente approva tutto ciò che lo zelo per la nostra Santa Religione, e gli ordini di V. M. ci hanno dettato.

Continueremo con la più esatta attenzione, ma non è da sperare, che perciò finiscano i lamenti della Corte di Roma, essendo i medesimi le solite armi, colle quali essa ha sempre cercato e cerca di sostenere le sue pretensioni riguardanti il suo interesse, e la sua giurisdizione; tanto più che siamo stati informati, che la suddetta Corte appoggia particolarmente i suoi lamenti su quelli dell' Arcivescovo di Firenze, uomo pieno di pietà, ma che ha poco uso del mondo, e dello zelo del quale si servono diversi per occasionare i suoi ricorsi a Roma; e sebbene noi più volte l'abbiamo pregato di volerci individuare tutti i disordini in materia di Religione, assicurandolo del nostro concorso per rimediarvi, ma inutilmente, e senza poterlo fare venir mai a niente di preciso. Ci è stato anzi riferito, che il suddetto Arcivescovo aveva recentemente rinnovate le sue doglianze alla S. Sede.

Vedendo adunque noi nell' istesso tempo, che da Roma è stato chiamato l'Auditore della Nunziatura Canonico Martini, uomo creduto poco contento del presente Governo, tanto per non essere stato dal medesimo proposto ad un Vescovado, che per non essergli stata passata la qualità d' Internunzio,

e che in conseguenza egli sia per confermare i lamenti generali dell'Arcivescovo; ci è venuto in mente per il miglior servizio di V. M. C. e per facilitare le negoziazioni del Barone di Saint-Odile, di mettere il suddetto Arcivescovo nella necessità di spiegare in dettaglio i precisi abusi dei quali si lamenta, per poter verificarli, e per rimediarvi efficacemente; ed in caso contrario, obbligarlo a finire tali gravi ed inconcludenti ricorsi.

A questo effetto, in nome del Consiglio di Reggenza è stato scritto dal Segretatio di Stato il dì 17 del corrente il biglietto del quale abbiamo l'onore d'ingiunger copia a V. M., e vedrà che questo biglietto è cortese e pressante, ma non ne abbiamo avuto in risposta, che un lamento generale, come avrà la bontà di riconoscerlo dalla copia della risposta medesima. Osserveremo che questa risposta non è certamente dello stile e della composizione dell'Arcivescovo, ma piuttosto dell'Inquisitore, parlandovisi delle Potestà Ecclesiastiche; giacchè nelle conversazioni particolari l'Arcivescovo medesimo ha sempre preteso, come infatti è vero, che l'Inquisizione è sotto la sua autorità, e solamente un tribunale per aiutare i Vescovi, ai quali dalla Corte di Roma sono diretti gl'Inquisitori.

Non entreremo nel dettaglio del restante della risposta dell'Arcivescovo. La replica che gli abbiamo fatta, e della quale abbiamo l'onore di rimetterle copia, farà conoscere a V. M., come gli Ecclesiastici con termini generali cercano d'imporre. Conoscerà parimente dalla medesima, quanto il Suo Consiglio di Reggenza è persuaso di aver fatto sopra gli articoli importantissimi della Religione e de' buoni costumi, il suo dovere; che se sussistono i pretesi abusi, l'Arcivescovo deve imputarli al suo silenzio; e che se si ostinerà ad osservarlo, avrà da rispondere delle conseguenze.

Se viene la sua ulteriore replica prima della partenza del presente Ordinario, non mancheremo di umiliarla ai piedi di V. M.; ma se ci è permesso di dire quello che ne pensiamo, naturalmente non ci verrà così presto, essendo facile

di fare delle declamazioni generali, ma non così quando si tratta d'appoggiarle con fatti, e verisimilmente l'Arcivescovo vorrà sentire la Corte di Roma prima di rispondere. Speriamo che V. M. si degnerà approvare ciò che abbiamo creduto del Suo buon servizio, e con il più profondo rispetto ci gloriamo di rassegnarci

Dalla M. V. C.

Firenze, 25 Aprile 1752.

Carteggio del Segretario di Stato Tornaquinci e del Capo della Reggenza Richecourt con mons. Incontri Arcivescovo Fiorentino, che forma seguito al presente Documento.

Illustriss. e Reverendiss. Monsignore

Il Consiglio di Reggenza avendo diversi motivi di credere che VS. Illustriss. abbia potuto fare dei lamenti a Roma, come se la nostra santa Religione soffrisse in Toscana, e che per sostenerla avesse bisogno dell'ajuto del Sommo Pontefice. Ciò non ostante non può persuadersene, dopo le tante replicate istanze fattele dai componenti il Consiglio medesimo di volergli nelle occasioni comunicare tutto ciò che crederebbe del miglior servizio di Dio, tanto sopra l'articolo di Religione, che sopra i buoni costumi, essendo sempre disposti di far uso di tutta l'autorità confidata loro da S. M. I. di concorso con VS. Illustriss. per rimediare agli abusi.

Si ricorderà VS. Illustriss. che i medesimi componenti il Consiglio l'hanno più volte assicurata del loro vero zelo per la nostra Santa Religione, dell'obbligo che loro ne correva, e personalmente, come avendo la grazia di esser cristiani, e come Ministri, per soddisfare agli ordini precisi del Nostro piissimo ed augustissimo Sovrano.

Il silenzio di VS. Illustriss. ci ha tranquillizzati; ma siccome la voce sparsa di nuovi lamenti mandati a Roma da parte sua si rinnuova, si crede per questo in obbligo il Consiglio medesimo di domandarle in scritto, se tali doglianze in fatto sussistono o no. Sussistendo, La prego di darmi il dettaglio dei fatti, che hanno servito di motivo alle medesime, ad effetto d'appurargli; e verificati, rimediare agli abusi e punire i colpevoli. Non sussistendo poi, la Sua risposta sarà di vera consolazione al Consiglio, il quale, com'Ella non può ignorare, invigila per parte sua con tutta la premura a due articoli tanto importanti. Il Consiglio spera da VS. Illustriss. una risposta precisa

e pronta; in una tal materia, ogni indugio può essere di perniciosa conseguenza.

Non dubita il prefato Consiglio di Reggenza, che questa mia lettera sarà da Lei gradita, riconoscendovi quei medesimi sentimenti di zelo e di Religione, che animano tutte le azioni di VS. Illustriss., alla quale con perfetta stima mi confermo

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Palazzo Vecchio, 17 Aprile 1752.

Umiliss. Obbligatiss. Servo
GIOVANNI ANTONIO TORNAQUINCI.

ECCELLENZA

Molti invero sono i pregiudizi che dalla libertà di pensare, di parlare, di leggere ho riconosciuto esser derivati alla Nostra Santa Religione da qualche tempo in questa Città, e che hanno aperto più libero il campo al libertinaggio, dappoichè le Potestà Ecclesiastiche non hanno potuto usare dell'autorità loro: ed essendone da più parti giunta la notizia alla Santa Sede, ho ricevuto dei forti eccitamenti dal Sommo Pontefice per riparare agli abusi, onde l'ho supplicato a confortarmi col suo ajuto nell'adempimento del mio ministero. All'occasione, nelle maniere più proprie, ho pensato alle volte, affine di non mancare verso il Popolo alle mie cure spirituali confidato, d'instruirlo con degli avvertimenti pastorali, e mi è stato impedito, come è noto; me ne sono rispettosamente rammaricato; ho fatto sopra a vari punti appartenenti alla Religione ed al costume, siccome sopra altre materie concernenti l'ecclesiastica disciplina, delle umili rappresentanze, e per mio demerito non sono stato esaudito; e V. E. sà quante volte mi sono dato l'onore di essere ad ossequiarla per parteciparle le mie più riverenti e fervorose istanze; sicchè confesso che nelle divisate contingenze mi trovo alquanto disanimato. Qualora poi venga assistito nell'esercizio del mio Vescovile Impiego dalla Suprema Autorità che vivamente imploro, m'incoraggirei molto, nè avrei che più desiderare. Con tal fiducia pregando V. E. a riprotestare all'Imperial Consiglio la mia più distinta venerazione, mi pregio di risegnarmi

Di Vostra Eccellenza

Firenze, 18 Aprile 1752.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore vero
FRANCESCO ARCIVESCOVO DI FIRENZE

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. MONSIGNORE

Ho comunicato al Consiglio di Reggenza la risposta della quale VS. Illustriss. mi ha favorito in data de' 18 del corrente.

Io non devo celarle il dispiacere che il medesimo Consiglio ha provato nel vedervi la conferma delle voci sparse dei ricorsi da VS. Illustriss. fatti al S. Padre: dispiacere aumentato in vedere dalla Sua lettera dei lamenti generali, senza che Ella entri nel dettaglio particolare, come ne era stata pregata.

Il solo articolo in qualche maniera da Lei individuato è quello delle Sue lettere pastorali difficoltate dal Governo, sopra del quale, sebbene Ella s'esprima in termini generali, deve ricordarsi che non vi è stata difficoltà che per una sola, e questa all'occasione della Peste di Messina, essendo state tutte le altre giustamente lodate dal Consiglio.

Quella veramente riguardante la peste di Messina parve al Consiglio troppo forte e capace d'allarmare il pubblico in forma da produrre delle dannose conseguenze, gli parve tale insomma, quale l'avrebbe potuta scrivere se la peste fosse stata nella Toscana medesima; e perciò fu proposto a VS. Illustriss. di moderarne alcuni passi, a che non volle Ella condescendere, e preferì di non pubblicarla.

Il Consiglio di Reggenza non entra a giudicare se Ella fece bene o male; La prega solamente di riflettere se Ella abbia il diritto di giudicare sopra a ciò che il medesimo Consiglio stima di poter fare per regola di buon Governo.

Quanto alle doglianze che VS. Illustriss. dice di aver fatte a me in particolare, la prego solamente ridursi alla memoria che sempre sono state generali, e che le risposte sono sempre state soddisfacenti, assicurandola della prontezza del Governo di rimediare agli abusi, subito che gli fossero individualmente noti, ed a prestarle in ogni occorrenza il più autorevole ajuto.

Ma sin adesso li Componenti del Consiglio di Reggenza non hanno potuto ricavarne altro che lamenti generali, e la presente Sua risposta al Consiglio in corpo ne fa prova.

Se adunque sussistono gli abusi decantati al segno di aver mosso VS. Illustriss. a scriverne replicate volte al S. Padre, se desidera veramente che vi sia posto l'opportuno rimedio dalla Sovrana Autorità, e perchè sin adesso replicatamente pregata, non ha Ella voluto spiegarsi chiaramente con quelli ai quali S. M. C. l'ha confidata?

VS. Illustriss. conosce il vero zelo del Nostro Augusto Sovrano per la Nostra SS. Religione.

Conosce e deve conoscere quanto i Ministri da Lui impiegati cerchino d'uniformarsi a' Suoi piissimi Ordini, i quali tante volte hanno dichiarati.

Non ci resta dunque che di protestarci contro il silenzio Suo, quale se continua, dovrà Ella risponderne al Tribunale di Dio, al Sommo Pontefice, ed a S. M. C., e colla maggiore stima mi confermo.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Palazzo Vecchio, 23 Aprile 1752.

Umiliss. Devotiss. Servitore
GIOVANNI ANTONIO TORNAQUINCI

ECCELLENZA

Per adempire ai pregiatissimi Comandamenti di V. E., e per dilucidazione maggiore di quanto esposi nella lettera che prossimamente le rassegnai, ho l'onore di presentare qui compiegato all' E. V. un foglio (A), in cui più al particolare che ho potuto ho spiegato i punti riguardanti la nostra Santissima Religione, di cui è gran Protettore l'Augustissimo Nostro Sovrano. Spero dalla benignità de' Signori dell' Imperial Consiglio, che sono gli esecutori dei voleri di S. M. C., sarà accolto con gradimento quest'atto del mio dovere, e da V. E. riguardato altresì per una protesta di quell'immenso rispetto che mi distingue.

Dell' Eccellenza Vostra

Firenze, 30 Aprile 1752.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore vero
FRANCESCO ARCIVESCOVO DI FIRENZE

(A) 1. La lettera di cui si tratta non era quella pell'occasione della Peste di Messina. Benchè ancora questa, nonostante che per compiacere fosse moderata in alcuni sentimenti, veniva preteso che si mutasse tutta, il che non potendosi fare per l'angustia del tempo, non fu pubblicata altrimenti.

2. Quella di cui si tratta, appartiene ad altro argomento, e parla della maniera di mantenere illibata la Fede, come si può vedere; e non volle permettersi per quello riguardava la cautela nel leggere.

3. I pregiudizi derivati alla Religione dalla libertà di pensare, leggere e parlare, sebbene paia un'espressione generale, contiene in se moltissimi casi particolari, come facilmente si può comprendere; de' quali però non se ne possono individuare le speciali circostanze per rapporto ai fatti ed alle persone, come che pendano nei sacri Tribunali le denunzie in gran numero e da gran tempo, e moltissime sono anco note allo scrivente, benchè peraltro di per se certissime. La verità si è che da questi tre casi dipende tutto il male che deriva alla Santa Religione, ed a cui non si può ovviare altrimenti che coll'esercizio dell'Autorità Ecclesiastica; e quanto ai libri, coll'osservanza delle regole prescritte da' Deputati del Santo Concilio di Treuto, e pubblicate in tutti i Sinodi rispetto ai venditori di libri: e su questo Articolo all'occasione é stato parlato.

4. Seguitando la materia appartenente alla Religione, è da ridursi a memoria la rappresentanza replicata a vari supremi Ministri del fatto del figliuolino Ebreo offerto alla Chiesa dalla Madre convertita, e questo era infante. In tale occasione, oltre le altre determinazioni ecclesiastiche allegate, fu prodotta la Bolla del regnante Sommo Pontefice, che decide doversi battezzare l'Infante offerto dalla madre Ebrea convertita, non attendendosi in tal caso la protesta del padre che repugna.

5. Rimediato a questi inconvenienti in materia di Fede, non vi ha dubbio che il costume sia per riformarsi, derivando massimamente il libertinaggio dalla mancanza di Religione.

6. Non solamente poi si desidera, ma s'implora come necessarissima l'assistenza e la protezione del Sovrano per tutti questi fini.

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. MONSIGNORE

Ricevei ieri sera la lettera di VS. Illustriss. in data de' 30 dello scorso mese, responsiva alla mia del 23 del medesimo, scrittale d'ordine, ed a nome del Consiglio di Reggenza.

Non ho mancato di comunicarla oggi insieme col foglio aggiuntovi, al medesimo Consiglio, il quale veramente sperava di trovarvi spiegati ed individuati (come la sua lettera pareva promettere) quegli abusi contro la nostra S. Religione, che hanno dato motivo ai reiterati lamenti di VS. Illustris. al Sommo Pontefice, e che se effettivamente sussistono, era Suo dovere il dettagliarli, acciocchè il Consiglio di Reggenza, usando dell'autorità confidatagli da S. M. I. potesse rimediarvi.

Ma ha veduto con dispiacere, che, persistendo Ella nei Suoi generali lamenti, non ha stimato proprio d'entrare in dettaglio, nonostante la protesta fattale nella mia precedente lettera de' 23 del prefato mese.

A dirle il vero, questo foglio unito alla Sua lettera non potrebbe meritare ulterior replica, se la stima particolare che ha il Consiglio per la di Lei persona, e la persuasione nella quale è, che Ella ha veramente l'intenzioni pie e convenienti ad un Pastore, non lo determinasse a rispondere per mio mezzo sopra a'diversi articoli contenuti nel predetto foglio.

L'Articolo primo concerne il Suo progetto di lettera pastorale in occasione della Peste di Messina.

Si ricorda il Consiglio dei motivi per i quali non potè permetterne la pubblicazione; ma che fossero offerte delle correzioni, e giudicate non sufficienti, non ne ha memoria.

Il secondo riguarda altro progetto di lettera pastorale, nella quale Ella dice che parlava della maniera di mantenere illibata la Fede, e che non volle permettersi per quello riguardava la cautela nel leggere i libri.

È verissimo che fu veduta questa lettera e giudicata degna del Suo pastorale zelo; solo vi erano alcune espressioni, le quali parvero al Consiglio che il pubblico le avrebbe potute considerare come attaccanti la legge di S. M. C. del 28 Marzo 1743, e perciò fu fatta pregare per mezzo di un rispettabile Ecclesiastico di compiacersi di mutarle da se.

Non si ebbe risposta; non fu più parlato da VS. Illustriss. di questa Sua Pastorale; neppure il Consiglio ne ricercò.

Il terzo articolo è spiegato in maniera assai enigmatica; non si vuol credere che sia stato appostatamente scritto così; ma per il solo desiderio della brevità, si cercherà di anatomizzarlo e di rispondervi. VS. Illustriss. conviene, che il dire che molti pregiudizi sono derivati alla Religione dal libero pensare, leggere e parlare, sono espressioni generali; ma Ella sog-

giunge, che comprendono sotto di se moltissimi casi particolari, dei quali non si possono individuare le circostanze per rapporto ai fatti ed alle persone.

Se questi fatti particolari, se le persone non si possono individuare, la conclusione naturale è, che sono fatti segreti; che le persone cadute negli abusi proposti non sono note; dunque dove è lo scandalo? dunque la Religione non è nel pericolo rappresentato da VS. Illustriss. al Sommo Pontefice: lamenti pur troppo sparsi nel pubblico con gran pregiudizio del di Lei gregge.

Sopra la libertà del pensare allegata, ben rifletterà VS. Illustriss. che il solo Dio può giudicare dei pensieri, e che se Ella ne è informata, non può essere che lo sia, se non per mezzo dei Confessori, il che prova in favore della purità della Religione medesima; attesechè, se questi liberi pensatori se ne sono confessati, bisogna convenire che hanno riconosciuto il loro errore, e che sono ritornati a Dio.

Ben si comprende che non avendo VS. Illustriss. altro mezzo che quello dei Confessori nella materia del pensare, è impossibile individuare; ma si capisce nell'istesso tempo, che le relazioni generali di alcuni Confessori non fanno, nè possono far prova per screditare, non solamente una Città, ma tutto un paese.

Quanto alla libertà del leggere, questo è un fatto, di cui Ella deve averne le riprove autentiche, prima di accusarne un pubblico, e che siano moltissimi i delinquenti in tal genere per formarne un lamento generale.

È necessario che Ella gli nomini, se vuole che ci sia rimediato; e dopo tal nomina converrà esaminare se questi tali hanno o no la licenza di leggere libri proibiti, non potendo Ella ignorare che molti hanno una tal licenza; il che fa un'altra prova dell'attaccamento alla nostra Religione, e d'obbedienza alla Santa Madre Chiesa.

Quanto alla libertà del parlare, è parimente un fatto, che VS. Illustriss. essendo sempre occupata nelle Sue cure episcopali, e nelle Sue opere di pietà particolari, non può esser informata da per se, ma solamente dalle relazioni che Le ne vengono fatte; ed Ella è troppo prudente per avere ascoltate delle doglianze generali, senza che abbia voluto sapere quali erano le sue pecorelle erranti.

Noi supponghiamo ch'Ella avrà fatti tutti i passi di carità per richiamarle all'Ovile, e se non hanno ascoltato la di Lei voce, perchè ha renitenza di nominarle al Governo, il quale e verbalmente ed in scritto Le ne ha fatta preghiera? Se dunque Ella non si spiega, non al Governo, ma al Suo silenzio dovrà imputarsi la continuazione di un tal disordine.

Si può congetturare dal contesto del seguito di questo articolo, che VS. Illustriss. sentendo la forza delle risposte naturali che si potevano fare, ha Ella voluto scansarle con addurci per motivo del Suo silenzio le denunzie che pendono in gran numero, e da gran tempo nei sacri Tribunali.

Si crede che sotto nome di sacri Tribunali, ella intenda il Tribunale dei Vescovi, e quello dell'Inquisizione. Per quello dei Vescovi si risponderà semplicemente, che se Ella ha avuto delle denunzie al Suo Arcivescovile, perchè non ha agito in conseguenza? Se si parla di quello dell'Inquisizione, perchè non ha egli domandato il braccio al Governo? ed avendolo chiesto, perchè non dicono gl'Inquisitori se è stato loro ricusato, e da chi? Se dunque

queste denunzie pendono da tanto tempo, si deve imputare ai Ministri dei sopraddetti Tribunali, non al Governo.

VS. Illustriss. aggiunge, che moltissime le sono note in genere, *benchè peraltro di per se certissime*. È impossibile di poter rispondere a quest' articolo, essendo noi in obbligo di convenire, che non se ne intende la forza, nè la conclusione di questa espressione. Che in generale ci siano degli abusi, pur troppo in tutto il mondo cattolico ce ne sono stati sempre, ce ne sono, e ce ne saranno. La qual cosa ha mosso i sacri pastori ad illuminare il loro gregge, ma non mai ad attaccarlo segretamente, ed a portarne i lamenti al Sommo Pontefice, e chiedergli ajuto, a meno che nel caso non l'abbiano avuto dai loro sovrani; nel qual caso non è VS. Illustriss., a cui tante volte, come si è già detto, è stato offerto tutto l'ajuto, e tutta la corrispondenza.

Se poi questo articolo riguarda le denunzie, se Le risponderà che andavano verificate, (il che è pur troppo necessario dopo tanti abusi seguiti nei Tribunali, come è noto), prima di farne fondamento all'effetto di condannare tutto un pubblico, come si è fatto, e si va continuando. Ella conclude questo articolo con dire, che non si può rimediare a questi tre capi che con l'esercizio dell'Autorità Ecclesiastica.

Non si crede dal Consiglio che sia questa Autorità che abbia mosso lo zelo di VS. Illustriss., ma che questa Autorità abbia mossi molti dei relatori ad animare per i loro privati fini il di Lei zelo.

VS. Illustriss. non è stata mai impedita di agire nei Suoi Tribunali. La di Lei autorità come Vescovo, è stata piuttosto sostenuta che abbattuta. E se il Tribunale dell'Inquisizione non ha agito, è perchè ha voluto farlo troppo arbitrariamente. Sopra di che, com'Ella sa, pende la negoziazione tra il Sommo Pontefice e S. M. C., onde regolarlo nei termini che possa operare per il bene della Religione, e non abusare di questo rispettabilissimo nome per vessare i sudditi, come più volte è accaduto.

Finisce l'artico'o con parlare delle regole circa il commercio dei libri, sopra del qual punto, non pare che VS. Illustriss. abbia motivo di lamentarsi. Ella sa che non vi erano leggi in Toscana sopra tal manifattura, allorquando piacque a S. M. C. di pubblicarne una nel 1743, per rimediare agli abusi che in essa esistevano. Da questo tempo in poi non si è stampato libro veruno senza l'approvazione di VS. Illustriss. Il Governo ha fatto più volte visitare le stamperie e botteghe de' libraj, e trovandovi libri cattivi o sospetti, gli ha fatti levare. Di questi tre fatti ne esistono le prove autentiche, e non si avrà difficoltà di comunicarle qualora VS. Illustriss. lo desideri.

Se poi, oltre alle nostre diligenze, Ella è informata che nelle suddette stamperie e botteghe esistano libri cattivi e pericolosi, perchè non lo ha partecipato al Consiglio nei tempi passati, e perchè al dì d'oggi ancora non lo fa essendone richiesto? Noi saressimo pronti, come sempre siamo stati, di levargli dal commercio, e di punirne gl' introduttori e venditori. Non si entrerà più avanti in questo articolo, persuasi che Ella ha troppo rispetto ed obbedienza al Suo Sovrano per aver con tal passo voluto entrare nelle difficoltà insorte tra S. M. C. e la Corte di Roma rispetto alla sopraccitata legge del 1743: sopra del qual punto dobbiamo conservare un rispettoso silenzio, essendo l'affare, come si è detto, sotto gli occhi del Sommo Pontefice e del Nostro Augusto Sovrano.

Parla finalmente VS. nel citato foglio di un infante Ebreo offerto dalla madre alla Chiesa, contro la volontà del padre che lo richiedeva, ed al medesimo reso; la qual cosa pretende che sia contro la Religione. VS. Illustriss. è pregata a ricordarsi del fatto che fu il seguente.

Il dì 10 Gennajo 1748-49 Bona moglie dell' Ebreo Abram Tedesco fuggì dal Ghetto con un figlio di 3 anni ed una figlia di 8, accompagnata da un Sarto Cristiano chiamato Bartolini, e si ritirò in casa del Priore di S. Tommaso. Ricorsero i Massari della Nazione Ebraica di questa Città, domandando la restituzione del maschio, e che le donne fossero trasportate alla Casa dei Catecumeni per assicurarsi della loro vocazione. La domanda fu trovata giu ta. Le donne vennero esaminate dal P. Portinari gesuita, e dal dott. Angelo Ricci, i quali avendo riferito della capacità furono battezzate, e poscia la madre si maritò col detto Bartolini; e la figlia rimasta derelitta, fu di mestieri che il Consiglio la mettesse nel Conservatorio degli Abbandonati ad onta delle costituzioni del Luogo Pio.

Quanto al figlio reso al padre, VS. Illustriss. non ne fece mai ricorso al Governo; furono ben fatte delle doglianze per la Città, alle quali il Governo non credè di dover fare attenzione, avendo agito secondo le regole, come Le sarà facile di riconoscere. Ella sa che in virtù de' privilegi accordati da più secoli alla Nazione Ebraica, godono questi della patria potestà. Ella sa che S. Tommaso e S. Antonino, uno de' Suoi predecessori, fermano nelle loro opere teologiche, che non si possono battezzare i figli degl' infedeli che non hanno l' uso della ragione, senza il consenso del padre. Ella suppone adesso una Bolla del regnante Pontefice, ed aggiunge di averla prodotta. È supplicata di dire a chi; nessuno del Consiglio avendola mai veduta, e neppure il Segretario della Giurisdizione. Da ciò si conclude, che questa Bolla non nota, non è stata ricevuta, nè pubblicata in Toscana, e nemmeno si potrebbe ricevere, essendo contraria ai privilegi *ab antiquo* concessi alla Nazione Ebrea dai predecessori di S. M. C.

In ultimo luogo si dice, che rimediato a questi inconvenienti in materia di Fede, non vi è dubbio che il costume sia per riformarsi, derivando massimamente il libertinaggio dalla mancanza di Religione. Come vuole VS. Illustriss. che si rimedi ai pretesi abusi in materia di Fede, se Ella non vuole dichiarargli in forma da potervi apportare i necessari compensi? Mi permetta di osservarle, che se io dicessi che la mancanza di Fede è conseguenza del licenzioso vivere degli Ecclesiastici secolari e regolari, la Sua risposta sarebbe che io Le individuassi gli abusi, perchè ci potesse rimediare. La Sua risposta sarebbe sensata e giusta. Mi favorisca ora dirmi se ci sono, o possono essere ragioni che mettano la minima differenza fra i due lamenti.

VS. Illustriss. finisce poi con implorare la necessarissima assistenza, e la protezione del Sovrano per tutti questi fini. Le lettere che Le ho scritte provano l' inutilità di tal domanda. Se tante volte offertale, non ha voluto farne mai uso veruno, e tuttora persiste nel non voler spiegarsi in modo da poterle dare quella protezione ed assistenza che Ella reclama. Io La prego a riflettervi, e conoscerà la differenza che passa fra la maniera colla quale si è spiegato il Consiglio, e quella colla quale si spiega VS. Illustriss.

Il Consiglio di Reggenza conscio a se medesimo di aver fatto tutto ciò che conviene ad un Governo Cattolico, Le parla colla confidenza che si deve

ad un Pastore, e Le domanda la medesima confidenza. Se i motivi de' Suoi lamenti sussistono, non faccia difficoltà di palesargliene, quando ne è con tanta premura e cordialità richiesto.

Se Ella non ne ha le prove, ma ha agito sopra relazioni generali, le esamini colla Sua paterna carità, faccia giustizia, e renda la reputazione levata a tutto il Suo Popolo. Questo è un atto non solamente degno di un Arcivescovo, ma di un Cristiano. Aggiungerò che è un atto degno della Sua pietà, e della Sua virtù.

Condonerà questa lunghissima lettera, ma si è creduta necessaria. Io La prego di riguardarla come una nuova riprova della stima e della confidenza che ha il Cousiglio nelle Sue rette intenzioni, e con vero ossequio mi confermo.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze, 1. Maggio 1752.

Umiliss. Obbligatiss. Servitore
GIOVANNI ANTONIO TORNAQUINCI

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIGNORE

Per quanto il Consiglio di Reggenza seguiti ad essere nella giusta sorpresa per non aver ricevuto da VS. Illus^t^riss. la dovuta replica alle pur troppo necessarie doglianze che Le furono fatte dal Sig. Abate Tornaquinci fino dal dì 17 Aprile scorso, perchè Le era piaciuto farsi autore di lamenti generali contro di supposti disordini riguardanti la Nostra Religione, senza indursi a spiegare i casi e le circostanze particolari, com'era conveniente, acciò dal Governo si potessero ordinare i più efficaci rimedi.

Vedendosi ora che per la Sua parte non cessano i discorsi e lamenti privati, e sempre più in termini generali, e che questi stessi ha Ella voluto confermare nella risposta dettata al Canonico Caldari, malgrado le precedenti premure di darci una volta la chiave e le precise spiegazioni.

Il Consiglio si è determinato di ridurle alla memoria le dichiarazioni predette fatte con altri due biglietti dello stesso Sig. Abate Tornaquinci in data del dì 23 Aprile e 1 Maggio scorso, affinchè abbia presente, che la Reggenza, in esecuzione degli ordini del Nostro Augustissimo Sovrano, persiste nella determinazione di dar riparo a qualunque sconcerto verificato, e degno d'osservazione, che non Le fosse stato noto per il passato; ma intende, e crede, che Ella, lasciate finalmente le querele oscure o insignificanti, sia nell'obbligo preciso per la Sua pastorale dignità in questa Diocesi verso il Signore Iddio, e per il rispetto al Governo del comune Sovrano, di formare e d'indirizzare le Sue rappresentanze con la descrizione, prove e spiegazioni di quei disordini in punti essenziali di religione e di disciplina, che possano richiamare la nostra vigilanza a qualunque provvedimento.

Passo ancora in nome della stessa Reggenza a dichiararle, che nonostante la mancanza totale dei lumi individuali contro gli esecutori dei tribunali di giustizia, perchè non Le abbiano palesati li Ecclesiastici da loro scoperti in case e con persone sospette, onde acquistarsi piuttosto qualche mancia con occultarli, la Reggenza ha rinnovati gli Ordini perchè si osservino le regole senza eccezione in simili casi prescritte; ed è pronta altresì a far gastigare severamente chiunque possa aver trascurato il suo dovere, qualora piaccia a VS. Illustriss. invece di reclamare contro i pretesi fatti in genere, di far dedurre in specie con tutte le circostanze e prove, i nomi di quelli che avessero trasgredito.

Non si dubita peraltro, che ad un tempo in cui sono da noi incaricati i Ministri che presiedono a tali Esecutori, di far loro esattamente osservare le regole per correggere in questa parte il costume degli Ecclesiastici, che VS. Illustriss. non sia per avvertire seriamente la Sua Curia, che pervenendole denunzie si guardi bene dal promovere e far diligenze, acciocchè siano occultate e rese inutili, non facendosene conto, come si asserisce poter essere successo per il passato, ma indicandosi, con l'unico fine d'impedire simili casi per l'avvenire; giacchè in tal modo la stessa Curia Ecclesiastica sarebbe nel principale debito della maggiore licenza, e dell' impunità dei delinquenti. Con perfetta stima mi rassegno.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Dì Palazzo Vecchio, 3 Settembre 1752.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Il Conte di Richecourt.

Eccellenza

Ho infinito rammarico, che quanto risposi alle domande fattemi dal Sig. Abate Tornaquinci intorno a'disordini in materia di Religione, siano credute dall'Imperial Consiglio di Reggenza espressioni troppo generali, e che per anco il medesimo non sia persuaso non aver io potuto, nè poter spiegarmi altrimenti sul punto di cui si tratta.

Sono queste denunzie veglianti nel Sacri Tribunali, e toccanti i Dogmi più sacrosanti della Cattolica Fede, le verità eterne, le sacre scritture, lo stato dell' altra vita, la libertà del senso, ed un vero tollerantismo: Nel che sono andate seminandosi massime perniciosissime da alcune persone di poca religione e pietà con gravissimo scandolo delle persone timorate e dabbene, le quali con mia estrema consolazione compongono la maggior parte del numeroso Gregge alla mia spirituale cura affidato. È indubitato che molte di queste denunzie sono cognite ancora a me: all'incontro però supplico l'E. V. a rimaner cerziorata non essermi permesso l'individuare all'Imperial Consiglio di Reggenza i casi e le circostanze particolari, colla descrizione, prove e spiegazioni di tali disordini in punti di Religione, senza contravvenire

alle disposizioni Apostoliche in qneste cause di cognizione della Chiesa. Ho rappresentato all'istesso Imperial Consiglio i sommi capi del male che eravi in questo genere, al quale è sperabile il rimedio ristabilendosi l'esercizio dell'Autorità Ecclesiastica nelle forme che più piacerà di convenire al Sommo Pontefice, ed all'Augustissimo Nostro Sovrano.

Alle doglianze poi fattemi in nome dell'Imperial Consiglio di Reggenza dal Sig. Abate Tornaquinci con suo Biglietto de' 17 Aprile scorso, qnasi che fossi stato io l'Autore de' lamenti portati alla Santa Sede sopra a tali disordini, già mi diedi l'onore di replicare, che essendone da più parti giunta la notizia alla medesima S. Sede, avevo io ricevuto dei forti eccitamenti dal Sommo Pontefice per riparare ad essi. Posso soggiungere all'E. V. che di tali abusi n'era la Santità Sua appieno informata ancora avanti che io venissi qua, e che la medesima replicatamente ed in vari tempi erasi degnata di farmene penetrare li suoi più zelanti sentimenti.

Mi consola oltremodo il sentire dal riveritissimo foglio di V. E., che venga riparato all'altro abuso toccante la buona disciplina del Clero, per mezzo degli Ordini dati dall'Imperial Consiglio all'effetto che in avvenire gli esecutori del Tribunale di Giustizia mi palesino gli Ecclesiastici, che vengono da loro scoperti delinquenti in quelle materie che già espressi in altro foglio dettato al Canonico Caldari. Del che rendendone all'E. V. ed agli altri Signori dell'Imperial Consiglio riverentissime grazie, farò all'incontro mia particolare premura e pensiero, che i miei Ministri adempiscano esattamente a' loro doveri in simili casi, e che il reato rimanga punito secondo le regole canoniche, le quali ho procurato fin ora che siano osservate.

E qui riprotestando all'E. V. la mia distinta venerazione e rispetto ho l'onore di rassegnarmi.

Di Vostra Eccellenza

Firenze, 7 Settembre 1752.

Umiliss. Devotiss. Servitore vero
Francesco Arcivescovo di Firenze

NUM. XX.

(Vedi la Nota 43 pagina 292)

Epistola di rimprovero del Pontefice Pio VI al vescovo Scipione de'Ricci rapporto alle monache di Prato.

PIUS PP. VI.

VENERABILIS FRATER SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Maxima animi nostri tristitia ex literis libellisque supplicibus tuis accepimus, duas sanctimoniales, quae in Pratensi S. Catharinae degunt, in viam perditionis sese dedisse praecipites. Tanta est teterrimarum haeresum impietas, qua eas inquinatas esse scribis ut vix credi posse videatur. Sed cum ita sit quod ais, vitio id quidem et culpa eorum accidisse, qui praepositi fuerant Monasterio, neque tu ipse omnino affirmare neque nos possumus pro Sanctitate Ordinis suspicari. Viri enim illi Religiosi non modo isthic, sed passim quoque alibi ac praesertim hic Romae eodem perfuncti sunt ministerio. Nulla unquam corruptae doctrinae, morumque perditorum argumenta dederunt. Pietas et Religio in Monasteriis quorum gubernacula eisdem Regularibus credita sunt, sarta tecta permansit. Certis Nos vero auctoribus scimus eas Moniales fuisse quandoque a Confessario interdictas usu et partecipatione sacramentorum. Neque facta est eis potestas iterum accedendi ad sacram sinaxim nisi postquam ipsae correptae officio Inquisitionis Florentinae vel ad bonam frugem redierunt, vel forte rediisse simularunt. Saepe eadem Inquisitio manus operi admovit, ut aegrotas animo foeminas ad saniorem mentem revocaret, ac salubres ea de re conditiones perscripsit, a quibus Rectores Monasterii discedere non poterant. Aliunde igitur causa et origo malorum. Facilis saecularium aditus ad colloquia Sacrarum Virginum nimia sermonum licentia et con-

tagiosa impiorum librorum contrectatio imbecilles corrumpere animos debuerunt. Te vero qui pestiferam illam errorum illuviem abstergere studes, Nos plane commendamus. Sed arcana opus erat providentia ne quid eorum proderet in vulgus quae dedecori sunt Monasterio, Christianis Populis scandalo, atque incredulis oblectamento. Debuisses spiritualem infirmitatem quae in latebris animorum, tacitisque Monasterii recessibus latebat occultis remediis curare, ut Sapiens Episcopus Praedecessor tuus in pari sese gessit infortunio. Quin a Sanctuario pedem efferres, rumorem ubique locorum excitares, et Monasticae necessitati ac periculo opem aliunde quaereres; tui omnino muneris erat, ut in charitate et dilectione obsecrares, argueres, increpares et necessaria subsidia atque opportuna malis remedia ab una postulares Sede Apostolica. Nos tibi cunctis in rebus non defuissemus, ut iam satis expertus es. Alio tu autem divertens ea iterum consilia excitasti, quibus Nos facile praestare Nos ipsos non possumus sine gravi Ordinum Regularium perturbatione et iniuria, supremoque fere excidio piorum institutorum, quae Sancti Fundatores perscripserunt. Ad caeteras nostras solicitudines molestam eorum officiorum curam addidisti, quibus et alii antistites adversantur et optimus quoque ille Florentinorum Archiepiscopus, quem hoc anno dolenter amisimus, summo studio apud Nos egerat ne assentiremur. Utinam plurimi eum sibi proponerent exemplo Pastorem, et zelum, charitatem et abstinentiam eius imitarentur, qui aliorum fines nunquam invadere cogitavit. At quoniam res acta est non immerito cogitas duas fatuas virgines e Monasterio eiicere, alioque transferre. Quare ut exitum earum nostra auctoritate perficias indulgemus, easque deferas volumus ad officium Sacrae Inquisitionis contra haereticam pravitatem. Monasterium vero ab impiis sordidisque erroribus, si qui radices egerunt diligenter purges, necesse est, restituasque oleum lampadibus, ut prudentes Virgines obviam exire sponso, et introduci possint ad nuptias. Oportet itaque omnem adhibeas laborem et studium ut eas ad puritatem Catholicae Fidei et monasticam disciplinam, pietatemque quamprimum revoces.

Opus hoc erit divinae gratiae quam impetrare sanctimoniales debent in oratione et poenitentia. Ex iis demum quae innuere industri obscuritate curasti de falsa quadam ut ais devotione, iam te loqui intelleximus de Pastorali Epistola tua, quae in lucem venit III. nonas Junias, atque intimam eiusdem Epistolae sententiam cognovimus. Nimis profecto mirati sumus te in magistrum erectum esse ut dissidia et studia partium iam providentia Sanctae Sedis composita prorsusque obsoleta iterum excitares. Sancta haec Sedes modum iam turbis et quaestionibus imposuit, satisque declaravit quo substantia illius devotionis ab omni certe superstitiosa materialitate immunis revera spectet ut in symbolica Cordis imagine immensam charitatem effusumque amorem Divini Redemptoris Nostri meditemur atque veneremur. Quamquam sagaci verborum circulo eas conatus es avertere notas quas merito praevidebas tibi omnino non defuturas, scito nihilominus te minime earum exsortem esse, ac iudicio omnium qui recte cogitant ac Decreta Sedis Apostolicae debito venerantur obsequio, in ea Pastorali Epistola modestiam et prudentiam tuam desiderari. Nemo excandesci offendique non potuit inconsulto illo excursu, quo nihil praeterea egisti, nisi expressa referre, quae iam Contradictores fervidioris ingenii proposuerant. Quare Coelestem Datorem luminum obsecrare cogimur, ut meliora tibi consilia largiatur, quibus in aequanimitate et concordia pascas, regasque Gregem tibi creditum ad quem ex intima animi nostri charitate dirigimus Apostolicam Benedictionem, quam tibi, Venerabilis Frater, impertimur.

Datis Romae apud S. Petrum III. Kalendas Junias MDCCLXXXI. Pontificatus Nostri Anno Septimo.

DOMINICUS NARDINIUS A LATINIS EPISTOLIS SS.^{mi}

Num. XXI.

(Vedi la Nota 44 pagina 293)

Prima Memoria del conte Piccolomini Ministro degli Affari Esteri in Toscana alla Corte di Roma sul proposito delle suddette monache di Prato.

Sua Altezza Reale l'Arciduca Granduca crederebbe di mancare alla protezione che deve alla Religione, ed allo zelo de' suoi Ministri se dissimulasse l'aggravio che vede fatto al Vescovo di Pistoia col Breve speditoli da Sua Santità con la data dei 29 di Maggio.

Questo Prelato invece di meritare le durezze, ed i rimproveri con i quali vien trattato, pareva che dovesse attendere dalle paterne cure del Capo della Chiesa quell'approvazione che era dovuta alla vigilanza, attività ed impegno con cui ha voluto sradicare dal suo Gregge empietà orribili, e quelle lodi che all'incontro malamente si profondono a favore di chi ha anteposto gli umani riguardi ed il timido silenzio, alla perseveranza e propagazione di tanto male.

S. A. R. si lusinga, che il S. Padre facendo sopra di ciò migliori riflessioni si determini a dare al detto Prelato qualche contrassegno di maggior propensione ed affetto, ed a S. A. R. qualche motivo di esser meno disgustata di un simil passo, e dell'avvilimento con cui vede che la Corte di Roma pone i Vescovi quando non sacrificano col proprio dovere i loro diritti, per lasciare tutta libera l'estensione di quelli che Roma pretende.

Oltre tutto ciò che in detta lettera riguarda il detto Prelato, vi sono degli articoli che direttamente interessano la R. A. S.

Si ordina dalla Santità Sua, che le due Monache trasportate in Firenze siano consegnate al S. Offizio. Quest'ordine è ben contrario ai decantati riguardi di evitare le pubblicità ed

i rumori. Ma sia ciò che si voglia, S. A. R. è nella determinazione di non permettere che ciò segua, comprendendo bene che questo potrebbe essere un suggerimento delli stessi Padri Domenicani per aprirsi una strada a trasfigurare ed oscurare tutto l'affare a loro piacimento.

Gli pone poi in dubbio la possibilità del domandato rimedio di togliere il Monastero di S. Caterina e gli altri, dalla direzione dei Frati. Sopra di che, qualora il S. Padre variato consiglio non si prestasse a realizzare le speranze dateli di togliere generalmente in Toscana tutti i Monasteri di Monache ai Frati; S. A. R. si troverebbe obbligata di pervenire a ciò per quei mezzi che sono in suo potere. Che è quanto ec.

Firenze, 21 Luglio 1781.

Segnato — T. Piccolomini.

Num. XXII.

(Vedi la Nota 46 pagina 294)

Lettera dell'Auditor-Segretario del Regio Diritto all'abate Niccolai Teologo del Granduca.

Illustriss. e Reverendiss. Signore

Stanca S. A. R. del mal umore, animosità e contegno molto strano, col quale il S. Padre tratta gli affari di Toscana, e delle continue usurpazioni della Curia Romana, e della Nunziatura sopra l'autorità dei Vescovi, vuole finalmente rimediarvi a qualunque costo con delle forti ed efficaci risoluzioni; ma siccome queste produrranno naturalmente degli effetti rumorosi, crede conveniente che in tali circostanze non sia decente, che VS. Reverendiss., come Teologo

del Governo abbia la benchè minima corrispondenza col Nunzio Pontificio; laonde per ordine espresso della R. A. S. Le faccio noto esser Sua Sovrana intenzione, che Ella dal momento che riceverà il presente Biglietto (di cui me ne accuserà il ricevimento), si astenga assolutamente fino a nuovo ordine da qualunque relazione e corrispondenza non tanto col medesimo Nunzio, quanto ancora con qualunque Ministro della Nunziatura, sì in voce come in carta, direttamente o indirettamente, sotto pena di perdere immediatamente le pensioni delle quali gode come Teologo, e come ex-gesuita, e di dover subito uscire di Firenze.

Mi creda intanto pieno di stima

Di VS Illustriss. e Reverendiss.

Dalla Segreteria del R. Diritto
li 3 Agosto 1781.

Umiliss. Obbligatiss. Servitore
STEFANO BERTOLINI.

NUM. XXIII.

(Vedi la Nota 49 pagina 295)

Seconda Memoria inviata dal prefato Ministro Piccolomini alla Corte di Roma sul precedente argomento.

Sua Altezza Reale il Granduca di Toscana non ha potuto trovare di sua soddisfazione la Memoria responsiva di Sua Santità relativa al Vescovo di Pistoia, ed all'affare delle Monache di Prato, non tanto per molte dell'espressioni che vi si contengono, quanto per alcune massime nelle quali non può convenire.

Ciò non ostante, vedendo in sostanza, che Sua Santità condescende che le due note Monache non siano denunziate al S. Uffizio, il che S. A. R. non avrebbe tollerato, e che la medesima Santità Sua condescende pure a togliere dalla direzione dei Frati tutti i Monasteri di Monache situati in Toscana, ed approva che il Vescovo di Pistoia nelle circostanze in cui si è trovato per il Monastero di S. Caterina di Prato abbia implorata l'assistenza del Governo secolare, spiegando in questa parte e ritrattando le dubbie espressioni che si trovano nel Breve scritto al Vescovo, S. A. R. riguarda questo affare come ultimato.

Non può peraltro dissimulare il suo rincrescimento nel vedere che il S. Padre sia stato sì malamente prevenuto, e con tanta ingiustizia contro il Vescovo di Pistoia da persone male intenzionate e turbolente: che probabilmente soffrono il rossore di non avere uguale credito di morigeratezza, di rigore ecclesiastico, e di sana dottrina, e che non hanno altra mira che d'accendere discordie per profittare delle medesime.

S. A. R. ha motivo di lodarsi estremamente di tutti i Vescovi che ha attualmente in Toscana; ma con specialità si trova soddisfatta anche più particolarmente di quello di Pistoia; il quale dopo aver date le più sicure e costanti riprove di zelo, prudenza, attività, morigeratezza, ed in specie di attaccamento alle vere dottrine in tutto il tempo che come Vicario del defunto Arcivescovo di Firenze, reso già per la sua età quasi inabile, ha quasi solo sostenuto il peso di questa Diocesì, ne dà ora le maggiori conferme colla lodevole condotta, edificazione e pieno contento non meno del Governo che del suo popolo, con cui sostiene il Vescovado di Pistoia.

Ed in conseguenza di ciò S. A. R. si troverà sempre nel dovere di avere per il medesimo ogni più favorevole riguardo e considerazione, e di non permettere che il suo giusto zelo gli procuri mortificazioni ed avvilimenti non meritati.

Sua Santità consideri, che dai Regolari ed altre persone male intenzionate furono sparse per la Toscana delle copie del Brevè anche prima della sua trasmissione con circostanze false

e molto aggravanti per la persona del Vescovo medesimo per avvilirlo ed insultarlo, e furono altresì sparse voci in di lui discredito.

Consideri quanto disdica che si offenda in tal forma un Vescovo; quanto a torto ciò sia stato fatto a quello di Pistoia, che non lo aveva meritato per nessun titolo, e quale interesse la R. A. S. si crede obbligata in coscienza di prendere a favore del medesimo, tanto per il decoro della eminente dignità vescovile, quanto ancora per il merito della sua persona.

Ed in conseguenza di tutto questo, la R. A. S. non dubita che anco a Suo riguardo ed intercessione, la Santità Sua non vorrà tralasciare di dare sollecitamente al predetto Prelato qualche dimostrazione della Sua Paterna Benevolenza verso il medesimo, con cui resti rilevato dall'oppressione ed ingiusto discredito che li si vorrebbe far soffrire.

Spera poi la R. A. S. dalla bontà del S. Padre, che non siano per darsi mai più in avvenire simili disgustosi incontri; mentre l'A. S. R. si vede sin d'adesso obbligata di dichiarare, che la dovuta venerazione ed il rispettoso attaccamento di S. A. R. verso la Religione, obbligheranno sempre la medesima ad impiegare tutto il Suo potere ed autorità per difendere, sostenere e vendicare l'onore e l'autorità dei Vescovi del Suo Stato, la quale viene immediatamente ed unicamente da Dio, e per non permettere che venga per qualunque titolo o fine, e per qual si sia umana politica o pretesto contrastata, contradetta o nella minima parte sminuita e disconosciuta. Che è quanto ec.

Firenze, 14 Agosto 1781.

Segnato — T. Piccolomini.

Num. XXIV.

(Vedi la Nota 52 pagina 296)

Lettera di mons. Ricci al conte Alberti primo Ministro granducale relativa agli ex-gesuiti.

Eccellenza

Fra gli Exgesuiti di cui mi manda l' E. V. una nota col pregiatissimo foglio dei 4 stante, uno ve ne è in Pistoia per nome Giuseppe Manfredi che comparisce il più intrigante e pericoloso per la quiete della Diocesi. Questo che fino dai tempi del Vescovo Alamanni aveva cercato d' insinuarsi in qualche Convento di Monache, ultimamente si era fatto il Direttore di alcune di esse con cui stava a lunga conferenza; e so che si è cercato di ottenergli da Roma un Breve per confessare, che non ha avuto effetto per essere stato rimesso al Vescovo. Io non dirò nulla degli altri, perchè pare che egli sia il Capo e Provinciale dei Soci, ed il suo allontanamento potrebbe, forse almeno per qualche tempo, produrre il buon effetto che ha prodotto qui in Prato la partenza dell' Exgesuita Rodulfi, dopo il quale pare che siano cessate le notturne segrete conventicole.

Certo è che gli avanzi di un Corpo stato sempre formidabile e pernicioso alla Chiesa e agli Stati, non possono esser così di leggieri cambiati da quel sistema che si erano fatti di essere nemici di ogni Potestà spirituale e temporale, per edificare sulle rovine di questa l' orgogliosa loro Sovranità. Con questa idea bisognerebbe convenire nei sentimenti di un Vescovo della Francia, per falsa politica in quei tempi loro partigiano, che non vi sarebbe pace finchè vi fossero di questi *Buttafuoco*. La vigilanza dei Ministri di un Sovrano, come noi abbiamo, così amante della Religione e del bene dei Sud-

diti, potrà certamente tenergli a freno, ma bisogna pur confessare, che la vigilanza non sarà mai troppa, tanto più che vi è ancora tra essi la più stretta lega con una speranza di risorgimento fondata su qualche riunione fatta in lontani paesi, e sugli occulti avanzi delle immense ricchezze che possedevano.

Ma ristringendomi per ora tra i pensionati del Patrimonio Exgesuitico di cui manda V. E. la nota, le nominerò il solo Manfredi, e intanto sempre più sensibile alle Paterne Cure del Religiosissimo Sovrano, con profondo ossequio mi dico

Di Vostra Eccellenza

Prato, 14 Settembre 1781.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO

N. XXV.

(Vedi la Nota 5 pagina 306)

Editto che abolisce definitivamente il S. Officio in Toscana.

PIETRO LEOPOLDO ec. ec. ec.

Sapendo Noi essere un preciso dovere inseparabile dalla Sovranità il far uso dei mezzi che ci somministra la Potestà Suprema per mantenere e difendere la Nostra S. Religione nella sua purità, ci siamo determinati a ponderare con la debita maturità i diritti del Tribunale del S. Ufizio, ed i provvedimenti ordinati in diversi tempi nei Nostri felicissimi Stati per contenere i suoi Ministri dentro quei limiti che sono pre-

scritti dal vero zelo, e dall'esempio dei primi secoli della Chiesa, nei quali anzichè la punizione si cercava con la mansuetudine e la carità ricondurre nel seno della S. Fede chiunque aveva la disgrazia di traviarne.

Abbiamo dovuto rilevare, che se la Chiesa dopo dodici secoli credè espediente di sospendere in qualche parte questa santa dolcezza, *e creare dei Tribunali con Leggi di non più usato rigore*, quali non potevano convenire ai Vescovi, dalla di cui giurisdizione furono perciò separate le Cause di Fede, vi potè esser costretta da cagioni affatto straordinarie, e dalla infelicità dei tempi.

Cessate queste cagioni, *le quali potevano persuadere a tollerare un male per riparare ad un male maggiore*, la maggior parte dei Governi hanno provveduto alla pubblica quiete con l'abolizione del Tribunale del S. Ufizio, o con la moderazione delle sue leggi, e delle sue costituzioni.

Relativamente ad ogni altro provvedimento ci troviamo nel dovere di riconoscere la massima prudenza ed efficacia in quello che piacque al Nostro Augusto Genitore di gloriosa memoria di stabilire nel 1745, dal qual tempo in poi non si sono provate in Toscana le irregolarità e le prepotenze degl'Inquisitori non rare in avanti.

Ma riflettendo che i Tribunali del S. Ufizio sono ormai inutili nel Granducato, che i soli Vescovi hanno ricevuto da Dio il Sacro Deposito della Fede, che fa ad essi un torto il dividere con altri la porzione più gelosa della loro potestà, e che essi saranno tanto più impegnati ad usarne con la maggior vigilanza quando siano soli a risponderne a Dio ed al Sovrano,

Perciò abbiamo determinato d'abolire interamente, come di fatto con la pienezza della Nostra suprema ed assoluta Potestà abolischiamo ed annulliamo nei Nostri felicissimi Stati il Tribunale dell'Inquisizione, ordinando:

I. Che contemporaneamente alla pubblicazione del presente R. Editto cessino negl'Inquisitori e loro Cancellieri, nei Vicari Foranei, ed in qualunque altro Ministro del S. Ufizio

tutte le facoltà, l'esercizio delle quali è a Noi piaciuto di tollerare fin ora.

II. Che tolta immediatamente e demolita sopra le porte esterne dei quartieri degl'Inquisitori di Firenze, Siena e Pisa, ogni e qualunque iscrizione, titolo o altro contrassegno denotante esser ivi stata una volta la sede dell'Inquisizione, s'incorporino i detti quartieri e s'includano nella clausura dei respettivi Conventi; sicchè ai medesimi non possa aversi accesso d'altronde che dalla porta comune agli altri religiosi.

III. Che dal Magistrato Supremo in Firenze, dall'Auditore del Governo in Siena, e dagli Auditori Vicari in Pisa e Livorno si prenda in nome Nostro possesso di tutti i Beni mobili ed immobili del S. Ufizio.

IV. Che debbano immediatamente gl'Inquisitori, e qualunque altro Ministro o Vicario Foraneo, per quanto temano la Nostra Reale indignazione, consegnare ai respettivi Vescovi gli Archivi, gli Atti e Processi, e qualunque altro foglio che in qualsivoglia modo appartenga al loro abolito ministero, ritirandone il debito riscontro, quale saranno solleciti di rimettere all'Auditore Segretario del R. Diritto.

V. Che i Fondi e le Rendite che ha posseduto, o sono state assegnate in Toscana al S. Ufizio, siano attribuite ed erogate in sussidio delle Parrocchie bisognose di risarcimenti, o di aumento di congrua.

VI. Che sia intieramente reintegrato l'Episcopato dell'usurpata cognizione delle cause di Fede, e le processure delle medesime non debbano in quanto alla forma ed alla sostanza in minima parte differire da quello, che di ragione si osserva in tutte le altre Cause Ecclesiastiche Criminali.

Vogliamo confidare, siccome confidiamo, che i Vescovi si faranno spontaneamente una legge di rendersi presente, che talvolta lo strepito di un Processo e di una Condanna produce più scandolo di un errore passeggero, che molto più giovano all'emenda del reo, ed all'edificazione degli altri le ammonizioni, l'esortazioni, e tutto ciò che saprà loro sugge-

rire quella pastorale moderazione e carità, che anche per esempio degli altri sono in dovere di professare; ma qualora le circostanze dei casi esigessero che si proceda al rigore, e che sia fatto uso del braccio secolare, sempre che a Noi faranno constare della sperimentata insufficienza dei mezzi indicati di sopra, ci crederemo in obbligo d'accordarlo.

Tale è la Nostra volontà, la quale comandiamo che sia inviolabilmente osservata, derogando con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà a qualunque Legge, Ordine, Consuetudine e Privilegio in qualsivoglia modo contrario alle presenti Nostre Disposizioni.

Dato li 5 Luglio 1782.

PIETRO LEOPOLDO.

V. Alberti.

Francesco Seratti.

N. XXVI.

(Vedi la Nota 6 pagina 306)

Lettera dell'Auditor-Segretario del Regio Diritto al Provinciale dei Frati Minori Conventuali.

Reverendissimo Padre

Essendo stato abolito il Tribunale dell'Inquisizione, resta tolta la proibizione che vegliava per i Religiosi che avevano servito come Inquisitori, Vicari o Cancellieri, di ottenere qualunque carica dell'Ordine in Toscana.

Dovrà altresì esser tolta ogni qualificazione e distinzione che i Religiosi stati Ministri del S. Ufizio avessero goduto nell'Ordine per questo titolo dell'Inquisizione, con l'abolizione della quale restano aboliti anche tutti i diritti acquistati dipendentemente dalla medesima da detti Inquisitori, Vicari, Cancellieri e Vicari Foranei nell'Ordine loro, onde a tutti gli effetti siano sottoposti ai loro ordinari superiori, e siano

obbligati all' osservanza della regola come ogni altro delle loro religiose famiglie.

Nel termine al più di 8 giorni dovranno i Frati impiegati attualmente nell' Inquisizione, aver rimesso ai respettivi Ordinarj tutte le carte spettanti a quel Tribunale, e dentro 15 giorni dovranno esser mutati in altro dal Convento nel quale erano impiegati come Inquisitori, Vicari o Cancellieri, e non potranno esser rimandati nei Conventi stessi che dopo due anni.

Sono intanto ec.

Dalla Segreteria del Regio Diritto, li 9 Luglio 1782.

Devotiss. Servitore
ANTONIO MORMORAI.

N. XXVII.

(Vedi la Nota 8 pagina 307)

Lettera gratulatoria di mons. Ricci Vescovo di Pistoia al Granduca a proposito dell' abolizione del S. Officio.

ALTEZZA REALE

Poichè il Signore Iddio ha ispirato nel generoso animo di V. A. Reale di fare colla legittima Sua Sovrana Autorità quello che i buoni tutti per tanti secoli hanno desiderato, io non posso lasciare di rendergliene a nome di questa mia Chiesa umilissime grazie. Dopo avere purgato lo Stato dalla infezione che un Tribunale straniero sostenuto per orgoglio, e coltivato dall' ignoranza e dall' interesse era capace d' insinuare nella Chiesa e nello Stato, sopprimendolo e cancellandone la funesta memoria, altro non restava per eternare la gloria Sua, che di reintegrare l' Episcopato nel diritto che ha avuto da Dio di provvedere al bene delle anime tutte della Diogesi, senza escluderne quelle che per privilegio e per esenzione si facevano un dovere d' attraversarlisi.

Io mi veggo già in stato, dopo sì savie Leggi, di poter far capitale a pro dei fedeli di qualche buon soggetto che è tra questi Regolari, il quale benedice mille volte Iddio che Le abbia messo in cuore di rompere una volta quel *caos* di divisione che vi era tra loro e l'Episcopato. A tanti beni Ella ha aggiunto l'altro di procurare alle Chiese Cattedrali e Collegiate, nella provvista delle dignità, e delle Chiese curate dei soggetti meritevoli per la santità dei costumi, per la dottrina e per la prudenza.

Io debbo dunque ringraziare Iddio, e pregarlo sempre più a felicitare l'A. V. R. e tutta la R. Famiglia, per il bene della Chiesa, per il vantaggio dello Stato, per la consolazione di tutti. E pieno di rispetto e venerazione mi dico

Di Vostra Altezza Reale

Pistoia, 18 Luglio 1782.

Um. Obbl. Fed. servo e suddito
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

N. XXVIII.

(Vedi la Nota 27 pagina 316)

Lettera di mons. Ricci al Segretario Seratti vertente sulle materie religiose.

ILLUSTRISS. SIG. PADRON COLENDISS.

Nell'ideare il piano dell'Accademia o Collegio Ecclesiastico, che fino dallo scorso anno umiliai al R. Sovrano, io ebbi veramente in mira questa mia Diocesi: incaricandomi però nuovamente il Clementissimo Principe di fare in dettaglio il progetto per erigerlo, e d'indicare la fabbrica, assegnamenti ec. *con la moderazione di limitarlo ad un ristretto numero per vantaggio di questa sola Diocesi*, io eseguisco con la maggior prontezza i RR. Ordini, dei quali non vi sono stati mai per me i più consolanti.

Dopo questa replica alla pregiatiss. di VS. Illustriss., io prego la bontà sua a volermi intercedere da S. A. R. la grazia che domando qui addentro: io non ho mancato di supplicarlo anco per mezzo dell' Auditore del R. Diritto, a cui per obbedienza ai Sovrani comandi ho dovuto manifestar tutto: io sarei troppo sensibile a qualunque disgusto dovessero soffrire o quelle disgraziate Monache, che meritano sopra ad ogni altri compatimento, o quel Varrocchi, che servendo al proprio interesse forse con troppo impegno prende a patrocinarne gli affari. La necessità di prendere certi provvedimenti ha destato anco più il genio in alcuni di farmi qualche inquietudine; io ho cercato di temperare tutti i disgusti che ho dovuto dare con la massima moderazione, ma non è bastato; sicchè ci vuol pazienza.

I gesuiti, i frati in genere, sono una setta perniciosa e velenosa, che mai non dimentica i supposti torti, o per dir meglio qualunque giusta e cristiana opposizione che se gli faccia. Il buono e dotto Abate Serrao eletto Vescovo di Potenza, noto anche per la sua bell' Opera — De Claris Catechistis — me ne dà un riscontro in questo giorno con la lettera che mi scrive da Roma, e che io Le accludo se ha curiosità di vederla, pregandola poi a rimettermela. Questo medesimo furore con cui perseguitano lui, lo voltano pure contro di me. Ne sia una prova quella lettera, o piuttosto libello con cui ultimamente si sono scatenati contro la mia Istruzione sul Nestoriano culto del Cuor di Gesù, e contro un breve avviso che io detti per la Quaresima del 81. Il tenebroso Autore di quello scritto sedizioso, mentre pecca non so se più d' ignoranza o di buona fede, pare che altro non abbia in mira che di soffiare lo scisma in questa Chiesa, e con falsificare e supporre nuovi decreti di Concili, sostituendo la falsa dottrina alla cattolica, facendo passar questa per eretica. I gesuiti sono stati sempre conseguenti nel loro sistema. Il Molino aveva bisogno di far Cattolico il Pelagianismo. Questo non poteva meglio radicarsi che col Nestorianismo: quindi l' Arduino e il Denuyer con l'empie loro massime lo rinnovano. La devozione

al Cuor di Gesù serve a perpetuarlo in tempo che il fanatismo dei loro devoti serve a formare una lega ed unione che dicono *Santa*, ma che in sostanza è perniciosissima alla Chiesa ed allo Stato. Questa lettera che or solamente mi è venuta alle mani, so che per la Posta è capitata a quasi tutti i Pratesi, che fattisi uno scrupolo di leggere la mia Istruzione ed il bel libro dei *Pregiudizi*, non trovano altra forza persuasiva che negli scritti di un gesuita. Io lascio a parte tutte le personali ingiurie che il tuono ed il disprezzo dell'orgoglioso fratismo può aver dettato contro di me. Se di altro non si trattasse che di questo io lo tralascerei, come ho fatto degli altri sfoghi di questi fanatici. Ma qui si attacca direttamente la fede; si cerca di rompere l'*unità*; mi si vuol far passare per eretico: non è già questo il primo che sia stato stampato e furtivamente introdotto all'ombra dei *benemeriti* per metter fuoco nella Diocesi: altri due pure stampati, d'uno dei quali si faceva spacciatore in Pisa l'ex-gesuita Franceschi, avevano negli scorsi mesi inondato Prato; Certi miserabili dubbi sulla mia Pastorale attribuiti a codesto Canonico Bartoli furono con tanta avidità trascritti in quella città mentre io vi era ultimamente, che tre diverse copie ne potei avere in un medesimo giorno.

So che pensarono fino di stamparli a Lucca e fatto consiglio con qualche fanatico per concorrere alla spesa: ma questo ancora non credo che sia pubblicato colle stampe. Io sarei, com'Ella vede, in necessità di scrivere o di fare scrivere per combattere un errore che tanto interessa la Chiesa: per mettere in polvere con piccoli scritti questi libercoli non mi mancano amici impegnati a farlo e qua e fuori: per farlo io convenientemente, rientrando anco nel diritto del possesso che ho come Vescovo di condannargli, mi ci vuol tempo ed ozio che ora non ho, ma che in qualche tempo saprei trovare. La cosa esige dello studio, perchè non è il solo mistero dell'*Incarnazione* che con le sottigliezze Denuyeriane si vuol distruggere, ma si combatte l'unità, si rovescia il domma della *Giustificazione*, e si rinnovano tutte le pretensioni *Ildebrandesche*.

Io prima di farne la condanna non potrei lasciare di farne una lunga Istruzione; ma mi ci abbisogna del tempo per trattar bene tutti i punti. Intanto però qualche buona e sugosa confutazione sarebbe necessaria, ma l'ordine che io sentii dato al R. Revisore dopo la stampa del libro dei *Pregiudizi* impedisce questa necessaria difesa. Se i sostenitori della verità hanno obbedito alla legge del silenzio, i propagatori della menzogna e delle false massime contenti di esser messi a livello coi primi, hanno saputo eludere la legge per spargere il loro veleno. Tanto bastò a costoro nelle dispute della *Grazia* e della *Predestinazione dei Santi* per introdurre a poco a poco nella Chiesa di Dio un nuovo corpo di Dottrina, che andò poi a terminare nella condanna delle più auguste e consolanti verità della fede per mezzo della Costituzione *Unigenitus*. Se costoro si fossero taciuti, ottimo era il compenso, massime dopo tanti bei scritti capaci ad illuminare i fedeli; ma come sperarlo da un corpo nemico d'ogni potestà e d'ogni freno, che dopo aver rotta la soggezione a Dio Onnipotente, non potea che ridersi d'ogni legge umana, che non ha forza se non da Dio medesimo? Vedo bene che senza la mano grande del Principe, che eccitando lo zelo dei Vescovi e incoraggiandoli proibendo con la sua Sovrana Autorità siffatte devozioncelle contrarie alla vera e soda pietà, fomentatrici di discordie, tendenti insomma a mantenere il regno Fratino e Romanesco, noi ci affaticheremo con poco successo. Molti Vescovi che l'hanno già trovata introdotta per l'ascendente che avevano i Gesuiti ed i Frati tutti, non possono sì di leggieri torla senza esporsi ai risentimenti di Roma, come a me accadde, e come di peggio sarebbe stato senza il valido Patrocinio del mio amoroso Sovrano.

Mentre io ne fo i più ardenti voti al mio Dio gemendo davanti a Lui per tanti mali che sono nella Chiesa, spero che sotto un Principe così illuminato, noi dovremo contar l'Epoca di veder la Chiesa rinnovellarsi e ringiovanirsi, rimesse nel suo chiaro lume quelle verità che le calamità dei tempi avevano oscurato, e mercè la protezione del Gran Pietro Leopoldo rientreranno i Vescovi nei loro diritti a gran vantaggio

della Chiesa e dello Stato. Io veggo bene, trattandosi del caso presente, che fa ai popoli qualche amarezza il vedere in qualche Diocesi tollerato quel che io combatto. Io ho però il riscontro del come pensino molti dei Vescovi, che forse aspettano opportunità ed impulso per purgare da certi errori le loro Chiese senza troppo esporsi all'*ira Fratina ed Ildebrandistica*. Le istruzioni pastorali che ne venissero dopo una Sovrana Risoluzione ne sarebbero la prova. E pieno di rispettosa e sincera stima sono

Di VS. Illustriss.

Pistoia, 10 Luglio 1782.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO

N. XXIX.

(Vedi la Nota 30 pagina 317)

Lettera dell'Arcivescovo Martini al Segretario Seratti a giustificazione propria e del P. Gabbrielli.

ILLUSTRISS. SIG. PADRON COLENDISS.

Il P. Gabbrielli d'Ognissanti era a mia notizia esser assai malveduto da tutto il partito gesuitico, che lo riguarda come *giansenista, perchè è di buona e sana dottrina*, *e d'ottimo costume.* Un tal riflesso però non mi trattiene dal destinarlo Parroco di quella Chiesa, ed ho ferma e fondata speranza, che se non sarà ben veduto da una certa classe di persone, sarà sicuramente amato e udito volentieri dal Popolo, e la elezione fatta di lui mi ha specialmente consolato quando ho veduto qual soggetto volesse destinarvi il P. Provinciale, cioè un uomo dabbene, ma di poco talento, e niente fatto per un Popolo come quello d'Ognissanti, e di più avanzato in età. Questo P. Provinciale mi ha scritto una lettera assai calda, per non dire di peggio, in proposito del P. Romiti; oltre gli

altri meriti suoi particolari, gode tutta la protezione del suo Capo divenuto insoffribile agli altri, anche al P. Guardiano, come questi mi ha assicurato. Non gli rispondo; e questa sarà tutta la soddisfazione che mi prenderò.

I *catechismi* si sono fatti e si fanno in S. Marco, in S. Maria Novella, in S. Michele Visdomini, in S. Miniato, in S. M. Soprarno; in questi luoghi, (parrocchie di Firenze) si fanno e bene; qualche cosa si fa anche da qualche altro Parroco, ma non sono sicuro della capacità; per esempio si fa il Catechismo anche al Duomo; non dal Sig. Arciprete, il quale sento che non è inteso; parimente la grave età di alcuni altri Parrochi li rende poco atti a questa fatica, che non è piccola.

Tornando al P. Gabbrielli, io non ho avuto, per quanto parmi, altra fidanza in lui, che di servirmene molto per la predicazione e per gli esami, dove essendo solito di servirmi parte di Preti, parte di Regolari, posso dire con verità esserne rimasto soddisfattismo. Del resto non viene da me se non lo fo chiamare, e non gli parlo che dell'occorrente, o di cose di dottrina. Egli non si è mai lamentato meco del Provinciale; ma d'altronde so che questi non gli vuol troppo bene, e chi sa che non abbia pensato, che detto P. Gabbrielli sia stato cagione che io abbia negato ultimamente la patente di Confessore ad uno de' suoi Frati fuori di Firenze, e che l'abbia levata al Vicario d'Ognissanti. La verità schietta si è; che nè dell'una cosa nè dell'altra, non ha saputo nulla il P. Gabbrielli se non dopo il fatto. Gran cattivo regalo fu fatto a noi poveri Vescovi quando ci furono soggettati i Frati! La cosa però è utile per il bene della Chiesa, e tanto basta perchè si debba portare volentieri la noia e l'amarezza, che è veramente grande.

Finisco, e sono con vero cordiale ossequio

Di VS. Illustriss.

Firenze 11 Febbrajo 1783.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
ANTONIO ARCIVESCOVO DI FIRENZE

N. XXX.

(Vedi la Nota 20 pagina 370)

Lettera del vescovo Scipione de' Ricci al Granduca concernente la sistemazione delle congrue rendite parrocchiali.

ALTEZZA REALE

Rimetto all'A. V. R., in obbedienza a'Suoi Ordini, la Tabella delle Chiese della Diogesi di Pistoia, con quelle osservazioni che ho credute necessarie. Io non mi sono avanzato generalmente a rettificare l'entrata di ciascheduna Parrocchia, e a determinare il quantitativo dell'aumento di Congrua, perchè ho veduto per prova, che mi sarebbe stato impossibile il farlo con esattezza. Le ricerche fatte in diverse maniere e replicatamente, mi hanno convinto colla diversità delle portate, che io non poteva azzardarmi a dare una sicura correzione a queste tabelle. Debbo però assicurare V. A. R., senza rischio di sbaglio, che l'*entrate* sono molto maggiori delle *portate*. Le Chiese di Bonistallo, di Soternana ed altre ne hanno data una covincente riprova, o nella congiuntura dell'alienazione dei beni, o coll'ingenua confessione fatta dai Parrochi medesimi. L'unico mezzo per sapere le vere rendite delle Chiese, e per proporzionarle al bisogno delle medesime, è l'alienazione dei fondi da farsi per mezzo del R. Amministratore del Patrimonio Ecclesiastico, dalla cui Cassa potrebbe a forma del Motuproprio dei 21 luglio pagarsi una rendita fissa e costante proporzionata al bisogno di ogni Parrocchia. Oltre che, questa rendita mette in commercio un numero rispettabile di fondi molte volte mal custoditi, anco senza entrare in altre vedute politiche, il che è superiore ed estraneo a'miei lumi, ed alla mia incombenza, io credo troppo più vantaggioso alla disciplina del Clero l'esser generalmente lontano dalla sollecitudine delle cose temporali. Questo poi si rende più neces-

sario rispetto ai Parrochi, che molte volte trovandosi a dover tirar tutta o parte della loro rendita dai popolani, o acquistano la taccia di avari e crudeli esigendole con troppa esattezza, o rimangono, massimamente negli anni di maggior necessità, privi della loro sussistenza. A questi e ad altri molti inconvenienti, che altre volte mi sono dato l'onore di rilevare a V. A. R., e che bene scorgono i superiori Suoi lumi, viene riparato coll'alienazione; e intanto i sacri ministri dell'Altare si trovano con giusta proporzione provvisti di quanto è necessario per il loro mantenimento.

Io mi lusingo che non farà amarezza a V. A. R. la considerazione, che questo oggetto sia troppo vasto e grandioso per l'esecuzione, o che possano poi mancare al Patrimonio le forze per supplire a tanti bisogni. Non il primo, perchè le grandi imprese non La spaventano, nè La ritengono quando vi concorre il bene della Chiesa e dello Stato. Non il secondo, per quanto mi do l'onore di dire.

Primo: L'aggregazione di questi fondi al Patrimonio Ecclesiastico non convien farsi tutta insieme, ma a misura che vengono a vacare le Chiese, o che i Rettori medesimi ne facessero l'istanza. Da questo temporeggiamento ne verranno più beni, mentre i compratori avranno più comodo e facilità di fare gli acquisti, e si potranno con più precisione e sicurezza fissare le Congrue, ove sia necessario aumentarle, attese le circostanze del luogo, la somma generalmente determinata nel R. Motuproprio.

Secondo: Quest'aggregazione e provvedimento potrebbe ordinarsi per le sole Chiese di libera collazione, e per quelle di Padronato di V. A. R., e di corpi laicali o ecclesiastici: lasciando per ora a parte quelle di Patronato privato.

Terzo: Nella vacanza di Benefizi semplici e Ufiziature che non siano di Patronato privato, i beni potrebbero unirsi al Patrimonio Ecclesiastico per gli aumenti da farsi alle Parrocchie. Vostra Altezza è già troppo inteso delle materie ecclesiastiche per comprendere il rovesciamento che hanno apportato nella disciplina questi che diconsi Benefizi semplici, che troppo sarebbe opportuno sopprimersi affatto.

Quarto: Altre volte ho esposto a V. A. R., che presso a 60,000 sono gli obblighi di Messe nella Diocesi di Pistoia, e sopra ad 80,000 erano nella sola città prima della soppressione delle Congreghe. Facendo conto per ora dei soli primi, io trovo subito una rendita annuale di sopra a 5,000 scudi. Questa aggiunta alle rendite dei Benefizi semplici da unirsi, e all'aumento d'entrata che necessariamente verrà dall'alienazione dei beni delle Parrocchie, non solo darà al Patrimonio tanto da poter supplire a quelle che ne mancano, ma da poter dotare per l'intero le nuove Cure ch'è necessario erigere specialmente nella Montagna.

Quinto: Finalmente dai Patrimoni delle Opere e delle Compagnie rurali vi sarà non solo da ricavare quanto bisogna per il mantenimento delle Chiese, e per qualche aumento a' Parrochi, ma vi sarà ancora un avanzo da erogarsi utilmente a vantaggio dei poveri.

Da tutto questo può rilevare V. A. R., che il provvedimento, oltre al ridursi facile nella esecuzione, è anche eseguibile per le forze del Patrimonio Ecclesiastico, che sono più che bastanti, e ne vedrà un chiaro riscontro qualora si degni prendere in considerazione le sole Cure indicate nella Tabella fattami rimettere da V. A. R., dove non vi vuole che un aumento di scudi 2,500 per sistemarle nella forma da me indicata. Il numero degli obblighi delle Messe ho accennato qui sopra quanto è. Aggiungasi il numero dei Benefizi semplici e residenziali, ma non curati, che non sono di Patronato privato, che troveranno esser quelli oltre a 70, questi presso a 90. Questo solo colpo di vista, senza entrare in più minuti dettagli, servirà a far comprendere la ragionevolezza e la verità del mio assunto; ed io mi lusingo che V. A. R., a cui sta tanto a cuore il decente mantenimento de' sacri ministri, e la buona educazione di quelli che si formano tali secondo la divina vocazione, sarà ben contenta di vedere dalle forze del Patrimonio Ecclesiastico quanto agevole sia l'eseguire in tutta la sua estensione in questa Diocesi quei saggi provvedimenti, che Le vanno attirando per tanti modi la benedizione del Signore.

Nel parlare qui sopra dell'aumento che potrebbe occorrere per le Chiese notate nella Tabella, io ho escluso quelle di Patronato Ecclesiastico, giacchè i respettivi corpi debbono supplirvi. Qualora però non dispiacesse a V. A. R. la mia proposizione, converrebbe che mi facesse pervenire i Suoi Ordini rapporto a quelle che trovo nella nota rimessami dalla Segreteria del R. Diritto con lettera del dì 31 gennaio; giacchè è ivi dichiarato il quantitativo in forma diversa, siccome ho accennato nelle osservazioni a ciascheduna di esse.

Fuori delle Chiese dei principali Castelli ed altre poche, generalmente non ho creduto opportuno nelle campagne il moltiplicare i cappellani, giudicando più utile e conveniente l'aumentare qualche Parrocchia, ove la distanza e malagevolezza delle strade, e la troppo numerosa popolazione lo esiga. Oltre non entrar sempre il cappellano nelle giuste vedute del Parroco, difficil sarebbe il provveder le Chiese di tanti cappellani, che molte volte il popolo ambisce per il solo comodo di una seconda Messa. Quello che m'interessa è che non manchino mai d'istruzione; ma quanto alla Messa può anco provvedersi coll'ordine che ho dato più volte, e che replicherò più strettamente, che le Chiese confinanti celebrino la Messa in ore diverse. Per i casi particolari in cui per l'impotenza o incapacità del Parroco occorra un cappellano, questo potrà sempre al bisogno mantenersi a carico del Patrimonio Ecclesiastico, da cui pure, quando vi siano riunite le rendite dei Benefizi semplici, potranno darsi in luogo di questi, coll'approvazione di V. A. R., quelle pensioni e gratificazioni che convenissero agli ecclesiastici benemeriti della Diocesi. Ma tutto quanto non potrà pienamente eseguirsi fino a che ridotte non siano tutte le rendite destinate al mantenimento dei sacri ministri nel Patrimonio Ecclesiastico, e che l'A. V. R. possa così vedere con chiarezza e precisione quello che resta assegnato pei sudditi Suoi che servono all'Altare, e che si educano e s'istruiscono a quest'oggetto, e come è ripartito, per potervi con più sicurrezza, ove occorra, prendere provvedimento.

Un' altra cosa mi par bene di rilevare rispetto a queste Parrocchie. Ve ne sono diverse tra quelle notate nella tabella, che per consuetudine, ovvero obbligo, debbono o fare una refezione o distribuire del pane al Popolo in certi determinati giorni. Le refezioni sono comunemente di scandalo, e molte volte nascono dei litigi e dei sussurri a motivo d'ubriachezza. Qualche Parroco si è esibito di dare una o due doti per l'importare della refezione, o di passare un tanto a ciascheduno degli individui; ma senza un ordine sovrano non è ciò possibile farsi dai Parrochi senza lagnanze e disturbi fra i popolani. Così cinque o sei staia di grano in piccoli pani distribuiti promiscuamente a poveri e ricchi, non producono vantaggio alcuno, mentre potrebbero essere di qualche sollievo a due o tre famiglie più povere estratte a sorte. Queste refezioni e distribuzioni di pane si fanno anco in molti luoghi a carico delle Compagnie e delle Opere, non senza continue inquietudini e dispute. Quando poi questi cosiddetti pii legati fossero in miglior forma voltati al vero vantaggio dei poveri o in doti o in altri sussidi, credo che si toglierebbero molti altri sconcerti, e l'importare della spesa sarebbe più utilmente impiegato.

Col paragrafo 43 del R. Motuproprio dei 21 luglio dello scorso anno relativo alle Cure di Pistoia, si degnò l'A V. R. d'ordinare, che qualora nell'amministrazione del Patrimonio fossevi stato un sufficiente avanzo, dovessero in ugual forma e proporzionatamente sistemarsi le Cure della Diogesi. Io adunque non ho che additata la via per eseguire una sì santa ordinazione, a che si degnò anche animarmi l'A. V. R. nell'occasione che ultimamente in Firenze ebbi l'onore d'umiliarle i miei rispetti. I saggi riflessi che Ella mi fece su tanti punti interessanti la Religione, mi hanno incoraggiato sempre più a suggerire i mezzi adattati per togliere tanti abusi sulle limosine delle Messe, sull'amministrazione dei Sacramenti, e generalmente su tutto quello che riguarda la disciplina della Chiesa. Comprenderanno con questo metodo più facilmente i fedeli, che è un preciso obbligo il frequentare le Parroc-

chie, che le oblazioni e limosine che si fanno ai sacerdoti non sono il prezzo del sacrifizio, che l'applicazione degli effetti di questo dipende unicamente da Dio, che più giova a' fedeli l'assistere ai tremendi misteri offerendo e sacrificando col sacerdote, e rendendosi degni di parteciparne, che il fondare pingui ufiziature o dare grosse limosine per le Messe. I preti saranno meno esposti al pericolo di fare la più orrenda simonìa, celebrandosi il sacrifizio senza interesse, e senza alcuna mira temporale; e quello che dalla pietà dei fedeli sarà offerto e messo in comune, gioverà, secondo l'insegnamento di S. Ireneo, di Tertulliano, S. Agostino ed altri Padri, a sollevare dall'indigenza i fratelli poveri.

Ove dunque, se non dispiacesse all'A. V. R. questa mia proposizione, sarebbe necessario che si degnasse di comandare in aumento di quanto viene ordinato nel Suo R. Motuproprio del dì 21 luglio 1783 ciò che segue:

Primo: Che i beni tutti delle Chiese di libera collazione o di Patronato regio o pubblico in occasione di vacanza, o quando ne convenissero gli attuali Parrochi, siano incorporati al Patrimonio Ecclesiastico, per esser poi alienati dal R. Amministratore.

Secondo: Che l'istesso seguisse in caso di vacanza rapporto alle Ufiziature e Benefizi semplici che non fossero di Patronato privato.

Terzo: Che le Parrocchie tutte fossero proporzionatamente congruate colle condizioni prescritte nel Motuproprio del dì 21 luglio suddetto.

Quarto: Che in tal congiuntura restassero abolite tutte le tasse delle Compagnie o Congreghe.

Quinto: Che per gratificare gli Ecclesiastici della Diocesi meritevoli per servigi prestati alla Chiesa, potesse il Vescovo con partecipazione ed approvazione di V. A. R., assegnarli una pensione a carico del Patrimonio suddivisato, in luogo dei Benefizi semplici che vengono a riunirsi.

Sesto: Che per la stessa ragione della mancanza dei Benefizi semplici potessero esser ordinati con un'assegnazione

sul Patrimonio medesimo i giovani di buona aspettativa, che sieno a studiare nell'Accademia Ecclesiastica, finchè non venga il tempo e l'occasione di conferirli qualche Parrocchia.

Queste mie idee, qualunque esse siano, le sottopongo al purgato discernimento di V. A. R., dalla cui religiosità e clemenza riconosco questo mio nuovo incoraggiamento a proporgliele, colla più viva fiducia che il Signore Iddio l'assisterà colla Sua Santa Grazia, ond'Ella possa variarle e correggerle, e dar loro quella forma che sarà migliore per il vero bene di tutti noi. A questo oggetto non manco di porgerne preghiere a Lui, ed intanto imploro che tutta la R. Famiglia vada crescendo in virtù per esempio a noi, per vantaggio di tanti popoli, e per la consolazione di tutta la Chiesa. Con questi voti riceva di buon cuore l'A. V. R. le sincere dichiarazioni con che mi protesto

Di Vostra Altezza Reale

Pistoia, 20 marzo 1784.

Dev. Obb. Fed. Servo e Suddito
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

N. XXXI.

(Vedi la Nota 6 pagina 400)

Lettera circolare diretta dal conte Alberti primo Ministro ai Vescovi toscani, accompagnando loro LVII. PUNTI *di disciplina ecclesiastica per averne il loro parere.*

ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIG. SIG. PADRON COLENDISS.

SUA ALTEZZA REALE, la quale considera come Suo primo e principal dovere di procurare, che l'esercizio della nostra Santa Religione sia purgato da tutti gli abusi e pre-

giudizi, e da tutto ciò che impedisce, che la medesima venga ricondotta alla sua vera e giusta perfezione, semplicità e splendore, ed avendo specialmente a cuore l'importantissimo e preciso obbligo che gli corre, di cercare che il Popolo sia bene istruito nei sani doveri della Religione medesima per i suoi veri principj, e che il Clero ed i Ministri della Chiesa si rendano sempre più rispettabili, ed utili al Pubblico nel loro Santo ed importante Ministero, il che non si puó ottenere, che con l'esemplarità della condotta, dottrina, prudenza ed istruzione; ha fino da gran tempo, e maturamente considerato questi oggetti, distendendo vari Punti di vedute, e massime delle cose, che gli parevano necessarie farsi per ottenere a poco a poco questo tanto desiderato intento, e per ridurre le materie ecclesiastiche conformi per quanto è possibile ai Sacri Canoni, ed all' antica Disciplina della Chiesa tanto veneranda e rispettabile, dalla quale pur troppo nei tempi successivi è stato deviato con i vari abusi introdottivi, o per ambizione, o per interesse, o per altri secondi fini politici, con danno spirituale della Chiesa medesima.

Per quanto questo grande e premuroso oggetto sia da moltissimo tempo stato sempre massimamente a cuore e presente agli occhi di S. A. R., e fosse l'oggetto dei suoi desideri e premure, tuttavia lo hanno sempre trattenuto dal mettervi le mani le altre moltiplici occupazioni che lo distraevano, ed il timore, che in affari di tanta importanza, la R. A. S., con la migliore intenzione, potesse dare qualche ordine o disposizione in queste materie ecclesiastiche, la quale potesse essere in qualche parte contraria alle leggi ecclesiastiche, allo spirito della Chiesa, e che potesse dai male intenzionati, per malignità e secondi fini d' interesse essere mal interpetrato per fare scandalizzare il pubblico e gl' ignoranti male a proposito, ed in questa maniera produrre un male maggiore del bene che si voleva procurare.

Previe dunque tutte queste considerazioni, non ha voluto dare ulteriori ordini in queste materie, senza esser prima assicurato della utilità di queste Sue ideate determinazioni per

il bene spirituale, e l'edificazione dei Popoli, e della loro conformità ai Canoni e Disciplina Ecclesiastica. E siccome importa moltissimo, che in affari di questa importanza, ed in specie di tutto quello che riguarda le materie ecclesiastiche, i libri da prescriversi per le istruzioni del Popolo, e le regole da prescriversi per li studi del Clero siano nniformi in tutto lo Stato ed in tutte le Diocesi, così S. A. R. ha risoluto di comunicare queste Sue vedute in materie ecclesiastiche, come lo fa con questa Lettera circolarmente a tutti i Vescovi di Toscana, affinchè i medesimi per il loro zelo, per il vero bene della Religione, e per il buon ordine e disciplina della Chiesa, ed attaccamento alla sana dottrina in queste materie, potessero con i loro savi pareri e consigli facilitare l'esecuzione di queste Sue vedute.

A questo effetto S. A. R. ha risoluto di consultare confidentemente tutti i Vescovi di Toscana, ai quali in questo giorno ha ugualmente passati gl'istessi Punti per il medesimo effetto, giacchè ha risoluto di passare in appresso questi Punti per la discussione e risoluzione ai Sinodi delle respettive Diocesi.

Questi Punti contengono quelli oggetti, che S. A. R. avrebbe in veduta in queste materie, notati semplicemente in aria di vedute, secondo che le si sono affacciate alla mente, essendo ben persuasa, che comunicandosi le medesime ai Suoi Vescovi dotti ed illuminati, non hanno bisogno i medesimi Punti nè di ulteriori schiarimenti, nè di citazioni o autorità per provare la conformità di vari dei medesimi colle dottrine dei Santi Padri, le massime della Chiesa, i Sacri Canoni, ed i decreti del Concilio di Trento.

La R. A. S. desidera, che Ella li prenda in considerazione con tutta la maturità ed il comodo, e dentro il termine di sei mesi fino al dì 31 Luglio venturo glieli rimandi direttamente, con dire sopra ogni Punto alla medesima il Suo sentimento con la maggior libertà, fiducia e confidenza, e con avere unicamente in vista il bene della Chiesa, il vantaggio spirituale dei Popoli a Lei affidati, ed il ristabilimento della

disciplina, e sana dottrina, lasciando da parte qualunque riguardo; ed a questo effetto unicamente e direttamente gli rimetterà all'indirizzo di S. A. R. con aggiungervi tutte quell'altre riflessioni e notizie, che crederebbe vantaggiose d'aggiungere.

Nel dare il Suo parere, gradirà che Ella rappresenti liberamente quali di queste proposizioni Ella crederebbe non potersi eseguire, e doversi rigettare, e quali Ella stimerebbe non prudenti ad eseguirsi, ed in somma aggiungendovi tutte quelle cose, che reputerebbe potersi aggiungere per ottenere quell'intento ed esecuzione, con tutte quelle osservazioni ed aggiunte che giudicherà convenienti.

Sono col più distinto ossequio.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Di Segreteria di Stato, li 26 Gennaio 1786.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
VINCENZIO DEGL'ALBERTI.

Punti Ecclesiastici compilati da S. A. R., e mandati circolarmente a tutti i Vescovi di Toscana.

I. È necessario per il bene della Chiesa la convocazione dei Sinodi Diocesani, affinchè i Vescovi informati dai Parrochi, e dalli Ecclesiastici più probi delli abusi, che possono essersi introdotti nel loro Gregge, unitamente col loro Clero vi possano in tempo efficacemente riparare. E perciò S. A. R. desidera che tutti i Vescovi del Suo Stato adunino il loro Sinodo almeno ogni due anni incominciando dall'Estate del 1786. sperando, che si faranno un pregio, senza prendere i Sinodi fatti antecedentemente unicamente per modello, di uniformarsi unitamente con i loro Parrochi alla sana Dottrina, ed alle Leggi dello Stato.

II. I Parrochi tanto della Città che della Campagna, sono gli Ecclesiastici che hanno il maggior diritto d'intervenirvi in preferenza dei Canonici, e degli altri Benefiziati ed Ecclesiastici della Diocesi. Ciò nonostante potendo fare una mancanza al servizio spirituale del Popolo l'intervento di tutti i Parrochi, specialmente della Campagna, e potendo essere a molti di loro di disastro, ed in alcune Diocesi potendo rendersi, per il troppo numero dei proponenti e votanti, più difficili e più lente le Deliberazioni, dovranno i Parrochi esser convocati tutti al Sinodo, e dopo aver esaminato le materie in ciaschedun Piviere o Vicariato, rimanere in libertà dei Parrochi in ogni respettivo Piviere di scegliere un uomo di probità, e dottrina, che come loro deputato intervenga al Sinodo col Mandato di ciascheduno degli assenti.

III. Per la necessaria uniformità S. A. R. incarica i Vescovi di proporre il sistema con cui crederanno, che tali Sinodi devano adunarsi, il metodo con cui vi si debbano fare le proposizioni, e con cui si deva sopra di esse deliberare, e distribuire le materie nei diversi Vicariati e Pivieri per avere più prontamente le deliberazioni.

IV. Desidera pure, che ciascuno dei Vescovi faccia le sue proposizioni per fissare le materie, che crederà di competenza dei Sinodi Diocesani da trattarsi e decidersi dai medesimi, trovandosi necessario il correggere le pubbliche preghiere quando contengano cose contrarie alle dottrine della Chiesa.

Sarà uno dei principali carichi dei Sinodi di attendere alla riforma dei breviari e messali, togliendo le leggende false ed erronee, e procurando che dentro l'anno si legga tutta intiera la Scrittura; dovendosi fare le spese dei nuovi breviari e messali a carico dei patrimoni ecclesiastici.

Esamineranno i Sinodi, e proporranno i metodi di ristringere l'abuso della frequenza dei giuramenti fatti inutilmente senza circospezione e per mera formalità.

Esamineranno se fosse utile d'amministrare i Sacramenti in lingua volgare per far entrare anche le persone ignoranti del latino nello spirito delle preghiere della Chiesa.

Esamineranno i Sinodi, se non convenga abolire tutte le Cure di data di Popolo, per impedire le frequenti simonie che succedono nelle medesime

V. E credendo esser uno degl'importanti oggetti il rivendicare all'autorità dei Vescovi i diritti originari loro, statigli usurpati dalla Corte di Roma abusivamente, potranno prendere in esame, quali delle dispense riservatesi dalla Corte di Roma possano riguardarsi come un'usurpazione alla legittima giurisdizione dei Vescovi, e da essi rivendicarsi, e tra queste specialmente le appresso:

La Dispensa agli Ordinandi dai difetti di natali e vizi corporali.

Potrebbe fissarsi di non dispensar mai, nè accettar dispensa per gl'interstizi, e per i natali, nè mai per l'età a godere dei Benefizi semplici, anco di proprio Patronato.

La Dispensa per permutare l'Uffizio Divino in altre preci.

Per dir la Messa Votiva agl'impotenti.

Per eleggere gli Esaminatori prosinodali.

Per l'uso della perrucca, che potrebbe meglio abolirsi.

Di trasferire, diminuire, ridurre e condonare, o permutare obblighi d'Uffizi e Messe in altre opere pie di qualunque Benefizio, Cappella, uffizio pio o legato.

La Dispensa o permuta dei voti semplici.

La permissione di entrare nei Conventi alle ragazze ed ai parenti in primo grado. Di ammettervi a convivere le ragazze a tutte l'età e le vedove.

Di prorogare le abbadesse e superiore.

Di permettere alle monache di andare ai Bagni, e dai loro parenti per giuste cause di salute, o di permutarle di Convento, e dai conventi nei conservatorj.

La licenza di far supplire col giuramento suppletorio alle fedi dello stato libero.

Di secolarizzare i regolari, previa la costituzione del patrimonio ecclesiastico.

E tutte le altre sorte di dispense, che crederanno di poter proporre.

VI. E rispetto alle dispense matrimoniali potrebbero prendere in esame, se fissando alcuni gradi di cognazione ed agnazione, per i quali non potesse mai accordarsi dispensa in verun caso; per gli altri competesse al Vescovo di accordarla di autorità propria, ma gratuitamente.

Se convenisse abolire intieramente l'impedimento della cognazione spirituale, e ciò che convenisse rispetto agli altri impedimenti di pubblica onestà, condizione, errore ec.

VII. Importando moltissimo, che gli Ecclesiastici tanto secolari che regolari abbiano i medesimi principj veri di morale, e per conseguenza i medesimi studi e le stesse massime, specialmente per il confessionario, sembrerebbe utile, che fosse prescritto un metodo uniforme di Studi Ecclesiastici, tanto nei Seminari, Accademie Ecclesiastiche ed Università, che nei Conventi dei regolari. Sarebbe opportuno, che dai Vescovi venisse proposto questo metodo uniforme, e prescritti gli autori, sopra dei quali principalmente convenisse studiare, tenendo per massima, che tutti gli studi ecclesiastici dovessero esser diretti secondo la dottrina di S. Agostino, e chiunque non professasse la detta dottrina in tutte le sue parti, fosse per l'avvenire incapace di cura, del confessionario, e della cura di anime, nè potesse essere ammesso ai concorsi.

VIII. Con l'unico oggetto di procurare alla Chiesa i ministri i più abili, i più attivi, i più zelanti, ed i più morigerati, prenderanno in considerazione ciò che più convenga sopra i titoli dell'ordinazione.

Le sole rettorie e cappellanie curate sarebbero il titolo il più legittimo all'ordinazione, se non vi ostasse il pericolo di promuovere alle medesime persone affatto nuove nel Ministero di Parroco, di Confessore e di Sacerdote, e delle quali non sia stata abbastanza provata coll'esercizio la vocazione.

Il titolo dei Benefizi semplici, quando danno un avanzo che basti alla sussistenza, e molto più il titolo di Patrimonio proprio, forma il più delle volte dei Sacerdoti oziosi, i quali avendo già da vivere, non curano di prestarsi al servizio della

Chiesa, e specialmente nelle Cure lontane dalla loro casa, o in luoghi incomodi e disastrosi.

Il titolo delle Ufiziature, e molto più il titolo introdotto per privilegio del servizio alla Chiesa è certamente il meno Canonico, ma dà alla Chiesa i Sacerdoti i più laboriosi, i più provati nelli ecclesiastici esercizi, e forse ancora i più dotti, mentre nel solo chiericato non vedono altro mezzo per la loro sussistenza, che l'attività e la dottrina.

Potranno i Vescovi prendere in considerazione tutte queste riflessioni, come pure le costituzioni canoniche, l'esperienze, le circostanze della loro Diocesi; esaminare e fermare il sistema, che più convenga al bene della Chiesa, ed al servizio spirituale del Popolo, senz'altre mire o riguardi, e per tenere in vigore i Canoni del Concilio Calcedonense, e del Concilio di Trento Sess. 23. Cap. 16. Essendo essi i soli debitori a Dio dei ministri non buoni che dessero alla medesima, qualunque fosse il sistema che stabilissero, dovrebbero sempre rigettare dal Sacerdozio tutti quelli, nei quali benchè rivestiti di qualunque titolo, non trovassero la vera vocazione, l'onestà della vita, i talenti e la dottrina da rendersi utili nel loro ministero.

E nel caso che si ammetta per titolo di ordinazione un Patrimonio privato non fittizio, devrà questo essere della rendita libera, detratti gli aggravi, di scudi 60. almeno, giacchè il Patrimonio è voluto per l'ordinazione unicamente, affinchè in tutti i casi di malattie e disgrazie possa avere una sussistenza, senza contare sulla sola Messa, ed obbligare un sacerdote a fare degl'impieghi non convenienti.

IX. Coerentemente a ciò è indispensabile, che non venga ammesso più nessuno alla tonsura, nè all'abito clericale prima dell'età di 18. anni, fuori che quelli che convivessero nei Seminari, e se prima non avranno date sicure prove della loro onestà, buona condotta, costumi, e buona disposizione e vocazione per la carriera ecclesiastica.

Rispetto a quelli che fossero investiti di qualche Benefizio, converrebbe assicurarsi, che avessero per quanto com-

porta la loro età, una vocazione allo stato ecclesiastico, nè fosse il solo genio, e l'utile dei genitori, che facesse domandare al figlio la tonsura.

Che anche al servizio delle Chiese non vi possa essere addetto alcun giovine in qualità di chierico minore di anni 18.

Che i Vescovi propongano la maniera di togliere questo minuto clero di ragazzi dalle Cattedrali e Collegiate, proponendo un altro sistema per far supplire al servizio delle Chiese.

Converrebbe pure assicurarsi dei buoni costumi, e del profitto in quelli studi corrispondenti alla loro età.

Rispetto a quelli che domandassero la tonsura senza Beneficio, oltre la vocazione ed il buon costume, potrebbe esigersi che avessero compiti gli studi della Rettorica.

Che se il servizio delle Chiese Cattedrali e Parrocchiali esigesse che vi si ammettessero dei giovani di un'età in cui non avessero potuto ancora compire il corso della Rettorica, potrebbero i Vescovi permettere a questi la sola delazione dell'abito clericale, senza averli iniziati in quello stato con la tonsura.

Ed in ciaschedun passaggio da un ordine all'altro, dovrebbero rinnovarsi con tutto il rigore gli stessi esami, e sulla vocazione, e sul costume e sopra gli studi.

X. Per la promozione al suddiaconato, potrebbe esigersi, che siano stati fatti con profitto gli studi nelle scienze sacre almeno per tre anni. Il corso di quattro anni in detti studi potrebbe esigersi per il diaconato; e per il sacerdozio si dovrebbe esigere, che fosse stato terminato l'intiero corso della Teologia; e che in oltre i chierici non potessero essere ordinati, se non saranno stati nei Seminari dei Vescovi, o non avranno servito la Cattedrale, o una Chiesa Parrocchiale. L'esame rigoroso, e le informazioni dei respettivi lettori e maestri, dovrebbero assicurare, che tali studj fossero stati fatti con profitto; e dovrà aversi una maggior deferenza alle informazioni dei lettori e maestri, quando saranno di professori di Università o d'Accademie Ecclesiastiche.

XI. Ogni qualvolta in qualunque promozione prima del suddiaconato riconoscano i Vescovi in alcuno, o mancanza di disposizione, o poca attitudine agli studi, sarebbe desiderabile, che invece di differirli soltanto l'ordinazione, li avvertissero con sincerità e carità a prescegliersi per tempo qualche altro indirizzo, piuttosto che lasciarli per compassione nella lusinga, e farli perdere ogni altro stabilimento, e per importunità essere alla fine costretti ad ordinarli benchè incapaci.

XII. Lo stato sacerdotale ha dei sì gravi doveri, che non è superflua la più lunga e la più matura riflessione per abbracciarlo. Sembra in conseguenza, che siano da rigettarsi tutte le dispense dall'età, e quelle pure degl' interstizi, rilasciando questi ultimi al prudente giudizio dei Vescovi, secondo il disposto del Concilio di Trento.

Degli altri impedimenti canonici, potrebbero i Vescovi esaminare quelli di piccola conseguenza, ai quali si potesse sempre o nelle circostanze derogare, e quelli dai quali non convenisse dispensar giammai.

XIII. Per l'ammissione ai concorsi di Cure, Cappellanie curate, Canonicati e Benefizi potrebbe esigersi, che i concorrenti per tre anni almeno dopo l'ordinazione avessero continuato gli studi di Morale o in una Università, o in un'Accademia Ecclesiastica, o presso un lettore accreditato, di cui dovranno produrre gli attestati, come anche di essersi esercitati nella Cura ove abitano nella predicazione o nella istruzione o nel confessionario; di avere assistito ai malati moribondi, di aver servito nelle funzioni parrocchiali, e di essere intervenuti alle conferenze dei casi.

Rispetto alle Cure ed alle Cappellanie curate, si potrebbero esigere questi stessi requisiti nei presentati dai privati Patroni, mentre il loro diritto non si estende a dare al Popolo un ministro meno capace, ed è preferibile il diritto che ha il Popolo ad esser bene istruito ed assistito.

XIV. I Vescovi prenderanno in considerazione ciò che convenga sopra l'aumento dell' elemosina della Messa, finchè la necessità esiga che se ne conservi l'uso; come pure per la

riduzione degli obblighi di Messe ed Uffizi, nelle Uffiziature e Benefizi, avendo il principale riguardo alla sussistenza di quel numero di ecclesiastici, che sia necessario al servizio della sua Diocesi ed al comodo del Popolo.

E nella riduzione e trasporto degli obblighi di Messe converrebbe, che da quelle Chiese specialmente di Città, ove al comodo del Popolo sono superflue, ne trasportassero nelle Cure di campagna un sufficiente numero per il Parroco, ed i Cappellani, onde per questo titolo non avessero mai ragione di assentarsi dalla Cura.

XV. Sembra che secondo lo spirito della Chiesa niuno potrebbe godere più di un Benefizio, ancorchè semplice, ed assolutamente niuno goderne più di uno residenziale.

Rispetto a questi secondi può convenire di fissare per massima assoluta, che sia rigettata qualunque deroga o dispensa di qualunque sorte che alcuno ottenesse.

Rispetto ai Benefizi semplici, potrebbero dispensarsi quelli di Patronato privato, non essendo possibile di fare sopra di essi delle variazioni senza pregiudicare ai diritti di Patronato attivo o passivo, che vi abbiano le private famiglie, ed alle condizioni formalmente stabilite nella loro fondazione per un quasi contratto.

Ma rispetto a tutti i Benefizi semplici di data ordinaria, e di Patronato ecclesiastico, regio, comunitativo e luoghi pii, converrebbe, allorchè siano di tenue rendita, farne l'unione sì dei fondi che degli obblighi per formarne tanti, che ognuno avesse almeno di entrata netta scudi 60.

Per formarli tali vi si potrebbero unire anco le Uffiziature e legati di Messe; ed in tal forma ridotti e dotati, potrebbero unirsi alle Cure più bisognose di assistenza, riducendoli tutti residenziali, con l'obbligo al Benefiziato di prestar servizio alla Parrocchia nelle sacre funzioni, nel confessionario, nell'assistere ai malati, come vere Cappellanìe curate, con insinuare ai Vescovi l'esatta osservanza delle ultime circolari rispetto ai Patronati laici.

XVI. Per i Benefizi residenziali, non esclusi i Canonicati e Cappellanìe delle Cattedrali e Collegiate, si proibirà qua-

lunque sostituzione, e qualunque dispensa per sostituire anco nel caso d'impotenza per malattia o grave età, mentre in tal caso potrebbero esser dovute al Benefiziato tutte le rendite, considerandolo come presente, senza dare ad un altro il diritto di succedergli nel Benefizio per la sostituzione, il che sembra che repugni alle antiche Costituzioni ecclesiastiche.

XVII. La collazione dei Benefizi semplici tanto di quelli di Patronato ecclesiastico o regio, comunitativo e luoghi pii, da ridursi come all'Articolo XV. a Benefizi di residenza, che di quelli, se alcuno ve ne restasse, che per qualunque circostanza non potesse servire a tal variazione, come pure la collazione di tutti i Benefizi semplici di Patronato privato potrebbe generalmente essere ristretta ai soli diocesani, che fossero attualmente in Diocesi; e per quelli che non fossero di Patronato privato, limitarsi a quelli soli che prestano un servizio attuale in qualche Chiesa della medesima; e per tutti i Benefizi che si conferiscono al concorso, e rispetto alle Cure, ancorchè di Patronato privato, oltre alla qualità di diocesano, resteranno fermi gli ordini che esigono altresì la qualità di suddito.

XVIII. Col sistema indicato all'Articolo XV. sopra i Benefizi semplici, venendo a mancare ai chierici nella massima parte la loro sussistenza dai detti Benefizi, finchè non siano giunti al sacerdozio, e non siano in esso provveduti, converrebbe, che i Vescovi proporzionatamente al bisogno delle respettive Diocesi, estendessero gli stabilimenti delle Accademie Ecclesiastiche, proponendo i mezzi per farlo, ed estendessero il numero dei posti gratuiti nelle medesime, affinchè non sia per impotenza preclusa la strada a quelli che ad una vera vocazione unissero talento e costume da rendersi utili alla Chiesa.

E qualora tali Accademie fossero abbastanza estese, prenderanno in considerazione se convenisse prescrivere, che niuno potesse concorrere alle Chiese curate, ancorchè di Patronato privato, se non avesse fatto gli studi maggiori in dette Accademie, ed ivi non si fosse esercitato per qualche tempo nei ministeri parrocchiali.

XIX. Potranno i Vescovi prendere in considerazione, se in ogni Diocesi si potesse stabilire in un convento soppresso un ritiro per i preti, nel quale a tanti per volta tutti i Parrochi e Cappellani fossero obbligati nell'anno a fare gli esercizi.

XX. Chiunque si ordina a sacerdote, contrae con l'ordinazione l'obbligo preciso di servire il Popolo e la Chiesa in tutti i ministeri inerenti al sacerdozio; e siccome non è il solo dovere del semplice sacerdote la celebrazione della Messa, ma essendo altresì ciascuno di loro precisamente obbligato al servizio della Chiesa, e dei fedeli con la predicazione, l'amministrazione dei Sacramenti in soccorso dei Parrochi, e l'assistenza ai malati, sarebbe necessario che si pensasse al modo di renderli tutti operosi secondo le loro forze e capacità.

XXI. Tutti i sacerdoti che abbiano Benefizio residenziale, dovrebbero essere incardinati alla Chiesa ove sia fondato il loro Benefizio, e tutti i sacerdoti semplici alla Chiesa Parrocchiale ove abitano, sotto la dipendenza del Parroco della Chiesa medesima; ivi celebrare la Messa a comodo del Popolo, e nell'ora prescritta dal Parroco, assistere alle sacre funzioni, alle confessioni, se saranno capaci per ottenere la patente, ai malati a richiesta del Parroco, ed a tutte le funzioni Parrocchiali, Messa e Vespro in abito da Chiesa, ed il Parroco dovrà dar conto ogni 6. mesi al Vescovo della loro condotta, e dell'adempimento dei loro doveri.

XXII. Sembra che meriti un riparo l'abuso dei molti Oratorj privati nelle case, sì di Campagna che di Città, per la maggior parte indecenti, e che distolgono le famiglie dall'intervenire senza alcun giusto motivo alla Cura.

XXIII. Gli Oratorj e Cappelle private nelle case, e specialmente in Città vanno tutte abolite, nonostante qualunque breve, privilegio o licenza senza distinzione veruna, giacchè le medesime non esistono che nelle Città, ed in case di persone, che hanno il comodo di andare in tutti i tempi, e in tutte le stagioni alle Chiese, ed oltre alla loro indecenza non servono che a distogliere di andare alle funzioni parrocchiali le famiglie e servitù loro.

Delle Chiese e Oratorj di Campagna non curati potrebbero lasciarsi quei soli, che fossero in una qualche lontananza dalla Cura, e fanno comodo alla Parrocchia, con renderli filiali e dipendenti dal Parroco; e gli Oratorj delle ville saranno considerati come Oratorj privati, riservando quelli che per la lontananza della villa facessero comodo al Popolo; e negli altri, che facessero comodo solo ai proprietari ed abitanti delle ville, verrà unicamente permesso di dirvi la Messa nel tempo che vi sono i padroni in villa, con che non si facciano mai funzioni ed essere dipendenti dal Parroco per le funzioni che vi si vogliano celebrare, come pure per la decenza delle medesime, e degli arredi sacri; e dovrebbe prescriversi, che nelle festività più solenni dovessero essere sicuramente serrati.

XXIV. Ai preti di stati esteri non impiegati in servizio di qualchè Chiesa della Diocesi, sarebbe espediente che i Vescovi non accordassero il *Celebret* (usate le dovute cautele) che per pochi giorni, e verificato il bisogno che essi avessero di trattenersi per più lungo tempo, converrebbe che il *Celebret* fosse limitato ad una sola Chiesa, assegnandoli l'ora, e rendendoli dipendenti dal Parroco finchè non fossero meglio sperimentati e conosciuti.

XXV. Meritano di essere richiamati alla loro più perfetta osservanza gli antichi Canoni della Chiesa sull' onestà della vita degli Ecclesiastici, e coerentemente ai medesimi obbligarli all' uso costante dell' abito ecclesiastico, e di vestire sempre di lungo nelle Città, ad astenersi dall' intervento a tutti gli spettacoli secolareschi, ai teatri, ed ai balli, come pure ai caffè ed ai pubblici ridotti, biliardi ec; l' intervento ai mercati, l' uso della caccia e giuoco; la proibizione di fare l' agente, maestro di casa, riscuotitore, sollecitatore, ed altre cose secolari; a non esercitare impieghi di economica amministrazione che li obblighi al rendimento di conti, nè in altri esercizi indecenti al loro carattere; che oltre agli uffizi meramente ecclesiastici li permetta solo l' istruzione della gioventù, e gli impieghi nelle istituzioni interessanti la pietà pubblica.

XXVI. Uno solo essendo in una Diocesi il Vescovo, nè altro essendo i Canonici che quella parte di clero con cui conviveva per servirgli di consiglio, di assistenza e servizio nelle sacre funzioni; non solo sembrerebbe conveniente, che una fosse in ciascheduna Diocesi la Cattedrale, ma che fossero altresì soppresse tutte le altre Collegiate e loro dignità e canonicati, ed in vece vi fosse stabilito il Parroco col solo titolo di Parroco, titolo che è d'istituzione divina, e molto più rispettabile di tutti i titoli posteriormente inventati per pascolare la vanità degl'individui, e quel numero di preti che esigesse il servizio della Chiesa e del Popolo, col solo titolo di cappellani o coadiutori; ed i canonicati verranno permutati in tante cappellanìe curate per comodo del Popolo, riformando anche i troppo numerosi canonicati e cleri delle Cattedrali e Collegiate.

XXVII. Sarebbe opportuno, che si prescrivesse dai Vescovi un regolamento per le feste e l'esposizione del Venerabile nelle Chiese, quarantore, novene ec., uniforme in tutte le Cure, conservando la decenza, ed escludendo il lusso. Si fissassero quelle tali feste, novene ed esposizioni, che sole restassero permesse, attendendosi a quelle stabilite da un più antico pio costume; si proibissero nelle domeniche e feste solenni, le feste in onore dei Santi; potrebbero proibirsi le parature, la quantità inutile dei lumi, la musica tanto vocale, che istrumentale, all'eccezione del canto corale e dell'organo. Ed il Governo penserà ad abolire le feste profane che si fanno d'intorno alle Chiese in occasione di feste sacre.

Prescriversi che tutte le sacre funzioni ed esposizioni nelle Chiese devano essere terminate di giorno, ed avanti le ore 24.; che in Chiesa non si ammettessero le donne con abiti indecenti, stessero separate dagli uomini, incaricando i servi ed i sagrestani delle Compagnie ad invigilarvi; che pure dentro le Chiese nessun povero vada a questuare, ma i soli Buonomini della Cura ricevano alla porta l'elemosina per i poveri; che non vi si celebri che una sola Messa per volta; che queste siano distribuite in ore fisse per il maggior co-

modo del Popolo; che specialmente in tempo della Messa parrocchiale, e spiegazione del Vangelo, niun'altra Messa si celebri nella stessa Chiesa, ed il Parroco prescriva le ore in cui nella propria Chiesa devano celebrare la Messa i preti da esso dipendenti.

XXVIII. Converrebbe che i Vescovi si prendessero la cura di rivedere tutte le reliquie delle Chiese della loro Diocesi, togliendo tutte quelle, la di cui autentica fosse per qualunque titolo sospetta, e non permettendone l'esposizione anche nelle Chiese dei regolari e monache.

Visitassero pure i quadri delle Chiese e le immagini, per toglier quelle che fossero indecenti o duplicate, e prescrivere che restassero sempre scoperte tutte quelle, alle quali fin ora si è malamente preteso di accrescere venerazione col tenerle coperte; e nell'Altar maggiore della Chiesa, dove deve conservarsi il Santissimo, dovrebbe togliersi ogni quadro di santi, e non lasciarvi che una Croce.

Pare conveniente, che le reliquie di maggior venerazione siano riposte sotto la Mensa dei respettivi altari, e che tutte le immagini e reliquie, le quali sono sotto la custodia di Magistrature vengano consegnate ai respettivi Vescovi.

XXIX. Sopra i suffragi per i defunti, e gli effetti della Comunione dei Santi, converrebbe che il Popolo fosse meglio istruito, e condotto alle pratiche più utili e più ragionevoli.

Converrebbe in conseguenza prendere in esame se convenisse, che in ogni Chiesa curata, e in ogni Chiesa di regolari vi si celebrasse ogni mese solennemente l'Uffizio e Messa di *requiem* per tutti i defunti, e restassero proibiti tutti i mortori ed anniversari particolari, con la libertà per altro a ciascuno di far celebrare quel numero di Messe piane che vorrà.

XXX. Continuandosi dal Governo ad avere tutta la premura, perchè i Parrochi siano sufficientemente provveduti con gli assegnamenti che perverranno nei patrimoni ecclesiastici, come anche dai respettivi Patroni, converrebbe che i Vescovi secondassero per parte loro questo importante oggetto con quei

mezzi che da essi dipendono, perchè i Parrochi siano provveduti del sufficiente numero di cappellani in servizio del Popolo, e siano tutti provvisti in modo da poter vivere, e non fossero più nella necessità di ricorrere ai Popolani, o di introdurre o continuar feste, piccole divozioni e ufizi, nè di avvilire il loro ministero in altra forma. E converrebbe per quanto può combinarsi con la situazione delle fabbriche attuali, o con quell' aumento di esse che possa farsi con gli assegnamenti che si hanno, o possano aversi, procurassero la più giusta e comoda distribuzione del Popolo a ciascuna Cura.

XXXI. Quando i Vescovi siano persuasi, che i beni consacrati al Divin Culto siano principalmente obbligati a quelli, che per dovere del proprio ministero devono istruire il Popolo nella Religione ed amministrargli i Sacramenti, troveranno più facilmente nelle loro Diocesi i mezzi, con i quali soccorrere al bisogno dei Parrochi, ed avere questi il più che umanamente possa sperarsi abili ed adatti a sì importante ufizio.

XXXII. Nel Parroco è necessaria oltre la santità dei costumi e sana dottrina, una somma prudenza, conoscenza e pratica del mondo e degli uomini, un disinteresse, un vero spirito di carità ed amore del prossimo. Il Parroco per essere utile deve sapersi far rispettare, stimare ed amare, lontano da tutte le brighe, parzialità e conversazioni, in specie tra i Popolani. Deve applicarsi a studiare e conoscere il suo Popolo a fondo; e benchè debba per quanto è possibile evitare d'internarsi nelle cose domestiche delle famiglie, quando non è specialmente pregato, deve esser pronto però ogni momento ad interporsi all' accomodamento delle dissensioni che potessero esservi, subito che ne viene ricercato.

XXXIII. Un buon Parroco previene nel suo Popolo moltissimi delitti, disordini e inconvenienti, i quali non prevenuti a tempo ne producono dei maggiori e non si possono più rimediare.

Alieno da qualunque negoziazione o veduta d' interesse, deve avere unicamente in mira l' istruzione del suo Popolo, astenersi dall' allontanarsi dal medesimo per andare

ad altre feste, ville ec. in specie nei giorni di festa. Deve avere specialmente a cuore l'istruzione del suo Popolo nella vera e soda morale, in specie della gioventù e dei ragazzi, di procurare l'unione e la pace nelle famiglie tra i parenti, di prevenire tutte le animosità e dissenzioni con le sue ammonizioni, di procurare d'illuminare il Popolo sulla vera divozione, levandogli tutte le divozioni superstiziose che potesse avere, di non ammettere ai Sacramenti chi non è sufficientemente istruito, e di non benedire i Matrimoni quando non sia sicuro che le parti contraenti siano sufficientemente e convenientemente istruite nei veri doveri della Religione e dello stato che abbracciano, e di essere esattissimo nell'assistenza dei malati e moribondi.

XXXIV. Dovranno i Parrochi tenere le loro Adunanze regolari per lo scioglimento dei casi di Morale, e trasmetterli nei tempi che saranno loro prescritti ai Vescovi; e sarebbe opportuno che alle loro adunanze, oltre i Parrochi, Cappellani Curati e Sacerdoti semplici, intervenissero tutti i Sacerdoti delle Cure e del Piviere; e che ogni anno si facessero stampare le risoluzioni approvate dei detti casi.

XXXV. Converrebbe rinnuovare gli ordini proibenti ai Parrochi di assentarsi dalla Cura, e specialmente in Campagna nelle feste di precetto, senza ammetterli nessuna scusa, e molto meno quella di andare alle feste, tornate, mortorj ed uffizi delle altre Chiese.

XXXVI. Mentre il Governo è nella disposizione di restituire alle Cure i beni che gli sono stati tolti per le abbazie, canonicati e benefizi fondati sopra le medesime, gradirà che i Vescovi secondino per parte loro questa massima, sopprimendo o facendo servire al miglior sostentamento, o alla migliore assistenza delle Cure i canonicati e Benefizi di loro collazione.

E provveduti che fossero a sufficienza i Parrochi, converrebbe proibirli la percezione delle *Decime*, che li rende odiosi, e la percezione di tutti i diritti di Stola e di ogni altro incerto di Chiesa, dalla quale si rende avvilito il loro ministero.

XXXVII. Sarebbe desiderabile che i Vescovi avessero premura per la decenza delle Chiese, e delle sacre funzioni, con togliere nel tempo stesso dalle medesime tutta quella pompa superflua, che non le rende nè più rispettabili, nè più divote. In conseguenza di ciò in tutte le Cure di Campagna potrebbe convenire di non lasciarvi che un solo Altare, ove non sia che il Crocifisso, ed al più il quadro del Santo titolare, e forse un quadro rappresentante la SS. Vergine, con che si tolga l'uso di tener coperte ordinariamente le immagini, o del Crocifisso, o della SS. Vergine, o di altro santo, il che altro non ispira che superstizione.

Converrebbe parimente che fossero tolte dalle Chiese tutte le tavolette e voti delle grazie e miracoli.

Converrebbe pure che vi fossero tolti tutti i quadri e pitture meno decenti.

Dovrebbero pure i Vescovi per onore delle Chiese e della Religione essere impegnati per l'osservanza degli Ordini proibenti ogni sorta di questua nelle Chiese, o in occasione di predica o di esposizione, e per qualunque titolo, ad eccezione di quella che si faccia alla porta a benefizio dei poveri.

In occasione dell'esposizione del Santissimo, quarantore ed esposizione del Santo Sepolcro, potrebbe esser prescritto che non vi fosse un numero maggiore di 24. lumi, nè minore di 16; e per qualunque altra festa non si potesse eccedere il numero di 12. lumi, tolta in qualunque caso ogni pompa di paratura, di musiche, di distribuzione di sonetti ec. di spari ec.

XXXVIII. Dovrebbero i Vescovi prescrivere quelle feste, esposizioni del Santissimo e novene, che sole dovessero celebrarsi in ciascheduna Chiesa, e sarebbe utile che tutte le volte che si faccia l'esposizione e si dia la benedizione del Santissimo, deva precedere un breve discorso morale al Popolo.

Qualunque festa o novena non dovrebbe mai impedire le solite funzioni parrocchiali, il catechismo e la spiegazione del Vangelo nei giorni d'intero precetto.

Converrebbe che i Vescovi riducessero al minor numero possibile le novene e feste straordinarie non stabilite dall'antico uso della Chiesa, e specialmente quelle per i nuovi santi, per le quali il Popolo facilmente si allontana dalle pratiche più rispettabili, e dal culto più solido che esige la nostra Religione.

Per conservare questo culto converrebbe che i Vescovi si prendessero la pena di riscontrare ancora tutte le reliquie che si espongono alla venerazione in ciascuna Chiesa, e toglier quelle che non avessero una bastante e ragionevole autentica.

Eccettuate le processioni del Corpus Domini e delle Rogazioni, stabilite da un rispettabile uso fuori della Chiesa, e di quelle della Domenica delle Palme, del Santo Sepolcro, e della Purificazione in Chiesa, sembra che tutte le altre potrebbero abolirsi; ed assolutamente conviene abolire quelle che si fanno per visitare qualche Madonna o altra immagine, e che ad altro non portano, che a fare dei pranzi e delle adunanze indecenti.

XXXIX. Le funzioni sacre, che devono farsi nelle respettive Cure sono quelle che meritano ogni maggiore attenzione, come più utili per condurre il Popolo alla vera ed illuminata divozione; e la santificazione dei giorni festivi, oggetto in passato troppo trascurato, converrebbe che fosse ristabilita in migliore osservanza.

Per tale oggetto converrebbe stabilire, che in ogni Parrocchia tanto di Città che di Campagna, in ora congrua al Popolo, dovesse il Parroco nei giorni festivi eseguire le funzioni parrocchiali nella seguente forma; e nelle Cure dove vi sia un Cappellano Curato, tanto il Parroco che il Cappellano dovesse eseguirle in ore diverse per comodo del Popolo.

XL. Nessuno potrà confessare nelle Chiese curate senza l'approvazione del Vescovo e del Parroco, che è responsabile di chi confessa nel suo Popolo.

XLI. Prima della Messa il Parroco o il Cappellano farà al Popolo un breve discorso sopra il Sacrifizio della Messa, la maniera di assistervi e di udirla con frutto, di unirsi al

Sacerdote con lo spirito della Chiesa, sopra l'infinito suo merito, e l'applicazione per i bisogni della Chiesa e del Popolo per i vivi, e per il suffragio dei defunti; e nelle particolari festività potranno fargli una breve spiegazione del mistero che la Chiesa celebra.

XLII. Reciterà in lingua volgare con il Popolo gli Atti di fede, di speranza, di carità e di contrizione, con qualche altra preghiera, che dai Vescovi fosse prescritta per le pubbliche occorrenze.

XLIII. Incomincerà la Messa; sarebbe bene che fosse detta adagio ed a voce alta e intelligibile, e potrebbero i Vescovi dire se convenisse, che quella parte del Popolo che intende il latino e ne comprende il senso, rispondesse pure ad alta voce.

XLIV. Dopo letto il Vangelo il Parroco o il Cappellano, voltandosi al Popolo lo leggerà in volgare, e dopo vi farà la spiegazione ed un discorso, ricavandone quelli insegnamenti e massime di Morale, che siano più utili al Popolo. Avrà premura che tali discorsi siano brevi, di facile intelligenza ed istruttivi, e contengano una Morale pratica per il Popolo, senza perdersi in sensi mistici e questioni dommatiche.

XLV. Continuando la Messa, comunicherà dopo la sua comunione tutti quelli del Popolo che si presenteranno, previo un piccolo fervore.

XLVI. Terminata la Messa reciterà col Popolo qualche preghiera in volgare per i vivi e per i defunti, i malati, i bisogni del Popolo e della Campagna, e col *Te Deum* terminerà la funzione. Lo stesso metodo terrà nella sua Messa il Cappellano.

XLVII. Il dopo pranzo dovrà farsi il Catechismo, quando non sia stato fatto la mattina al tardi, dopo terminata l'ultima Messa Parrocchiale, e dopo terminata in Chiesa l'amministrazione dei Sacramenti.

XLVIII. Il piccolo Catechismo per i ragazzi si farà a parte fuori di Chiesa, dove vi sia luogo opportuno, e dove sia il Cappellano che possa attendere a questo, mentre il Parroco lo faccia in Chiesa agli adulti o viceversa.

XLIX. Il Catechismo per gli adulti dovrà durare almeno mezz'ora. Vi si dovranno spiegare tutti i doveri della Religione e le massime necessarie a salvarsi; i comandamenti di Dio e della Chiesa, il Simbolo degli Apostoli e suoi articoli, l'Orazione domenicale, la virtù dei Sacramenti, la disposizione e preparazione per i medesimi. Vi si potrebbe leggere in volgare qualche capitolo della Sacra Scrittura, con una piccola spiegazione del medesimo, ove sia necessario. Dopo si reciterà il Vespro, e quindi si darà la benedizione col Santissimo, o si farà la Buona Morte, secondo i diversi tempi o le circostanze diverse.

L. Ogni qualvolta nei giorni di precetto si esercitassero nelle Parrocchie tutte queste opere di religione, vi potrebbe essere per i Vescovi una ragione maggiore di non permettere ogni altra festa piccola per i santi, esposizioni di reliquie, e piccole divozioni nelle Chiese. Potrebbero altresì essere abolite le prediche nell'Avvento e nella Quaresima, all'eccezione di una o due nelle Chiese principali delle città, con che le medesime debbano essere a guisa di catechismo e non altrimenti; ed assolutamente potrebbero proibire tutti i panegirici per i santi, che non altro rilevano, che una vana pompa oratoria senza alcun frutto.

LI. Nelle domeniche, a riserva di quelle commemorazioni, che la Chiesa permette nei Divini Uffizi, sembrerebbe conveniente, che fosse proibita in ogni Chiesa qualunque festa per i santi particolari.

LII. Converrebbe che i Parrochi fossero premurosi per l'educazione ed istruzione della gioventù del loro Popolo, prestandosi in tutti quei modi e tempi che sia loro permesso per dargliela.

LIII. Avendo zelo per illuminare il Popolo sulla vera devozione, distoglierlo dalle devozioni inutili o superstiziose, istruirlo sul valore delle indulgenze, sulle disposizioni per acquistarle, sul modo di suffragare i defunti non con le sole Messe, ma con tutte le altre opere di pietà, sull'applicazione delle Messe, sulla comunione dei Santi, e sopra altri arti-

coli simili o totalmente ignorati dal Popolo, o tramandati ad esso con l'aggiunta d'infiniti errori.

LIV. Per porre i Parrochi anco meno dotti in stato di esercitar bene il loro ministero, potrebbe essere utile il far tradurre e stampare i libri che più potessero servire ad essi di guida e d' istruzione e distribuirgliene *gratis*.

Si propone un buon Catechismo breve, chiaro e ragionato per i ragazzi, e si crede che possa esser buono o il piccolo Catechismo di monsignor Colbert, o quello stampato in Livorno.

Altro Catechismo per gli adulti più esteso, e si crede adattato il Catechismo universale detto di Genova.

Un esemplare della Sacra Scrittura tradotta in volgare dall' Arcivescovo di Firenze Martini, o quella tradotta dal francese di Sacy.

L' Anno Cristiano di Tourneux.

L' Istruzione di monsignor di Soissons sopra le domeniche e feste dell' anno.

Il Trattato del Sacrifizio della Messa di monsignor Bossuet e quello di Tourneux, e del detto monsignor Martini sulla miglior maniera di ascoltarla.

Il Rituale d' Alet, con un' istruzione per assistere i malati e moribondi.

Le Opere spirituali di Gio. Domenico Cochin sopra le Assemblee di Carità.

Le Riflessioni Morali sul Vecchio e Nuovo Testamento di Quesnel.

L' Esposizione della Dottrina Cristiana di monsignor Mezenguy.

Un libro che contenesse l' Epistole ed i Vangeli come sono distribuite nelle feste dell' anno in lingua volgare, con brevi spiegazioni morali facili ad intendersi, ridotti in punti da esporsi al Popolo della durata di poco più di mezz' ora.

Una raccolta di discorsi sopra le principali verità del Cristianesimo adattati alla capacità di tutti, sopra il Simbolo degli Apostoli, l' Orazione domenicale, i Sacramenti, i Misteri

principali della Fede, i comandamenti, i riti della Chiesa nelle diverse solennità dell'anno.

Un libro sopra i principali doveri morali verso il prossimo nella Società, obblighi dello stato per i coniugati, educazione dei figli, adempimento degli obblighi di tutti nel respettivo stato.

Un libro che insegni la maniera da tenersi con i malati e moribondi per assisterli e consolarli.

Un libro che contenga i principali doveri per i Parrochi stessi, ed un'istruzione per l'esercizio del loro importante ministero.

Quei libri di Teologia morale della più sana dottrina, che fossero necessari ai Parrochi per le confessioni e per la risoluzione dei casi.

Un esemplare dell'opera della Regolata Divozione di Muratori.

Il corso della Teologia morale del Professore Tamburini.

La Storia Ecclesiastica di Racine.

Il Rituale di Tolone.

I Discorsi di Lambert.

Gli Obblighi del Cristiano stampati in Roma.

I Costumi dei Cristiani e degl'Israeliti di Fleury.

Ed i discorsi sulla Storia Ecclesiastica di Fleury.

Quando i Vescovi approvino tali libri o ne propongano altri invece di questi nello stesso genere, si faranno tradurre quelli che occorre e si faranno ristampare, e S. A. R. li farà regalare ai Parrochi, con l'obbligo di conservarli e consegnarli come cose sinodali ai successori.

LV. Nelle Chiese dei conventi di monache non vi sarà stabilita per quanto sia possibile la Cura.

Nelle Chiese loro ove non sia Cura, non vi dovrà essere che un solo Altare. Vi saranno proibite tutte le parature e musiche. Non potranno farvi feste per santi, che con approvazione del Vescovo, e queste senza pompa. E le prediche per esse vi si faranno colle porte di Chiesa serrate: e sembra opportuno che tali prediche si possano ridurre alla spiega-

zione del Vangelo, Catechismo, ad istruzione morale in tutte le feste d'intiero precetto, da farlisi dal confessore, o cappellano loro, ed alle istruzioni e meditazioni in tre o quattro tempi dell'anno per gli esercizi spirituali, tolte le prediche nella Quaresima e nell'Avvento.

LVI. I regolari nelle Chiese loro non potranno far mai funzione alcuna nel tempo ed ora che si fanno alla Parrocchia, per non distrarre da essa la gente. E sembra espediente che gli siano proibiti non meno i panegirici che altre prediche.

Nelle loro Chiese non vi potrà essere che l'Altar maggiore.

Potranno far le feste dei santi del loro Ordine, ma non mai nei giorni festivi d'intiero precetto, nè con apparato straordinario, nè musica.

Anco le funzioni della Settimana Santa dovranno farle in ore diverse dalle Cure, e nel Giovedì Santo converrebbe che anco tutti i regolari andassero a rendere obbedienza alle Cure dove sono situate le Chiese loro.

Potrebbe convenire di obbligare i regolari, quando non siano Curati, che essendo chiamati a fare qualche predica o discorso fuori della Chiesa loro, fossero obbligati a mostrarla al Vescovo o a chi esso delegherà per averne l'approvazione.

Potrebbe altresì prendersi in considerazione, se convenisse prescrivere ai regolari di non predicare, nè confessare nelle Chiese curate secolari, se oltre la permissione del Vescovo non abbiano quella del respettivo Curato.

LVII. I Vescovi fisseranno i Conventi dei regolari nelle loro respettive Diocesi, che crederanno utili al servizio del pubblico, ed il numero degl'individui sacerdoti, lettori o altri che in ognuno dei medesimi crederanno necessari.

Dovranno osservarsi gli ordini per la non ammissione nei Conventi di Toscana dei frati forestieri e non naturalizzati.

Prenderanno in considerazione, se sia più utile la dipendenza dei frati dai respettivi generali e provinciali per la

facilità maggiore di poterli in tal caso permutare, secondo le occorrenze, da un Convento all' altro, e per la maggior subordinazione, che in tal caso conserveranno verso il superiore locale, ovvero di fare dei Conventi tanti corpi staccati senza relazione tra di loro, ed in tal caso come possa provvedersi al noviziato ed allo studio, giacchè non in ogni Convento può questo stabilirsi.

I regolari per l' ordinazione e per li studi devono avere una totale subordinazione ai Vescovi, ugualmente che i preti secolari.

Non potranno esercitare Cura di anime, se non che in quelle annesse al Convento.

Quando dai Vescovi saranno richiesti per esercitare altre Cure di anime o Cappellanie, dovranno prima essere secolarizzati.

Per quanto le circostanze lo permettano, converrebbe che i Vescovi non destinassero i regolari per confessori di monache.

Non converrebbe che li fosse permessa l' amministrazione della confessione e la predicazione che nelle Chiese loro o in qualche Cura in aiuto del Curato, con approvazione del medesimo, oltre la permissione del Vescovo.

Sarebbe necessario che i Vescovi ogni anno da per loro stessi o per mezzo di delegati, facessero la visita di tutti i Conventi della loro Diocesi, e si facessero dar conto non solo della regolar disciplina, ma ancora degli studi che vi si fanno.

Nelle Chiese dei regolari, oltre le feste di rito universale della Chiesa, dei fondatori e dei santi loro, con che per altro rispetto a questo non vi sia alcuna pompa superflua, nè panegirici, e delle novene nelle solennità principali della Chiesa, sembra che potrebbe esserli proibita ogni altra festa.

Converrebbe restituire i frati alla più regolar disciplina, col non permetterli di andar soli, nè pernottar fuori del Convento, nè per titolo di villeggiatura in case di parti-

colari, nè per altro. E seppure in qualche caso volessero pernottar fuori, e ciò non fosse per assistere malati o per viaggio o altra necessità, dovrebbero ottenere in scritto la licenza del loro superiore, ed in questa essere espresso il tempo ed il luogo per cui sia concessa.

Non si ammetteranno in Toscana le dispense e privilegi che ottenessero da Roma i regolari per esenzioni, ranghi e titoli nel loro Ordine.

Devono servire in aiuto del Parroco a qualunque sua richiesta, ogni qual volta il bisogno lo esige, intervenire alle funzioni di Chiesa, assistere i malati e confessare; e per tal servizio saranno dipendenti dal respettivo Curato, nella di cui Cura è situato il loro Convento.

Articoli aggiunti ai precedenti in ordine ai sovrani comandi espressi nel biglietto diretto dal segretario Bonsi il dì 17 *marzo* 1787 *all' Auditor-Segretario del Regio Diritto.*

I. Se potrà convenire di prescrivere che tutti i canonicati, ancorchè di Patronato privato, non possano conferirsi ad altri che a quei sacerdoti i quali per otto o dieci anni almeno abbiano esercitata la cura d' anime.

II. Se per l' uniformità della dottrina potesse essere utile, che oltre le particolari Accademie Ecclesiastiche in ciascuna diocesi, si stabilisse in Firenze un' Accademia ove fossero mandati dalle altre i giovani di maggior espettativa e talento per formarne degli abili lettori e maestri nelle Accademie e Seminari di dette diocesi.

III. Se possa convenire di accordare il Fonte Battesimale a tutte le cure di campagna.

IV. Se sia possibile il trovare assegnamenti per far sussistere i frati mendicanti senza la questua, e potendosi, senza anco l' elemosina delle Messe.

N. XXXII.

(Vedi la Nota 15 pagina 413)

Decreto portante la nomina del R. Commissario, Canonisti, Teologi e Segretari dell' Assemblea episcopale.

SUA ALTEZZA REALE elegge il suo Consigliere intimo attuale di Stato e di Finanze Senator Antonio Serristori, per assistere come Commissario alle Adunanze preparatorie al Sinodo Nazionale da tenersi in Firenze dai Vescovi della Toscana.

Vuole che vi assistano come Professori di Diritto Canonico il Cavaliere Avvocato Giuseppe Paribeni, e l'Arcidiacono Francesco Falchi; e come Teologi Monsignor Fabio de' Vecchi, il Canonico della Cattedrale di Pistoia Palmieri, il Dottor Bartolommeo Bianucci, ed il Sacerdote Antonio Longinelli.

E per servire come Segretari nelle dette Adunanze, elegge il Segretario del Governo di Siena Cristofano Terrosi, ed il secondo Cancelliere della Giurisdizione Niccola Fiascaini.

Dato li quattordici Marzo Millesettecento ottantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

C. BONSI.

N. XXXIII.

(Vedi la Nota 15 pagina 413)

Istruzioni pel R. Commissario all' Assemblea antedetta.

L'Illustrissimo Sig. Commissario di SUA ALTEZZA REALE destinato ad assistere alle conferenze dei Vescovi preparatorie al Sinodo Nazionale dovrà provvedere, che vi si mantenga il buon ordine.

Ad esso spetterà l' intimare le Sessioni; non interloquirà nelle materie che vi si tratteranno, ma farà che ogni altro abbia la libertà di esporre i suoi sentimenti; proibirà le personalità e le invettive, ed invigilerà che dai Segretari si registrino con precisione ed esattezza gli Appunti e Deliberazioni dell'Assemblea.

I due Professori ed i quattro Teologi destinati dalla R. A. S. potranno interloquire, ancorchè non interrogati, nelle materie che si proporranno alla discussione, per solo consiglio e parere, ma senza aver voce deliberativa.

I due Segretari prenderanno dall' Assemblea stessa gli Appunti, che si dovranno di mano in mano trattare nelle susseguenti Sessioni, registreranno le Deliberazioni fatte, prenderanno le Memorie, che da ciaschedun Vescovo si presentassero, o fossero state lette relativamente all' ammissione, o reiezione delle proposizioni, e ad ogni richiesta del Commissario, ed anco dopo ciascuna Sessione presenteranno al Commissario i loro registri, perchè possa assicurarsi, se mai vi fosse occorso alcuno sbaglio.

Sopra quel più che occorresse di stabilire relativamente al sistema da tenersi in tale Assemblea, il Commissario stesso, o i Vescovi potranno farne le proposizioni nella prima, o prime Sessioni, ed in esse stabilirsi quanto meglio convenga alla maggior quiete, regolarità, ed utilità delle medesime.

Dato li quattordici Marzo Millesettecento ottantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

C. BONSI.

N. XXXIV.

(Vedi la Nota 16 pagina 413)

Lettera che appella i Vescovi toscani all' Assemblea preparatoria del Concilio provinciale.

Illustriss. e Reverendiss. Sig. Sig. Padron Colendiss.

SUA ALTEZZA REALE ha considerato quanto sia necessaria la uniformità nella disciplina ecclesiastica, nelle sacre funzioni, nell' istruzione del Popolo, nella morale, e nelle massime e studi teologici del clero sì secolare che regolare, e desidera di vederla stabilita in Toscana, affinchè vi cessino finalmente quelle differenze di opinioni, le quali ancorchè non riguardanti le massime e verità essenziali della nostra Santa Religione, che sono costanti ed invariabili, ma solo le materie di disciplina variabile di natura sua secondo le circostanze dei tempi, nonostante servono a fomentare lo spirito di partito, e producono scandalo, rendono meno rispettabili i ministri del Santuario, e fanno qualche volta fino diffidenti nelle pratiche della Religione i Popoli alla loro cura commessi, e molte volte sotto pretesto di zelo, servono a soddisfare le passioni private; effetti ed abusi troppo contrari al precetto fondamentale della nostra Santa Religione, che è la carità e l' amore del prossimo.

La Reale Altezza Sua, riconoscendosi obbligata per Suo dovere essenziale ad invigilare alla quiete, unione e tranquillità dei Suoi Sudditi, ed a rimuovere tutto quello che possa alterare questa, e turbare le coscienze anco dei più deboli, ha creduto, che a questo lodevol fine potessero molto contribuire i particolari lumi e suggerimenti di tutti i Vescovi della Toscana; ed a quest' oggetto comunicò ai medesimi con Lettera Circolare dei 26 Gennaio 1786., e nei *Punti* annessi alla medesima le Sue proprie vedute sulle materie ecclesiastiche, per avere sopra le medesime il loro sincero sentimento e parere.

Dopo di avere ottenuto dai medesimi le loro risposte in carta, la R. A. S. stimò allo stesso oggetto opportuno, che vi si provvedesse con i Sinodi diocesani; e con Lettera Circolare del dì 2 Agosto 1785. eccitò i Vescovi alla convocazione dei medesimi.

Ma avendo posteriormente considerato, che continuandosi a tenere dai Vescovi i loro propri Sinodi diocesani, e forse differendo questi in qualche parte fra loro, potrebbero far crescere l'ostacolo a quella concordia ed uniformità, che principalmente deve desiderarsi, ha risoluto; che sospesa per ora la convocazione dei Sinodi diocesani, si aduni prima sollecitamente un Sinodo Nazionale, secondo gli antichi usi, canoni e costituzioni della Chiesa.

Ed affinchè possano prepararsi le materie da stabilirsi in detto Sinodo, e ne sia più facile e più breve in esso la discussione, la R. A. S. ha creduto espediente di far precedere al Sinodo medesimo la convocazione in Firenze di una privata Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, i quali oltre al fissare, preparare ed esaminare gli articoli da decidersi nel Sinodo, discuteranno e procureranno di convenire sopra i medesimi.

Queste adunanze dovranno aver principio nel dì 23. del prossimo Aprile, lunedì dopo la seconda domenica di Pasqua, si terranno in una sala, che a tale oggetto sarà destinata nel Palazzo Vecchio, e v'interverrà un Commissario Deputato dalla R. A. S.

In tali adunanze come private non avrà luogo alcuna formalità, nè precedenza.

Sarà in facoltà di ogni Vescovo di condur seco per suo consiglio ed aiuto due o tre persone a scelta sua, purchè non siano regolari, nè state per il passato addette a verun Ordine regolare, le quali interverranno alle adunanze, ma senza voce deliberativa.

Oltre al Commissario, S. A. R. vi destinerà due professori di Università, quattro teologi e due segretari per servizio dell'Assemblea stessa.

Fissate in tale Assemblea le massime, il regolamento e la forma da tenersi nel Sinodo nazionale, si prenderanno in esame i Punti Ecclesiastici comunicati ai Vescovi con la Circolare dei 26 Gennaio 1786. e tutti quelli che inoltre gli saranno comunicati; come pure qualunque altra proposizione ed articolo, che da ciaschedun Vescovo si promovesse per il bene della Religione.

E sopra tutti gli articoli proposti come sopra, e da proporsi, parleranno, discuteranno, fisseranno le massime per la decisione, e delibereranno con piena libertà per l'ammissione, per la reiezione o moderazione dei medesimi, come più sembrerà al loro retto giudizio; onde dipoi si possa immediatamente procedere all'adunanza del Sinodo pubblico e formale, per il quale siano già tutti preparati e concordi i Canoni da stabilirsi; mentre la R. A S. si lusinga, che in queste preventive adunanze i Vescovi null'altro avendo in mira, che il vantaggio della Religione e la tranquillità, il bene e la quiete dei loro diocesani, sacrificando vicendevolmente, dove crederanno di poterlo fare, parte delle proprie opinioni, avranno tutta la premura di convenire uniformemente negli stessi sentimenti, essendo minor male che si tralasci piuttosto di proporre e di decidere nel Sinodo alcuni articoli, nei quali non sia concorde il sentimento, che di proporli col pericolo di disunione e di scandalo.

Terminato il Sinodo Nazionale, ed approvate che siano dal Governo le sue decisioni, si dovrà procedere alle Adunanze dei Sinodi diocesani, nei quali tenendo ferme le stesse massime e decisioni fissate nel Sinodo nazionale, si potrà deliberare sul modo di eseguirle relativamente alle circostanze di ciascheduna Diocesi, e sopra ogni altro provvedimento speciale alla Diocesi stessa, e che non sia in alcuna opposizione con i Canoni fissati nel Sinodo Nazionale.

S. A. R., che con queste determinazioni altro non ha in veduta che il bene della Religione, la riforma degli abusi introdotti nella Disciplina ecclesiastica, lo stabilimento di buone massime per l'istruzione del Popolo, ed i buoni studi del Clero,

l'uniformità della dottrina, l'abolizione di tutte le disunioni e partiti, la quiete e la tranquillità dei Popoli, si lusinga che i rispettabili Vescovi del Suo Gran-Ducato renderanno giustizia alla rettitudine delle Sue intenzioni, e saranno convinti dall'esperienza di tanti anni del Suo Governo, in cui con costante zelo ed impegno si è fatto sempre un dovere di promuovere il bene della Religione, di provvedere alla istruzione dei Popoli, di aumentare le rendite delle Parrocchie, di riformare gli abusi, di sostenere e rivendicare i diritti dei Vescovi, e di secondare le loro proposizioni, della fiducia che devono avere nei Suoi costanti sentimenti.

E confida altresì egualmente nella loro sperimentata dottrina, zelo, prudenza, pietà, buona e retta intenzione, che null'altro avendo in mira, che gli obblighi e i diritti del loro Santo Ministero, il Divino Servizio, ed il bene della Religione e delle anime alle loro cure affidate, si presteranno con quella santa pace, unione e carità fraterna, che deve essere il distintivo carattere loro, e con recedere ciascuno per la sua parte da quelle private opinioni, che sostanzialmente non riguardano la purità della Religione, e modificando ciascuno le proprie pretensioni in materie controverse, con edificazione e tranquillità renderanno sì rispettabili, venerabili e utili quei Canoni che saranno stabiliti, che potranno servir di esempio alle Chiese degli altri paesi.

In conseguenza di ciò resta VS. Illustriss. e Reverendiss. intimata ad intervenire nell'indicato tempo alla detta Assemblea. E col maggior rispetto mi protesto

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Dalla Segreteria del Regio Diritto;
Firenze li 17 Marzo 1787.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
VINCENZIO MARTINI.

N. XXXV.

(Vedi la Nota 32 pagina 429)

Progetto di Supplica al Granduca, presentato dall' Arcivescovo di Firenze a' suoi confratelli per antivenire la pubblicazione degli Atti dell' Assemblea episcopale.

ALTEZZA REALE

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana servitori e sudditi rispettosissimi della R. A. V. trovandosi al compimento degli articoli che loro sono stati proposti in preparazione al Sinodo Nazionale, dopo aver reso le più umili grazie alla di Lei bontà sovrana, che per un effetto della somma Sua pietà siasi degnata di convocarli insieme per avere il loro sentimento in materie importantissime di Religione; ardiscono di supplicare la Sua clemenza a volersi degnare di permettere che all' oggetto di stabilire per mezzo de' respettivi Sinodi Diogesani l' uniformità della dottrina e disciplina in tutte le Diogesi del Granducato, siano da essi nell' Assemblea eletti alcuni Vescovi che diano alle proposizioni in essa discusse e fissate quella disposizione, ordine e forma, onde ricevano un prospetto più esatto e conveniente per sottoporle alla Sua Reale approvazione, concorrendovi la quale, possano poi procedere alla formale pubblicazione delle medesime nel Sinodo Nazionale con quella maggiore sollecitudine che parrà conveniente al piissimo animo, e ai sovrani riflessi di V. A. R.

OMINALE

opale tenuta in Firenze nel 1787.

SEGRETARI DELL' ASSEMBLEA

CRISTOFANO TERROSI *segretario del Governo di Siena.*
NICCOLA FIASCAINI *cancelliere nel Dipartimento del Regio Diritto.*

DAL GRANDUCA

ıs Canonico nell' Università di Pisa.
'a e professore di Gius Canonico come sopra.
sità, e presidente dell' Accademia Ecclesiastica di Siena.
essore di Storia Ecclesiastica a Pisa.
i Fisica nell' Università di Pisa.
Normali di S. Leopoldo in Firenze.

ORO CONSULTORI

·IUSEPPE PANNILINI *covo di Chiusi e Pienza.*	GIUSEPPE BERNARDINI *vicario generale.* GIUSEPPE MARCHIONNI *parroco.*
PIETRO VANNUCCI *ovo di Massa e Populonia.*	MARCO ROMOLI *proposto.* FRANCESCO SBORGI *sacerdote.*
ANCESCO PIO SANTI *Vescovo di Sovana.*	FILIPPO GHIGHI *vicario generale.*
FRANCESCO PECCI *Vescovo di Montalcino.*	DOMENCO BECUCCI *proposto.*
IICCOLO' MARCACCI *Vescovo d' Arezzo.*	IPPOLITO ROSSI *proposto.* FRANCESCO CICORI *parroco.*
EGORIO ALESSANDRI *Vescovo di Cortona.*	RINALDO LANINI *pievano.* FRANCESCO CRISTANI *parroco.*
PIETRO FRANZESI *scovo di Montepulciano.*	ANTONIO DELL' OGNA *pievano.*
LUIGI BONAMICI *Vescovo di Volterra.*	FILIPPO FERRONI *rett. del Semin. volterrano.* TEODORO BALDERESCHI *pievano.*
ANCESCO VINCENTI *Vescovo di Pescia.*	RANIERI ALLIATA *canonico.* LUIGI CHELLI *proposto.*
TON-MARIA FRANCI *Vescovo di Grosseto*	DIACINTO FRULLANI *parroco.* DOTT. ACHILLE NENCI *sacerdote.*

N. XXXVI. (Vedi la Nota 20 pagina 416)

PROSPETTO NOMINALE

dei soggetti intervenuti all'Assemblea episcopale tenuta in Firenze nel 1787.

COMMISSARIO ALL' ASSEMBLEA
PER SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA
CONTE SENATORE ANTONIO SERRISTORI.

SEGRETARI DELL' ASSEMBLEA
CRISTOFANO TERROSI *segretario del Governo di Siena.*
NICCOLA FIASCAINI *cancelliere nel Dipartimento del Regio Diritto.*

CANONISTI E TEOLOGI DEPUTATI DAL GRANDUCA

CAV. AVV. GIUSEPPE PARIBENI *professore di Gius Canonico nell' Università di Pisa.*
FRANCESCO FALCHI-PICCHINESI *Arcidiacono di Volterra e professore di Gius Canonico come sopra.*
MONS. FABIO DE' VECCHI *canonico e professore di Morale nell' Università, e presidente dell' Accademia Ecclesiastica di Siena.*
VINCENZIO PALMIERI *canonico di Pistoia, e professore di Storia Ecclesiastica a Pisa.*
DOTT. BARTOLOMMEO BIANUCCI *professore di Fisica nell' Università di Pisa.*
DOTT. ANTONIO LONGINELLI *rettore delle Scuole Normali di S. Leopoldo in Firenze.*

ARCIVESCOVI, VESCOVI E LORO CONSULTORI

ANTONIO MARTINI *Arcivescovo di Firenze.*	AVERARDO CORBOLI *can. e vicario generale.* GIROLAMO GERINI-BONCIANI *canonico teologo.* FRANCESCO DEL VIVO *priore di S. Ambrogio.*
ANGIOLO FRANCESCHI *Arcivescovo di Pisa.*	DOTT. GIO. MARIA LAMPREDI *professore di Gius pubblico nell' Università di Pisa.* DOTT. CRISTOFANO SARTI *professore di Metafisica come sopra.*
TIBERIO BORGHESI *Arcivescovo di Siena.*	LUIGI BUONSIGNORI *canonico* GIUSEPPE CIOLFI *parroco.* LUIGI MARCHI *parroco.*
NICCOLO' SCIARELLI *Vescovo di Colle.*	REGINALDO TANZINI *proposto.*
RANIERI MANCINI *Vescovo di Fiesole.*	ZANOBI MORMORAI *canonico.* AGOSTINO ALBERGOTTI *canonico.*
BRUNONE FAZZI *Vescovo di Samminiato.*	ILARIO CAPOQUADRI *parroco.* CARLO GIGLI *parroco.*
SCIPIONE DE' RICCI *Vescovo di Pistoia e Prato.*	DOTT. GIO. BATTA ZANZI *lettore di Teologia.* CARLO MENGONI *sacerdote.*
ROBERTO COSTAGUTI *Vescovo di Borgo S. Sepolcro.*	N. B. *Non condusse verun consultore.*
GIUSEPPE PANNILINI *Vescovo di Chiusi e Pienza.*	GIUSEPPE BERNARDINI *vicario generale.* GIUSEPPE MARCHIONNI *parroco.*
PIETRO VANNUCCI *Vescovo di Massa e Populonia.*	MARCO ROMOLI *proposto.* FRANCESCO SBORGI *sacerdote.*
FRANCESCO PIO SANTI *Vescovo di Sovana.*	FILIPPO GHIGHI *vicario generale.*
FRANCESCO PECCI *Vescovo di Montalcino.*	DOMENCO BECUCCI *proposto.*
NICCOLO' MARCACCI *Vescovo d' Arezzo.*	IPPOLITO ROSSI *proposto.* FRANCESCO CICORI *parroco.*
GREGORIO ALESSANDRI *Vescovo di Cortona.*	RINALDO LANINI *pievano.* FRANCESCO CRISTANI *parroco.*
PIETRO FRANZESI *Vescovo di Montepulciano.*	ANTONIO DELL' OGNA *pievano.*
LUIGI BONAMICI *Vescovo di Volterra.*	FILIPPO FERRONI *rett. del Semin. volterrano.* TEODORO BALDERESCHI *pievano.*
FRANCESCO VINCENTI *Vescovo di Pescia.*	RANIERI ALLIATA *canonico.* LUIGI CHELLI *proposto.*
ANTON-MARIA FRANCI *Vescovo di Grosseto*	DIACINTO FRULLANI *parroco.* DOTT. ACHILLE NENCI *sacerdote.*

N. XXXVII.

(Vedi la Nota 11 pagina 510)

Decreto di Leopoldo I col quale vengono soppresse le quattro compagnie di milizia che presidiavano Firenze.

La inutilità dimostrata della guarnigione di Firenze ha determinato Sua Altezza Reale di riformarla dal primo del prossimo marzo in poi. — Dovrà dunque il generale conte Strasoldo dare gli ordini necessari a questo effetto.

A tutti i soldati e bassi ufiziali che domandassero il loro congedo, gli verrà accordato liberamente rilasciandogli la montura non guadagnata, purchè l'abbiano avuta sei mesi avanti l'epoca della riforma.

Tutti quelli che vorranno continuare a servire passeranno nella medesima qualità e grado nel reggimento a Livorno, ove mancano molte teste, e così si risparmierà il pensiero di reclutare e prendere dei discoli.

Gli uffiziali dovranno passare tutti come aggregati alla guarnigione di Livorno secondo i loro respettivi ranghi; e quelli che non volessero più servire, resteranno riformati colla metà della paga in pensione.

Si concerterà col Presidente del Buon-Governo, affinchè occorrendo aumentare di qualche individuo i guardaportoni della Casa di Correzione, si scelgano dal militare.

Si cencerterà parimente col Presidente del Buon-Governo per il necessario servizio alle porte della città, ed accompagnature da farsi eseguire per mezzo di esecutori o faservizi.

Al buon ordine delle carrozze ai teatri, si farà invigilare per mezzo di qualche esecutore.

Al servizio che rendono le sentinelle alla Guardaroba generale, alla Depositeria, ed alla Posta delle lettere, si potrà supplire con farvi dormire una persona fidata, come fanno i facchini di Dogana.

E per la pulizia del Palazzo Vecchio si potrà stabilire tre o quattro guardaportoni, che vi facciano la guardia, soprattutto in tempo di notte.

I quartieri militari di Fortezza da Basso, colla intelligenza del Presidente del Buon-Governo, e del Direttore delle Fabbriche, si distribuiranno agl' inservienti della Casa di Correzione, o si appigioneranno a persone conosciute e sicure.

Dato li 22 Febbraio 1790.

PIETRO LEOPOLDO.

V. A. Serristori.

Diacinto Fulger.

N. XXXVIII.

(Vedi la Nota 15 pagina 519)

Lettera del Vescovo Ricci che accompagna una sua protesta a Leopoldo I dopo la partenza dalla Toscana.

Sacra Maestà Apostolica.

Io mi sono astenuto fin qui dal disturbare la M. V. A. dalle gravi cure che occupano la Sua mente colla esposizione patetica delle angustie che giornalmente mi si danno. Io sperava che il tempo e la pazienza dovessero stancare l'ira di tutti quelli che hanno creduto nella partenza di V. M. di rivedere l'epoca del rovesciamento di tutte le riforme disciplinari, e della totale oppressione dei Suoi più fedeli ed affezionati sudditi.

La *protesta*, che dolorose circostanze mi hanno obbligato a fare, darà alla M. V. un indizio della situazione in cui mi trovo: ed il segretario Fulger a cui ne scrivo estesamente, potrà farne alla M. V. un più esteso dettaglio.

La impunità del canonico Talini che pubblicamente vilipese le disposizioni diogesane su i Divini Ufizi, e che pretese di giustificarsi con una indecente Memoria al R. Consiglio di Reggenza; l'umore torbido del pievano Matani per far rivivere la Compagnia della Misericordia, e quindi i provvedimenti del Governo su tal proposito, che si sono tutti attribuiti alle mie richieste ed insinuazioni; il malcontento che regna generalmente nei distretti della campagna pistoiese, per essersi vietato oltre il disposto della notificazione dei 13 agosto 1789 il portar la *croce*, la *cotta* e la *stola* nel trasporto dei cadaveri, sono cose tutte che esigono qualche sollecito riparo.

Se si emanasse un ordine perchè fosse osservata detta notificazione, e non fosse vietato la croce e gli abiti parrocchiali, ricondurrebbe la calma nella campagna.

Il mandare il canonico Talini nel Seminario di Colle, allontanerebbe un luminoso soggetto dalla città, e lusingherebbe della sua resipiscenza, com'è accaduto rapporto al Pievano di Valenzatico.

Finalmente, il variare i giusdicenti e i bargelli in Pistoia e Prato farebbe sperare, che i successori non mostrassero in pubblico e in privato la maggiore intrinsichezza con i più fanatici del paese, nè permettessero nei *caffè* ed altri ridotti la maggiore libertà di parlare e contro V. M., e contro i Suoi religiosi stabilimenti; da che il popolo prende coraggio di sussurrare e rendersi inquieto.

Vostra Maestà è piena di penetrazione per vedere il bisogno di questi o altri rimedi, onde nella fiducia di essere assistito dal Suo Real Patrocinio, colla più profonda venerazione mi dico

Di Vostra Maestà Apostolica

Pistoia, 17 aprile 1790.

Umiliss. Obb. Fed. Servo e Suddito
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

N. XXXIX.

(Vedi la Nota 15 pagina 519)

Protesta del Vescovo Ricci alla Reggenza di Firenze rapporto ad addebiti che credeva soffrire per sua cagione.

Avendo inteso il Vescovo di Pistoia e Prato, che vi sono delle persone male intenzionate, o male istruite, che spargono aver esso ordinato la demolizione di un altare esistente nell'Oratorio della soppressa Compagnia della Misericordia di Pistoia, protesta, che egli non ha nè ordinato una tal demolizione, nè saputo, se non per voce pubblica, e dopo il fatto, che ciò sia seguito per ordine del Governo.

E poichè alcuni per indisporre il popolo contro di lui non cessano d'accreditare la falsa voce che si è sparsa; però egli soggiunge, che se per obbligo del suo ministero ha rammentato l'esecuzione degli ordini del Principe su tal proposito emanati per tutto il Granducato con circolare della Segreteria del Regio Diritto dei 30 luglio 1785, e l'osservanza delle disposizioni della Diogesi, ha anco prescritto, che ciò si facesse sempre nei modi più convenienti e conformi alle religiose mire del R. Sovrano, e previa la debita istruzione.

Soggiunge inoltre, che avendoli il Pievano di S. Giovanni manifestata qualche minaccia a lui fatta per parte del Governo qualora avesse più differito ad eseguire gli Ordini Sovrani rapporto alla demolizione degli altari negli oratorj delle Compagnie soppresse, lo consigliò, all'effetto di conciliare la pubblica quiete coll'obbedienza al Sovrano, di togliere immediatamente la pietra sacrata, dando parte al Governo del temperamento da lui preso. Finalmente, all'oggetto di scansare ogni motivo di nuove inquietezze, lo consigliò a tener chiuso in avvenire il detto Oratorio, fuori del caso in cui dovesse valersene per fare il Catechismo ai fanciulli, o per comodo dei Fratelli della Carità, e in quella vece tenesse nel giorno piut-

tosto aperta la Chiesa, ove si conserva il Sacratissimo Corpo di Nostro Signore, all' adorazione del quale sarebbe concorso il popolo, conforme si usa in tutte le altre Parrocchie della Città. Dopo di ciò protesta pure il Vescovo di Pistoia, che egli non ha dato ordine che nel trasporto dei cadaveri dovesse il Parroco intervenire senza *cotta*, senza *stola* e senza *croce*, ma esortando tutti all' obbedienza della sovrana notificazione del dì 13 agosto 1789 ha scritto replicate lettere, e nel primo febbraio decorso, e nel dì 12 del corrente aprile ai ministri del Principe, unendovi le più umili rimostranze di oltre a 40 Parrochi della Diogesi, affinchè non fosse vietato di portare il segno di nostra redenzione, e l' abito proprio e distintivo del Parroco in una funzione religiosa, conforme non è vietato in alcun' altra Diogesi del Granducato, e in quella parte ancora di sua Diogesi situata fuori del distretto pistoiese.

Protesta finalmente il Vescovo di Pistoia, che la voce artificiosamente sparsa che egli fosse per portarsi a Prato nelle passate sere per demolire l'altare posto nella Cattedrale in memoria della B. V. sotto ii titoto del Cingolo, è totalmente falsa e calunniosa, non gli essendo nemmeno caduto in pensiero una tale demolizione.

E siccome questa medesima falsa e calunniosa voce servì di pretesto nel maggio del 1787 all' infausta sollevazione di Prato, però di nuovo protesta contro la falsità dell' accusa perdonando di vero cuore a' suoi calunniatori, e prega chiunque ha amore alla verità, al Sovrano, alla quiete pubblica a far noti a chiunque questi suoi sentimenti e dichiarazioni ec.

Data in Pistoia li 16 aprile 1790.

SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

CARLO MENGONI *Segretario.*

N. XL.

(Vedi la Nota 16 pagina 519)

Dispaccio di Leopoldo I chiedente conto alla Reggenza dei disturbi arrecati al Vescovo di Pistoia.

Sua Maestà trasmette al Suo Consiglio di Reggenza in Toscana le annesse carte del Vescovo di Pistoia e Prato, perchè sia pensato al modo di porre un efficace e pronto riparo ai disturbi che si cerca tuttavia di far nascere nei popoli di quella Diocesi. È certo che tali rumori si fomentano dagli emissari ed aderenti di Roma; vuole pertanto che il Consiglio predetto partecipi gli ordini i più precisi, non meno che i più atti allo scoprimento di questi istigatori, per renderne a suo tempo conto alla Maestà Sua.

Dato in Vienna li 28 aprile 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. XLI.

(Vedi la Nota 18 pagina 522)

Dispaccio di Leopoldo I alla Reggenza concernente il tumulto di Pistoia.

Sua Maestà avendo esaminate le annesse carte e rapporti concernenti il tumulto seguito in Pistoia, non meno che le proposizioni, che il Suo Consiglio di Reggenza crede atte a ricondurre la tranquillità in quella Diocesi, approva interamente quel che è stato ordinato finora dal Consiglio medesimo, e revoca insieme, in quanto è necessario, gli ordini emanati colla Posta passata.

Concorre nel secondo parere del Consiglio, e lo autorizza a moderare e declinare secondo le circostanze dai regolamenti veglianti in materia di culto esteriore e di disciplina ecclesiastica, in quei modi e termini proposti, osservando che il punto essenziale da aversi in veduta prima di tutto, deve essere il ristabilimento della quiete e tranquillità pubblica nel popolo ed in tutti i ceti.

Fermo stante l'ordine già dato la Posta passata per il pagamento straordinario del militare e guardie che vi sono impiegate, e che dovranno restare a Pistoia finchè sia ristabilita ed assicurata la tranquillità, da repartirsi non solo sulla città, ma anche sulle comunità della campagna, che hanno avuto la maggior parte nel sussurro, il Consiglio ordinerà agli ufiziali di astenersi dal comandare di fare veruna dimostrazione, pattuglie vistose, nè verun arresto o atto che potesse animare, indisporre o sollevare il popolo.

Che senza manifestare al pubblico gli ordini che tengono dal Consiglio, gli ufiziali lascino in libertà il popolo di fare tutti quelli esercizi di devozioni, processioni ec. che vogliono, senza portarvi la minima opposizione; che non permettino di arrestare neppure le persone attruppate e rumorose, ma si servino del militare soltanto; che non succedano violenze ed arbitrii alle persone, infrazioni di case o simili eccessi già sempre punibili dalle leggi, arrestando in questi casi chiunque, il quale dopo di essere stato ammonito continuasse ad insolentire, e commettere cose contrarie alla pubblica tranquillità.

Il Consiglio farà pubblicare nel medesimo tempo dal Vicario Regio di Pistoia un Editto Pretorio, con cui esortando il popolo alla quiete e tranquillità, gli faccia sentire che non si adora Dio, nè si onora il culto e la religione, con far rumori, sollevazioni e sussurri; che i desideri del popolo non debbono esser espressi con rumori, violenze e vie di fatto; che se desiderano qualche cosa in qualunque genere, elegghino due deputati tra di loro per portare le loro rappresentanze al Consiglio di Reggenza, il quale le farà presenti alla M. S., la

quale ha sempre dato a conoscere quanto Le sia a cuore il bene e la felicità dei Suoi sudditi.

Un simile contegno potrà tenersi ancora per Prato, per il Pesciatino, ed ove occorresse, purchè non si proceda ad alcuna violenza o arresto pubblico, affine di non esasperare gli animi, e condurre la gente a commettere qualche eccesso.

Frattanto concerterà il Consiglio col Vescovo di Pistoia, e con chiunque altro occorresse, il modo di farvi ritornare la primiera tranquillità.

Il Consiglio ringrazierà i quattro deputati nobili di Pistoia sottoscritti nella supplica, della premura che si sono dati in questa occasione per sedare il tumulto e ricondurre la quiete, esortandoli nel tempo stesso, giacchè quasi tutta la gente che fece il rumore sono contadini, ad incoraggire la nobiltà a portarsi in campagna per inculcarvi la quiete, ed insinuare ai contadini le medesime massime menzionate nell'editto del Vicario, rassicurandoli e persuadendoli a stare in quiete; E nel caso che indirizzassero i loro deputati al Consiglio, se le loro petizioni consistessero in cose indifferenti, potrà il Consiglio accordargliele subito; ma se fossero di rilievo le riserberà alla cognizione e decisione della Maestà Sua,

Vienna, 6 maggio 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. XLII.

(Vedi la Nota 20 pagina 531)

Editto della Reggenza che revoca la libertà del commercio frumentario.

Il Real Consiglio di Reggenza intento a prevenire i disordini ed inconvenienti, che possono derivare dall'abuso che può farsi della libertà dell'estrazione dei grani, biade, ed olio,

vieta sino a nuovo ordine l'estrazione dal territorio riunito dei detti generi, incaricando l'Amministrator Generale delle Regie Rendite di dare le opportune disposizioni alle Dogane di confine per l'esecuzione degli ordini suddetti.

Dato in Firenze li 8 giugno 1790.

ANTONIO SERRISTORI.

DI SCHMIDVEILLER. BARTOLOMMEO MARTINI.

ALESSANDRO PONTENANI.

N. XLIII.

(Vedi la Nota 20 pagina 531)

Editto della Reggenza che autorizza diverse pratiche religiose già proibite da Leopoldo I.

Il Real Consiglio di Reggenza avendo preso in considerazione le petizioni avanzate da diversi popoli per la ripristinazione di alcune pratiche di culto esteriore di religione e disciplina ecclesiastica, e consultando il vivo desiderio che Sua Maestà ha sempre di condiscendere alle inchieste dei Suoi amatissimi sudditi, in quanto queste si conciliano colla giustizia e col buon ordine, è venuto nelle seguenti determinazioni.

Avuto riflesso pertanto, che ad assicurare negli animi dei medesimi la perfetta quiete e tranquillità in tutto ciò che concerne il culto predetto, niente può più efficacemente contribuire quanto la costante generale uniformità dei modi di praticarlo, autorizza i tre Arcivescovi Metropolitani di Firenze, Pisa e Siena a ristabilire di concerto fra essi, e d'intelligenza dei respettivi Vescovi loro suffraganei e non suffraganei, quelle pratiche di esterior culto e disciplina ecclesiastica,

che giudichino le più convenienti e le più atte a mantenere sempre illesa ed intatta la purità e dignità della Santa Cattolica Religione sopra gli appresso articoli, previo in quanto occorra il *Regio Exequatur* secondo le leggi ed ordini veglianti.

Conferme delle Compagnie attualmente esistenti, ed istituzioni di nuove sotto qualsisia titolo ed invocazione.

Ricuoprimento d'immagini che sieno in venerazione dei respettivi popoli.

Riedificazione di altari.

Associazione e trasporto di cadaveri alle chiese ed ai pubblici campi-santi.

Ammissioni alle occorrenze di processioni.

Uffizi ed altri pii esercizi e funzioni spirituali, ed il metodo da osservarsi in esse.

Ed atteso che in sequela delle già seguite soppressioni di compagnie, i beni spettanti alle medesime furono necessariamente incorporati ai diversi patrimoni ecclesiastici, perchè da questi venissero poi trasportati ed erogati, come effettivamente lo sono stati, in costruzione ed ordinamento di nuove parrocchie, ed in restaurazione e fornimento delle antiche e rovinose; in assegnazione ed aumenti delle convenienti congrue ai respettivi Parrochi in sodisfazione d'obblighi, collazione di doti di cui erano gravati i respettivi patrimoni, ed in altri consimili usi interessanti tutti la pubblica pietà e religione, potranno gli stabilimenti di Compagnie effettuarsi e mantenersi in futuro col soccorso di spontanee offerte di pii benefattori o di tasse volontarie.

E confidando il detto Real Consiglio di Reggenza nel conosciuto zelo e premura dei prenominati tre Arcivescovi Metropolitani, non meno che in quella dei Vescovi loro suffraganei e non suffraganei, per cooperare tutti con spirito di unanime concordia e sincerità alla conservazione della pubblica tranquillità generalmente in tutte le Diocesi del Granducato, gradirà inoltre qualora giudicassero opportuni altri provvedimenti tendenti all' istesso fine, il quale sommamente sta a cuore a

S. M. Apostolica il Re, che rimettano in seguito le loro rappresentanze ad esso Real Consiglio di Reggenza, derogando a qualunque ordine ec. in contrario.

Dato li 8 giugno 1790.

ANTONIO SERRISTORI.

DI SCHMIDVEILLER. BARTOLOMMEO MARTINI.

GAETANO RAINOLDI.

N. XLIV.

(Vedi la Nota 21 pagina 534)

Proclama della Reggenza ai Fiorentini sollevati esortandoli alla quiete.

Il Consiglio di Reggenza essendo nella fiducia, che dopo i provvedimenti presi con gli editti pubblicati ieri ed in questa mattina tanto sopra diversi oggetti di cultò esteriore di religione e disciplina ecclesiastica, quanto ancora per proibire l'estrazione del grano, biade ed olio, come pure con la successiva notificazione del Gonfaloniere e priori rappresentanti la Comunità civica di Firenze, per fissare a molto discreti prezzi la valuta del pane di più sorti, e la rivendita dell'olio a minuto, ha luogo di ripromettersi che tutti i bene intenzionati cittadini della Comunità predetta, continueranno ad adoprarsi con tutta la possibile premura ed efficacia per ristabilire la pubblica quiete che interessa anche particolarmente ciascheduna persona, con fare intendere inoltre, che non mancherà di prendere in considerazione le ulteriori istanze che sono state fatte presenti al predetto Consiglio dai deputati della Congregazione di S. Gio. Battista per dare in seguito quelle disposizioni che possono essere più coerenti alle sovrane

intenzioni di Sua Maestà Apostolica il Re, che come è noto ai Suoi amatissimi sudditi, ha in tutti i riscontri ricolmati i medesimi di beneficenze.

Dato in Firenze li 9 giugno 1790.

ANTONIO SERRISTORI.

DI SCHMIDVEILLER. BARTOLOMMEO MARTINI.

ALESSANDRO PONTENANI.

N. XLV.

(Vedi la Nota 23 pagina 536)

Lettera indirizzata dal senator Gianni al Serristori presidente della Reggenza dopo la sua fuga da Firenze.

ECCELLENZA

Le cose accadute dopo quelle che le avevano precedute, sempre con le voci dell' insulto e della minaccia contro la mia persona, sono troppo note a V. E., ed io stimo di non ridirle; ma spero che sieno bastanti a giustificare la mia partenza in un momento in cui gli amici ed i parenti m' ispiravano idee d' imminente pericolo, e le strade risuonavano imprecazioni e minacce contro di me.

La mia assenza dal Consiglio non poteva nuocere agli affari; ma io non ebbi tempo di domandarne la permissione.

La notizia di essere stata fatta ricerca di me sulla strada regia mi suggerì il partito di dirigermi per altre strade.

Troppi luoghi della Toscana sono prevenuti d' idee odiose contro di me, e la scienza interna della mia rettitudine mi rendeva tranquillo, ma non bastava a farmi sicuro, ed ecco i motivi del mio contegno.

Questo può adesso tacciarsi o approvarsi a piacere di chi voglia farmi giustizia o torto; ma io non ne proverò rimorso, e sono assuefatto a tollerare i dispiaceri.

Non aggiungerò di più, perchè in questo poco si contiene il tutto, ed ho l'onore di parlare a chi intende più di quanto io posso dire.

Io supplico V. E. ad accogliere la parte, e farne uso con la Reggenza, acciò sia manifesto, che io le rendo conto di me in soddisfazione al dovere che me ne corre, e del ritardo, inevitabile conseguenza delle circostanze. Spero che il Consiglio non mi farà imputazione senza ulteriore esame.

Dalle notizie che possono esser vere, ma che non ho autorevoli, intendo quietati i disordini accaduti, ma dalle stampe degli editti che vedo qua, mi sembra che il mio troppo sollecito ritorno possa mettere in vista un oggetto di nuovo odio, quando una gradata serie di provvedimenti non diriga le cose alla restaurazione dei *preziosi beni sacrificati alla necessità delle circostanze.*

Comunque sia, io arrischiando anche tutto, tornerò subito che la Reggenza me lo imponga, e mi renda quella morale sicurezza personale, che la prudenza dei veneratiss. sigg. Consiglieri saprà misurare molto bene.

In attenzione dei veneratiss. comandi di V. E. ho l'onore di rassegnarmi col più ossequioso rispetto

Dev. Obbl. Servitore
FRANCESCO M. GIANNI.

N. XLVI.

(Vedi la Nota 24 pagina 536)

Dispaccio primo di Leopoldo alla Reggenza concernente il tumulto accaduto in Firenze nel giugno del 1790.

Il Consiglio di Reggenza può facilmente figurarsi il dispiacere sommo, e l'indignazione che Io ho provato nel ricevere per mezzo di Vincenzio Mazzinghi, una delle Mie reali Guar-

die, i rapporti del dì 10, e nell'osservare che mediante una truppa di popolo della più bassa classe si sia ottenuto di rovesciare in pochi giorni tutti i sistemi di governo da Me in tanti anni di tempo e fatiche introdotti, e con tanto buon successo stabiliti in vantaggio del pubblico. Gli eccessi di saccheggi commessi da un popolo riscaldato non potranno più attribuirsi almeno a zelo di religione, come si attribuivano tutti gli antecedenti.

Se il Consiglio avesse mostrato più vigore e fermezza nel primo affare di Pistoia; se fossero stati gl' impiegati più prudenti nel parlare, e meno pronti a secondare le idee stravolte del popolo, forse per farsi benvolere; se il Consiglio fosse stato meno corrente non solo nell' accordare al popolo quello che chiedeva, ma fino a prevenire le sue domande e ad animarlo a domandare, il medesimo non avrebbe mai preso tanto ardire. L'aver secondato i desideri del popolo nell' uguagliare le funzioni di Chiesa della Diocesi di Pistoia a quelle delle altre Diocesi, poteva farsi; bastava che si fosse fatto con più decenza e convenienza, e di concerto col Vescovo: Ma il ricevere tutte le domande anche le più stravaganti ed insulse non solo della città e suoi deputati, ma anche da qualunque particolare, che, o non dovevano riceversi, o almeno restituirsi subito, è stata una somma imprudenza. Se nell' affare di Livorno si mostrava più vigore per parte del militare; se l' auditor Pierallini non mostrava tanta debolezza e paura con prender anche la *coccarda*, anche questo avrebbe avuto migliori conseguenze. Tutti i rumori seguiti negli altri piccoli luoghi della Toscana erano di poco momento e senza alcuna conseguenza. Se in Firenze il Consiglio disprezzava i *cartelli* invece di secondarli con accordare anche prima che fosse chiesto quel che in questi si suggeriva, con far subito reprimere quei pochi individui che prendevano le *coccarde*, o quelle poche donne che cominciarono il rumore, forse anche questo non seguiva. Ma oramai a questo non è più rimedio.

Il Consiglio ha accordato non solo quel che si chiedeva, ma anche di più in materie ecclesiastiche; ed in conseguenza

tutti i regolamenti in questa materia da lungo tempo introdotti sono di nuovo rovesciati, e rimesso il paese interamente in mano agli ecclesiastici ed al fanatismo, che per il loro interesse potranno sollevare di nuovo il popolo tutte le volte che vorranno. Disapprovo poi formalmente e pienamente quel che ha fatto il Consiglio in materie annonarie, *che è contro tutte le Mie istruzioni*, e contro il vero bene e vantaggio del paese, diretto solamente a favorire quei pochi impiegati o esecutori che profittano sulle mangerie ed estorsioni a cui presta la mano il sistema di proibizione. Ma oramai anco in questo la paura ha vinto la ragione. La cosa è fatta, e non vi è più rimedio. Penserà il Consiglio a farsi carico di tutti gl' inconvenienti che ne nasceranno; sussurri continui nei mercati; difficoltà di approvvisionare le città; il malcontento e forse la sollevazione del popolo di campagna contro quello di città, e tra i possessori e non possessori; le ingiustizie che ne nasceranno per i contratti di vendite fatti in questi tempi; diminuzione dell' agricoltura e del traffico; ed un continuo titolo in mano ai malcontenti di far nascere dei sussurri nel popolo.

Il compenso preso d' armare i bene intenzionati in Firenze per reprimere gli eccessi del popolo, lo approvo intieramente, e sarà dimostrata la Mia soddisfazione al generale Strasoldo ed agli ufficiali delle Guardie per la condotta da essi tenuta. Questo provvedimento si continuerà finchè il bisogno potrà esigerlo.

Il Consiglio non accorderà più altro in materie ecclesiastiche, e non accetterà ulteriori istanze di quelle ricevute. Procurerà di animare i Vescovi a richiamare con pastorali, e mediante i loro parrochi, il popolo al suo dovere; di far riprendere il corso all' autorità dei tribunali con fare arrestare e castigare severamente, e senza mostrare la minima paura quelli che si rendessero debitori di delitti e violenze. Farà continuare nelle forme il processo alle persone state arrestate per questi tumulti in Firenze, procurando con tutti i mezzi possibili di rilevare chi siano stati gli autori o fomentatori dei medesimi, ed in specie dei saccheggi alle case. Tutti

quelli presentemente arrestati, o che si arrestassero ancora per questa causa, fuori che nel caso che fossero riconosciuti innocenti, se sarà provato che abbiano avuta parte in questi tumulti e saccheggi, dovranno tutti esser ritenuti senza rilasciarsi, sì uomini che donne; quelli di cui fossero terminati gli esami, e fossero da passarsi in *pubblica* si faranno trasferire per maggior sicurezza nelle casematte della fortezza di Belvedere. Sono stati chiesti alla Corte di Napoli uno o più bastimenti da guerra, perchè si portino prontamente nel porto di Livorno. Quando il Consiglio avrà la notizia del loro arrivo, spedirà con buona e sufficiente scorta, e bene assicurati, tutti questi carcerati, che non fosse più necessario ritenersi in Firenze per la compilazione degli atti, a Livorno, ed ivi immediatamente, senza punto trattenersi, dovranno essere consegnati a bordo di detti bastimenti napoletani, i quali avranno gli ordini necessari dalla loro Corte toccante il loro destino. Vi si dovranno mandare tutti questi carcerati più o meno rei indistintamente, e nessuno eccettuato, uomini e donne di qualunque condizione siano; ed il Governatore di Livorno sarà incaricato di far pagare all'ufiziale napoletano la somma occorrente per il loro trasporto. Parimente ordinerà al Governatore di Livorno, che se la corvetta della Marina toscana torna in vista di Portoferraio, o torri del littorale, gli sia ordinato di tornare a Livorno e dar fondo nel Molo, ove gli faranno prendere nuove provvisioni, e vi manderanno a bordo quei capi convinti di essere stati autori o rei principali dei sussurri seguiti in Firenze ed in Livorno, e gli altri carcerati per le medesime cause, che i bastimenti napoletani non avessero potuto caricare, e con i medesimi farà vela direttamente per Trieste, ove annunziandosi al Governator Militare, li depositerà in quella fortezza per attendere gli ulteriori Miei ordini.

E siccome quando Io feci la riforma delle leggi criminali di Toscana credei di poterla concepire in quella maniera per l'indole dolce e quieta della Nazione, e vedendo ora di essermi ingannato, con sommo Mio dispiacere Mi vedo obbli-

gato di ordinare al Consiglio di Reggenza di pubblicare prontamente un editto, con cui esprimendo queste Mie ragioni, ed il dispiacere con cui ho sentiti questi eccessi, che fanno veramente torto alla Nazione, Mi vedo obbligato, dico, di ristabilire da qui in avanti, e per i casi futuri, *la pena di morte*, da incorrersi da tutti quelli i quali ardiranno di sollevare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo per commettere eccessi e disordini.

In quanto poi alla tranquillità e sicurezza pubblica, il Consiglio si darà la maggior cura, fatica ed efficacia, con far fare pattuglie, ronde ec., prevalendosi degli ufficiali riformati e pensionati per ristabilirla, usando il maggior rigore per dissipare e prevenire ogni attruppamento o simile eccesso.

Relativamente al desiderio dimostrato dal Consiglio in fine della sua rappresentanza di aver presto in Toscana qualcheduno della Mia Famiglia, è veramente inopportuno; in questi tempi, in simili circostanze, e con tali disordini sempre più se ne allontana l'idea ed il tempo. Prima di pensare a stabilire in Toscana un Mio figlio, voglio veder rimessa la disciplina, il buon ordine, e tutto come per il passato.

Per ora incarico il senator Luigi Bartolini di far prontamente preparare nel palazzo della Crocetta un quartiere sufficiente per un ministro ammogliato, che manderò alla testa del Governo, ed il quartiere occupato già dal capitano Spannocchi in Palazzo Vecchio per un generale che verrà a comandare il militare.

Il progetto di aumentare il militare non può per ora aver luogo, perchè bisognerebbe scegliere gl'individui fra quelli stessi che hanno sussurrato. Dipoi Io penso di mandare del militare forestiero; onde il Consiglio mi proporrà ove poterlo acquartierare, ed ordinerà al generale Strasoldo di scrivere a qualcheduno dei generali Svizzeri al servizio del Re di Napoli, in specie al generale Ischudy per saper da lui in qual maniera, e con quali condizioni e spese si potrebbero prendere a servizio della Toscana tre reggimenti di Svizzeri, e me ne renderà in seguito conto.

Finalmente, nel caso che si volessero formare nuove compagnie e confraternite, il Consiglio non accorderà mai che siano riprese le antiche chiese, fuori che nel caso che queste siano tuttavia in stato di chiese, giacchè quelle state alienate e ridotte ad altro uso, non dovranno in nessun modo restituirsi. Autorizzo il Consiglio a far pagare tutte le spese occorrenti in queste circostanze.

Vienna, 17 Giugno 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. XLVII.

(Vedi la Nota 24 pagina 536)

Dispaccio secondo sul medesimo argomento.

Col ritorno della Guardia reale Mazzinghi Io ho risposto a tutti i punti che trovo nella rappresentanza del Consiglio di Reggenza che ritorno annessa.

L'avvezzare il popolo ad usare arbitrii è pericoloso; ma vi è stato già assuefatto dalle paure e condiscendenze usate dal Consiglio. Tutte l'effervescenze seguite in Prato ed in Pisa, e che insorgeranno anche in tutti gli altri luoghi della Toscana per causa del prezzo del pane e della Grascia, sono conseguenze immancabili del grave errore commesso dal Consiglio nel sospendere la libertà del commercio di questi generi, e nel fissare i prezzi dei grani e dell'olio troppo bassi; e ad ognuna delle variazioni che seguirà nel prezzo di queste derrate, il popolo tumultuerà sempre, ed esigerà, com'è seguito in Livorno, che gli siano rilasciate le grasce al medesimo prezzo: bisognerà impedire alla gente di campagna di portarsi a prendere il pane in città per averlo a minor prezzo, com'è già seguito: bisognerà obbligare la gente a portare le grasce

al mercato, ed attentare violentemente ed ingiustamente alla proprietà delle persone per contentare la poca plebaglia della città: bisognerà ricorrere al cattivo compenso di far venire dei grani di fuori e di forzare i mercanti, e dipoi vedendo l'inutilità di tutti questi compensi, converrà tornare indietro per non rovinare affatto il paese. Tutti questi inconvenienti si sono veduti a Livorno, ove gli esecutori stando nell'inazione, conviene ordinare ai soldati di fare gli arresti necessari.

L'avere mediante i deputati nobili delle parrocchie, e gli ecclesiastici, fatto avvisare il popolo delle ragioni per cui doveva rialzare il prezzo del pane, è un compenso ben meschino, e stabilisce i preti e certi deputati capi del popolo, il che è sempre pericoloso.

L'avere sulla semplice lettera del cav. Buonamici di Prato, che può esser stata scritta per effetto di timore, permesso ai nobili e cittadini d'armarsi, mediante una lettera ai giusdicenti, è molto imprudente, e mostra a tutti quanto grande sia l'apprensione del Consiglio.

Ad una sì gran distanza Io non posso prescrivere istruzioni. Conviene non fare passi falsi, nè imprudenti; e se mai il popolo trattasse di liberare i carcerati, ed i detenuti nella Casa di Correzione, bisognerà che il Consiglio faccia agire con tutto il rigore per impedirglielo e tenerlo a dovere.

Finalmente, per terminare una volta tutti questi rumori, conviene che il Consiglio ordini seriamente, che vengano ricercati i capi dei sussurri, in specie di Firenze e di Livorno, per punirli severamente e dare un esempio.

P. S. *di seguito al dispaccio antecedente.*

Siccome il popolo ha detto di voler mettere in libertà i carcerati, qualora non fossero sicuri ove sono presentemente, il Consiglio gli farà trasferire nella fortezza di Belvedere, alle porte della quale farà mettere dei cannoni facendo venire da Livorno gli artiglieri.

I seimila armati che esistono attualmente, potranno invigilare che non succedano violenze, nè insolenze; dissiperanno il popolo che si ammutinasse o si attruppasse, facendovi anche fuoco sopra.

Finalmente, inibisco al Consiglio di fare alcun'altra innovazione, nè deroga di legge, o ordinazione stabilita in Toscana, *essendo già quelle fatte per debolezza e paura più che sufficienti a rovinare il paese, mentre è nelle mani del popolo basso l'autorità di rovesciare tutti i sistemi da Me introdotti, che è quello che si voleva.*

Vienna, 21 giugno 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. XLVIII.

(Vedi la Nota 24 pagina 536)

Dispaccio terzo sul medesimo argomento.

Ritorno al Consiglio di Reggenza l'annesso suo rapporto, e gli confermo in replica quanto gli ho fatto sapere con li antecedenti dispacci, ed in specie con quello di cui fu incaricato la Guardia reale Mazzinghi.

Ha fatto prudentemente a sospendere le feste di S. Giovanni.

Non avrei però mai creduto che per arrestare pochi capi di tumulto in Firenze, ove esistono 5000 bene intenzionati armati, vi fosse bisogno di far venire da Livorno 20 cavalleggeri.

L'arrivo de' Fiamminghi che hanno ammutinato il popolo in Firenze e Pistoia, la credo una ciarla; ma seppure fosse vero, faccia arrestare chiunque, anche forestiero, vi fosse mescolato, senza mostrare timore alcuno.

Dopo quel che è successo in Firenze, Pistoia e Livorno, e dopo la paura dimostrata dal Governo, è naturale che anche in altri luoghi della Toscana seguano dei piccoli rumori; spero però che non porteranno a conseguenza veruna, particolarmente se sarà tenuto lo stesso sistema adottato dal Vicario di Pistoia, d'incoraggiare i nobili ed i possidenti ad armare i loro contadini in difesa delle proprie sostanze.

Approvo quanto è stato fatto in Pistoia per reprimere l'audacia dei chiodaioli.

Una delle cose più necessarie per assicurare la quiete pubblica consiste nell'aver d'occhio che non si spargano nel pubblico ciarle insussistenti, e quando se ne spargesse, nello smentirle sul fatto, anche mediante un *affisso*, senza omettere di dare però gli ordini più pressanti per scuoprirne gli autori, e tutti quelli che vi avessero parte.

Trasmetto al Consiglio li annessi *inviti* del priore Del Vivo di S. Ambrogio fatti affiggere alle cantonate, e mandati alle case per la *ripristinazione della processione del miracolo* alla quale è molto tempo che in Firenze non si pensava più. Pare che costui abbia pubblicati foglietti tanto insolenti ed arditi apposta per eccitare il popolo. Questo prete Del Vivo, non meno che il prior Nuti di S. Gaetano, sono sempre stati due soggetti fanatici, cattivi e capaci di ogni attentato contro il Governo, perchè protetti dall'Arcivescovo; onde il Consiglio procurerà che non vengano persi di vista, e darà gli ordini più precisi a questo effetto, e perchè si rilevi, se abbiano essi avuto qualche parte nella insurrezione popolare.

Approvo le riflessioni del Governatore di Livorno, ove se continuassero i rumori, e si dubitasse del militare, il compenso d'armare dei contadini del piano di Pisa, accordandogli anche le squadre del ponte, unitamente alle guardie delle razze, sarebbe forse utile; e questi potrebbero prestar man forte ai famigli e soldati di Livorno per tenere a dovere il popolo, e soprattutto per arrestare i capi tumultuanti, che potrà far ritenere in fortezza come luogo molto più sicuro delle carceri di Pisa..

Compilati che siano i processi, e trovati i capi dei tumulti di Firenze, Livorno ec. se alcuno venisse condannato ai pubblici lavori, non dovrà mandarsi nel bagno di Pisa, ma trasferirsi a Livorno nella maniera più cauta e sicura per impedire qualunque *esimizione*, ed imbarcarsi sulla corvetta toscana, o sopra una tartana o altro bastimento da noleggiarsi espressamente, ed armarsi con gente della marina fidata e sicura, e trasportarsi nell'Isola di Malta, scrivendo intanto al commendator Mazzei di pregare quel Governo di far ricevere costoro sulle galere di quella marina per quel numero di anni, per cui saranno condannati, ed invigilare che non evadano. Per il restante dei delinquenti poi, nè il Consiglio, nè verun giudice dovrà mescolarsi a fargli grazia o permuta di pena, riservando a *Me* la decisione della loro sorte secondo le risultanze degli atti e sentenze, *non volendo questa volta far grazia a veruno.*

Le disposizioni date dal Consiglio in materie annonarie sono tutte cattive, ma tutte conseguenze di avere in principio accordato al popolo quel che non potrà mai sostenersi: a questo per ora non vi è rimedio. L'aver proibito l'estrazione del grano dalla città di Firenze, è ridicolo. Quello poi che ha fatto per l'assicurazione delle polveri sta bene, seppure il Consiglio non ha fatto troppo onore a quella canaglia mostrandogli tanta apprensione.

Se mai il Consiglio credesse che i carcerati fossero poco sicuri ove sono, potrà farli trasportare nelle casematte della fortezza di Belvedere, alla porta della quale dalla parte della Costa farà situare due cannoni per reprimere le violenze che il popolo tentasse di usare, al quale effetto farà venire da Livorno due artiglieri.

Vienna, 24 giugno 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p

N. XLIX.

(Vedi la Nota 24 pagina 536)

Dispaccio quarto sul medesimo argomento.

Ritorno al Consiglio di Reggenza il rapporto de' 19 del cadente. Approvo sia stato permesso a' Giudici di procedere sommariamente contro gli autori delle seguite violenze, come anche che sia stato permesso alla nobiltà e persone civili di Prato e Pistoia di prendere le armi per assicurare la pubblica quiete, il che si potrà fare, secondo le circostanze, anche nelle altre città e terre. Quanto ai rapporti di Livorno, il Consiglio ordinerà al Governatore, che per frenare l'audacia, e le violenze di quella plebe mostri severità e rigore servendosi del militare, il che sarà anche più facile, in quanto che ora vi è stabilita la truppa civica richiesta dalla Comunità.

Relativamente alle cose annonarie mi riporto agli antecedenti dispacci, essendo quanto dice il Consiglio tutte conseguenze di quel che ha fatto in principio, e che Io non posso approvare. Il Consiglio pertanto faccia alla meglio fino a nuova raccolta, la quale promettendo di essere ubertosa, farà probabilmente ritornare la calma nel paese.

Credendo utile lo stabilimento di un corpo di trecento dragoni, il Consiglio ne faccia la sua proposizione, avendo in vista di prendere per questo corpo Pisani e Pietrasantini, che sono i migliori.

Per i rei di cui parla il conte Marulli, il Consiglio ne domanderà l'arresto e la consegna nelle solite forme.

Avendo l'incaricato d'affari in Napoli Giuseppe Bonecchi avvisato che tutti i cattivi soggetti toscani refugiati in quella capitale, avuta che hanno la notizia dei sussurri seguiti in Toscana, pensano di rimpatriare, il Consiglio partecipi l'ordine opportuno a Livorno e a Radicofani, perchè presentandosi costoro vengano arrestati, o obbligati a retrocedere.

Approvo interamente la proposizione del Governatore di Livorno di dare alle galere di Malta, di Genova e di Venezia tutti i condannati a vita ai pubblici lavori, onde può incaricarsi il detto Governatore di Livorno di trattarne con i governi respettivi; come anche approvo i provvedimenti presi perchè sia impedito al popolo d'impadronirsi delle armi, che i mercanti fanno venire per farne commercio.

Vienna, li 28 giugno 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. L.

(Vedi la Nota 24 pagina 536)

Dispaccio quinto sul medesimo argomento.

A tenore degli ordini da Me trasmessi al Consiglio di Reggenza con i miei antecedenti dispacci, potrà sollecitare l'arruolamento dei 300 dragoni, come già ho approvato.

Approvo l'ordine dato dal Consiglio al generale Strasoldo di far prontamente trasferire in Firenze i picchetti militari destinati per le nuove dogane; ma quanto al servirsi dei guardaportoni della Casa di Correzione per la città, sarà meglio lasciarli al loro attuale servizio in fortezza, essendo gente conosciuta e sicura, prendendo piuttosto gli uomini del Fortini di Pietrasanta per il servizio di città.

Convengo che se il toccare quanto è stato fatto dal Consiglio in materie annonarie può produrre, come pare, un nuovo rumore, sarà più prudente l'astenersi dal fare per ora alcun passo in queste materie, finchè non sia in un piede conveniente il militare, che va formandosi.

Si scriverà al Governatore di Livorno, perchè in avvenire non lasci trattenersi in quella città, saltimbanchi, giocolatori

di corda ec. di qualunque nazione, giacchè si sa che gli ultimi di costoro sono emissari mandati di Francia per sollevare i popoli.

Rapporto ai rei del tumulto e loro condanna confermo i Miei antecedenti ordini, e quelli che si trovano nell'altro foglio a parte. Converrà però che il Consiglio usi della maggior prudenza e circospezione, perchè nell'esecuzione non succeda qualche tumulto popolare a favore de' rei, o esimizione per parte dei parenti o compagni dei carcerati, procurando che il loro trasporto s'eseguisca di notte senza che dal pubblico se ne preveda, per quanto sarà possibile, l'epoca, e facendoli accompagnare da un buon numero di esecutori scortati dai dragoni, guardie palatine e soldati comandati soltanto dal brigadiere Guadagni, ed aiutante Nesti, procurando che per strada non seguano rumori, nè esimizioni a Empoli, Pontedera e Fucecchio. Dovrà insomma il Consiglio di concerto col Presidente del Buon-governo prendere tutte le misure le più atte a prevenire ogni sconcerto, il che gli riuscirà tanto più facile in quanto saranno tenute segrete le loro disposizioni. Alla loro partenza da Firenze si cercherà che la corvetta ed i bastimenti da noleggiarsi per trasportarli siano in ordine, e che siano armati della truppa migliore e più sicura, e dei migliori marinari, e degli ufiziali del Mio servizio, osservando di far tenere i rei nel Bagno di Pisa, donde quando tutto sarà in ordine, per i fossi ed in navicello si trasferiranno a Livorno, e senza sbarcargli in città guidati direttamente a bordo dei bastimenti; E per evitare qualunque rumore che potesse suscitarsi nella città di Livorno, al loro passaggio per i fossi, tutta la guarnigione dovrà tenersi sotto le armi, per esser in grado di accorrere ove fosse di bisogno; Ed il simile si farà in Firenze di tener armati e pronti tutti i volontari tanto il giorno del loro trasporto che i susseguenti. Partiti che saranno da Firenze, ad oggetto d'impedire ogni ulteriore rumore per parte dei loro congiunti, il Consiglio ordinerà alla *Congregazione dei Poveri* di far chiamare le loro mogli e famiglie avanti di se, alle quali diranno di aver avuto ordine dal Go-

verno di pensare alla loro sussistenza con assegnarle un tanto il giorno, fintanto che i rei non abbiano consumata la pena, e che i loro figli non siano in grado di procurarsi da vivere. Gli altri poi destinati per il militare, si rinchiuderanno nella fortezza di Belvedere, finchè non giunga da Milano il distaccamento di soldati incaricato di riceverli e d'accompagnarli nel modo ordinato nei precedenti dispacci.

Approvo che invece di un colonnello si stabilisca un maggiore al corpo dei dragoni, al qual oggetto il Consiglio mi proporrà diversi soggetti per sceglierlo.

Per capitani approvo Leonori, Cellesi e Pini.

Per primi tenenti Scarlatti, Inghirami e Luci, al quale non essendo confacente l'aria di Pisa e Livorno, potrà restare col distaccamento in Firenze.

Per sotto tenenti Bava, Ruggieri e Salvini.

E per la distribuzione dei dragoni mi riporto a'Miei antecedenti ordini.

Approvo l'editto fatto pubblicare dal Governatore di Livorno, e la compagnia dei cacciatori che ha messo assieme.

A Portoferraio non pare che vi sia altro da temere; nonostante se il popolo seguita a volere le compagnie che non sieno alienate, glie le farà restituire. Finalmente, il Consiglio farà fare per mezzo del deputato di Pisa Simonelli un complimento a quel pubblico rapporto alla quiete che regna in quella città per amicarselo maggiormente.

Vienna, 19 luglio 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LI.

(Vedi la Nota 25 pagina 537)

Dispaccio finale risguardante la sorte dei capi sollevati di Firenze.

Ritorno al Consiglio di Reggenza l'annessa rappresentanza del presidente e giudici del Supremo Tribunale di Giustizia, ed approvo che si dia esecuzione alle sentenze contro i rei del tumulto senza alcuna pubblicità; anzi si cercherà che il loro trasporto si eseguisca più segretamente che sia possibile, ed in tempo di notte.

Approvo che vengano condannati Antonio Mazzanti e Vincenzio Santini alla galera a vita.

Giovanni Vignolini, Francesco Pierotti e Amadeo Marchi in anni 20 di pubblici lavori.

Domenico Pananti in anni 15 di pubblici lavori.

Gio. Fancelli, Leopoldo Seccini, Giuseppe Casini, Angelo Fantungheri, Vinceuzio Mandorli, Gaetano Lapucci, Pasquale Lapi e Francesco Lucchini in anni 10 di pubblici lavori.

Giuseppe Lotti, Giuseppe Pratesi e Gaetano Chiari in anni 7 di pubblici lavori.

Francesco Ruggini, Gaetano Casini, Giuseppe Pagni e Salvadore Tarchi in anni 5 di pubblici lavori: Perchè tutti questi debbano esser prontamente spediti, imbarcati e consegnati alle galere di Malta con i loro nomi e tempo delle condanne: E qualora Malta li ricusasse, si consegneranno alle galere di Napoli. Inoltre, sarà intimato a tutti costoro, che ritornando alcuni di essi in tempo della loro condanna, incorreranno nella pena della galera a vita, e che quando avranno terminato il tempo della loro condanna alle galere, restano esiliati per sempre dal Granducato.

Francesco Torelli, Lorenzo Luti e Giovacchino Barcucci condannati a 3 anni di pubblici lavori, saranno mandati nel

Bagno di Portoferraio, e terminato il loro tempo, esiliati pure a vita dalla Toscana.

Li altri condannati, parte al confino e parte all'esilio dalla città o dal Granducato, come anche le donne condannate alla Casa di Correzione, essendo pericoloso che simil gente, la quale come resulta dagli atti, ha ardito di concepire ed eseguire un simile complotto, vada ad infestare altri luoghi della Toscana, dovranno i medesimi esser scelti e visitati, e quelli che saranno trovati capaci per la disciplina militare, e che saranno scapoli, saranno trasportati nelle casematte di Belvedere, ove saranno custoditi finchè giunga da Milano il distaccamento militare per riceverli, a cui saranno consegnati unitamente agli altri *discoli* da scegliersi in Livorno, Prato, Pistoia, Fucecchio ec. come ho già ordinato ne' Miei precedenti dispacci: Tutti gli altri poi, ed in specie i più rei, donne ec., verranno mandati a Messina per mare a tenore de' Miei ordini, consegnando nello stesso tempo la nota dei loro nomi, delitto e tempo di condanna per regola di quel comandante. Resterà viva la cattura contro quelli pei quali è stata decretata dalla sentenza. E quelli i quali si propone di rilasciare senza darli ulteriore molestia, non dovranno esser posti in libertà, se non che alcuni giorni dopo eseguita la condanna degli altri, e del trasporto fuori di Stato, e solo quelli, in specie le donne, o altri che avessero solo leggermente influito in questi tumulti, senza essere stati capi ec., potranno, non essendo capaci per il militare, invece di mandarsi a Messina, esiliarsi a vita dal Granducato, facendoli accompagnare fino ai confini, ove sarà fatto invigilare perchè non ritornino.

Vienna, 19 luglio 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LII.

(Vedi la Nota 38 pagina 543)

Il Granduca Leopoldo I ingiunge alla Reggenza di sorvegliare gli ecclesiastici reazionari.

Avendo Io tutta la ragione di credere che i rumori seguiti in Toscana siano provenuti dai soliti raggiri dei preti e dei frati; e che alcuni vescovi incoraggiati dall'autorità concessali dal Consiglio di Reggenza, tentino adesso, d'accordo con i detti ecclesiastici, profittando del disordine attuale, di rovesciare tutto il sistema ed ordini veglianti in materie ecclesiastiche, voglio che non sia dal Consiglio medesimo fatta, nè permessa alcuna innovazione, oltre quelle già state accordate, riguardanti l'esteriore disciplina, come non interessanti in alcun modo il fanatismo del popolo: invigilando piuttosto alla conservazione di tutti questi ordini, e specialmente che il popolo non pretenda violentemente di riaprire quelle compagnie e confraternite, le di cui fabbriche fossero già state alienate o ridotte ad altro uso, che non venga permesso ai frati forestieri di alcuna religione, e molto meno a quelli esiliati, di tornare in Toscana, che non venga derogato nella minima parte agli ordini riguardanti la vestizione, etc. etc., ma che gli siano piuttosto difficultate, cose tutte di cui è già stato fatto istanza al Governo, a nome dell'Arcivescovo di Firenze, dal Provinciale dei Francescani riformati.

Vienna, li 28 giugno 1790.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LIII.

(Vedi la Nota 39 pagina 544)

Lettera di mons. Ricci a Leopoldo I. sulle angherie che si commettevano in Toscana a danno degli ecclesiastici invisi ai reazionari.

SACRA MAESTÀ APOSTOLICA.

Fino dallo scorso ordinario presentai al R. Trono per mezzo del segretario Fulger i gemiti di un frate suddito, che valutando miglior sorte il vivere anche innocente in carcere negli Stati di V. M., piuttosto che passare altrove in sembianza di reo a goder quiete e libertà, di altro non si raccomanda, che di sapere il delitto per cui è esiliato, e di subire in prova di sua innocenza il più rigoroso processo.

Questi è il P. Ramacci minor conventuale stanziato in Pistoia. L'ordine d'esilio che gli viene intimato crede egli che possa esser appoggiato a falsi rapporti del Vicario Regio e del guardiano P. Mattei, per cui possa essere stato sorpreso alla M. V. un atto di condanna ch'egli suppone di non meritare.

Io non raccomando alla M. V. questo frate, perchè lo assolva da una pena che può aver meritato: mi avanzo solo a pregare la Sua inalterabile giustizia, che comandi a' ministri Suoi, che gli manifestino i delitti per cui è condannato, e perchè prima di vedersi privo del vantaggio di vivere tra i Suoi sudditi, abbia luogo e tempo di giustificarsi.

Con maggior premura mi volgo poi a V. M. porgendo preci per il pievano Goretti di S. Bartolommeo di Pistoia, e per i suoi due coadiutori. Cacciati da quella città senza aver tempo neppur di fare il piccolo bagaglio della loro roba, si trovano per così dire sospesi o deposti dal ministero parrocchiale, e ignorano il delitto. Fino dal passato maggio fui avvisato per ordine del R. Consiglio, che si credeva bene di rimuovere questi con altri monaci di famiglia da quel Monastero,

e che io riferissi, *se avevo potenti ragioni in contrario.* Io contestai le ottime qualità specialmente del Pievano e degli altri che amministravano quella Cura, contro cui, nè per parte del Governo, nè per parte di altri, mi era stato mai fatto ricorso: ma non sapendo i motivi che poteva avere il R. Consiglio per venire a tal passo, soggiunsi che io non era in grado di riferire potenti ragioni in contrario. L'esito è stato conforme ai desideri dei tumultuanti, ma con sicuro danno spirituale di quel popolo.

Non parlerò a V. M. del frate Nocetti, che omai carico d'anni e d'incomodi viveva nella oscurità del convento di Giaccherino, e che sentii condotto in Ognissanti. Ma quanto al curato di S. Domenico di Prato P. Eusebio Felici, non posso a meno di esporre a V. M., che esso pure è stato condotto in Ognissanti, e là come ad uno scomunicato od eretico, gli è fino vietato d'ascoltare la Messa nei dì festivi. La ritiratezza di questo frate, la pazienza, la prudenza, l'attaccamento alle buone massime, l'impegno con cui serviva alla Cura e con cui soddisfaceva al carico di lettore filosofo nel mio Seminario, me lo rendevano caro: ma egli pure ha dovuto soccombere a gastighi, che essendo rimessi all'arbitrio fratino, non si sa sin dove potranno giungere.

So che la fermezza si è chiamata ostinazione da chi voleva una falsa pace, e aveva interesse nel generale rovesciamento di tutto. Quello che da me si è fatto per volontà di V. M., tutto è appoggiato alle più salde regole di giustizia e di religione. Io non poteva cedere senza esame per non prevaricare e per non farmi reo davanti a Dio e davanti a V. M. Il condiscendere nelle circostanze a giuste e ragionevoli cose che non ledessero l'onore di Dio e di V. M., era di dovere, e l'ho fatto quando ne sono stato richiesto: dirò di più: ho anche prevenute le domande nell'insinuare una simile condotta ai miei parrochi. Nel resto io non poteva che tollerare, e tanto ho fatto.

Quanto poi alla ragionevolezza e necessità dei provvedimenti presi in Diogesi, io mi sono bastantemente difeso nella

mia *Lettera* ai Pratesi dopo il tumulto, e nell' *Apologia* contro le *Annotazioni Pacifiche*, ed ho smentito la falsa e seducente accusa di avere operato senza averne prima istruiti convenientemente i popoli. La bontà somma con cui la M. V. si degna ascoltarmi, mi animerebbe, quando non lo sgradisse, a rimetterle in vista tutto ciò rapporto agli ultimi avvenimenti, onde sempre più confermarle, che il male vi è stato perchè si è voluto, o per viltà o per malizia o per ignoranza.

Io sono colla più profonda venerazione ed attaccamento

Di V. M. A.

Dal mio ritiro, (Rignana) 22 luglio 1790.

Um. Obb. e Fed. Servo e Suddito
SCIPIONE VESCOVO DI PISTOIA E PRATO.

N. LIV.

(Vedi la Nota 11 pagina 559)

Leopoldo dà avviso al Serristori del suo prossimo arrivo in Toscana.

CARO CONSIGLIER DI STATO SENATOR SERRISTORI!

Con questa stessa Posta ho trasmesso al Consiglier Bartolini le istruzioni necessarie per la provvista dei cavalli per le Poste di Toscana in occasione del mio arrivo, di quello del Re e Regina di Napoli, e del Granduca e della Granduchessa; potrete dunque intendervi con lui perchè il tutto vada in regola e convenientemente.

Desidero che al mio arrivo non si faccia alcun ricevimento, nè complimento di sorte alcuna, nè ai confini, nè alle porte della città, nè al palazzo, mentre avrò piacere di riposarmi, siccome avrà lo stesso piacere tutta la comitiva, tanto più che si arriverà di notte. Voi solo gradirò che vi troviate al palazzo, senza ciamberlani, nè nobiltà, desiderando di conferire con voi.

Vienna, 21 febbraio 1791.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LV.

(Vedi la Nota 11 pagina 559)

Leopoldo non accetta il festivo accoglimento che gli si preparava a Firenze.

Essendomi stato trasmesso l'annesso progetto firmato da una quantità di persone, che vorrebbero in occasione della Mia venuta in Firenze portarsi ad incontrarmi, e parte riceevermi alle porte della città, ed al palazzo in abito uniforme, lo rinvio al Consiglio di Reggenza perchè fatto chiamare Gaetano Cambiagi, che mi ha indirizzato il progetto, lo incarichi di far gustare agli altri sottoscritti la Mia sensibilità per questo nuovo contrassegno dell'attaccamento che hanno sempre nutrito per me gli abitanti della città di Firenze, del quale bene mi ricordo, e del quale sono gratissimo. Gl'insinuerà in seguito per parte Mia l'idea d'esecuzione, che Io tengo già per eseguita, come non coerente agli ordini che il Consiglio stesso deve aver ricevuti col corriere, ove ringrazio di qualunque ricevimento e dimostrazione, che si renderebbe quasi che soverchia, mentre il Mio arrivo sarà a notte avanzata, ed in conseguenza a tutti d'incomodo; quando dall'altro canto tali complimenti non potrebbero da Me accettarsi per aver ceduta la sovranità della Toscana al Mio Figlio, il quale poi prima di tutto dovrà ricevere i giuramenti soliti d'inaugurazione per il di lui avvenimento al Trono.

Vienna, 22 febbraio 1791.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LVI.

(Vedi la Nota 9 pagina 556)

Leopoldo I indirizza nobilissime parole a' Toscani nell' atto di deporre la sovranità granducale.

Avendo Io a tenore dell' atto stipulato in Vienna il dì 21 luglio 1790 rinunziato la sovranità della Toscana al Mio Figlio l' arciduca Ferdinando; e terminando il mio Governo dal giorno della pubblicazione dell' atto medesimo, ho creduto di dovere ed insieme di giustizia di dare al militare, alla nobiltà, alla cittadinanza, al ceto degl' impiegati, ai capi di dipartimento, e nominatamente al Consiglio di Reggenza, ed indi a tutta intera la nazione e popolo toscano un pubblico contrassegno del Mio particolare gradimento, riconoscenza e gratitudine per l' attaccamento che hanno dimostrato alla Mia persona, quanto ancora per lo zelo, premura e buona volontà, con cui è stato dagl' impiegati contribuito, e da tutto il pubblico concorso costantemente alla buona riuscita di quanto è stato operato nel tempo del Mio governo.

Con questa persuasione mi lusingo anche, che dagli effetti ognuno sarà rimasto persuaso, che ben lungi dall' aver avuti fini secondari, ed oggetti particolari, tutte le pene che Mi sono dato, sono state sempre dirette al pubblico vantaggio, ed all' adempimento dei Miei doveri. È vero che sono state le Mie cure largamente ricompensate dallo zelo e premura del ministero e del pubblico, il quale si è interessato alla felice riuscita delle Mie operazioni: ma questo appunto Mi porge tutto il motivo a sperare, che il Mio Figlio, al quale non ho tralasciato d' inculcare li stessi sentimenti, troverà pure in ogni ceto quell' attaccamento, affetto e docilità che formano il carattere della nazione.

Vienna, 22 febbraio 1791.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LVII.

(Vedi la Nota 6 pagina 555)

Dispaccio di Leopoldo I che accompagna alla Reggenza i documenti riportati in appresso.

Trasmetto qui annesso al Consiglio di Reggenza la copia autentica e formale dell' atto con cui nel dì 21 luglio 1790 ho fatto a favore del Mio Figlio l' arciduca Ferdinando la rinunzia e cessione della sovranità della Toscana, perchè sia conservato nell' Archivio, dopo averlo pubblicato nelle solite forme, mediante una deliberazione della Reggenza medesima. In conseguenza di questa renunzia, essendo l' arciduca Ferdinando dal giorno della pubblicazione il legittimo ed unico Sovrano del Granducato, il Consiglio dovrà da quel giorno indirizzare al medesimo tutti gli affari, rapporti ec. per attender da lui ordini e decisioni. Ordinerà anche il Consiglio, che da quel giorno in poi sia variato la formula per i contratti, le armi, sigilli, intitolatura, conio delle monete, e tutto ciò che conviene in un simile cambiamento, onde tutto cammini in regola conseguentemente al Mio atto di renunzia.

Vienna, 22 febbraio 1791.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

N. LVIII.

(Vedi la Nota 6 pagina 555)

Istrumenti solenni della perpetua separazione della Toscana dalla Corona Austriaca.

Nos Leopoldus Secundus Divina favente clementia Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex etc. etc. etc.

Notum testatumque omnibus, quorum interest, vi praesentium facimus. Posteaquam Deo sic volente, morte Sacrae Caesareae Regiaeque Apostolicae Majestatis Domini Josephi Secundi, Fratris Nostri dilectissimi gloriosissimae memoriae, qui improlis decessit, omnia Regna ac Provinciae ab Eodem possessae hereditario jure ad Nos pervenerunt; Magnum vero Hetruriae Ducatum vigore stabilitae a Domino Francisco Primo, Romanorum Imperatore et Magno Hetruriae Duce gloriosissimae memoriae, Genitore Nostro dilectissimo, in dicto Magno Ducatu Secundogeniturae, cujus Sanctionis sequens est tenor:

« Nos Franciscus Divina favente clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, etc. etc. etc. Notum testatumque omnibus, quorum interest, vi praesentium facimus. Quandoquidem experientia docet, conservationi et propagationi Principum Familiarum, in quibus omne succedendi jus ad Filios primogenitos eorumque Posteros ita restrictum est, ut ab eodem, dum ex illis aliquis masculus superest, secundogeniti omnino excludantur, non semper satis esse consultum, nisi et secundogenitis de congruis mediis prospiciatur, quae et ipsos ad propagandam propriam stirpem alliciant, et ad prolem, quam procreaverint, pro natalium splendore ac dignitate alendam sufficiant; Id animo serio perpendimus, et non solum de Sponsa pro perdilecto Filio No-

Traduzione italiana dei di contro solenni istrumenti.

NOI LEOPOLDO SECONDO PER LA GRAZIA DI DIO
RE D'UNGHERIA, DI BOEMIA EC. EC. EC.

In vigore delle presenti facciamo noto e manifesto a chiunque può avervi interesse. Dopochè per volontà di Dio per la morte della Sacra Cesarea e Regia Maestà Apostolica di Giuseppe Secondo nostro fratello dilettissimo di gloriosissima memoria, che mancò senza prole, tutti i regni e provincie dal medesimo posseduti per diritto ereditario sieno a Noi pervenuti; il Granducato di Toscana però in forza della sanzione stabilita da Francesco primo Imperatore dei Romani e Granduca di Toscana di gloriosissima memoria Nostro padre dilettissimo, fu destinato alla secondogenitura, il tenore della qual sanzione è il seguente:

« NOI FRANCESCO PER LA GRAZIA DI DIO ELETTO IMPERATORE DEI ROMANI SEMPRE AUGUSTO EC. EC. EC. In vigore delle presenti facciamo noto e manifesto a chiunque può avervi interesse. Poichè l'esperienza c'insegna non sempre essere stato provveduto convenientemente alla conservazione e propagazione delle famiglie principesche, nelle quali ogni diritto di succedere ai figli primogeniti e loro discendenti è così ristretto, che dal medesimo, sinchè vi sia qualche maschio di essi, vengano affatto esclusi i secondogeniti, qualora non si abbia riguardo somministrare congrui mezzi ai secondogeniti, che li invitino alla propagazione della propria stirpe, e che siano bastanti a mantenere nello splendore e dignità dei natali i figli procreati. La qual cosa ponderiamo seriamente non solo per

stro postgenito Serenissimo Leopoldo Hungariae, Bohemiaeque Regio Principe, Austriae Archiduce, eligenda, verum etiam de condigna utriusque collocatione stabilienda, una cum Serenissima et Potentissima Principe, Domina Maria Theresia, Romanorum Imperatrice, Hungariae, Bohemiaeque Regina Apostolica, Coniuge Nostra carissima cogitationem suscepimus.

« Moverunt equidem animum Nostrum tum paterna, quam Familiae Nostrae conservationi et commodis debemus, sollicitudo, tum subditorum Nostrorum prosperitas et publica tranquillitas, ad quam pro futuris etiam temporibus firmandam curam omnem convertimus. Accessit dein alia non minus gravis ratio, posteaquam Nos et praedicta carissima Coniux Nostra cum Serenissimo et Potentissimo Principe, Domino Carolo Hispaniarum Rege Catholico, Fratre, Consanguineo et amico Nostro carissimo, de matrimonio inter praenominatum Filium Nostrum ac Ejus Filiam, Serenissimam Dominam Mariam Ludovicam Hispaniarum Infantem contrahendo stipulationem inivimus, utpote cum ex felici hoc connubio arctiorem adhuc utriusque Regiae Domus conjunctionem, et publicam praesertim Italiae securitatem auguramur.

« Quam ob rem Magni Hetruriae Ducatus Nostri praecipuam rationem habuimus, et licet is legi Primogeniturae suppositus sit, quae in Domo Nostra Lotharingica et providentia Majorum hucusque obtinuit, utpote cum idem Magnus Hetruriae Ducatus per articulos praeliminares Pacis Viennensis die tertia Octobris 1735 conclusos, et per voluntariam Nostram acceptationem die 13 Decembris 1736 editam, ac ipsum Tractatum Pacis definitivum die 18 Novembris 1738 subsequentum, in locum Ducatus Lotharingiae surrogatus fuerit; Nos tamen praesentem potius rerum statum prae oculis habere, et antedictis causis animum Nostrum ultro moventibus intuitu praesertim memorati matrimonii, pro eodem Magno Hetruriae Ducatu aliam succedendi normam sancire decrevimus, quae non solum illius bono, sed etiam Domus Nostrae conservationi, commodis et incolumitati quammaxime videtur expedire.

la scelta della sposa del Nostro dilettissimo Figlio secondogenito il serenissimo Leopoldo principe reale d'Ungheria e di Boemia ed arciduca d'Austria, ma ancora rivolgemmo il pensiero insieme alla serenissima e potentissima principessa Maria Teresa imperatrice dei Romani e regina apostolica di Ungheria e di Boemia Nostra Consorte carissima, per fissare un condegno collocamento ad ambedue.

« Mossero certamente l'animo Nostro non solo la paterna sollecitudine dovuta alla conservazione ed ai comodi della Nostra famiglia, ma ancora la prosperità e la pubblica quiete dei Nostri sudditi, per stabilir la quale anco per l'avvenire, rivolgiamo ogni nostro pensiero. Si aggiunse pure altra non men grave ragione, dacchè Noi e la predetta carissima Nostra Consorte insieme al serenissimo e potentissimo principe Carlo Re Cattolico delle Spagne stipulammo contratto di matrimonio tra il prenominato carissimo Figlio Nostro, e la di Lui figlia la serenissima Maria Luisa Infante di Spagna, talchè da queste felici nozze ci ripromettiamo un più stretto legame di ambedue le Reali Case, e specialmente la pubblica sicurezza d'Italia.

« Laonde avemmo particolarmente in mira il Nostro Granducato di Toscana, il quale sebbene soggetto alla legge di primogenitura, che per la provvidenza dei maggiori ottenne finora nella Nostra Casa di Lorena, perchè lo stesso Granducato di Toscana dagli articoli preliminari della pace di Vienna conclusi li 3 ottobre 1735, e dalla nostra volontaria accettazione dei 13 dicembre 1736, e dallo stesso trattato definitivo di pace dei 18 novembre 1738 e successivi, fu surrogato al Ducato di Lorena; Noi frattanto in vista dello stato presente delle cose, e mosso spontaneamente l'animo Nostro dalle predette ragioni, a riguardo particolarmente del citato matrimonio, decretammo stabilire un altro modo di successione nel medesimo Granducato di Toscana, il quale ci sembra più espediente non solo al bene di esso, ma ancora alla conservazione, ai comodi ed alla incolumità della Nostra Casa.

« Volumus itaque, et tamquam Caput Familiae et Magnus Hetruriae Dux, pro Nobis, Heredibus et Successoribus Nostris pro ea qua pollemus potestate, et sciente ac sponte assentiente perdilecto Filio Nostro Primogenito, Serenissimo Josepho Hungariae Bohemiaeque Regio Principe et herede, Austriae Archiduce, constituimus ex dicto Magno Hetruriae Ducatu secundogenituram in favorem praenominati Filii Nostri Archiducis Leopoldi instituere ac stabilire, ita ut is, quando Supremo Numine sic volente post obitum Nostrum succedendi casus in Domo Nostra contigerit, dictum Magnum Hetruriae Ducatum una cum omnibus juribus, ditionibus, Civitatibus, Portibus, Castris, Terris ac Bonis, dignitatibus et praerogativis ad illum pertinentibus, vel accessuris, pleno jure, pro se, Filiis ac posteris suis masculini sexus juxta ordinem Primogeniturae in Domo Nostra receptum obtineat, atque possideat.

« Si vero idem Filius Noster Archidux Leopoldus, quod Deus avertat, sine legitima Prole ex hac vita decesserit, vel ejus posteritas mascula et legitima omnino defecerit, eo casu eveniente volumus atque statuimus, successionis jus in praedicto Magno Ducatu plenum ac integrum ad Filium Nostrum Primogenitum, et ab eo descendentes masculos debere reverti, et cum Primogenitura iterum consolidari; ita tamen, ut deficiente, quod absit, in masculis stirpe Primogeniti Nostri, ad illum, qui ex reliquis Filiis Nostris aetate proximior est, ejusque Posteros masculos, et sic deinceps de linea ad lineam, donec Masculi supererunt, observato semper inter Eosdem Primogeniturae Ordine juxta successionis normam avita providentia in Domo Nostra receptam, devolvatur: nec minus caeteris Principibus masculis ex eadem Prosapia Lotharingica per masculos oriundis, Agnatis Nostris succedendi jus, quod illis in Magno Hetruriae Ducatu ob ejus in Ducatus Lotharingiae locum sorrogationem, tam jure sanguinis, quam ex dispositione Caesareae Investiturae de eodem Magno Hetruriae Ducatu die 24 mensis Januarii anno 1737 datae in casum, quo ex hac domus Nostrae Linea regnante nulli prorsus masculi superessent, competit, salvum ac incolume maneat.

« Vogliamo pertanto e come capo della Famiglia e Granduca di Toscana per Noi, e pei Nostri eredi e successori, con quella autorità che teniamo, e sciente e spontaneamente consenziente il dilettissimo Nostro Figlio primogenito ed erede serenissimo Giuseppe principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, decretiamo istituire e stabilire del detto Granducato di Toscana una secondogenitura in favore del prenominato Nostro Figlio arciduca Leopoldo, in guisa però che quando per supremo voler divino avvenga il caso di succedere nella Nostra famiglia dopo la Nostra morte, egli ottenga e possegga in perpetuo con pieno diritto per se, pei suoi figli e posteri maschi secondo l'ordine di primogenitura adottato dalla Nostra Casa, il detto Granducato di Toscana insieme a tutti i diritti, dizioni, città, porti, fortezze, terre e beni, dignità e prerogative ad esso appartenenti o che fossero per appartenergli.

« Se poi lo stesso Nostro Figlio arciduca Leopoldo passasse da questa vita, che Dio non voglia, senza prole legittima, o venisse a mancare del tutto la di Lui posterità mascolina legittima, in tal caso vogliamo e stabiliamo, che il diritto di successione nel predetto Granducato di Toscana debba ritornare pieno ed intiero al Nostro Figlio primogenito ed a' suoi discendenti maschi, e nuovamente consolidarsi nella primogenitura; in guisa tale che, mancando di figli maschi, il che non accada, la stirpe del Nostro primogenito, sia devoluto a quello degli altri Nostri Figli più prossimo d'età e ai suoi posteri maschi, e così in seguito da linea a linea sinchè vi saranno maschi, sempre osservato tra i medesimi l'ordine di primogenitura secondo la norma adottata per avita provvidenza in Nostra Casa: nè per gli altri principi maschi che saranno per nascere dai maschi della stessa schiatta Lorenese Nostri Agnati, resti meno salvo ed incolume il diritto di succedere che Loro si compete nel Granducato di Toscana, per la surrogazione in quello invece del Ducato di Lorena, e ciò tanto per diritto di sangue quanto per disposizione della Cesarea investitura di esso Granducato di Toscana data ai 24 gennaio 1737, nel caso che in questa linea regnante della Nostra Casa

Si autem, quod Deus avertat, totam omnino stirpem Lotharingicam masculam tam in Linea regnante, quam in collateralibus aliquando extingui, adeoque successioni foemineae in Magno Hetruriae Ducatu locum dari contingeret, eo casu eveniente, inter Principes Foemineas tunc superstites ex Domo Nostra et Prosapia Lotharingica per masculos oriundos, idem successivus ordo secundum praedictae Investiturae Caesareae dispositionem, ac juxta Primogeniturae et linealis successionis normam in Domo Lotharingica receptam perpetuo observetur.

« Porro ut praedicta Secundogeniturae in Magno Hetruriae Ducatu Institutio et Successionis ordo in ea praescriptus plenius ac firmius robur obtineat, Serenissimus Archidux Josephus perdilectus Filius Noster primogenitus, pro suo erga paternam Nostram voluntatem filiali obsequio, et stirpis Nostrae per plures surculos propagandae studio, nec non pro Suo in praenominatum Fratrem Suum amore, sponte et liberrime in Ejusdem favorem cessit, seque abdicavit omni et quocumque jure, titulo, et ratione in praedictum Magnum Hetruriae Ducatum sibi competente, pro se, suisque heredibus, hanc ipsam dispositionem Nostram reservato Reversionis jure, uti supra expressum est, solemniter acceptans, ut ex illius acceptationis et renuntiationis tabulis amplissima forma conficiendis, atque corporali juramento firmandis luculentius patebit.

« Hanc itaque in Magno Hetruriae Ducatu succedendi normam et secundogeniturae institutionem eo modo, qui supra declaratus est, in vim Legis et Sanctionis Pragmaticae perpetuis temporibus valiturae praesentibus ordinamus, praescribimus, ac stabilimus. Quae vero eidem adversantur, sive ex Majorum providentia, sive per consuetudinem, vel quocumque alio modo involverent, ea omnia, quatenus praesenti ordinationi Nostrae obstant, vel obstare videntur, deliberato animo abolimus, revocamus, nullaque et irrita, ac si numquam extitissent, declaramus.

non rimanessero più figli maschi. Quando poi accadesse, che Dio non faccia, che tutta la stirpe mascolina Lorenese, tanto della linea regnante che delle collaterali, venisse una volta ad estinguersi, e che perciò si desse luogo alla successione femminina nel granducato di Toscana, ciò avvenendo, si osserverà in perpetuo tra le principesse allora sopravviventi della Nostra Casa e Stirpe Lorenese, per i maschi che di esse nasceranno, lo stesso ordine di successione, secondo la disposizione della predetta investitura Cesarea, e giusta la norma di primogenitura e successione lineale adottata nella Casa di Lorena.

« Affinchè poi la predetta istituzione di secondogenitura del Granducato di Toscana, e l'ordine di successione in essa prescritto in avvenire ottenga più pienamente e più stabilmente vigore, il serenissimo arciduca Giuseppe Nostro dilettissimo Figlio primogenito, pel suo filiale ossequio verso il Nostro paterno volere, e per la cura di propagare per più rami la Nostra stirpe, ed anche per l'amore al Suo prenominato Fratello, spontaneamente e liberissimamente cedette a favore del medesimo, e si spogliò di ogni e qualunque diritto, titolo e ragioni a se competenti sul predetto Granducato di Toscana, tanto per se che pe' suoi eredi, solennemente accettando questa nostra disposizione; riservato però il diritto di reversione, sopra espresso, come dagl' istrumenti di accettazione e di renunzia da stipularsi in amplissima forma, e da convalidarsi con corporal giuramento più latamente sarà manifesto.

« Pertanto ordiniamo, prescriviamo, e stabiliamo al presente che questa norma di succedere nel Granducato di Toscana, e l'istituzione di secondogenitura nel modo che sopra è dichiarato, sia per valere in perpetuo al tempo futuro con forza di legge e di sanzione prammatica. E tutte quelle cose che si oppongono al disposto sopra, o per provvedimento dei maggiori o per consuetudine o per ogni altra ragione in quanto son contrarie, o sembrano esserlo a questa Nostra disposizione, le annulliamo, e revochiamo con animo deliberato, e le dichiariamo nulle e vane, e come non fossero mai esistite.

« Cumque Magnus Hetruriae Ducatus Sacro Romano Imperio feudali nexu sit obnoxius, adeoque in hac Nostra de succedendi ordine dispositione Caesaream quoque auctoritatem intervenire oporteat, statuimus et Nobis reversamus eandem, qua Romanorum Imperator et Supremus Feudi Dominus directus omnibus rite perpensis et consideratis habitoque consilio approbare, et pro suprema Potestate Nostra peculiari Diplomate confirmare.

« Ut autem praemissa omnia et singula majorem fidem et robur habeant, hasce Tabulas, tamquam perenne Voluntatis Nostrae monumentum, manu Nostra subscripsimus, et Sigillo Nostro muniri jussimus.

« Datum Viennae Austriae die decima quarta Iulii Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo tertio, Nostri Imperii decimo octavo.

A. C. B. DE PFÜTSCHNER.
Ad Mandatum etc.
RICHARD.

Serenissimus Archidux Secundogenitus pleno jure obtinere atque possidere debeat, quae quidem Sanctio ab altefata Sacra Caesarea Regiaque Apostolica Majestate Domino Josepho Secundo qua Serenissimo Archiduce primogenito editis solemnibus desuper acceptationis et renunciationis litteris, quae hic ad verbum sequuntur.

« NOS JOSEPHUS DEI GRATIA ETC. ETC. MAGNUS PRINCEPS HETRURIAE ETC. ETC. OMNIBUS QUORUM INTEREST, NOTUM TESTATUMQUE FACIMUS VI PRAESENTIUM AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Postquam Sacra Caesarea Majestas, Serenissimus, Potentissimus ac Invictissimus Princeps, Dominus Franciscus Dei favente clementia Romanorum Imperator etc. etc. Magnusque Hetruriae Dux, Dominus et Genitor Noster summa reverentia Nobis colendus ad publicam Italiae tranquillitatem pro futuris temporibus

« Ed essendo il Granducato di Toscana per vincolo feudale soggetto al Sacro Romano Impero, cosicchè in questa nostra disposizione sull'ordine di succedere, bisogni ancora l'intervento dell'Autorità Cesarea, ponderate regolarmente e considerate tutte le cose e tenutone consiglio, stabiliamo e riserviamo a Noi di approvare in virtù del Nostro supremo potere, e confermare con special diploma la stessa autorità come Imperatore dei Romani e domino diretto di esso feudo.

« Affinchè poi tutte e singole le cose premesse abbiano maggior fede e vigore, segnammo di Nostra mano il presente istrumento come perenne monumento della Nostra volontà, ed ordinammo venisse munito del Nostro sigillo.

« Dato in Vienna d'Austria il dì 14 di Luglio dell'anno 1763, diciottesimo del Nostro Impero.

A. C. B. de Pfütschner
Ad Mandatum etc.
Richard.

Il Serenissimo Arciduca secondogenito debba ottenere e possedere in pieno diritto quelle cose stabilite dalla prefata Sacra Maestà Cesarea Reale ed Apostolica di Giuseppe Secondo Serenissimo Arciduca primogenito colle solenni lettere patenti sopra accennate di accettazione e di rennnzia, che qui ad verbum si riferiscono.

« Noi Giuseppe per la grazia di Dio ec. ec. Gran Principe di Toscana ec. ec. In vigore delle presenti a perpetua memoria facciamo noto e manifesto a chiunque può avervi interesse. Poichè la Sacra Maestà Cesarea del Serenissimo, Potentissimo e Invittissimo principe Francesco per divina clemenza Imperatore dei Romani ec. ec. e Granduca di Toscana, Signore e padre Nostro sommamente venerando, per convalidare nel tempo avvenire la pubblica quiete d'Italia e per la propaga-

firmandam, et ad stirpem suam ibidem propagandam, tum etiam singulariter intuitu matrimonii inter Serenissimum Principem Dominum Leopoldum etc. etc. Secundogenitum Fratrem Nostrum carissimum, et Serenissimam Principem Dominam Mariam Ludovicam Hispaniarum Infantem mutuo consensu ineundi, decreverit, ex Magno Hetruriae Ducatu Secundogenituram condere et instituere, certamque in illo succedendi normam in favorem praedicti carissimi Fratris Nostri, ac ab Eodem descendentium masculorum sancire; placuit Eidem Caesareae Majestati pro Sua non solum paterna potestate, et tamquam Magno Hetruriae Duci, verum etiam pro Sua Caesarea utpote in Imperii feudo auctoritate, talem Institutionem ac ordinationem, Nobis scientibus, et paternae providentiae applaudentibus, de memorato Magno Hetruriae Ducatu facere atque stabilire, ut is una cum omnibus Juribus, Ditionibus ac praerogativis ad illum pertinentibus nihil prorsus excepto, si aliquando supremo Numine ita disponente succedendi casus in eodem contigerit, memorato perdilecto Fratri Nostro Serenissimo Archiduci Leopoldo obveniat, ab Ipso, Ejusque Filiis et Posteris masculini sexus legitime descendentibus pleno jure possidendus; dispositionibus aliis, si quae huic Caesareae Majestatis ordinationi adversantur, vel adversari videntur, sive ex providentia Majorum, sive per consuetudinem, vel quovis alio titulo involverint, non obstantibus, sed omnibus et singulis revocatis, et ex plenitudine potestatis, ac si numquam extitissent, abolitis; ea tamen Lege et pacto, ut, si Idem Serenissimus Archidux Leopoldus Frater Noster perdilectus sine prole, quod Deus avertat, ex hac vita discederet, vel Ejus Posteritas Mascula et legitima deficeret, Successionis Jus in dicto Magno Hetruriae Ducatu plenum ac integrum ad Nos tamquam primogenitum, Nostrosque Descendentes Masculos debeat reverti, et cum Primogenitura iterum consolidari. Pro reliquis vero successionis casibus, qui in Domo Nostra futuris temporibus per unius vel plurium Linearum extinctionem contingere possunt, Sacra Caesarea Majestas tam quoad masculos, quam foeminas cum in Magno Hetruriae Ducatu succedendi ordinem et normam laudavit ac confirmavit, quae in Domo Nostra sive ex Majorum provi-

zione in essa della sua stirpe, come ancora più specialmente in riguardo del matrimonio da contrarsi con reciproco consenso tra il Serenissimo principe Leopoldo ec. ec. Nostro Fratello carissimo secondogenito, e la Serenissima principessa Maria Luisa Infante di Spagna, decretasse di fondare e istituire una secondogenitura del Granducato di Toscana, e stabilire una certa norma di succedere in esso a favore del predetto Nostro carissimo Fratello e dei figli maschi da esso discendenti, piacque alla medesima Maestà Cesarea, non solo per la sua paterna potestà e come Granduca di Toscana, ma ancora per la sua autorità Cesarea come feudo dell' Impero, creare e stabilire, di Nostra scienza e plaudenti alla paterna providenza, una tale istituzione ed ordinamento sul mentovato Granducato di Toscana, affinchè sia posseduto con pieno diritto insieme a tutti i diritti, giurisdizioni e prerogative al medesimo spettanti niuna eccettuata, se quando avvenga per divina volontà il caso di successione in esso, tocchi al ricordato nostro dilettissimo fratello l' Arciduca Leopoldo, da esso e dai di Lui figli e successori maschi legittimamente discendenti; nonostante le altre disposizioni, se alcune si oppongano o sembrino opporsi a questa ordinazione della Maestà Cesarea, o impedissero per providenza dei Maggiori o per consuetudine o per ogni altro titolo qualunque, ma tutte e singole vengono revocate e per pienezza di potere abolite e come non fossero mai esistite; con questa legge e patto però, che se lo stesso Serenissimo Arciduca Leopoldo Nostro dilettissimo fratello uscisse di vita senza prole, che Dio non voglia, o la di Lui posterità mascolina e legittima venisse a mancare, il diritto di successione nel detto Granducato di Toscana pieno ed intiero debba tornare in Noi come primogenito e nei Nostri discendenti maschi, e nuovamente consolidarsi nella primogenitura; quindi per gli altri casi di successione che nel tempo avvenire possano occorrere nella Nostra Casa all' estinzione di una o più linee la Sacra Cesarea Maestà tanto riguardo ai maschi che alle femmine fece lodo e confermò pel Granducato di Toscana quell' ordine e norma di succedere adottata dalla Nostra Casa

dentia, sive per consuetudinem recepta et in Caesarea Investitura de eodem Magno Hetruriae Ducatu, die 24 mensis Januarii anno 1737 concessa, solemnibus ac dissertis verbis declarata est. Cujus quidem Dispositionis et Institutionis Secundogeniturae a Sacra Caesarea Majestate noviter facta est tenor ut supra:

« Cumque Eadem Caesarea Majestas, Dominus et Genitor Noster colendissimus hanc in Magno Hetruriae Ducatu succedendi normam et Secundogeniturae institutionem in vim legis ac perpetui Pacti familiae, atque pragmaticae sanctionis valituram, Nobis consciis solemni forma ordinaverit ac sanciverit, voluit aeque nihil praetermittere, quod ad majus ejusdem robur et firmitatem ullo modo possit pertinere. A Nobis itaque tamquam primogenito, benignissime requisivit, ut super Nostra Ejusdem dispositionis et pragmaticae Legis acceptatione atque assensu publicum et solemne Instrumentum edamus, eoque omnibus juribus et actionibus quae Nobis ac posteris et heredibus Nostris in dictum Magnum Hetruriae Ducatum competunt, aut competere possunt, in commodum Serenissimi Archiducis Leopoldi, et stirpis masculae, quae ab Eodem descensura speratur, dissertis verbis renunciemus, atque cedamus.

« Quod quidem Nos de istis omnibus rite pleneque edocti, nulla coactione vel metu reverentiali, sed prompto erga Sacrae Caesareae Majestatis, Domini ac Genitoris Nostri colendissimi voluntatem obsequio agnoscentes providum Ejusdem consilium non minus ad publicam Italiae quietem et populorum felicitatem, quam ad commune Domus Austriae incrementum ac propagationem directum, tum etiam pro fraterno Nostro in praedictum Serenissimum Archiducem Leopoldum amore, sponte et liberrima voluntate praestitimus, prout in amplissima Juris forma vi praesentium praestamus, et de certa Nostra Scientia, animoque deliberato pro Nobis, Nostrisque Posteris omnibus, et heredibus renuntiamus, cedimus, Nosque abdicamus cunctis juribus, actionibus, et rationibus, quae Nobis sive jure sanguinis et nascendi ordinis, sive ex veteri instituto et Majorum providentia, sive quocumque alio titulo

o per providenza dei Maggiori o per consuetudine, che fu emessa per lo stesso Granducato di Toscana il dì 24 gennaio 1737, con solenni e chiare parole venne espressa. La qual disposizione e istituzione di secondogenitura creata nuovamente dalla Sacra Maestà Cesarea è del tenore che sopra.

« Ed avendo la stessa Maestà Cesarea del Nostro Signore e Padre sommamente venerando, di nostra scienza ed in forma solenne ordinata e sanzionata questa norma di succedere, nel Granducato di Toscana, e l'istituzione della secondogenitura, da valere con forza di legge e di patto perpetuo di famiglia e di prammatica sanzione, non volle parimente tralasciare cosa veruna che potesse in qualche modo concernere il maggior vigore e stabilità della medesima. Perlochè benignissimamente richiese a Noi come primogenito che emettessimo pubblico e solenne istrumento della Nostra accettazione e consenso di essa disposizione e legge prammatica, ed a tale effetto con espressa sentenza renunziamo e cediamo tutti i diritti ed azioni sul Granducato di Toscana che competono o possono competere a Noi e ai Nostri posteri ed eredi, a favore del Serenissimo Arciduca Leopoldo, e dei figli maschi che si spera saranno per nascere dal medesimo.

« Laonde Noi fatti bene e pienamente consapevoli di tutte queste cose non mossi da alcuna forza o da timore di reverenza, ma con pronto ossequio verso la volontà della Sacra Cesarea Maestà del Signore e Padre Nostro sommamente venerando, conoscendo il provido consiglio del medesimo diretto non meno alla pubblica quiete d'Italia e alla felicità dei popoli, che all'incremento e propagazione della Casa d'Austria, quanto ancora eccitato dal Nostro fraterno amore pel predetto Serenissimo Arciduca Leopoldo, spontaneamente e di liberissima volontà concedemmo, come in amplissima forma di diritto in virtù delle presenti concediamo, e di Nostra certa scienza ed animo deliberato rinunziamo e cediamo per Noi e tutti i Nostri posteri ed eredi, e priviamo Noi di tutti i diritti azioni e ragioni che a Noi competono o possono competere o per diritto di sangue ed ordine di nascita o per antico istituto

16

vel nomine in saepedictum Magnum Hetruriae Ducatum competunt aut competere possunt, adeo ut quamdiu perdilectus Frater Noster Serenissimus Archidux Leopoldus, vel aliqua Ejus proles mascula et legitima progenita quocumque demum gradu superstes fuerit, neque Nos, neque Filii, Posterive Nostri, nec quisquam alius Eorum nomine, ullam unquam successionem aut succedendi jus in memoratum Magnum Hetruriae Ducàtum ejusque ditiones, vel etiam aliquam earum partem praetendere velimus aut possimus. Imo serio profitemur ac declaramus, quod Nos supra expositam Secundogeniturae Institutionem, et in ea succedendi normam, prout a Sacra Caesarea Majestate solemni Instrumento sancita est, in omnibus suis articulis nullo excepto, pro perpetuo Pacto familiae et lege pragmatica acceptamus, eamque pro tali omnibus temporibus volumus respicere, tenere ac observare, nec unquam pati aut permittere, ut contra eandem ab heredibus, et posteris Nostris aut a quovis alio Nostro vel illorum nomine quibuscumque de causis, quas omnes irritas, vanas atque injustas in antecessum pronuntiamus, quidquam agatur, vel attentetur. Quod si vero praedictus carissimus Frater Noster nullam sobolem masculam et legitimam, quam Ei numerosam precamur, relinqueret, aut hanc ipsam in descendentibus masculis omnino deficere ac extingui contingeret, in eum casum, qui Nobis aditum ad capessendam paternam hereditatem Magni Hetruriae Ducatus, sive ex instituto veteris primogeniturae, quae tam in illo, quam in Lotharingiae Ducatu prius obtinuit, sive ex ipsa novissima dispositione supra memorata aperiret, Nobis Nostrisque Posteris masculis jus omne, omnesque actiones ad succedendum in Magno Hetruriae Ducatu vi praesentium solemniter ac plenissime reservamus, ita ut haec Nostra renuntiatio, illo casu eveniente, pro non facta censeri, neque juri Nostro, vel a Nobis descendentium masculorum obstare ullo modo debeat. Ut vero, quae praemissa sunt omnia majus robur obtineant, hanc renuntiationem, abdicationem, cessionem et reservationem Sacramento tactis Sacrosanctis Evangeliis firmavimus, et ad rei gestae fidem ac per-

e providenza dei maggiori o per qualunque altro titolo o nome sullo spesso mentovato Granducato di Toscana, cosicchè per tutto il tempo che vivrà il Nostro dilettissimo fratello Serenissimo Arciduca Leopoldo o qualche di Lui discendente maschio legittimo in qualunque grado, nè Noi, nè i Nostri Figli o posteri, nè verun altro in Loro nome, vogliamo o possiamo mai pretendere alcuna successione o diritto a succedere nel mentovato Granducato di Toscana e suoi dominj o in qualche parte dei medesimi. Anzi ponderatamente professiamo e dichiariamo di accettare la sopra esposta istituzione di secondogenitura, e la norma di succedere in quella, quale fu sanzionata con solenne Istrumento dalla Sacra Maestà Cesarea in tutti i suoi articoli nessuno eccettuato, come patto perpetuo di famiglia e legge prammatica, e come tale vogliamo riguardarla, tenerla ed osservarla in ogni tempo, nè mai soffrire o permettere che s'imprenda cosa o si attenti contro la medesima dai Nostri eredi e posteri o da chiunque altro in nostro o Loro nome per qualsivoglia causa che preventivamente dichiariamo tutte irrite, vane ed ingiuste. Che se poi il Nostro carissimo Fratello predetto non lasciasse dopo di se figli maschi legittimi, che gli auguriamo in buon numero, o accadesse che in questi venisse del tutto a mancare ed estinguersi la discendenza, in tal caso, che ci aprirebbe la strada di adire l'eredità paterna del Granducato di Toscana sia per l'istituzione dell'antica primogenitura che ottenne tanto in esso quanto prima nel Ducato di Lorena, sia per la stessa ultima disposizione sopra rammentata, in virtù della presente solennemente e pienissimamente riserviamo a Noi e ai Nostri posteri maschi tutto il diritto e tutte le azioni a succedere nel Granducato di Toscana, cosicchè accadendo questo caso, questa Nostra renunzia si abbia per non fatta, nè in verun modo debba nuocere al Nostro diritto ed ai maschi da Noi discendenti. Ed affinchè tutte le cose premesse ottengano maggior vigore, confermammo con giuramento toccando i sacrosanti Evangeli questa renunzia, abdicazione, cessione e riserva, ed in fede di cosa compita e come perpetuo monumento soscrivemmo di propria mano il

petuum monumentum praesentes Tabulas propria manu subscripsimus, Nostroque Sigillo muniri jussimus.

« Datae sunt Viennae Austriae die 14 Julii Anno 1763.

confirmata ac corroborata fuit; hinc Nos solemnibus his Divi Domini Parentis, ac Fratris Nostri dispositionibus plene inhaerentes, Regimen ac possessionem dicti Magni Hetruriae Ducatus cum omnibus juribus et ditionibus ad illum pertinentibus, Serenissimo Archiduci Ferdinando Josepho Filio Nostro Secundogenito sub iisdem plane in dictis solemnibus Instrumentis sancitis Legibus et reservationibus, de certa Nostra scientia et voluntate cedimus, atque in favorem Illius pro ipso et Filiis ac Posteris suis masculini sexus Magno Hetruriae Ducatu Nos abdicamus; ne vero cessioni atque abdicationi huic Nostrae aliquid desit, solemnes quoque Serenissimi Archiducis Francisci Filii Nostri primogeniti acceptationis et renuntiationis litterae eodem tempore extradentur. In quorum fidem majusque robur hasce Tabulas manu Nostra subscripsimus, Sigilloque Nostro Regio et Archiducali pendente muniri jussimus.

Datum Viennae Austriae 21 Julii Anno Millesimo Septingentesimo Nonagesimo, Regnorum Nostrorum primo.

W. A. Kaunitz Rittberg.
Ad Mandatum etc.
Antonius a Spielmann.

presente istrumento, e comandammo fosse munito del Nostro sigillo.

Dato in Vienna d'Austria li 14 luglio 1763.

GIUSEPPE.

la qual sanzione venne confermata e corroborata, quindi Noi pienamente aderendo a queste solenni disposizioni del Signore e Padre Nostro e del Nostro Fratello, di Nostra certa scienza e volontà cediamo il governo e il possesso del detto Granducato di Toscana con tutti i suoi diritti e ragioni ad esso spettanti al Serenissimo Arciduca Ferdinando Giuseppe Nostro Figlio secondogenito, con le stesse leggi e riserve chiaramente stabilite nei detti solenni istrumenti, ed abdichiamo in favore di Lui e de' Suoi figli e posteri maschi; e perchè nulla manchi a questa Nostra cessione ed abdicazione, saranno pure emesse al tempo stesso le solenni lettere di accettazione e di renunzia del Serenissimo Arciduca Francesco Nostro Figlio primogenito. In fede e maggior vigore delle quali cose soscrivemmo di propria mano questo istrumento, ed ordinammo venisse munito del Nostro Reale ed Arciducale sigillo pendente.

Dato in Vienna d'Austria ai 21 luglio millesettecentonovanta, anno primo del Nostro regno.

LEOPOLDO.

W. A. Kaunitz Rittberg.
Ad Mandatum etc.
Antonio di Spielmann.

N. LIX.

(Vedi la Nota 7 pagina 555)

Atto d' accessione dell' Arciduca Francesco al contenuto nel solenne istrumento di sopra riportato.

Nos Franciscus Dei Gratia Regius Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae Princeps hereditarius, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae et Barri, Magnus Princeps Hetruriae etc. omnibus, quorum interest, notum testatumque vi praesentium ad perpetuam rei memoriam facimus.

Posteaquam Sacra Regia Apostolica Majestas Serenissimus ac Potentissimus Princeps ac Dominus Leopoldus Secundus Hungariae, Bohemiae etc. Rex, Magnus Hetruriae Dux, Dominus Genitor Noster summa Nobis reverentia colendus, ad normam stabilitae a Divo Domino Avo Nostro, Francisco Primo Romanorum Imperatore ac Hetruriae Duce gloriosissimae memoriae in Magno Hetruriae Ducatu secundogeniturae dictum Magnum Ducatum Serenissimo Archiduci secundogenito Ferdinando, fratri Nostro carissimo solemni desuper edito instrumento cessit, atque omnibus in illum juribus in favorem ejusdem, ejusque posterum sexus masculini, sub certis tamen conditionibus, et reservationibus in dispositione legis institutae secundogeniturae expressis, se abdicavit, haecque cessio ac abdicatio in majus robur ac firmitatem a Nobis utpote Archiduce primogenito acceptanda et renunciatio quoque Nostra in dictum Magnum Ducatum solemni instrumento confirmanda est; hinc Nos saluberrimis his majorum Nostrorum institutis omnem morem gerentes, atque insimul in pignus fraterni Nostri in dilectissimum Fratrem Nostrum Serenissimum Archiducem Ferdinandum adfectus, cessionem hanc atque abdicationem sub iisdem, quibus facta est, legibus et reservationibus acceptamus, ratam gratamque habemus, ac hisce de certa Nostra scientia et libera cum voluntate omnibus in Magnum Hetruriae Ducatum juri-

Traduzione italiana del di contro documento.

Noi Francesco, per la grazia di Dio, Principe reale ereditario d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia e Slavonia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Lorena e di Bar, Gran-Principe di Toscana ec. ec., a tutti coloro che vi hanno interesse, e a perpetua memoria, col presente atto rendiamo noto ed attestiamo quanto appresso:

Essendochè la Sacra Real Maestà Apostolica, il serenissimo e potentissimo Principe e Signore Leopoldo Secondo, Re d'Ungheria, di Boemia ec. Granduca di Toscana, Nostro padre e Signore, cui dobbiamo somma riverenza, giusta l'atto d'istituzione della secondogenitura nel Granducato di Toscana stabilita dall'Augusto Nostro avo e Signore Francesco Primo, Imperatore de' Romani e Granduca di Toscana di gloriosissima memoria, col sopraccennato istrumento solenne abbia ceduto al serenissimo Arciduca Ferdinando, Nostro carissimo Fratello secondogenito, e abbia abdicato in favor del medesimo e dei di lui posteri di sesso maschile tutti i diritti sopra di esso, ma sotto certe condizioni e riserve espresse nella legge di fondazione della secondogenitura. e perchè questa cessione abbia maggior forza e vigore dovendo esser da Noi, come Arciduca primogenito accettata, e dovendo anch' esser confermata con solenne istrumento la Nostra rinunzia al detto Granducato;

Quindi è che Noi, uniformandosi in tutto a queste savissime disposizioni dei Nostri maggiori, e anche per dare al serenissimo Arciduca Ferdinando, Nostro dilettissimo Fratello, un pegno del Nostro fraterno affetto, accettiamo e di buon grado ratifichiamo questa cessione e abdicazione, sotto le medesime leggi e riserve colle quali fu fatta, e in forza del presente atto, di Nostra certa scienza e libera volontà, rinuziamo

bus et actionibus pro Nobis et heredibus Nostris in favorem Serenissimi Archiducis et descendentium ejusdem masculini sexus renunciamus, atque iisdem Nos abdicamus. Quod si vero, quod Deus avertat, contingeret, carissimum fratrem Nostrum Serenissimum Archiducem Ferdinandum, nulla sobole mascula relicta, e vivis discedere, vel hanc ipsam in descendentibus masculis omnino deficere aut extingui, in hunc casum ex ipsa Institutionis secundogeniturae dispositione Nobis, Nostrisque posteris masculis jus omne, omnesque actiones ad indubiam in Magnum Hetruriae Ducatum successionem vi praesentium solemniter ac plenissime reservamus, ita ut haec renunciatio Nostra, illo casu eveniente, pro nulla ac non facta haberi, neque juribus Nostris, vel descendentium Nostrorum masculini sexus obstare ullo modo debeat. In quorum omnium fidem majusque robur hanc cessionem, abdicationem, renunciationem, et reservationem Nostram jurejurando firmavimus, ac ad perpetuam rei memoriam praesentes tabulas propria manu subscripsimus, Nostroque Sigillo Archiducali muniri jussimus. Dabantur Viennae Austriae die 21. Julii Anno Millesimo Septingentesimo Nonagesimo.

Copia haec cum instrumento originali in Tabulario Caesaraeo Regio asservato adcurate collata, eique omnino consona, Sigillo Caesareo Regio Archiducali secreto annexo firmata et manu mea propria signata est Viennae Austriae die 23. Mensis Februarii A. D. 1791.

Antonius L. B. à Spielmann,
Ordinis S. Stephani Regis Eques, Caesareo
Regius rebus cum exteris gerendis
Referendarius intimus.

e abdichiamo, per Noi e per i Nostri eredi, in favore del detto serenissimo Arciduca e de' di lui discendenti di sesso maschile, tutti i diritti e azioni sul Granducato di Toscana. Che se accadesse (lo che Dio non voglia), che il detto serenissimo Arciduca Ferdinando Nostro carissimo Fratello morisse senza lasciar prole maschile, e che questa stessa venisse del tutto a mancare e si estinguesse nei di lui discendenti maschi, in questo caso, per la lettera istessa dell' istituzione della secondogenitura, in virtù del presente atto, colla pienezza e solennità che possiamo maggiore, riserviamo a Noi e a' Noetri posteri maschi ogni diritto, e tutte le azioni alla incontrastabile successione nel Granducato di Toscana, per guisa che la presente Nostra rinunzia, verificandosi un simil caso, abbia a ritenersi nulla e come non fatta, nè debba in conto alcnno recare ostacolo ai diritti Nostri, e de' discendenti Nestri di sesso maschile.

In fede delle quali cose tutte, a viesempre meglio convalidare questa Nostra cessione, abdicazione, rinunzia e riserva confermata con giuramento, e a perpetuarne la memeria abbiamo sottoscritto di Nostra mano il presente documento, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro suggello Arciducale.

Dato in Vienna d' Austria li 21 luglio 1790.

FRANCESCO.

La presente copia, accuratamente cellazionata coll' istrumento originale che si conserva nell' I. e R. Archivio, e del tutto conforme al medesimo, fu di mia mano firmata e contrassegnata coll' annesso I. e R. Arciducale suggello segreto, in Vienna d' Austria, questo di 23 del mese di febbraio nell' anuo del Signore 1791.

Antonio L. B. di Spielmann
Cav. dell' Ordine di S. Slefano Re
I. e R. Referendario intimo
degli Affari Esteri.

N. LX.

(Vedi la Nota 8 pagina 556)

Avviso dato da Ferdinando III a' Toscani della sua assunzione al trono granducale.

Noi Ferdinando III per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

In conseguenza della renunzia fattaci da Sua Maestà Imperiale Nostro Augustissimo Genitore della sovranità della Toscana, mediante l'Atto fatto in Vienna li 21 luglio 1790, incarichiamo il Nostro Consiglier di Stato e Presidente del Consiglio di Reggenza Senator Cavaliere Antonio Serristori di prendere interinalmente in Nostro Nome il possesso del Granducato di Toscana, con ricever egli a tale effetto i soliti omaggi, e giuramenti d'inaugurazione dai Magistrati, Governatori, Militari, Deputati delle Provincie ec. nei modi soliti, e con quelle solennità state praticate in altre simili occasioni, riserbandoci Noi di riceverne colle consuete formalità la confermazione dopo il Nostro arrivo a Firenze.

Confermiamo intanto fino a nuov' ordine tutti i sistemi ed Ordini veglianti.

Confermiamo parimente fino a nuov' ordine lo stesso Consiglio di Reggenza, e tutti i Consiglieri di Stato che lo compongono, ognuno nelle loro respettive cariche; ed intendiamo che le ordinazioni emanate col „ *Vidit* „ dal Consiglio medesimo abbiano forza e vigore, come se fossero state firmate di Nostra propria mano, confermandogli a questo effetto, e fino a nuovo ordine tutta l'autorità, di cui è stato rivestito fin'ora.

Confermiamo anche tutti i Governatori, Commissarj Provinciali nelle loro cariche, come anche confermiamo tutti gl'Impiegati nelle Segreterie e Dipartimenti respettivi, Giusdicenti Provinciali, Militari, Ufizialità, Auditori, Giudici, Tribunali di Giustizia e paghe loro sul piede come sono di presente.

E finalmente incarichiamo il Consiglio di Reggenza di dare a chi occorre gli ordini e patecipazioni opportune in conseguenza.

Dato in Vienna li 22 febbraio 1791.

FERDINANDO.

Il Real Consiglio di Reggenza pertanto nell' atto di pubblicare le sopraespresse sovrane disposizioni, incarica il Magistrato Supremo di questa Città per lo Stato Fiorentino, ed il Luogo-Tenente e Governatore di Siena per lo Stato Senese di farne eseguire respettivamente le convenienti pubblicazioni e partecipazioni.

Dato in Reggenza li 7 *marzo* 1791.

ANTONIO SERRISTORI.

DI SCHMIDVEILLER. BARTOLOMMEO MARTINI.

ERNESTO DI GILKENS.

N. LXI.

(Vedi la Nota 12 pagina 559)

Atto di possesso della Toscana preso dal conte Serristori a nome di Ferdinando III secondo l' antica formula costituzionale.

Hisce Tabulis perlectis clara et intelligibili voce a me Notario infrascripto (a). Illustrissimus Dominus Eques Ioannes Baptista de Cellesis Regius Advocatus et in hac parte Archivij Reformationum ec. Praeses sic Senatum reliquosque Cives Patria lingua est allocutus:

« Se finora il sincero omaggio di fedeltà, e d'obedienza, che gli antecessori Vostri, e molti ancora di Voi clarissimi

(a) *Cioè gl' istrumenti superiormente riportati.*

Senatori, fedelissimi Cittadini, come Rappresentanti la Nazione Toscana, hanno prestato al Nuovo Regnante, è stato amareggiato sempre dai sentimenti di mestizia, e di cordoglio per l'estinto Sovrano, quello che adesso tutti v'invito d'umiliare all'Augusto Vostro nuovo Principe Ferdinando III, sarà per una felice diversità di più fauste circostanze non da altro pianto accompagnato se non da quello, che la più viva gratitudine per altissimi beneficj può tributar al clementissimo Cesare Leopoldo II, già Nostro Granduca, ora nume nostro tutelare, che il Cielo lungamente conservi all'Impero ed al Mondo.

« Dopo avere il magnanimo Principe felicitata per molti anni la Toscana con la sua presenza e con provvide leggi, con paterne premure ha voluto nell'occasione di doversene allontanare per il miglior destino di Europa, tutti generosamente cumulare in un solo i Suoi maggiori beneficj dandoci nel Reale Suo Figlio un sovrano clemente e magnanimo, ed accompagnando il gran dono con la più tenera effusione di sentimenti amorevoli e paterni, e con la più lusinghiera assicurazione di una sempre grata memoria del nostro vero attaccamento alla Sua Sacra Persona.

« Qual Regnante mai nell'atto di separarsi da sudditi fedelissimi ha meglio saputo compensar loro la perdita amara, che con la propizia sostituzione nel proprio figlio, di un Principe adorabile e preparato dalla più squisita educazione alla delizia dei Popoli?

« E qual Principe mai ne ha dati più luminosi presagi del serenissimo Arciduca Ferdinando, che nato e cresciuto fra noi si acquistò fino dalla più tenera età con replicate sicurissime prove di un cuore benefico, amoroso e magnanimo l'universale tenerezza e venerazione, e che unito adesso ad una Sposa reale ed illustre per le più rare virtù, promette una serie gloriosa di principi destinati dal cielo ad eternare la felicità e lo splendore della Toscana?

« In veduta pertanto di sì gran dono, e di sì prosperi auspici affrettatevi clarissimi Senatori, fedelissimi Cittadini, a

manifestare i sentimenti di amore e di rispetto, che avete esternati fin dal momento della pubblicazione di sì fausto successo; giurate all' Altezza Reale del serenissimo Arciduca Ferdinando III. nuovo Granduca e Signor nostro nella persona di Sua Eccellenza il Signore Cavaliere Senator Antonio Serristori Consiglier di Stato e Presidente del Real Consiglio di Reggenza, dall' Altezza Sua graziosamente a questo effetto incaricato; giurate fedeltà ed obbedienza inviolabile; contentate così coll'atto solenne e dovuto la viva ansietà della Toscana tutta, che anela di vedere unita nell' acclamazioni universali questa indelebile autentica testimonianza dei voti e dei sentimenti comuni come pegno sicuro della sua perpetua prosperità.

Huic proinde allocutioni Illustrissimus et Clarissimus Senator Marchio ec. Laurentius Ginori Ordinis D. Stephani, Eques et Prior, uti Supremi Magistratus Locumtenens, patria itidem lingua prout infra sequitur respondit:

« La dolorosa perdita che questo Stato di Toscana ha fatto del serenissimo Granduca Pietro Leopoldo passato a governare gli aviti Stati della Casa d' Austria, ed ora coronato Imperatore dei Romani, viene in parte sollevata dal vedere un atto pubblico, testimone della sua sodisfazione per la venerazione e obedienza, che sempre abbiamo avuta ai sovrani comandi; ma molto più ancora per averci voluto lasciare colla Sua renunzia nella persona del Suo Real Figlio, l' Arciduca Ferdinando, un'immagine di sè stesso, e così darci un pegno del Suo paterno cuore, come ha fatto per tutto il tempo del Suo governo con tanta lode e benefizio di questo Stato, mediante le provide leggi lasciateci, e con l' indefessa continua applicazione per la nostra felicità.

« L' amplissimo Senato rappresentante il Dominio Fiorentino non può non sperare nell' Arciduca Ferdinando l' istessa bontà di Governo; tanto più che lo consideriamo nostro come nato fra Noi, e siamo tutti testimoni delle Sue rare virtù, dalle

quali sicuramente risentirà la nostra patria ogni bene; riconoschiamo adunque per nostro unico Sovrano il serenissimo Arciduca Ferdinando Granduca terzo di questo nome, e con nostro pieno volere rendiamo a Sua Altezza Reale quell'istesso omaggio, che è stato praticato e solito praticarsi ai nostri sovrani, ed in mano dell'Eccellenza Vostra Illustrissimo e Clarissimo Signor Senatore Cavaliere Antonio Serristori Consigliere di Stato e Presidente del Real Consiglio di Reggenza, con solenne giuramento promettiamo quella medesima fedeltà ed obbedienza che abbiamo giurata, e con sommo zelo ed amore osservata a Sua Maestà l'Imperatore Francesco Primo Suo Avo, ed a Sua Maestà Pietro Leopoldo Secondo Suo Augustissimo Genitore.

His dictis Illustrissimus et Clarissimus Locumtenens coeteriqne deinceps Illustrissimi et Clarissimi Consiliarij et Senatores postque illos Illustrissimi Priores Universitatis seu Comunitatis Florentiae sua quisque vice ad Solij dexteram, praestita reverentia progressi, insignum verae recognitionis in Dominum extensa dextera tactis Sacrosanctis Evangeliis (quorum Codicem in manu tenebat admodum Reverendus Dominus Franciscus Bigalli in Sacro Divi Stephani Ordine Ceremoniarum Magister) juraverunt et fidelitatis et obedientiae juramentum praestiterunt.

Quibus omnibus expletis, et cunctis ad locum suum, reversis Illustrissimus praememoratus Eques Joannes Baptista de Cellesis uti Archivj Reformationum ec. Praeses de mandato ejusdem praelaudatae Excellentiae Suae Domini Antonii Serristori Consiliarij ec. praecepit mihi Francisco Gonnella primo in dicto Reformationum Archivio Ministro et Notario nec non ad istum Actum specialiter confirmato vi rescripti sub die Decima huius ipsius mensis a Summo Etrusci Regiminis Consilio exarato, quatenus ec. ut de praedictis omnibus publicum conficerem Instrumentum prout confeci et in hanc publicam formam redegi.

Nomina vero dictorum Clarissimorum Dominorum Locumtenentis in Supremo Magistratu Consiliarorum, aliorumque Senatorum et Priorum Universitatis seu Communitatis Florentiae sunt infrascripta videlicet:

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Prior Marchio Laurentius Ginori Locumtenens.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Joannes Baptista Nelli Eques.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Prior Marcus Covoni.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Julius Mozzi.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Bajulivus Marchio Sigismondus della Stufa, omnes in dicto Supremo Magistratu Consiliarij.

Nomina aliorum Clarissimorum Senatorum qui adfuerunt.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Ferdinandus Capponi.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Andrea Ginori.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Marchio Vincentius Capponi.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Prior Fabius Orlandini.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Alexander Adami.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Comes Orlandus Malevolti del Benino.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Caesar Gori.

Illustrissimus et Clarissimus Dominus Senator Eques Prior Carolus Bonsi.

Nomina vero Illustrissimorum Priorum Nobilium Universitatis seu Comunitatis Florentiae qui adfuerunt.

Illustrissimus Dominus Pierus Baldigiani Vexillifer.
Illustrissimus Dominus Franciscus Buonamici.
Illustrissimus Dominus Eques Bajulivus Ferdinandus Suarez della Conca.

Nomina Priorum Civium

Dominus Andreas Ludovicus Spulcioni.
Dominus Cosmus Castelli.
Excellentissimus Dominus Ludovicus Berretti J. U. D.
Dominus Dominicus Guglielmi.

Copia. Ego Franciscus Philippi Gonnella Liburnensis primus Archivi Reformationum ec. olim vulgo di Palazzo, Civitatis Florentiae Minister et Notarius ut supra, praedictis omnibus et singulis, dum sic agebantur, interfui eaque, de ordine et mandato de quo supra, rogatus, scribere scripsi et in hanc publicam formam redigi; et ad praedictorum omnium et singulorum fidem subscripsi solitoque Archivi Signo munivi ad Laudem Dei (a).

(a) *Questo atto fu solennemente rogato in Palazzo Vecchio il giorno 16 di marzo del 1791, conforme apparisce dall'originale esistente nelle Riformagioni, il quale si trova pubblicato già dal Martens nel tomo VI. della sua famosa raccolta diplomatica.*

[M]DCCLXXXIX,
[LE]OLDO I.

[...]tè nei suoi veri titoli e somme d'annualità
[...]ili di previsione.

	USCITE		
	L. 197,749. 13. 10.		
IV.		L. 2,272,951. 6. 4.	
	[p]rezzo dei beni comprati, come appresso . »		11,720. 18. 9.
	[...]era di Scansano . . . L.	2,093. 19. 4.	
	[...] di Calice e Madrignano »	9,626. 19. 5.	
		L. 11,720. 18. 9.	
	[...]gresso. . . . . »		230,647. 5. 4.
	. . . . L.	40,513. 1. 3.	
	[...]a . . . . »	121,466. — 7.	
	[...]he assumeno il carattere		
V.	. . . . »	68,668. 3. 6.	
		L. 230,647. 5. 4.	
	[...]elle di titolo assolutamente straordinario,		
	[...]ali ec. . . . . »		85,679 3. 10.
	[...]o del conto della Corona secondo lo stato		
	[...]e appresso . . . . »		974,709. — 2.
	[...]o semestre a tutto giugno		
VI.	[...]azione effettiva a forma		
	[...]i detto anno, come dalla		
	[...] di N.° III. . . . . . L.	777,458. 1. 8.	
	[...]o semestre a tutto decem-		
[V]II.	[di]mostrazione o bilancio del		
	[...]a segnato di lettera **DD** »	197,250. 18. 6.	
		L. 974,709. — 2.	
	Sommano le uscite.		L. 8,415,056. 19. 5.

PROSPETTO DELLA FINANZA TOSCANA NEGLI ANNI MDCCLXV E MDCCLXXXIX,
E DELLE SPESE STRAORDINARIE FATTE IN DETTO INTERVALLO REGNANTE LEOPOLDO I.

TAV. I.

Dimostrazione degli assegnamenti ed aggravi della Depositeria, ossia conto generale per annualità dello Stato di Toscana secondo il resultato dell'anno 1765.

ASSEGNAMENTI

	Lire	Soldi	Denari
Appalto Generale delle regie rendite per canone ed utili passato in amministrazione (a)	L. 6,020,696	19	5.
Appalto della Magona passato in amministrazione	» 116,100.	—	—
Uffizio dei Nove che poi passò nella Camera delle Comunità	» 294,239.	13.	7.
Tassa di Macine con gli appalti dei Macelli	» 997,077.	2	3.
Appalto del Lotto passato poi in amministrazione	» 294,000.	—	—
Frutti di Luoghi di Monte	» 138,431.	8.	8
Posta generale	» 181,183.	18	8.
Possessioni	» 636,207.	12.	—
Entrate generali diverse	» 277,709.	—	9.
	L. 8,958,685.	17.	4

AGGRAVI

	Ordinari			Straordinari		
Provvisioni	L. 441,327.	17.	7	L. —	—	—
Spese per Ministri alle Corti estere	» 28,833	7.	6.			
Spese per la Galleria	» 14,511.	18.	8.			
Spese per le fabbriche reali	» 231,527	1.	1			
Assegnazione ai Monti	» 2 160,000	—	— (b)			
Assegnazioni diverse	» 378,641.	14.	11			
Spese per il Militare o Marina di Guerra	» 1,781,561	9.	5.	» 133,730.	3	10.
Pensioni civili e militari	» 668,141	11.	2.			
Spese per la Guardaroba generale	» 225,946	4	11.	» 167,045	12	1.
Spese generali diverse	» 109,707	9.	—			
Assegnazioni alla Real Corte	» 1,618,961	7	2.			
Rimesse in Lorena per pagare i creditori				» 203,612.	6.	4
Spese per il Bagno dei forzati in Pisa				» 12,946.	13.	9
Commende della Religione di S. Stefano				» 48,443.	5	8.
Spese per i Consolati di Barberia				» 54,214	7.	2
Provvisionati della Cancelleria del Vicario imperiale				» 12,048	15.	—
Frutti ai creditori della Magona vecchia				» 13,000.	8.	4.
Spese per i giusdicenti e bargelli				» 88,607.	10.	4.
	L. 7,685,152.	19.	5.	L. 763,739.	2.	5 (c)

	Lire	Soldi	Denari
L'avanzo considerato nello stato naturale e di	L. 1,273,532	17.	11
Defalcate però le spese straordinarie ascendenti a	» 763 739	2.	5
Si riduce l'avanzo netto dell'anno 1765 a	L. 509,793	15	6

(a) Il dettaglio delle regie rendite date in appalto sin dal 1740, può vedersi nel documento N. IX nell'Appendice al tomo I.
(b) Il debito pubblico diviso in due distinte amministrazioni, cioè del *Monte Comune* e del *Monte di Pietà*, in questo anno 1765 sommava a L. 87,589,775, conforme apparisce alla *nota b*, pagina 52 del *Rendiconto*.
(c) Le spese certe ed incerte del 1757, dal documento N. XXVII nell'appendice al tomo I apparisce, che ammontassero a L. 5,964,186 soltanto. Ma considerato esser ivi tralasciata la partita *assegnazioni ai Monti* consistente ora in L. 2,160 000, lieve differenza pertanto viene a resultarne.

TAV. II.

Dimostrazione ossia conto generale degli avanzi fatti dalla cassa generale della Reale Depositeria, oltre le spese ordinarie e regolari dell'annua amministrazione dello Stato e dell'erogazione dei medesimi nelle spese straordinarie, cominciando dall'epoca del resto degli avanzi in cassa a tutto l'anno 1757, e proseguendo a tutto l'anno 1789.

ENTRATA

	Lire	Soldi	Denari
Da avanzi della Cassa della Depositeria per il resto a tutto l'anno 1757	L. 1,925,477	17.	7.
Da avanzi suddetti dall'anno 1758 a tutto l'anno 1765, ascendenti come dai libri della Depositeria A B per il corso di anni otto	» 10,158,132.	—	10.
Da avanzi di anni 24, cioè dal 1766 a tutto l'anno 1789, come dai libri della Depositeria segnati dalla lettera C fino alla lettera S inclusive	» 38,762,854.	7	7.
	L. 50,846,484.	6.	—

USCITA

	Lire	Soldi	Denari
I. Transazione con l'imperatore Giuseppe II per le pretensioni state promosse contro la Toscana come erede dell'imperatore Francesco I Granduca per gli avanzi a tutto l'anno 1765, in cui morì il medesimo e salì sul trono l'arciduca Pietro Leopoldo	» 3,762,816	6.	—
II. Spese e soccorsi per carestie e calamità pubbliche:			
Spese e scapiti per le carestie degli anni 1766 e 1767	» 2,908,130	17.	10.
Sussidi e condonazioni a diverse Comunità e territori di S. Sepolcro e Radicofani per i danni cagionati dai terremoti	» 289,282.	10.	7
III. Per oggetti di salute pubblica.			
Sovvenzioni passate per mezzo della Camera delle Comunità a spese di sanità	» 210,000.	—	—
Aumenti e nuovi lavori alle fabbriche dei Lazzeretti di Livorno	» 187,543.	12.	2
Nuove fabbriche e restaurazione delle torri ed altri lavori sul littorale toscano per difesa e sicurezza del medesimo	» 870,293.	4.	
Costruzione del nuovo Camposanto in Livorno e fabbriche attenenti al medesimo	» 166,403.	10	9.
Costruzione del nuovo Camposanto di Firenze e fabbriche attenenti al medesimo	» 329,511	17	4
Ampliazione, nuova costruzione e riordinamento di fabbriche per gli Spedali del Granducato	» 813,432.	10.	10
Fabbrica dei Bagni di Monte-Catini e spese per le stampe dell'illustrazione dei medesimi	» 369,366.	5	10
Spese per garantire i confini della Toscana dall'ultima epidemia bovina dello Stato pontificio	» 11,370.	8	8
IV. Per oggetti di agricoltura, miglioramenti di suolo e d'aria nelle provincie del Granducato			
Lavori e fabbriche per il bonificamento della pianura grossetana	» 1,700,474	—	11.
Lavori per il risanamento del piano detto del Lago presso Siena	» 293,465.	19.	11.
Riordinazione dell'acque e gronde del lago di Fucecchio	» 412,991	8.	5
Visita della pianura pisana per il miglior regolamento dei fossi, argini e scoli	» 33,319	12	5
Gratificazioni distribuite in diverse provincie ai possessori dei terreni per rimborso del quarto o del terzo della spesa fatta per costruire, ampliare e restaurare case rurali, specialmente nelle provincie senese e pisana che erano mancanti d'abitazioni	» 933,998.	11.	6.
Sussidi a diversi particolari poveri per risarcire le loro case	» 169,502.	19	—
V. Per oggetti di commercio, arti e manifatture:			
Sovvenzioni straordinarie pagate per mezzo della Camera delle Comunità state erogate in nuove strade, ponti, arginature ec.	» 4,741 337.	14.	2.
Sovvenzioni date a diverse fabbriche e specialmente alla Congregazione di S. Gio Batista con la condizione di rimborso, quali perciò costituiscono un credito della R. Depositeria nel suo stato attivo attuale	» 541,936	16	—
Costruzione di fabbriche per poste ed osterie lungo la strada pistoiese	» 189,178.	—	3
Nuovo sostegno in Pisa per il passo dei navicelli dell'Arno nel canale che conduce a Livorno	» 326,734.	6	9
VI. Per oggetti di educazione pubblica			
Stabilimento di nuove scuole pubbliche in Firenze e Livorno	» 92,669.	19.	—
Fabbriche nuove e riordinazione di fabbriche già esistenti per uso di Educatorj e Conservatorj per le fanciulle	» 917,053	9	3
VII. Per oggetti di polizia e buon costume			
Costruzione della nuova fabbrica e spese occorse per il governo civile della Casa di Correzione	» 291,831	1	10
Per spese straordinarie concernenti il Bagno dei forzati in Pisa	» 18 135	9	9
Somma e segue	L. 20,815,846.	13	2
Riporto	L. 20,815,846.	13.	2.
VIII. Per oggetti dello spirituale e disciplina ecclesiastica che non sono stati posati sui patrimoni ecclesiastici			
Chiese e canoniche nuove delle due cure di Vicarello e Via-Maggio	» 60,709	1.	7.
Spese per la stampa degli Atti dell'assemblea dei Vescovi	» 38,510.	10.	—
Spese per l'altare e organo della Collegiata di S. Lorenzo	» 52,136.	9.	8.
IX. Per l'amministrazione di vari articoli di regalie			
Fabbriche costruite o comprate per uso delle nuove dogane	» 814,173.	11	6.
Restaurazione delle mura di Siena	» 35,204.	13.	9.
Nuovo edifizio per le Moje del sale a Volterra	» 335,653.	14.	6.
X. Per confinazione dello Stato			
Spese per determinare i confini fra la Toscana ed il Principato di Piombino	» 78,363	13	—
Per la confinazione fra lo Stato pontificio ed il territorio di Chiusi, e per i lavori conseguenti di tale operazione tendenti al bonificamento ancora di quel territorio	» 129,964	14	7
XI. Per la riduzione dei pesi e misure di tutte le provincie e comunità della Toscana ad un solo e medesimo campione	» 173,180.	8.	8.
XII. Per il prospetto di nuovo estimario generale e di quelli fatti per prova nella Provincia pistoiese e in quella della Val-di-Nievole	» 114,323	16	8
XIII. Per oggetti riguardanti l'annua amministrazione comunitativa			
Pagamento di antichi crediti delle Comunità del Fiorentino e Pisano con il soppresso Uffizio dei Nove	» 545,539	13	9
Sussidi a diverse Comunità per distribuzione di pane ai poveri	» 35,450		—
XIV. Per l'oggetto del debito pubblico:			
Per l'importare di N.° 3000 Luoghi di Monte provenienti da quelli rimborsati ai creditori montisti stati cancellati in correspettività dell'aumento sul prezzo del ferro che fu contemporaneamente soppresso	» 2 100,000	—	—
Per i Luoghi di Monte acquistati da S. M. A. per conto dello Stato, oltre i sopradescritti, quali sono ancora veglianti ai libri del Monte per cancellarsi o ravvivarsi a misura delle occorrenze economiche dello Stato	10 470,121.	12	6
Per l'affrancazione della tassa di redenzione sopra gli stabili di proprietà dello Stato in conseguenza della pendente operazione sullo scioglimento del debito pubblico	» 237,470	18	8
Per spese e scapiti dependenti dall'attuale operazione dell'affrancazione stante la differenza del frutto tra i Luoghi di Monte e le tasse di redenzione dal 3 e mezzo al 4 per cento	» 105,348	19	1
XV. Per fabbriche di servizio regio non meno che di servizio pubblico specialmente in ornato delle diverse città dello Stato			
Costruzione, ampliazione e restaurazione di fabbriche reali nelle diverse città e provincie del Granducato, comprese ancora diverse fabbriche pubbliche	» 8,081,507	14	8
Stabili diversi comprati o costruiti compensato il prezzo d'altri venduti	» 1,380,520	9	4
Riduzione della fortezza di Siena ad uso di passeggio	» 17,222	10	3
Spese di trasporto di statue e obelischi ec. della villa Medici di Roma in Firenze	» 73,596	3	2
XVI. Per cause straordinarie.			
Spese in occasione di passaggi di principi ed ambasciatori	» 323,825.	16.	3.
Somma l'uscita totale	L. 46,177,271	7.	—

RESULTATO

	Lire	Soldi	Denari
Importare dell'entrata descritta in testa	L. 50,846,484	6	—
Si detrae l'uscita per l'erogazione degli avanzi nelle partite ed articoli descritti sopra	» 46,177,271	7	—
Resterebbe la somma degli avanzi a tutto l'anno 1789	L. 4,669,212	19	—
Il detto avanzo deve per altro aumentarsi per la somma di lire 541,936 16 — stante la partita di sovvenzione a diverse fabbriche, come dall'articolo V dell'uscita, mentre trattandosi di somma condizionata con l'obbligo della restituzione, essa forma un credito della Depositeria, siccome è stato posto nello stato attivo e passivo della medesima	» 541,936.	16	—
Resta perciò l'avanzo appurato a tutto l'anno 1789	L. 5,211,149.	15	—

TAV. III.

Prospetto generale dell'entrate ed uscite che appartengono al conto dello Stato appurate e classate nei suoi veri titoli e somme d'annualità desunte dai resultati dell'anno 1789, e calcolate con le vedute probabili di previsione.

ENTRATE

	Parziali			Totali		
I. Dall'Amministrazione generale del primo Dipartimento per gli avanzi netti dalle spese, come dalla dimostrazione di lettera A. (a)				L. 3,828,140.	3	4.
II. Dall'Amministrazione generale del secondo Dipartimento ora soppresso per gli avanzi netti dalle spese che resultano dalle seguenti Aziende				» 2,671 658.	16.	6.
Dalla Gabella dei Contratti, come dalla dimostrazione di lettera B	L. 336,915.	5	11.			
Dall'Azienda del Sale come dalla dimostrazione di lettera C	» 1,570,245	9	10			
Dall'Azienda del Tabacco come dalla dimostrazione di lettera D	» 685,374	15	7			
Dall'Azienda delle Carte da giuoco come dalla dimostrazione di lettera E	» 23,909.	4.	11			
Dall'Azienda della Carta bollata come dalla dimostrazione di lettera F	» 55,214		4			
	L. 2,671,658	16	6			
III. Dalla Magona del ferro per gli utili netti dalle spese resultanti dalla lavorazione e vendita del medesimo, come dalla dimostrazione di lettera G				» 205,747	7	11
IV. Dall'Azienda dei Lotti per il prodotto della medesima netto dalle spese, come dalla dimostrazione di lettera H				» 771,147	14	4
V. Dall'Uffizio della Posta generale per il prodotto netto dalle spese, come dalla dimostrazione di lettera I				» 260,588.	4	7
VI. Dal prodotto dei proventi sopra il sigillo delle carni netto dalle spese di partecipazione, come dalla dimostrazione di lettera K				» 318,139.	2	7
VII. Dal prodotto di tassa di Macine netto dalle spese di partecipazione, come dalla dimostrazione di lettera L				» 670,089.	6	3
VIII. Dal prodotto delle cassette dei Tribunali ed emolumenti delle Cancellerie esclusi quelli che sono stati rilasciati in assegnamento dei Tribunali e Uffizi, come dalla dimostrazione di lettera M				» 154,108	4	1.
IX. Dal prodotto della tenuta di Boscolungo, come dalla dimostrazione di lettera N				» 39,860.	6.	9.
X. Da avanzi dell'entrate assegnate all'Uffizio dei Fossi di Grosseto, come dalla dimostrazione di lettera O				» 13,311	10.	6
XI. Dal prodotto delle tasse delle patenti di armi, la cui esazione si fa dall'Uffizio del Fisco				» 67,789.	5	8
XII. Dal prodotto dei reali Giardini				» 14,043	3	6.
XIII. Dal prodotto di entrate diverse come appresso				» 185 408	4	9
Dalle riscossioni provenienti dall'esazione dei debitori invecchiati che si fa per mezzo dell'Uffizio delle Revisioni e Sindacati	L. 130,298	7	7			
Dalla tassa delle carni della Comunità di Siena	» 4,893	4	6.			
Dai frutti sopra il prezzo dei beni stabili alienati	» 6 098	17	2			
Da diverse straordinarie	» 44,117	12	6			
	L. 185 408	1	9			
Sommano l'entrate				L. 9 199,121	7.	9
Si detraggono le di contro uscite				» 8 415,056	19	5.
Restano superiori l'entrate di				L. 784,064	8	4

In verificazione di quanto sopra

Giulio Piombanti
Direttore dell'Uffizio delle Revisioni e Sindacati

Luigi de Cambray Digny
Computista della Depositeria Generale

(a) Le dimostrazioni richiamate mediante lettere formano corredo al *Rendiconto Leopoldino*, le quali per amore di brevità abbiamo omesse.

USCITE

	Parziali			Totali		
I. A diversi Uffizi e Dipartimenti per supplemento alle spese e pesi intrinseci dei medesimi, attesa l'insufficienza delle loro entrate, come appresso				L. 158 721.	16	—
All'Uffizio del Fisco, come dalla dimostrazione di lettera P	L. 68,609	19.	3			
Alla Camera delle Comunità, come dalla dimostrazione di lettera Q	» 48,096	6	9			
All'Uffizio dei Fossi di Pisa, come dalla dimostrazione di lettera R	» 14,025	7	4			
All'Uffizio delle Comunità di Siena come dalla dimostrazione di lettera S	» 14,215	10	3			
Alla Casa di Correzione, come dalla dimostrazione di lettera T	—	—	—			
All'Accademia delle Belle Arti, come dalla dimostrazione di lettera U	» 12 776	6.	8			
	L. 158,721	16.	—			
II. Al Monte Comune per i frutti sopra i Luoghi di Monte che sono rimasti dopo l'affrancazione di tutte le tasse di Redenzione come dalla dimostrazione di lettera V				604 240		—
III. Ad Assegnazioni diverse secondo l'allegato di lettera X				» 366,567	1	10
Alle Comunità e Luoghi Pii	L. 137 003	19	3			
Alle Università, Collegi e diversi particolari	» 207,116	7.	—			
Per titoli onerosi e correspettivi	720	6.	8			
Per uffiziature diverse	» 3,406	13.				
Per titolo gratuito e caritativo	18,311	15	11			
	L. 366,367.	1	10			
IV. Ad aggravi diversi per vari pesi che erano appoggiati sulla tassa di redenzione, che restano ora assolutamente a carico della Depositeria dopo l'abolizione della medesima, come dalla *nota* di lettera Y				» 212 121		4
V. A spese occorrenti al mantenimento degli uffizi e dipartimenti che non vi suppliscono con le proprie entrate, e che non lo detraggono dal prodotto delle cassette, come dalla *nota* di lettera Z.				» 100 369	4.	1.
VI. A provvisionati, come dalla *nota* di lettera AA				» 1,761,434	15	1
VII. A pensionati, come dalla *nota* di lettera BB				1,080 287.	5.	3
VIII. A spese diverse, come dalla *nota* di lettera CC				» 169,183	2	3
IX. Allo Scrittoio delle Fabbriche per le spese occorrenti alle fabbriche dello Stato, compreso ancora il dazio comunitativo che pesa sulle medesime				» 350,000	—	—
Assegnazione ordinaria per il mantenimento delle fabbriche sullo stato attuale	L. 250,000	—	—			
Assegnazione straordinaria per supplire a tutte le eventualità dell'ordinario mantenimento, non comprese le fabbriche nuove o aumenti delle medesime	» 100,000.	—	—			
	L. 350,000	—	—			
X. A stipendiati e spese per il Militare e Marina come appresso				» 2 272 931	6	4
Stipendi e spese relative al Militare in attività per il servizio di terra secondo lo stato dell'anno 1789	L. 1,782 322	10	8			
Truppa regolata L. 1,693,448 14 8						
Guardie reali » 88,873 16 —						
L. 1,782,322. 10. 8						
Marina reale in attività sullo stato dell'anno 1789	» 213,191	6	9			
Stipendiati militari aggregati	» 79,687	15	1			
Pensioni militari come appresso	» 197 749	13	10			
Per indennità L. 26,564 10 4						
Per riposo » 147,284 11 6						
Per sussidio » 1,427 — —						
Condizionate » 22,473. 12 —						
L. 197,749 13 10						
	L. 2,272,931	6	4			
XI. A Frutti passivi sopra il prezzo dei beni comprati, come appresso				» 11,720	18	9
Sopra il prezzo della terra di Scansano	L. 2,093.	19.	4			
Sopra il prezzo dei feudi di Calice e Madrignano	» 9,626	19	5			
	L. 11,720	18	9			
XII. A Sussidi diversi come appresso				230 647	5	4
Sussidi ordinari	L. 40,513	4	3			
Sussidi straordinari	» 121,466	—	7			
Condonazioni di debito che assumono il carattere di sussidi	68,668	1	6			
	L. 230 647	5	4			
XIII. A gratificazioni, escluse quelle di titolo assolutamente straordinario, come per le case rurali ec.				» 88,679	3	10
XIV. A supplimento allo sbilancio del conto della Corona secondo lo stato dell'anno 1789, come appresso				974,709	—	2
Per lo sbilancio del primo semestre a tutto giugno 1789 prima della separazione effettiva a forma dell'editto de' 6 aprile di detto anno, come dalla dimostrazione generale di N.° III	L. 777 468	1	8			
Per lo sbilancio del secondo semestre a tutto decembre detto, come dalla dimostrazione o bilancio del Patrimonio della Corona segnato di lettera DD	» 197 240.	18	6			
	L. 974,709.	—	2			
Sommano le uscite				L. 8,415 056	19	5

INDICE

DEI SOMMARI

DEL TOMO SECONDO

LIBRO IV. — CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

LIBRO V. — CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

LIBRO VI. — CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

INDICE

DEI DOCUMENTI CONTENUTI NELL' APPENDICE

AL TOMO SECONDO